

- un'analisi delle politiche di spesa e di entrata per valutare il loro effetto su uomini e su donne;
- un'analisi delle politiche adottate per affrontare direttamente la disegualianza di genere.

Il Working paper n. 14 del Progetto EU GARCIA è completamente dedicato alla presentazione di un Gender Budgeting toolkit (Finnborg S Steinflórsdóttir et al, 2016) con l'intento di proporre una guida per integrare il genere nei processi finanziari e nelle procedure delle Istituzioni Scientifiche ed Accademiche. Ogni partner di GARCIA ha contribuito a tale ricerca con riferimento al quadro e ai processi decisionali, gestionali e finanziari delle loro istituzioni accademiche, così come il processo di budgeting per quanto riguarda i campi delle Scienze Sociali e Umane (SSH) e delle scienze dure (STEM). A livello italiano, oltre all'Università di Trento coinvolta nel Progetto GARCIA, il Bilancio di Genere è stato fatto:

- all'Università degli Studi di Ferrara dove è stato elaborato il primo bilancio di genere nel 2011 - <http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio>
- all'Università degli Studi di Napoli Federico II - <http://www.unina.it/-/12621929-primobilancio-di-genere-dellateneo-federiciano->
- all'Università di Bologna <http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/bilancio-di-genere/bilancio-di-genere>


All'Università degli Studi di Padova, nel giugno 2016, si è tenuta una giornata di formazione sul tema rivolta a dirigenti e capi-servizio ed attualmente è stata nominata una Commissione con il compito di elaborare il Bilancio di Genere.

Alcune parole-chiave che caratterizzano il Bilancio di genere con riferimento alle carriere accademiche sono:

- forbice delle carriere: riportando la percentuale delle donne rispetto agli uomini nei diversi step della carriera universitaria, dall'accesso alla formazione fino al grado di Professor Ordinario (grade A) si ottiene un andamento a forbice dovuto alla segregazione verticale della carriera delle donne: più si sale la scala gerarchica più si allarga la forbice a favore degli uomini;
- Glass Ceiling Index: metafora di una sorta di barriera invisibile, misurata da uno specifico indice che esprime la difficoltà delle donne ad accedere alle posizioni apicali per ostacoli spesso difficili da individuare;
- Composizione delle commissioni;
- il leaky pipeline, ovvero la progressiva uscita delle donne dal percorso delle carriere accademiche una volta concluso il periodo di formazione universitaria.


Riportiamo la forbice delle carriere dell'Università di Padova nell'AA 2015/2016 dove la linea rossa indica la percentuale di donne e la blu quella degli uomini in una carriera tipica, ai differenti step, (Figura 1).

Figura 1



Tale andamento è assolutamente in accordo con quello riportato nel report She Figures 2015 (Figura 2).

Figura 2




Se poi si analizzano i dati relativi alla Scuola di Ingegneria nell'AA 2015/2016 (Figura 3) si ritrova quello che viene definito per complementarietà la non-forbice delle carriere, e anche qui si trova un perfetto accordo con i dati medi europei riportati da She-Figures 2015.

Fare statistiche di genere costituisce sicuramente un primo approccio per costruire un bilancio di genere. Conoscere i numeri sulla presenza delle donne ai vari livelli della

carriera universitaria permette di fare una prima fotografia, un primo snapshot della mancanza di parità di genere che accomuna sicuramente tutti gli Atenei italiani.

Figura 3




3. Esiste la parità di genere?

Tuttavia non si tratta solo di monitorare la parità di genere ma di misurarla attraverso strumenti dedicati. Alla domanda: esiste la parità di genere? l'Istituto EIGE European Institute for Gender Equality, ha saputo rispondere e l'ha misurata per i paesi europei, sviluppando un sofisticato modello concettuale di raccolta dati e un approccio statistico. Il team dell'Università di Padova di GenderTime ha affrontato il problema di come si possa misurare la parità di genere in Accademia. Ispirandosi al modello di EIGE, con una integrazione di un modello proposto dal Progetto GenisLab per il gender budgeting e una declinazione esplicita per l'Accademia, è stato realizzato un Gender Equality Index UNIPD-GEI (Badaloni-Perini, 2016).

L'obiettivo principale di tale ricerca era la definizione di un nuovo specifico insieme di indicatori di genere da utilizzare in istituzioni di ricerca e accademiche. L'idea era quella di avere uno strumento per misurare il grado di attuazione delle politiche di genere nel mondo accademico in tempi diversi. Quindi una prima fase del lavoro è stata dedicata allo studio dello Stato dell'arte degli indicatori e abbiamo individuato come strumento di misurazione più robusto quello sviluppato dall'European Institute of Gender Equality EIGE. Tale indicatore misura la uguaglianza di genere nei diversi paesi europei: si tratta di un indicatore assoluto il cui valore va da 1 corrispondente a totale disuguaglianza fino a 100 corrispondente a parità di genere.

La struttura del quadro concettuale del Gender Equality Index è composto da sei domini - work, money, knowledge, time, power, health - combinati in un unico core. Ogni dominio è diviso in sottodomini - ad esempio, il dominio work ha tre sottodomini: participation, segregation and quality of work (Figura 4).

Figura 4




Sulla base di questo modello concettuale, EIGE ha calcolato i valori del Gender Equality Index di EIGE relativi al 2013 per tutti i paesi europei: l'average score per EU-27 vale 54.00 (in una scala da 1 – disuguaglianza – a 100 – parità) a testimonianza del fatto che l'EU rimane lontana dal raggiungere la parità di genere e il punteggio complessivo mostra che siamo a metà strada.

Il nostro obiettivo era quello di definire un indicatore di parità di genere basato sui domini e la meta-analisi dei dati che fosse specializzato per le istituzioni scientifiche ed accademiche e non per la popolazione e i paesi. Quindi abbiamo dovuto ri-definire e specializzare il modello per le istituzioni accademiche. Inoltre volevamo integrare altri modelli proposti per le istituzioni accademiche nell'ambito dei progetti europei, ad esempio il progetto Genislab aveva elaborato alcuni indicatori nel framework del bilancio di genere, cioè quelli riguardanti il tempo (work-life balance), lo spazio (uffici e spazi per la cura) e il denaro (ad esempio fondi).

La combinazione dei due approcci ci ha portato ad implementare uno strumento calibrato sul mondo accademico, composta da sette domini, essendo i domini organizzati in sottodomini (Figura 5).

Figura 5



Questo è il modello concettuale che ha guidato la raccolta dati all'Università di Padova. I dati sono stati forniti da fonti diverse:

- l'Ufficio Controllo di Gestione dell'Università degli Studi di Padova, se i dati richiesti erano disponibili e
- un questionario che è stato costruito sulla base della struttura concettuale presentata prima.

Il questionario è stato distribuito a Professori ordinari e associati, Ricercatori e Ricercatori TDA, Assegnisti dell'Università degli Studi di Padova nel mese di settembre/ottobre 2015. La popolazione target era composta da 3041 individui. I rispondenti sono stati 954 corrispondente al 31% della popolazione target. Le donne, essendo il 38,4% del personale accademico, sono state il 47,2% degli intervistati.

Le informazioni ottenute dalle diverse fonti sono state codificate in variabili, opportunamente normalizzate, per poter consentirne il confronto. Per ogni variabile sono stati calcolati gli indicatori semplici I_{Fv} e I_{Mv} (dove F indica Femmine e M Maschi rispettivamente) insieme al loro rapporto che fornisce l'indicatore del sotto-dominio rappresentato da quella variabile. Per ogni dominio D è stato possibile calcolare l'indicatore

$$I_D = I_{FD} / I_{MD}$$

essendo I_{FD} e I_{MD} gli indicatori semplici del dominio, distinti per femmine e maschi. Se questo rapporto assume il valore 1 significa che c'è parità di genere. Invece, se questo rapporto assume valori inferiori a 1 significa che gli uomini sperimentano una condizione migliore rispetto alle donne per quanto riguarda l'ambito considerato e se è maggiore di 1 allora sono le donne ad essere favorite.

La descrizione del modello concettuale, dell'approccio statistico utilizzato per l'elaborazione dei dati insieme ad alcuni risultati di tale ricerca e al testo del questionario utilizzato sono riportati in (Badaloni- Perini, 2016).

4. Alcuni domini

In questo paragrafo riportiamo alcuni risultati riguardanti i domini *MONEY* e *POWER*.

La struttura del dominio *MONEY* è la seguente:

Domain	Sub-domains	Variables	Categories	Sources
Money Money	Gender pay gap	Non-Istitutional activities	Activities conducted at the University Teaching agreements with other public or private universities Consulting and/or assessment activities Paid participation in Committees Publishing/editorial activities	Survey
	Access to funds	Funds for Research	Funding received from own university National sources European/International sources	Survey

La variabile *Non-institutional activities* misura il contributo al salario dovuto a varie tipologie di attività non-istituzionali (elencate in *categories*), come ulteriore fonte di reddito rispetto a quello dello stipendio, che in Italia, per il personale accademico dipende dalla posizione accademica. La variabile *Funds for research* calcola i fondi ottenuti per la ricerca provenienti da differenti ambiti.

Facendo il rapporto tra l'indicatore relativo alle donne e quello relativo agli uomini otteniamo l'indicatore per il *gender pay gap* che vale 0.721: ciò significa che c'è un divario contro le donne pari al 27,9%.

Il sub-dominio di *Access to funds* ha lo scopo di confrontare il finanziamento della ricerca a disposizione per gli uomini e le donne appartenenti al personale accademico: il valore di tale indicatore semplice è 0,775.

Combinando i valori delle variabili relativi ai sotto-dominio, si ottiene per il dominio *MONEY* il valore 0.748, che testimonia un gap sfavorevole alle donne uguale al 25.2%.

In modo analogo abbiamo calcolato il valore per il dominio *POWER*. La struttura di tale dominio è data da:


Domain	Sub-domains	Variables	Categories	Sources
Power	Vertical segregation	Academic position	Full Professor (permanent) Associate Professor (permanent) Research Fellow (permanent) Research Fellow (non perm) Post-doctoral researcher (non perm)	Offices
	Presence of Academic Organisms in	Academic assignment	University commissions National commissions Selection committees/recruiting internal and external to the University Committees for the evaluation of research projects Department Boards Bodies of the University Equality bodies Commission scientific and/or teaching of Department Chairman of the School of the University President of the Study Course	Survey

La variabile *vertical segregation* è calcolata sulla base dei dati forniti dall'amministrazione relativa al personale docente e alle/agli Assegnisti (Figura 6). La codifica prevede: 1 se la persona ha una posizione di PO, 0.7 per PA, 0.4 per Ricercatore e 0 per altre posizioni. Il rapporto tra l'indicatore relativo alle donne I_{FV} e quello relativo agli uomini I_{MV} fornisce il valore per questo sotto-dominio:

$$I = I_{FV} / I_{MV} = 0.688$$

indicando un gap a sfavore delle donne del 31.2%.

Figura 6



Calcolando la presenza dichiarata negli Organi Accademici (come elencati sopra) si ottiene il valore 0.741 che rileva come le donne abbiano più difficoltà degli uomini a ricoprire un ruolo a livelli decisionali importanti.

Combinando i valori si ottiene per l'indicatore semplice del dominio *POWER* il valore 0.700, rilevando un gap a sfavore delle donne del 30%.

5. Conclusioni

Gli indicatori, sviluppati sui domini *work, money, power, knowledge, health, space and time*, unitamente ad un indicatore composito ottenuto dalla combinazione degli indicatori dei domini, potranno essere impiegati per confrontare il grado di parità di genere nelle varie Istituzioni accademiche laddove fossero effettivamente implementati. Certo, non si tratta di incrementare quel fenomeno diffuso tra i ricercatori e le ricercatrici denominato *'think with indicators'* ma piuttosto di avere strumenti profondi e scientificamente ben fondati per monitorare e misurare la parità di genere nell'Accademia, nella convinzione che per mettere in atto effettive e concrete politiche di gender equality non è sufficiente né conoscere i problemi in via teorica, né disporre di seppur accurate fotografie del reale come quelle che le misure quantitative ci forniscono. Per portare avanti un vero progetto di parità è necessario raccogliere e interpretare, oltre ai dati quantitativi, tutti i dati qualitativi possibili, conoscere con precisione i contesti specifici in cui le politiche si attuano a tutti i livelli, ed essere perfettamente consapevoli che per ottenere un risultato è richiesto il supporto di tutta l'organizzazione universitaria.

Bibliografia

S. Badaloni, L.Perini (Eds) A Model for building a Gender Equality Index for Academic Institutions. Padova University Press, June 2016.

Finnborg S Steinflórsdóttir, Thamar M. Heijstr, Thorgerdur Einarsdóttir, Gyda M. Pétursdóttir. Gender budgeting in academia – Toolkit. GARCIA Working Paper 14, GARCIA – GA n. 611737, 2016

LA PARITÀ COME METODO. SPUNTI PER RIPENSARE IL PROCESSO DI POLICY MAKING IN ACCADEMIA

Lorenza Perini

Inizio formulando gli assunti che guidano il mio ragionamento:

A) La discriminazione di genere è costosa, inutile e dannosa principalmente per le persone, ma anche per le istituzioni e per la ricerca scientifica in generale.

B) La parità deve lasciare la sua eterna dimensione di “strategia” e deve diventare “strategica”

C) Gli strumenti normativi per agire efficacemente sul fronte delle discriminazioni – di qualsiasi tipo, specialmente quelle legate al genere- così come quelle per fare della parità un pilastro primario del policy making, esistono, ci sono, sono tutti a disposizione.

1. Le tre fasi di fixing e il ruolo della UE

Sia nei contesti nazionali accademici che nei contesti internazionali – a livello di commissione europea ad esempio- negli ultimi vent’anni si è passati da una fase orientata al “fix the number” (attivare politiche per conoscere e accrescere i numeri delle donne nelle carriere accademiche scientifiche e in generale nei ruoli apicali ad esclusivo appannaggio maschile), a una fase di “fix the knowledge” (cioè aprire la ricerca scientifica – tutta- ad una prospettiva di genere, tenendo cioè in conto fin dalle fasi preliminari della progettazione, di tutte le ricadute che ogni azione/sperimentazione può avere su sessi diversi), transitando per una –necessaria- fase politica di “fix the institution”, cioè a dire dotare le istituzioni accademiche di strumenti adatti quali norme, codici, regolamenti, organismi e affinché sia chiara la volontà di prendere in carico e affrontare il problema della discriminazione di genere esistente in tutti gli ambiti della ricerca e della carriera accademica senza esclusioni. In questo processo, pur articolato, la Commissione Europea ha sempre creduto fortemente e nell’ultimo quinquennio ha investito molto -in termini anche di risorse economiche- affinché le università e i centri di ricerca si dotassero autonomamente di strumenti modellati sul loro specifico contesto e quindi da considerarsi i più adatti per riconoscere e combattere le disegualianze in quella determinata cultura, tradizione, società.

Oggi, in Italia, possiamo dire di aver sfruttato ampiamente questo momento: gli atenei e le istituzioni di ricerca sono tutte in possesso degli strumenti migliori per affrontare le questioni legate alla discriminazione e alla disparità di genere. Sono stati adottati specifici codici, si sono costituiti robusti organi di ateneo preposti al controllo e alla divulgazione di una cultura di parità e a disposizione di tutti vi sono solide competenze sulle questioni di genere pronte per essere trasmesse, così come sono a disposizione metodologie per analizzare i contesti e capire in maniera precisa dove stanno i problemi e come risolverli.

2. La domanda che resta

Ma la domanda cruciale resta: al di là di tutto questo apparato di strumenti e di saperi, come rendere la parità un valore veramente di base, da cui far nascere tutte le politiche accademiche? Come indurre le istituzioni nazionali e locali a considerare la prospettiva di Gender Equality un'imprescindibile responsabilità etica, con ricadute forti e positive sulla *governance* delle istituzioni stesse, ma anche e soprattutto sulla qualità della vita di chi nelle istituzioni vive e lavora e sulla qualità della ricerca scientifica che in tali istituzioni si produce?

3. La voce delle istituzioni nazionali che manca

Da un lato possiamo pensare che manchi, almeno a livello italiano, un appoggio forte – un aggancio solido, costante e affidabile- alle istituzioni di governo che, sostanzialmente, al momento non sembrano prestare tutta l'attenzione dovuta alla questione né a livello sociale, né a livello accademico se non per tempi brevi – lo spazio di una legislatura o di uno stanziamento di denaro una-tantum sollecitato da urgenze momentanee su temi specifici come la violenza, la lotta agli stereotipi, i tempi di vita e le questioni legate alla conciliazione-il tutto ovviamente per azioni singole, per progetti temporanei, apparentemente senza un filo conduttore che mostri un preciso intento o comunque un serio coinvolgimento a lungo termine. Dipende sempre tutto dalle persone, dalle singole sensibilità... un po' poco, se si concorda sul fatto che la parità debba essere un pilastro strategico del policy making di ogni istituzione e non un progetto temporaneo da far finanziare di volta in volta.

4. Necessità di elementi catalizzatori

Impegni su temi precisi come il bilancio di genere, rispetto alla necessità di linee guida comuni per i piani di azioni positive e su come contrastare efficacemente le molestie e le discriminazioni di genere, al momento esistono solo sulla carta, come manifestazione di intenti o poco più. Se fino ad ora l'Europa ha sostenuto le istituzioni nella produzione non solo di conoscenza ma anche di strumenti per la parità, adesso pare giunto il momento di rendere autonoma e sostenibile questa materia, di mostrare che se ne è capito il valore. E questo perché, in assenza di segnali concreti a livello nazionale, di strategie più ampie di una singola misura finanziata una-tantum, anche l'Europa comincia ad essere difficilmente accessibile per le singole istituzioni: sono sempre meno infatti i finanziamenti per progetti specifici sulla gender equality nel programma H2020, preferendo un concetto diverso, quello di *mainstreaming* della prospettiva di genere in tutti i settori del sapere e della ricerca. Troppo avanzato, si dirà. Ma è in quella direzione che bisogna necessariamente tendere e per farlo bisogna concentrarsi su meccanismi diversi dal progetto/finanziamento: se l'obiettivo è far sì che la prospettiva di genere sia assunta *velocemente* come priorità, forse bisogna considerare l'opportunità di introdurre alcuni elementi che facciano da catalizzatori, che cioè accelerino i processi di cambiamento che comunque da decenni sono in atto in Europa e anche nel nostro

Paese¹ ma che tuttavia procedono con estrema lentezza², rischiando di disperdere nel tempo energie e saperi faticosamente acquisiti.

5. Qualcosa sta cambiando?

Le politiche accademiche in via generale sono attualmente sotto una significativa pressione per il cambiamento in molti settori. Concetti come *eccellenza nella ricerca*, *innovazione* e *internazionalizzazione* sono entrati stabilmente nel vocabolario accademico e come risultato di queste nuove aree di interesse, gli sforzi in direzione di una maggiore parità tra i sessi rispetto a ambiti come l'accesso alle risorse e alle carriere, si sono fatti più intensi e diversificati, nel segno di una maggior trasparenza, non solo del problema ma anche delle sue soluzioni. Questo perché è di grande importanza, per le donne e per gli uomini che vivono e lavorano nel medesimo mondo della ricerca scientifica, essere profondamente consapevoli del fatto che l'istituzione è l'ambiente in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo, in cui hanno investito le loro aspettative di carriera e non si tratta assolutamente di un contesto "speciale" posto al di fuori della vita reale e della società, scevro dalle "normali" dinamiche relazionali. L'accademia non è uno spazio in cui le implicazioni di genere come rapporto culturalmente costruito tra i sessi sono interazioni nulle, anzi, esattamente il contrario: poiché si tratta di istituzioni volte all'educazione alla ricerca e alla cultura, ci sia spetta che siano d'esempio.

L'obiettivo di fare della parità di genere un impegno etico per le istituzioni accademiche sembra essere naturale e ragionevole, alla luce della quantità di studi condotti che puntano il dito in questo senso dimostrando che la dimensione di genere è un fattore di arricchimento e può diventare proficuamente un metodo, una regola base da seguire in ogni fase della vita accademica e della ricerca scientifica poiché è dimostrato che produce effetti positivi rispetto al benessere lavorativo alla produttività e alla qualità della ricerca scientifica in sé. Tuttavia, appare ancora decisamente scarsa -proprio in ambito accademico- la consapevolezza che le azioni e le regole intese come "uguali per tutti" possono avere effetti profondamente diversi su ognuno preso singolarmente, sugli uomini e sulle donne, e che questa diversità - inserita in un contesto di parità di diritti e opportunità - va messa in trasparenza e valorizzata, invece di restare nascosta, pronta per "ritorcersi contro" sotto forma di discriminazione. Succede nella vita quotidiana? Ebbene la Ricerca e la Scienza sono vita quotidiana.

6. Osare nuove parole

La difficile e faticosa interazione tra tutti gli "attori" presenti sulla scena accademica, così come la non perfetta conoscenza dei contesti reali dell'implementazione delle azioni più a lungo termine (molto evidente rispetto ai piani di azioni positive, spesso

¹ La Carta Europea dei Ricercatori (contenente raccomandazioni per l'applicazione di buone pratiche da parte dei ricercatori, dei datori di lavoro e/o degli enti finanziatori) e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (che delinea i principi da seguire per l'assunzione e la promozione dei ricercatori), prodotti dalla Comunità Europea http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf

² Molti altri paesi, come la Germania ad esempio, hanno adottato schemi simili. Si veda https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/Risorse/Prages/linee_guida2011_prages.pdf

irrealistici, eccessivamente ambiziosi o troppo circoscritti e calibrati in molti casi su una sola componente), induce a riflettere non solo sulla necessità di disporre di altri tipi di strumenti, da affiancare a quelli esistenti, per accompagnare-misurare-monitorare le politiche che si mettono in atto in modo da comprenderne l'impatto e correggerne eventualmente il tiro. Ma la riflessione va fatta anche a livello semantico: le parole che usiamo – genere, parità, pari opportunità- sono utilizzate nel loro significato proprio oppure nel tempo hanno accumulato una *traduzione culturale* che le ha caricate di stereotipi fino a distorcerne il significato? Siamo certi che con *genere* tutti e tutte intendiamo la stessa cosa, che *parità* e *pari opportunità* abbiano un significato condiviso e scevro di pregiudizi, che se parliamo di *prospettiva femminista*, di *inclusione*, di *non discriminazione*, di *bilancio di genere* – solo per indicarne alcune- si abbia tutti in mente che a queste parole corrispondono determinati e precisi concetti che impattano sulla vita di tutti e non solo delle donne? L'ipotesi è che nel corso dei decenni una parte almeno del vocabolario della parità sia passato attraverso una sorta di "candeggio intellettuale" per cui, lanciate nella conversazione esse abbiano prodotto "onde", senza però colpire nulla. La necessità quindi di una riflessione sul linguaggio appare imprescindibile. Inventare qualcosa di nuovo, osare nuove parole: non è una pratica impossibile, se serve a superare logiche sterili, che non permettono un riposizionamento.

7. E comunque ancora non basta

E'pur vero che la situazione descritta fino ad ora non è solo italiana, ma accomuna molti paesi, compresa l'UE come istituzione. La verità è che gran parte della "questione parità" è ancora a livello di intenzione: molti dei risultati attesi non sono stati ancora raggiunti, e le soluzioni proposte sono ancora troppo limitate e frammentate. Soprattutto, gli sforzi fatti finora sembrano aver scalfito solo in minima parte le barriere strutturali e culturali che si riproducono nel mondo accademico e in istituti di ricerca nello stesso sistema discriminatorio osservabile all'interno della società (Ceci, Williams, 2011). Disuguaglianze che, nel caso di carriera delle donne, si perpetuano sotto forma diversa, spesso in una modalità del tutto invisibile (Acker, 2006), ma con il risultato di produrre l'effetto sottile di "accumulo" di tanti piccoli atti discriminatori (Godfroy, 2015). Un meccanismo che nell'ambiente della ricerca scientifica, come in qualsiasi altro settore del mercato del lavoro, non sembra cambiare né dare segni di cedimento in questo momento. E in questo senso è un dato di fatto che nessun metodo pratico, condiviso e affidabile, sia ancora concretamente disponibile per il rilevamento di questo tipo di situazioni complesse che compongono il multiforme volto della discriminazione nel mondo accademico.

8. Troppi dati niente dati

Una delle principali ragioni di questo grave ritardo nell'azione pratica sta non solo nella mancanza di metodi e strumenti comuni di contrasto ai fenomeni. Il problema fondamentale sembra risiedere in realtà nell'impossibilità di utilizzare l'enorme quantità di dati già disponibili a livello istituzionale, e questo a causa dei diversi metodi di raccolta utilizzati non solo all'interno delle istituzioni dello stesso paese, ma anche all'interno dei dipartimenti e gli uffici di ciascuna istituzione, per non parlare delle differenze che

possono verificarsi tra i paesi rendendo in questo modo impossibile ogni comparazione. Un limite “qualitativo” si traduce dunque in una quantità enorme di diversità intrecciate che non permettono di sviluppare strumenti affidabili né metodi per il monitoraggio e la valutazione della parità di genere, rendendo impossibile delineare le differenze di impatto delle politiche sulle persone e quindi rendendo invisibili i principali nodi di discriminazione.

Indici e sistemi di indicatori – quando disponibili- si possono comunque implementare – si veda l’utilissimo *Gender Equality Index* di EIGE per il confronto tra popolazioni d’Europa e l’UNIPD GEI (Badaloni- Perini, 2016) nato all’interno del progetto *GenderTime* da una sperimentazione del team di UNIPD³. Il punto è sapere cosa fare poi di quei dati, avere chiaro come tradurli in analisi e in pratiche realmente effettive ed efficaci.

9. Per nuove strade

Se guardiamo a realtà diverse da quella dell’accademia italiana e in parte diverse anche da quelle europee in senso stretto, caratterizzate da approcci misti, e volgiamo l’attenzione ad esempio alla situazione inglese – ora anche irlandese e australiana- che adotta uno specifico sistema di accreditamento tipo *quality assurance* – cioè di adesione ad una carta di principi- forse qualche suggerimento o ispirazione può venire. La carta, nota come Athena Swan in vigore da parecchi anni nel sistema universitario inglese, non si rivolge direttamente a membri di commissioni e comitati accademici, ma alle università intese come aree disciplinari e ai dipartimenti in particolare. Athena Swan sollecita l’impegno volontario delle istituzioni di ricerca a sottoscrivere una serie di principi che assicurino un’equa rappresentanza tra i sessi e condizioni di lavoro paritarie nei singoli dipartimenti.

Il programma si basa sulla libera e volontaria osservanza di tali principi da parte di chi dirige e amministra e sul loro impegno a tradurli in fatti concreti, attraverso lo sviluppo e la messa in atto di piani d’azione aperti alla valutazione esterna. Alle esperienze di maggiore qualità viene assegnato un riconoscimento pubblico⁴. Si tratta di un sistema che nasce nell’ambito delle facoltà scientifiche STEM e poi allargato progressivamente a tutti i settori disciplinari e certamente presenta risvolti problematici se riportato nel contesto d’azione in cui operano i nostri atenei, molto grandi e pluri-facoltà. Tuttavia esso può essere utile fonte di seria ispirazione, non tanto per l’architettura del sistema, ma per i principi di inclusione su cui si basa, per l’azione capillare che mette in atto incidendo direttamente sulla vita dei luoghi di maggior intensità della ricerca e della didattica – i dipartimenti appunto- e utilizzando meccanismi premiali più che sanzionatori, molto più efficaci in termini di appeal e quindi di risultati.

³ Il team di UNIPD all’interno del progetto *GenderTime* (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY- 2013/2016 - www.gendertime.org) include: S. Badaloni (Dei) – Scientific Manager; M. De Rossi, Transfer Agent (Fisppa); A.M. Manganelli (Fisppa); E. Restiglian (Fisppa); L. Perini, (Dei). La ricerca è stata condotta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova (G. Boccuzzo, I. Rocco, M. Silan).

⁴ <http://www.athenaswan.org.uk/html/athena-swan>.

10. Niente di impossibile

Vale la pena a questo punto di ricapitolare i dieci punti su cui si basa Athena Swan:

1. Riconosciamo che il mondo accademico non può raggiungere il suo pieno potenziale se non riesce a beneficiare dei talenti di tutti.
2. Ci impegniamo a far progredire la parità di genere nel mondo accademico, in particolare affrontando il fenomeno del *leaky pipe* nelle progressioni di carriera delle donne e adottando misure di contrasto alla scarsa presenza di donne nei ruoli apicali accademici, professionali e di supporto.
3. Ci impegniamo ad affrontare la questione della disuguaglianza nella rappresentanza di genere nelle discipline accademiche e nelle funzioni professionali e di supporto. In questo riconosciamo l'esistenza di differenze tra le discipline e individuiamo come problematico il contesto delle scienze dure (STEMM)
4. Ci impegniamo ad affrontare il divario retributivo di genere.
5. Ci impegniamo a rimuovere gli ostacoli incontrati dalle donne, rispetto ai "nodi" di sviluppo e di progressione della carriera, individuati in particolare nel passaggio dal dottorato alla ricerca
6. Ci impegniamo ad affrontare le conseguenze negative dell'utilizzo di contratti a breve termine per il mantenimento e la progressione del personale nel mondo accademico, in particolare per le donne.
7. Ci impegniamo ad affrontare le discriminazioni spesso vissute dalle persone transgender.
8. Riconosciamo che la promozione dell'uguaglianza di genere richiede l'impegno e l'azione di tutti i livelli dell'organizzazione e, in particolare, una leadership attiva e partecipa a partire dai ruoli di alto livello.
9. Ci impegniamo a integrare cambiamenti strutturali e culturali sostenibili per promuovere la parità di genere, riconoscendo che le iniziative e le azioni che supportano i singoli individui non sono sufficienti per far progredire la parità.
10. L'identità degli individui è composta da diversi fattori: ci impegniamo a tenere conto delle intersezioni tra discriminazioni di genere e altri tipi di discriminazioni ove possibile.

Non c'è assolutamente niente di non condivisibile in questi dieci punti, di non fattibile, di non sottoscrivibile qui ed ora da tutti gli atenei italiani. Il problema, se vogliamo, è rendere le istituzioni sensibili, far rispettare e quindi monitorare e valutare – e nel caso premiare- chi aderisce a questo percorso. Un problema che rimane disatteso se non si mettono in campo risorse e soprattutto se non si mostra di avere una *visione* sulla parità. Si tratta di comprendere che ci sono dei traguardi da raggiungere rispetto ad essa, e che un risultato, raggiunto in modo coerente – non per frammenti di idee e di

single iniziative, ma dentro un certo tipo di frame, sarà qualcosa che migliorerà certamente la nostra vita, così come la vita delle istituzioni in cui facciamo ricerca. Athena Swan non è una ricetta magica, non è altro che un piano di azione strutturato e monitorato, un modo di organizzare le cose - nel caso specifico a livello nazionale- che mette in evidenza degli step da raggiungere e propone dei modi per farlo, a certe scadenze, con l'obiettivo, non secondario, di creare nelle istituzioni che aderiscono, un clima coesione.

11. Integrare, riflettere, cambiare

Lo spazio che organismi istituzionali di parità, centri di ricerca, corsi accademici, progetti europei hanno creato in questo frangente specifico del settimo programma quadro ad esempio, anche in termini di persone coinvolte e circolazione di saperi, è in tutta evidenza notevole. Uno spazio in cui –sia all'interno di ogni singolo ateneo, ma anche e soprattutto tra atenei dello stesso paese o in una cerchia più larga di istituzioni "simili"- si può riflettere in maniera proficua sulle misure da adottare a favore di un'università più inclusiva. Ciò che a parere di chi scrive è emerso come tema comune, al di là di diversi livelli di implementazione di politiche, è il tema del linguaggio – ciò che le parole che usiamo per trasmettere la parità veramente significano.

Come accennato in precedenza vi è un problema culturale - non solo "accademico", ma di tutta la società rispetto alla consapevolezza che la parità di genere è – e non può essere che così- una questione che in accademia è direttamente legata all'eccellenza (in termini di ricerca, di qualità della vita...); che parità di genere significa sviluppo del capitale umano; che dare valore alle diversità e all'inclusione è un modo – il modo- più semplice per migliorare la produttività della ricerca; che la discriminazione di genere è costosa, inutile e dannosa per l'istituzione.

Per far sì che la parità lasci - anche presso le istituzioni di ricerca- la dimensione di strategia di "aiuto per le donne e gruppi sociali disagiati" bisogna che assuma il significato di politica strategica per istituzioni, paesi, e per la società tutta. Questo è il vero significato di *gender mainstreaming*. Nient'altro. E il punto nodale di questo processo che non riesce a iniziare è molto spesso il linguaggio, il modo in cui si chiamano le cose. Una delle domande che nella rete dei sister projects è emersa più volte è la seguente: vogliamo davvero che la parità diventi elemento strategica per istituzioni accademiche, in modo tale che possano affrontare le sfide del futuro della ricerca e dell'insegnamento con una reale ed effettiva prospettiva di genere?? Bene, allora *genere* e *parità* non devono essere concetti invischiati nella selva degli stereotipi, non devono divenire sinonimo di donne e basta, devono mantenere tutto il loro contesto ricco e fertile di relazioni, di slancio verso una dimensione nuova e più vitale. E se questo vuol dire "tradurre" gender equality con inclusività; pari opportunità con non discriminazione; gender budgeting con distribuzione equa delle risorse, conciliazione con condivisione, politiche di genere (locuzione intrinsecamente ingannevole) con politiche di welfare, non si sarà fatto certo un torto alla storia dei femminismi cui dobbiamo tantissimo proprio in questo campo dell'innovazione linguistica, quanto piuttosto un progresso verso un approccio più responsabile e concreto alle cose. *Siamo le parole che usiamo*⁵ è il titolo di un recente convegno organizzato all'Università di Padova con la collaborazione – forse per la prima volta- di tutti gli organi di parità dell'ateneo. Ebbene,

⁵ <http://www.libreriauniversitaria.it/siamo-parole-usiamo-quale-genere/libro/9788869380891>

se in quella sede si rifletteva sulla necessità di innovare e aggiornare la lingua italiana rispetto all'entrata nello spazio pubblico delle professioni delle donne -per cui una donna avvocato è avvocat^a, una donna ministro è ministr^a, una donna sindaco è sindac^a, senza timore di corrompere la purezza della lingua di Dante- è vero anche che tutte le doti di elasticità e vitalità della nostra lingua hanno modo di dispiegarsi se il contesto culturale in cui ci si muove è altrettanto elastico e vitale, se cioè è disposto a cambiare, sennò si ricade negli stessi stereotipi di prima (la chiamo avvocat^a, ma penso che sia un diminutivo di avvocato e che quindi sia meno preparat^a...). Il contesto è la mentalità e la mentalità e il linguaggio devono cambiare insieme. Se per muovere lo zoccolo duro che lega le parole ad immagini fisse e degradanti devo fare anche azioni "di forza", ben vengano allora queste azioni.

12. Parità come valore di libertà

Desiderare e lottare per un linguaggio più inclusivo, che faccia sentire tutti più partecipi dei cambiamenti e non segni confini, determini esclusioni è una questione fondamentale ed importante, che va affrontata però in termini di estrema consapevolezza dei contesti in cui si agisce. Forzare la mano a volte può funzionare. Ma altre volte no. Dal punto di vista di chi scrive, la modificazione delle mentalità in modo da decostruire gli stereotipi culturali che frenano il riconoscimento della parità come valore non si affronta né in termini di "passiamo al neutro", né in termini di imponiamo il "femminile", ma in termini di costruiamo uno spazio in cui condividiamo una cosa: il fatto che la parità sia una necessità imprescindibile, una responsabilità che ci vogliamo prendere. E in questo spazio ci saranno cose che ci accomunano e cose che ci dividono, ma un linguaggio nel senso di obbiettivi comuni dobbiamo trovarlo, altrimenti tra normative e loro effettività continuerà a scorrere un fiume. Se *gender budgeting* riproduce in taluni contesti culturali ancora una ghettizzazione delle donne come gruppo specifico e bisognoso di aiuto e non fa comprendere che da una prospettiva inclusiva come quella di genere beneficia tutto il sistema di *policy making* di un'istituzione e gli effetti positivi dell'eliminazione delle discriminazioni ricadono su tutti, nessuno escluso, allora non si dovrebbe esitare a cambiare nome a questo processo di analisi così importante. Chiamiamolo *fair distribution of resources* -distribuzione equa delle risorse (Finnborg et alii, 2016). Si tratta solo un esempio. E con il linguaggio devono aprirsi alla prospettiva di genere come metodo non solo tutti gli strumenti di raccolta dei dati – in molti casi già aggiornati- ma soprattutto gli strumenti culturali di analisi dei dati raccolti. In molti casi è questo il nodo cruciale: la realtà universitaria parla già da tempo un linguaggio di genere, ma non si è in grado di decodificarlo e di tradurlo in pratiche portatrici di messaggi di inclusività e di libertà⁶. E' venuto il tempo di farlo.

⁶ Un esempio di questo "limite" è rappresentato dai rapporti dei nuclei di valutazione degli atenei, in cui non compare un'analisi approfondita dei dati gender oriented pur in presenza di dati disaggregati (si veda ad esempio www.unipd.it/nucleo/indagine-personale-dipendente anno 2016).

Bibliografia

Acker J., *Inequality Regimes. Gender, Class, and Race in Organizations*, "Gender & Society", vol. 20, August 2006, n. 4, p. 441-464.

Badaloni S.- Perini L., (Eds), *A Model for building a Gender Equality Index for Academic Institutions*. Padova University Press, June 2016.

Ceci S., William W., *Understanding current causes of women's underrepresentation in science*, Proceedings of the National Academies of Science, vol. 108, n. 8, (2011), p. 3157-3162 (<http://www.pnas.org/content/108/8/3157>).

Finnborg S.- Steinflórsdóttir, Tamar M. Heijstr, Thorgerdur Einarsdóttir, Gyda M. Pétursdóttir, *Gender budgeting in academia – Toolkit*. GARCIA Working Paper 14, GARCIA – GA n. 611737, 2016.

Godfroy, A., *The Cumulative Effects of Science Norms on Gender Inequalities in Academic Careers: lessons learned from the GenderTime project*, Trigger Conference "Women in academic world", Paris, March 2015.

AUTONOMIA UNIVERSITARIA, RIFORMA DELL'ABILITAZIONE E PRESENZE FEMMINILI QUALIFICATE NEGLI ATENEI. PER LA VALORIZZAZIONE DI UN APPROCCIO GENDER ASSURANCE

Laura Calafà, Madia D'Onghia

Tribù "Egocentrismo, alta propensione al litigio, vanità non costituiscono che alcune caratteristiche del docente universitario. Non si tratta di atteggiamenti e attitudini isolate ma di codici comportamentali che sono entrati a far parte di un vero e proprio linguaggio: quello della tribù universitaria. (...). Una tribù tradizionale inserita nel XXI secolo che nei messaggi trasmessi all'esterno, attraverso proclami e riforme, rassicura l'opinione pubblica sulla sua modernità, ma al suo interno conserva forme di socialità e relazioni inossidabili al mutare dei tempi".

Stefano Pivato 2015 *Al limite della docenza*, Roma: Donzelli.

1. Premessa

Il nostro contributo alla questione posta dalla sessione del convegno di *Gender* dedicata a *Università e carriere accademiche* tenta di rispondere alla domanda specifica proposta¹ rovesciando lo stesso assunto: i modelli di stampo non neoliberista come hanno inciso sulle dinamiche di genere nei contesti accademici? Lavorando entrambe nell'Università nello stesso SSD (IUS 07, Diritto del lavoro) ma in contesti organizzativi locali diversi (come Presidente del CUG in UNIFG e come Presidente del Presidio di qualità in UNIVR) ed avendo entrambe da poco assunto il ruolo di prima fascia, vi proponiamo una riflessione che parta da una certezza: quella che debbano mutare gli strumenti per affrontare il tema delle carriere accademiche, scontata l'importanza della questione sulla quale ci pare di non dover nulla aggiungere in questa sede. Esiste una linea di continuità che accomuna il presente e il passato delle Università: ora con modelli valutati come di stampo neo-liberista come allora, quando non esistevano, le consuetudini delle tribù accademiche non cambiano. I dati proposti nel 3° paragrafo confermano che ora come allora il risultato di un'adeguata rappresentazione di genere non è affatto garantito.

Capitalizzando l'esperienza maturata nell'ambito del CUG e del Presidio di assicurazione di qualità vi proponiamo in questa sede di spostare l'attenzione sugli *strumenti e il metodo* di affermazione e valorizzazione della parità in sede universitaria, una proposta per aggiornare una riflessione disciplinare che – almeno per le competenze lavoristiche – da alcuni anni langue, limitandosi a prendere atto della necessità di un intervento regolativo negli Statuti degli Atenei e dell'altrettanto scontato bisogno di prestare attenzione ai piani triennali di azioni positive. Questa coppia di affermazioni rappresentano, per il nostro contributo, non un generico punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Perché la presenza delle donne nelle Università in posti di

¹ La domanda di riferimento è la seguente: negli ultimi anni una crescente affermazione dei modelli organizzativi di stampo neoliberista ha caratterizzato le università e il mondo della ricerca. In che modo i nuovi orientamenti di *governance* e le pratiche organizzative emergenti incidono sulle dinamiche di genere nei contesti accademici?

responsabilità va affermata con strumenti adeguati al mutato contesto di riferimento. E nessuno può negare che le Università siano cambiate. Perché, allora, non approfittare del cambiamento per tentare di reimpostare la questione di genere?

2. Le regole, il modello teorico, il funzionamento (realtà ...): quali meccanismi?


L'attenzione delle studiose del diritto (scontata la quasi totale assenza di contributi maschili in tema) di solito si concentra sulle regole in materia di parità, si estende più di recente alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in considerazione del rinnovato approccio al tema contenuto nel d.lgs. 81/2008 e conferma la perdurante attualità delle regole contenute nel d.lgs. 165/2001, soprattutto dopo gli innesti effettuati dalla l. 183/2010 che ha modificato obiettivi del testo unico sul lavoro prestato nella pubblica amministrazione, introducendo il CUG (ovvero il comitato unico di garanzia) (Corazza, 2012; Zilli, 2011; Calafà, 2012). L'estensione delle competenze del CUG rispetto ai superati Comitati pari opportunità degli Atenei non può essere la ragione delle difficoltà di affermazione delle tematiche paritarie tipicamente del personale docente (Taricone, Broccoli, 2012). Il pluralismo organizzativo, in effetti, garantisce che le università rimangono sedi in cui si sviluppa il pensiero di genere. Il problema pare piuttosto quello di un'affermazione efficace delle presenze di genere perché le università si confermano nel tempo luoghi di lavoro dove il genere rimane un ostacolo alla progressione di carriera, come ci confermano i dati sulla presenza delle donne nei ruoli dell'Università e il quadro delle abilitazioni scientifiche nazionali (d'ora in poi ASN), relative alle prime due tornate (2012 e 2013).

Tra le cause possibili di un'azione complessivamente poco efficace dal punto di vista giuridico ci pare di poter annoverare la *sottovalutazione del quadro regolativo complessivo delle Università* che deve comprendere, appunto, un approfondimento del sistema modificato di arruolamento con l'abilitazione scientifica nazionale, una lettura della *governance* degli Atenei dopo la riforma universitaria fissata dalla l. 240/2010 (Picozza, Police 2011; Brolo, De Luca Tamajo, 2011), con gli Statuti e i codici di condotta (David, Spuntarelli, 2009) che l'hanno accompagnata e, infine, l'assenza di ogni considerazione del sistema universitario *in action* dal processo di Bologna fino al sistema AVA (Accreditamento, Valutazione e Autovalutazione) che condiziona in modo significativo la quotidianità degli atenei italiani.

3. Il confronto con il contesto: la presenza delle donne nei ruoli dell'Università

È ben noto che la presenza delle donne fra il personale docente, nonostante sia andata costantemente crescendo negli ultimi venti anni (ci si attestava intorno al 28% nel 1997 e appena il 14% nel 1959), si caratterizzi ancora per una forte segregazione gerarchica (D'Onghia, 2015). Se, infatti, le ricercatrici rappresentano il 47,6%, le donne nel ruolo di associato si riducono al 36,5% e al 21,6% nel ruolo di ordinario [Tab. 1]. Una netta prevalenza, dunque, di personale docente di genere maschile nei ruoli apicali della carriera accademica. La figura geometrica che rappresenta la docenza femminile è sempre la piramide, molto schiacciata verso il basso, contro la forma della clessidra (% analoghe nelle tre fasce) che caratterizza, invece, la docenza maschile.

Fig. 1. Fonte Miur, Ufficio Statistica




La difficoltà delle donne docenti universitarie a raggiungere le posizioni di vertice della carriera accademica è noto come effetto *glass ceiling*, un'espressione che sta a indicare situazioni in cui l'avanzamento di una persona in una qualsiasi organizzazione lavorativa o sociale, viene impedito per discriminazioni, prevalentemente di carattere razziale o sessuale. Nel 2014, l'indice di *glass ceiling*, un indice sintetico di segregazione verticale, si attestava al 1,87, un dato migliore rispetto agli anni precedenti (nel 2008 si attestava al 1,95), che, se per un verso, registra una lenta progressione verso il valore auspicato, pari a 1, allo stesso tempo rimane confermato anche nell'ultimo triennio, rivelando la persistenza della criticità.

Il permanere del c.d. "soffitto di cristallo" (Bombelli, 2000; Hymowitz, Schellhardt 1986) è strettamente collegato al fenomeno del c.d. *leaky pipeline* – il tubo che perde – metafora che si è affermata negli ultimi anni a sottolineare l'esistenza di pratiche discriminatorie (per lo più indirette) lungo tutto il percorso di carriera, proprio per quanto riguarda l'accesso alle posizioni apicali. Il problema è dato dal fatto che, una volta "entrate" nel mondo accademico, alle donne si presentano, a ogni livello del percorso di carriera, molteplici fattori di rischio di fuoriuscita dal sistema organizzativo, con una frequenza molto più elevata di quella maschile. Ciò può avvenire con la nascita di un figlio, per la difficoltà di conciliare vita familiare e lavoro durante il percorso di lavorativo, per la scarsità di riconoscimenti e opportunità di carriera o per dinamiche di esclusione e isolamento che portano le donne, più spesso degli uomini, a disinvestire dal versante lavorativo. E non si tratta di un fenomeno spiegabile neppure solo alla luce di un effettivo *gap* storico che va 'naturalmente' a esaurirsi: l'asimmetria, infatti, sembra sopravvivere anche al cambio generazionale e alla forte presenza della componente femminile nella popolazione studentesca. Basta guardare i dati [Tab. 2]: le donne, oltre a

rappresentare la maggioranza degli immatricolati (56,8%), da tempo, oramai, costituiscono oltre la metà dei laureati italiani (nel 1991, per la prima volta in Italia, le immatricolate hanno superato i loro colleghi uomini), attestandosi nel 2016 quasi al 60% del complesso dei laureati. Non solo. La loro presenza si consolida nei percorsi di alta formazione post laurea.

Fig. 2 Popolazione studentesca. Fonte MIUR, Ufficio Statistica.



La difficoltà delle donne nel raggiungere i livelli stabili e più elevati della carriera accademica persiste, dunque, malgrado esse presentino un vantaggio in termini di massa critica nelle fasi iniziali della carriera e ciò si riflette anche sulla retribuzione (Nunin 2014; Villa, 2014): il salario medio annuale dei professori ordinari di sesso maschile risulta essere più alto di quello delle donne, probabilmente a causa della minore anzianità di servizio di queste nel ruolo apicale, e della maggiore frequenza con cui i professori ricoprono ruoli che danno luogo a remunerazioni aggiuntive. Uno svantaggio questo che si riflette poi su tutte le prestazioni sociali calcolate sulla retribuzione, quale, in primo luogo, il trattamento pensionistico. La situazione è, invece, invertita con riguardo ai ruoli delle associate e delle ricercatrici, in ragione della maggiore anzianità delle donne in tali categorie.

La forbice nel genere del personale docente si riflette inevitabilmente nella composizione degli organi di governo degli Atenei, posto che le difficoltà con cui le donne procedono nella loro carriera influisce sulla loro possibilità di accesso ai luoghi di decisione all'interno dell'Università. Un'analisi condotta nel corso del 2014 a livello nazionale² ha permesso di evidenziare che i Dipartimenti sono diretti per circa il 70% da

² I risultati di tale analisi sono stati presentati a un convegno organizzato a Ferrara, il 17 ottobre 2014, su "Pari rappresentazione degli organi di Ateneo: teoria e prassi a confronto".

uomini; solo in 6 casi la carica dei Rettori è ricoperta da donne; in Senato accademico la rappresentanza media delle donne è pari al 25% e analoghi valori medi nazionali si registrano quanto a presenza delle donne nei Consigli di Amministrazione (24%). Nella composizione del Nucleo di Valutazione, la presenza femminile si attesta intorno al 17%. La 'probabilità' che una donna acceda a cariche istituzionali è, poi, ancora più bassa nei settori scientifici (Addis, 2015; Lopez, 2015; Cagnolati, Rossetti, 2017), mentre maggiori possibilità di accesso vi sono nel settore letterario e in quello giuridico. Gli unici organi che fanno eccezione sono – non a caso – i CUG.

Un dato interessante emerge osservando gli organismi non statutari ovvero le Commissioni o Gruppi di lavoro, variamente denominati (senza alcuna visibilità esterna e nessun tipo di riconoscimento giuridico e/o economico), costituiti presso i singoli Dipartimenti o a livello di Ateneo: la maggioranza dei componenti è sempre di sesso femminile.

Facendo, poi, un raffronto fra piccoli, medi e grandi Atenei, è possibile effettuare un'altra valutazione, sempre in merito alla presenza delle donne negli organi di governo, ma anche a livello più generale: la presenza delle donne è maggiore negli Atenei più piccoli e di più recente istituzione. Ciò si spiega con il fatto che in questi ultimi, gli uomini, con una certa frequenza, si fermano soltanto pochi anni, rappresentando, per essi, una tappa intermedia (un modo per rendere più veloce la propria carriera), mentre le donne tendono a rimanervi più a lungo, anche perché, il più delle volte, i piccoli Atenei costituiscono l'unica opportunità che si offre loro.


4. Il genere nella procedura di abilitazioni scientifiche nazionali

Perché la situazione cambi è necessario evidentemente che si verifichi una modifica sostanziale nei flussi in ingresso nei ruoli. Se così è, occorre verificare se la nuova procedura di valutazione della ricerca scientifica ai fini del reclutamento dei professori universitari (Bellavista, 2016), la ASN, stia fornendo qualche segnale di miglioramento, contribuendo a ridurre la segregazione gerarchica delle donne, specie se raffrontata ai risultati dei concorsi degli ultimi anni³. Occorre, però una precisazione: essere stati abilitati non significa essere chiamati in ruolo, in quanto la presa di servizio richiede un ulteriore passaggio rimesso ai concorsi locali, anche in dipendenza della disponibilità di risorse economiche.

Osservando i dati, relativi alle prime due tornate di ASN (2012 e 2013), una prima riflessione attiene alla composizione delle Commissioni che inevitabilmente riflette la distribuzione per genere dei professori ordinari in servizio. Su 925 commissari, solo il 18% è rappresentato dal genere femminile; il 48% delle commissioni è a totale presenza maschile, nessuna commissione è tutta al femminile, il 45% delle commissioni è a maggioranza maschile e solo il 7% a maggioranza femminile [Tab. 3].


³ Nel quinquennio 2008/2012, la quota di donne immesse nel ruolo di associato era stata in media del 38,2% e quella nel ruolo di ordinario del 26,3%.

Fig. 3




Passando ai risultati delle abilitazioni, con riferimento alla prima fascia [Tab. 4.] le donne abilitate si attestano intorno al 30% del totale degli abilitati (28,46% nel 2012 e 30,59% nel 2013), un dato sicuramente incoraggiante se confrontato con la quota di donne ordinario in organico (21,6%).

Fig. 4



Lo stesso *trend* positivo si registra per la seconda fascia [Tab. 5.], con circa il 40% di abilitate (39,45% nel 2012 e 40,5% nel 2013), rispetto al 36,5% delle donne associate in ruolo.

Fig. 5



E' innegabile, dunque, come i numeri mostrino un segnale positivo; se, pertanto, nei concorsi locali saranno rispettate le quote di abilitazione, si potrebbe produrre un aumento della presenza femminile in organico.

Se si analizza, poi, il dato disaggregato per settori disciplinari [Tab. 6-9.], emerge un'altra specificità di rilievo: il persistere del c.d. fenomeno di 'segregazione orizzontale' e, cioè, una forte differenziazione nella composizione per genere per ambito disciplinare che vede le donne maggiormente presenti nei settori umanistici. Ciò riflette, in qualche misura, anche la permanenza di stereotipi sul genere che si riproducono in tutte le fasi della carriera, a partire dalla popolazione studentesca⁴ sino al corpo docente (Tomio, 2015).

⁴ Le studentesse sono maggiormente presenti nei settori umanistici, nella misura del 94% (l'85% nelle discipline dell'insegnamento linguistico, l'83,5% in quello psicologico e il 71% in quello letterario; di converso, rappresentano una minoranza dei laureati nelle cd. scienze dure, in particolare nel settore dell'ingegneria (25%), con un aumento più strutturale e significativo nelle aree di scienze della vita e di medicina (34% nelle discipline delle scienze e 49% in quelle delle scienze agrarie e veterinarie. Cfr. il Rapporto di AlmaLaurea, *Profilo dei laureati 2015. Rapporto 2016*, in www.almalaurea.it/universita/profilo, aprile 2016.

Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8





Fig. 9



Se, poi, i risultati delle abilitazioni si raffrontano alle domande di partecipazione, emerge un dato incoraggiante: la probabilità di essere abilitati non cambia in modo sensibile in rapporto al genere. Infatti, per la seconda fascia, la quota di abilitazioni sulle domande presentate è del 40,8% per le donne e del 43,4% per gli uomini; per la prima fascia la distanza è ancor minore: per le donne la quota di abilitazioni è del 41,9% contro il 43,6% degli uomini. Un risultato che rivela, dunque, come le commissioni, pur a composizione prevalentemente maschile, non abbiano in media discriminato i candidati per genere.


Ma allora occorre comprendere come mai i risultati complessivi mostrino comunque una quota di donne inferiore a quella degli uomini (a percentuale di abilitati, il genere maschile continua a essere nettamente prevalente: per il ruolo di ordinario, pari al 71,54% nel 2012 e 69,41% nel 2013; per quello di associato 59,5% nel 2012 e 60,55% nel 2013).

La ragione va verosimilmente cercata nelle scelte di partecipazione delle donne alle procedure di abilitazione. Recuperando i risultati di una ricerca che, attraverso la costruzione di alcuni specifici indicatori, ha messo a confronto la quota di donne partecipanti alla abilitazione con la quota di donne nei ruoli (Baccini, 2014), si scopre che le donne tendono ad autoselezionarsi in modo più rigoroso rispetto agli uomini. E, infatti, già per il ruolo di associato, la loro partecipazione all'abilitazione è meno che proporzionale rispetto alla loro quota nel ruolo dei ricercatori (-11%) e il dato si amplifica in modo molto evidente per l'abilitazione ad ordinario, con una partecipazione delle donne alla competizione per ordinario in una quota inferiore del 38% rispetto al loro peso nei ruoli inferiori di associato e ricercatore.

5. La proposta *quality assurance*

Quali correttivi apportare al sistema universitario per superare tali persistenti criticità? Centrale nella proposta formulata è la valorizzazione dell'approccio integrato tra regole della parità e della qualità dei processi (di didattica, di ricerca, di gestione del personale) che nasce da esperienze che trovano nel processo di Bologna la massima affermazione ideale e si nutrono di sollecitazioni provenienti da vari livelli (da quello europeo fino a quello nazionale e locale) e che propongono una riflessione per obiettivi nel rispetto dell'autonomia delle università valorizzando metodologie comuni e comportanti standard degli attori oggi attivi nelle sedi universitarie.

La proposta si fonda sulla valorizzazione del ciclo *gender assurance* di seguito sintetizzato in forma grafica:



Se le regole fissate negli Statuti e nei codici di condotta rappresentano *non il punto di arrivo, ma di partenza per un'azione efficace in materia di parità di genere negli Atenei*, la proposta di metodo che considera la necessità di tradurre l'obiettivo della parità di genere in strumenti "concreti ed operativi" [piano strategico di Ateneo, nella parte dedicata ai valori con azioni finalizzate e target al raggiungimento dei quali l'intera comunità si deve impegnare; piano della performance della struttura amministrativa sia per la parte dei valori che per la parte delle azioni e target; lo stesso vale per le linee guida per il funzionamento dei Dipartimenti] risulta finalizzata all'obiettivo della parità integrata all'azione di governo dell'Ateneo, dal livello centrale fino al livello dipartimentale.

Un esempio? Il più semplice, l'uso dei fondi di ricerca e il loro condizionamento a risultati di ricerche *gender sensitive* o per il supporto alle ricerche di ricercatrici/docenti donne. A seconda dei contesti specifici o aree CUN – come evidenziano i dati delle presenze femminili – la leva dell'incentivo può essere davvero significativa. Un simile metodo può essere utilizzato anche per i punti organico delle chiamate a livello locale? Se pensiamo che il richiamo al rispetto dei principi della parità di genere nei regolamenti delle Università ha valore pressoché simbolico e come tale è interpretato negli stessi bandi, perché non incidere con la logica dell'incentivo per interrompere i riti e le consuetudini delle tribù che governano gli Atenei?

Il metodo aiuta ad identificare l'obiettivo, le azioni e gli strumenti che dovrebbero essere incentivati a livello centrale dalle istituzioni di riferimento, in particolare MIUR ed ANVUR.

Il sistema stesso potrebbe comunque già attivarsi per forza propria supportando il sistema di autovalutazione interna degli Atenei correlato ad una serie di proposte interne di miglioramento:

- L'Ateneo attua una politica di parità tra uomini e donne?
- In quali documenti tali obiettivi sono riconosciuti?
- Quali strumenti sono progettati? Gli strumenti sono integrati nella *governance* progettata dalla l. 240/10?
- Come viene effettuato il monitoraggio degli indicatori? Quali indicatori sono importanti?

La *check list* uniforme risponde a questa logica: adottare una metodologia comune e valorizzare la comparabilità del dato rilevato⁵. L'idea condivisa dalle scriventi è di sperimentare la *check list* in un ambito ristretto di atenei disponibili. Al primo test seguirà la pubblicizzazione dello strumento e la pubblicazione degli esiti della rilevazione.

In questo sistema anche le reti di organismi della parità o le reti da costituire di delegate della parità degli Atenei potrebbe svolgere un'azione di rilevante entità: valorizzare gli Atenei che si impegnano in progetti davvero innovativi senza ripetere vecchi piani triennali delle azioni positive che hanno una caratteristica che si è già confermata come il punto debole di ogni azione politica efficace: non sono azioni integrate con il funzionamento dell'Ateneo.

Perché il modello *gender assurance* possa funzionare ha bisogno di un'attenta verifica del livello d'azione (Ateneo, dipartimento), di un'attenta verifica dei soggetti coinvolti chiamati a progettare la politica (non solo il CUG ovviamente, ma la direzione generale ad esempio con cui aprire un dialogo con il supporto della politica di Ateneo oppure la direzione di Dipartimento). La rete esterna può favorire la valorizzazione dei progetti mediante la circolazione delle migliori prassi in tema di riparto fondi, riparto punti organico, valorizzazione delle posizioni organizzative per il personale TA. Il modello potrebbe arrivare a prevedere *site visit* organizzate dalle reti esistenti degli organismi di parità.

Ogni sistema di assicurazione della qualità è rappresentativo di un *working in progress* continuo in cui parte fondamentale è la presenza di incentivi interni all'Ateneo che lo progetta. Le stesse considerazioni valgono per il sistema di *gender assurance*. Questa riflessione ci consente di concludere che il legame tra processo e risultati e la loro misurabilità (anche in termini di pari rappresentazione di genere nella tribù del personale docente) deve essere legato ad un metodo condiviso e da una sperimentazione sincera degli strumenti disponibili. Ci pare che dopo la fase di realizzazione degli Statuti negli Atenei e di affermazione della persistente importanza degli organismi di parità, la riflessione debba spostarsi sugli incentivi come leva da attivare per promuovere un linguaggio diverso delle tribù accademiche.

Bibliografia

Addis E. (2015) Lavoro e carriere delle donne nella scienza: i fatti e le teorie, in Biancheri R., Tomio P. (a cura di) *Lavoro e carriere nell'Università. Gli organismi di parità e la promozione dell'equità di genere*, Pisa: ETS.

⁵ Chi è interessato alla *check list*, può chiederla all'indirizzo laura.calafa@univr.it oppure madia.donghia@unifg.it.

Baccini A. (2014) "Le donne sono state discriminate nell'abilitazione scientifica nazionale, testo disponibile al sito: <http://www.roars.it>, 14 ottobre.

Bellavista A. (2016) "Reclutamento universitario e dintorni: tempi difficili, scelte strategiche, incubi giuridici", *Munus*, 3.

Bombelli M.G. (2000), *Soffitto di vetro e dintorni. Il management al femminile*, Milano: Rizzoli Etas.

Brollo M., De Luca Tamajo R. (2011), *La riforma dell'Università tra legge e statuti*, Milano: Giuffrè.

Cagnolati A., Rossetti S. (a cura di) (2017) *Scienza e Donne e scienza. Dall'esclusione al protagonismo consapevole*, Rimini: Aracne.

Calafà L. (2012) "Il diritto del lavoro e il rischio psico-sociale (e organizzativo) in Italia, *Lavoro e diritto*, 2: 257-290.

Corazza L. (2012) Misure atte a garantire pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche, in Nogler L., Marinelli M. (a cura di) *La riforma del mercato del lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183*, Torino: Utet.

D'Onghia M. (2015) "La rappresentanza di genere e gli organismi di parità nelle Università", *Diritti Lavori Mercati*, 3: 631-656.

David P., Spuntarelli S. (2009) *Codici etici, di condotta e consiglieri di fiducia nelle Università italiane*, Fano: Aras Edizioni.

Hymowitz C., Schellhardt T.D. (1986) *The Glass Ceiling: Why Women Can't Seem to Break the Invisible Barrier That Blocks Them from the Top Jobs*, *The Wall Street Journal*, 24 marzo.

Lopez A.G. (2015) *Scienza, genere, educazione*, Milano: Franco Angeli.

Nunin R. (2014) Alcune riflessioni in tema di *gender pay gap* nel contesto italiano ed eurounitario, in Scarponi (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Padova: Cedam.

Picozza, Police (2013) *Competizione e governance del sistema universitario*, Torino: Giappichelli.

Taricone F., Broccoli A., (a cura di) (2012) *Le politiche di pari opportunità nelle Università. Modelli per le nuove generazioni*, Minturno: Caramanica Editore.

Tomio P. (2015) Lavoro e carriere femminili negli anni di crisi. Gli Organismi di parità e le sfide per le Università, in Biancheri R., Tomio P. (a cura di) *Lavoro e carriere nell'Università. Gli organismi di parità e la promozione dell'equità di genere*, Pisa: ETS.

Villa E. (2014) Il *Gender Pay Gap* (GPG). Come si misura, come si interpreta, in Del Re A., Perini L. (a cura di) *Gender politics in Italia e in Europa. Percorsi di studi di genere per le lauree triennale e magistrali*, Padova: University Press.

Zilli A. (2010) Pari opportunità, discriminazioni e *mobbing* nella *reductio ad unum* dei Comitati nelle pubbliche amministrazioni, in Miscione M., Garofalo D. (a cura di) *Il Collegato lavoro* 2010, Milano: Ipsa.

APPUNTI DI PROCESSO: IL *GENDER AUDIT* DEL PROGETTO PLOTINA ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Tullia Gallina Toschi, Angela Balzano, Francesca Crivellaro, Maria Mantini Satta, Elena Luppi, Benedetta Siboni, Vladimiro Cardenia, Maria Teresa Rodriguez-Estrada, Marco Balboni, Daniela Sangiorgi, Claudia Possenti, Susi Poli e Alessia Franchini

1. Il progetto h2020 plotina “promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training”

Questo contributo¹ illustra le fasi caratterizzanti la pianificazione e realizzazione del *Gender Audit* nell'ambito del progetto Horizon 2020 PLOTINA “Promoting Gender Balance and Inclusion in Research, Innovation and Training” (Grant Agreement n. 666008), con attenzione alla declinazione che questo processo ha avuto nel contesto dell'Università di Bologna. Le fasi del processo presentate sono: i) la composizione di una *checklist* qualitativa per sviluppare i protocolli d'intervista e i *focus group*; ii) la costruzione di una *checklist* quantitativa per la raccolta ed elaborazione di dati disaggregati; iii) la stesura dell'*Audit Plan*; iv) l'individuazione dei testimoni privilegiati – *key actor* – da coinvolgere nella realizzazione delle interviste; v) l'organizzazione e la conduzione di *focus group* rivolti sia a ricercatori/trici e docenti strutturati/e sia a giovani precari/e della ricerca.

Nei Paesi europei è stato raggiunto un sostanziale equilibrio di genere fra studenti e studentesse che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca: la percentuale di donne addottorate nei diversi paesi dell'Unione si attesta, infatti, tra il 40% e il 60%. Nonostante questo, le donne rappresentano solo il 33% del totale della popolazione dei ricercatori (EU, 2015). Il dato mostra la sussistenza del cosiddetto fenomeno della *leaky pipeline*: all'aumento del numero di donne addottorate non corrisponde un effettivo aumento del numero di donne ricercatrici. Il fenomeno della *leaky pipeline* si concretizza nella segregazione orizzontale e verticale all'interno dell'Accademia: da un lato, nell'area STEM le donne restano talora sottorappresentate anche nella popolazione studentesca, come sono talora in maggioranza in alcune aree SSH; dall'altro, le donne continuano ad essere sottorappresentate nelle posizioni apicali non solo dei ruoli universitari (Professori Associati e Ordinari), ma anche in quelli di *governance*.

Nonostante gli sforzi effettuati a livello europeo negli ultimi dieci anni per promuovere un maggiore equilibrio fra uomini e donne in ambito accademico, la disuguaglianza di genere è ancora oggi un fenomeno evidente dovuto ad ostacoli sia di tipo culturale (stereotipi di genere, mancanza di *empowerment* femminile, maggiore abitudine al

¹ La ricerca oggetto di questo documento si basa su risultati del progetto PLOTINA (“Promoting Gender Balance and Inclusion in Research, Innovation and Training”, Grant Agreement n. 666008) che ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 (www.plotina.eu). I punti di vista e le opinioni espresse in questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità delle/gli autrici/ori e non riflettono necessariamente i punti di vista della Commissione europea. Le/gli autrici/ori ringraziano i Leader del WP2 Centro Studi Progetto Donna e Diversity MGMT (PD, Italia) e Elhuyar Aholkukularitza (Spagna), per il contributo intellettuale allo sviluppo della metodologia della ricerca.

networking maschile), sia strutturale (insufficienza delle politiche di conciliazione lavoro-vita privata² sino ad ora implementate, aspetti organizzativi che influenzano le pratiche di reclutamento e avanzamento di carriera). Il progetto PLOTINA è stato sviluppato proprio per tentare di comprendere e superare alcuni di questi ostacoli.

Il progetto coordinato dall'Università di Bologna³ include dieci istituzioni europee ed extra europee⁴, fra le quali sei RPO (notazione utilizzata per Università e Centri di Ricerca). Lo scopo principale di PLOTINA è incentivare lo sviluppo e l'attuazione di Piani per l'Eguaglianza di Genere (*Gender Equality Plan*, GEP) grazie a strategie innovative e sostenibili per tutte le RPO coinvolte. PLOTINA intende promuovere l'eccellenza e il valore sociale dell'innovazione incentivando un cambiamento culturale in materia di parità di genere (EU, 2012c), sostenendo l'avanzamento di carriera di ricercatrici/ori per prevenire lo spreco di talenti e per favorire la diversità di prospettive e metodologie nella ricerca e nella didattica.

In linea con le priorità strategiche sulla parità di genere dello Spazio Europeo della Ricerca⁵ (ERA), PLOTINA vuole contribuire a sostenere il cambiamento culturale a livello istituzionale e dipartimentale nelle sei RPO del progetto.

Il progetto si articola intorno a tre obiettivi: i) prevenire il mancato impiego di ricercatrici e ricercatori di talento, rimuovendo gli ostacoli nell'assunzione e nell'avanzamento di carriera, consentendo così di beneficiare di una maggiore qualità della ricerca e aumentando la competitività internazionale; ii) migliorare i processi decisionali affrontando le disparità di genere per favorire nuove opportunità di innovazione scientifica, eccellenza e produttività; iii) integrare le variabili "sesso" e "genere" nella progettazione e valutazione della ricerca dove pertinenti ed in particolare dove poco introdotte.

Questi obiettivi saranno perseguiti tramite: l'elaborazione e l'attuazione dei GEP, la creazione di una Libreria di Azioni e di Buone Pratiche, lo sviluppo di nuovi casi studio nei quali vengano integrate le variabili "sesso" e "genere", la disseminazione dei risultati raggiunti. Grazie a questi strumenti, altre RPO potranno avere accesso ai materiali e alle azioni del progetto PLOTINA.

Il piano di lavoro per l'elaborazione di un GEP è organizzato in quattro fasi:

- analisi dello "stato dell'arte" nelle sei RPO (Gender Audit);
- elaborazione di GEP che tengano conto delle peculiarità e necessità di ogni RPO;
- sviluppo e valutazione delle Azioni previste nei GEP;

² Seguendo l'analisi delle politiche di conciliazione di Rizza e Sansavini (2010) risulta utile precisare che "il concetto di «genere» richiama la costruzione sociale del femminile e del maschile, e le «politiche di genere» rappresentano quegli interventi volti ad affrontare le asimmetrie legate alle diverse attribuzioni di compiti e responsabilità (anche organizzativi e familiari) sulla base del genere. Così intesa l'equazione fra le politiche di conciliazione e le politiche di genere è fondata".

³ Coordinatrice: Tullia Gallina Toschi.

⁴ Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, UNIBO (Italia); Kemijski Inštitut-National Institute of Chemistry, NIC (Slovenia); Mondragon Unibersitatea, MU (Spagna); Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH, ZSI (Austria); Ozyegin Universitesi, OZU (Turchia); Centro Studi Progetto Donna e Diversity MGMT, PD (Italia); University of Warwick (UK); Lisbon School of Economics and Management, ISEG (Portogallo); JUMP (Belgio); Elhuyar Aholkukularitza (Spagna).

⁵ Council of Europe (2015), "Council Conclusions on Advancing Gender Equality in the European Research Area".

- creazione di una piattaforma di risorse usufruibile da altre RPO in Europa, per incentivare lo sviluppo di altri GEP.

2. Conoscere l'organizzazione. Il *gender audit* e l'Università di Bologna

Diversi studi, dagli inizi del 2000, hanno analizzato le cause delle diseguaglianze di genere focalizzandosi sulle università (Nowotny et al. 2001; Prages 2009; Tan et al. 2011; Best et al. 2013). Tuttavia, come spiegano Siboni e Galizzi (2016), la maggior parte di queste ricerche si concentra sulle donne intese come individui, non prendendo in considerazione la singola università in termini di organizzazione.

Oggi l'Unione Europea indica che per perseguire un cambiamento strutturale verso la parità di genere è essenziale l'indagine dell'organizzazione e pertanto invita a spostare l'attenzione dall'analisi delle studiose donne a quella degli enti e delle organizzazioni in cui lavorano⁶ (EU, 2012b). Inoltre, la valutazione dell'effettiva situazione di ciascuna RPO rispetto alle politiche di genere rappresenta un passaggio cruciale ai fini dell'elaborazione di GEP adeguati ai bisogni e peculiarità dei diversi contesti organizzativi. Per questa ragione PLOTINA ha previsto la realizzazione di un audit di genere nell'ambito del quale le diverse RPO hanno effettuato un'approfondita indagine interna raccogliendo dati quantitativi e qualitativi in grado di restituire lo stato dell'arte, la percezione e la cultura in merito alle questioni relative alle pari opportunità.

Attivando un processo partecipativo in grado di coinvolgere attori diversi e adottando un approccio interdisciplinare, l'audit realizzato dall'Ateneo di Bologna si è avvalso di diverse strategie d'indagine (interviste, *focus group*, questionari quali-quantitativi). In particolare, il gruppo di lavoro – composto da esperte/i di Ateneo e da membri di organizzazioni professionali – ha raccolto informazioni e dati che verranno analizzati con l'obiettivo di costruire un GEP in grado di favorire un cambiamento istituzionale sostenibile.

Come esplicitato dalla norma di riferimento, la UNI EN ISO 19011:2011 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”, l'attività di audit consiste in un processo, sistematico, indipendente e documentato, per ottenere evidenze, valutarle in maniera obiettiva e determinare il grado di adempimento dei criteri stabiliti per l'audit.

Scopo dell'audit è comprendere l'organizzazione e i suoi processi, cogliere le relazioni fra questi ultimi e ogni elemento che possa intaccarne la fluidità o l'efficacia, da non intendersi in senso assoluto, ma rispetto agli obiettivi che l'organizzazione stessa considera prioritari, cioè rispetto alle normative nazionali e ai documenti di indirizzo istituzionali e di indirizzo politico come, ad esempio, il piano strategico.

È dunque opportuno, in via preliminare, soffermarsi sulle politiche attualmente in vigore nell'Ateneo di Bologna⁷ in materia di *gender equality*⁸.

⁶ Per un primo fondamentale approfondimento del rapporto tra genere e organizzazione si veda Acker, J. (1999), “Gender and Organisations”, in J. Saltzman Chafetz' (Ed.), *Handbook of the Sociology of Gender*, Kluwer Academic, New York.

⁷ Per una completa panoramica su numeri e struttura dell'Università di Bologna si veda: <http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/luniversita-oggi-tra-numeri-e-innovazione/universita-oggi-tra-numeri-e-innovazione>, (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

⁸ Secondo l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) la *gender equality* (parità tra uomini e donne) “deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione” e inoltre “il principio della parità non osta al mantenimento o

In conformità con la legge nazionale vigente 240/2010, lo Statuto dell'Università è stato modificato e approvato con Decreto Rettorale n. 1203 nel 2012. Due articoli del decreto riguardano le politiche sulla parità di genere: l'art. 2.6, "Pari opportunità", che mira a garantire il rispetto del principio costituzionale di pari opportunità per l'accesso agli studi, l'assunzione del personale e la progressione di carriera, la rappresentanza nelle candidature e negli organi collegiali; l'art. 14, che dispone la creazione del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro" (CUG)⁹. Per ottemperare al contenuto di tale articolo e in conformità con la normativa nazionale vigente (legge n. 183/2010), l'Università di Bologna ha istituito a fine 2013 il CUG¹⁰, che ha sostituito ed integrato le funzioni precedentemente svolte dal Comitato pari opportunità e dal Comitato paritetico contro il fenomeno del Mobbing.

L'Ateneo ha disposto la stesura del suo primo Bilancio di Genere, previsto dal Piano di Azioni Positive 2014-2017, attraverso una delibera del CUG, per contribuire all'analisi della situazione interna. La prima edizione, presentata nel 2016, pone particolare attenzione all'esame del contesto, indagando la distribuzione per genere della popolazione studentesca, docente e tecnico-amministrativa, nonché la partecipazione agli Organi di Ateneo, per programmare azioni positive che promuovano la parità di genere. Nell'ultima sezione del Bilancio di Genere vengono descritti gli investimenti di Ateneo per la promozione delle pari opportunità ed il cambiamento culturale.

Il Bilancio di Genere è stato disposto in stretta sinergia con chi ha redatto gli altri strumenti di programmazione e controllo dell'Università di Bologna, come il Bilancio Sociale 2015, e questo processo integrato si è rivelato particolarmente utile per l'audit del progetto PLOTINA.

L'Università di Bologna ha accresciuto, negli anni, la sua attenzione per gli aspetti politico organizzativi legati alle pari opportunità e il numero di attività formative nelle quali le variabili sesso e genere sono presenti. Come si legge nel Bilancio di genere (UNIBO, 2016), infatti:

"sono state trovate complessivamente 42 attività formative che contengono nel loro titolo tematiche di sesso/genere nell'A.A. 2015/16, evidenziando un andamento di presenza crescente nell'ultimo triennio. Le attività formative trovate sono concentrate in 6 Scuole sulle 11 complessive dell'Ateneo: si tratta specificamente di Scuole in cui sono prevalentemente presenti discipline di area umanistica (79% delle attività formative), seguite da quelle con prevalenza di discipline sociali (14%) e da una di area medica (7%). Da notare, di conseguenza, che sono assenti attività formative di questo tipo nelle Scuole in cui sono principalmente presenti discipline legate alle aree tecnologiche e scientifiche" (p. 80).


all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato". I partner di progetto hanno adottato una comune definizione di *gender equality*, come si evince dal *PLOTINA Lexicon*, disponibile al link: <http://www.plotina.eu/plotina-lexicon/>, (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

⁹<http://www.normateneo.unibo.it/Statuto.html>, (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

¹⁰<http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/organi/cug/cug>, (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

La linea del tempo seguente (Figura 1) illustra le principali attività svolte, dal 2004 a oggi, per integrare nei programmi didattici e nei contenuti di ricerca le dimensioni “sesso” e “genere”.

Figura 1: Linea del tempo “Azioni UNIBO per disseminare l’integrazione delle variabili “sesso” e “genere” (in corso di aggiornamento)



Da questo scenario¹¹, che attesta già un primo positivo impegno, prende le mosse il *Gender Audit* del progetto PLOTINA all’Università di Bologna.

La Fase di implementazione del *Gender Audit* è stata preceduta da una fase preparatoria durante la quale sono state realizzate le seguenti azioni:

- costituzione del *Gender Audit Team* (GAT);
- organizzazione del sistema di rete interno a supporto dell’Audit;
- realizzazione e implementazione del Piano di Comunicazione per promuovere l’audit e il progetto e coinvolgere i *target*;
- creazione delle *checklist* per il *Gender Audit* e i relativi documenti di supporto;
- implementazione dell’audit;
- attività di formazione (*coaching*) a supporto dei partner per l’implementazione dell’Audit, coordinata dall’Università di Bologna e svolta dai partner con il ruolo di formatori/accompagnatori (Elhuyar e Progetto Donna).

¹¹ Per una ricostruzione dettagliata dell’impegno dell’Università di Bologna in materia di pari opportunità e inserimento delle variabili “sesso” e “genere” nei contenuti di ricerca e didattica, si veda PLOTINA (2016), *Collection and analysis of Actions already undertaken by RPOs partners and GEPs available of public domain in Europe and list of key individuals identified by each Partner and members of the Gender Audit Teams*.

3. La fase preparatoria al *gender audit*

La fase preparatoria ha visto come prima azione la creazione del *Gender Audit Team* (GAT) presieduto dalla coordinatrice di PLOTINA. I requisiti per farne parte richiedevano competenze o ruoli chiave; i partecipanti dovevano essere parte del gruppo di progetto o essere competenti, coinvolti, interessati al raggiungimento di una maggiore uguaglianza di genere.

Nell'Ateneo di Bologna la costituzione del GAT è iniziata a febbraio 2016 con l'avvio del progetto e si è conclusa a settembre. Le figure che avrebbero concretamente realizzato l'audit sono state scelte sulla base di un criterio che valorizzasse la diversità non solo in termini di posizionamento all'interno del partenariato (UNIBO e Progetto Donna) e all'interno della stessa UNIBO (personale strutturato e non strutturato), ma anche in termini di afferenza a settori scientifico-disciplinari differenti (filosofia politica, antropologia culturale, pedagogia sperimentale, scienze e tecnologie alimentari, scienze agrarie, scienze aziendali, diritto internazionale) e di professionalità (ricercatrici e docenti, personale tecnico-amministrativo). Il GAT UNIBO comprende personale docente e tecnico amministrativo a diversi stadi di carriera, per garantire una maggiore corrispondenza tra i target individuati e gli standard da auditare e con diverse competenze ed esperienze su: metodologie di ricerca qualitative e quantitative, conduzione di audit, capacità politico-organizzative e di *management*.

L'eterogeneità del GAT ha garantito all'audit una maggiore qualità grazie all'intrecciarsi di prospettive, esperienze professionali e posizionamenti differenti. Durante questa fase sono state identificate, inoltre, le delegate e i delegati dei Dipartimenti aderenti al progetto che hanno successivamente facilitato la raccolta dei dati quantitativi e l'organizzazione delle interviste e dei *focus group*.

La reale interazione tra il GAT e i Dipartimenti delle diverse RPO è stata garantita dalla creazione di una struttura di rete per la gestione dell'audit. Il GAT ha chiesto a ogni Dipartimento la nomina di due delegate/i (uno/a per personale docente e ricercatore, uno/a per personale tecnico-amministrativo). Tali delegate/i hanno avuto il ruolo di *trait d'union* tra il GAT e i target dell'audit, facilitando l'individuazione del personale da coinvolgere nell'indagine qualitativa ed agendo da punto di raccordo per la raccolta dei dati destinati alla *checklist* quantitativa. Per un Ateneo delle dimensioni dell'Università di Bologna, una reale implementazione dell'audit può essere garantita solo dall'ampia adesione dei Dipartimenti. La fase di disseminazione del progetto si è rivelata essenziale per il successivo processo di attuazione. Il GAT ha, infatti, sviluppato un Piano di Comunicazione¹² e intrapreso un'attività di informazione e reclutamento mirata ai vari target, tramite incontri diretti, invio di materiale informativo, presentazioni di progetto nell'ambito di consigli di Dipartimento. La coordinatrice nel ruolo di Presidente del CUG ha, inoltre, incontrato le figure chiave della *governance* di Ateneo per ricevere un'ulteriore importante conferma - dopo l'approvazione in fase di progettazione - della volontà politica a sostegno delle finalità del progetto e un forte *endorsement* a livello operativo a supporto della partecipazione di tutte le componenti dell'Ateneo.

Le diverse presentazioni e i diversi momenti di confronto promossi dal GAT, hanno permesso al progetto PLOTINA di istituire una robusta rete: su 33 Dipartimenti, ben 29

¹²Ogni partner ha documentato in un *template* le azioni realizzate per far conoscere il progetto PLOTINA e coinvolgere i vari target.

hanno nominato delegate/i che hanno sostenuto attivamente interviste, *focus group* e raccolte dati e che continueranno a contribuire alle future fasi del progetto. Questa fase rappresenta uno dei momenti più efficaci di disseminazione interna e di coinvolgimento reale delle strutture dipartimentali, elementi unitari di un tutto che è l'Ateneo.

Contemporaneamente alla prima fase di informazione e coinvolgimento, è iniziata la seconda fase, ovvero l'elaborazione delle *checklist*, principali strumenti di raccolta dati del *Gender Audit*, da parte dei partner di progetto incaricati di questo specifico compito¹³.

Il *Gender Audit* è stato diviso in due parti: una quantitativa dedicata alla raccolta disaggregata dei dati, l'altra relativa alla analisi qualitativa del contesto, in termini di cultura, processi, comportamenti, stereotipi.

4. I presupposti concettuali e metodologici

L'audit è un processo che riprende l'ottica del *Quality Management System* delle norme ISO 900014, fondato su una serie di standard tramite i quali un'organizzazione verifica lo stato dell'arte del proprio contesto, per garantire la qualità rispetto agli obiettivi e per agire in direzione di un miglioramento continuo. Gli standard, intesi come requisiti e linee-guida, "possono essere usati in maniera coerente per assicurare che materiali, prodotti, processi e servizi siano adatti al loro scopo"¹⁵.

Gli standard definiscono il quadro di riferimento entro cui una organizzazione gestisce i propri processi chiave. L'ISO ha definito i sette "principi per la gestione della qualità" come "una serie di credi, norme, regole e valori fondamentali che sono accettati come veri e possono essere usati come base per la gestione della qualità"¹⁶. Questi principi, debitamente contestualizzati, sono risultati validi anche per lo sviluppo delle checklist per l'audit di PLOTINA. Nello specifico, i sette principi sono:

- focus sul portatore di interesse (e.g. cliente per una azienda);
- *leadership*;
- impegno delle persone;
- approccio per processi;
- miglioramento;
- presa di decisione basata sulle evidenze;
- gestione delle relazioni.

Gli standard scelti per l'audit sono stati individuati sia sulla base dell'esperienza del gruppo di lavoro in termini di *Gender Audit*, sia come risultato di un ampio lavoro di rassegna delle numerose ricerche e progetti realizzati in questi ultimi anni - in particolare quelli finanziati dal 7° Programma Quadro. Ciascuna RPO è stata in grado di valutare quali standard scegliere sulla base della conoscenza del progresso storico delle

¹³ I partner di PLOTINA incaricati del *Gender Audit* sono il Centro Studi Progetto Donna e Diversity Mgmt di Bologna ed Elhuyar di Bilbao.

¹⁴ Con ISO 9000 si intende una serie di normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO) che definiscono i requisiti per la Gestione del Sistema Qualità di ogni tipo di organizzazione.

¹⁵ <http://www.iso.org/iso/home/standards.htm>, (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

¹⁶ Quality management principles, ISO <http://www.iso.org/iso/pub100080.pdf>, (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

azioni già implementate in materia di pari opportunità, grazie alla ricerca condotta per redigere il *Deliverable* 2.1 del WP2 (PLOTINA, 2016).

È da questi presupposti che il gruppo dedicato al Gender Audit ha sviluppato la checklist qualitativa di riferimento.

5. La *checklist* qualitativa per il *gender audit*

Lo strumento creato per l'audit qualitativo è una *checklist* fondata sugli standard per la gestione della qualità. Questa scelta è stata motivata dalla volontà di creare una *checklist* che fosse più di una lista di domande: gli standard sono infatti requisiti, specifiche linee-guida di riferimento con le quali l'organizzazione si deve confrontare. La domanda base che ogni organizzazione si deve porre, infatti, è: come si posiziona questa Istituzione rispetto a questo specifico standard di qualità?

La *checklist* è stata usata come modello base di indagine sia per le interviste individuali che per i *focus group*. Gli standard sono stati stabiliti in base ai target individuati. La traduzione della *checklist* è stata a cura dei singoli partner di progetto.

Ogni partner ha sviluppato il proprio specifico *Audit Plan*, individuando i diversi target proprio al fine di identificare gli standard e le domande più significative per contesto, compiti e posizioni ricoperte dai differenti interlocutori/trici.

Il processo, che ha avuto come risultato l'adozione di una *checklist* finale, si è svolto con un forte coinvolgimento di tutti i partner, impegnati nel ridefinirla per adattarla alle proprie specificità. I presupposti concettuali e metodologici di un audit devono, infatti, essere declinati in maniera flessibile e modulare, per rispondere adeguatamente ai diversi contesti.

Ogni RPO ha potuto scegliere quale parte adottare, a seconda delle caratteristiche dei target e di ciò che si voleva apprendere. È stato possibile così tralasciare le parti ritenute meno rilevanti. L'*Audit Plan* si è rivelato uno strumento flessibile, passibile di modifiche rispetto ai cambiamenti che si possono verificare *in itinere*. Lo strumento non è solo adattabile rispetto alla diversità delle RPO, ma anche flessibile nell'ambito del processo di audit, che è un processo dinamico e partecipativo.

In sintesi, la *checklist* è un insieme di linee guida da adattare liberamente senza dimenticare di raccogliere tutte le informazioni richieste. La raccolta dati è fondamentale, infatti, per la preparazione di un GEP la cui evidenza qualitativa derivi dall'audit. Per questo motivo, alla fine dell'audit ogni RPO deve compilare un sommario.

5.1 Le cinque aree chiave della *checklist* qualitativa

La *checklist* qualitativa è stata divisa in cinque aree chiave¹⁷. Ogni area, organizzata in una tabella, è costituita da quattro colonne: nella prima sono elencati gli standard; nella seconda le evidenze tramite le quali l'organizzazione mostra come i requisiti dello standard siano o meno soddisfatti; nella terza le possibili domande per l'auditor per verificare lo stato dell'arte; la quarta richiede una valutazione numerica da parte dell'auditor rispetto al livello di soddisfazione dello standard o la possibilità di indicare la non applicabilità della domanda. I fattori elencati nella seconda e terza colonna non

¹⁷ Queste cinque *Key Area* sono poi state mantenute nella ripartizione della *checklist* quantitativa.

sono definitivi né prescrittivi, possono essere cambiati, aumentati e diminuiti sulla base delle esigenze e del contesto.

La Tabella 1 rappresenta un estratto della *checklist* qualitativa condivisa dai partner di PLOTINA.

Tabella 1. Esempio di *checklist* qualitativa

STANDARDS (REQUISITES)	STANDARD REQUIREMENTS to be given <u>EVIDENCE</u> of	GUIDING QUESTIONS on awareness, culture, processes, outcomes	0-4 N/A
	Recruitment and selection procedures and criteria are communicated and clear		
2.1.1 The assessment and evaluation Committees have adopted a set of Guiding Principles to ensure gender equality and overcome indirect and unconscious discriminations	<ul style="list-style-type: none"> -The range of criteria go beyond standard metrics (bibliometric criteria e.g. Impact factor and Citation Index) but consider also, and clearly differentiate, qualitative soft skills that include team working and collaboration, skills to attract resources, ethical and institutional responsibility, resources and availability, projects coordination <input type="checkbox"/> -The Guiding Principles are published <input type="checkbox"/> -Other <input type="checkbox"/> -No evidence <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> 1 -Unconscious gender bias are many: have Guidelines to overcome them ever been produced and published? 2 -Could you tell me your experience on some of them? 	

5.1.1 La prima area chiave: gli organi di governo, gli attori chiave e i decisori

La prima area chiave tratta un tema centrale per l'efficacia degli interventi e delle azioni che l'organizzazione mette in campo: fa riferimento agli attori chiave e agli organi decisionali ai livelli di vertice, al loro coinvolgimento attivo e alla conoscenza e competenza relative a queste tematiche, per esempio alla conoscenza del valore della differenza in termini di eccellenza dei risultati della ricerca, o degli stereotipi di genere che intervengono nel processo di valutazione.

È un'area strategica per l'efficacia delle azioni e del cambiamento: come è ben noto, i cambiamenti avvengono quando una massa critica li sostiene, quando esiste una spinta politica e culturale ma, soprattutto, quando i vertici agiscono fattivamente perché questo accada, quando diventano loro stessi attori del cambiamento.

In quest'area è stata data particolare evidenza al ciclo dei processi decisionali. Gli standard riguardavano: l'esistenza di procedure decisionali e di politiche ben definite in materia di pari opportunità, la conoscenza di esse da parte del personale accademico; la diffusione e la comunicazione dei valori della uguaglianza e della differenza; l'esistenza di procedure chiare e la normazione nel funzionamento delle commissioni in merito di equilibrio di genere; la presenza di organi dedicati alle pari opportunità; l'efficacia e il livello di applicazione delle normative vigenti.

5.1.2 La seconda area chiave: reclutamento, progressione di carriera e permanenza

Quest'area è stata suddivisa in due parti. La prima tratta di processi e procedure per la selezione e il reclutamento del personale. Gli standard riguardano: la comunicazione e la trasparenza dei criteri di selezione, che devono andare oltre il solo criterio quantitativo e bibliometrico (dove utilizzato) e prendere in considerazione altri fattori come la capacità di lavorare in gruppo e la capacità di attrarre risorse. Può essere importante verificare l'uso di un linguaggio che rispetti le differenze e l'adozione del principio dell'Unione Europea "stessa retribuzione per stesso lavoro o lavoro di ugual valore"¹⁸.

La seconda parte è dedicata al supporto alle donne per la loro carriera. Gli standard riguardano: l'esistenza di corsi di formazione e seminari sull'*empowerment* e il *mentoring*; le opportunità di visibilità, i supporti esistenti per la pianificazione della carriera e lo sviluppo personale; gli ostacoli culturali, emotivi, sociali e materiali alla progressione di carriera.

La terza area chiave: integrazione del lavoro con la vita personale

Quest'area indaga due ambiti diversi ma strettamente collegati:

- I supporti alla conciliazione lavoro-vita personale disponibili nell'organizzazione, la disponibilità di luoghi interni per accoglienza di figli, gli sportelli informativi, i servizi a prezzi agevolati forniti da società convenzionate, gli interventi a supporto dal rientro dalla maternità e le sostituzioni;
- le condizioni, i carichi e l'organizzazione del lavoro, la flessibilità dell'orario, la disponibilità di modalità di lavoro remoto (tele-lavoro), la disponibilità del *part-time* ai diversi livelli, l'esistenza di un "doppio standard" per la valutazione della performance (giudizi diversificati in base al sesso per uguali situazioni di partenza).

5.1.4 La quarta area chiave. Ricercatori, ricercatrici e ricerca: l'equilibrio nei gruppi di lavoro e l'integrazione delle variabili "sesso" e "genere", ove pertinenti, nei contenuti della ricerca

Quest'area si concentra su: i criteri di eleggibilità per i finanziamenti; l'obiettivo dell'equilibrio di genere quale criterio considerato nelle valutazioni in caso di parità di requisiti e merito; l'integrazione delle variabili "sesso" e "genere" nei contenuti della ricerca; la raccolta e il monitoraggio dei dati disaggregati per genere in ogni ambito in cui è possibile e necessario; l'equilibrio di genere come valore aggiunto nei gruppi di lavoro.

¹⁸Si veda ex Art. 119, n. 1, CEE, ex 141 CE – ora 157, n. 1 TFUE: "ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore". Disponibile al link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12002E141>, (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

5.1.5 La quarta area chiave. L'integrazione delle variabili "sesso" e "genere" nei programmi didattici

Quest'area è dedicata alla integrazione delle variabili "sesso" e "genere" nei programmi didattici e si concentra sull'esistenza di corsi che le contemplino aperti a studenti, e/o a dottorandi e assegnisti. L'obiettivo dell'area è molteplice: da un lato mira a raccogliere informazioni sulla disponibilità da parte dei docenti di introdurre, ove pertinenti, tali variabili nei programmi didattici, dall'altra vuole verificare l'importanza di questi aspetti formativi. Ovviamente, ove non pertinenti in termini disciplinari, viene saggiata una collocazione nell'ambito delle tematiche attinenti alle *soft-skill*.

6. Destinatari e pianificazione dell'audit (audit plan)

Il GAT UNIBO, dopo un'attenta revisione e traduzione della checklist qualitativa, ha elaborato il suo Audit Plan, individuando i seguenti gruppi chiave:

- organi di governo, attori chiave e decisori: prorettori/trici e delegati/e; rappresentanti di organi dell'Ateneo; dirigenti e rappresentanti delle aree amministrative; direttori/trici di Dipartimento; presidenti di Scuole; coordinatori di Campus;
- docenti e ricercatori/trici nelle fasi avanzate della carriera accademica: professori/esse ordinari, ricercatori/trici a tempo indeterminato e determinato e professori/esse associati/e afferenti a diverse aree scientifiche (SSH e STEM);
- ricercatori/trici nelle fasi iniziali della carriera accademica: assegnisti/e, dottorandi/e e specializzandi/e. Il coinvolgimento di quello che nell'Università italiana è più genericamente definito come "personale non strutturato" viene considerato estremamente importante per comprendere quali azioni potrebbero rivelarsi efficaci per prevenire fenomeni di uscita (*drop-out*) dalla carriera accademica da parte delle giovani ricercatrici.

La terza fase dell'audit, l'*Elaborazione degli strumenti d'indagine*, è stata programmata nel mese di settembre 2016 e ha previsto un adattamento da parte del GAT delle *checklist* alle specifiche esigenze dell'Ateneo di Bologna. Per quanto riguarda l'audit qualitativo, in questa fase sono stati selezionati gli standard ritenuti importanti ai fini della valutazione dello stato dell'arte in UNIBO e sono state identificate le domande più significative da sottoporre ai diversi interlocutori/trici. Contemporaneamente, sono stati identificati gli strumenti (interviste e *focus group*) da utilizzare¹⁹.

La quarta fase, la *Realizzazione del Gender Audit*, è iniziata il 7 ottobre e si è conclusa la prima settimana di dicembre 2016. Nonostante gli impegni dei diversi attori è stato possibile realizzare 24 interviste e 6 *focus group*, che hanno coinvolto complessivamente 73 persone (22 uomini, 51 donne) appartenenti alle diverse aree di verifica.

I criteri per la scelta delle/gli intervistate/i e delle/i partecipanti ai focus sono stati l'equilibrio di genere e la copertura delle aree di tutti i portatori di interesse. Oltre a

¹⁹ L'intervista individuale o a piccolo gruppo (2-3 persone) è stata privilegiata per raccogliere le testimonianze della *governance*, i cui numerosi impegni avrebbero reso complessa l'organizzazione di gruppi di discussione; i *focus group* - che permettono di costruire un contesto interattivo - sono stati preferiti per raccogliere le testimonianze di docenti e ricercatori/trici in diversi stadi della propria carriera accademica (avanzati e iniziali).

docenti, tra gli attori chiave e i decisori sono stati inclusi Dirigenti e Responsabili delle Aree tecnico-amministrative. La componente tecnico-amministrativa di UNIBO è stata identificata quale interlocutrice imprescindibile per ricostruire sia la percezione in merito alle politiche di pari opportunità, sia per valutare ipotesi unificanti e trasversali da cristallizzare in azioni da includere nel GEP.

I Grafici 1 e 2 illustrano il numero di intervistati/e per target e i partecipanti totali per genere.

Grafico 1: Target identificati






Grafico 2: Suddivisione per genere dei partecipanti all'Audit



Gli/le interlocutori/rici del primo target, appartengono alle sotto-categorie illustrate nel Grafico 3.

Grafico 3: Organi di governo, attori chiave e decisori



In merito al secondo gruppo (docenti e ricercatori/trici in una fase avanzata della carriera, personale tecnico-amministrativo), sono state raggiunte 25 persone afferenti a diverse aree scientifiche (per l'area SSH: scienze giuridiche, storiche, aziendali; per l'area STEM: scienze mediche, scienze agrarie) attraverso tre focus group e un'intervista individuale. I Grafici 4 e 5 ne illustrano la ripartizione per aree scientifiche e per genere.

Grafico 4: Docenti e ricercatori/trici strutturati per area scientifica





Grafico 5: Docenti e ricercatori/trici strutturati per genere



Hanno inoltre partecipato 18 ricercatori/trici ai primi stadi della carriera accademica afferenti a diverse aree scientifiche (SSH, STEM), coinvolti in 3 focus group e un'intervista. I Grafici 6 e 7 ne illustrano la ripartizione per aree scientifiche e per genere.

Grafico 6: Ricercatori/trici nelle fasi iniziali della carriera per area scientifica





Grafico 7: Ricercatori/trici nelle fasi iniziali della carriera per genere



7. *Il gender audit quantitativo: metodi e strumenti*

L'audit condotto dal progetto PLOTINA si è avvalso anche di una *checklist* quantitativa, per raccogliere ed elaborare dati disaggregati per genere, volti a rappresentare la composizione della RPO nelle sue componenti (studentesca, docente, personale tecnico-amministrativo, organi e posizioni di vertice) nonché indagare l'investimento effettuato nell'introduzione nella didattica e nella ricerca delle variabili "sesso" e "genere".

L'elaborazione degli strumenti e degli "oggetti" di indagine e la condivisione del metodo hanno richiesto un intenso lavoro da parte di tutte le RPO coinvolte, avviato nel mese di febbraio e concluso a luglio 2016, con la finalizzazione delle due *checklist* durante il Meeting di Bilbao²⁰. La volontà era di elaborare uno strumento capace di raccogliere il maggior numero di dati inerenti alle tematiche da analizzare, aspetto però ostacolato da una serie di problematiche concrete e operative, tra cui si segnalano: le differenze di contesto (la maggior parte delle RPO sono università, in un caso un centro di ricerca), organizzative (due università sono di grande dimensione, le altre di minore) e regolamentari/amministrative (differente organizzazione dei corsi di studio e dei livelli e forme contrattuali del personale), così come l'effettiva disponibilità dei dati in forma digitalizzata. Mentre le piccole università hanno minori risorse umane da destinare alla raccolta dei dati, le grandi presentano difficoltà connesse all'enorme mole di dati da processare.

La *checklist* quantitativa si sostanzia in uno strumento elaborato su foglio di calcolo Excel che i *partner* utilizzano per inserire i dati riferiti alla loro organizzazione e che consente la realizzazione di grafici indicativi degli andamenti utili per l'analisi finale degli aspetti indagati.

Il foglio Excel si compone di 8 pagine, ognuna dedicata all'analisi di specifici aspetti riferiti alle cinque aree chiave, anticipate da una pagina di presentazione ed indice e seguita da una pagina che consente il collegamento con i grafici. Nella *checklist* sono presenti 22 tavole che accolgono al loro interno un numero variabile di dati ed indicatori. Per ogni indicatore richiesto viene riportata una o più note che riportano il protocollo che indica come deve avvenire la rilevazione del dato, in modo uniforme da tutte le RPO.

²⁰ <http://www.plotina.eu/events/plotina-meetings/>, (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

Tabella 2. Esempio di tavola (Key Area 2, Deliverable 2.2)




KEY AREA 2	RETURN TO THE MAIN PAGE				
Recruitment, career progression and retention					
2.1.- Student data (REFERENCE FOR THIS DATA IS AY 2015/16)					

Chart 2.1.1.- Number of undergraduate students in AY 2015/16 ¹⁶																		
Programme			Number of students enrolled in AY 2015/16 ¹⁷				Number of applications for AY 2015/16 ¹⁸				Acceptance rate in AY 2015/16 ¹⁹			Graduation Rate in AY 2015 ²⁰				
School/ Faculty	Name of degree/program	Degree duration ²¹	Women	Men	% women	% men	Women	Men	% women	% men	%women ²²	%men ²³	Average	Women	Men	% Women	% Men	
	name program 1..		Full-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Part-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Total	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	name program 2..		Full-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Part-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Total	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	name program 3..		Full-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Part-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Total	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	name program4..		Full-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Part-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Total	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	name program 5..		Full-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Part-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Total	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	... more rows can be added as needed		Full-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Part-time		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
			Total	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTAL		Full-time	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			Part-time	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			Total	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

NOTES 2.1.1:

16. The baseline for this grid will be the enrolment data from AY 2015/16 disaggregated by sex. We will use information regarding applications from 1st year students, amount of students enrolled at the first year of each degree-programme and data about amount of students who will graduate in AY 2015/16. We will specify number of students per programme and option (full-time / part-time).

17. Number of students enrolled in the 1st year in AY 2015/16

18. Number of 1st year of undergraduate applications to start a degree received in AY 2015/16.

19. We will just calculate the difference between the number of applications received in each case and the number of people who have enrolled in the 1st year of each degree-programme. We are aware that in some cases the same people will be applying for different programmes within the same institution. We are not interested in the reality of the specific individuals, but in the big picture that this data will help us describe.

20. This is not the people that enrolled in AY 2015/16. It is not a correlated set of data. We are here only looking at the graduation rate in 2015 (those would be students who started in 2013 or before). We are aware of the fact, that the enrolment rate might have vary.

21. In the case of UNBO: it would be 3 years if it is a "Degree" or 5 years if it is a "single cycle Degree/ciclo unico". Rest of RPOS: just specify the duration in term of number of years of each of the degree programmes you have included.

22. Amount of W enrolled (column G) * 100 / Amount of W who applied (column K)

23. Amount of M enrolled (column H) * 100 / Amount of M who applied (column L)

La prima area chiave indaga il processo decisionale in termini di partecipazione dei decisori, la consapevolezza e gli impegni assunti; i dati raccolti con la checklist quantitativa mirano a far emergere la composizione degli organi di governo e la presenza di strumenti indirizzati al raggiungimento della parità di genere.

La seconda area riguarda i processi di assunzione e di progressione di carriera ed è finalizzata a far emergere i diversi modi in cui tali processi vengono implementati da parte della RPO, i relativi risultati e le possibili questioni rilette nell'ottica delle variabili sesso/genere. In questa area la rilevazione ed esposizione dei dati parte da quelli riferiti agli studenti e alle studentesse che si iscrivono all'Università di Bologna, delle quali si analizzano le scelte in termini di aree di studio per evidenziare l'esistenza di eventuali fenomeni di segregazione orizzontale, a cui segue la rilevazione dei dati disaggregati per genere dei/delle laureati/e e di coloro che si iscrivono a dottorati di ricerca. Nel seguito viene esposta l'analisi della ripartizione del personale in ruolo nelle diverse posizioni di carriera per genere, nonché analizzata una coorte di professori e ricercatori disaggregata per genere, studiando la loro evoluzione di carriera nel corso di 10 anni.

Gli aspetti legati alla conciliazione vita e lavoro sono oggetto della terza area chiave. L'obiettivo è quello di raccogliere dati su chi si fa principalmente carico degli aspetti di cura e assistenza della famiglia e come queste attività siano conciliabili con la vita lavorativa, a cui segue l'analisi delle politiche di conciliazione vita-lavoro che l'organizzazione ha previsto, così come dei dati quantitativi relativi al numero di persone che fanno ricorso a tali strumenti. I dati raccolti permetteranno di esaminare le misure specifiche attuate per mantenere attivo il legame tra l'organizzazione e le persone in congedo parentale e per promuovere la consapevolezza e la responsabilità comune verso tali aspetti, che se non opportunamente trattati potrebbero risultare in forme di discriminazione indiretta.

La quarta area si focalizza sulla raccolta di dati relativi agli aspetti legati al genere e al sesso nella ricerca, studiando i dati riferiti ai coordinatori dei progetti di ricerca, così come ai contratti attivati e alle aree di interesse dei progetti individuati. Per ciascun progetto viene rilevata, attraverso una survey rivolta ai/le coordinatori/trici, la presenza della variabile "genere", in relazione agli aspetti metodologici e all'interpretazione dei risultati ottenuti dalle ricerche. Sempre in questa area vengono indagati dati disaggregati per genere sulle pubblicazioni di docenti e ricercatori UNIBO, per esaminare in che misura considerano variabili di genere.

L'ultima area chiave riguarda la considerazione della variabile sesso/genere nei curricula didattici e permetterà di comprendere gli orientamenti di fondo e i bisogni delle singole organizzazioni rispetto a tale aspetto.

I dati raccolti attraverso la *checklist* quantitativa intendono fornire la "fotografia" di ogni RPO in riferimento al 2015 (A.A. 2015/2016 per i dati relativi agli studenti), periodo precedente l'avvio di PLOTINA, al fine di porre tale situazione a confronto con quella che si rileverà durante l'avanzamento e alla fine del progetto e valutare i progressi delle singole organizzazioni.

Le fonti di raccolta possono derivare dal sistema informativo dell'organizzazione (*data warehouse*, gestionali di settore) e da questionari da somministrare a tutti i/le dipendenti o ad un numero cospicuo di essi. A questo riguardo, si rilevano le difficoltà intrinseche alle indagini che si avvalgono di questionari, legate al basso tasso medio di risposta ed alla possibilità che, date le numerose sollecitazioni alla compilazione di sondaggi, si riscontri una sorta di saturazione, che nell'ambito delle tematiche di

progetto può produrre un effetto noto come *gender fatigue* (Kelan, 2009), sia nelle aree che si sentono più coinvolte nelle “tematiche di genere” (SSH), sia in quelle che manifestano delle forme di resistenza (STEM). Per entrambi i settori la somministrazione di questi questionari può essere un’arma a doppio taglio; se non mirati e diagnostici essi possono aggiungere poco a quanto già noto e verificabile da dati disponibili e affaticare i dipendenti dell’Ente. Per questa ragione, il GAT ha optato per la scelta di alcune unità campione e, nell’ambito delle stesse, di appoggiarsi a facilitatori (i/le delegati/e di Dipartimento) per la raccolta dei dati. Questo metodo ha favorito una collaborazione volontaria, alimentando la rete interna di PLOTINA e risultando meno invasivo.

Il processo di raccolta delle informazioni per la *checklist* quantitativa in UNIBO è partito nel mese di settembre 2016 e si è concluso nel mese di dicembre. Nel mese di settembre e nella prima parte di ottobre il GAT si è riunito più volte per:

- analizzare ogni dato/indicatore previsto nella *checklist* e i metodi di misura proposti da Elhuyar;
- valutare la fattibilità della raccolta del dato/indicatore in base alla disponibilità dello stesso sui supporti digitali esistenti nel *data warehouse* di UNIBO, nonché la fattibilità della raccolta manuale dei dati/indicatori che riguardavano dati non digitalizzati;
- individuare per ciascun dato/indicatore un membro del GAT "Responsabile" per la raccolta del dato;
- individuare per ciascun dato/indicatore la persona che lavora presso UNIBO che è il “Detentore/Referente” a cui rivolgersi per per la raccolta dei dati. I/le referenti individuati/e appartengono principalmente alle seguenti aree: ARAG, APOS, ARIC, Delegati/e dei Dipartimenti per il progetto PLOTINA;
- decidere il campione di strutture da analizzare, laddove necessario effettuare una raccolta manuale dei dati. Il campione è stato individuato, scegliendo un Dipartimento per ogni area identificata dal Rapporto della Commissione europea *She Figures 2015 (Education; Humanities and arts; Social sciences, business and law; Science, mathematics and computing; Engineering, manufacturing and construction; Agriculture and veterinary; Health and Welfare Services)*. I Dipartimenti scelti presentavano uno squilibrio di genere significativo (per questo è stato fondamentale disporre dai dati del Bilancio di Genere).

In tutto sono stati contattati 12 referenti nelle aree dell’Amministrazione Generale UNIBO (ARAG, APOS, ARIC, AAGG), mentre all’interno di 25 Dipartimenti, la raccolta dati è stata facilitata dalle/i delegate/i PLOTINA, contattati per fungere da raccordo nella raccolta dei questionari per ricerca e didattica.

8. Criticità e punti di forza

È possibile rinvenire la principale sfida con cui si è misurato il GAT nelle dimensioni e nell’estensione geografica dell’Università di Bologna, che conta 11 Scuole, 33 Dipartimenti, 5 Campus (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini), 2781 tra Docenti e ricercatrici/ori, 3078 dipendenti tecnico-amministrativi, 84.724 studentesse/i. Considerate le tempistiche di progetto, i risultati raggiunti sono stati molto incoraggianti: 24 interviste e 6 focus group, ovvero 73 persone appartenenti ai diversi

target. In sintesi, gli aspetti positivi che hanno facilitato la raccolta quali e quantitativa si possono spiegare grazie a:

- la storia dell'UNIBO, che attesta un'attenzione crescente per gli aspetti di pari opportunità, affrontati attraverso azioni del Comitato Pari Opportunità e poi, più di recente, dal CUG;
- l'appoggio e l'interesse alla riuscita del progetto da parte del Magnifico Rettore e della *governance*;
- la presenza di un vasto gruppo interdisciplinare interessato ad integrare le variabili "sesso" e "genere" nei programmi didattici e nei contenuti di ricerca (Alma Gender IRT);
- la capacità di progettazione del GAT, che ha ben individuato target e interlocutori/ori specifici per l'audit qualitativo, così come Referenti/Detentori per l'audit quantitativo;
- il lavoro di disseminazione svolto dal team di PLOTINA, a livello istituzionale e dipartimentale, su tutte le attività di progetto e in particolare sul *Gender Audit*;
- la creazione di una rete di Delegate/i rappresentativa dei Dipartimenti, che ha garantito il flusso di dati e facilitato l'organizzazione dei *focus group*;
- la possibilità di confronto con le altre RPO di Consorzio, garantita e mediata dall'attività di *coaching* di Progetto Donna e Eluhyar, e dal *meeting* di progetto tenutosi a Bilbao;
- la pubblicazione da parte dell'UNIBO del Bilancio di genere.

La principale criticità emersa nella raccolta dati per la *checklist* quantitativa è correlata alla dimensione dell'Ateneo prima descritta. In alcuni casi si è dovuto constatare che non era possibile raccogliere il dato richiesto, oppure si è dovuta investire una notevole quantità di tempo per ottenerlo. Ad esempio, è stato necessario procedere a raccolte parzialmente manuali per i progetti di ricerca vinti da docenti dell'Ateneo, suddivisi per genere¹. Inoltre, non disponendo del formato digitale del dato disaggregato per genere relativo alla carriera dei docenti (partecipazione ai bandi di concorso, promozioni e passaggi di carriera, composizione delle commissioni di concorso), si è proceduto alla verifica in modo manuale. Considerata la numerosità di docenti, concorsi e relativi partecipanti, tale raccolta non è stata possibile per tutti gli ambiti. In casi come questo i dati sono stati reperiti in riferimento ad alcuni Dipartimenti scelti come campione, in particolare un dipartimento per ciascuna delle 6 aree scientifiche stabilite da *She Figures* (EU, 2015). Altri dati difficili da reperire sono stati quelli relativi agli assegnisti di ricerca, complessi da disaggregare per genere perché non gestiti a livello centralizzato, ma dai singoli Dipartimenti (anche in questa circostanza la struttura di Delegate/i è stata di fondamentale importanza).

Per quanto riguarda la raccolta dei dati qualitativi, la principale difficoltà è consistita nella coincidenza della realizzazione dell'audit con l'avvio dell'anno accademico e quindi nel sovrapporsi del carico didattico e dei numerosi impegni istituzionali delle figure chiave. Nonostante ciò, la partecipazione molto elevata può essere letta come un segnale del fatto che gli aspetti di indagine coperti dal progetto sono considerati importanti in modo trasversale dai target coinvolti.

¹Dato reperito solo per i progetti competitivi e non per quelli commerciali, essendo essi gestiti da ogni singolo Dipartimento e Campus.

Da un punto di vista metodologico, è stato necessario identificare e selezionare le domande della *checklist* qualitativa effettivamente significative per gli/le interlocutori/trici coinvolti. Essendo stata costruita con l'obiettivo di valutare in modo il più possibile esaustivo RPO molto differenti fra loro per dimensioni, struttura organizzativa e ambiti di ricerca, la *checklist* presenta standard che per alcune istituzioni come l'Università di Bologna non sono applicabili (ad esempio i differenziali salariali fra uomini e donne che lavorano nel settore pubblico) o che sono riferiti a processi che non si giocano esclusivamente a livello di Ateneo, ma che si intersecano con procedure di carattere nazionale (come l'Abilitazione scientifica nazionale). Il processo di selezione e adattamento ha rappresentato un valore aggiunto per il progetto, ma non è stato privo di difficoltà e sfide: è stato, infatti, necessario trovare un equilibrio fra la necessità di produrre valutazioni comparabili fra le diverse RPO e quella di contestualizzare il processo di audit all'interno delle specifiche cornici giuridiche, culturali e organizzative di ciascun Paese.

Occorre ricordare che la partecipazione alle interviste e ai *focus group* doveva necessariamente avvenire su base volontaria. Questo ha comportato una sorta di auto-selezione dei/le partecipanti all'audit che ha prodotto sia una maggiore partecipazione femminile, sia una partecipazione più elevata da parte di interlocutori/trici già sensibilizzati/e verso i temi delle pari opportunità e del genere.

Le/i Delegate/i hanno svolto un ruolo fondamentale nel supportare il GAT nell'organizzazione dei *focus group* e delle interviste e la relazione con queste figure si è rivelata molto importante ai fini del buon esito dell'audit. Per evitare possibili cortocircuiti comunicativi che possono rallentare il processo di raccolta dati, si consiglia di prevedere incontri periodici con la rete delle/i Delegate/i, per poter aggiornare chi è interessato a collaborare e raccoglierne i suggerimenti. L'organizzazione da parte del GAT di alcuni incontri *in itinere* può rappresentare una strategia per comprendere meglio le aspettative e i dubbi di cui Delegati/e sono portatori/trici e per risolvere le difficoltà emerse durante il processo.

Per concludere, l'esperienza dell'audit evidenzia alcune criticità legate alla tendenza alla "burocratizzazione" del processo quando applicato senza spirito critico. Può accadere che vi siano verifiche ridondanti, per questo è fondamentale uno sforzo verso la semplificazione, insieme alla ricerca di indicatori efficaci e validi per diverse RPO da applicare e da tenere sotto controllo in *real time*.

Al termine di un audit che coinvolge più Istituzioni sarebbe necessario un riadattamento di tutti i documenti utilizzati per la raccolta dati che favorisca la semplificazione del processo. Le RPO del progetto PLOTINA hanno ricevuto un supporto finanziario ed un riconoscimento internazionale, ma una Istituzione che volesse avviare un audit in autonomia dovrebbe poter contare su un processo semplice e non invasivo, diagnostico, per effettuare misure confrontabili con quelle realizzate da altre Istituzioni internazionali, per poter far pressione positiva nei confronti della propria *governance* ad avviare il processo di verifica interna, di attivazione di una rete ampia e di innovazione culturale che un *Gender Audit* produce.

Va ricordato che questo passaggio di controllo della qualità interna è necessario ma non sufficiente ad operare un cambiamento; le tematiche legate alle pari opportunità sono spesso normate e presenti nei regolamenti e nella cultura dell'Ente, ma non trovano una risposta adeguata negli aspetti applicativi. In questo senso la pubblicazione di un Bilancio di Genere che permetta il controllo dell'evoluzione interna e delle azioni

positive dei CUG, così come la stesura e l'implementazione di un Piano di Eguaglianza di Genere costituiscono azioni concrete che possono fare la differenza in termini organizzativi.

Bibliografia

Acker, J., (1999) *Gender and Organisations*, in Saltzman Chafetz' J. (a cura di), *Handbook of the Sociology of Gender*, New York: Kluwer Academic.

Council of Europe (2015) *Council Conclusions on Advancing Gender Equality in the European Research Area*, disponibile al link: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf> (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

EU (2002) *National policies on women and science in Europe*, Helsinki Group on Women and Science, European Commission.

EU (2008) *The life of women and men in Europe – a statistical portrait*, Eurostat Statistical Books, European Commission.

EU (2012a) *Meta-Analysis of Gender and Science Research*, European Commission.

EU (2012b) *Structural Change in Research Institutions: Enhancing Excellence, Gender Equality and Efficiency in Research and Innovation*, European Commission.

EU (2012c) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions, *A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth*, European Commission.

EU (2015) *She figures 2015, gender in research and innovation*, Statistics and Indicators, European Commission.

Galizzi, G., Siboni, B., (2016) "Positive action plans in Italian universities: does gender really matter?", *Meditari Accountancy Research*, Vol. 24, No. 2, pp. 246 – 268.

Gallina Toschi, T., (2017) *PLOTINA: WP2: Gender Assessment, Gender Equality Plans (GEPs) design and lessons learnt: Task 2.5: Qualitative Gender Audit (GA) Data: University of Bologna (IT)* [Dataset], Alma Mater Studiorum, Università di Bologna: AMS Acta, Institutional Research Repository; disponibile al link: <http://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/5567> (ultimo accesso 17 maggio 2017).

Gallina Toschi, T., (2017) *PLOTINA: WP2: Gender Assessment, Gender Equality Plans (GEPs) design and lessons learnt: Task2.5: Quantitative Gender Audit (GA) Data: University of Bologna (IT)*. [Dataset]. Alma Mater Studiorum, Università di Bologna: AMS

Acta, Institutional Research Repository; disponibile al link: <http://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/5568> (ultimo accesso 17 maggio 2017).

Kelan, EK., (2009) "Gender fatigue: The ideological dilemma of gender neutrality and discrimination in organizations", *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 26 (3) 197-210.

Morley, L., (2013) *Women and Higher Education Leadership: Absences and Aspirations, 2013 Report*, London: Leadership Foundation for Higher Education LFHE.

Nowotny, H., Scott, P. and Gibbons, M., (2001) *Re-thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty*, Cambridge, MA: Polity Press.

PLOTINA (2016) *Collection and analysis of Actions already undertaken by RPOs partners and GEPs available of public domain in Europe and list of key individuals identified by each Partner and members of the Gender Audit Teams*, disponibile al link: http://www.plotina.eu/wp-content/uploads/2016/06/PLOTINA_D2.1.pdf (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

Prages (2009) *Guidelines for gender equality programmes in science*, disponibile al link: <http://ec.europa.eu/research/> (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

Rizza, R., Sansavini, M., (2010) "Donne e lavoro: rappresentazioni del femminile e conseguenze in termini di politiche di work-life balance", *Rassegna Italiana di Sociologia*, 51 (1), pp. 5-32.

Acronimi

AAGG: Area Affari Generali (UNIBO).

APOS: Area Persone e Organizzazione (UNIBO).

ARAG: Area finanza e controllo (UNIBO).

ARIC: Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico (UNIBO).

CUG: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro.

ERA: European Research Area (Spazio Europeo della Ricerca).

GAT: Gender Audit Team.

GEP: Gender Equality Plan (Piani per l'Eguaglianza di Genere).

IRT: Integrated Research Team.

ISO: International Standard Organization.

WP: Work package.

RPO: Research Performing Organization (Università e Centri di Ricerca).

STEM: Science Technologies Engineering and Medicine (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

SSH: Social Science and Humanities (Scienze sociali e umane).

UNIBO: Università di Bologna.

PIANO DI AZIONI POSITIVE: QUALI APPROCCI PER LA PROMOZIONE DELL'UGUALIANZA DI GENERE?

Federica Frazzetta ed Elisa Rapetti

1. Introduzione

Con questo contributo, ci proponiamo di analizzare quali siano i presupposti teorici che caratterizzano i modelli di promozione dell'uguaglianza di genere negli Atenei italiani attraverso l'analisi documentale di 33 Piani di Azioni Positive (PAP), ovvero i documenti che rappresentano il principale punto di riferimento per la promozione delle pari opportunità all'interno delle diverse organizzazioni. Nell'analisi dei documenti, partiamo dalla tipologia costruita da Ely e Meyerson (2000) riguardo alle politiche attuabili per ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere nelle organizzazioni (*fixing the women, value the feminine, creating equal opportunities, revising existing organisational cultures*), al fine di individuare nel caso italiano i *frames* dominanti delle politiche di genere in accademia. Nello specifico, abbiamo indagato quali tra questi approcci sono utilizzati negli atenei italiani per affrontare le discriminazioni di genere.

Nella prima parte del testo concentreremo l'attenzione alle discriminazioni di genere in università descrivendo in particolare le forme che questa assume e i fattori principali che la letteratura nazionale e internazionale ha individuato per studiare il fenomeno e identificare gli interventi per superarlo. Nell'analisi dei fattori discriminatori emergono diversi fattori che alimentano le disparità e le discriminazioni di genere, soprattutto per quanto riguarda le progressioni di carriera e la possibilità di accesso delle donne a ruoli apicali nelle università che possono essere riferiti a diversi livelli: individuale (Husu, 2001), organizzativo (Gherardi e Poggio, 2007) e strutturale (O'Connor et al., 2015). Nella sezione successiva riprendiamo la proposta teorica di Ely e Meyerson (2000), descrivendo brevemente i quattro approcci da loro individuati a cui possono essere ricondotte le azioni per la promozione dell'uguaglianza di genere. In seguito introdurremo gli obiettivi di ricerca, i tempi e la modalità di raccolta dei dati e la metodologia usata per l'analisi. Dedicheremo, inoltre, un paragrafo alla classificazione delle azioni previste nei PAP in relazione alla normativa prevista per il funzionamento e i compiti dei Comitati Unici di Garanzia (CUG), principale organo di Ateneo per l'elaborazione e l'implementazione dei PAP. Focalizzeremo l'attenzione, quindi, sulla popolazione di riferimento delle attività, i tipi di discriminazioni prese in esame, la disponibilità dei fondi previsti nei documenti, e, infine, sulla presenza o meno della attività di valutazione delle azioni stesse.

Nella seconda parte del testo, analizzeremo le azioni rivolte alla promozione dell'uguaglianza di genere identificate nei PAP raccolti proponendone una lettura a partire dagli approcci identificati da Ely e Meyerson (2000). Ci soffermeremo in particolare sulle azioni volte a contrastare gli squilibri di genere relativi alle carriere accademiche e nel reclutamento di nuovo personale. Infine, mostreremo i punti di forza e i limiti dei diversi approcci se usati in forma isolata complementare, e metteremo in luce future direzioni di analisi e ricerca.

2. Asimmetrie di genere in università

I principali dati europei (EIGE GE Index, 2012; SheFigures, 2015; OECD, 2016) e nazionali (ISTAT, 2016; MIUR, 2016) mostrano che le donne hanno numericamente raggiunto (e in alcuni casi superato) gli uomini nei livelli più alti di istruzione (universitaria e post-universitaria). Nonostante questo compunti un ampliamento dell'area di studi scelta dalle donne, persiste una segregazione orizzontale che vede le donne maggiormente iscritte a percorsi di studi umanistici, sociali ed educativi, e gli uomini a quelli ingegneristici e tecnologici (Bozzon et al., 2015; ISTAT, 2016). Queste tendenze sono state ampiamente studiate dalla letteratura "Donne e Scienza" non solo per sottolineare i processi di stereotipizzazione delle capacità e delle preferenze femminili e maschili (dentro e fuori il sistema scolastico), ma anche per evidenziare gli svantaggi differenti che uomini e donne incontrano in relazione all'accesso al mercato del lavoro, alla stabilità dei contratti di lavoro, alle possibilità di progressioni di carriera e ai livelli di retribuzione.

Guardando i dati sul conseguimento del Dottorato di Ricerca, si nota che la presenza numerica di uomini e donne è molto simile: secondo i dati del MIUR, nel 2014 le donne in Italia sono il 51.4% del totale degli iscritti e il 52.4% del totale dei dottori di ricerca. A questo livello d'istruzione, la ripartizione disciplinare rimane significativa, ma è mitigata e assume forme differenti se si guardano i dati sulla base delle specializzazioni interne alle discipline (Bozzon et al., 2015). Ritroviamo ancora segregazione orizzontale anche nei dati relativi ai docenti delle diverse discipline, dove le donne sono particolarmente svantaggiate nei settori tradizionalmente maschili (soprattutto ingegneria).


Oltre a fenomeni di segregazione orizzontale, esistono anche fenomeni di segregazione verticale nelle carriere accademiche. Il grafico 1 riporta la composizione di genere dei diversi livelli di carriera accademica negli anni 2005 e 2014. L'andamento a forbice di questi dati corrispondente ai livelli più alti della carriera accademica rappresenta un chiaro fenomeno di segregazione verticale in questo ambito.

Un altro dato importante per ricostruire il contesto da cui muove la nostra analisi riguarda la bassa presenza delle donne ai livelli di governo e presa di decisione all'interno dell'organizzazione universitaria. La media europea delle donne alla guida degli atenei è del 23% (SheFigures, 2015); in Italia solo 6 (7.3%) atenei su 82, tra pubblici e privati, hanno delle rettrici².

L'ormai ampia letteratura nazionale e internazionale su "Genere e Accademia" e "Donne e Scienza" ha analizzato forme e cause delle discriminazioni di genere nelle carriere accademiche, permettendo di identificare i diversi fenomeni discriminatori che determinano la fuoruscita delle donne dalle carriere accademiche (*leaky pipeline*), che le bloccano ai gradini più bassi (*glass ceiling*) e che le rendono più lente nella progressione di carriera. Non intendiamo qui approfondire i fattori che alimentano le forme discriminatorie e le loro conseguenze; vogliamo piuttosto concentrarci su quali di questi fenomeni si riferiscono le politiche di genere portate avanti dagli Atenei italiani, in che modo e secondo quale prospettiva.

² Dato calcolato dalle informazioni presenti nel sito della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane: <https://www.cruil.it/atenei-e-rettori-cruil/elenco-rettori.html> [30/12/2016].

Grafico 1 - Proporzione di donne e uomini nella carriera accademica - Anni 2005 e 2014 (%)



È quindi utile per noi partire dalla teorizzazione dei fattori discriminanti proposta inizialmente da Ragins, Sundstrom (1989), e Fagenson (1990), poi ripresa e ampliata (Husu, 2001; Gherardi e Poggio, 2007; O'Connor et al., 2015), che spiega la sottorappresentazione delle donne ai livelli più alti delle organizzazioni e delle carriere. Sembra possibile individuare tre serie di fattori, tra loro interconnessi, riconducibili ad influenze che incidono a livello (1) individuale, (2) culturale e (3) strutturale (Timmers, 2010).

Il livello *individuale*, o prospettiva *gender-centered*, si riferisce alle differenze tra uomini e donne intese principalmente come tratti psicologici e dell'ambiente di socializzazione, influenzati da processi di stereotipizzazione che influiscono sulla personalità, sulle motivazioni, sull'orientamento al lavoro e sulle scelte di carriera. Le caratteristiche attribuite alle donne, e che loro interiorizzano, sono considerate inadeguate per le posizioni apicali della ricerca e del potere decisionale. Questa prospettiva è stata criticata perché vede le "donne come problema" e sembra un tipico processo di "responsabilizzazione della vittima" (Husu, 2001) che pone dei limiti culturali alla possibilità di cambiamento (O'Connor et al., 2015).

Il livello *strutturale* riguarda le strutture organizzative e l'organizzazione del lavoro. Kanter (1977), una delle principali studiosi che ha sviluppato l'analisi delle strutture di potere dentro le aziende, individua tre elementi di analisi centrali: le strutture di potere, le strutture di opportunità e la composizione di genere nelle organizzazioni. I livelli apicali delle università possono essere definite, secondo la definizione dell'autrice, "gruppi distorti", cioè quei gruppi in cui vi è un forte squilibrio di un genere sull'altro; il genere maggiormente rappresentato (quello maschile in questo caso) tende ad imporre la propria cultura e controllare il potere. Le rappresentanti dell'altro genere (femminile) sono trattate come simboli (*token*) e non come individui, causando maggiore visibilità e

pressione sulle loro prestazioni (non rappresentano solo loro stesse, ma tutte le donne). Essere “altro” rispetto alla cultura dominante porta al rafforzamento della stessa e delle barriere nei confronti della diversità, dando origine a fenomeni di esclusione. Inoltre, i comportamenti e le reazioni delle donne-simbolo tendono ad essere ricondotti a ruoli femminili stereotipati (madre, seduttrice, mascotte, vergine di ferro), indipendentemente dalla posizione organizzativa ricoperta e delle caratteristiche personali (Kanter, 1977). La forma della gerarchia e la demografia delle organizzazioni quindi incidono sulle possibilità e i tempi di progressione nella carriera accademica di uomini e donne (Bain e Cummings, 2000), causando differenti percezioni tra i ricercatori e le ricercatrici circa la probabilità di rimanere nell’ambito universitario e l’attrattività della carriera universitaria in termini di costi-benefici (Timmers, 2010).

Il livello *culturale* fa riferimento al contesto, le pratiche e la cultura organizzativa, anch’essi fortemente influenzati dai valori e dagli stereotipi di genere della società in cui le organizzazioni sono inserite. Le procedure e le pratiche organizzative (come i processi di selezione, assunzione e promozione), anche se presentate come oggettive, sono portatrici di stereotipi e pregiudizi che danno origine a forme sottili di discriminazione che si manifestano verso chi non aderisce al modello dominante (Fiske et al., 1991; Heilman, 2001; Weneras e Wold, 2001; Timmers, 2010).

Questa proposta analitica di lettura delle dimensioni di disuguaglianza di genere nell’ambito universitario non è l’unica. Ci sono proposte che riconoscono più dimensioni, scorporandone alcune qui considerate insieme³. La scelta di utilizzare questa prospettiva è funzionale alle teorizzazioni per analizzare le politiche di superamento di tali dinamiche che, come vedremo nella sezione seguente, riprendono esattamente queste tre dimensioni.

3. Approcci teorici all’uguaglianza di genere

Il modo di interpretare i fattori di disuguaglianza di genere nelle organizzazioni accademiche ha guidato le politiche e le azioni per superare tali condizioni. È possibile quindi riconoscere dimensioni simili a quelle appena individuate anche nelle risposte adottate dagli Atenei. Oggetto della nostra analisi sono proprio le politiche di uguaglianza di genere adottate dagli Atenei per rimuovere le barriere e favorire uguali opportunità a uomini e donne nelle carriere accademiche e nei livelli di governo delle università.

Con questo contributo ci proponiamo di analizzare quali siano i presupposti teorici che caratterizzano i modelli di promozione dell’uguaglianza di genere negli Atenei italiani, attraverso l’analisi documentale di 33 Piani di Azioni Positive (PAP), che rappresentano il principale punto di riferimento per la promozione delle pari opportunità all’interno delle organizzazioni. Nell’analisi dei documenti ci riferiamo alla tipologia di Ely e Meyerson (2000) sulle politiche attuabili per ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere nelle organizzazioni, al fine di individuare nel caso italiano i *frames* dominanti delle

³Ad esempio, O’Connor et al. (2015) aggiungono a queste dimensioni il livello interattivo (l’interazione quotidiana o le micro-politiche che perpetrano le disuguaglianze di genere nelle interazioni) e il livello sistemico, (il contesto culturale nazionale e internazionale delle politiche sul sistema educativo e di pari opportunità in cui le università sono inserite).

politiche di genere in accademia. Le due autrici riconoscono tre approcci tradizionali al genere e ai “problemi di genere” nelle organizzazioni, e si concentrano sulla definizione del concetto di genere e sul modo in cui le forme di disuguaglianza e discriminazione vengono spiegate. Inoltre, raccolgono e sintetizzano diverse critiche teoriche avanzate nel tempo a tali approcci e alle conseguenti iniziative.

Accanto ai tre approcci classici, ne introducono un quarto che pone al centro la cultura e le pratiche organizzative: (1) *fixing the women*, (2) *value the feminine*, (3) *creating equal opportunities*, (4) *revising existing organisational cultures*. Questi quattro approcci sono analiticamente funzionali per comprendere le prospettive da cui le strategie organizzative muovono e gli obiettivi che si propongono di raggiungere (visione politica e teorica), e sono da considerarsi complementari tra loro (Nielsen, 2016).

L'approccio *fixing the women*, che muove dalla prospettiva individuale introdotta precedentemente, si propone di colmare le mancanze delle donne che determinano la loro sottorappresentazione nelle posizioni apicali e di potere nelle organizzazioni, attraverso azioni utili a fornire strumenti e competenze per essere maggiormente competitive nell'ambiente accademico. Questo approccio ha le sue radici in una visione liberale che riconduce la riuscita o il fallimento a questioni individualistiche quali l'ambizione, la motivazione e il merito (Nielsen, 2016; Ely e Meyerson, 2000). Queste caratteristiche personali sono differenti per uomini e donne a causa della stereotipizzazione dei processi di socializzazione ai ruoli di genere. Programmi di formazione, *mentoring* e *networking* che si propongono di rendere le donne maggiormente preparate e adeguate ad avere successo nelle strutture organizzative esistenti possono appartenere a questo approccio. Questo tipo di azioni sono state oggetto di numerose critiche. Infatti, non hanno portato ad un aumento significativo del numero di donne nelle posizioni apicali (rottura del *glass ceiling*), lasciando le strutture di potere intatte (Kolb, 2003). Inoltre, in alcuni casi hanno generato reazioni negative nella componente maschile, perché considerati programmi ingiusti e non meritocratici. Infine, queste politiche sono state criticate perché non tengono in considerazione altre forme di disuguaglianza e rispondono esclusivamente ai bisogni delle donne bianche della classe media su cui sono definiti i ruoli di genere nelle organizzazioni (Ely e Meyerson, 2000).

L'approccio *value the feminine* è anch'esso basato sul livello individuale, ma si concentra sui processi di socializzazione e sulle caratteristiche biologiche che determinano tratti diversi tra donne e uomini. In questo caso, peculiarità considerate tipicamente femminili (ad esempio, maggior propensione ad essere comprensive, collaborative e predisposte all'ascolto) dovrebbero essere valorizzate e non penalizzate (Ely e Meyerson, 2000). Il riconoscimento e l'esaltazione di tali caratteristiche avrebbe il doppio risultato di dare voce alla prospettiva delle donne all'interno delle organizzazioni e di favorire l'organizzazione stessa. Attività di sensibilizzazione e coscientizzazione che promuovono il riconoscimento di egual valore delle differenti capacità tipicamente maschili e femminili appartengono a questa categoria. Questo approccio ha ricevuto numerose critiche: infatti, la valorizzazione di caratteristiche tipicamente femminili rischia di riaffermare gli stereotipi di genere invece che superarli (Nielsen, 2016); le competenze femminili vengono viste come una componente aggiuntiva rispetto a quelle prevalentemente maschili e non prevedono un ripensamento delle pratiche e dell'organizzazione del lavoro. Ancora, non si riconoscono le trasformazioni e le lotte delle donne per scardinare le convenzioni di oppressione basate sulla definizione di una

femminilità unica, rimanendo così ad un *frame* maschio-centrico. Infine, come l'approccio precedente, non tiene in considerazione altre forme di diversità e sembra essere indirizzato a un gruppo ristretto di donne (Ely e Meyerson, 2000).

L'approccio *creating equal opportunities* si concentra sulle barriere strutturali al reclutamento e sulla promozione delle donne. In questo caso, le differenze tra uomini e donne sono determinate da differenti strutture di opportunità e di potere, e non come risultati del processo di socializzazione (Ely e Meyerson, 2000, 8). L'obiettivo qui è il superamento della struttura di potere esistente creando pari opportunità per uomini e donne attraverso, ad esempio, la revisione dei criteri di valutazione della produzione scientifica e lo sviluppo di politiche di reclutamento più trasparenti (Nielsen, 2016). Questo approccio ha avuto alcuni effetti positivi e soffre meno delle critiche rispetto ai primi due, anche se non ne è immune. Il rischio principale di concentrarsi sulla creazione di pari opportunità, infatti, è quello di incidere sul livello formale senza scardinare le dinamiche di potere a livello informale e nelle interazioni quotidiane.

Il quarto approccio, *revising existing organizational cultures*, definito non tradizionale dalle stesse autrici, muove da una prospettiva costruttivista e si concentra sulla dimensione culturale delle organizzazioni. Il genere viene inteso come la riproduzione costante del maschile e del femminile nelle relazioni sociali. Promuovere l'uguaglianza di genere a partire da questa prospettiva significa porre l'attenzione sulle pratiche sociali che comprendono le politiche formali, le procedure informali e le interazioni sociali quotidiane (Ely e Meyerson, 2000; Gherardi e Poggio, 2007). Le politiche e le azioni di questo approccio intendono promuovere cambiamenti di lungo periodo nella cultura e dei valori delle organizzazioni dominate tendenzialmente da una cultura maschio-centrica, mascherata come neutrale (Nielsen, 2016).

4. Obiettivi di ricerca e metodologia

Come accennato prima, con questo contributo ci proponiamo di analizzare quali siano i presupposti teorici che caratterizzano i modelli di promozione dell'uguaglianza di genere negli Atenei italiani: in particolare, intendiamo comprendere se e come le azioni proposte per la promozione dell'uguaglianza di genere possono essere classificate nei quattro approcci definiti nel paragrafo precedente. Come vedremo in seguito, si è deciso di concentrare l'attenzione sulle questioni di genere perché pochissimi sono gli Atenei che prevedono azioni di promozione di pari opportunità indirizzate specificamente ad altri tipi di diversità, solo in pochi casi sono considerate insieme alla dimensione di genere.

4.1 Raccolta dati

L'analisi documentale è stata condotta sui Piani di Azioni Positive (PAP), cioè i documenti che in Italia rappresentano il principale punto di riferimento per la promozione delle pari opportunità all'interno delle amministrazioni pubbliche, comprese le università. Le "azioni positive" sono state introdotte nella legislazione italiana dalla legge 125/1991 e con l'articolo 7 del decreto legislativo 196/2000 assumono forma di "piani di azioni". Negli anni e decenni successivi, la normativa in materia viene aggiornata e ampliata

anche al fine di implementare diverse direttive europee. Per quanto riguarda l'ambito universitario, è importante ricordare l'introduzione del Comitato Unico di Garanzia⁴ (CUG) con la legge 183/2010, il quale assume le funzioni fino a quel momento in capo ai Comitati per le Pari Opportunità (CPO) e ai Comitati Paritetici sul Fenomeno del Mobbing, responsabile dell'elaborazione del Piano Triennale di Azioni Positive.

I PAP analizzati sono stati raccolti da settembre 2015 a febbraio 2016 attraverso una richiesta inviata via mail a tutti gli organi e uffici degli Atenei pubblici italiani chiedendo l'invio del documento in vigore e alcune informazioni aggiuntive relative gli organi di tutela e promozioni esistenti nell'organizzazione. Abbiamo ricevuto risposta da 38 delle 67 università pubbliche elencate su sito del MIUR; tra i rispondenti, 26 avevano il PAP attivo⁵. A questi abbiamo aggiunto 7 documenti reperiti attraverso i siti web degli Atenei che non hanno fornito risposta. In totale i PAP analizzati sono 33, appartenenti a 7 atenei dell'area Nord-ovest, 8 atenei nell'area Nord-est, 7 atenei nell'area centro, 11 atenei nell'area del Sud e Isole⁶.

Come vedremo nelle prossime sezioni, l'analisi si incentra sull'individuazione delle azioni programmate, le aree generali di intervento a cui queste azioni afferiscono, il tipo di target a cui sono rivolte, il tipo di discriminazione affrontata, le previsioni sui costi, la valutazione dell'azione stessa e i tempi di realizzazione. Come anticipato, sarà dedicata particolare attenzione alle azioni volte a contrastare gli squilibri di genere relativi alle carriere professionali e nel reclutamento di nuovo personale.

4.2 PAP: una panoramica su cosa, come e chi

Nelle linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG⁷ si delineano i tipi di azioni che l'organo può e deve intraprendere, dividendole in tre grandi aree. Azioni di tipo propositivo che riguardano la promozione e l'attuazione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, attraverso l'utilizzo di strumenti d'analisi (ad esempio la stesura del bilancio di genere), di sensibilizzazione e l'utilizzo di codici di condotta o

⁴ L'introduzione dei CUG è stata criticata dai rappresentanti degli Atenei (CRUI) e della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane in particolare rispetto alla composizione dei nuovi organi che hanno una rappresentatività squilibrata rispetto alle diverse componenti universitarie e rispetto alle funzioni e i compiti ad esso assegnati: "che devono farsi carico di funzioni di tipo più propriamente sindacale/organizzativo, esercitate primariamente in forme consultive, focalizzate al raggiungimento di un più incerto e non definito benessere organizzativo, occupandosi di materie come il mobbing, che hanno radici culturali e strumenti di contrasto diversi, e, fatto non trascurabile, evitando la sovrapposizione di funzioni rispetto alle altre figure/organi/uffici con competenze in materia" (Tomio, 2012).

⁵ Abbiamo considerato per l'analisi i PAP attivi nel momento della risposta e sono risultati compresi nell'arco temporale 2013-2018.

⁶ Nord-ovest: Università di Milano, Milano-Bicocca, Brescia, Genova, Pavia, Torino, Politecnico di Torino; Nord-est: Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia, Parma, Trento, Trieste, Udine, Verona; Centro: Scuola Superiore Sant'Anna, Università di Firenze, Macerata, Perugia, Pisa, Urbino, Università per stranieri di Perugia; Sud e Isole: Università del Molise, Salento, Basilicata, Cagliari, Foggia, Messina, Napoli Orientale, Napoli Parthenope, Palermo, Salerno, Sassari.

⁷ Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183).

codici etici per affrontare casi di molestie e mobbing. Azioni di tipo consultivo che riguardano pareri esposti dal CUG in merito ai temi di sua competenza, e anche l'organizzazione interna dell'Ateneo o delle proposte di formazione specifica per i lavoratori e le lavoratrici dell'Ateneo. Infine, azioni che riguardano la valutazione delle politiche attuate dal CUG e del suo operato.

Con l'intento di avere un quadro generale delle azioni proposte dagli Atenei, abbiamo ricondotto le 454 azioni individuate tramite l'analisi dei PAP alle aree sopra esposte. Non è stato possibile ricondurre a nessuna di queste aree il 13.6% delle azioni: si tratta, infatti, di azioni che riguardano il funzionamento dei nascenti CUG, impegnati dapprima a definire e rafforzare il proprio ruolo istituzionale, o a estendere e consolidare la rete di contatti e di collaborazioni interne ed esterne all'Ateneo. Circa il 70% delle azioni programmate, invece, si colloca nell'area delle azioni propositive. Si tratta di azioni che riguardano la promozione e la sensibilizzazione delle pari opportunità, la promozione e l'implementazione di misure atte a migliorare il benessere organizzativo, l'attuazione di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la lotta alle discriminazioni e al *mobbing*. Decisamente minori le azioni riconducibili all'area della consultazione (14.1%), nelle quali rientrano principalmente quelle azioni in cui il CUG si propone di indagare al meglio il campo di azione prima di intervenire in maniera specifica. Infine, solo il 2.2% delle azioni programmate dai PAP possono ricondursi all'ultima area, quella della valutazione. Infatti, sono solo 10 le azioni di valutazione dell'operato del Comitato e del PAP. È necessario precisare, però, che alcune azioni afferenti alle altre due aree prevedono una valutazione della loro efficacia, anche se si tratta sempre di quantità molto basse rispetto al totale (16.7%).

Inoltre, si registra che sono poche le azioni di cui sono chiari i tempi e i costi di realizzazione. Nello specifico, per il 38.8% delle azioni programmate è indicata una previsione dei tempi di realizzazione e solo il 13.4% hanno anche una stima dei costi di realizzazione⁸. La previsione dei tempi e dei costi sono tra loro collegate. Infatti, difficilmente i fondi per la realizzazione delle azioni ipotizzate nei PAP avviene su base triennale (avviene più frequentemente su base annuale). In mancanza di certezze di finanziamento è quindi più difficile prevedere i tempi di realizzazione delle azioni (e in alcuni casi l'implementazione stessa nei tre anni previsti). Infine, in alcuni casi i PAP riportano azioni di monitoraggio costitutive del CUG o di altri organi per la tutela contro le discriminazioni e le molestie, quali, ad esempio, le attività degli sportelli di ascolto, dei/le Consiglieri/e di Fiducia, oppure di raccolta dei dati disaggregata per genere della comunità universitaria.

Oltre a delinearne i compiti, il documento circa le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG precisa anche quattro obiettivi generali che i Comitati devono conseguire per mezzo delle loro attività. Uno di questi afferma che i CUG devono proporsi di combattere qualsiasi forma di discriminazione, basata su vari tipi di diversità oltre quella di genere. Secondo questa normativa, le diversità basate sulle disabilità, l'orientamento sessuale o l'etnia non possono essere trascurate, in quanto evitare forme di discriminazione basate anche su questi fattori significa garantire un ambiente organizzativo complessivamente sicuro e "pari" per chiunque. L'attenzione richiesta ad

⁸ Fanno parte di questo 13.4% anche quelle azioni, come nel caso dell'Università di Messina, che non fanno una stima dei costi delle azioni in sé ma indicano eventuali fonti di finanziamento, esterne e/o interne all'università, che possono essere utilizzate per reperire i fondi utili alla loro realizzazione.

altri tipi di diversità, oltre a quella di genere, si rispecchia solo in parte nelle azioni previste nei PAP analizzati. Secondo la nostra analisi infatti, la maggior parte delle azioni programmate affrontano le diversità di genere (82.8%), di cui ci occuperemo nei prossimi paragrafi; meno programmate sono le azioni rivolte alle disabilità (30.3%), come quelle circa l'abbattimento delle barriere architettoniche per portatori di handicap; ancora meno le azioni che riguardano l'etnia (24.9%) o all'orientamento sessuale (24.5%), come convegni e corsi di formazione sulla gestione delle diversità nell'ambiente organizzativo; infine, ci sono anche delle azioni riguardanti l'identità di genere (29.5%), che nello specifico sono le azioni di introduzione del doppio libretto e/o alias elettronico per studenti/sse in transizione. Al fine di avere una panoramica più precisa, riportiamo nella tabella 1 la distribuzione delle macro-aree di riferimento per le diversità affrontate⁹.

Tabella 1 - Distribuzione delle macro aree per diversità affrontata (%)

	Genere			Disabilità			Etnia			Orientamento sessuale			Identità di genere		
	No	Sì	Tot	No	Sì	Tot	No	Sì	Tot	No	Sì	Tot	No	Sì	Tot
Consultivo	24.2	75.8	100	72.7	27.3	100	78.8	21.2	100	78.8	21.2	100	72.7	27.3	100
Propositivo	17.2	82.8	100	69.5	30.5	100	74.9	25.1	100	75.4	24.6	100	70.4	29.6	100
Verifica	-	100	100	60	40	100	60	40	100	60	40	100	60	40	100
Tot	17.8	82.2	100	69.7	30.3	100	75.1	24.9	100	75.5	24.5	100	70.5	29.5	100

Data la forte preponderanza sul totale, gran parte delle aree di riferimento delle azioni dei PAP si occupano di diversità di genere e gli altri tipi di diversità sono "aggiunte" alla prima. Tranne che nel caso della valutazione, le aree hanno una distribuzione abbastanza omogenea. Si nota, però, sia nel caso di azioni consultive che in quelle propositive, che c'è una buona parte di attività programmate che riguardano l'identità di genere e le disabilità.

Oltre a specificarne obiettivi, modalità di svolgimento e ambito d'azione, molti PAP specificano anche il target di riferimento delle proprie attività programmate¹⁰. Abbiamo tenuto nota di questi target, raggruppandoli per categorie: docenti strutturati, assegnisti/e, dottorandi/e, Personale Tecnico Amministrativo (PTA), Personale Tecnico Amministrativo precario (PTA precario), studenti/sse. Sono state fatte delle scelte circa la codifica del target riferito all'interno dei documenti. Spesso, infatti, i PAP indicano il proprio target di riferimento in maniera generica (dipendenti, lavoratori, comunità). Per questo, spesso abbiamo dovuto "interpretare" il senso di queste citazioni generiche in base all'intero testo, cercando di coglierne la specificità. Guardando al totale delle 454 azioni, la maggior di esse sono rivolte al PTA (77.2%); a seguire gli strutturati (65.4%), il PTA precario (61.7%) e gli/le assegnisti/e (61.1%); ultimi, gli studenti/sse (53.3%) e i dottorandi/e (44.2%).

⁹ Ogni azione può riferirsi a più di una diversità.

¹⁰ La stessa azione può essere indirizzata a più di un soggetto (per esempio al personale strutturato e agli studenti/sse); inoltre, non tutte le azioni hanno un target di riferimento specifico, come le azioni riguardanti il rafforzamento istituzionale del CUG o la creazione di reti interne ed esterne.

La forte presenza di azioni che riguardano le diversità di genere, e le relative diseguaglianze, ci hanno portato a scegliere di investigare meglio questa area di intervento dei PAP. Per questo motivo, nel prossimo paragrafo ci occuperemo esclusivamente di azioni che riguardano le diversità di genere.

5. Risultati dell'analisi

5.1 Diseguaglianze di genere: quali gli approcci per superarle?

Prendendo in considerazione solo le azioni che si occupano di superare le diseguaglianze che derivano dalle diversità di genere, si nota che la maggior parte di queste sono di tipo propositivo (83.5%), molto meno quelle di tipo consultivo (13.4%) e decisamente poche quelle di verifica (2.6%). Ad ogni modo, lo spettro di azioni che si occupano di questa tematica è molto vario.

Nell'analizzare più nel dettaglio le azioni che affrontano le diversità di genere nell'ambiente universitario, abbiamo riscontrato delle similarità fra alcune di esse e, per questo motivo, abbiamo raggruppato fra loro le azioni dal senso comune. Infatti, azioni che riguardano il sostegno alla genitorialità, l'utilizzo di forme flessibili di lavoro e/o telelavoro o altri tipi di sostegni familiari, sono tutte politiche e azioni che abbiamo incluso nella categoria "Conciliazione vita-lavoro". Per quanto riguarda la "Formazione su temi di genere", essa si riferisce a tutte quelle attività di formazione su tematiche di genere indirizzate principalmente a lavoratori e lavoratrici; diversamente, la "Didattica di genere", principalmente indirizzata a studenti e studentesse, riguarda quelle attività che intendono introdurre nella didattica universitaria il punto di vista di genere, tramite apposite ricerche e/o insegnamenti. Tutte le attività che intendono sensibilizzare e informare su tematiche di genere (medicina di genere, molestie, pari opportunità) si ritrovano nella "Cultura di genere". Le attività di "Indagine/monitoraggio" riguardano invece le azioni di raccolta dati e, appunto, indagine e monitoraggio della situazione interna all'università circa, per esempio, le progressioni di carriera, la vita studentesca, la composizione di genere dell'Ateneo. Ben altre le azioni che riguardano il "Benessere lavorativo", cioè quelle attività che intendono intervenire sul clima organizzativo per migliorarne alcuni aspetti, come ad esempio l'avvio di sportelli d'ascolto e consulenza o la valutazione del rischio stress-lavoro correlato. Le azioni che riguardano la stesura o la modifica dei Codici etici e/o di condotta, insieme alla nomina del/la Consigliere/a di Fiducia (CF) si ritrovano nel gruppo "Codi e CF". Quelle attività, invece, che intendono intervenire direttamente sulla struttura organizzativa sono quelli relativi agli "Interventi strutturali", cioè quegli interventi che intendono modificare i criteri di valutazione della ricerca o diminuire il divario uomo/donna nell'Ateneo.

Da questa breve descrizione è possibile capire quanto effettivamente vasto sia il ventaglio di azioni adottate dai CUG italiani per affrontare le diseguaglianze di genere. Nonostante l'apparente diversità, esistono dei *frames* teorici che accomunano alcune di queste azioni. Come abbiamo avuto modo di vedere nei paragrafi precedenti, questi *frames* si rifanno alla dimensione su cui si intende incidere: individuale, strutturale o culturale. Per comprendere questo aspetto nel caso italiano, abbiamo applicato la tipologia di Ely e Meyerson (2000) su questo gruppo di azioni (si veda tabella 2 che segue).

Tabella 2 – Azioni sulle diversità di genere per tipologia di Ely e Mayerson (2000), (freq.)

	<i>Creating equal opportunities</i>	<i>Fixing the women</i>	<i>Revising organizational culture</i>	Totale
Conciliazione vita-lavoro	33	-	1	34
Formazione su temi di genere	-	2	30	32
Didattica di genere	1	-	10	11
Cultura di genere	7	2	36	45
Indagini/monitoraggio	28	1	-	29
Avvio/rafforzamento CUG	2	-	1	3
Benessere lavorativo	8	-	1	9
Codici e CF	22	-	1	23
Interventi strutturali	11	1	-	12
Altro	3	2	1	6
Totale	115	8	81	204

La maggior parte delle azioni riguardanti le diversità di genere si rifanno all’approccio *creating equal opportunities* (115). Sono azioni che riguardano soprattutto la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (33) e quelle di indagini e monitoraggio (28). Molte anche le azioni che appartengono all’approccio *revising organizational culture* (81) che, comprensibilmente, per la maggior parte riguardano azioni di promozione e sensibilizzazione sulla cultura di genere (36) e la formazione su temi di genere (30). Infine, molto poche le azioni che si rifanno all’approccio *fixing the women* (8), che nello specifico si occupano di corsi di formazione sulla leadership femminile, di corsi di alfabetizzazione digitale per donne; o ancora, indagini sulla condizione lavorativa delle donne, per conoscerne appieno le problematiche ed intervenire così in maniera mirata, o premi e agevolazioni per donne iscritte a corsi di laurea tradizionalmente “maschili”. È possibile dunque dire che gran parte delle azioni positive programmate dai PAP che si occupano di affrontare e superare le disuguaglianze di genere negli Atenei applicano un approccio che cerca di garantire le pari opportunità a tutte le componenti universitarie, intervenendo principalmente sull’aspetto strutturale dell’organizzazione.

5.2 Carriere e disuguaglianze di genere

Nei paragrafi precedenti abbiamo avuto modo di vedere come in Italia esistano delle forme di segregazione verticale ed orizzontale nei confronti delle donne nell’ambito delle carriere universitarie. A fronte di questa palese disuguaglianza, sul totale delle

azioni programmate dai PAP, solo il 7.2% si occupa di questo aspetto, pari a 33 azioni¹¹. Anche in questo caso abbiamo raggruppato per affinità azioni fra loro simili, riuscendo ad identificare quattro tipi di azioni diverse. Parte di queste azioni (15 su 33) si occupano di indagare e monitorare vari aspetti relativi alle carriere universitarie, come la composizione di genere dei vari ambiti accademici, le progressioni di carriera, le segnalazioni di assegnazioni non conformi di incarichi o la condizione lavorativa delle donne nell'Ateneo. Altre azioni, invece, (7 su 33) riguardano la formazione, come quella sulla leadership per le lavoratrici o lo sviluppo di percorsi formativi pensati ad hoc per ogni dipendente dell'ateneo, in modo da evitare situazioni di disegualianza di genere. La modifica dei criteri di assunzione o valutazione della ricerca, invece, riguardano 4 azioni su 33, con particolare interesse per la tutela delle madri lavoratrici. Infine, 6 azioni su 33 riguardano interventi strutturali nell'organizzazione in sé, per favorire una eguale partecipazione di donne e uomini al proprio interno. Queste ultime sono azioni particolarmente generiche rispetto alle altre, e intendono colmare la distanza numerica nella partecipazione di uomini e donne negli organi e nelle commissioni dell'Ateneo. Ciò che è particolarmente interessante è il numero, certamente più alto degli altri, delle azioni di monitoraggio e indagine. Fra chi si occupa della questione, infatti, sembra essere condivisa la necessità di conoscere al meglio le cause di tali discriminazioni di genere, e il loro andamento nel tempo, prima di adoperarsi attivamente per risolvere la questione.

Essendo queste azioni mirate alle carriere universitarie, la componente studentesca ne è automaticamente esclusa. A tal proposito, teniamo comunque a precisare che in alcuni casi, anche se numericamente pochi (2), esistono delle azioni che intendono "prevenire" i fenomeni di segregazione orizzontale relative alla scelta del percorso di studi. Si tratta, per esempio, di azioni atte ad incentivare l'iscrizione delle studentesse in facoltà considerate "maschili", attraverso l'erogazione di borse di studio. Per il resto, sono altre le componenti universitarie ad essere il target di questo tipo di azioni.

Tabella 3 – Azioni sulle carriere universitarie per i target di riferimento (freq.)

	Strutturati	Assegnisti/e	Dottorandi/e	PTA	PTA precario
Indagini/monitoraggi	12	9	7	13	7
Formazione		-	-	7	-
Modifica sistema di valutazione/assunzione	3	2	4	3	1
Interventi organizzativi per riequilibrio di genere	5	4	4	3	3
Totale	20	15	15	26	12

Complessivamente, il PTA è la categoria maggiormente considerata da queste azioni (si veda tabella 3) ed è l'unica ad essere interessata da attività di formazione. Questo può dipendere dal fatto che certi corsi di formazione sono principalmente pensati per il PTA e non per il personale docente; inoltre, il PTA precario potrebbe esserne escluso perché la condizione a tempo dell'impegno di lavoro non permette di poter investire nella

¹¹ Rispetto alle sole azioni che si occupano di disegualianze di genere, quelle che trattano delle carriere universitarie sono pari al 14.9%.

formazione di questo tipo di personale. A seguire, la categoria più considerata da queste azioni è quella dei/delle strutturati, considerati soprattutto nelle azioni di indagine e monitoraggio. La componente meno considerata è quella precaria, costituita dagli assegnisti/e, dottorandi/e e PTA a tempo determinato. L'intervento così massiccio su categorie stabili si può spiegare se letto accanto a quello dei monitoraggi e delle indagini, cioè quelle azioni in cui il numero degli strutturati coinvolti è il più alto. Gli strutturati, infatti, potrebbero essere utilizzati come "campioni di analisi", in quanto appunto stabili, di un fenomeno di cui si cercano ancora di comprendere tratti e dinamiche, al fine di intervenire su quelle categorie precarie, come assegnisti e dottorandi, che sono ancora in una fase di definizione della propria carriera accademica.

5.2.1. *Classificazione delle azioni di uguaglianza di genere*

Ritornando a uno dei nodi principali della nostra domanda di ricerca, ovvero riconoscere i quadri teorici di riferimento delle azioni previste nei PAP per superare le asimmetrie di genere, abbiamo ricondotto ognuna delle 33 azioni ad uno degli approcci di Ely e Meyerson (2000).

Tabella 4 - Distribuzione delle azioni riguardanti le carriere universitarie per tipologie di politiche (freq.)

	<i>Fixing the women</i>	<i>Value the feminine</i>	<i>Revising organizational culture</i>	<i>Creating equal opportunities</i>
Indagini/monitoraggi	-	-	-	16
Formazione	3	-	4	-
Modifica sistema di valutazione/assunzione	-	-	-	4
Interventi organizzativi per riequilibrio di genere	-	-	-	6
Totale	3	-	4	26

La maggior parte delle azioni (26 su 33 totali) si rifanno all'approccio *creating equal opportunities*. Questo approccio caratterizza tutte le azioni di monitoraggio e indagine, tutte quelle riguardanti gli interventi strutturali si rifanno a tale modalità ed anche quelle di modifica dei sistemi di valutazione e assunzione.

Le uniche azioni che differiscono da questo quadro sono quelle riguardanti la formazione. Infatti, alcune di esse (4 su 33 totali) si rifanno alla modalità *revising organizational culture*: attraverso una certa formazione specifica si cerca di modificare l'assetto culturale dell'organizzazione. Sono azioni che riguardano l'inserimento di moduli sulle pari opportunità ai corsi di formazione o corsi di formazione ad hoc per i dipendenti, per evitare discriminazioni di genere o corsi di formazione specifici sulla gestione delle risorse umane vista da un'ottica di genere.

Le altre 3 azioni che riguardano la formazione invece si rifanno alla modalità *fixing the women*. Si tratta in questo caso di formazioni specifiche mirate alle donne, in modo da migliorarne alcuni aspetti e favorirne la progressione di carriera e la produttività. In particolare, si tratta di corsi di formazione sulla leadership femminile e di corsi di alfabetizzazione digitale per donne.

Infine, come già accennato nei paragrafi precedenti, nessuna delle azioni considerate può essere riconducibile alla modalità *value the feminine*.

Complessivamente, possiamo dire che le azioni positive programmate dai PAP che riguardano le carriere in università si muovono soprattutto su un piano strutturale: la modifica di alcune “regole del gioco” è considerata come uno strumento utile per superare le diseguaglianze di genere in questo ambito. Ad ogni modo, bisogna ricordare che gran parte delle azioni afferenti questo gruppo riguardano attività di monitoraggio e soprattutto indagine. Questo vuol dire che, sebbene la creazione di pari opportunità sia considerato il fattore cruciale per superare una chiara situazione di diseguaglianza, le università italiane sembrano ancora in una fase iniziale di conoscenza dell’andamento del fenomeno invece che di intervento.

Nonostante la preponderanza dell’approccio *creating equal opportunities*, esistono altre azioni che si rifanno ad altri approcci teorici. Nello specifico, alcune di esse, per quanto poche, intervengono sul piano culturale e puntano a rivedere la cultura organizzativa interna. L’approccio *revising organizational culture* sembra in qualche modo rispondere alle potenziali criticità di *creating equal opportunities*: quest’ultimo lavora sui fattori formali, l’altro su quelli culturali/informali. Questi dati confermano, a quasi vent’anni di distanza, l’aspetto innovativo o poco diffuso degli interventi sulla cultura organizzativa come sottolineato nella proposta teorica di Ely e Meyerson (2000). Infine, esiste uno scarso intervento anche a livello individuale.

6. Discussione e future direzioni di ricerca

Il nostro contributo si è proposto di comprendere quali siano gli approcci all’uguaglianza di genere portati avanti dalle università italiane, attraverso i Piani di Azioni Positive. Questa analisi è da intendersi come un primo passo che permetterà di ampliare e approfondire il ragionamento in diverse direzioni, ad esempio, in merito all’operato dei nascenti CUG in evoluzione rispetto al mandato istituzione dei Comitati Pari Opportunità e dei Comitati Antimobbing. Permette di porre l’accento sulla mancanza (al di fuori di tentativi collegati a progetti europei finanziati nel 7PQ) di una politica nazionale sull’uguaglianza di genere nell’ambito accademico e nella ricerca e sulla mancanza di un sistema centrale di valutazione dell’efficacia delle politiche di uguaglianza portate avanti in questo ambito (Bozzon et al., 2015). Sebbene sia promossa una valutazione “dal basso” a livello di singolo Ateneo, attraverso l’operato del CUG e in parte dai Nuclei di Valutazione, non vi è uno sguardo più ampio a livello nazionale. Le analisi delle politiche per l’uguaglianza di genere svolte in altri contesti nazionali o a livello europeo, invece, oltre a proporre una riflessione sugli approcci teorici si concentrano sull’efficacia delle azioni stesse (Timmers, 2010; Nielsen, 2016).

Come sottolineato nel paragrafo precedente, dall’analisi delle azioni positive previste nei 33 PAP raccolti emerge la prevalenza di interventi che possono essere ricondotti all’approccio *creating equal opportunities*. Sono azioni, queste, che si propongono di creare uguali opportunità attraverso la rimozione degli ostacoli che le donne incontrano nella propria carriera accademica. Walby (2005), nella sua analisi degli approcci all’uguaglianza di genere e al *gender mainstreaming*, sottolinea che questo approccio basato sulla *sameness*, o *inclusion* (Squires, 2005), rischia di lasciare invariati i processi organizzativi, di agire ad un livello formale invece che sostanziale, e di favorire l’integrazione delle donne al modello organizzativo tipicamente maschile invece che

sfidarlo. In altre parole, si pensano a cambiare le regole del gioco affinché le donne riescano ad accedere e partecipare maggiormente all'interno dell'organizzazione, venendo di fatto incluse ed assimilate in un modello organizzativo e culturale basato su norme e stereotipi maschili.

In alcuni casi, accanto all'approccio *creating equal opportunities*, vengono proposti interventi che possono essere ricondotti all'approccio *revising organizational culture*, anche detti di tipo trasformativo (Walby, 2005) o *displacement* (Squires, 2005), che si propongono di sensibilizzare e rendere maggiormente consapevole le componenti della comunità universitaria (e meno spesso chi ricopre ruoli decisionali) circa le diseguaglianze di genere, gli stereotipi e i pregiudizi presenti nell'ambito universitario (accademico e di governo). Questo tipo di interventi assumono uno sguardo più complesso che produce risultati meno immediati perché, da una parte, si tenta di incidere sul livello delle pratiche e sulla dimensione informale e, dall'altra, sulla cultura, i ruoli e gli stereotipi di genere.

Sia per quanto riguarda l'approccio *creating equal opportunities*, sia per quanto riguarda l'approccio *revising organizational culture* sarebbe necessario prevedere un'articolazione maggiore dei PAP nei diversi livelli di governo dell'università, quindi non solo azioni pensate uniformemente per l'intero Ateneo, ma anche azioni specifiche per i diversi dipartimenti. La cultura organizzativa, infatti, assume forme differenti nei diversi dipartimenti per due ragioni. Da una parte è influenzata dall'organizzazione dei dipartimenti: ad esempio, dalla dimensione delle unità di ricerca, dall'esistenza e la frequenza delle interazioni e degli scambi tra le diverse unità di ricerca, dalle formalizzazioni delle unità di ricerca, dalla composizione numerica di uomini e donne, etc. Dall'altra, la cultura organizzativa è influenzata dalla cultura scientifica (produzione del sapere, rilevanza del contesto nazionale o internazionale) delle specifiche discipline che si ripercuotono sull'organizzazione stessa¹² (Sanja et al., 2016).

Per quanto riguarda le azioni che possono essere ricondotte agli approcci *fixing the women* e *value the feminine*, definiti come basati sulla differenza (Walby, 2005) o *reversal* (Squires, 2005), si nota che sono poco o per nulla diffuse nei PAP analizzati. Le azioni previste sono principalmente interventi formativi che si propongono di colmare le supposte mancanze delle donne rispetto al modello di carriera o lavoro esistente.

Questa prima analisi quantitativa delle azioni raccolte attraverso i PAP offre alcuni spunti di riflessione che potrebbero essere approfonditi attraverso un approfondimento dei diversi tipi di azioni ricondotte ai tre approcci cui è stato possibile ricondurle; un'analisi qualitativa delle diverse parti che compongono i documenti (insieme ed oltre alla descrizione delle azioni). Particolarmente interessante rispetto alla crescente precarizzazione delle carriere accademiche che incide soprattutto sui giovani ricercatori e le giovani ricercatrici all'inizio del loro percorso concentrare l'attenzione sulle azioni a loro dedicate e valutarne l'efficacia.

¹² Riferimento in particolare all'approccio denominato *fixing the knowledge*.

Bibliografia

Bain O., Cummings W. (2000) "Academe's glass ceiling: Societal, professional-organizational and industrial barriers to the career advancement of academic women", *Comparative Education Review*, 44:4, 493–514.

Bozzon R., Donà A., Villa P., Murgia A., Poggio B. (2015) Background Policy Report on Italy, in Le Feuvre N. (a cura di) *Contextualizing women's academic careers: Comparative perspectives on gender, care and employment regimes in seven European countries*, GARCIA working papers, n. 1, Università di Trento, 3-60.

Ely R.J., Meyerson D.E. (2000) "Theories of Gender in Organizations: A New Approach to Organizational Analysis and Change", *Research in Organizational Behavior*, 22, 103-151.

European Commission (2015) *She Figures 2015. Gender in Research and Innovation*, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fagenson E.A. (1990) "At the heart of women in management research: Theoretical and methodological approaches and their biases", *Journal of Business Ethics*, 9:4, 267-274.

Fiske S.T., Bersoff D.N., Borgida E., Deaux K. e Heilman M.E. (1991) "Social science research on trial. Use of sex stereotyping research in Price Waterhouse v. Hopkins", *American Psychologist*, 46:10, 1049-1060.

Gherardi S., Poggio B. (2007) *Gendertelling in organizations: narratives from male-dominated environments*, Stockholm, Malmö: Liber.

Heilman M.E. (2001) "Description and prescription: How gender stereotypes prevent women's ascent up the organizational ladder", *Journal of Social Issues*, 57:4, 657–674.

Husu L. (2001) *Sexism, Support and Survival in Academia. Academic Women and Hidden Discrimination in Finland*, Helsinki: Department of Social Psychology, University of Helsinki.

ISTAT (2015) Come cambia la vita delle donne 2004 – 2014: <https://goo.gl/y3jDgP> [30/12/2016].

Kanter R.M. (1977) *Men and women of the corporation*, New York: Basic Books.

Kolb D., Fletcher J.K., Meyerson D., Sands D.M., Ely R.J. (2003) Making change: A framework for promoting gender equity in organizations, in Ely R., Foldu E., Scully M. e Center for Gender in Organizations (a cura di) *Reader in gender, work, and organization*, Malden: Blackwell, 3-9.

Morana M.T., Sagromora S. (2016) "Le carriere femminili nel settore universitario", Ufficio VI Statistica e Studi, MIUR: <https://goo.gl/b77xtB> [30/12/2016].

Nielsen M.W. (2016) "Scandinavian Approaches to Gender Equality in Academia: A Comparative Study", *Scandinavian Journal of Educational Research*, DOI:10.1080/00313831.2016.1147066.

O'Connor P, Carvalho T, Vabø A, et al. (2015) Gender in Higher Education: A Critical Review. In: Huisman J de Boer H, Dill DD and Souto-Otero (a cura di) *The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 569–585.

Ragins B.R., Sundstrom E. (1989) "Gender and Power in Organizations: A Longitudinal Perspective", *Psychological Bulletin*, 105:1, 51–88.

Krilić S. C., Petrović T., Hočevar D. K. e Istenič M. C. (a cura di) (2016) *Organisational culture and everyday working life: Quantitative and qualitative analysis in six European Countries*, GARCIA working paper n. 15, University of Trento.

Timmers T.M., Willemsen T.M., Tijdens K.G. (2010) "Gender diversity policies in universities: a multi-perspective framework of policy measures", *High Educ*, 59, 719-735.

Tomio, P. (2012), "Gli organismi di parità universitari, il loro sviluppo e coordinamento", *Meno di zero*, Anno III, 8-9, <https://goo.gl/v5wMQ5> [05/01/2017].

Wenneras C., Wold A. (2001) Nepotism and sexism in peer-review, in Wyer M., Barbercheck M., Giesman D., OrunOzturk H. e Wayne M. (a cura di) *Women, science and technology: A reader in feminist science studies*, New York: Routledge, 46-52.

SAPERI DI GENERE E ORGANISMI DI PARITÀ

Patrizia Tomio

1. Genere, pari opportunità, efficienza

Il 2010 ha rappresentato un anno di svolta per gli Organismi di parità nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183 i Comitati Pari Opportunità (CPO) e i Comitati paritetici per la prevenzione del fenomeno del mobbing, previsti nelle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sono stati unificati in un unico organo, denominato Comitato Unico di Garanzia (in sigla CUG), che ne ha assorbito le funzioni.

In realtà, ai nuovi Comitati, che hanno natura paritetica, vengono assegnati compiti ben più ampi rispetto alla semplice sommatoria di quelli attribuiti in precedenza ai due organi dalla contrattazione collettiva.

Essi danno prosecuzione alle attività di contrasto alle discriminazioni, siano esse dirette o indirette e agli obiettivi di valorizzazione delle differenze di genere, ma anche relative all'età, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla religione, alla lingua.

Tuttavia, il compito dei nuovi soggetti diventa più articolato, in quanto le finalità assegnate sono molto più ambiziose ed estese: ciò che è richiesto dalla novella normativa, infatti, non è soltanto un'attività di promozione, ma di vera e propria garanzia di condizioni di parità e pari opportunità per quanto riguarda l'accesso, il trattamento e le condizioni di lavoro, la formazione, le progressioni di carriera, la sicurezza e, infine, la creazione di ambienti di lavoro improntati al benessere organizzativo e scevri di ogni forma di violenza morale o psichica.

La riforma poggia sulla convinzione che un ambiente lavorativo in cui trovano attuazione i principi di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza morale o psichica, non può che "favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative"¹.

La promozione di pari opportunità come strumento per una migliore organizzazione del lavoro e per incrementare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni aveva già trovato la propria espressione nella Direttiva interministeriale del 23 maggio 2007² e, ancor più, nel Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che all'art. 8 comma 1 lett. h) la indicava come uno degli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa.

¹ Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e della Ministra per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183).

² Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della Ministra per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche".

Nella citata Direttiva del 2007, che richiama a sua volta varie fonti di riferimento per la materia, sia a livello nazionale che europeo³, si poneva particolare attenzione all'attuazione di pari opportunità tra uomini e donne e alla "valorizzazione delle persone", in quanto "valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa", che permette di "innalzare il livello dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini".

Si evidenzia, quindi, come l'ottica di genere ha rappresentato il punto di partenza, il nucleo fondamentale per una valorizzazione delle differenze intese in senso più ampio.

La dimensione di genere, pur attraverso un lungo dibattito che è ancora in corso e di cui non è possibile la trattazione in questa sede, ha permesso di affrontare il tema delle discriminazioni nel loro rapporto con il concetto di eguaglianza: una dimensione, questa, che, se assunta soltanto in senso formale, trascurando le caratteristiche che differenziano i soggetti, non è di per sé sufficiente a garantire pari opportunità. Come afferma Tonchia (2013)

"L'eguaglianza è un principio che non proclama che uomini e donne sono eguali, ma che essi, pur essendo diversi, godono – in quanto persone – di eguale dignità e, pertanto, di pari diritti. Di conseguenza, il principio d'eguaglianza non esclude il riconoscimento delle differenze, ma, anzi, implica il riconoscimento reciproco e le eguali opportunità. E' evidente che si tratta di superare l'universalismo astratto basato, come si è detto sopra, sull'individuo, vale a dire su un modello implicito e teorico di persona umana generica, che finisce per identificare la neutralità con il maschio".

E' l'eguaglianza in senso sostanziale, espressa anche nell'art. 3 della Costituzione, che consente di tenere conto delle caratteristiche delle persone e, come sostiene Ballestrero (2012) di "fondare legittimamente su di esse misure di diritto diseguale, il cui obiettivo sia quello di recuperare lo svantaggio e garantire una sostanziale eguaglianza".

L'altro aspetto di rilievo è la valenza non soltanto interna delle politiche per il lavoro pubblico improntate ai principi di pari opportunità, ma il loro effetto sulla società nel suo complesso e sulla risposta ai bisogni che la Pubblica Amministrazione dovrebbe soddisfare.

Un concetto, questo, che viene espressamente richiamato dalla Delibera n. 22/2011 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, che evidenzia come le iniziative per garantire pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'attuazione "investono sia il contesto interno delle singole Amministrazioni pubbliche, sia quello esterno, con riferimento alla promozione di politiche attive e di misure in grado di valorizzare quantitativamente e qualitativamente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la loro inclusione nel sistema socio-economico." La valorizzazione delle differenze migliora, infatti, la qualità dell'organizzazione interna, ma anche del rapporto con gli *stakeholders*.

³ In particolare i Decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche, punto di riferimento fondamentale per l'attuazione di tali politiche è rappresentato dai Comitati Unici di Garanzia, che esercitano le proprie funzioni in attuazione delle indicazioni contenute nella già citata Direttiva interministeriale del 4 marzo 2011. Essi si occupano di promozione della cultura delle pari opportunità e svolgono attività di tipo propositivo, tra le quali assume rilievo particolare la predisposizione dei piani di azioni positive, già previste dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 allo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare condizioni di eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

Come osserva Nunin (2013) nel tempo è maturata la consapevolezza

“della necessità di strumenti maggiormente adeguati per realizzare l'eguaglianza sostanziale, strumenti che – assumendo (anche) la veste delle c.d. “azioni positive per la parità” – si presentano con il carattere peculiare di un vero e proprio diritto “diseguale”, la cui legittimità viene individuata nell'essere, appunto, uno strumento per correggere gli squilibri di genere ancora esistenti nel mondo (e nel mercato) del lavoro e per rimuovere gli ostacoli frapposti al raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato.”

Si tratta di azioni che, in attuazione degli indirizzi europei in materia⁴, si caratterizzano come misure specifiche, con finalità perequative e con un nesso eziologico preciso tra obiettivo perseguito e strumento adottato.

A tale riguardo, la già citata Direttiva interministeriale del 23 maggio 2007, richiamando le disposizioni del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198), ribadisce l'esigenza di adottare questo strumento nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di eliminare gli ostacoli che di fatto non permettono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro.

In particolare, essa evidenzia la necessità di promuovere “l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.”

Appare di tutta evidenza come la funzione propositiva dei CUG, con riferimento al genere ed anche agli altri fattori di discriminazione, da un lato, sia strettamente connessa all'attività di verifica, ad esempio con riferimento all'esito delle azioni intraprese, dall'altro necessita di una indispensabile rilevazione della situazione dell'Ente, un'attività di monitoraggio finalizzata ad individuare..gli ambiti di intervento per assicurare ambienti lavorativi caratterizzati da pari opportunità e benessere organizzativo.

I CUG esercitano, inoltre, una funzione di tipo consultivo nelle materie di propria competenza, quali i progetti di riorganizzazione, i piani di formazione, la valutazione del personale, gli argomenti discussi in sede di contrattazione integrativa e inerenti il proprio ambito, l'organizzazione del lavoro (orari, flessibilità, conciliazione, ecc.).

L'impegno degli Organismi di Parità “di seconda generazione” non può limitarsi, tuttavia all'adozione di azioni positive e all'espressione di pareri.

Fin dagli anni '90 del secolo scorso si è venuto affermando un “doppio binario”, che affianca ad azioni specifiche la dimensione del gender mainstreaming, cioè l'integrazione

⁴ Si vedano tra l'altro le Direttive 43/2000/CE e 78/2000/CE.

della categoria del genere in tutte le politiche, le attività e i programmi⁵, valutando preventivamente gli effetti sugli uomini e sulle donne delle decisioni che vengono assunte, con l'obiettivo di introdurre cambiamenti duraturi e strutturali.

Un rilevante ambito di intervento in questa direzione è rappresentato dai bilanci di genere, che rappresentano, secondo la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 sul gender budgeting - la costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere (2002/2198(INI)), "l'applicazione del principio di gender mainstreaming nella procedura di bilancio".

La gender budget analysis, come osserva Pulejo (2011), non rappresenta "uno strumento rivolto in modo specifico alle donne – come erroneamente è stato a volte interpretato, un "bilancio per le donne" – ma partendo dal presupposto che i bilanci pubblici non sono "neutri", consente di intervenire sui bilanci tenendo conto dei complessivi impatti differenziati che le azioni e gli interventi determinano sulle persone".

In quest'ottica, anche la Direttiva interministeriale del 23 maggio 2007, richiamata in precedenza, afferma la necessità di introdurre nelle Pubbliche Amministrazioni non solo statistiche con dati suddivisi per genere, ma anche analisi di bilancio, che permettano di evidenziare come le risorse siano indirizzate a favore di donne e uomini.

In maniera analoga si esprime la Direttiva interministeriale del 4 marzo 2011, che individua, nell'ambito dei compiti propositivi affidati ai CUG, "l'analisi e la programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini", consentendo una valutazione delle politiche economiche dell'ente in un'ottica *gender sensitive*.

Anche i temi della salute e sicurezza sul lavoro e del benessere organizzativo, che vedono il coinvolgimento dei CUG, non possono prescindere da una adeguata considerazione delle differenze, in particolare della dimensione di genere, e dalla attivazione di forme di stretta collaborazione dei Comitati con i vertici dell'ente e con i diversi organi con competenze in materia (responsabili Servizi Prevenzione e Sicurezza, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Consigliere/a di Fiducia, OIV - Organismi Indipendenti di Valutazione).

Al riguardo, tuttavia, si auspica che da parte delle Amministrazioni Pubbliche, non vi sia soltanto l'intento di dare attuazione a precetti normativi, come le prescrizioni in tema di valutazione del rischio contenute nell'art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o relative alle funzioni affidate in materia ai CUG con la Legge n. 183/2010, ma la solida convinzione che la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, di contrasto ad ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica possa contribuire "al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni"⁶.

⁵ La Quarta Conferenza Mondiale svoltasi a Pechino nel 1995 ha riconosciuto nel gender mainstreaming una strategia chiave per superare le diseguaglianze tra uomini e donne.

⁶ Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 "Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni".

2. Organismi di Parità universitari

Nella realtà universitaria, pur nella varietà dei contesti e dei risultati conseguiti, i saperi di genere hanno rappresentato una cornice di conoscenza indispensabile agli Organismi di parità, mettendo a disposizione una categoria di analisi in grado di offrire una chiave interpretativa a fenomeni quali la segregazione orizzontale e verticale delle donne, che ancora affligge il mondo del lavoro e della ricerca o la differente distribuzione di studenti e studentesse nei percorsi di studio.

Tale strumento di analisi consente di rilevare e comprendere le asimmetrie esistenti, creando una maggiore consapevolezza negli atenei, nelle istituzioni di riferimento e più in generale nel Paese, ma, come afferma Belloni (2007) anche di “svolgere una funzione politica di trasformazione della realtà, che denuncia e dichiara ad alta voce la necessità di un cambiamento”.

In una recente pubblicazione curata dall'Ufficio VI Statistica e Studi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dal titolo “Focus Le carriere femminili nel settore universitario” (2016) si evidenzia come le donne costituiscano stabilmente oltre il 50% della popolazione di riferimento a tutti i livelli, a partire dai corsi universitari fino ai dottorati di ricerca. Nel 2014 le donne rappresentavano il 56,2% degli iscritti ai corsi di laurea, il 59,2% dei laureati, il 51,4% degli iscritti ai corsi di dottorato e il 52,4% dei dottori di ricerca. Tuttavia, nel momento del passaggio alla carriera accademica, si realizza quel fenomeno definito con la metafora del “tubo che perde” (*leaky pipeline*) e che vede via via assottigliarsi la presenza delle donne, che rappresentano il 50,6% dei titolari di assegno di ricerca, ma solo il 21,4% dei docenti di prima fascia.

Accanto alla difficoltà nel raggiungimento delle posizioni apicali, persistono anche forme di segregazione orizzontale, in parte riconducibili a stereotipi di genere, che permangono ancora e inducono donne e uomini a percorsi formativi e di carriera sentiti come più tradizionali.

Il Rapporto evidenzia, ad esempio, con riferimento all'anno accademico 2014/15, una concentrazione delle donne iscritte ai corsi di laurea nell'ambito delle Scienze Umanistiche (circa il 75%) e delle Scienze Sociali (circa il 61%), a fronte di una ben più limitata presenza nell'area di Ingegneria e Tecnologia (circa il 31%).

La situazione italiana non è molto differente dal quadro che emerge a livello europeo: le donne rappresentano, secondo le evidenze del Rapporto She Figures 2015, Gender in Research and Innovation, la maggioranza della componente studentesca e dei laureati e una media del 47% dei dottori di ricerca nell'anno 2013. Tuttavia i dati relativi alla carriera accademica, mostrano una presenza femminile del 47% per il grade D, del 45% per il grade C, del 37% per il grade B e del 21% per il grade A (riferimento EU-28).

Anche la distribuzione per settori di ricerca conferma forti asimmetrie: considerando, ad esempio, la distribuzione nei ruoli più elevati della carriera accademica (grade A) si osserva una concentrazione delle donne nell'area delle scienze umane e sociali e una evidente sotto-rappresentazione nell'ambito del settore Ingegneria e Tecnologia.

Al fine di rendere immediatamente evidente la difficoltà da parte delle donne nel raggiungimento delle posizioni apicali, nel Rapporto She Figures 2015 viene utilizzato il Glass Ceiling Index, che compara il rapporto tra la percentuale di donne in Accademia (grade A,B,C) e la percentuale di donne ai vertici della carriera accademica (grade A). Tenendo conto che un valore maggiore di 1 indica che le donne sono sotto-rappresentate ai livelli apicali, il documento evidenzia che nel 2013 l'indice è pari a 1,75

(1,8 nel 2010) (riferimento EU-28). Per l'Italia esso assume il valore di 1,73 e solo 2 Paesi in Europa raggiungono un indice inferiore o uguale a 1.

Il quadro è allarmante non soltanto per i dati attuali, che, peraltro, fanno ritenere che vi sia un vero e proprio spreco di capitale umano, in grado di mettere in discussione il raggiungimento degli obiettivi, definiti a livello europeo, di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ma anche perché l'andamento diacronico di sviluppo delle carriere delle donne, caratterizzato da progressi lenti e minimali (Frattini e Rossi 2012) (Rossi 2016), fa ritenere che un riequilibrio, se sarà possibile, si realizzerà soltanto in un futuro molto lontano.

Una non omogenea distribuzione per genere emerge anche con riferimento alle carriere del personale tecnico amministrativo.

La Banca Dati del Personale Docente a Contratto e Tecnico Amministrativo resa disponibile dall'Ufficio Statistica e Studi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, evidenzia, con riferimento al 31 dicembre 2015, una preponderanza della componente femminile, che assomma a 33.845 unità su un totale di 57.909 e una concentrazione delle donne nell'area amministrativa e amministrativa gestionale (20.257 unità su un totale di 27.864), nelle biblioteche (2.364 unità su 3.356), nell'area socio sanitaria, medico odontoiatrica e socio sanitaria (2.795 unità su un totale di 4.481). La maggiore presenza di uomini si rileva, invece, nell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (10.474 unità su 16.519), nei servizi generali e tecnici (2.650 unità su 4.320) e nei ruoli dirigenziali (295 unità su un totale di 458).

Su questi temi è necessario pertanto concentrare gli sforzi degli Organismi di Parità universitari, che possono sollecitare analisi per l'individuazione delle ragioni di tali fenomeni, riconducibili ad una serie molto ampia di fattori quali l'ingresso più recente delle donne nella carriera accademica, difficoltà a conciliare le esigenze professionali e quelle di vita, inadeguatezza dei sistemi di welfare, i processi di valutazione accademica (Rossi, 2015) (Cherubini, 2011) e, non ultimo, gli stereotipi di genere.

Al riguardo Biancheri (2010) osserva l'influenza

“degli elementi di natura culturale che contribuiscono a costruire e consolidare stereotipi che portano a scelte tradizionali, anche per quanto riguarda il futuro lavorativo. Non si può trascurare il fatto che vengano attribuite a molte professioni le peculiarità che si ritengono maschili, come ad esempio la capacità di assumere decisioni, l'autorità e anche la forza fisica; quest'ultima qualità è un elemento che viene fornito come spiegazione per il ristretto numero di chirurghe. Pregiudizi diffusi sostengono che “caratterialmente” le donne sono più emotive, instabili e soprattutto meno affidabili perché portano sul lavoro il problema dei figli e quindi non adatte ad assumersi responsabilità dirigenziali. Tali costruzioni simboliche concorrono a mantenere un forte scollamento fra alti livelli di scolarizzazione e ruoli lavorativi, assieme ad altre variabili che vengono di volta in volta prese in considerazione e alimentano varie possibili spiegazioni.”

Il ruolo dei Comitati può essere davvero fondamentale per far maturare una consapevolezza relativamente alle asimmetrie di genere presenti negli Atenei e individuarne le cause. Inoltre, essi sono chiamati a svolgere una funzione altrettanto significativa, che si realizza attraverso interventi diretti a promuovere condizioni di pari opportunità, sostenendo la partecipazione di uomini e donne nei gruppi di ricerca a tutti

i livelli e creando condizioni di lavoro favorevoli, come auspicato nel Toolkit Gender in EU-funded research and innovation della Commissione Europea (2014).

Tra i dati evidenziati nel Rapporto She Figures 2015, Gender in Research and Innovation emerge che secondo un'indagine condotta nel 2014 il 36% delle organizzazioni di ricerca ha previsto programmi per l'eguaglianza di genere nel 2013.

Ai nuovi Organismi, in ambito universitario, si chiede, pertanto, un lavoro molto più articolato e complesso rispetto ad altre realtà della pubblica amministrazione, che rende necessario il coinvolgimento di diversi soggetti interni ed esterni.

Da questo punto di vista, negli ultimi anni sono maturate esperienze di grande rilievo che, facendo proprie le nuove strategie della Commissione Europea intendono promuovere cambiamenti strutturali nelle Istituzioni di Ricerca con l'obiettivo di superare le asimmetrie di genere.

In Italia alcuni Atenei, spesso insieme agli Organismi di Parità, sono stati coinvolti in Progetti finanziati dall'Unione Europea (Stages, Festa, GenderTime, Genovate, GenisLAB, Integer, Egera, Gender-Baltic, Genera, Libra, Plotina, Sage, Equalist). Tra questi, oltre al progetto Garcia, che si prefigge la promozione della cultura di genere e di combattere gli stereotipi di genere e le discriminazioni in ambito universitario, si segnala il progetto Trigger, nel quale è stata fortemente coinvolta la rete nazionale denominata Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane, che ha dato il proprio appoggio all'iniziativa e che, in tale ambito, ha potuto mettere a disposizione degli Atenei aderenti svariate iniziative di formazione e sostegno alle carriere femminili. Tra gli obiettivi del Progetto c'è quello di promuovere l'approccio di genere nella scienza, con particolare riferimento a quelle aree disciplinari scientifiche e tecnologiche che sono più impermeabili a questa prospettiva.

Il Toolkit Gender in EU-funded research and innovation della Commissione Europea (2014) si rivela da questo punto di vista un importante strumento, in quanto esprime la convinzione che la prospettiva di genere nella scienza possa migliorare la qualità e le possibilità di utilizzo e trasferibilità dei risultati della ricerca e presenta a tal fine una serie di esempi applicabili alle diverse aree disciplinari.

Accanto alle azioni positive, nelle quali gli Atenei hanno maturato importanti esperienze anche grazie all'attività dei Comitati Pari Opportunità, un ulteriore ambito di azione per gli Organismi di Parità universitari, nell'ottica del gender mainstreaming, è il bilancio di genere. Alcuni Atenei hanno predisposto dei documenti significativi che hanno il pregio di informare, di permettere alcune comparazioni e di sollecitare la riflessione su possibili interventi, ma che, tuttavia privilegiano ancora l'aspetto della rendicontazione ex post.

La Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane ha ritenuto, quindi, opportuno dare avvio ad un gruppo di lavoro finalizzato alla definizione di un modello di bilancio di genere delle università, comparabile sia a livello nazionale che europeo. La metodologia adottata si differenzia dalle esperienze avviate, in quanto propone che l'analisi di genere non si sviluppi esclusivamente in un documento di rendicontazione a consuntivo dei risultati ottenuti, ma rappresenti un processo circolare, in cui assume rilievo anche la fase di pianificazione e di allocazione delle risorse in funzione del genere.

3. Conclusioni

A distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore delle disposizioni normative che regolamentano i nuovi Organismi di parità e che mettono in connessione i temi delle pari opportunità e dell'efficienza, si possono trarre alcune conclusioni.

Ancora una volta i precetti normativi mostrano difficoltà nel realizzare quei cambiamenti all'interno delle organizzazioni, che necessitano di una diversa prospettiva culturale, che fatica ad affermarsi. Non a caso la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, nella propria delibera 22/2011, evidenziava che, nei piani della performance 2011, solo il 18% delle amministrazioni centrali esaminate aveva individuato obiettivi e/o indicatori riferiti alle pari opportunità.

Certamente in questi anni è stato fatto uno sforzo per dotarsi degli strumenti necessari, ma non sempre ne sono state percepite le potenzialità per le Amministrazioni Pubbliche. La quasi totalità degli Atenei ha costituito i Comitati Unici di Garanzia e molte Università hanno esteso la partecipazione alle diverse componenti che studiano e lavorano negli Atenei. Tuttavia, la complessità e l'ampiezza dei compiti assegnati, accompagnata talvolta da un bagaglio di competenze non sempre adeguato, la scarsità di risorse destinate sia al funzionamento che alla formazione del personale e dei componenti dei Comitati, lo scarso coinvolgimento dei CUG, che si verifica in talune realtà, in particolare, con riferimento alla funzione consultiva, rappresentano certamente delle ombre, che ripropongono alcune difficoltà già sperimentate in passato.

L'auspicio è che da un lato le Università valorizzino e sostengano questi organismi, come avviene già in alcune realtà, comprendendone le potenzialità nell'interesse delle persone e dell'organizzazione, dall'altro che si sviluppino strategie dirette non soltanto all'adozione di strumenti di tutela, ma alla realizzazione di condizioni di eguaglianza sostanziale e di valorizzazione delle differenze.

Bibliografia

Ballestrero M. V. (2012) Il viaggio è ancora lungo. La discriminazione di genere nel lavoro trent'anni dopo la legge di parità, in Biancheri R. (a cura di) *Ancora in viaggio verso la parità*, Pisa: Pisa University Press, pag. 25.

Belloni M.C. (a cura di) (2007) *Il genere del sapere. Didattica e ricerca gender oriented negli atenei piemontesi*, Torino: Libreria Stampatori, pag. 40.

Biancheri R. (a cura di) (2010) *Formazione e carriere femminili. La scelta di Ingegneria*, Pisa: Edizioni ETS, pag. 37.

Cherubini A.M. (2011) Introduzione, in Cherubini A.M., Colella P., Mangia C. (a cura di) *Empowerment e orientamento di genere nella scienza*, Milano: Franco Angeli.

European Commission (2014) *Toolkit Gender in EU-funded research and innovation*, Luxembourg

European Commission (2016) *She Figures 2015 Gender in Research and Innovation*, Brussels disponibile al sito: https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf, consultato il 6 dicembre 2016.

Frattini R., Rossi P. (2012) Report sulle donne nell'Università italiana, in *Meno di Zero*, anno III, numero 8-9, disponibile al sito <http://menodizero.eu/saperepotere-analisi/247-report-sulle-donne-delluniverita-italiana.html>, consultato il 6 dicembre 2016.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Statistica e Studi, *Banca Dati del Personale Docente a Contratto e Tecnico Amministrativo, rilevazione 2015*, disponibile al sito <http://statistica.miur.it/scripts/PERS/vPERS1.asp>, consultato il 6 dicembre 2016.

Morana M.T., Sagramora S. (2016) *Focus "Le carriere femminili nel settore universitario"*, elaborazioni su banche dati MIUR, DGCASIS – Ufficio VI Statistica e Studi, disponibile al sito: http://www.istruzione.it/allegati/2016/Focus_Gender-Accademic_rev03.pdf, consultato il 6 dicembre 2016.

Nunin R. (2013) Azioni positive e contrasto alle discriminazioni di genere nel lavoro: la Corte di giustizia e il diritto "diseguale", in Spitaleri F. (a cura di) *L'eguaglianza alla prova delle azioni positive*, Torino: G. Giappichelli editore, pag. 132.

Pulejo L. (2011) *La gender equality nell'economia dell'azienda*, Milano: Franco Angeli, pag. 161.

Rossi P. (2015) Carriere femminili e sistemi di valutazione, in Biancheri R. e Tomio P. (a cura di), *Lavoro e carriere nell'Università*, Pisa: Edizioni ETS.

Rossi P. (2016) *Dinamiche di genere nel sistema universitario italiano*, disponibile al sito <http://www.df.unipi.it/~rossi/Dinamiche%20di%20genere%20nel%20sistema%20universitario%20italiano.pdf>, consultato il 6 dicembre 2016.

Scarponi S. (2014) Il principio di eguaglianza uomo/donna fra divieti di discriminazione e promozione delle pari opportunità, in Scarponi S. (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Cedam.

Tonchia T. (2013) Eguali ma diversi nello specchio del diritto, in Spitaleri F. (a cura di) *L'eguaglianza alla prova delle azioni positive*, Torino: G. Giappichelli editore, pag. 233.

MOLESTIE SESSUALI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE: DALLA REDAZIONE AL MONITORAGGIO DEI CODICI ETICI

Greta Meraviglia

“Le molestie sessuali –l’evento- non sono un fatto nuovo per le donne. È la legge che le punisce a essere una novità” (MacKinnon, 2012).

Il tema delle molestie sessuali, soprattutto in contesti di studio e lavoro, rappresenta un tema il cui dibattito non è ancora esaurito: la tutela delle persone coinvolte in questo tipo di dinamiche richiede un importante sforzo di decostruzione di stereotipi e ruoli di genere a cui, in diversi momenti storici, la cultura Occidentale è più o meno disposta a rinunciare (Faludi, 1991).

Per quanto riguarda l’ambiente universitario, lo sviluppo di Codici di Condotta e regolamentazioni contro le molestie sessuali si è avviato in seguito alle pubblicazioni delle prime survey condotte nei campus statunitensi nei tardi anni settanta e le direttive europee a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici (Raccomandazione della Commissione 92/131/CEE, 1991), che ha spinto non solo a regolamentare fattispecie già verificatesi, ma anche a proporre programmi di prevenzione del disagio e promozione del benessere. Lo scopo di questo lavoro è un’esplorazione dei codici Etici e di Condotta delle università, al fine di rilevare lo stato dell’arte a livello nazionale, facendo riferimento alla situazione sociale nella quale questi testi sono proposti e assumono un valore di tutela e prevenzione.

1. Gender gap index, glass ceiling e leaky pipeline

Prima di entrare nel merito delle questioni inerenti le molestie sessuali e morali in contesto universitario, potrebbe essere rilevante prendere in considerazione quali siano i punti di partenza e le prospettive, a livello nazionale, per gli e le studenti.

1.1 Gender Gap Index

Con *Gender Gap Index* si intende uno strumento elaborato dal World Economic Forum per misurare la differenza di spartizione di risorse e opportunità in un determinato Paese (non le risorse effettivamente accessibili)¹ in relazione a indicatori quali le opportunità economiche e lavorative, l’accesso all’educazione, salute e speranza di vita

¹ Testo originale in inglese:

“The Index is designed to measure gender-based gaps in access to resources and opportunities in countries rather than the actual levels of the available resources and opportunities in those countries. We do this in order to make the Global Gender Gap Index independent from the countries’ levels of development. In other words, the Index is constructed to rank countries on their gender gaps not on their development level.”

Disponibile al sito: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/the-global-gender-gap-index-2014/>

ed *Empowerment* politico; Il dislivello tra le possibilità accordate a uomini e donne è espresso attraverso una cifra compresa tra 0 (inteso come la assoluta assenza di parità di genere) e 1 (inteso come parità assoluta tra uomini e donne)².

Attualmente l'Italia ricopre la 50° posizione (score: .719) su 144 Stati coinvolti nell'indagine, migliorando di 27 punti la sua posizione rispetto all'anno 2006, mentre si posiziona al 16° posto tra i 20 stati dell'Europa Occidentale.

Rispetto ai punteggi parziali risulta che rispetto alle opportunità economiche e lavorative l'Italia si posiziona al 117° posto (score: .574), rispetto alla partecipazione politica si colloca al 25° posto (score: .331), ma con un punteggio ben lontano da una prospettiva desiderabile. Rispetto alla speranza di vita e all'accesso alla salute (score .974, 72° posizione) e alla scolarizzazione (score: .995, 56° posizione) invece gli indici sono decisamente più rassicuranti.

1.2 Le donne Italiane tra Università e Lavoro

Proprio rispetto al tema della formazione e dell'accesso al mondo del lavoro si consuma il più evidente paradosso nazionale: le donne risultano essere il 55% degli studenti iscritti all'Università nell'anno corrente e di rappresentare la maggioranza in tutti i corsi di laurea, eccetto nelle facoltà dell'area scientifica dove si riscontra un 62,4% degli immatricolati di sesso maschile (MIUR, 2016).

Il Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (2016), in riferimento ai dati del 2014, evidenzia come le donne rappresentino il 59,2% dei laureati, il 51,4% dei dottorandi e il 52,4% dei dottori di ricerca totali. Osservando i ruoli a un più alto livello di carriera e prestigio si può notare, però, come il numero di ricercatrici universitarie (45,9%), professoresse associate (35,6%) e ordinarie (21,4%) cali drasticamente. Questo fenomeno di "dispersione" delle risorse femminili è descritto con l'evocativa etichetta di *Leaky Pipeline*, "il tubo che perde", e si associa a quello del *Glass Ceiling*, "Soffitto di Cristallo", che indica metaforicamente i limiti impliciti che vengono posti alle donne nel loro tentativo di raggiungere posizioni di carriera apicali. A livello nazionale le ultime indagini in materia si riferiscono a dati del 2014: il *Glass Ceiling index* è indicato da un valore, posizionato tra più e meno uno, con uno che indica la parità, i valori maggiori come sotto-rappresentazione e i valori minori a uno come sovra-rappresentazione, e per l'Italia corrisponde a 1.72 e, sebbene il trend sia in miglioramento (il valore del 2010 era di 1.76 e nel 2004 corrispondeva a 1.91), indica ancora una forte segregazione verticale: le donne continuano a mantenersi nelle posizioni gerarchicamente più subordinate e la loro presenza in posizioni apicali si mantiene minima.

1.3 L'elaborazione dei Codici Etici e di Condotta a Tutela dei Lavoratori, delle Lavoratrici, degli Studenti e delle Studentesse

La scelta di analizzare i temi dei Codici Etici, di Condotta o di Comportamento delle Università Italiane deriva da tre questioni principali:

² Per l'approfondimento degli indicatori e dei sistemi di rilevazione del Gender Gap Index consultare il sito in nota 1.

- In primis, si è preso in considerazione questo tema in relazione alla posizione subordinata che le donne tutt'ora ricoprono nella maggioranza delle strutture gerarchiche in cui sono coinvolte, prevalentemente, in ruoli di cura e accudimento (Volpato, 2013). Quanto è stato rilevato da uno studio di Manganelli Rattazzi (2008), è una tendenza a definire le donne come “meravigliose”, attribuire loro dolcezza, amabilità, calore e propensione alla cura (Eagley e Mladinic, 1994), a discapito delle qualità di *agency* e della una leadership autorevole. Nel contempo sembrerebbe piuttosto assodato un modello di gestione dei rapporti verticali per il quale le persone caratterizzate da uno status superiore (più frequentemente uomini) tenderebbero a toccare i subordinati (più frequentemente donne) nel corso delle loro interazioni, ai fini più o meno espliciti di marcare lo squilibrio di potere; di contro le persone subordinate sarebbero più inclini a sorridere durante gli scambi con soggetti cui attribuiscono status più elevati (Henley, 1977).
- I Codici delle Università italiane sono tutti piuttosto recenti (il più vecchio, emesso dall'Università degli Studi di Verona, risale al 2001), in particolare se si prende in considerazione il tema delle molestie sessuali: intorno ai dibattiti sull'argomento permangono stereotipi e imprecisioni, dall'idea ricorrente che le molestie siano esclusivamente di natura fisica e provenienti da sconosciuti, che le persone denunciati abbiano intrattenuto *flirt* consenzienti e abbiano deciso in seguito di denunciare per motivazioni non specificate o che siano ipersensibili a contenuti “suscettibili di un'interpretazione innocente” (MacKinnon, 2012)
- Attualmente non è disponibile una rilevazione a livello nazionale del fenomeno delle molestie sessuali in contesto universitario: sono disponibili le relazioni annuali dei Comitati per le Pari Opportunità, ma risulta ancora difficoltoso procedere a una raccolta di dati che coinvolga compiutamente tutti gli Atenei italiani.

2. I codici etici. Analisi tematica del contenuto

Per questo lavoro sono stati raccolti i Codici Etici delle Università italiane, al fine di analizzare le modalità in cui definiscono e regolamentano il tema delle molestie sessuali, rilevare comunanze e differenze ed evidenziare tra i documenti le eventuali buone prassi e criticità messe in campo.

Sono stati raccolti attraverso i siti degli Atenei nazionali i Codici Etici, di Condotta e di Comportamento, confrontando i dati raccolti con una rassegna dei Codici precedentemente prodotta da Pascuzzi nella sua pagina web e ulteriormente verificata dalla ricerca con il motore di ricerca Google della voce “Codice + molestie +(nome dell'Ateneo), al fine di proporre una mappatura più completa possibile.

Lo svolgimento delle analisi prevedeva una codifica dei testi secondo categorie tematiche definite nel corso della consultazione dei materiali, in parte *top-down*, attraverso la suddivisione del testo in macro-argomenti legati agli articoli dei Codici, e in parte *bottom-up*, attribuendo *tags* relative alle specificità di ciascun testo.

Quanto ho riscontrato, in primo luogo, è che le Università che hanno preso in considerazione il tema delle molestie sessuali e del mobbing rappresentano una

minoranza: solo 29 atenei su un totale di 97 (Miur, 2016) ha integrato un documento specificamente volto a regolamentare la materia.

A livello superficiale i contenuti risultano piuttosto omogenei, le variazioni appaiono maggiormente legate all'ordine di presentazione degli articoli e a quanto gli Organi di Ateneo abbiano scelto di dettagliare ed esemplificare i testi.

In questa sede si è scelto di procedere all'analisi del tema delle molestie di natura sessuale, prestando meno attenzione ad altre tematiche, tra cui mobbing e molestie morali, sebbene siano state prese in considerazione nella regolamentazione della condotta della popolazione universitaria.

2.1 Condanna delle molestie nell'Università

In tutti i Codici analizzati è chiaramente esplicitata la volontà dell'Ateneo di tutelare studenti e dipendenti da ogni forma di molestie e discriminazioni: "L'Università non tollera abusi di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio" (Codice Etico dell'Università degli Studi di Brescia, 2011, pp.2).

2.2 Definizione

Tutti i codici definiscono cosa si configuri come molestia o mobbing, esemplificando (in uno o più articoli) alcune delle casistiche più comuni e declinando i fenomeni di vessazione sulla base della loro natura morale, sessuale o psicologica:

"Per molestia si intende ogni comportamento indesiderato, connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale e non verbale. La natura indesiderata della molestia sessuale la distingue dal comportamento amichevole che è invece benaccetto e reciproco. Spetta a chi lo subisce stabilire quale comportamento sia da tollerare e quale invece da considerare offensivo. I connotati delle molestie sessuali sono ravvisabili in atti perpetrati da persone sia dello stesso sia di altro sesso. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio, in quanto può verificarsi che: a) l'accettazione da parte della vittima sia, implicitamente od esplicitamente, una condizione per l'accesso, l'impiego o la prosecuzione del rapporto con l'Università; b) l'accettazione o il rifiuto costituiscano - interamente o parzialmente, implicitamente o espressamente - elemento di valutazione rilevante per l'impiego, la promozione, l'avanzamento di carriera o altre decisioni riguardanti la vittima; c) lo scopo o l'effetto della condotta sia la creazione di un clima ostile, intimidatorio od offensivo capace di diminuire significativamente la prestazione lavorativa della vittima. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti/esse. Sono esempi di

molestia sessuale i seguenti comportamenti: a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive e non gradite; b) affiggere o mostrare materiale pornografico nei luoghi di lavoro; c) promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali e ritorsioni e minacce in conseguenza del diniego di tali prestazioni; d) contatti fisici indesiderati e inopportuni; e) apprezzamenti verbali sul corpo e la sessualità ritenuti offensivi; f) ammiccamenti; g) messaggi scritti od oggetti provocatori o allusivi; h) intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati a un rapporto sessuale.” (Codice per la prevenzione delle molestie Sessuali e morali dell’Università degli Studi di Bari, 2007, pp. 2;3).

2.3 Specificità della molestia

Laddove si presenti una situazione “ambigua” nelle sue caratteristiche, i codici considerano come molesto un gesto che possa essere interpretato da chi lo subisce come offensivo e sconveniente, nello specifico:

- La carta dell’Ateneo di Verona considera come elemento necessario la *reiterazione* dell’azione (“Una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia se viene reiterata verso chi non l’accetta. Sta a colui che la riceve dichiarare, secondo ragionevolezza, l’attenzione intollerabile, offensiva e sconveniente”, pp.5) e ne tratteggia il profilo disciplinare come Inadempienza contrattuale passibile di sanzioni disciplinari (“Ogni violazione della politica interna a tutela della dignità di chi presta o utilizza il servizio va considerato inadempimento contrattuale e, di conseguenza, infrazione disciplinare, ai sensi della contrattazione collettiva e della legislazione universitaria.” pp.11);
- Il codice dell’Università degli Studi di Bari esplicita come la molestia possa avvenire ugualmente da una persona del sesso opposto o dello stesso sesso (pp. 2), aggirando lo stereotipo secondo il quale si tratterebbe di una dinamica univoca in cui gli attori sarebbero rigidamente definiti: una vittima, donna, e un aggressore, uomo;
- Le Università di Genova e dell’Insubria configurano la molestia come atto di discriminazione e intimidazione basato sul genere.

2.4 Elementi Aggravanti

Tredici Atenei approfondiscono la definizione indicando cosa sia considerato come casistica aggravante, in particolare ponendo attenzione a dinamiche nelle quali la molestia si verifichi in contesti in cui sia evidente un’asimmetria di potere tra le parti:

2.4.1 *Richiesta di prestazioni indebite*

I codici esplicitano la volontà di sanzionare comportamenti di abuso di potere da parte di chiunque, ricoprendo una posizione gerarchicamente vantaggiosa, avanzi richieste inopportune nei confronti di una persona subordinata, in particolare laddove le

prestazioni richieste siano indicate come mezzo per accedere a una posizione o a una promozione: “A nessun appartenente della comunità Accademica è consentito abusare dell'autorevolezza che deriva dalla posizione e dall'incarico ricoperto allo scopo di trarre vantaggi personali o di indurre altri soggetti a eseguire prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali. L'abuso può sostanziarsi anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito delle norme e dei regolamenti dell'Ateneo, nonché del presente codice Etico” (Codice Etico dell'Università degli Studi di Roma Tre, 2005, pp.4)

2.4.2 Molestie da parte di docenti verso gli e le studenti

È riconosciuta come particolarmente grave la situazione nella quale la molestia sessuale sia agita nel rapporto studente-docente, anche in virtù della funzione educativa rivestita dal corpo docenti: “Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità le molestie, anche sessuali, nonché le vessazioni, gli abusi morali o psichici e le pratiche persecutorie, da parte di docenti nei confronti di studenti.” (Codice Etico dell'Università degli Studi di Ferrara, 2015, pp.3).

2.5 Risoluzione

In tutti i documenti in analisi è dichiarato l'intento di giungere a una risoluzione tempestiva della situazione di stress generata dall'esperienza di molestia, in ottemperanza ai diritti di denunciare l'esecutore del comportamento molesto (“è garantito il diritto delle studentesse e degli studenti, delle lavoratrici e dei lavoratori di denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti”, Codice di Comportamento per la prevenzione e la tutela dalle molestie morali e sessuali nell'ambiente di studio e di lavoro, 2009, pp.4) e di ottenere l'interruzione immediata della situazione indesiderata. Quanto varia tra i Codici è il tempo stabilito come termine per la presentazione della denuncia e per l'assunzione di provvedimenti risolutivi:

Tabella 1

Ateneo	Termini stabiliti per la denuncia	Termini stabiliti per la risoluzione
Politecnico di Torino	--	120 giorni
Piemonte Orientale	6 mesi	6 mesi
Ferrara	30 giorni	--
Messina	60 giorni	90 giorni
Padova	60 giorni	120 giorni
Insubria	60 giorni	60 giorni
Ca' Foscari	90 giorni	45 giorni
Bologna	--	90 giorni
Torino	60 giorni	--

2.6 Diritto alla Riservatezza e tutela da ritorsioni

In tutti i Codici è riconosciuta la tutela assoluta della privacy delle persone coinvolte, nello specifico la parte denunciante ha diritto di mantenere la riservatezza dei suoi dati, degli episodi segnalati e di qualunque elemento che possa renderla riconoscibile sia nella stesura della denuncia, sia nei momenti successivi ad essa.

Il Codice dell'Università degli Studi di Parma, in materia, presenta un testo piuttosto ambiguo: "Chiunque venga a conoscenza di un caso di molestie sessuali, morali o di discriminazioni deve rispettare il diritto di riservatezza delle persone coinvolte" (pp.6)

2.6.1 Ritorsioni

La persona che segnali una molestia deve essere tutelata dall'Ateneo rispetto alla possibilità di subire ritorsioni e rappresaglie:

- Nel Codice dell'Università di Padova la ritorsione nei confronti della persona che denunci una molestia sessuale è identificata tra le casistiche di molestia (pp.5);
- I documenti delle Università di Trento e di Milano- Bicocca definisce le ritorsioni (e minacce di ritorsioni) come una "Condotta scorretta, contrastante con i doveri dei pubblici dipendenti, di *eventuale*³ rilievo su piano disciplinare" (pp.5);
- L'Università degli Studi di Milano- Bicocca estende anche ai testimoni di episodi di molestie la tutela da eventuali ritorsioni e minacce.

2.7 Consigliere/a di Fiducia e Procedure

I Codici di tutte le Università prevedono l'istituzione di un/a Consigliere/a di fiducia, esplicitando in due casi una preferenza per una candidata di sesso femminile o, in un solo caso, la selezione esclusiva di candidate donne, dotato/a di competenze specifiche sulle tematiche di *mobbing*, molestie e discriminazioni e che non fosse precedentemente membro dell'organico dell'Ateneo.

I suoi compiti risultano omogenei fra tutti i Codici in analisi: monitorare le situazioni a rischio e proporre incontri e progetti formativi, occuparsi del primo contatto con la persona che segnala una violazione delle condotte previste dal Codice, del supporto durante tutto l'iter di verifica ed eventuale sanzione della molestia, proponendo la soluzione più efficace per ogni casistica in analisi. Anche in merito alle possibili risoluzioni gli Atenei Nazionali hanno delineato due alternative: una soluzione di tipo informale e una di tipo formale.

2.7.1 Soluzione informale

Come "Soluzione informale" si intende un tentativo di conciliazione fra la parte denunciante e la denunciata attraverso la mediazione del/la Consigliere/a di fiducia. In seguito al colloquio di segnalazione e a un'eventuale raccolta di documenti e testimonianze il/la Consigliere/a di fiducia può convocare la persona oggetto di segnalazione a colloquio, "invita la persona autrice della molestia a prendere atto del

³ Corsivo mio.

carattere lesivo del suo comportamento e ad astenersi, per il futuro, dal compiere ulteriori molestie. Per tale attività la/il Consigliera/e Può avvalersi della consulenza di psicologi” (Codice di Condotta dell’Università degli Studi di Siena, 2003, pp.4) o “Facendo presente che il suo comportamento deve cessare” (Codice di Condotta del Politecnico di Milano, 2015, pp.4). La procedura informale viene considerata sempre preferibile, anche nel caso in cui la persona che presenta la segnalazione sia intenzionata a procedere con una denuncia alle autorità competenti (Codice di condotta contro le molestie sessuali, 2008, pp.5) e si configura come dovere del/la Consigliere/a di fiducia proporre sistematicamente la soluzione conciliativa come prima opzione (Codice di condotta a tutela della dignità del personale dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, 2008). In nessun caso il/la Consigliere/a di fiducia può prendere iniziative senza aver consultato la parte che presenta la segnalazione e aver ricevuto il suo esplicito consenso a procedere.

In ogni caso, per tutelare il benessere di tutte le persone coinvolte, può essere proposto lo spostamento in una sede diversa ma con le stesse mansioni, a una delle due parti o entrambe, stabilmente o solo per il periodo necessario alla verifica della segnalazione.

2.7.2 Procedura Formale

Laddove la procedura formale non fosse sufficiente a interrompere il comportamento molesto e/o qualora le molestie sessuali siano identificate come particolarmente gravi al momento della segnalazione e/o la vittima di molestie o mobbing fosse intenzionata a procedere con una denuncia formale, risulta possibile aprire un procedimento disciplinare interno o un procedimento esterno di natura giudiziaria.

Il procedimento interno prevede una denuncia scritta al rettore che convoca una commissione temporanea per l’analisi del caso e l’emissione di eventuali sanzioni disciplinari e provvedimenti volti a ristabilire un ambiente di studio e/o lavoro rispettoso degli individui coinvolti (trasferimento, annullamento di provvedimenti discriminatori precedenti...).

È assicurata a chi presenta denuncia la possibilità di richiedere di essere assistita da una persona di sua fiducia durante tutto l’iter di accertamento interno e/o esterno; sotto questo aspetto un caso degno di nota è quello del Codice di Condotta del Molise che prevede la definizione di casistiche in cui “il Consigliere di fiducia può sostenere la/il molestata/o anche a mezzo di contribuzione economica alle spese legali necessarie per intraprendere un’azione giudiziaria ed eventualmente costituirsi parte civile in un processo penale” (pp. 3).

Un altro caso particolare da segnalarsi riguarda il Codice Etico dell’Università degli Studi di Torino che offre al soggetto segnalato come autore della molestia la possibilità di accedere a un colloquio gratuito con un legale laddove si configurasse una ipotetica denuncia a suo carico (2005, pp.4).

2.8 Ritirabilità della Segnalazione

Sei Codici esplicitano come la segnalazione di molestie e abusi agli organi accademici preposti sia ritirabile in qualsiasi momento.

2.9 Procedimenti Penali

Solo sei Codici accennano alla possibilità di procedere penalmente contro a episodi di molestie sessuali; in particolare nel documento dell'Università del Salento che riporta la possibilità per il/la consulente di fiducia di indirizzare il/la denunciante verso procedimenti penali in casi specifici: "La/il Consulente di Fiducia, qualora non ritenga opportuna la procedura informale, propone a chi sottopone il caso altre vie, non esclusa quella penale, *se il comportamento denunciato si configura come reato*⁴." (pp.4)

2.10 Collaborazione

È identificato come dovere di tutta la comunità accademica collaborare con la verifica della segnalazione di molestie sessuali:

- I responsabili delle strutture sono tenuti a monitorare ed eventualmente segnalare le situazioni di rischio, promuovere la cultura del rispetto, prevenire casi di molestie e sostenere le vittime;
- Chiunque, ad ogni livello, sia coinvolto in episodi di abuso e si rifiuti di testimoniare è considerato corresponsabile e passibile di sanzioni disciplinari.

2.11 Formazione e informazione

Gli Atenei considerano indispensabile, ai fini del mantenimento di un clima sereno e rispettoso della dignità di studenti e dipendenti, l'elaborazione di progetti formativi e di sensibilizzazione alle tematiche di *mobbing*, molestie e discriminazioni, soprattutto dedicati ai responsabili delle strutture; per assicurare la riuscita di questi programmi i Codici definiscono l'obbligo di riservare una voce del budget ai progetti formativi e al monitoraggio degli stessi.

Le Università di Milano- Bicocca e Ferrara esplicitano nei loro Codici l'intento di istituire uno sportello d'ascolto specificamente dedicato alle vittime di molestie sessuali nell'Università, al fine di offrire degli spazi sicuri in cui accogliere e sostenere le persone che non intendono presentare una segnalazione o che necessitino di informazioni operative per procedere.

3. Discussione

Nella situazione attuale i Codici risultano, rispetto ai contenuti proposti, tendenzialmente aggiornata con le normative nazionali (si vedano, a tal proposito, le modifiche ai codici delle Università di Milano- Bicocca, Catania, Messina e il Policlinico di Milano i cui articoli sono stati aggiornati nel 2015), sebbene lascino scoperte alcune aree di criticità.

In primo luogo è indispensabile che gli episodi di molestie sessuali siano affrontati senza pregiudizi e che l'ambiente universitario si mostri attivo e propositivo nel sostenere le persone che hanno li hanno vissuti e scelgono di denunciarli: si tratta, per la persona che le subisce, di esperienze di delegittimazione della sua presenza nel contesto universitario in quanto soggetto capace e rispettabile, di deumanizzazione ed

⁴ Corsivo mio.

estremamente complesso da riportare: le vittime di molestie sessuali sono spesso persone che si trovano in condizioni nelle quali non hanno il potere di rifiutare le pressioni a cui sono soggette e, sottoposte alla minaccia di divulgazione di quanto accaduto, possono vivere questo tipo di situazioni per periodi anche prolungati (MacKinnon, 2012).

Dato questo tipo di situazione è importante che gli organi universitari si pongano nelle condizioni di condannare esplicitamente ogni comportamento che possa essere incluso nella definizione di "molestia sessuale", utilizzando nella descrizione delle casistiche una terminologia appropriata: l'uso di espressioni come "*fastidio*", posti nell'accezione di "molestia", "abuso" o "discriminazione" portano a una minimizzazione della gravità degli episodi in analisi: l'insofferenza a un comportamento "fastidioso" rimanda alle argomentazioni per cui la parte denunciante sarebbe "ipersensibile" e, sebbene il fatto sia comprovatamente avvenuto, l'attribuzione o meno della sanzione sia da definirsi sulla base della razionalità delle accuse, delle interpretazioni e della rilevanza dell'evento stesso (MacKinnon, 2012)

Allo stesso modo si può considerare scarsamente incoraggiante la proposta sistematica di procedure informali tra la parte che subisce la molestia e chi la attua: la ricerca di una soluzione che possa *conciliare* le istanze di tutte le parti in causa sembra infatti poco misurata sulle esigenze dell'effettiva parte lesa, il cui disagio viene liquidato in un colloquio con il supposto autore del comportamento molesto e il/la Consigliere/a di fiducia che, nello svolgimento della sua funzione, si occupa di far notare alla parte accusata, adulta e dotata di personalità giuridica, come le sue azioni siano da considerarsi sconvenienti e da non ripetere: si può reputare altamente improbabile che a monte di un atto configurabile come molestia sessuale vi sia completa inconsapevolezza delle norme che regolamentano la materia a livello nazionale.

L'aspetto formativo e informativo, la stesura dei progetti e il loro monitoraggio dovrebbero rivestire un ruolo centrale nella prevenzione e nel contrasto delle molestie sessuali, ciò nonostante gli articoli inerenti queste tematiche tendono ad essere piuttosto generici, a non specificare l'entità dei fondi da destinare alle attività previste e all'eventuale contributo di professionisti esterni all'Università e la ciclicità di monitoraggi, così come il numero di Atenei che regolamentino la presenza di uno sportello di primo ascolto entro ai propri servizi è ancora eccessivamente limitato (attualmente risulta solo in due Codici).

Nonostante le premesse piuttosto vaghe, si assume in tutti i Codici il dovere dei membri della comunità accademica di testimoniare qualora si trovino coinvolti in episodi di molestia, d'altro canto però un solo codice assicura la protezione da ritorsioni o rappresaglie, soprattutto laddove vi sia disparità di ruolo e potere tra testimone e accusato/a.

Si può considerare piuttosto ambigua anche la questione inerente la possibilità di ritirare la segnalazione in qualsiasi momento: se, da un lato, può risultare in qualche modo rassicurante per la parte denunciante, che può temere ritorsioni o aver subito minacce e vessazioni, d'altro canto può provocare problemi di gestione delle denunce da parte degli organismi preposti e creare un circolo vizioso nel quale il soggetto sottoposto a vessazioni presenti una segnalazione e la ritiri ripetutamente, rischiando di vedere la sua situazione di "vittima" delegittimata agli occhi di coloro che dovrebbero occuparsi della sua presa in carico.

In ultima analisi si considera discretamente rilevante evidenziare come, entro a una minoranza di Codici, traspaia un’elaborazione benevolmente sessista dei documenti: la nomina del/la Consigliere/a di fiducia, in tre casi è specificata la preferenza di un rappresentante femminile per il ruolo in questione (“La Consigliera di Fiducia, preferibilmente donna per la natura dei compiti da espletare, si occupa della tutela civile, penale e amministrativa della vittima di molestia sessuale e morale e fornisce consulenza e assistenza agli studenti e ai dipendenti, oggetto di attenzioni moleste.”, Università degli Studi del Molise, 2005, pp.2), mentre in un caso è declinata al femminile senza spiegazioni rispetto alla rigidità nella scelta del genere del soggetto nominato a ricoprire la carica. Allo stesso modo risulta inspiegabilmente stereotipica la distinzione tra stili di leadership “maschili” e “femminili” nella delineazione di situazioni di vessazione e discriminazione che coinvolgono i lavoratori dell’Università: l’idea che

“le molestie morali esercitate “dalle donne sulle donne”, e quindi delle difficoltà da parte delle donne di adottare un corretto e specifico stile di leadership, non omologo al modello “maschile”, verticistico e autoritario, ma che, pur essendo corretto e innovativo perché inclusivo, autorevole e basato sull’ascolto attivo, non fosse, tuttavia, percepito come debole e inconcludente.” (Università degli Studi di Messina, pp.12)

appartiene a un sistema di categorizzazione binaria dei generi che vede una maschilità “naturalmente” prevaricante e razionale contrapporsi a una femminilità emotiva e sentimentale che è da considerarsi una delle origini dei comportamenti che il Codice vorrebbe sanzionare.

4. Conclusioni

La situazione attuale delle Università nazionali, dunque, evidenzia delle problematiche e delle complessità che derivano, in larga parte, dalle condizioni inerenti i rapporti di genere in relazione ai contesti di studio e lavoro, lo stigma che grava ancora in maniera importante sulle persone che subiscono violenza (il fenomeno del *Victim blaming*) e le difficoltà, a livello di opinione pubblica, nell’acceptare l’alterazione dei ruoli tradizionali in funzione della cultura del rispetto.

In riferimento ai rilevamenti ISTAT (2016), risulta che il 21,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha vissuto almeno un’esperienza di *stalking* nell’arco della sua vita, il 51,8% ha subito “ricatti sessuali sul lavoro o molestie in senso lato come pedinamento, esibizionismo, telefonate oscene, molestie verbali e fisiche”, in particolare nella fascia d’età sotto i 24 anni, che riporta il 38,6% delle esperienze e nel gruppo delle donne laureate che ammontano al 26,1% (ISTAT, 2009, pp.1). Di contro, non sono disponibili rilevazioni condotte da fonti altrettanto attendibili per quanto riguarda gli uomini che subiscono molestie e abusi⁵, così come rimane altissimo il numero dei casi di molestie non denunciate: i dati europei del 2014 le quantificano intorno all’86%.

⁵ I riferimenti disponibili in materia, rispetto alla situazione italiana provengono da fonti quali pensierocritico.eu, che esordisce definendo il femminicidio un costrutto di moda, o uomini-beta.org, che con toni catastrofisti attribuisce all’ISTAT una forma di servilismo verso un’ideologia ginecologica.

In questo contesto il ruolo dell'Università risulta fondamentale nello stabilire una rete di contatti utili per gli e le studenti e il personale, soprattutto se fuorisede e meno esperti delle realtà territoriali, che necessitano del supporto di figure professionali sensibili e qualificate. Lo sportello di ascolto, istituito dal codice etico di due soli Atenei, dovrebbe essere considerato un'importante risorsa ai fini non solo dell'intervento in caso di conclamati episodi di molestie sessuali, ma anche al fine di sensibilizzare la comunità accademica, sostenere progetti di formazione e prevenzione: offrire strumenti, soprattutto alla popolazione più giovane, permette un riconoscimento più veloce di situazioni a rischio e una più consapevole identificazione degli abusi diretti alla propria persona o alle persone circostanti.

Bibliografia

Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna (2007), Codice di Comportamento per la tutela delle molestie morali e sessuali, disponibile al sito: <http://www.normateneo.unibo.it/codicemolestie.html>

Eagley, A.H., Mladinic, A. (1994) Are people prejudiced against women? Some answers from research on attitudes, gender stereotypes and judgments on competence. In W. Stroebe, M. Hewstone (a cura di) *European Review of social psychology*, vol.5, pp.1-35. New York: Wiley

Faludi, Susan (1991) *Backlash: the Undeclared War Against American Women*, Crown Publishing Group

FRA (2014) *Violence against women: an EU-wide survey*. Disponibile al sito: <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>

Henley, N.M. (1977) *Body politics, power, sex and non-verbal communication*. Prentice-Hall: Englewood Cliffs

ISTAT (2016) *Stalking sulle donne*, disponibile al sito: <http://www.istat.it/it/archivio/5348>

ISTAT (2015), *la violenza contro le donne dentro e fuori dalla famiglia*, disponibile al sito: <http://www.istat.it/it/archivio/161716>

MacKinnon, Catharine A. (2012) *Le donne sono umane?* Gius. Laterza e figli, Bari.

Manganelli Rattazzi, A.M., Volpato, C., Canova, L. (2008) *l'atteggiamento ambivalente verso donne e uomini. Un contributo alla validazione delle scale ASI e AMI*. *Giornale Italiano di Psicologia*, 35, 261-287

MIUR (2016) Ricerca completa strutture Atenei, disponibile al sito: http://cercauniversita.cineca.it/index.php?module=strutture&page=StructureSearchParams&advanced_serch=1

MIUR (2016) Università, gli immatricolati sono 271.000 (+2%) Le donne sono il 55% dei nuovi ingressi. Il 36% dei nuovi iscritti sceglie un corso di area scientifica, disponibile al sito: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus090316>

Pascuzzi, G. (anno non disponibile) Codici Etici delle Università italiane, disponibile al sito: http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/CODICI_ETICI/unit/home.html

Politecnico di Milano (2015) Codice di condotta del Politecnico di Milano per la tutela della dignità della persona, disponibile al sito: http://www.cpo.polimi.it/fileadmin/user_upload/documenti/documenti/Codice_di_condotta_Revisione_2015.pdf

Politecnico di Torino (2006) Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino, disponibile al sito: <https://www.swas.polito.it/library/downloadfile.asp?id=84084>

Raccomandazione 92/131/CEE, disponibile al sito: http://www.racine.ra.it/pariopportunita/faenza/scarica/normativa_internaz/raccomandazione_92_131CEE_271.

Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (2016) Focus "Le carriere femminili nel settore universitario", disponibile al sito: http://www.istruzione.it/allegati/2016/Focus_Gender-Accademic_rev03.pdf

Università degli Studi di Bari (2007) Codice dell'Università degli Studi di Bari per la prevenzione delle molestie sessuali e morali, disponibile al sito: <http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita/archivio-comitato-pari-opportunita/codice.pdf>

Università degli Studi di Brescia (2011) Codice Etico dell'Università degli Studi di Brescia, disponibile al sito: <http://www.unibs.it/sites/default/files/organizzazione/regolamento/14915codice%20etico.pdf>

Università degli Studi di Ferrara (2015) Codice Etico dell'Università degli Studi di Ferrara, disponibile al sito: http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/allegati/Codice_etico

Università degli Studi di Genova (2002) Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro, disponibile al sito: https://unige.it/regolamenti/org/molestie_sessuali.html

Università degli Studi dell'Insubria (2009) Codice Di comportamento per la prevenzione delle molestie morali e sessuali nell'ambiente di studio e di lavoro, disponibile al sito: www4.uninsubria.it/on-line/home/...per...molestie/documento302651.html

Università degli Studi di Messina (2015) Codice di comportamento a tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano nell'Università degli Studi di Messina, disponibile al sito: http://web-old.unime.it/_content/files/20150530203010Codice_di_comportamento.pdf

Università degli Studi di Milano Bicocca (2014) Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, disponibile al sito: <http://www.unimib.it/go/47816/Home/Italiano/Ateneo/Regolamenti/Codice-Etico>

Università degli Studi del Molise (2005) Codice di condotta per la prevenzione delle molestie sessuali e morali, disponibile al sito: <http://oldweb.unimol.it/unimolise/allegati/50465/Codice%20di%20condotta.pdf>

Università degli Studi di Napoli- Parthenope (2008), Codice di condotta a tutela della dignità del personale dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope", disponibile al sito: <http://www.cpo.uniparthenope.it/cpo/mobbing/membri>

Università degli Studi di Padova (2004) Codice di Condotta Università degli Studi di Padova: prevenzione delle molestie sessuali, disponibile al sito: www.unipd.it/download/file/fid/3356

Università degli Studi di Parma (2009) Codice di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Parma disponibile al sito: http://www.pariopportunita.unipr.it/stuff/codice_condotta.pdf

Università degli Studi del Piemonte Orientale (2006) [Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro](http://amministrazionetrasparente.unipmn.it/?q=atti-generalisti%20-%20codici), disponibile al sito: <http://amministrazionetrasparente.unipmn.it/?q=atti-generalisti%20-%20codici>

Università degli Studi di Roma Tre (2005) Codice Etico dell'Università degli Studi di Roma Tre, disponibile al sito: <http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament/Codice-Etico.pdf>

Università degli Studi del Salento (2009) Codice Etico, disponibile al sito: https://www.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=8d617e67-cbe4-401d-9555-769ab8245835&groupId=10122

Università degli Studi di Siena (2003) Codice contro le molestie sessuali dell'Università degli Studi di Siena, disponibile al sito: <http://www.yumpu.com/it/document/view/35190831/codice-contro-le-molestie-sessuali-unisiit-universita-degli-studi-/4>

Università degli Studi di Trento (2008) Codice di condotta contro le molestie sessuali, disponibile al sito: http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/CODICI_ETICI/unit/altri_codici.html

Università degli Studi di Torino (2005) Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Torino, disponibile al sito: <http://www.consiglieraparitorino.it/allegati/codiceCpo.pdf>

Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari (2008), Codice di condotta contro le molestie sessuali, disponibile al sito: <https://www.unive.it/pag/8163/>

Università degli Studi di Verona (2001) Codice di condotta per prevenire e reprimere le molestie sessuali, disponibile al sito: <https://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati742343.pdf>

Volpato, C. (2013) *Psicosociologia del Maschilismo*, Editori Laterza, Roma-Bari

World Economic Forum (2016) Gender Gap record, disponibile al sito: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=ITA>

World Economic Forum (2014) Measuring the Global Gender Gap, disponibile al sito: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/the-global-gender-gap-index-2014/>

DIRITTI E POLITICHE

DALLE PARI OPPORTUNITÀ ALL'EQUILIBRIO TRA I GENERI NELLA RAPPRESENTANZA POLITICA?

PRIME OSSERVAZIONI DOPO IL "NO" AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

Arianna Pitino

1. Introduzione

Alla fine degli anni ottanta si chiude - in un certo qual modo¹ - la prima fase di rimozione delle più irragionevoli - e non più tollerabili - discriminazioni tra le donne e gli uomini che, nei decenni immediatamente successivi alla nascita della Repubblica italiana, avevano continuato a proporre una visione stereotipata delle donne ostacolando, anche sotto il profilo formale, l'eguaglianza tra i due sessi. Con i primi anni novanta cominciano invece ad affacciarsi anche nell'ordinamento giuridico italiano i primi tentativi volti a garantire l'eguaglianza tra donne e uomini anche sotto il profilo sostanziale, soprattutto nel lavoro e rispetto alla rappresentanza politica femminile all'interno delle Assemblee elettive.

Nel presente saggio saranno analizzate le varie forme di tutela dell'elettorato passivo femminile, partendo dalla notissima sentenza n. 422/1995 della Corte costituzionale e soffermandosi sulle modifiche introdotte a tale riguardo in Costituzione, sugli interventi di grado legislativo, fino ad arrivare al recente tentativo di riforma degli artt. 55, c. 2 e 122 u.c. Cost. da parte della legge di revisione costituzionale pubblicata in G.U. 15 aprile 2016, la c.d. riforma Renzi-Boschi, respinta dagli elettori nel referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre 2016. In stretta connessione con quest'ultima, ci si soffermerà inoltre sulla legge n. 20/2016, per quanto riguarda le Regioni, e sulla legge n. 52/2015, per l'elezione della Camera dei deputati, al fine di evidenziare alcuni aspetti problematici relativi alla compatibilità tra le norme poste a tutela della democrazia paritaria presenti in esse e il testo vigente della Costituzione italiana.

¹ La tutela dell'eguaglianza formale in sé tra donne e uomini, infatti, sarà oggetto di attenzione ben oltre gli anni novanta e, su altri fronti, rappresenta ancora oggi un obiettivo non compiutamente raggiunto (almeno di fatto) in ambiti quali la parità di retribuzione, la parità di trattamento nel lavoro autonomo e rispetto a determinate condizioni tra cui, soprattutto, la gravidanza e la maternità, V. Cavanna, *Il lavoro femminile tra regole di parità, discriminazione e mobbing*, in A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un'analisi multidisciplinare*, Torino, Giappichelli, 2015, 87 ss. e S. Pozzolo, *"59 giorni a salario zero". Appunti per uno studio sulla condizione delle donne in Europa, fra riforma del mercato del lavoro e crisi economica*, in T. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, 2015, 225.

2. I primi tentativi di tutela dell'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne in ambito elettorale alla prova della giurisprudenza costituzionale: la sent. n. 422/1995

L'art. 3 della Costituzione italiana sancisce il principio di eguaglianza e individua, come primo divieto di discriminazione, quello basato sul sesso². Una disposizione che, nata con l'intenzione da parte dei Costituenti di «recare vantaggio alle donne»³, in un primo momento non è però riuscito a garantire neppure l'eguaglianza formale tra le donne e gli uomini (soprattutto nel lavoro e all'interno della famiglia) e, successivamente, ha in parte ostacolato la tutela dell'eguaglianza sostanziale di fronte all'introduzione di misure specificamente finalizzate a tutelare il diritto di elettorato passivo femminile⁴.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, data l'ormai raggiunta eguaglianza formale tra gli uomini e le donne rispetto al diritto di voto⁵, per vari decenni non vi furono altri interventi significativi a questo riguardo, in un contesto in cui, però, le donne continuavano molto spesso a ricoprire dei ruoli secondari - se non di vera e propria subordinazione - sia nel lavoro⁶, sia all'interno della famiglia⁷.

² L'art. 3 Cost. dispone infatti che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

³ L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Giuffrè, Milano, 1965, p. 248.

⁴ Per approfondimenti a questo riguardo sia consentito rinviare ad A. Pitino (2015), *I percorsi della parità di genere in Italia: voto, lavoro e protezione dalla violenza tra Costituzione, leggi ordinarie, giurisprudenza costituzionale e Unione europea*, in A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione*, cit., 26.

⁵ Le donne votarono, per la prima volta a livello nazionale, nel c.d. *Referendum* istituzionale e per l'elezione dell'Assemblea costituente italiana incaricata di redigere la nuova Costituzione. Va tuttavia ricordato come le donne raggiunsero l'elettorato attivo e quello passivo in due momenti differenti: il d.lgs.lgt. 1 febbraio 1945, n. 23 (noto anche come decreto De Gasperi-Togliatti o decreto Bonomi), *Estensione alle donne del diritto di voto*, in G.U. n. 22 del 20 febbraio 1945, attribuiti alle donne il diritto all'elettorato attivo ma non quello all'elettorato passivo, che sarebbe stato invece riconosciuto dall'art. 7 del d.lgs.lgt. 10 marzo 1946, n. 74, *Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente*, in suppl. G.U. n. 60 del 12 marzo 1946, in «un clima di sostanziale indifferenza» come osserva P. Gabrielli, *Il 1946, le donne, la Repubblica*, Donzelli ed., Roma, 2010, 79-80. Si v. altresì il d.lgs.lgt. del 7 settembre 1945, n. 643, *Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali*, in G.U. n. 127 del 23 ottobre 1945. Nel periodo della c.d. Costituzione transitoria (1943-47), in netta contrapposizione rispetto al passato, le donne avevano già preso parte - come elettrici e come candidate - alle elezioni amministrative svoltesi nel marzo-aprile 1946.

⁶ Per quanto riguarda il lavoro, la legge n. 1776 del 17 luglio 1919 - oltre ad aver abolito l'autorizzazione maritale, riconoscendo così la piena capacità giuridica alle donne, e avere esteso il loro accesso agli Ordini forensi - aveva ammesso le donne all'esercizio di tutte le professioni e di tutti gli impieghi pubblici, escludendo però quelli che «implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa dello Stato, secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento»; il regolamento emanato con r.d. 4 gennaio 1920, n. 39 specificava inoltre che le donne potevano essere escluse da quei pubblici uffici per i quali, pur essendo giuridicamente capaci, erano ritenute non idonee «in relazione alle esigenze dei servizi» e «per specifiche ragioni». Si veda anche il successivo r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1514, *Disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati*, che all'art. 1 fissava nel 10% la quota di posti disponibili per l'assunzione delle donne negli impieghi pubblici e privati. In dottrina v. P. Barile, *Sul diritto delle donne ad accedere alla*

Cominciò così a farsi strada l'idea che le disuguaglianze tra gli uomini e le donne fossero, in parte, la conseguenza della mancata presenza di donne nei luoghi in cui si gestiva il potere politico, in un contesto in cui "il diritto vigente non solo riflette rapporti sociali definiti dal potere maschile e relazioni oppressive ma governa in modo maschile"⁸.

Negli anni novanta del secolo scorso si comincia così a fare ricorso alle "quote di genere" proposte, per la prima volta, nell'ordinamento italiano, sia in ambito lavorativo⁹, sia nelle leggi elettorali: il *focus* sull'eguaglianza sostanziale tra i generi porta infatti a ritenere che la rimozione degli ostacoli alla partecipazione politica delle donne possa migliorare la qualità della democrazia¹⁰.

Si assiste così all'introduzione delle quote di genere finalizzate a garantire le candidature femminili nelle leggi elettorali di tutti i livelli rappresentativi della Repubblica: nella legge n. 81/1993¹¹ viene stabilito che per l'elezione nel Consiglio comunale nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi poteva essere rappresentato in misura superiore ai due

magistratura, in *Giur. it.*, 1952, II, c. 227, V. Crisafulli, *Eguaglianza dei sessi, e requisiti attitudinari nell'ammissione ai pubblici uffici*, in *Giur. cost.*, 1960, p. 564, C. Esposito, *Il sesso e i pubblici uffici*, in *Giur. cost.*, 1960, p. 568 ss. e C. Mortati, *L'accesso delle donne ai pubblici uffici*, in *Dem. dir.*, 1960, p. 142. Si vedano altresì le sentt. n. 3 e 28 del 1957 e n. 53 del 1958 nelle quali la Corte costituzionale, in un primo momento, aveva interpretato in modo piuttosto ampio la discrezionalità del Legislatore nel valutare «la diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare», nonché «l'attitudine della donna ad esercitare una determinata funzione pubblica». Tale situazione fu modificata soltanto con l'entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 66, che abrogò le disposizioni ancora vigenti della legge 17 luglio 1919, n. 1176, ammettendo le donne a tutti i pubblici uffici e alle professioni (ad eccezione delle Forze armate e dei corpi speciali).

⁷ In materia di famiglia si riteneva infatti che il richiamo ai "limiti connessi alla garanzia dell'unità familiare" potessero giustificare una condizione di disuguaglianza e di subordinazione della donna all'interno della famiglia (v. sent. n. 56/1958): ciò risulta evidente nella notissima sent. n. 64/1961 nella quale la Corte costituzionale ha giudicato non incostituzionale il diverso trattamento sanzionatorio previsto dal codice penale (artt. 559 e 560 c.p.) per l'adulterio maschile e per quello femminile (poi dichiarato incostituzionale nelle successive sentt. n. 126/1968 e n. 147/1969). La legge n. 151/1975, che ha riformato il codice civile nella parte relativa al diritto di famiglia, ha infine sancito la definitiva parità tra i coniugi all'interno del matrimonio, determinando la definitiva scomparsa - almeno sul piano giuridico - della famiglia patriarcale. Gli articoli del codice penale concernenti il delitto d'onore (art. 587 c.p.) e il matrimonio riparatore (art. 544 c.p.) sono rimasti invece in vigore ben oltre l'approvazione della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970) e la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975), prima di essere definitivamente abrogate dalla legge n. 442/1981. Attualmente il Codice civile, oltre a garantire le pari opportunità nei rapporti familiari, prevede altresì delle misure specifiche contro la violenza nelle relazioni familiari introdotte dalla legge n. 154/2001.

⁸ A. Facchi, *Stereotipi, discriminazioni, diritti. A proposito delle tesi di Catharine A. MacKinnon*, in T. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti*, cit., 71.

⁹ La Corte costituzionale ha legittimato le azioni positive in materia di lavoro nelle sentt. nn. 109 e 163/1993 facendo espresso riferimento all'art. 3, c. 2 Cost. e definendo le stesse come forme di «compensazione alle discriminazioni passate».

¹⁰ Si vedano a questo proposito le osservazioni di A. Massa, *La rappresentanza femminile nelle istituzioni politiche elettive*, in A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione*, cit., 203 s., il quale evidenzia come le quote, da sole, possono migliorare gli equilibri di genere nelle assemblee elettive, senza tuttavia migliorare la rappresentatività sotto altri profili tra cui, per es., quello economico, culturale e sociale. In senso più ampio v. A. Simonati, *La parità di genere in Italia: la giuridificazione dell'uguaglianza sostanziale, fra tutela di diritti individuali e interesse della collettività*, in *Nuove autonomie*, 3, 2015, 368 ss.

¹¹ Legge 25 marzo 1993, n. 81, *Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*.

terzi; nella legge n. 277/1993¹², per la parte relativa al “recupero” proporzionale, si dispone invece che le liste regionali per l’elezione della Camera dei deputati dovevano contenere un elenco alternato di candidati e candidate; infine, nella legge n. 43/1995¹³, si prevede che nelle liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale nessuno dei due generi poteva essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

L’introduzione delle quote di genere incontra però un primo ostacolo nella sentenza n. 422/1995 della Corte costituzionale che, dopo aver dichiarato l’incostituzionalità delle quote presenti nella legge per l’elezione dei Consigli comunali (art. 5, c. 2, l. n. 81/1993), ha esteso in via consequenziale gli effetti della sua pronuncia a tutte le disposizioni in materia di quote presenti nelle altre leggi elettorali sopra citate. La Corte costituzionale, in questa notissima e criticata sentenza¹⁴, ha affermato infatti che «in tema di diritto all’elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell’art. 51, è quella dell’assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini [di sesso maschile, n.d.A.] il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri [di sesso femminile, n.d.A.], appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato» finendo così per dare vita a «discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate».

Questa sentenza - che altrimenti risulterebbe condivisibile per quanto riguarda il ragionamento complessivo sull’art. 3, c. 1 Cost. - è stata molto criticata non solo perché la Corte costituzionale non ha tenuto in alcun modo distinte la *candidabilità* dall’effettiva *elezione*, ma anche perché ha completamente ignorato il fine, riconducibile all’art. 3, c. 2 Cost. (eguaglianza sostanziale), di provare a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impedivano alle donne di partecipare in condizioni di eguaglianza all’organizzazione politica della Repubblica italiana¹⁵.

3. Le revisioni costituzionali del 2001 e del 2003 e i correttivi “possibili” a tutela della democrazia paritaria

La sentenza n. 422/1995 ha aperto una stagione di riforme costituzionali che in un primo momento ha reso legittima la tutela della democrazia paritaria a livello regionale (l. cost.

¹² Legge 4 agosto 1993, n. 277, *Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati*.

¹³ Legge 23 febbraio 1995, n. 43, *Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*.

¹⁴ U. De Siervo, *La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 3268, G. Brunelli, *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell’illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 3272, Id., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica: le questioni aperte*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, a cura di, *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, 2002, p. 13 ss., A. D’Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova, 2002, 416, M. D’Amico, *La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali*, in *Rivista AIC*, 3, 2013, 3.

¹⁵ A questo proposito la dottrina più attenta ha osservato come il vero obiettivo della Corte costituzionale fosse appunto quello di dichiarare incostituzionale la legge elettorale della Camera dei deputati che - per allora, prima della sentenza n. 1/2014 - si riteneva confinata in una “zona franca” del diritto costituzionale insindacabile dalla Corte, M. Cosulich, *Parità di genere e legislazione elettorale*, in A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione*, cit., 191 s., il quale osserva altresì come la legge elettorale della Camera dei deputati, prevedendo l’alternanza tra candidati e candidate in liste bloccate, finiva “non tanto per favorire, quanto per determinare l’elezione di donne”.

n. 2/2001 e n. 3/2001) e, successivamente, ha riconosciuto le pari opportunità tra donne e uomini come principio generale per tutte le cariche elettive (l. cost. n. 1/2003). L'art. 117, c. 7 Cost., infatti, ha disposto, per le Regioni ordinarie, che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive"; l'art. 51, c. 1 Cost. è stato invece modificato specificando che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. *A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*".

Da questo momento in poi le Regioni hanno cominciato a sperimentare varie tecniche di tutela della parità tra uomini e donne nella selezione delle candidature che, di fronte alle (allora) recenti novelle costituzionali, sono riuscite a superare il vaglio di costituzionalità della Corte costituzionale (v. sentt. n. 49/2003 e n. 4/2010). A questo punto ci si trovava, però, ancora in una fase di parziale incertezza, in cui sembrava comunque necessario affidarsi al giudice costituzionale per capire fino a che punto, anche di fronte alle novità introdotte dal Legislatore costituzionale, era possibile introdurre nelle leggi elettorali dei correttivi volti a garantire - o meglio a favorire - una composizione più equilibrata degli organi rappresentativi in base al genere.

Da questa giurisprudenza costituzionale, infatti, è possibile trarre alcuni principi di fondo che, soprattutto dopo l'esito negativo del referendum del 4 dicembre 2016, sembrano vincolare ancora oggi il Legislatore nella scelta degli strumenti conformi a Costituzione per tutelare le pari opportunità in ambito elettorale. Tra questi, il principio più importante, che sembra costituire il parametro cui rapportare tutte le *technicalities* elettorali, si basa sull'assunto secondo cui favorire una maggiore presenza di donne nelle Assemblee rappresentative contribuisce a rafforzare il principio democratico (e la stessa "qualità" della democrazia); tuttavia, pretendere di predeterminare il risultato - cioè rendere conoscibile e garantire in anticipo quante donne e quanti uomini andranno a comporre in concreto gli organi rappresentativi - finisce per violare lo stesso principio democratico, che trova appunto la sua massima espressione nel momento del voto, per definizione libero e personale (art. 48 Cost.).

Alla luce della giurisprudenza costituzionale, si può dunque ricorrere a diversi strumenti, giudicati conformi a Costituzione, per favorire il riequilibrio della rappresentanza tra i sessi nelle cariche elettive: stabilire delle quote di candidature riservate al sesso sottorappresentato all'interno di liste non bloccate (con proporzioni variabili tra uomini e donne, tra cui, più di frequente, 1/2 oppure 2/3 delle candidature disponibili); stabilire sanzioni più (esclusione o impresentabilità della lista) o meno severe (sanzioni pecuniarie) in caso di mancato rispetto delle quote di candidature prefissate dalla legge; introdurre metodi di espressione delle preferenze sul modello della "doppia preferenza di genere". In ogni caso, ciò che rileva, è che non vengano introdotte nell'ordinamento misure che "non si propongono di *rimuovere* gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi" (sentenza n. 422 del 1995); e "che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di *chances* delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale» (sentenza n. 49 del 2003). Tali principi sono stati infatti ribaditi entrambi nella sent. n. 4/2010 (punto 3.2 del considerato in diritto), nella quale è stato altresì

affermato come nessuna regola può “prefigurare un risultato elettorale” oppure “alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza”.

4. La parità tra donne e uomini in materia elettorale nella più recente legislazione statale riguardante gli enti locali e le Regioni

Lungo la strada tracciata dalle revisioni costituzionali dei primi anni 2000 e dalla giurisprudenza costituzionale si sono dunque mossi anche tutti i successivi interventi del Legislatore ordinario. La legge n. 215/2012¹⁶, intervenendo sul Testo unico degli enti locali (T.u.e.l., d.lgs. n. 267/2000, artt. 71 e 73) ha stabilito che: per l’elezione dei Consigli comunali, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli che superano i 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; l’espressione delle preferenze deve avvenire secondo la regola della “doppia preferenza di genere”¹⁷; l’elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi, devono essere comunque disciplinati “in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive” (art. 17, c. 5 Tuel); il Sindaco e il Presidente della provincia nominano i componenti della giunta “garantendo la presenza di entrambi i sessi” (art. 46, c. 2 Tuel).

L’approvazione della legge n. 215/2012 è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza amministrativa che, negli anni precedenti, era intervenuta più volte ad annullare i decreti di nomina di giunte comunali e provinciali “monogenere”¹⁸, riconoscendo la precettività delle norme in materia di pari opportunità presenti negli Statuti dei Comuni e delle Province grazie all’interposizione dell’art. 51, c. 1 Cost.

Particolarmente interessanti, anche per quello che si dirà più avanti, sono due decisioni rese dal Tar Campania¹⁹ e dal Consiglio di Stato²⁰ che hanno annullato la giunta campana formata da tutti uomini e una sola donna: di fronte alla norma statutaria nella quale si prevedeva che la Giunta fosse formata rispettando “un’equilibrata presenza di donne e di uomini” (v. art. 46 St.), il Tar ha concluso che il rapporto numerico tra uomini e donne doveva essere “tale che la partecipazione degli uni e degli altri possa ritenersi tra loro equilibrata, alla stregua di un giudizio di ragionevolezza e di adeguatezza”²¹. Si è fatta così strada l’idea “dell’equilibrio” numerico tra donne e uomini nella composizione degli

¹⁶ Legge 23 novembre 2012, n. 215, *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*

¹⁷ Com’è ormai noto, in base alla “doppia preferenza di genere” si dà a ciascun elettore la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono però riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

¹⁸ M. D’Amico, *La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali*, cit., 4.

¹⁹ Tar Campania, sent. 7 aprile 2011, n. 1985.

²⁰ Cons. Stato, sent. 27 luglio 2011, n. 4502.

²¹ Proseguendo su questa strada la giustizia amministrativa annullerà altre giunte formate in modo non equilibrato sotto il profilo del genere tra cui, in particolare, si vedano il caso Formigoni (Cons. Stato, sent. 21 giugno 2012, n. 3670) e la sent. del Tar Lazio, 21 gennaio 2013, n. 633 che definisce “equilibrate” le giunte nelle quali vi sia almeno il 40% di presenza del genere sottorappresentato, v. M. D’Amico, *La lunga strada della parità*, cit., 8 e M. Massa, *Democrazia di genere: illegittima anche la Giunta Formigoni del 2010*, in www.dirittiregionali.org.

esecutivi locali - a meno che ciò non risulti oggettivamente impossibile (e venga adeguatamente motivato) - e, quindi, la possibilità di predeterminare la composizione di questi organi sotto il profilo del genere.

Per quanto riguarda gli enti locali va ancora ricordata la l. n. 56/2014²² (la c.d. legge Delrio) che ha istituito le Città metropolitane e ha trasformato le Province in enti rappresentativi di secondo grado di derivazione comunale. Questa legge ha infatti previsto dei correttivi di genere, disponendo che nelle liste per l'elezione del Consiglio metropolitano (art. 1, c. 27) e del Consiglio provinciale (art. 1, c. 71) "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati". Tuttavia, visto che i soggetti eleggibili in tali organi sono i sindaci e i consiglieri comunali in carica, al fine di consentire l'immediata elezione degli stessi, l'efficacia dei correttivi di genere è stata posticipata a un periodo successivo ai primi cinque dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012 (art. 1, cc. 28 e 72), alla quale è appunto affidato il compito, in prima battuta, di riequilibrare la presenza femminile all'interno dei Consigli comunali.

Per quanto riguarda le Regioni ordinarie è invece particolarmente interessante la legislazione statale che definisce i principi fondamentali per l'elezione del Presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, c. 1 Cost.: in un primo momento, sempre la legge n. 215/2012, aveva introdotto nella legge n. 165/2004²³ l'art. 4, c. 1, lett. c-bis) disponendo che per l'accesso alle candidature nelle elezioni dei Consigli regionali le Regioni dovessero promuovere "la parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive". La recentissima legge n. 20/2016²⁴ è nuovamente intervenuta a modificare l'art. 4, c. 1, lett. c-bis) della l. n. 165/2004, disponendo che per la "promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive": "1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale".

L'intento del Legislatore è molto chiaro nel voler imporre il riequilibrio di genere anche in quelle Regioni che, finora, nonostante le norme costituzionali (art. 117, c. 7 Cost. e art. 51, c. 1 Cost.) e i principi fondamentali già in vigore, non hanno introdotto alcun

²² Legge 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*.

²³ Legge 2 luglio 2004, n. 165, *Disposizioni di attuazione dell'art. 112, primo comma, della Costituzione*.

²⁴ Legge 15 febbraio 2016, n. 20, *Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali*.

correttivo a tutela della democrazia paritaria e nelle quali i rispettivi Consigli regionali vedono una presenza molto risicata di donne²⁵.

Tuttavia, le norme statali in questione, fanno sorgere almeno due dubbi di costituzionalità, uno relativo ai rapporti tra la legislazione statale e quella regionale in materia elettorale e l'altro concernente la giurisprudenza costituzionale sugli interventi legislativi per favorire la parità tra uomini e donne nelle assemblee rappresentative.

Per quanto riguarda il primo profilo appare evidente come, nonostante l'autoqualificazione legislativa di "norme di principio" ai sensi dell'art. 122, c. 1 Cost. contenuta nella l. n. 20/2016, le norme in questione siano invece difficilmente qualificabili come "principi fondamentali", disciplinando in modo dettagliato quale tipo di correttivo di genere debba essere adottato a seconda del sistema elettorale in vigore in ciascuna Regione. Nonostante l'evidente compressione dell'autonomia regionale in materia elettorale, va tuttavia evidenziato come nessuna Regione abbia impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge statale, circostanza che potrebbe rivelare un ormai raggiunto consenso - o quantomeno una non aperta contrapposizione - alle norme finalizzate a favorire una maggiore presenza di donne nei Consigli regionali.

Il secondo dubbio di costituzionalità riguarda invece la previsione per cui, nel caso di liste bloccate (senza espressione di preferenze), viene prevista l'alternanza tra donne e uomini nella composizione delle liste elettorali, di modo che il sesso sottorappresentato non abbia una consistenza inferiore al 60 per cento delle candidature disponibili: una norma che, stando appunto alla giurisprudenza costituzionale, sembra in grado di predeterminare il risultato elettorale con tutte le conseguenze già sopra evidenziate (v. però le ulteriori osservazioni svolte nel par. 5, a proposito della legge di riforma costituzionale bocciata nel referendum del 4 dicembre 2016).

A parte i rilievi appena esposti, la legge n. 20/2016 prosegue comunque sulla strada del rafforzamento della giustiziabilità del principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, rendendo incostituzionali quelle leggi elettorali regionali che dovessero eventualmente dar luogo ai relativi procedimenti senza tener conto delle norme statali "di principio", soprattutto nel caso di Regioni che non abbiano ancora adottato dei correttivi propri - o nel caso in cui gli stessi risultino inadeguati - a tutela della democrazia paritaria.

5. La riforma costituzionale Renzi-Boschi e la vittoria del "no" al referendum del 4 dicembre 2016: parità di genere o equilibrio nella composizione delle assemblee elettive regionali e statali?

Tanto la legge n. 20/2016 (v. *supra*, par. 4), quanto la legge n. 52/2015²⁶ (il c.d. *Italicum*, che disciplina l'elezione della Camera dei deputati), sono state entrambe approvate "in combinato disposto" con la c.d. riforma costituzionale Renzi-Boschi che è stata infine respinta dagli elettori nel *referendum* costituzionale ex art. 138 Cost., svoltosi lo scorso 4

²⁵ Secondo il Dossier della Camera dei deputati n. 130 del 4 febbraio 2016, la presenza femminile nei Consigli regionali si colloca intorno al 18%, contro il 31% del livello nazionale e una media europea del 32%.

²⁶ Legge 6 maggio 2015, n. 52, *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*.

dicembre 2016. La prima, infatti, doveva servire a riequilibrare non solo la presenza di donne all'interno dei Consigli regionali, ma anche nel nuovo Senato rappresentativo delle Regioni, mentre la seconda contiene alcune norme finalizzate al riequilibrio tra i generi all'interno della Camera dei deputati.

Dopo il responso negativo degli elettori sulla legge di riforma costituzionale, entrambe le leggi sono rimaste ovviamente in vigore, ma sembrano essere più esposte ad alcuni rilievi di compatibilità con la Costituzione nel suo testo "tradizionale".

La legge di riforma costituzionale prevedeva infatti che "Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza" (art. 55, c. 2 della legge di revisione costituzionale) e che "La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza" (art. 122 u.c. Cost. della legge di revisione costituzionale).

Mentre il testo vigente - risultante dalle modifiche dei primi anni 2000 - fa riferimento all'esigenza di "promuovere la parità" tra i sessi (artt. 117, c. 7 Cost. e 51, c. 1 Cost.) - espressione più blanda, che sembra comunque non rinunciare del tutto alla programmaticità delle norme adottate al riguardo - la legge di riforma introduceva in Costituzione la nozione di "equilibrio" tra donne e uomini nella rappresentanza, mettendo quindi un accento più forte sulla precettività del principio in questione quale componente essenziale dello stesso principio democratico.

Le disposizioni costituzionali presenti nel testo della riforma ormai bocciata dal "no" degli elettori, rendevano inoltre non inverosimile immaginare una possibile evoluzione della giurisprudenza costituzionale nel senso di consentire - oltre agli interventi legati alla fase delle candidature - anche una parziale predeterminazione del risultato elettorale, valorizzando il principio democratico non solo dal punto di vista della libera espressione del voto da parte degli elettori, ma anche in connessione all'obiettivo di ottenere una composizione degli organi elettivi qualitativamente più equilibrata sotto il profilo del genere.

In questa direzione sembravano appunto muoversi sia la legge n. 20/2016, sia l'*Italicum* (l. n. 52/2015) che, per la prima volta, ha introdotto a livello nazionale delle norme finalizzate al riequilibrio dei generi nella rappresentanza politica (mentre, allo stato attuale, la legge elettorale del Senato - così come modificata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014 che ha dato vita al c.d. *Consultellum* - continua a non prevedere alcuna forma di garanzia in tal senso).

L'art. 1, c. 1, lett. b) della legge n. 52/2015 dispone infatti che "in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso" e che "i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione"; l'art. 1, c. 1, lett. c) afferma invece che "l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista" (la c.d. doppia preferenza di genere). Considerato che il sistema elettorale così ideato porta all'elezione certa di tutti i capolista (tutti i 100 capolista del partito che vince le elezioni e tutti quelli dei partiti di opposizione, per un totale complessivo ipotizzabile di almeno 300 deputati), è facile osservare come i correttivi di genere finiscano per predeterminare, in una certa misura, l'esito elettorale sotto il profilo della composizione di genere della Camera dei deputati. Se un tale risultato avrebbe potuto essere considerato costituzionalmente legittimo qualora la legge di riforma costituzionale Renzi-Boschi fosse entrata in vigore, le stesse norme, dopo la bocciatura della riforma nel *referendum* del 4 dicembre 2016,

potrebbero invece essere più facilmente giudicate incostituzionali dalla Corte costituzionale nella misura in cui finiscono, appunto, per predeterminare - in parte - la composizione di genere dell'Assemblea legislativa.

Com'è noto, sulla legge n. 52/2015 sono stati presentati due ricorsi di costituzionalità²⁷ da parte del Tribunale di Messina²⁸ e del Tribunale di Torino²⁹ che, tra i vari dubbi di costituzionalità sollevati davanti alla Corte costituzionale, non contengono però alcun riferimento alla problematica qui evidenziata.

Per quanto riguarda l'ordinanza di rinvio del Tribunale di Messina sono stati infatti evidenziati quali "vulnus ai principi della rappresentanza democratica" il premio di maggioranza, la mancanza di una soglia minima per il ballottaggio, la clausola di sbarramento e i criteri di calcolo delle soglie. Per quanto riguarda la rappresentatività si fa invece riferimento al principio del voto diretto - evidenziando come la legge n. 52/2015 non garantisca che i deputati siano rappresentativi dell'elettorato del territorio nel quale gli elettori di riferimento sono chiamati a votare - e all'impossibilità di scegliere direttamente e liberamente i deputati a causa dei capolista bloccati e delle candidature plurime degli stessi.

Il Tribunale di Torino ha evidenziato a sua volta alcuni profili di incostituzionalità collegati al premio di maggioranza, all'uguaglianza del voto in entrata e in uscita e alle candidature plurime dei capolista in assenza di regole per la scelta del seggio in cui si risulta effettivamente eletti.

In nessun caso sono state però sollevate delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti in modo specifico le norme presenti nella legge n. 52/2015 finalizzate a riequilibrare la rappresentanza politica sotto il profilo del genere.

Ciò può avere diverse spiegazioni.

Un primo motivo potrebbe risiedere nel fatto che, se il referendum del 4 dicembre 2016 avesse dato un esito positivo (ipotesi ritenuta molto probabile fino alla fine), i correttivi di genere avrebbero comunque avuto una copertura costituzionale, tale per cui i dubbi di costituzionalità sulla predeterminazione dell'esito delle elezioni sarebbero risultati fortemente attenuati. Questo argomento, tuttavia, sembra provare troppo, considerato che i ricorsi alla Corte costituzionale devono basarsi sulla Costituzione in vigore e non - ipoteticamente - su una Costituzione che ancora non è.

Un'altra spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che i correttivi di genere vengono ormai considerati talmente essenziali per la stessa democraticità delle istituzioni, da aver

²⁷ In dottrina v., tra gli altri, M. Cosulich, *Contra Italicum, ovvero dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016*, in Osservatorio costituzionale AIC, 2016; L. Imarisio, *La nuova legge elettorale di fronte alla Consulta, tra questioni che tornano a bussare e questioni che restano fuori dalla porta*, in Osservatorio costituzionale AIC, 2016; G. D'Amico, *Adelante, Pedro, ... si puedes. L'Italicum all'esame della Corte costituzionale*, in Quaderni costituzionali, 2016, 357 ss.; M. Polese, *L'eccezione e la regola: considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità della questione a partire dalla sentenza n. 1/2014*, in Rivista AIC, 3, 2016, 26; M.G. Salerno, *L'Italicum davanti alla Corte costituzionale: una sfida ad ampio raggio*, in www.federalismi.it, 17, 2016.

²⁸ Tribunale di Messina, ordinanza del 17 febbraio 2016, n. 69, in G.U. (1a serie spec. - Corte cost.) n. 14 del 6 aprile 2016.

²⁹ Tribunale di Torino, ordinanza del 5 luglio 2016, n. 163, in G.U. (1a serie spec. - Corte cost.) n. 30 del 27 luglio 2016.

fatto venir meno l'interesse per la loro costituzionalità in senso giuridico, di fronte all'esigenza pratica di riequilibrare la composizione degli organi costituzionali.

Infine si potrebbe pensare che a tale riguardo non sia stata proposta alcuna questione di costituzionalità perché il riequilibrio tra i generi nella rappresentanza politica continua a essere percepito come un aspetto secondario della legislazione elettorale, comunque non in grado di condizionarne in modo effettivo la conformità a Costituzione dando luogo a un autonomo vizio di legittimità costituzionale.

Tutte e tre le motivazioni sembrano essere plausibili e avere in parte contribuito a tenere fuori dai ricorsi di costituzionalità sulla legge n. 52/2015 ogni questione concernente il riequilibrio dei generi all'interno della Camera dei deputati.

Se la Corte costituzionale dovesse dichiarare fondate le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Messina e di Torino - con particolare riferimento a quelle che riguardano l'elezione automatica dei capolista bloccati - è molto probabile che anche le norme che individuano la soglia del 60 per cento per la candidatura degli stessi in base al genere ne resteranno travolte in via consequenziale. Sembrano invece destinate a sopravvivere - essendo legate l'una all'altra - sia la regola dell'alternanza tra i candidati di sesso diverso all'interno delle liste elettorali, sia la c.d. doppia preferenza di genere, essendo entrambi dei correttivi già in vigore a livello locale e regionale, la cui conformità a Costituzione è già stata riconosciuta dalla Corte costituzionale.

In ogni caso sarà comunque interessante - e necessario - andare a leggere tra le righe della futura sentenza della Corte costituzionale (che, sul punto, potrebbe anche decidere di non pronunciarsi in modo esplicito) per capire se, anche a Costituzione invariata, è possibile o meno predeterminare, almeno in parte, la composizione del Parlamento in base al genere, passando così dalla *parità* all'*equilibrio* tra i generi nella rappresentanza politica.

6. Prime conclusioni

Le revisioni costituzionali che hanno segnato l'inizio di questo secolo con l'obiettivo di tutelare in modo più effettivo la parità tra i generi nella rappresentanza politica (artt. 117, c. 7 e 51, c. 1 Cost.), le sentenze della Corte costituzionale che hanno dato il "via libera" alle quote elettorali e alla doppia preferenza di genere (sentt. n. 49/2003 e n. 4/2010) e gli interventi del Legislatore statale a favore della democrazia paritaria nella legislazione elettorale degli enti locali e delle Regioni, sembrano aver fatto venire meno l'interesse - tramutatosi quasi in una forma di pudore - nel sollevare delle questioni di legittimità costituzionale che abbiano come oggetto specifico la violazione del principio democratico e del diritto di voto - nella loro veste rigidamente ancorata al principio di eguaglianza formale, di cui si ha un esempio nella sent. n. 422/1995 - da parte di meccanismi elettorali finalizzati a tutelare la parità tra gli uomini e le donne nell'accesso alle cariche elettive e di governo.

A questo riguardo si possono trovare due esempi piuttosto significativi nella recente legge n. 20/2016, per quanto riguarda le Regioni, e nella legge n. 52/2015, per il livello nazionale.

Nel primo caso, nonostante la legge n. 20/2016 introduca norme di dettaglio in materia elettorale regionale - e non di principio come richiesto dall'art. 122, c. 1 Cost. - comprimendo così l'autonomia delle Regioni, nessuna ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale; la medesima legge sembra inoltre contenere un ulteriore profilo di

illegittimità costituzionale laddove prevede l'alternanza tra i sessi nel caso di sistemi elettorali regionali che si basino su liste bloccate.

Anche la legge n. 52/2015, nella misura in cui garantisce - di fatto - l'elezione di tutti i capolista e dispone che quelli dello stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento in ciascuna circoscrizione, finisce per predeterminare in parte il risultato elettorale in base al genere, contrariamente a quanto sostenuto, da sempre, dalla giurisprudenza costituzionale.

Anche in quest'ultimo caso non è stata sollevata nessuna questione di legittimità costituzionale dell'*Italicum* concernente le disposizioni poste a tutela della democrazia paritaria e, pertanto, è prevedibile che le stesse seguiranno la sorte delle altre norme impugnate davanti al giudice delle leggi (con particolare riguardo a quelle relative ai capolista).

Le norme in questione trovavano infatti una copertura costituzionale nella legge di revisione costituzionale Renzi-Boschi, definitivamente respinta dagli elettori nel referendum del 4 dicembre 2016, nella parte in cui la stessa sanciva "l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza politica", mentre ora si trovano a essere più esposte a un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale (almeno nella parte che stabilisce la quota di genere del 60 per cento per i capolista).

Il passaggio dall'espressione "parità tra i sessi" - formula attualmente presente in Costituzione, derivante dalle revisioni costituzionali degli artt. 117, c. 7 e 51, c. 1 Cost. - alla nozione di "equilibrio" sembrava infatti lasciar prefigurare una possibile svolta della giurisprudenza costituzionale nella direzione già intrapresa dalla giustizia amministrativa, apparsa più propensa a garantire non solo la parità di *chances* tra i candidati, ma anche la parità - o meglio l'equilibrio - nel risultato finale.

PARITÀ DI GENERE E ORGANI ASSEMBLEARI DI CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE DOPO LA LEGGE DELRIO

Marina Caporale

1. Introduzione e ambito dell'indagine

Questo contributo offre una riflessione sulla rappresentanza di genere nelle elezioni nelle città metropolitane e nelle province in Italia, evidenziando lo stretto collegamento tra queste e il sistema elettorale vigente per i comuni.

Stante il quadro costituzionale invariato, la legge 56/2014 (cd. legge Delrio) ha modificato il preesistente modello di governo locale, con l'obiettivo di mantenere solo due livelli territoriali di rappresentanza diretta delle rispettive comunità: le regioni e i comuni. Da questa scelta di sistema è derivata l'opzione del legislatore a favore di un nuovo modello elettorale indiretto, o di secondo grado, per gli organi delle province e delle neoistituite città metropolitane. In base a tale nuova disciplina, gli organi assembleari di province e città metropolitane (da ora CM) sono infatti eletti in base a un meccanismo che attribuisce il diritto di voto agli eletti appartenenti ai rispettivi comuni, superando così il precedente modello ad elezione diretta del consiglio e del presidente della provincia¹. Questa scelta ha suscitato più di una perplessità, che qui analizzeremo in termini generali e per le specifiche ricadute sulla rappresentanza di genere.

L'assetto degli organi di province e CM determinato dalla legge Delrio² è dunque conseguente al nuovo disegno di governo territoriale e caratterizzato dall'eliminazione dell'organo esecutivo per eccellenza, la giunta, e dall'introduzione di un organo del tutto nuovo, la conferenza metropolitana per le CM e, per le province, l'assemblea dei sindaci, composte entrambe da tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di pertinenza. Altro organo collegiale previsto è, rispettivamente, il consiglio metropolitano e il consiglio provinciale, i cui membri sono eletti da e tra i sindaci e consiglieri dei comuni appartenenti rispettivamente alla provincia o alla CM con un meccanismo di secondo grado, salvo prevedere, nei casi che saranno descritti, e solo per le CM, un meccanismo di elezione diretta. Gli organi di vertice sono rappresentati rispettivamente dal presidente della provincia e dal sindaco metropolitano.

Più precisamente la legge 56/2014 prevede che dalle elezioni svolte nel comune capoluogo della CM derivino significative conseguenze per la composizione degli organi delle CM, in particolare sul sindaco metropolitano, carica che compete di diritto al sindaco eletto nel comune capoluogo di CM, e sul consiglio metropolitano³. Infatti il

¹ Sull'adeguatezza della definizione dei nuovi sistemi di elezione degli organi degli enti di area vasta quali "indiretti" o "di secondo grado", Serges G., *L'istituzione delle città metropolitane, le clausole legislative di auto-qualificazione e l'elettività "indiretta" degli organi istituzionali (a margine della sent. n. 50 del 2015)*, in *Giur. Cost.*, 2015, p. 472 ss. secondo cui si tratta piuttosto di «elezioni di primo grado a suffragio limitato». L'Autore cita in tal senso L. Elia, *Una formula equivoca*, in *Giur. Cost.*, 1968, p. 1534 ss.

² Vandelli L., *L'innovazione del governo locale alla prova: uno sguardo comparato agli Statuti delle Città metropolitane*, in *Istituzioni del federalismo*, 2015, numero speciale, p. 213 ss.

³ Sulla necessità di questo legame tra comune capoluogo e CM, Vandelli L., *Commento ai commi 12-18*, in Vandelli L., Barrera P., Tessaro T., Tubertini C. *Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni*, p. 78 ss.

rinnovo del consiglio comunale e del sindaco del comune capoluogo comportano la necessità di nuove elezioni anche per il consiglio metropolitano, che devono tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo⁴. Le elezioni amministrative del 2016 hanno riguardato ben 6 comuni capoluogo di città metropolitana: Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Roma e Torino, innescando, in queste realtà, il meccanismo elettorale di secondo livello per il rinnovo del consiglio metropolitano⁵, che per la prima volta scaturisce da consigli e sindaci comunali eletti dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale metropolitano, e dunque, idealmente, selezionati e candidati anche tenendo conto del diritto di elettorato attivo e passivo con riferimento alla città metropolitana. Sotto questo profilo, quindi, la tornata elettorale del 2016 può considerarsi quella in cui per la prima volta si è realizzato il modello elettorale concepito dalla legge Delrio partendo dalle elezioni di primo livello, appunto nei comuni capoluogo⁶.

Anche per le province la legge Delrio prevede un nuovo sistema elettivo per il presidente della Provincia e per il consiglio provinciale: entrambi gli organi sono espressione, in termini di elettorato attivo e passivo, dei sindaci e dei consiglieri dei comuni facenti parte della provincia. Il Presidente non è di diritto, come per le CM, il Sindaco del comune capoluogo, ma è eletto dal Consiglio provinciale, e anche da ciò deriva l'assenza del vincolo a rinnovare gli organi della Provincia in coincidenza con le elezioni che dovessero riguardare il comune capoluogo. Per le province si è tornati al voto lo scorso gennaio 2017 in 44 realtà per rinnovare il presidente e il consiglio provinciale (elezione che avviene in due fasi distinte, avendo i due organi una durata differenziata, rispettivamente di quattro e due anni). Questa recente tornata elettorale ha concluso il primo ciclo elettorale che riguarda le province italiane, avviato nel 2015⁷.

Si possono quindi trarre alcune considerazioni da questi due distinte fasi elettorali che hanno riguardato le CM nel 2016 e le province dal 2015 al 2017, in virtù del fatto che la legge Delrio affronta, con riferimento alle elezioni nelle province e nelle CM, il tema della rappresentanza di genere, anche a seguito delle modifiche, riguardanti il governo

⁴ O come ha affermato un po' forzatamente la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, la loro indizione. Vedi Comunicato della Conferenza del 7 luglio 2016. Le elezioni, nel rispetto del dato letterale della legge Delrio, sarebbero infatti dovute cadere nel mese di agosto, creando qualche problema organizzativo e di partecipazione.

⁵ Le città metropolitane attualmente istituite sono 14, anche se non tutte sono effettivamente operative: oltre alle 6 citate sono state istituite le città metropolitane di Bari, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Venezia. A febbraio 2017 altre città metropolitane – Palermo, Catania e Messina – sarebbero dovute essere interessate dalle elezioni dei rispettivi organi, ma sono state rinviate alla fine del 2017. Per una più accurata analisi del meccanismo elettorale dei consigli metropolitani sia consentito rinviare a Caporale M., Gasperoni G., *Elezioni dei Consigli metropolitani. Caratteristiche, esiti e nodi critici emersi in occasione del voto del 9 ottobre 2016*, in *Istituzioni del Federalismo*, 4, 2016, p. 1033 e ss.

⁶ In realtà già Venezia ha affrontato questa fase elettorale nel 2015, essendosi tenute le elezioni del comune capoluogo e, a seguire, quelle della CM, nel 2015. Nell'ottobre 2016 si è realizzata la contestuale elezione degli organi dei comuni capoluogo di 6 CM, tra cui tutte quelle con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti, rendendo possibili così alcune riflessioni applicate a un fenomeno maggiormente significativo in termini elettorali.

⁷ Le elezioni del 2017 hanno riguardato 44 province; 26 sono andate al voto nel 2016; 5 nel 2015. In sostanza sono andate al voto tutte le province tranne la neoistituita provincia Sud Sardegna, quelle amministrare da un commissario straordinario e le province del Friuli-Venezia Giulia, regione in cui è in corso un riordino delle amministrazioni locali innescato con la l.r. 26/2014. Vedi tabelle e dati in fondo al capitolo.

locale, alla Carta costituzionale avvenute tra il 2001 e il 2003. In Italia le disposizioni riferite alla rappresentanza di genere negli enti territoriali hanno in passato riguardato soprattutto gli organi esecutivi, cioè le giunte, ora – come abbiamo rilevato – non previste nel nuovo assetto degli organi delle “nuove” province e delle CM. Meno spazio è stato dato alla rappresentanza di genere entro le assemblee dei poteri locali, ora ridisegnate dalla legge 56/2014.

2. Rappresentanza di genere e organi del governo locale. Principi e un primo inquadramento normativo

L’impulso ad agire per il legislatore nazionale è in larga parte imputabile, come spesso è accaduto, agli organismi internazionali che hanno sostenuto la partecipazione delle donne alla vita politica soprattutto a livello nazionale ma anche a livello locale⁸. Senza potere qui ripercorrere le tappe di questo cammino, si ricordano solo alcuni dei principali documenti adottati da vari organismi internazionali, tra cui la IULA, che ha adottato la Worldwide Declaration on Women in Local Government del 1998⁹, documento che ha preparato i successivi e significativi interventi del Consiglio d’Europa¹⁰ sul punto. Per restare sul Consiglio d’Europa, la Carta Europea dell’Autonomia Locale¹¹ non menziona in alcun modo le questioni della rappresentanza di genere; forse un’apertura in questa sede avrebbe giovato a un’affermazione trasversale, a livello locale, dei principi di equilibrio di genere. Tale obiettivo è invece esplicitamente perseguito attraverso la European Charter for Equality of Women and Men in Local Life, dal CEMR-CCRE¹².

Il ruolo dell’Unione europea è stato anch’esso rilevante e, dall’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si svolge sotto l’egida degli artt. 21 e 23 della Carta che fissano rispettivamente il divieto di ogni discriminazione basata (anche) sul sesso e la parità tra donne e uomini, che deve essere assicurata in tutti i campi. Nell’art. 23 si afferma peraltro che il principio della parità «non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso

⁸ Necessità preliminare sarebbe quella di introdurre un corretto lessico minimo di riferimento che rifletta il significato proprio e specifico elaborato dalla dottrina su questi temi nel corso degli anni. Si distingue così tra i concetti e le definizioni di rappresentanza e rappresentanza di genere bilanciata, equa, paritaria; tra pari opportunità ed eguaglianza di genere; tra misure positive e negative, tra azioni antidiscriminatorie e azioni positive. Per non sconfinare nel campo dell’analisi del linguaggio si utilizzeranno i termini di volta in volta espressi dal legislatore.

⁹ La IULA (International Union of Local Authorities) è confluita, con la World Federation of United Cities (FMCU), nel nuovo United Cities and Local Governments nel 2004, <https://www.uclg.org>.

¹⁰ Congress of regional and local authorities, *Recommendation of the Committee of Ministers to member states on balanced participation of women and men in political and public decision making (2003)3*; Parliamentary Assembly, *Recommendation 273 (2009) on equal access to local and regional elections, Resolution 1706 (2010) Final version*; Congress of regional and local authorities, *Increasing women’s representation in politics through the electoral system Congress of regional and local authorities; Resolution 404(2016)*, 20 Ottobre 2016, (CG31 (2016)09final); *Recommendation 390(2016), Women’s political participation and representation at local and regional levels*. Per gli ultimi due documenti si veda [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CG31\(2016\)09FINAL&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CG31(2016)09FINAL&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true).

¹¹ <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a088>.

¹² Council of European Municipalities and Regions, <http://www.charter-equality.eu>

sottorappresentato»¹³. Ancora una volta non è possibile richiamare le numerosissime politiche e iniziative dell'Unione per affermare questo principio. Tra gli ultimi atti adottati, significativi ai nostri fini, si richiama la recente proposta di Risoluzione del Parlamento europeo del 2015, in cui si invita la Commissione a creare incentivi per gli Stati membri – affinché garantiscano una più equilibrata rappresentanza nei consigli comunali e regionali, così come nei parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo – tutte le istituzioni dell'UE ad adottare misure interne per rafforzare l'uguaglianza nell'ambito dei propri organi decisionali¹⁴.

Il legislatore nazionale negli ultimi anni ha affrontato con crescente attenzione le determinanti della presenza di genere nelle competizioni elettorali e quindi nella composizione delle liste di candidati, nell'espressione del voto per la composizione delle giunte e per la formazione degli organi assembleari degli enti territoriali. La sfida è di individuare un equilibrio tra tutela e promozione della partecipazione delle donne alla vita politica, prima ancora dell'affermazione del principio di «pari opportunità» nell'art. 51 della Costituzione, e massima libertà nell'espressione del voto. In questo senso lo strumento che sembra garantire una più efficace partecipazione femminile e verso cui convergono numerosi ordinamenti è quello delle "quote", in particolare delle "quote rosa", espressione con cui si fa riferimento al numero di candidate che devono essere inserite nelle liste elettorali e/o elette/nominate in seggi loro riservati¹⁵.

¹³ Brunelli G., *Art. 23. Parità tra uomini e donne*, in (a cura di) Bifulco R., Cartabia M., Celotto A., *L'Europa dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 178 ss.

¹⁴ Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (2014/2152(INI)). A questa proposta ha fatto seguito la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015 (2016/2526(RSP)), in cui però i riferimenti e gli inviti alla promozione di una più equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini non hanno più spazio.

¹⁵ Le quote rappresentano solo uno dei possibili strumenti da attivare per favorire la partecipazione femminile alla vita politica e recenti studi, che pure ne dimostrano l'efficacia, evidenziano la necessità di integrare diversi tipi di strumenti oltre a quello delle quote. Si vanno affermando in realtà anche le "quote neutre", cioè quelle volte a sostenere la presenza del gruppo sottorappresentato, non necessariamente quello femminile, laddove la soglia critica di rappresentanza è di norma individuata nel 40% di presenza. Dahlerup D. (1998), *Using Quotas to Increase Women's Political Representation*, in International IDEA, *Women in Parliament. Beyond Numbers*. Il dibattito sulle quote, nella diversa accezione del termine, si è sviluppato attraverso gli anni anche grazie a una significativa giurisprudenza costituzionale: Brunelli G., *L'alterazione del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e quote riservate alle donne*, in *Diritto e società*, 1994; Brunelli G., *Donne e politica. Quote rosa? Perché le donne in politica sono ancora così poche*, in *il Mulino*, 2006, p. 102; Califano L., *Azioni positive e rappresentanza politica dopo le riforme costituzionali*, in (a cura di); *Donne, politica e processi decisionali*, Torino, Giappichelli, 2004; Bin R., Brunelli G., Pugiotta A., Veronesi P. (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Torino, Giappichelli, 2002; Pazè E. *Quote rosa: dubbi di costituzionalità e riserve critiche*, in *Politica del diritto*, 2010, 4, p. 669 ss.; Simonati A., *Le "quote di genere" alla prova dei fatti: l'accesso delle donne al potere e i giudici amministrativi*, in *Giornale di dir. amm.*, 2014, 10, p. 998 ss. Il tema è noto nel dibattito internazionale anche se con una limitata attenzione al fenomeno nel governo locale, Pini B., Mc Donald P. (a cura di), *Women and Representation in Local Government: International Case Studies*, London-NY, Routledge, 2011; Navarro C., Medir L., *Patterns of gender representation in councils at the second tier of local government*, in Bertrana X., Egner B., Heinelt H. (a cura di), *Policy making at the second tier of local government in Europe*, London-NY, Routledge, 2016, p. 111 ss. Diversi sono i criteri di individuazione delle "quote". Per una ricognizione critica delle quote nelle diverse accezioni si veda l'Explanatory memorandum allegato alla Recommendation 390(2016), Women's political participation and representation at local and regional levels del Congress of regional and local authorities.

In realtà sono molti i dubbi di legittimità su questo strumento sollevati dalla giurisprudenza costituzionale, per contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), libertà ed eguaglianza del voto (art. 48 Cost.) e accesso ai pubblici uffici e alle cariche pubbliche (art. 51). Le tensioni verso una rappresentanza di genere negli organi elettivi hanno determinato tre interventi sulla Costituzione, caratterizzati dal perseguire l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi, succedutisi in un brevissimo arco di tempo, anche in esito della giurisprudenza costituzionale nel frattempo intervenuta su questi aspetti¹⁶. Si fa riferimento in primo luogo alla novità introdotta con la l. cost. n. 2/2001, che, modificando gli statuti delle Regioni a statuto speciale prevede che le rispettive leggi elettorali promuovano «condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali». In secondo luogo è intervenuta la l. cost. 3/2001, che ha introdotto all'art. 117, comma 7, la disposizione secondo cui «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». Da questo disposto è derivato un impegno, in realtà piuttosto variegato, da parte delle

¹⁶ Si tratta essenzialmente delle sentenze della Corte costituzionale n. 422/1995 e n. 49/2003 che rispettivamente, in estrema sintesi, affermavano la prima, che il concetto di "quota", legato al genere dei candidati, introdotto con legge 81/1993, è incostituzionale in quanto ritenere un gruppo (quale, ad esempio, quello femminile) "svantaggiato" si tradurrebbe in una lesione dell'art. 51, comma 1, Cost., che statuisce l'assoluta parità fra i sessi. La seconda sentenza, interpretando un articolo della legge regionale della Valle d'Aosta, n. 21/2003, ravvisa che non sussiste violazione allo stesso art. 51 in quanto la legge non fa riferimento a uno specifico gruppo, privilegiandolo con conseguente rischio di discriminazione sul secondo gruppo ma, utilizzando la formula secondo cui «le liste devono comprendere candidati di entrambi i sessi», secondo la Corte, alla luce delle nuove disposizioni costituzionali che pongono esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, legittima il vincolo posto ai partiti dalla citata legge regionale. La disposizione oggetto di censura infatti non incide direttamente sulla capacità di essere eletti dei singoli cittadini in ragione del sesso. Pertanto non viene limitato il contenuto del diritto fondamentale di elettorato passivo. Sulla giurisprudenza costituzionale citata, in particolare: Brunelli G., *Un overruling in tema di norme elettorali antidiscriminatorie*, in *Le Regioni*, 5, 2003, p. 902 ss. Chiola G., *Pari opportunità e riforme costituzionali*, in *Sociologia del dir.*, 1, 2008, p. 107 ss. AAVV, *Pari opportunità. La modifica dell'art. 51 Cost. e le leggi elettorali*, www.astrid-online.it, 2003. A questa giurisprudenza si è aggiunta la sentenza 4/2010, con cui la Corte respinge le questioni di incostituzionalità proposte sulla legge della Regione Campania che per prima prevedeva la doppia preferenza di genere, in ragione della neutralità delle misure rispetto al risultato elettorale e alla libertà del voto, visto che la doppia preferenza rappresentava una facoltà concessa all'elettore, che lascia libero il cittadino di ricorrervi o meno e non comprime la libertà del voto. Dice la Corte: «Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale». Questa sentenza è stata dunque vista come il superamento del solo principio di uguaglianza formale, a beneficio della legittimazione dell'uguaglianza sostanziale per la garanzia del pari diritto di accesso di donne e uomini alle competizioni elettorali, senza discriminazioni e in condizioni di parità. Carlassare L., *La legittimità della "preferenza di genere": una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giur. cost.*, 2010, p. 81 ss.; Falcone A., *Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell'ordinamento italiano*, in *Rivista AIC*, 1/2016.

regioni a introdurre previsioni specifiche nei propri statuti e leggi elettorali regionali. Nel volgere di due anni la l. cost. 1/2003 aggiungeva al preesistente disposto dell'art. 51, comma 1, Cost. («Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge») il periodo «A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne» dando così piena legittimazione costituzionale al principio di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive pubbliche e, si noti, senza distinguere tra elezioni di primo e di secondo grado, peraltro allora non contemplate nel nostro ordinamento¹⁷.

Sul piano normativo alcuni tentativi, con riferimento al governo locale, erano stati introdotti dapprima con la legge 81/1993, per garantire la presenza di candidate donne nelle elezioni di province e comuni (oggetto di sindacato costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 422/1995) e con la legge 43/1995 riferita alle candidature in ambito regionale, poi con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali¹⁸. Il Tuel conteneva infatti una norma che affermava che «Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti» (art. 6, comma 3, Tuel). Ma è a seguito delle richiamate riforme costituzionali che si registra un rinnovato impegno legislativo che si materializza principalmente nella l. 23 novembre 2012, n. 215, recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Da ultimo è la legge 56/2014 a incidere sul sistema della rappresentanza locale, anche di genere. Si ricorda anche, sullo sfondo, il portato della normativa elettorale per il parlamento nazionale, da ultimo con la legge 52/2015, nonché il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

La legge 215/2012, modificando il Tuel, introduce un principio, in virtù della competenza statale in materia sancita dall'art. 122 Cost., cui la normativa elettorale regionale deve conformarsi¹⁹, ma soprattutto, per quanto ci riguarda, stabilisce nuove regole per le

¹⁷ Si legge nella relazione del disegno di legge che ha modificato l'articolo 51 della Costituzione: «La concezione unitaria della rappresentanza politica, intesa come rigorosa parità formale tra i titolari dei diritti politici, è storicamente connaturata all'idea dello stato di diritto [...] La riforma non vuole certo alterare il concetto unitario di rappresentanza giunta a noi fin dallo Stato liberale, per tornare a una visione corporativa, pre-moderna della rappresentanza politica, né [...] vuole in alcun modo ledere il principio di uguaglianza formale, quale garantito dalla formulazione attuale dell'articolo 51. Si tratta piuttosto di integrarne la disciplina, correggendo quelle distorsioni che impediscono ad una rappresentanza ideale, ma astratta, di divenire anche effettiva». Sul punto Tega D., *Rappresentanza politica e riequilibrio di genere*, in *Il Mulino*, 3, 2008, p. 469 ss. Pollicino O., *Storia (e conseguenze) di uno "strabismo logico": la Corte costituzionale e la parità dei sessi nella rappresentanza politica*, in *Quad. reg.*, 2004, 83 ss.

¹⁸ D'Amico M., *L'eguaglianza tra i sessi e la rappresentanza*, in Rescigno F. (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 75 ss.; Leone S., *L'equilibrio di genere negli organi politici*, Milano, FrancoAngeli, 2013.

¹⁹ Sulle Regioni incide il nuovo vincolo posto dalla normativa nazionale, l. 215/2012 che modifica la l. 165/2004, con il principio della «promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche pubbliche, attraverso la predisposizione di misure che permettono di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato». Con la successiva l. 20/2016 tale principio è stato ulteriormente specificato.

elezioni nei consigli comunali e la costituzione delle giunte comunali²⁰. Per le elezioni comunali è infatti previsto un sistema differenziato (art. 71 Tuel): la composizione di genere delle liste elettorali deve rispettare determinate soglie (che nessun genere superi i 2/3 della lista) ma solo per i comuni più popolosi, tra i 5 mila e i 15 mila abitanti e oltre i 15 mila abitanti (rispettivamente artt. 71 e 73 Tuel). La conseguenza prevista consiste nella cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere eccedente il limite fissato, procedendo dall'ultimo della lista. Per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti è, più mitemente, previsto che nelle liste elettorali sia assicurata la presenza di entrambi i sessi. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (artt. 71 e 73 Tuel). Si tratta della cosiddetta "preferenza di genere" prevista con la legge 215/2012²¹. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti è stata prevista, con la legge 215/2012, la cosiddetta «preferenza di genere»: nel caso di espressione di due preferenze di voto per il consiglio comunale, queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Questa disposizione che vincola dunque la composizione delle liste, con il sistema delle soglie, e interviene sulle modalità di espressione delle preferenze, ma non induce alcun automatismo circa la rappresentanza di genere nei consiglieri comunali effettivamente eletti. Ciononostante tuttavia, secondo dati recenti, ha avuto un impatto significativo in termini di presenza di nuove elette²².

Dal sistema elettorale comunale così sinteticamente descritto e quindi dalla possibile composizione dei consigli comunali scaturiscono alcune conseguenze per il sistema elettorale previsto per le province e per le CM.

3. Il sistema elettorale degli organi di città' metropolitane e province dopo la legge delrio

Con la legge Delrio la CM e la provincia, destinate a coesistere ben oltre le previsioni del legislatore, sono configurate con diversa natura e vocazione, pur condividendo la definizione di enti territoriali di area vasta²³. Le CM nascono con finalità istituzionali

²⁰ Un discorso a parte meriterebbe la composizione delle giunte, che ha funzionato da vero apripista del dibattito sulle quote tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. In questa sede, come anticipato, ci soffermiamo però principalmente sugli organi assembleari. Sia dato solo riferire che anche sulle giunte interviene la legge Delrio che introduce una disposizione a norma della quale «Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento» (art. 1, comma 137 l. n. 56 del 2014).

²¹ Art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), L. 23 novembre 2012, n. 215 che modifica l'art. 73 TUEL.

²² Camera dei Deputati, Servizio Studi, *La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, Dossier n° 116, Quinta edizione, 30 novembre 2016. Openpolis, *Trova l'intrusa, Le donne nelle istituzioni politiche europee e italiane*, <http://www.openpolis.it/dossier/trova-lintrusa/>, marzo 2016.

²³ Sul nuovo assetto delineato dalla legge Delrio e in particolare sulle province e sulle città metropolitane si veda almeno: Vandelli L., *Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni*, con la collaborazione di Barrera P., Tessaro T., Tubertini C., Rimini, Maggioli, 2014; Sterpa A. (a cura di), *Il nuovo governo dell'area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014 n. 56*, Napoli, Jovene, 2014; Pizzetti F., *La riforma degli enti territoriali Città metropolitane, nuove province e unione di comuni Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge "Delrio")*, Milano, Giuffrè, 2015; Tubertini C., *Area vasta e non solo: il sistema locale alla prova delle riforme*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2, 2014, p. 197 ss.; Vandelli, L., *Il sistema delle*

generali definite per legge, quali: la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. La legge non fissa invece nessuna finalità generale, ma si limita ad una elencazione di funzioni fondamentali per le province, che, come già ricordato perdono il loro carattere politico-rappresentativo diretto e divengono enti di secondo livello, nella prospettiva della futura, teorica soppressione per legge costituzionale e, in questi termini, se ne delinea un ruolo significativamente diverso rispetto alla CM²⁴.

In questa diversità di prospettive con cui si guarda ai due diversi enti, mentre le CM sono nuovi «enti di governo e di coordinamento forte», le province sono concepite quali «enti territoriali al servizio dei comuni», per l'esercizio ottimale delle loro funzioni, enti "deboli", dunque, destinati a mantenere solo le strutture necessarie per le poche funzioni fondamentali e per il ruolo di coordinamento in settori definiti e individuati²⁵.

In questa diversità risiede anche la diversa definizione e ruolo degli organi dei due enti territoriali. Per le CM: il sindaco metropolitano, che è di diritto il sindaco del comune capoluogo della CM, tra le altre competenze, presiede la conferenza e il consiglio metropolitani, rappresenta l'ente, può proporre lo schema di bilancio; il consiglio metropolitano²⁶, di cui fa parte il sindaco metropolitano e i cui membri sono eletti attraverso voto ponderato tra e dai sindaci e dai consiglieri dei comuni che fanno parte della CM; la conferenza metropolitana, organo prevalentemente consultivo, composta

autonomie locali, Bologna, Il Mulino, 2015; Vandelli L., *Città metropolitane*, in *Enc. dir., Annali IX*, p. 81 ss., 2016.

²⁴ Pizzetti F., *La complessa architettura della l. n. 56 e i problemi relativi alla sua prima attuazione: differenze e somiglianze tra città metropolitane e province*, in *Rassegna Astrid*, 11, 2014; Pizzetti F., *Una grande riforma. Riflessioni su Città metropolitane, Province, Unioni di comuni: le linee principali del ddl Delrio*, in *rassegna Astrid*, 2, 2014; Vesperini G., *La legge "Delrio": il riordino del governo locale - Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province*, in *Giorn. dir. amm.*, 8-9, 2014, p. 786 ss.; Poggi A., *Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale*, in *www.federalismi.it*, 2014. Tubertini C., *Le Province a due anni dalla legge 56/2014*, in *Working papers. Rivista online di Urban@it - 2/2016*. La struttura essenziale della legge Delrio, in questo senso, emerge con chiarezza dalla Relazione di accompagnamento al disegno di legge a suo tempo presentato: «... la città metropolitana qui configurata, pur (lo si ribadisce) perfettamente compatibile con il quadro costituzionale attuale, anticipa già la visione di un ordinamento pluralistico caratterizzato da ambiti territoriali direttamente e immediatamente rappresentativi delle proprie comunità (i comuni e le regioni) e da enti a carattere associativo (come le unioni di comuni) o da enti i cui organi sono volutamente composti di sindaci e presidenti di unione (com'è per le città metropolitane). Enti tutti che hanno la funzione non di rappresentare direttamente le rispettive comunità, ma di facilitare e rendere coerente e razionale l'azione degli enti territoriali di primo livello, i comuni compresi nel loro territorio. In senso analogo si muove anche l'innovazione relativa alle province. In questo caso, infatti, ... si cerca anche di delineare un ente di area vasta che possa già oggi esercitare alcune funzioni di coordinamento, attribuendo ai comuni le funzioni precedentemente provinciali nelle materie statali, e lasciando alle regioni il compito di decidere, nelle materie di loro competenza, come le funzioni provinciali debbano essere attribuite...».

²⁵ Pizzetti F., *ult. cit.*, p. 2.

²⁶ Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800 mila e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) 14 consiglieri nelle altre città metropolitane.

dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni che fanno parte della CM²⁷. Per le province: il presidente della provincia, eletto con un mandato quadriennale attraverso il voto ponderato espresso dai sindaci e dai consiglieri dei comuni facenti parte della provincia (ma sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni); il consiglio provinciale²⁸ di cui fa parte anche il presidente della provincia e i cui membri sono eletti, con mandato biennale, con voto ponderato, da e tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni facenti parte della provincia; l'assemblea dei sindaci, costituita dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

Spicca, in entrambi gli enti, l'assenza dell'organo esecutivo, non è infatti prevista la presenza di una giunta anche se sia il sindaco metropolitano che il presidente della provincia possono nominare un vice-sindaco metropolitano e un vice-presidente della provincia cui conferire deleghe specifiche, così come assegnare ad alcuni consiglieri ulteriori deleghe, nel rispetto del principio di collegialità.

3.1 Consiglio metropolitano, Consiglio provinciale e rappresentanza di genere

Il consiglio metropolitano e il consiglio provinciale sono organi assembleari su base elettiva in cui elettorato passivo ed elettorato attivo coincidono dunque con i sindaci e consiglieri eletti nei comuni facenti parte, rispettivamente, della CM e della provincia. Questo legame così forte tra l'organo assembleare e i comuni di riferimento del territorio dell'ente territoriale, sia esso CM o provincia, fa sì che gli enti di area vasta diventino per i sindaci (e per i consiglieri comunali) essenzialmente un altro modo e un altro ambito di esercizio delle funzioni loro assegnate²⁹. Il vincolo con i comuni in cui

²⁷ La distribuzione delle competenze tra i tre organi è disciplinata, in parte dalla legge e in parte, molto ampia, è demandata dagli statuti (Vesperini G., cit.). Per una ricognizione degli statuti delle CM si veda *Gli statuti delle città metropolitane. Modelli a confronto, Numero speciale di Istituzioni del federalismo*, 2014.

²⁸ Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700 mila abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300 mila a 700 mila abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300 mila abitanti.

²⁹ Così Vesperini G., cit. Il punto è illustrato ancora una volta dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge Delrio: «...tutto il disegno di legge è segnato dalla volontà di fare dei sindaci e dei presidenti delle unioni di comuni la classe politica di base del governo locale e quindi anche, in una misura non piccola, del nostro ordinamento democratico e costituzionale. Una classe politica, quella costituita dai sindaci e dai presidenti delle unioni, sulla quale si fa poggiare non solo l'amministrazione comunale in senso proprio, ma anche l'intera organizzazione territoriale di area vasta, nel caso delle province, nonché l'istituzionalizzazione di un ente di governo metropolitano quale nuovo livello di governo destinato a dare finalmente al Paese uno strumento di governo delle aree metropolitane flessibile, dalle ampie e robuste competenze di coordinamento e di programmazione, in grado di essere motore di sviluppo per tutto il nostro sistema economico e produttivo, capace di inserire le aree più produttive della nostra realtà nella grande rete delle città nel mondo e, soprattutto, dell'Unione europea e dei suoi programmi di sviluppo. Tutto questo fa dunque dei sindaci e della classe politica comunale molto di più del tessuto connettivo sul quale poggia la democrazia locale, fondamento e forza di ogni democrazia, come Tocqueville ci ha insegnato. Nella prospettiva di questo disegno di legge, infatti, essa si configura come la parte della classe politica e dirigente del Paese che, proprio per la sua capacità di essere espressione della base delle nostre comunità ma anche di guardare all'interesse di queste in una

sono, in primo luogo, incardinati è determinante al punto che, quando cessa il mandato nel comune in cui sono eletti, cessa anche nel consiglio metropolitano o provinciale. Altro aspetto collaterale è che il mandato presso l'organo assembleare metropolitano e provinciale si svolge a titolo gratuito, senza che sia riconosciuta alcuna indennità ulteriore rispetto a quella già percepita come sindaco o consigliere nel comune di provenienza. In ragione di questo particolare vincolo è evidente che la composizione delle assemblee comunali determina la platea degli elettori e anche dei possibili eletti in queste sedi. In una prospettiva di genere, alle modalità di individuazione degli eletti in ambito comunale, si aggiungono dunque le specifiche elettorali previste per queste elezioni di secondo livello.

Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e di controllo della CM, approva lo statuto della CM, nonché i suoi piani e i programmi, e ha potestà regolamentare. Dalla legge Delrio, anche rispetto al percorso di approvazione della stessa legge, emerge la centralità del ruolo del consiglio metropolitano, titolare di un importante potere di indirizzo anche nei confronti dei comuni³⁰. Il consiglio dura in carica 5 anni, è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della CM³¹ e, come anticipavamo, sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Il voto espresso è ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere³². I comuni non hanno dunque tutti il medesimo peso ai fini della formazione degli organi della città metropolitana o della provincia e, di conseguenza, della determinazione delle relative politiche.

La possibilità di un sistema elettorale a suffragio diretto per il sindaco e per il consiglio metropolitano è contemplata ma rinviata dalla legge al verificarsi di alcune condizioni necessarie e, a giudizio di molti, estremamente ardue da realizzare: approvazione di una legge statale sul sistema elettorale metropolitano (al momento inesistente); specifica previsione negli statuti delle CM (per ora contenuta solo negli statuti delle CM di Milano, Napoli, Roma e, in termini, solo programmatici, di Genova); articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni (fase non avviata in nessuna Città) o in "zone

prospettiva più ampia, può diventare il tessuto forte sul quale rifondare la fiducia dei cittadini nella politica e nel suo insostituibile ruolo di guida...».

³⁰ Il ruolo del sindaco risulta da un lato contenuto, per altri aspetti – cumulo di poteri tipici dell'organo monocratico con quelli di presidenza degli organi collegiali, Consigli e Conferenza – sicuramente incisivo. Su forza e poteri del sindaco Pizzetti F., *Le riforme...*, cit. p. 27 Vandelli L., *Città metropolitane*, cit. Si veda anche Furno E., *Il nuovo governo dell'area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali*, in www.federalismi.it, 21 gennaio 2015; Mone D., *Città metropolitane. Area, procedure, organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni*, in www.federalismi.it, 9 aprile 2014.

³¹ In caso di elezioni nel comune capoluogo della CM le elezioni hanno luogo entro 60 giorni. Tale termine, un po' forzatamente, proprio in occasione della recente tornata elettorale, è stato interpretato dalla Conferenza Stato-Regioni con riferimento non all'effettivo svolgimento delle elezioni ma alla loro indizione.

³² Sulla rappresentanza delle identità locali all'interno degli organi di governo delle CM Medda R., *La forma di governo delle città metropolitane*, in *Working papers. Rivista online di Urban@it*, 2/2016.

dotate di autonomia amministrativa” a seconda che si tratti di CM inferiori o superiori ai 3 milioni di abitanti)³³.

Sul meccanismo indiretto del voto si è pronunciata la Corte costituzionale nella nota sentenza 50/2015. In una sentenza complessivamente molto criticata³⁴ anche le motivazioni poste dalla Corte a fondamento della legittimità delle elezioni indirette non sono apparse esaustive e convincenti. Secondo la Corte «La natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost. come “costitutivi della Repubblica”, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost. non implicano... l’automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti»³⁵. La Corte salva il regime indiretto delle elezioni invocando giurisprudenza risalente e non del tutto pertinente nonché la Carta delle autonomie locali, che sul punto esprime solo un’indicazione alla libertà delle elezioni, non vincolandole espressamente a un’espressione diretta degli organi eletti³⁶. Per la Corte la salvaguardia del principio democratico è collegata alla decadenza automatica dalla carica di secondo grado in caso di perdita della carica di amministratore comunale. La Corte interpreta inoltre la possibilità, contemplata dalla legge Delrio, di prevedere un alternativo sistema elettorale diretto, alle condizioni definite dalla legge (ma solo per le CM non per le province) come un ulteriore conforto dell’interpretazione di legittimità costituzionale del sistema elettivo indiretto.

³³ Il punto è evidentemente critico e sono già stati presentati diversi disegni di legge per introdurre l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.

³⁴ Sterpa A., Grandi F., Fabrizzi F. e De Donno M., Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2015: scheda di lettura, in www.federalismi.it, 1 aprile 2015; Lucarelli A., *La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito all’istituzione delle città metropolitane* in www.federalismi.it; Mone D., *La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 e la Carta europea dell’autonomia locale: l’obbligo di elezione diretta tra principi e disposizioni costituzionali*, www.federalismi.it, 11 luglio 2015; Tubertini, C., *La riforma degli enti locali dopo il giudizio di legittimità costituzionale*, in *Giornale di dir. amm.*, 4, p. 489 ss. 2015; Vandelli L., *La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?* in www.forumcostituzionale.it.

³⁵ La Corte peraltro ancora ai principi di adeguatezza e differenziazione «la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli», andando così oltre la censura rivolta specificamente alle Città metropolitane, dal momento che la l. 56/2014 generalizza il sistema dell’elezione indiretta per tutti gli enti intermedi fra Regioni e Comuni (Città metropolitane e Province). Così Pinelli C., *Gli enti di area vasta nella riforma del governo locale di livello intermedio*, in *Istituzioni del Federalismo*, 3, 215 p. 569 ss. Barbero M., Vigato E., *Il sindaco di diritto e l’elezione a suffragio universale e diretto nelle città metropolitane*, in www.federalismi.it, 8 aprile 2015.

³⁶ Sul sistema indiretto delle elezioni di era soffermato il cosiddetto gruppo dei saggi nella Relazione Finale recante *Pareri in merito ai dubbi di costituzionalità del DDL n. 1542 - Parere sugli aspetti giuridici dell’Appello dal titolo “Per una riforma razionale del sistema delle autonomie locali” datato 13 ottobre 2013 e firmato dal prof. Gian Candido De Martin e numerosi altri professori di materie pubblicistiche di diverse sedi universitarie italiane*, 29 ottobre 2013; in effetti la sentenza della Corte sembra, sul punto, riprendere le riflessioni di molti dei saggi, quasi tutti attestati sulla costituzionalità del disegno di legge in merito al meccanismo di elezione indiretta, sia pure con diverse sfumature. Sull’insoddisfacente e “parziale” riferimento alla Carta vedi Serges G., *L’istituzione delle città metropolitane...*, cit.; Mone D., *Città metropolitane...*, cit. In senso più ampio, Boggero G., *Il diritto all’elezione diretta negli Enti locali tra Carta europea dell’autonomia locale e convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo la cd. legge Delrio*, in *Istituzioni del federalismo*, 3, 2014, p. 573 ss.

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere nelle liste, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati³⁷. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo con l'ulteriore conseguenza che la lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile. Questa previsione, drastica e piuttosto significativa in termini di promozione della rappresentanza di genere, è temperata dal differimento della sua applicazione a dopo che siano trascorsi i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. 215/2012. Per consentire che il modello istituito per i consigli metropolitani a sua volta si applichi quando i consigli comunali da cui questo organo scaturisce siano a loro volta sicuramente rinnovati (essendo per tutti i comuni italiani trascorsi i 5 anni, corrispondenti alla durata teorica di un mandato comunale) sulla base delle regole individuate dalla l. 215/2012.

Un'ulteriore disposizione in termini di genere prevede che nelle elezioni del consiglio metropolitano, a parità di cifra individuale ponderata, sia proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista (e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane).

Un ruolo analogo a quello del consiglio delle CM è svolto dal Consiglio provinciale, definito come organo di indirizzo e controllo della provincia, pur nella diversa natura dei due enti. Identico a quello previsto per le CM il meccanismo per l'elezione dei consigli provinciali, con la sostanziale differenza che il corpo elettorale, costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte della provincia, è chiamato ad esprimere anche il presidente della provincia e che la durata del mandato è di (soli) due anni per il consiglio, contro i quattro per il presidente³⁸.

4. Le elezioni dei consigli dei CM e province e l'effettività del sistema elettorale per rappresentanza di genere

Non essendo dunque ancora in vigore il vincolo del 60% di rappresentanti di uno dei due sessi, previsto dalla legge per la composizione delle liste di candidati per i consigli metropolitani, nei dati in coda al testo si riportano i risultati delle elezioni dei consigli di CM e province, al fine di cogliere l'orientamento espresso, in termini di genere, da queste recenti tornate elettorali.

Dai dati proposti è possibile trarre alcuni spunti di riflessione: appare evidente come, soprattutto per alcune aree del Paese (in particolare, ma non esclusivamente, il Sud), si

³⁷ Con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi

³⁸ L'elezione del presidente della provincia avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. La relazione di accompagnamento al ddl Delrio afferma che «le nuove province non si configurano, nei loro organi, come espressione diretta del voto delle rispettive comunità, ma come forme di democrazia di secondo grado. Una forma di democrazia che consente appunto di chiamare i sindaci del territorio a partecipare alle scelte e agli indirizzi che i nuovi enti potranno adottare...».

sia ben lungi dalle soglie di rappresentanza auspiccate nei più recenti orientamenti internazionali e nazionali.

Ma a questo dato fa da sfondo qualche significativa incongruenza emersa dall'assetto immaginato dalla legge Delrio. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'equilibrio tra rappresentanza di genere e libertà ed eguaglianza del voto sostiene, come abbiamo visto, le misure volte al rispetto del principio di pari opportunità in prospettiva «promozionale». La soluzione individuata per non deprimere la libertà di voto passa attraverso la previsione di alcuni vincoli alla composizione delle candidature nelle liste, non ponendo invece alcuna soglia o limite per l'effettiva elezione e accesso ai seggi. In questo scenario la previsione della seconda preferenza di genere nell'espressione del voto nelle elezioni comunali (limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) costituisce dunque una possibilità, una facoltà in più per l'elettore, e non un obbligo.

Su questo presupposto della composizione delle liste nelle elezioni comunali il principio di pari opportunità non garantisce un efficace rispetto dell'equilibrio di genere con riferimento alle elezioni di secondo livello nelle province e nelle CM, così come viene attuato dalla normativa vigente. Anche quando entrasse in vigore il sistema di soglie per la rappresentanza di genere, non è certo che l'elettorato passivo per CM e province sia in grado di soddisfare i requisiti previsti per la formazione delle liste dalla legge Delrio (ossia la citata soglia del 60%), in quanto l'assenza del vincolo ad *eleggere* determinate quote di genere a livello comunale riverbera sull'elettorato passivo e attivo nel secondo livello, per l'elezione dei consigli provinciale e metropolitano. In altre parole, la normativa costringe le forze politiche a candidare donne, entro certi limiti, ma non obbliga in alcun modo i cittadini ad eleggerle, per cui nelle elezioni di secondo livello il numero di donne che possono essere candidate ed eventualmente elette incontra un vincolo strutturale nel numero di donne che sono state effettivamente elette nelle elezioni di primo livello. Le storture del sistema individuate sono dunque principalmente due: nelle elezioni del consiglio provinciale o metropolitano non si garantisce la rappresentanza di genere e si nuoce anche alla rappresentanza *tout court*, escludendo potenzialmente determinate forze politiche dall'esprimere una propria rappresentanza (se le donne sono sottorappresentate nel loro bacino di elettorato passivo) o costringendole ad aggregazioni forzate o di comodo per fare sì che le liste possano adempiere alle soglie di genere determinate per legge³⁹. La soglia del 40% minimo di presenza di genere è dunque fondata su un presupposto incerto, e anche la non ammissibilità della lista a fronte del mancato rispetto delle quote appare una sanzione non adeguata, mancando i presupposti certi, aritmetici, di tale presenza in termini generali e a maggior ragione per singola lista. La possibile «promozione» delle quote di genere operata dalla legge 56/2014 per le elezioni degli organi di CM e province appare dunque coraggiosa negli auspici ma molto fragile, per non dire inapplicabile, visti i suoi presupposti.

³⁹ Per un commento più dettagliato sull'esito delle elezioni dei consigli delle CM del 9 ottobre 2017 e per riflessioni più ampie e documentate sul meccanismo elettorale di secondo livello per le CM vedi Caporale M., Gasperoni G., *Elezioni dei Consigli metropolitani. Caratteristiche, esiti e nodi critici...*, cit.

Appendice

Rappresentanza di genere nei Consigli Provinciali

Il totale delle province secondo i dati nazionali corrisponde a 107. Non è ancora inclusa nell'elenco di seguito riportato la neo-istituita Provincia di Sud Sardegna (i cui organi non sono al momento eletti). Al numero delle province sono sottratte le 14 CM (considerate usualmente, ancora oggi, nel novero delle province nelle statistiche nazionali). Non è considerata la provincia di Aosta. Le Province di Trento e Bolzano sono state inserite solo per completezza, anche se i rispettivi organi non sono soggetti ad elezioni di secondo livello. Per Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine è in corso il riordino delle amministrazioni locali previsto dalla l.r. 26/2014 (i dati, gli ultimi disponibili, sono riferiti al previgente sistema).

Sono dunque state considerate nei dati sotto riportati 91 province di cui: 44 andate al voto nel gennaio 2017 (segnalate in **grassetto**); 26 nel 2016 (segnalate in *corsivo*); 5 nel 2015 (sottolineate). Tutte le province sono andate al voto secondo i criteri elettorali della legge 56/2014, ossia con elezioni di secondo grado.

LISTA DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI, INCLUSI LA/IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - RAPPRESENTANZA DI GENERE= F/totale eletti consiglieri e presidente:

1. AGRIGENTO, commissario str.
2. ALESSANDRIA, 3/13
3. ANCONA, 3/13
4. AREZZO, 3/13
5. ASCOLI PICENO, 2/11
6. ASTI, 0/11
7. AVELLINO, 2/13
8. BARLETTA-ANDRIA-TRANI, 1/10
9. BELLUNO, 4/11
10. BENEVENTO, 1/11
11. BERGAMO, 3/17
12. BIELLA, 0/11
13. (BOLZANO, 12/43)
14. BRESCIA, 3/17
15. BRINDISI, 4/13
16. CALTANISSETTA, commissario str.
17. CAMPOBASSO, 1/11
18. CASERTA, 2/16
19. CATANZARO, 0/13
20. CHIETI, 1/13
21. COMO, 4/13
22. COSENZA, 0/17
23. CREMONA, 2/13
24. CROTONE, 1/11
25. CUNEO, 2/13
26. ENNA, commissario str.
27. FERMO, 1/10
28. FERRARA, 4/13
29. FOGGIA, 0/13
30. FORLI'-CESENA, 4/13
31. FROSINONE, 1/13
32. GORIZIA, 10/30
33. GROSSETO, 1/11
34. IMPERIA, 0/11
35. ISERNIA, 2/11
36. L'AQUILA, 2/11
37. LA SPEZIA, 1/11
38. LATINA, 3/14
39. LECCE, 4/17
40. LECCO, 3/13
41. LIVORNO, 4/13
42. LODI, 1/10
43. LUCCA, 2/13
44. MACERATA, 4/13
45. MANTOVA, 2/13
46. MASSA-CARRARA, 4/11
47. MATERA, 3/11
48. MODENA, 4/12
49. MONZA E DELLA BRIANZA, 4/17
50. NOVARA, 4/13
51. NUORO, commissario str.
52. ORISTANO, commissario str.
53. PADOVA, 3/17
54. PARMA, 2/13
55. PAVIA, 1/13
56. PERUGIA, 2/13
57. PESARO E URBINO, 1/13
58. PESCARA, 3/12
59. PIACENZA, 2/11
60. PISA, 5/13
61. PISTOIA, 3/11
62. PORDENONE, commissario str.
63. POTENZA, 0/13
64. PRATO, 4/11
65. RAGUSA, commissario str.
66. RAVENNA, 5/13
67. REGGIO NELL'EMILIA, 6/13
68. RIETI, 1/11
69. RIMINI, 4/13
70. ROVIGO, 4/11
71. SALERNO, 0/17
72. SASSARI, commissario str.
73. SAVONA, 4/11
74. SIENA, 3/11
75. SIRACUSA, commissario str.
76. SONDRIO, 1/11
77. TARANTO, 1/13
78. TERAMO, 3/13
79. TERNI, 1/10
80. TRAPANI, commissario str.
81. (TRENTO, 7/43)
82. TREVISO, 5/17
83. TRIESTE, 10/28
84. UDINE, 6/35
85. VARESE, 2/17
86. VERBANO-CUSIO-OSSOLA, 2/11
87. VERCELLI, 3/11
88. VERONA, 3/17
89. VIBO VALENTIA, 2/11
90. VICENZA, 2/17
91. VITERBO, 1/13.

Fonte:

Rielaborazioni dati dell'Anagrafe Amministratori Regionali e Locali, Ministero dell'Interno, base dati aggiornata al 15 marzo 2017. La responsabilità per le rielaborazioni è dell'Autrice, ma si ringrazia vivamente il Servizio elettorale del Ministero dell'Interno e in particolare la dott.ssa Emilia Ferrò.
<http://amministratori.interno.it>

Rappresentanza di genere nei Consigli delle Città metropolitane

	CM	Consiglio metropolitano (escluso il sindaco): consigliere donne/numero totale di consiglieri
1.	BARI	2/18
2.	BOLOGNA	6/18
3.	CAGLIARI	3/14
4.	CATANIA	Rinviata a dicembre 2017 (l.r. 2/2017)
5.	FIRENZE	5/18
6.	GENOVA	4/18
7.	MESSINA	Rinviata a dicembre 2017 (l.r. 2/2017)
8.	MILANO	8/24
9.	NAPOLI	3/24
10.	PALERMO	Rinviata a dicembre 2017 (l.r. 2/2017)
11.	REGGIO CALABRIA	1/14
12.	ROMA	6/24
13.	TORINO	6/18
14.	VENEZIA*	3/18

Fonte: Rielaborazione dati Anagrafe Amministratori Regionali e Locali, Ministero dell'Interno, <http://amministratori.interno.it>

base dati aggiornata al 15 marzo 2017. In grassetto le CM in cui si sono tenute le elezioni nell'ottobre 2016.

*Venezia può comunque rientrare nel novero delle CM considerate in questo articolo in quanto, anche se le elezioni si sono svolte nel 2015, sono avvenute a seguito di elezioni e conseguente rinnovo degli organi del comune capoluogo.

DALLA RAPPRESENTANZA ALLA CITTADINANZA: “LOCALI” PER SOLI UOMINI?

Giovanna Iacovone

1. Una necessaria premessa

È preliminarmente opportuno chiarire il titolo del presente lavoro, dando conto dell'utilizzo del termine “locali”¹ che nella sua polisemia è funzionale a comprendere sia gli “spazi” fisici e politici della partecipazione, sia le politiche “locali” che condizionano e incidono sulle possibilità delle donne di esprimere capacità attinenti al “mondo della vita”. Si tratta di due profili indissolubilmente legati, l'uno riguardante il rapporto tra questione democratica e cittadinanza amministrativa, concetto quest'ultimo volto a designare la relazione tra comunità e sistema amministrativo di riferimento anche nelle politiche “locali”; l'altro afferente al tema delle politiche urbane e delle strategie relative alla pianificazione del territorio, in grado di condizionare fortemente la capacità delle donne di godere effettivamente dei diritti di cui sono formalmente titolari a parità degli uomini e limita quel “far parte” in cui si sostanzia la cittadinanza amministrativa e che è anche un “poter fare”.

2. La democrazia paritaria tra uguaglianza sostanziale e cittadinanza amministrativa

Il concetto di democrazia paritaria, generalmente basato sull'idea che un sistema democratico non può fondarsi sull'esclusione o limitazione sistematica dalla sfera della rappresentanza e dalla decisione politica di uno dei due sessi, può essere affrontato da un diverso ma complementare punto di osservazione, che vada oltre il riequilibrio formale e che, partendo dal principio di uguaglianza sostanziale, prenda in considerazione il concetto di democrazia amministrativa e con esso quello della piena cittadinanza amministrativa.

Il concetto di cittadinanza amministrativa, di recente conio, fa riferimento allo status di diritto pubblico², che designa non già il vincolo tra un soggetto e lo Stato, ma quel coacervo di diritti e di doveri rivenienti dall'essere componente di una comunità³, attraverso una relazione con un sistema amministrativo di riferimento⁴. Viene in esame, in altri termini, la titolarità di diritti soggettivi pubblici espressivi non del generale

¹ L'espressione “locali per soli uomini” ed il senso ad essa sotteso mi è stata ispirata dal titolo di un lavoro sulla rappresentanza di genere, *Locali per soli uomini. Viaggio nella rappresentanza di genere in Italia*, Bari, Progedit, 2014, scritto da Francesca La Forgia, brava e sensibile avvocatessa, prematuramente scomparsa.

² R. Cavallo Perin (2004) “La configurazione della cittadinanza amministrativa”, *Diritto amministrativo*, 201-208

³ G. Iacovone (2004) *Regolazione, diritti e interessi nei pubblici servizi*, Bari, Cacucci.

⁴ A. Bartolini – A. Pioggia (2015), *Le cittadinanze amministrative: percorsi e prospettive dell'amministrazione dei diritti e dei doveri a 150 anni dall'adozione delle leggi di unificazione amministrativa, Relazione al Convegno “1865-2015 a 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana”*, Firenze, 15-16 ottobre 2015, disponibile al sito www.dsg.unifi.it (dicembre 2016).

rapporto fra il cittadino e l'ordine politico nel quale egli si inserisce (cittadinanza politica), ma «del rapporto fra l'individuo e l'amministrazione di cui quell'ordine politico-giuridico si avvale per la realizzazione delle proprie finalità»⁵.

Proprio la rilevanza di questo rapporto che va oltre il concetto di appartenenza, per concentrarsi su quell'idea del "far parte" per poter contribuire all'esercizio della funzione pubblica, induce a riflettere su tale concetto ove si affronti il tema del riequilibrio di genere nei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni.

Esso si pone in un rapporto di complementarità con la cittadinanza politica, in ossequio ad una esigenza inclusiva, espressione di una relazione sostanziale, un legame con la comunità di appartenenza che la Costituzione ha delineato attraverso il principio di uguaglianza sostanziale riferito tanto alla democrazia rappresentativa e alla partecipazione politica, quanto ai processi decisionali amministrativi.

Nel disegno costituzionale, difatti, lo sviluppo individuale è strettamente connesso alla partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, partecipazione che solo tale sviluppo è in grado di consentire.

D'altro canto, sia pure con riferimento alla democrazia partecipativa, è stato evidenziato come quest'ultima, non limitata alla partecipazione procedimentale, possa radicarsi in ogni funzione pubblica. In tal modo, facendo venir meno ogni distorsione strutturale dei principi democratici, il legame tra le istanze sociali e le istituzioni si rafforza e si completa, dando così piena attuazione a quelle garanzie che la Costituzione ha riconosciuto ai cittadini⁶.

Il riferimento corre alla centralità dell'ottica di genere nel processo di costruzione dell'interesse pubblico concreto. La rilevanza del punto di vista legato all'appartenenza ad uno dei due sessi certamente contribuisce, in termini di risultato, a fornire risposte a bisogni, interessi e aspirazioni di tutti.

Le forme della cittadinanza non possono essere di certo giustificate dalla natura biologica umana, ma la conoscenza di questa natura può essere utile al fine della comprensione della loro evoluzione sostanziale.

Una importante consapevolezza in tal senso, ad esempio, si va raggiungendo nel campo della medicina di genere, chiamata a limitare le disuguaglianze di studio, di attenzione e di trattamento che fino ad oggi sono state a carico delle donne, applicando il concetto di diversità per garantire a tutti, donne e uomini, il miglior trattamento possibile in funzione della specificità di genere, attraverso un approccio multidisciplinare e moderno alla malattia, in una visione complessa e olistica che cerca di costruire risposte che si basino sulla cura della persona e non del singolo organo.⁷

L'evoluzione della ricerca in campo medico e le conseguenti evidenze scientifiche da cui emerge la necessità di una diversificazione negli interventi diagnostici, terapeutici e nelle azioni di prevenzione che tenga conto del genere dovrebbe farci pensare alla esigenza di una analogia metodologica in tutti i settori, in tutte le politiche che non sono neutri rispetto al genere ma che di fatto assumono l'esperienza maschile come regola generale.

⁵ G. Arena (2010) "La cittadinanza amministrativa. Una nuova prospettiva per la partecipazione", *Espaço jurídico*, testo disponibile al sito: <http://hdl.handle.net/11572/93700>.

⁶ S. Cassese (2007), *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 13 ss.

⁷ V. Dubini (2016), *La medicina di genere*, in F. Rescigno (a cura di), *Percorsi di uguaglianza*, Torino, Giappichelli.

Assume rilevanza il grande tema del riconoscimento della differenza, quale obiettivo strategico che incide in primo luogo sugli assetti culturali-valutativi, e in quanto tale idoneo a superare politiche di natura meramente redistributiva che afferiscono solo agli assetti socio-economici tendenti ad annullare le differenze di genere anziché valorizzarle⁸. Infatti la pari dignità sancita dalla Costituzione non può più essere stabilita sulla base di una omogeneizzazione dei sessi, ma sulla individuazione e qualificazione della differenza come valore.

Si tratta di un importante approdo delle riflessioni sulle questioni di genere. Prescinderne significherebbe restare ancorati all'unica rappresentazione di un destino di esclusione da riscattare, di *gap* da colmare, di inferiorità da superare, lasciando ai margini la concreta esperienza femminile, e ponendo in essere delle politiche istituzionali astratte rispetto alla multiforme realtà concreta delle donne.

Un autentico riconoscimento va oltre la parità dei diritti, in nome di un ideale di uguaglianza calibrato sul soggetto maschile e sul suo ruolo socio-economico nel lavoro produttivo, per approdare a politiche inclusive che, con riferimento al profilo specificamente trattato nel presente lavoro, richiedono un mutamento dello "spazio pubblico" inteso sia in senso istituzionale sia concretamente territoriale e che, in quest'ultimo caso, oltre ad essere uno spazio fisico è altresì spazio relazionale, nel quale l'opinione pubblica si forma e si manifesta.

A tal fine è necessario interiorizzare e metabolizzare nuovi criteri epistemologici e metodologici per pervenire ad una corretta interpretazione delle differenze di genere e delle connesse esigenze da soddisfare per creare condizioni di vita qualitativamente accettabili per tutte e tutti.

La prospettiva appena esposta costituirà la trama del presente lavoro che, sulla base dell'ordito della cittadinanza di genere⁹, tenterà di fornire qualche spunto di riflessione che, avendo riguardo alle politiche urbane, individui possibili percorsi che tengano in conto la dimensione di genere nella sua specificità, al fine di decostruire la "generalità della norma", falsamente neutra, in quanto orientata da prospettive ed esperienze maschili.

3. Il governo dei territori urbani in una prospettiva di genere

Le città e le comunità ad esse associate¹⁰ costituiscono il livello di base delle relazioni sociali e il nucleo della democrazia.

Pur estraneo al presente lavoro, ma ben presente nella riflessione dalla quale esso è scaturito, il dato quantitativo relativo alla prevalenza maschile nel campo delle politiche di assetto del territorio, non può non rilevarsi la stretta connessione tra tale aspetto e la presunta "neutralità" delle "soluzioni progettuali" che a tali politiche si accompagnano. Anche tale presunzione, in realtà, rientra a pieno titolo in quell'esercizio di egemonia

⁸ C. Mancina (2002), *"Oltre il femminismo. Le donne nella società femminista"* Bologna, Il Mulino.

⁹ Sul tema A. SIMONATI (2016), *La cittadinanza di genere. Un nuovo concetto giuridico "inclusi-vo"?* *Riflessioni alla luce del diritto positivo*, in S. Scarponi (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Padova, Cedam; nonché, ivi (Appendice di aggiornamento), *La cittadinanza di genere. Gli sviluppi recenti*.

¹⁰ Appare tuttavia necessario precisare, e di ciò occorrerà tener conto, che nel momento storico attuale di permeabilità dei confini amministrativi le politiche definite "urbane" e *pensate in città* incidono e interessano ambiti territoriali decisamente più vasti.

culturale che permea visioni e descrizioni del mondo presentate come universaliste¹¹, scudo di concezioni parziali e sorrette da stereotipi.

E' stato al riguardo sottolineato come la pianificazione sia un'operazione che distribuisce potere e crea spesso disuguaglianze¹².

I tradizionali modelli di pianificazione attraverso cui si costruiscono le politiche urbane, infatti, non sono atti neutrali in quanto implicano scelte che creano disuguaglianze e differenze, sociali ed economiche. Nelle politiche urbane, pertanto, si annida il "germe" della disuguaglianza basata sul genere, ed è dunque da esse che occorre partire introducendo un approccio di genere, presupposto per una uguaglianza sostanziale¹³.

Emerge in modo inequivoco il ruolo essenziale degli enti locali¹⁴ e dei criteri sottesi alle scelte urbanistiche sociali ed economiche su cui si regge la vita nelle città¹⁵.

I bilanci comunali, pur attualmente condizionati dalla crisi della finanza locale dovuta anche alla progressiva restrizione dell'autonomia fiscale e alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, possono costituire un importante riferimento di

¹¹ C. Mancina (2002), *La cittadinanza delle donne tra diritti e riconoscimento*, Genesis, Diritti e privilegi, 123 ss.

¹² I.M. Young (1990 e 1996), *Le politiche della differenza*, Milano, Feltrinelli.

¹³ Sono ormai tanti i contributi forniti e le iniziative promosse dalle donne in ambito internazionale e nazionale, dentro e fuori dalle Istituzioni, sulle politiche pubbliche e sulla pianificazione territoriale idonee a rappresentare il punto di vista delle donne. Un primo riferimento è certamente rappresentato dalle quattro Conferenze mondiali sulle donne (Città del Messico, 1975; Copenaghen 1980; Nairobi 1985; Pechino 1995) e le due conferenze di revisione della Piattaforma di Pechino, promosse dalla Commissione Onu sulla condizione delle donne, tenute a New York nel 2000 (Pechino+5) e nel 2005 (Pechino +10) e che ha prodotto la *Dichiarazione di New York. Dichiarazione dei poteri locali*, nella quale emerge l'idea chiave del ruolo decisivo che nei processi di cambiamento alla scala mondiale riveste la partecipazione delle donne ai processi decisionali locali. Un'altra importante iniziativa di ricerca, questa volta a livello europeo, è costituita dalla «Carta europea per le donne nelle città, la città, la cittadinanza e il genere. Verso un diritto alla città per le donne, per una democrazia paritaria che miri a migliorare la vita di tutti» è una piattaforma comune di riflessione sul piano europeo e costituisce un ottimo esempio di una ricerca-azione che è stata finanziata nel 1994 e 1995 dalla Commissione europea (Unità per le pari opportunità) sui temi dei diritti delle donne e la città. Come riconosciuto dalla Carta, sebbene le donne costituiscano oltre la metà della popolazione, esse sono ancora troppo lontane dal dibattito pubblico relativo alla pianificazione delle città, a dimostrazione della debolezza della sensibilità degli amministratori locali nei confronti dei soggetti che materialmente utilizzano gli spazi urbani, e in modo particolare delle donne, che sono le maggiori acquirenti di servizi fondamentali, compresi quelli collegati all'infanzia.

¹⁴ M. D'ALBERTI (2010), *La "sicurezza urbana": il ruolo della gestione territoriale delle città* (in collaborazione con P. Urbani), in A. Pajno (a cura di), *La sicurezza urbana*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 59 ss.

¹⁵ *La Carta europea per l'uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale*, è stata redatta nell'ambito del progetto (2005-2006) realizzato dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa in collaborazione con numerosi partners. Il progetto è stato sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del 5° Programma d'azione comunitario per la parità tra donne e uomini. È nata per contrastare le manifestazioni di disagio nelle periferie urbane delle città, e hanno consolidato un modello di welfare inclusivo e di piena esigibilità dei diritti universali di tutti i cittadini, nonché l'effettivo esercizio del diritto a una qualità della vita sostenibile per tutti. Sul piano operativo restano tuttavia alcune difficoltà, legate alla complessità, sia teorica che pratica, della pianificazione urbana, spesso considerata un esercizio dall'alto verso il basso, tecnocratico e scomodo, separato dalla realtà e dimentico delle necessità concrete presenti e future dei cittadini. Per raggiungere questi obiettivi a livello locale è necessario sostenere l'infrastrutturazione di una serie di iniziative volte a creare interventi di qualità che restituiscano dignità alle persone coinvolte.

analisi in ordine ad eventuali forme occulte di disuguaglianze di genere¹⁶, ove, è opportuno precisare, non ci si riferisce a disuguaglianze rilevate sulla base delle cosiddette “questioni di donne”, ma a quelle tra uomini e donne determinate dai rapporti di genere¹⁷. In materia di mobilità, ad esempio, importanti investimenti sul trasporto urbano avranno ricadute positive di genere con riguardo alle donne che utilizzano il trasporto pubblico in misura significativamente superiore rispetto agli uomini che, invece, prediligono il trasporto automobilistico¹⁸. O ancora, in tema di politiche per lo sport, ove in fase gestionale ed esecutiva, dunque dalla disaggregazione delle missioni e programmi, l’ente locale decida di raggiungere gli obiettivi individuati nel bilancio di previsione¹⁹ investendo prevalentemente su impianti sportivi identificabili come campi di calcio anziché di pallavolo o piscine, tale scelta avrà ricadute non eque in termini di genere.

La pianificazione urbanistica, d’altro canto, che si tratti del vecchio o del nuovo modello di piano²⁰ ha mostrato - con riferimento ai profili oggetto di esame - tutta la sua inadeguatezza ad interpretare le esigenze effettivamente rivenienti dal territorio, in quanto tende a distribuire sul territorio una pluralità di interessi potenziali ma non verificati concretamente²¹, e dai quali emergerebbe un interesse generale presunto circoscritto da un lato dagli interessi proprietari, dall’altro dall’individuazione astratta degli interessi economici e sociali, laddove sarebbe corretto e più proficuo, nel perseguimento dell’interesse pubblico alla qualità della vita, far emergere nelle sedi adeguate i diversi interessi in relazione sul territorio “sottoponendoli a confronto in direzione di obiettivi comuni”²².

¹⁶ C. Sebastiani (2007), *La politica delle città*, Bologna, Il Mulino.

¹⁷ Dove per genere ci si riferisce “alla costruzione sociale della differenza sessuale”, come rilevato da C. Sebastiani, *op. ult. cit.*, 219

¹⁸ C. Sebastiani, *op. ult. cit.*

¹⁹ Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all’art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:

- missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell’art. 14, che costituisce parte integrante dell’allegato n. 14.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell’elenco di cui all’allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Le “unità di voto” per le spese, in sede di approvazione consiliare, sono costituite dai programmi/titoli.

²⁰ Come noto, il modello di piano regolatore costruito dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942, fondato sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, è stato superato dal modello di matrice regionale che distingue una parte strutturale che tenga conto in primis delle invarianti generali di sostenibilità del territorio comunale, e una parte programmatico-operativa cui è rinviata la concreta attuazione degli interventi ammessi nel momento in cui si manifestano effettivamente gli interessi alla trasformazione delle aree edificabili.

²¹ P. URBANI (2011), *Urbanistica solidale*, Torino, Bollati Boringhieri, 60 ss.

²² P. URBANI, *Urbanistica solidale*, cit., 61.

Non pare che vengano effettuate analisi statistiche sulla mobilità determinata dal lavoro informale e di cura, normalmente affidato alle donne, né che sia mai stato rilevato statisticamente come la maggior parte degli utenti sono soprattutto donne che non possono consentirsi un mezzo privato²³.

È stato rilevato come sia proprio a causa della mancanza di ascolto degli interessi della collettività che le scelte affidate al solo strumento urbanistico non si rivelano in grado d'intercettare in modo adeguato le esigenze reali di sviluppo della collettività medesima, al più tendendo a soddisfare quegli interessi particolari, qualificati come interessi "forti" che trovano canali di partecipazione occulta per manifestarsi e rappresentarsi²⁴.

Quanto al potere di scelta, inoltre, non deve sottovalutarsi, allo stadio di consapevolezza veicolata da rappresentazioni maschili in cui versiamo, l'effettiva capacità di emersione e di percezione delle logiche politico culturali ad esso sottese che spesso, nonostante talvolta la presenza anche maggioritaria delle donne, non consentono neppure la prospettazione di soluzioni alternative, a causa di contesti dominati da logiche e linguaggi stabiliti da istituzioni fatte da uomini.

Non può non concordarsi con chi²⁵ intravede le ragioni del fallimento del sistema di pianificazione del territorio comunale affidato al PRG nella tassativa divisione del territorio nelle zone omogenee e la finalità di determinare la destinazione d'uso dei suoli che, se sotto un certo profilo riesce a dare certezza ai rapporti giuridici tra privati e tra questi e l'amministrazione, sotto altro profilo non riesce a cogliere e ad interpretare "tutta la ricchezza e la complessità dei caratteri pregnanti dei territori da pianificare", né il fermento degli interessi e delle attività che ivi si svolgono, convergenti nel concetto di "microfisica della vita quotidiana"²⁶, consentendo un equilibrio di tutte le dimensioni del vivere. Ma, con riguardo ai profili affrontati, occorre rilevare altresì che l'organizzazione della città intorno al principio della monofunzionalità, di cui le zone omogenee sono espressione, ha costituito un ordine urbano strutturato sull'uso produttivo del territorio facendo rientrare nelle logiche di piano solo tutto ciò che è monetizzabile e non considerando - o lasciando che restassero inattuato - previsioni di importante rilievo sociale ma in contrasto con gli (o in assenza di) interessi degli attori economici in campo.

Un importante approdo, in realtà, ha raggiunto di recente la giurisprudenza del Consiglio di Stato²⁷ che ha sottolineato come l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del

²³ Al riguardo, invero - cfr. L. Malucelli (a cura di) (2011), *Proposte per le Politiche di genere*, disponibile al sito: www.laboratoriourbano.info - va dato atto di una buona prassi introdotta nella prima metà degli anni '90 a Bologna, in cui l'Ufficio di Gabinetto dell'allora Sindaco diede vita alla prima raccolta di statistiche di genere sulla città e sui quartieri, successivamente estesa all'area metropolitana. Tale buona prassi che si guadagnò il patrocinio delle Nazioni Unite in preparazione della IV Conferenza mondiale di Pechino venne interrotta subito dopo, per poi riprendere, a distanza di dieci anni, sotto la spinta del rilancio delle politiche pubbliche di genere, ad opera di una Assessora.

²⁴ P. STELLA RICHTER, *L'urbanistica dopo la pianificazione*, in Id., *Ripensare la disciplina urbanistica*, Giappichelli, Torino 1997, 78.

²⁵ P. URBANI, *op. ult. cit.*

²⁶ S. BONFIGLIOLI (2006), *Politiche dei tempi urbani in Italia per una conciliazione tra tempi di vita e orari di lavoro*, in A. Simonazzi (a cura di), *Questioni di genere, questioni di politica*, Carocci, Roma, 279 ss.

²⁷ C.d.S., sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, in *Urbanistica e appalti* 1/2013, 59 ss. con commento di P. Urbani.

potere di pianificazione, non possano essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione minimale, ma debbano essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo che tenga conto del modello che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “*de futuro*” sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. “In definitiva, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemporanea di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti”.

In altri termini, il Consiglio di Stato chiarisce come l’urbanistica non possa ignorare che il territorio pianificato costituisca il terminale necessario della gran parte delle attività umane di cui, pertanto, gli strumenti volti a disciplinare l’assetto degli interessi ad esso afferenti non possono non farsi carico. La pianificazione urbanistica, difatti, ha ad oggetto lo spazio urbano che non è un semplice spazio, ma il prodotto di una organizzazione complessa, un “continuum spazio-tempo” che incorpora strutture fisiche, ritmi temporali, organizzazione sociale.

Ne deriva la necessità di un censimento di tutti i valori implicati nella pianificazione urbanistica, attraverso una visione condivisa della città che ne informi sia le pratiche politiche sia la struttura spaziale e che sia fondata su valori costituzionali quali la libertà, l’uguaglianza non solo formale, l’autonomia, la possibilità di autorealizzazione o quella di adottare un determinato modo di vita²⁸. Un orientamento coerente e complementare con il superamento della zonizzazione in funzione di una lettura del territorio che parta in primo luogo dalla città pubblica, specialmente dalla carenza di servizi e spazi pubblici²⁹.

Il momento sembra favorevole all’apertura di nuovi scenari e il contesto della città e del governo locale, proprio per la relazione di prossimità che lo caratterizza, costituisce il luogo politico-amministrativo-territoriale per la costruzione di modelli organizzativi del territorio al cui interno introdurre *frames* di genere per una riconsiderazione qualitativa dei luoghi di vita e di lavoro, nonché di un miglioramento degli spazi pubblici, della mobilità, dell’accessibilità.

È chiaramente percepibile, infatti, l’esigenza di un cambio di paradigma atto a chiudere la lunga stagione dell’urbanistica in cui le direttrici delle scelte di piano erano costituite dalla spinta alla trasformazione e dalla tutela della proprietà, subordinando spesso gli interessi della collettività all’interesse proprietario³⁰.

²⁸ C. SEBASTIANI, *La politica delle città*, il Mulino, Bologna 2007, 99.

²⁹ C.d.S., IV sez., n. 2710 del 2010 citata da P. Urbani, *L’urbanistica per accordi nella nuova prospettiva della pianificazione*, in www.Pausania.it

³⁰ E. BOSCOLO, *Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa*, in P. Urbani (a cura di), *Politiche urbanistiche e gestione del territorio*, Torino, Giappichelli, 2015, 71.

È in atto, infatti, una nuova stagione di legislazione regionale³¹ che si interroga su modelli di pianificazione e soluzioni innovativi: dai piani strutturali e operativi al superamento della zonizzazione con le connesse soluzioni perequative, alla compensazione, all'accento sul riuso e sulla rigenerazione, alla valorizzazione di profili di ordine funzionale.

Tale contesto sollecita riflessioni, anche nell'ambito disciplinare del diritto urbanistico, volte ad individuare soluzioni innovative, idonee ad un autentico riconoscimento di interessi (non solo economici) e diritti rispetto a categorie di utilità individuali e collettive, connesse alla qualità del vivere, che la città può garantire.

Non può inoltre ignorarsi che grazie alle riforme costituzionali, agli interventi legislativi paritari, alle interpretazioni giurisprudenziali, alle battaglie delle donne e delle associazioni si stia facendo strada una diversa sensibilità sulla necessità del riequilibrio di genere, sia con riguardo alla rappresentanza, sia sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio umano culturale e di professionalità delle donne.

In tale quadro appare fondamentale ancorare le politiche urbane e le conseguenti scelte di pianificazione territoriale alla pluralità di interessi nel³² cui ambito considerare quelli connessi alle differenze di genere. Di qui la necessità di nuove prospettive culturali che coinvolgano in primo luogo il potere pubblico, garante dell'interesse pubblico, e inducano urbanisti e giuristi, nonché tutti coloro che si occupano di saperi aventi ad oggetto gli spazi urbani, a misurarsi con tecniche di pianificazione che tengano conto delle reali esigenze di vivibilità e delle aspettative dell'intera collettività insediata. Il percorso per un ripensamento della funzione pianificatoria nel senso auspicato richiede che anche il diritto urbanistico si confronti con il tema del riallineamento della teoria giuridica e delle connesse categorie alle acquisizioni scientifiche maturate nell'ambito di una elaborazione interdisciplinare alimentata anche da una proficua prospettiva di genere sia a livello analitico che propositivo.

4. Dalle buone pratiche alla buona amministrazione

Occorre, a questo punto, tentare di offrire qualche spunto di riflessione quale contributo ad un percorso che provi a decostruire l'attuale quadro organizzativo dei territori urbani, per andare verso nuovi modelli di formazione delle scelte pubbliche nella definizione di assetti adeguati ad interpretare al meglio quelle esigenze e interessi che afferiscono al territorio e che i moderni poteri pubblici hanno il compito di interpretare ed organizzare in modo funzionale alla loro migliore espressione ed integrazione³³.

³¹ Sulle leggi urbanistiche regionali A. SIMONATI, (2017) *Urbanistica, edilizia e governo del territorio: nozioni e principi*, in D. de Pretis, A. Simonati (a cura di), *Diritto urbanistico e delle opere pubbliche* - Terza edizione, Torino, Giappichelli, 3 ss.; nonché, con riferimento all'esigenza di una nuova legge urbanistica nazionale, G.SCIULLO (2015), *Contributo per una legge quadro sul governo del territorio*, in G.Bergonzini e P. Marzaro (a cura di), *Uso e trasformazione del territorio*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 11 ss.

³² M. GRAZIOSI (2016), *Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne*, in S. Scarponi (a cura di), *Diritto e genere*, cit., 7 ss.

³³ M. D'ALBERTI (1996), *La partecipazione degli amministrati alle attività e alle funzioni amministrative*, in *Las formas de la actividad administrativa*, "Segundas Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo

Il contesto della città e del governo locale costituisce il punto di osservazione privilegiato per una riconsiderazione complessiva delle opportunità e delle potenzialità della comunità ma anche delle sue fratture sociali e dei processi di esclusione, a favore di politiche inclusive e di rilancio, attraverso il riconoscimento, delle differenze.

Può essere interessante a tal fine partire da casi concreti in cui hanno trovato spazio, il punto di vista legato all'appartenenza di uno dei due sessi e i contenuti attinenti all'esperienza urbana delle donne.

Invero le questioni di genere sono variamente entrate nelle esperienze di alcuni Comuni, anche se, primo limite interpretativo, le relative iniziative sono spesso considerate come "politiche per le donne", ossia connesse al ruolo familiare che le vede responsabili del lavoro di cura e del lavoro domestico.

Diverse ricerche mostrano, infatti, come le questioni di genere vengano identificate con le politiche sociali o, comunque, vengano associate a quella che tradizionalmente viene classificata alla stregua di "questione femminile"³⁴ per designare iniziative assistenziali, peraltro frammentarie ed episodiche.

L'episodicità appare una peculiarità, ovviamente negativa, delle politiche pubbliche di genere. Esperienze importanti, innovative, ma a carattere prevalentemente e meramente progettuale degli interventi, legate sempre a fonti europee di finanziamento. Infatti, coerentemente con i principi fondamentali del diritto comunitario, l'UE con i Programmi a medio termine sulle pari opportunità e il Fondo Sociale Europeo ha costituito il principale vettore di politiche pubbliche di genere delle città.

Non v'è dubbio che i finanziamenti costituiscano una delle principali modalità attraverso le quali l'ordinamento comunitario riesce ad incidere sulle realtà nazionali definendo quadri di riferimento di molti degli interventi più innovativi, proprio in tema di politiche di qualificazione urbana e di politiche territoriali di sviluppo locale. In materia di politiche di genere, anche quelle riguardanti specificamente la politica urbana, i finanziamenti europei non si sono mai tradotti in indirizzi operativi idonei ad innescare nelle programmazioni locali processi di innovazione delle pratiche conoscitive e metodologiche, a causa di una evidente resistenza delle istituzioni a coglierne la portata generale: è come se il presupposto implicito fosse quello secondo il quale le politiche di genere non riguardino tutta la comunità stanziata su un territorio e, reciprocamente, che le politiche per tutti gli abitanti non riguardino le donne.

Tale riflessione trova un riscontro – esemplificativo alla scala nazionale - in una interessante ricostruzione delle politiche di genere del Comune di Bologna, città che si è tradizionalmente distinta per una politica sempre molto sensibile ai bisogni della comunità urbana e che, nello stesso tempo, con riferimento alla progettazione europea si è meritato la fama di Comune virtuoso in Europa proprio per la sua capacità di drenare risorse e di efficienza nella spesa. Anche in tale contesto, si legge nel documento, progetti significativi e ben costruiti non sono mai riusciti a superare la

Allan Randolph Brewer-Carias", *Caracas*, 289 ss.; nonché dello stesso Autore (2000), *La "visione" e la "voce": le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1 ss.

³⁴ C. SEBASTIANI, *La città delle donne*, in A. Del Re (a cura di), *Quando le donne governano la città*, Milano, Angeli, 2004

soglia della temporaneità e della sperimentazione per rientrare nella programmazione a medio o a lungo termine a livello locale³⁵.

È evidente, pertanto, che i cambiamenti che l'approccio di genere può apportare alle politiche pubbliche in generale a quelle spaziali in particolare è ancora sottostimato, nonostante l'evidenza di alcuni risultati nel senso di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale e di una maggiore accessibilità agli spazi e alle risorse per l'intera comunità urbana.

I Piani dei tempi e degli orari della città, ad esempio³⁶, costituiscono una interessante modalità di approccio universalistico nell'organizzazione sostenibile dello spazio urbano, ma con importanti ricadute di genere a favore delle donne, avendo evidenziato da un lato miglioramenti qualitativi della vita urbana con riguardo a diversi aspetti, dal recupero sociale e urbanistico di zone degradate, a quello della mobilità e dell'ambiente mediante una razionalizzazione degli orari dei settori pubblico e privato, dall'altro e contestualmente, sulla qualità della vita delle donne, incidendo positivamente sull'organizzazione dei tempi delle stesse. Una tipologia di piano dunque di particolare rilievo in quanto ci dice non solo ciò che si costruisce sul territorio ma anche come il territorio funziona.

L'esperienza, nei Comuni in cui è stata effettivamente attivata, ha costituito un esempio di costruzione procedimentale concertativa e negoziale in grado di contribuire a realizzare le condizioni di coesione sociale negli assetti urbani, intesa come riconoscibilità di una collettività nella qualità dei luoghi di vita e di lavoro e, più in generale, in un sistema di interventi a rete funzionali alla emersione di un tessuto sociale identitario. Tale strumento, difatti, costituisce ancora un modello avanzato in quanto strutturalmente e metodologicamente capace di tener presenti le istanze via via emergenti e le relative questioni come quello della sicurezza urbana attraverso la progressiva ridefinizione dei contesti spazio-temporali di flussi, reti e relazioni³⁷. Sotto tale aspetto, infatti, tale piano può annoverarsi tra quelli rispondenti ai moderni criteri funzionali alla necessità di passare da strumenti rigidamente prescrittivi a strumenti di pianificazione urbana negoziale e solidale³⁸.

Le considerazioni da ultimo formulate trovano un puntuale riscontro, per esempio, nella politica della Regione Puglia che con una legge del 2007³⁹, ha introdotto tali piani considerati *"strumenti di pianificazione territoriale che tengono conto delle diverse necessità dei cittadini rispetto ai fabbisogni di conciliazione vita-lavoro e di genere"*; nonché *"il frutto di un lungo dibattito che ha introdotto la prospettiva integrata e multidimensionale ... in cui emerge la necessità di una pianificazione attenta agli effetti che le scelte di policy possono avere sugli uomini e sulle donne all'interno*

³⁵ L. MALUCCELLI (a cura di), *Proposte per le politiche di genere*, in www.laboratoriourbano.info.

³⁶ Le politiche temporali, la cui invenzione è attribuita ad Alfonsina Rinaldi, Sindaco di Modena negli anni '80, sono state avviate nello stesso torno di tempo con una proposta di legge popolare, "Le donne cambiano i tempi". Tali politiche verranno istituzionalizzate come politiche propriamente urbane in virtù della legge sulle autonomie locali, n.142 del 1990, che tuttavia, limitandone la portata strategica, le funzionalizza all'efficienza della pubblica amministrazione e dei relativi servizi.

³⁷ A. Giddens (1990), *The Consequences of Modernity*, Stanford: Stanford University Press.

³⁸ P. URBANI, *Urbanistica solidale*, cit. 67 ss.

³⁹ L.r.7/2007, "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" che recepisce la legge nazionale 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

dell'organizzazione sociale più complessiva"⁴⁰. Ove però si diriga lo sguardo verso le politiche pubbliche locali applicative, ci si accorge che tale processo è ancora ad un livello meno che embrionale. Non tutti i capoluoghi di provincia hanno inserito tale strumento nelle loro "Agende" e laddove tale piano compare, la marginalità del relativo processo appare evidente, se si considera che sono rimasti a livello progettuale e di azioni sperimentali⁴¹ e comunque strettamente dipendenti da progetti finanziati dalla UE⁴².

Discorso analogo con riferimento al bilancio di genere⁴³, nonostante si tratti di uno strumento ormai consolidato, riguardo ad affidabilità, nelle politiche pubbliche d'oltre Oceano⁴⁴ e non solo⁴⁵ e la cui funzionalità, ai fini dei profili trattati, è ravvisabile nella versatilità della metodologia implicata. La rendicontazione delle azioni di *policy* ivi contenute, difatti, lo rendono idoneo ad essere utilizzato come strumento di *governance* del territorio, applicabile – nelle diverse forme e declinazioni che può assumere - a qualsiasi ambito di politica pubblica che comporti una spesa e implichi una distribuzione di risorse, ivi compresa quella urbanistica. La peculiarità dello strumento riguardante l'integrazione degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica con l'obiettivo dell'equità di genere, lo colloca, infatti, in posizione sovraordinata e presupposta rispetto agli altri criteri conoscitivi e di analisi che caratterizzano la pianificazione territoriale, nonché in grado di offrire un importante contributo a destrutturare i quadri cognitivi dominanti.

Non potendo in queste pagine sviluppare il tema più in dettaglio ci si limita a dare schematicamente alcune linee di riflessione a partire dalle esposte sperimentazioni e criticità che hanno caratterizzato i processi di governo delle aree urbane italiane fino a

⁴⁰ *I Piani dei Tempi e degli Spazi*, in <http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/piani-dei-temi-e-degli-spazi>.

⁴¹ Tanto si evince dalla documentazione pubblicata sul sito www.pariopportunita.regione.puglia.it/territorio.

⁴² Al riguardo appare interessante, al fine della conferma dell'episodicità e marginalità di tali politiche, la dichiarazione con cui si apre la scheda progettuale del Piano dei tempi e degli spazi del Comune di Bari, risalente al 2012, nella quale alla voce "Obiettivi della sperimentazione" con evidente disincanto si legge che "La sperimentazione ha come obiettivo un corretto start-up dell'Ufficio dei T/empipi e degli Spazi della Città di Bari, considerando l'ampiezza dell'Ambito, la complessità nell'incidere sul territorio e sui temi in oggetto, l'esigenza di integrazione delle politiche temporali entro le programmazioni comunali e la mancanza di professionalità tecniche specifiche tra il personale interno".

⁴³ A livello nazionale il bilancio di genere non ha il carattere dell'obbligatorietà. Nel 2005 e nel 2006 furono presentate alcune proposte per l'introduzione del bilancio di genere nella Pubblica Amministrazione, mai discusse. Esso è stato poi richiamato dal D.Lgs. n. 150/2009, di riforma della pubblica amministrazione, come uno dei contenuti della Relazione sulla performance che le amministrazioni producono entro il 30 giugno di ogni anno (art. 10 comma 1 lett. b). In Puglia è previsto dalla Legge Regionale per le pari opportunità n. 7 del 21 marzo 2007, Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia, ed è incardinato in una vasta azione di *governance* centrata sull'integrazione dell'ottica di genere in tutte le attività regionali e nel sistema di governo. In realtà, nonostante la legge, tale strumento non si è riuscito a superare la soglia delle buone pratiche (ne è stata fatta un'unica sperimentazione nel 2013) così come è accaduto anche nel Comune di Bari.

⁴⁴ Il bilancio di genere non è di certo uno strumento introdotto di recente, con una esperienza ormai trentennale risalente ai Bilanci delle donne realizzata in Australia alla metà degli anni Ottanta e che ha visto anche in Italia un importante sviluppo sotto il profilo scientifico già a far data dal 2000 svoltosi nell'ambito delle raccomandazioni europee in materia di *gender mainstreaming*.

⁴⁵ Pionieri al riguardo sono stati i paesi di tradizione anglosassone, ma ha visto una buona diffusione anche in altri Paesi, quali la Francia e la Germania.

questo momento, nella convinzione che si tratti di un momento proficuo, determinato da un contesto in movimento, ove si considerino, ad esempio, gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu e lo svolgimento della Conferenza Un-Habitat III a Quito.

In tale quadro occorre dare atto di un processo in corso che non può essere arrestato e che va dunque governato al meglio perché risulti proficuo.

In tale scenario, anche il diritto urbanistico non può sottrarsi ad un ripensamento delle categorie fondamentali, orientative per la funzione di pianificazione.

Occorre innanzitutto evidenziare il nesso teleologico alla base della pianificazione urbanistica che con riferimento alla città riguarda la funzionalizzazione della struttura fisica alla costruzione sociale del contesto urbano.

Attraverso tale impianto concettuale è possibile superare il *focus* della tecnica conformativa della proprietà per concentrare l'attenzione sul concetto di "uso e cura dei valori di esistenza"⁴⁶ del territorio per le generazioni future entro l'accezione più generale di bene comune. Viene in considerazione il complesso di regole che orientino l'uso del territorio verso i caratteri della cura, per non distruggerne il valore di esistenza, e che in quanto tali si riconnettono anche al concetto di urbanità inteso quale luogo della coesione territoriale e sociale⁴⁷.

Emerge la rilevanza di una strategia che in considerazione della multi-settorialità delle politiche urbane raffiguri una programmazione generale sorretta da quadri conoscitivi in grado di compiere prospezioni approfondite della pluralità differenziata dei soggetti che vivono sul territorio e degli interessi realmente sottesi a quelle che poi vengono qualificate come generali esigenze sociali ed economiche della comunità; che sia dotata di meccanismi di rilevazione degli impatti delle scelte e di monitoraggio in ordine all'attuazione delle stesse.

Un cambio di paradigma normativo, dunque, in grado di rendere proficue le capacità orientative della pianificazione urbanistica in senso funzionale alle risultanze conoscitive dei contesti territoriali e urbani specifici⁴⁸, delineando regole

⁴⁶ Il concetto è ripreso da A. MAGNAGHI, *Relazione generale al Piano paesaggistico della Regione Puglia*, che introduce la distinzione, evidenziandone la stretta connessione funzionale, fra patrimonio e risorsa, fra valore di esistenza e valore d'uso, quali concetti guida per il governo e la pianificazione del territorio "per affermare che l'uso della risorsa territoriale deve tenere conto del valore di esistenza del patrimonio che la genera". Tale distinzione è, secondo l'Autore, è all'origine della "distinzione fra la parte identitaria e statutaria del piano (definizione dei beni patrimoniali locali e delle loro regole di trasformazione di lunga durata in quanto beni comuni) e la parte strategica (i progetti di trasformazione che utilizzano i beni patrimoniali come risorse, mettendoli in valore nel presente)".

⁴⁷ Il tema è prioritariamente affrontato dall'Unione europea che sin dalla fine degli anni '80 del secolo scorso ha mostrato una crescente attenzione per le politiche urbane, idonee a favorire virtuosi processi non solo di sviluppo economico ma altresì di integrazione territoriale e coesione sociale. Sul punto sia consentito, al fine della ricostruzione documentale e normativa, un rinvio a G. IACOVONE, *Lineamenti della pianificazione strategica*, Bari, Cacucci, 2010, 138 ss. Da ultimo, La Commissione Europea, dopo la pubblicazione, in data 18.07.2014, della Comunicazione al Parlamento europeo, al consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "La dimensione urbana delle politiche dell'Unione Europea", ha evidenziato l'esigenza di un cambio di passo attraverso la definizione dell'Agenda urbana europea al fine di favorire un migliore coordinamento delle politiche, dei soggetti e dei livelli di governance, inoltre favorirà una migliore comprensione dei contesti urbani e stimolerà le città a implementare azioni di riqualificazione e rilancio dei contesti urbani attraverso un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie messe in campo nella programmazione europea 2014-2020.

⁴⁸ E. BOSCOLO, *Beni comuni e consumo di suolo*, cit., 72, osserva come nel nostro ordinamento vi siano norme che non mettono i piani regolatori nelle condizioni di orientare le scelte degli operatori economici

procedimentali volte a favorire la rottura del principio di universalità formale e di astratta standardizzazione dei bisogni e dei relativi servizi, attraverso l'introduzione di parametri strettamente legati alle necessità dei cittadini/e – utenti rispetto alle reali e concrete condizioni di vita⁴⁹.

Un problema complesso che coinvolge tematiche che lasciano intravedere nuove coordinate per un inquadramento giuridico della pianificazione urbanistica che tenga conto della multifunzionalità del territorio e della conseguente multiscalarità della progettazione che, in tal modo, non potrà non incidere su una riattualizzazione e diversificazione degli standard, riconsiderando le categorie giuridiche che ruotano intorno ai concetti di appartenenza e di beni comuni⁵⁰.

In tale prospettiva l'analisi si sposta su possibili scenari organizzativi che innovino i modelli consolidati e sulla individuazione di nuove coordinate tecnico-giuridiche capaci di dar corpo a quelle esigenze in funzione delle quali costruire gli strumenti di pianificazione.

Prendendo l'avvio da idonei modelli organizzativi che possono contare sul consolidamento di esperienze ormai ventennali⁵¹, e che hanno portato alla istituzionalizzazione della prospettiva di genere nelle politiche urbanistiche, sarebbe utile un "Ufficio comunale di coordinamento per la pianificazione urbana di genere",

nel senso della riqualificazione territoriale e, ancor prima, di esprimere decisioni fortemente contenitive. A titolo esemplificativo, l'Autore fa riferimento alle norme "atte a consentire ai comuni di finanziare la spesa corrente mediante i contributi costruttivi (costringendo nei fatti gli enti a farlo), con la conseguenza che i comuni orientati ad arginare la crescita edilizia si trovano in posizione conflittuale e sono costretti a confrontarsi ruvidamente con un problema di tenuta dei rispettivi bilanci". In senso concorde si esprime P. BONORA, *La città pubblica tradita*, in "il Mulino", 6/2016, 958 ss.

⁴⁹ L'accessibilità a un luogo o a un servizio, in termini sia spaziali che temporali, sarà diversa a seconda che a praticarla sia un anziano o una giovane donna, se si parla di donne e uomini; o se ci si riferisce alle ore del giorno, della sera o della notte. Su questi temi, si veda la *Carta europea delle donne nella città*, AA. VV. 1994-95, cit. p.2.

⁵⁰ Per una riflessione sui beni comuni che, sulla scia di un pluridecennale dibattito internazionale, investe ormai anche il diritto amministrativo P. CHIRULLI, *I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e dovere di solidarietà*, in www.giustamm.it; A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere per il diritto pubblico*, Bari, Laterza, 2013, 50 e segg. che focalizzando il tema sulla dimensione partecipativa della gestione dei beni comuni, intravede specificamente nella pianificazione urbanistica un laboratorio di sperimentazione; V. CERULLI IRELLI – L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi. Riflessione de iure condendo su un dibattito in corso*, in www.giustamm.it; sia, da ultimo, consentito un rinvio a G. IACOVONE (2014) *Il Diritto amministrativo nel dialogo tra saperi: note minime su alcune innovazioni in tema di legalità, sicurezza, beni comuni*, in E. Follieri (a cura di) *Il diritto amministrativo nella prospettiva di un ripensamento epistemologico dei saperi giuridici*, ESI, Napoli.

⁵¹ Ci si riferisce all'esperienza amministrativa di Vienna che nel 1998 ha istituito l' "Ufficio di coordinamento per la Pianificazione e la Costruzione di una Città attenta alle Esigenze Quotidiane e agli specifici Bisogni delle Donne" che insieme al *Women's Office o Frauenbüro*, istituito nel 1992, ha svolto un lavoro molto efficace e nel cui ambito emerge la progettazione dell'area residenziale denominata "*Frauer-Werk-Stadt*" in cui sono sorti 350 appartamenti realizzati dopo una attenta analisi dei bisogni delle donne, sia con riguardo allo spazio interno ai singoli alloggi, sia prendendo in specifica considerazione gli spazi di prossimità e di vicinato, nonché gli spazi pubblici e di interconnessione con le altre zone della città. Il progetto è stato tanto apprezzato e così numerose sono state le richieste di risiedere in quell'area, da richiedere due ulteriori ampliamenti realizzati, naturalmente, seguendo gli stessi criteri progettuali. Il valore di questa esperienza, egregiamente descritta da G. BASSANINI, *Per amore della città. Donne, partecipazione, progetto*, Milano, Franco Angeli, 2008, 127 ss., si coglie anche nel tipo di processo sviluppato e nell'alto grado di replicabilità che esso è in grado di garantire.

una sorta di sportello unico con funzione di “accompagnamento” in grado di far emergere capacità tecniche in sintonia con le domande di cambiamento che hanno al centro le tematiche connesse alla rappresentazione delle diverse soggettività. L’istituzione di tale struttura organizzativa potrebbe favorire un percorso idoneo ad uscire dallo “stato di eccezione” che ha caratterizzato le iniziative fino ad oggi sperimentate e segnare la strada verso “politiche ordinarie”⁵².

Un contributo all’ “accompagnamento” potrebbe essere costituito dalla redazione di linee guida sulla base delle quali prevedere premialità nelle progettazioni realizzate sulla base di studi di impatto riguardanti il genere.

Ove si sposti la prospettiva verso gli strumenti e le relative funzioni vengono in rilievo alcuni processi in corso ed in particolare quelli riguardanti le aree vaste e le città metropolitane riproposti dalla Legge Delrio che, pur offrendo solo alcuni “frammenti normativi” e rispetto alla quale sono circolate precoci delusioni, ha sicuramente rimesso in moto ragionamenti su alcuni temi fondativi come il piano strategico.

La logica emergente è quella secondo la quale programmazione economica e pianificazione urbanistica sono momenti non separabili per affrontare efficacemente il tema del governo del territorio in una prospettiva di sviluppo locale equilibrato e sostenibile. Con conseguente necessità che le relative scelte siano rette da una logica comune che sfoci in una metodologia omogenea incentrata sulla integrazione e sull’inclusione nell’ambito di un unico processo programmatico (e successivamente operativo) di una pluralità di attori sociali e istituzionali, di politiche e di settori di intervento.

Tale responsabilità sembra essere affidata al piano strategico che la legge Delrio considera quale nuovo strumento di pianificazione di area vasta e che proprio in quanto previsto in una norma di diritto positivo può finalmente acquisire rilevanza giuridica effettiva e conseguente coerenza, sì da produrre effetti (conformativi) idonei a soddisfare le esigenze di riqualificazione e di sviluppo delle aree urbane attraverso progetti e programmi aventi per oggetto il territorio e le connesse esigenze di crescita economico-sociale sostenibile nel senso delineato nel presente lavoro⁵³.

Una interessante e ulteriore circostanza da considerare è che non c’è Città metropolitana che nello Statuto⁵⁴, pur con le inevitabili sfumature, non abbia inserito tra i principi o addirittura tra le regole generali di funzionamento il perseguimento della parità di genere, adottando azioni positive, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, assicurando la presenza paritaria di entrambi i sessi in organi e strutture

⁵² Le filosofe dell’IAPH- Associazione Internazionale delle filosofe (www.iaph-phil.org), nell’ambito del XII Simposio (svoltosi a Roma dal 31 agosto al 3 settembre del 2007) che dedicava una specifica Sessione alla “vita quotidiana”, ci ricordano che l’esperienza ordinaria “tra ripetizione e invenzione è al centro delle vite femminili, eppure spesso non è vista e non pensata”. Eppure, osserva G. BASSANINI, *Per amore della città*, cit. 67, è la quotidianità, ciò che facciamo tutti i giorni, l’insieme di pratiche, di ambienti e di relazioni, che ci consente di giudicare la qualità delle nostre vite.

⁵³ G. IACOVONE, *Lineamenti della pianificazione strategica*, F. CANGELLI (2012), *Piani strategici e piani urbanistici. Metodi di governo del territorio a confronto*, Giappichelli, Torino; A. SIMONATI(2013), *“Il piano strategico in Italia: meccanismo di valorizzazione della pianificazione urbanistico-territoriale o impulso alla depianificazione?”* in *Riv. giur. ed.*, 99 ss.

⁵⁴ Per una analisi comparativa dei diversi Statuti delle Città Metropolitane, A. Lucarelli – F. Fabrizzi – D. Mone (2015) (a cura di), *Gli Statuti delle Città metropolitane*, Jovene, Napoli.

organizzative dell'Ente, nonché adottando una visione di genere nell'attività amministrativa.

Si tratta di una assunzione di responsabilità per un preciso impegno volto a favorire un cambiamento radicale di "visione" dello sviluppo territoriale, attraverso l'utilizzo delle migliori energie e risorse presenti nei territori nel percorso di innovazione e cambiamento dei modelli di programmazione e gestione delle politiche urbane.

Qui s'inserisce il tema della progettazione a medio – lungo termine quale strumento per declinare le dinamiche territoriali, sociali ed economiche dei diversi ambiti, in grado di pianificare e gestire in maniera strategica e in una logica di sistema gli interventi sulle aree urbane che, sulla base dei nuovi assetti istituzionali – in primis l'istituzione delle città metropolitane – tenga conto di ruoli, fonti finanziarie, dinamiche istituzionali, in grado di programmare politiche efficaci e realmente rispondenti ai bisogni espressi dalle città⁵⁵.

In questa prospettiva il piano strategico, con la metodologia che gli è propria, potrebbe pertanto essere concepito come proficua occasione per le Amministrazioni locali di sperimentare forme di leale collaborazione tra pubblico e privato all'interno di relazioni dinamiche fondate su una cultura organizzativa fatta anche di simboli, di linguaggio, di valori e motivazioni condivisi e su cui fondare politiche e pratiche disposte a cambiare *policy frames* consolidati in favore di azioni attente agli effetti sul genere.

Solo un'azione collettiva e strategicamente consapevole può indirizzare il cambiamento. Al riguardo l'ambito territoriale metropolitano può costituire il contesto politico-territoriale ottimale per garantire l'esercizio di funzioni e di competenze nell'ambito di apparato organizzativo che dia voce a quell'autorappresentazione dell'intera comunità cui anche la giurisprudenza amministrativa ha dato rilevanza⁵⁶.

La strada sembra tracciata. Bisognerebbe cercare di percorrerla.

⁵⁵ Un importante contributo può trarsi dalla tesi bioregionalista di cui alla ricerca testimoniata nel volume curato da A. MAGNAGHI (a cura di) (2014), *La regola e il progetto*. Un approccio bioregionalista alla pianificazione territoriale, Firenze University Press, in cui la proposta è quella dell'attivazione di un percorso che affronti progettualmente l'urbanizzazione diffusa contemporanea (nelle sue molte varianti morfo tipologiche) verso la bioregione urbana policentrica. I bioregionalisti rispondono alla questione dell'abitare il territorio di area vasta nelle sue relazioni multiscalarari in termini di potenziali riequilibri dei rapporti fra insediamento umano e ambiente, alla scala geografica in cui si dà oggi il territorio dell'abitare e a cui si danno tecnicamente potenziali soluzioni di riequilibrio, attraverso una pianificazione di area vasta funzionale alla individuazione di nuove relazioni sinergiche fra mondi di vita urbani e rurali a partire dai tessuti più densi delle aree metropolitane e dei territori intermedi postmetropolitani, attraverso la scomposizione in luoghi urbani e la ricomposizione reticolare policentrica in sistemi bioregionali.

⁵⁶ M. D'ALBERTI, *La "visione" e la "voce": le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi*, cit., 1 ss.

IDENTITY POLITICS E IL SUO RECIPROCO: RIFLESSIONI GIURIDICO-POLITICHE SULL'ATTIVISMO QUEER

Nausica Palazzo

1. Introduzione

Il diritto comparato non ha mai rinunciato a dimostrare le proprie basi scientifiche, come sembra indicare l'enfasi posta sulla "metodologia" della comparazione. L'interdisciplinarietà è uno strumento di ulteriore legittimazione della sua metodologia. Discipline quali le teorie di genere, la sociologia, la filosofia, l'antropologia e le scienze politiche offrono al giurista un'ingente quantità di prezioso materiale di studio. Arricchendo il ventaglio di conoscenze a disposizione del comparatista, queste ultime consentono una più compiuta comprensione dei termini della comparazione e un utilizzo più consapevole dei risultati della comparazione.

Sennonché la prospettiva del giurista differisce qualitativamente dalla prospettiva delle precedenti discipline, essendo innanzitutto interessata alle ricadute istituzionali dei dati acquisiti. In questo senso, il giurista è posto dinanzi al delicato problema dell'impiego del materiale proveniente dalle discipline sociali non strettamente giuridiche.

Il caso di studio qui affrontato, concernente le quote di genere nel campo della rappresentanza politica, può fornire un metro delle sfide della comparazione giuridica "aperta" alle discipline limitrofe. Quest'ultima, se da una parte necessita — nel senso che non può farne a meno, pena una comprensione parziale del dato giuridico — delle conoscenze acquisite nel settore degli studi di genere (quali teorie di genere suffragano l'introduzione di azioni positive?), della politologia (cosa si intende per *identity politics*? Quali sono le teorie della rappresentanza?), della filosofia ed epistemologia (cos'è l'essenzialismo? Cosa l'anti-essenzialismo?), neppure, dall'altra, può rinunciare al giuridico, al suo metodo e all'attenzione verso la ricaduta strettamente istituzionale del dato extragiuridico. La sfida si pone particolarmente per quelle proposte provenienti dal postmodernismo e post-strutturalismo, che, per quanto interessanti, sembrano di primo acchito condannare il giurista all'inazione.

Per chiarire quanto qui si va affermando si analizzeranno prima alcune tra le principali teorie di genere. Si individueranno due poli del pensiero (*lato sensu*) femminista che possano consentire di leggere in diversa prospettiva le quote di genere. Individuati i due poli significativi, si ricostruiranno i principi teorici che informano l'attivismo politico dell'uno e dell'altro polo, e l'operatività — pratica — di tali teorie nel campo dell'azione politica. In seguito si procederà ad analizzare il caso di studio tentando di dare risposta ai seguenti interrogativi: come i due poli suggeriscono di leggere le azioni positive? Nel caso in cui non condividano tali misure, quali sarebbero le proposte alternative?

Un *caveat* metodologico si rende doveroso: la necessità di rinvenire due poli del pensiero femminista e di condurre un tipo di ragionamento per dicotomie (o per opposti), per una maggiore snellezza del testo, comporterà alcune semplificazioni di cui si darà conto nel corso dell'analisi.

2. Teorie di genere e basi teoriche della lotta politica per l'antisubordinazione: essenzialismo e anti-essenzialismo

Non è possibile, né utile, qui ripercorrere la lunga e complessa storia del pensiero femminista, dagli albori al post-modernismo. E, tuttavia, per gli obiettivi che si prefigge la presente analisi, è necessario rintracciare due poli rilevanti di tale pensiero. Una premessa metodologica: si è scelto di guardare al femminismo dei Paesi anglofoni dove la distinzione tra sesso e genere assume un peculiare significato, laddove i sistemi occidentali di matrice europea, almeno fino a un decennio fa, tendevano a privilegiare la dicotomia tra sessualità e differenza sessuale¹. Tale scelta costituisce un limite della ricerca, e nondimeno si rende necessaria per lo sviluppo che la *identity politics* ha raggiunto in tali Paesi più che altrove (v. *infra* par. 3).

Il primo polo sarà costituito dagli approdi più recenti di quella parte dell'accademia femminista che ha resistito alle incursioni del postmodernismo. Il secondo polo può essere costituito da pensatori postmoderni e teorici *queer*, che hanno spianato la strada all'introduzione della sessualità come contro-paradigma dell'essenzialismo di genere. Centrale in questo polo è il peso della *queer theory* — a sua volta debitrice del pensiero di Foucault —, cui più frequentemente si farà riferimento. I due poli differiscono significativamente dal punto di vista metodologico, politico e teorico, ma presentano anche dei punti di contatto. Entrambe ad esempio sono "eversive", nella misura in cui pongono profondamente in discussione la lettura dominante dei concetti di genere e sesso.

Il filo conduttore del femminismo consiste nella ricerca di un modo diverso di comprendere il genere da un punto di vista critico e massimamente orientato all'uguaglianza. La tesi *queer* non è invece impostata né esplicitamente né direttamente su una lotta egualitaria, ma si presenta come movimento composito, inquadrabile solo attraverso quel suo *fil rouge* che è la vocazione anti-identitaria.

Per capire di quale femminismo si parla, tuttavia, conviene preliminarmente intraprendere un rapido *excursus* circa l'evoluzione del pensiero di detta scuola. Il femminismo della prima ondata basava interamente la sua azione sul riconoscimento di quell'uguaglianza *de iure* tradizionalmente negata alle donne (dal diritto di voto, al diritto di proprietà, all'accesso alle professioni) per ragioni di sesso. Le teorie femministe che, soprattutto a partire dagli anni '70, si sono succedute — c.d. seconda ondata — hanno fatto invece perno sull'ingiustizia del costruire ruoli sociali a partire da differenze biologiche. Se il primo movimento femminista presentava inevitabilmente derive assimilazioniste, non così il secondo. Il sesso, lungi dall'essere una categoria da cui trascendere, diventa una caratteristica in grado di recintare il gruppo "donna" al fine di valorizzarlo. Infine, e in estrema sintesi, se le femministe della seconda ondata si sentivano accomunate e uguali nella loro subordinazione², quelle della terza ondata hanno particolarizzato tale subordinazione a partire dalla provenienza razziale e di classe, e dall'orientamento sessuale, anche per rispondere alle critiche provenienti dagli oppositori dell'essenzialismo.

¹ Bradiotti R., Butler J. (1994) "Feminism by Any Other Name", *Differences*, 6, 2-3: 38.

² Tale approccio si ebbe anche all'interno dell'etnografia femminista, attraverso i lavori di Landes, Hurston, Deloria e Powdermaker.

Con essenzialismo si fa riferimento a quella tendenza a riconoscere l'esistenza di caratteristiche comuni a tutte le donne, che consentono a queste ultime di unirsi e costituire un gruppo, distinto da altri gruppi.

Ancora una volta non è possibile ricostruire il tortuoso sviluppo di tale concetto. Basti qui ricordare che dalle originarie concezioni metafisiche e biologiche (le prime tendenti a rinvenire nel sesso una verità preesistente, pre-sociale, la seconda nel rinvenire un comune patrimonio biologico), si è passati all'essenziamento linguistico (secondo il quale il lemma «donna» ha un significato invariabile) e metodologico. In base a quest'ultimo, le donne condividono particolari esperienze di vita che consentono di riconoscere il "genere" come una valida categoria di analisi sociale³. Superate le concezioni c.d. biologiche tipiche della prima ondata del femminismo, secondo le quali le donne sarebbero accomunate da utero, seni e capacità riproduttiva, non restava che far leva, infatti, sulla femminilità come costruito sociale. Gli sforzi si diressero di conseguenza nell'individuare quelle caratteristiche sociali che le donne possedevano in quanto donne. Tra queste: l'attitudine alla cura verso la prole e il lavoro domestico⁴, l'essere oggetti piuttosto che soggetti sessuali⁵, una particolare attitudine al ragionamento relazionale e attento al contesto⁶, etc.

L'essenziamento metodologico è in larga parte debitore alla teoria epistemologica dello *standpoint feminism*, una teoria che a partire dall'individuazione di una comune esperienza femminile, individua altresì una prospettiva unitaria di conoscenza. Il riferimento è qui sia al pionieristico lavoro di Nancy Hartsock⁷ sia, prima ancora, a quei lavori che, nel solco della filosofia Marxista, riconobbero un ruolo centrale alla specifica collocazione storica e sociale dell'agente epistemico⁸.

Premesso ciò, si anticipi che l'intero impianto femminista — così come gli studi sulla razza e l'orientamento sessuale —, è andato incontro ad alcune pressanti critiche, facenti perno sul concetto di "identità". Ciò che è in discussione in campo accademico ormai da anni è la costruzione dell'identità⁹, vuoi a partire da concetti come il genere, vuoi a partire da concetti come orientamento sessuale e, seppur con tutte le differenze del caso, razza. È stato, ad esempio, sostenuto a proposito della razza che essa funziona come «an attempt at metonym for culture, and it does so only at the price of biologizing

³ Per una ricostruzione più compiuta v. Stone A. (2004) "Essentialism and Anti-Essentialism in Feminist Philosophy", *Journal of Moral Philosophy*, 1, 2: 3-9.

⁴ Hartsock N. (1983) *Money, Sex, and Power: Toward a Feminist Historical Materialism*, New York: Longman.

⁵ MacKinnon C. (1982) "Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory", *Signs*, 7, 3: 515-544;

⁶ Gilligan C. (1982) *In a Different Voice*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

⁷ Hartsock N.C.M. (1983) The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism, in Harding S. and M.B. Hintikka (eds.) *Discovering Reality: Feminist Perspectives in Epistemology, Metaphysics, Methodology and Science*, New York: Springer, 283.

⁸ Lo "standpoint", o punto di vista, non sarebbe altro che l'acquisizione della consapevolezza di una compiuta identità collettiva, raggiunta in esito a una storia di dominio e di lotta politica condivisa. Se difatti la *perspective* è comune a tutti, non così lo *standpoint*, intriso di politicità e di una comune esperienza del dominio.

⁹ Per una breve ma molto puntuale ricognizione, v. Ruskola T. (2002) "Legal Orientalism", *Michigan Law Review*, 101, 1:205.

of what is culture ideology»¹⁰. In termini simili si è espressa Eve Kosofsky Sedgwick a proposito dell'orientamento sessuale¹¹.

Per quanto riguarda il genere, secondo i teorici *queer*, esso non deve essere ricostruito in termini di identità stabile a partire dal quale seguono e si dipanano una serie di atti e di condotte. Al contrario, il genere è un'identità minuziosamente costruita nel tempo e collocata in uno spazio esteriore attraverso la ripetizione di atti tipici. Attribuire un genere al proprio corpo significa attribuirgli uno stile attraverso gesti, movimenti, un certo portamento che alimenta l'illusione della conformità un genere. L'attenzione si sposta dalla natura alla semiotica, all'attribuzione di significazione ("il semaforo è verde, dunque passa"). Questa concezione scalza il genere come forma stabile di identità e lo riconduce nell'alveo del relativo e del contingente, affermando che non c'è bisogno che ci sia un «doer behind the deed»¹².

Si capisce, dunque, come una delle principali critiche rivolte al femminismo tradizionale sia incentrata sul ricorso a una concezione essenzialista dell'identità femminile. Michelle Rosaldo fu tra le prime ad articolare la propria insofferenza verso tale concezione:

«To talk of women's status is to think about a social world in ultimately dichotomous terms, wherein "woman" is universally opposed to man in the same ways in all contexts. Thus, we tend repeatedly to contrast and stress presumably given differences between women and men, instead of asking how such differences are themselves created by gender relations. In so doing, we find ourselves the victims of a conceptual tradition that discovers "essence" in the natural characteristics which distinguish us from men and then declares that women's present lot derives from what "in essence" women are...»¹³.

¹⁰ Appiah A. (1992) *In my Father's House: Africa in the Philosophy of Culture*, London: Methuen. Appiah, nel suo suggestivo scritto, affronta l'inadeguatezza descrittiva e prescrittiva del concetto di razza. Gli scritti di Du Bois, fondatore del movimento panafricano, ne costituiscono il pretesto. Quest'ultimo, infatti, nel tentativo di riabilitare la "razza" nera agli occhi della comunità mondiale, si distanzia da una vetusta concezione biologica per affermarne una esclusivamente "sociologica". Alla stregua della sua concezione, la razza nera, al pari delle altre, sarebbe contraddistinta a monte da una storia comune, da comuni intenti e attitudini, e a valle da una missione da realizzare per l'avvicinamento dell'umanità a uno stadio perfetto di civilizzazione. Ne emerge, dunque, una esaltazione dell'"Altro" in termini di orizzontale complementarietà (pag. 30) e non di gerarchia — sotto tale aspetto la critica duboisiana è assimilabile a quel tipo di critica femminista che da un lato nega differenze sostanziali tra i sessi, dall'altra esalta il contributo specifico dell'Altro femminile. Appiah dirige dunque i suoi sforzi nel confutare la comune storia e le comuni attitudini alla base della definizione del concetto. In modo qui forse un po' circolare, nega la possibilità di rintracciare una comune storia a causa dell'impossibilità di rintracciare un gruppo in punti della storia troppo remoti. È in questo senso che egli afferma che la scelta della *slice* ("fetta") di passato ove rintracciare il gruppo, è appunto una scelta, e che parlare di invenzione della tradizione sarebbe un pleonasma, in quanto la tradizione è strutturalmente essa stessa invenzione. Mentre le attitudini comuni non sarebbero un criterio di selezione dell'appartenenza al gruppo, bensì una proprietà osservabile a posteriori. Destituita di pregio la concezione socioculturale, non resta che l'esile appartenenza per comune provenienza biologica, cui le scienze stesse attribuiscono, tuttavia, scarsissima capacità discrezionale.

¹¹ Sedgwick E.K. (1990) *Epistemology of the Closet*, Oakland: University of California Press.

¹² Butler J. (1990) *Gender trouble*, New York: Routledge.

¹³ Rosaldo M. (1980) "The use and abuse of anthropology: reflections on feminism and cross-cultural understanding", *Signs*, 5, 3: 389-417.

Una simile visione si pone infatti in aperto contrasto con il postulato *queer* secondo cui il genere non è in alcun modo determinato dalla biologia e dal proprio sesso, essendo quest'ultimo il prodotto di una costruzione di tipo culturale. Ne deriva la sostanziale indistinguibilità di sesso e genere in quanto entrambe categorie sociali¹⁴.

Le critiche anti-essenzialiste hanno posto profondamente in discussione la convenzione binaria dell'identità di genere sia da un punto di vista epistemologico sia ontologico. Con il primo si allude alla validità di quelle rivendicazioni di una peculiare conoscenza derivante dalla comune esperienza femminile (critica epistemologica), elaborate soprattutto dalla *standpoint theory*¹⁵. Con il secondo alla questione relativa all'esistenza della categoria donna, come qualcosa di diverso da un costrutto sociale prodotto discorsivamente e legato a doppio filo con intenti di regolazione e controllo del costume sociale (critica ontologica)¹⁶. In che senso, infatti, si può parlare di libertà di perseguire le proprie aspirazioni politiche e normative, se il soggetto dell'azione è sgretolato, non unitario, non presente, in quanto frutto di una narrativa?

Certo uno smottamento per gli studiosi femministi. La reazione, dapprima timida, è poi giunta in maniera più ferma sul finire degli anni '80 con l'elaborazione della nozione di essenzialismo strategico. Secondo tale filosofia, è doveroso riconoscere che l'essenzialismo sia privo di qualsiasi pretesa e validità descrittiva; esso non intende in alcun modo descrivere la società per come è, né quindi riconoscere che le donne presentino esperienze sociali e di vita comuni. Nondimeno, le donne devono continuare fingere che la categoria esista, agire «come se esistesse», al fine di raggiungere i propri obiettivi politici¹⁷. In altri termini il genere è sì un costrutto sociale, ma anche un aspetto strategicamente rilevante nel processo di costruzione della propria identità, purché vissuto in termini di consapevole scelta e "personal agency": «il femminismo mi dà la capacità di scegliere di indossare tacchi a spillo rosa»¹⁸. Come non notare però qui un cortocircuito teorico (v. *infra* par. 3)?

Se il dibattito sull'essenzialismo si è praticamente esaurito sulla fine degli anni '90, d'altra parte le critiche anti-essenzialiste hanno avuto un profondo impatto sull'evoluzione pensiero femminista, con il risultato di metterne in discussione la stessa sopravvivenza dei movimenti sociali ad esso legati. Detta sopravvivenza sarebbe stata messa a repentaglio ove non si fossero trovate risposte soddisfacenti all'asserita, e assolutamente pregiudiziale, inesistenza della categoria "donna". Ciò al punto da spingere alcune studiose ad indignarsi per lo stato di ritrosia mostrato dalle femministe a seguito del terremoto postmoderno, e a incitare un ritorno all'azione¹⁹. La posta in gioco era estremamente alta. Il rischio non consisteva, infatti, soltanto nel disilludere gli accademici femministi sulla tenuta di tale teoria, ma anche, e ancor più

¹⁴ Butler J. (1999). *Gender trouble*, *supra* note 12.

¹⁵ A. Tanesini (1999) *An Introduction to Feminist Epistemologies*, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, ch. 6. Per un tentativo di reazione alle critiche epistemologiche v. Harding S. (1993) *Reinventing Ourselves as Other: More New Agents of History and Knowledge*, in Kauffman L. (ed.) *American Feminist Thought at Century's End Reader*, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 141.

¹⁶ Butler J. (1993) *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex*, Hove, UK: Psychology Press.

¹⁷ Una delle più importanti esponenti della corrente di pensiero fu la Luce Irigaray dell'ultimo periodo: v. Irigaray L. (1994) *Thinking the Difference: For a Peaceful Revolution*, London: Athlone Press, 24-26

¹⁸ Knauer N.J. (2007) "Making the Case for Trans Inclusion", *Pierce Law Review*, 6, 1: 9.

¹⁹ Conaghan J. (2000) "Reassessing the Feminist Theoretical Project in Law", *Journal of Law and Society*, 27, No. 3: 367.

pericolosamente, di privare il femminismo della propria *constituency* politica, improvvisamente spogliata di una identità condivisa e delegittimata in radice.

3. I principi dell'azione politica

I movimenti femministi si basano consapevolmente su una definizione binaria dei generi. I movimenti *queer* e *lato sensu* postmoderni respingono un simile binomio, puntando altresì a dissolvere la pretesa coerenza del *continuum* tra sesso, genere e orientamento sessuale (ad esempio: maschio, uomo, eterosessuale).

La contrapposizione è immediatamente evidente: identità *versus* pratica, essenza *versus* attitudine, stabilità *versus* fluidità²⁰.

Si vogliono qui rintracciare i principi che nell'uno e nell'altro polo informano l'azione politica. Per quanto riguarda il primo polo, bisognerà dunque riferirsi alla vasta letteratura in tema di *identity politics*, nel significato ad essa attribuito da Mary Bernstein di attivismo sociale fondato sullo "status". Si preferisce qui tralasciare, dunque, la precedente letteratura sull'attivismo sociale fondato sull'etnia e/o a vocazione nazionalista²¹. A titolo esemplificativo, appartengono alla categoria della politica identitaria sulla base dello status i movimenti LGBT, femministi, e quelli coagulatisi su base razziale.

Secondo una prima e più radicale visione, diffusasi a partire dagli anni '70, la politica identitaria si esaurirebbe nella politica culturale. Gli attivisti operanti nella massiccia ondata di rivendicazioni sociali degli anni '70 veicolarono i loro sforzi nel comprendere, recitare le proprie identità, ignorando volutamente le relazioni tra identità, istituzioni e struttura economica («identity itself — its elaboration, expression, or affirmation — is and should be a fundamental focus of political work»²²). Tale fase è profondamente legata a una visione essenzialista della comune cultura delle donne. Allorché una visione rigidamente essenzialista delle donne fu parzialmente superata da una concezione della donna come costruito sociale, si approdò alla consapevolezza che comunque tale assunto non precludesse l'azione politica e l'aggregazione delle donne. Per quanto costruite, le differenze culturali hanno comunque come conseguenza una comune storia di oppressione, che rende necessaria una reazione da parte dei gruppi oppressi e un'azione politica finalizzata al riconoscimento di diritti civili e politici differenziati²³.

Secondo le analisi postmoderne e post-strutturaliste, invece, lo status (alla base dell'attivismo) costituirebbe esso stesso una indesiderabile forma di regolazione sociale. Fondare la propria azione politica su categorie finirebbe col reificare dette categorie, e col consentire a chi detiene il potere di esercitare un controllo sociale sugli appartenenti al gruppo²⁴.

²⁰ Fineman M., Jackson J. and Romero A. (2009) *Feminist and queer legal theory*, Farnham, UK: Ashgate.

²¹ Ross JA. (1982) "Urban development and the politics of ethnicity : a conceptual approach", *Ethnic Racial Studies*, 5, 4:440-56; Meznaric S. (1993) "The rapists' progress: ethnicity, gender and violence", *Revija za Sociologiju*, 24, 3-4: 119-29. Nell'ambito degli studi sul nazionalismo, v. Alund A. (1995) "Alterity in modernity", *Acta Sociologica*, 38, 4 :311-22.

²² Kauffman LA. (1990) "The anti-politics of identity", *Socialist Review*, 20, 1: 67-80.

²³ Taylor C. (1989) *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*, Cambridge, MA: Harvard Univ. Press; Young IM. (1990) *Justice and the Politics of Difference*, Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.

²⁴ Per una compiuta disamina delle teorie richiamate v. Bernstein M. (2005) "Identity Politics", *Annual Review of Sociology*, 31, 56-58.

Il contributo *queer* a tale approdo è innegabile: la teoria *queer* si presenta come strutturalmente, programmaticamente avversa a qualsiasi tentativo di recintare e valorizzare identità collettive. Ciò non implica la negazione dell'azione politica, ma la mera negazione della categoria collettiva come soggetto agente. Secondo Butler, si è detto, l'illusione del genere si realizza attraverso atti ripetuti nel tempo. Un attivismo politico in nome di tale finzione, l'identità, mantiene oscuri e intatti i processi attraverso i quali la donna viene costruita come soggetto, e le condizioni di subordinazione imposte.

Si noti che una simile impostazione ha come benefico effetto collaterale quello di valorizzare soggetti marginalizzati, che non riescono a trovare coerente collocazione all'interno di categorie fisse, riunendoli sotto un unico ecumenico ombrello, denominato "queer"²⁵. Non si dimentichi che la teoria *queer* nasce come reazione non al movimento femminista ma a quello LGBT che, dagli anni '70, si batte per l'affermazione dei diritti civili, per quel suo intento malcelato di normalizzare la sessualità e accogliere una visione binaria delle identità sessuali²⁶. L'intento si scorgerebbe, ad esempio, nella ricerca di equiparare l'omosessualità all'eterosessualità dal punto di vista dell'ammissibilità morale e giuridica, lasciando "scoperte" le molteplici realtà fluide in ambito di genere e orientamento sessuale e perpetuando lo *status quo* attraverso l'impiego disinvoltato di etichette. Questa impostazione ha tuttavia come contraltare quello di rischiare, a forza di decostruire, di minare la propria azione politica e la stessa esistenza del movimento *queer* — problema noto come "queer dilemma"²⁷.

Come impostare dunque l'azione politica? Le femministe hanno accolto le critiche di cui si è detto, e, private di una efficace apparato teorico per giustificare la propria azione politica, hanno fatto ricorso alla nozione di essenzialismo strategico, oltre che ad altre elaborazioni teoriche come «women as series»²⁸ — elaborazione che vede le "donne" collocarsi passivamente all'interno di un gruppo, a causa una serie di artefatti culturali che formano il concetto di genere. Nonostante le reazioni assai raffinate, non si può non scorgere il cortocircuito teorico, proprio soprattutto dell'essenzialismo strategico, secondo il quale la categoria non esiste e cionondimeno è necessaria. Venendo meno quel collante, quel senso del comune destino, dell'appartenenza al gruppo che tanta parte aveva avuto nelle rivendicazioni femministe, non rischia forse di affievolirsi, oltre che l'entusiasmo della lotta, il senso stesso del combattere? Se poi i movimenti riconoscono apertamente tale finzione, non rischiano forse di perdere di credibilità? I movimenti LGBT, ad esempio, hanno volutamente omesso di ammettere che la categoria LGBT sia una *fictio* e che il ricorso ad essa sia puramente strategico, proprio

²⁵ Gamson J. (1995) "Must identity movements self-destruct? A queer dilemma", *Social Problems*, 42, 3: 390-407; Warner M. (2000) *The Trouble with Normal: Sex, Politics and the Ethics of Queer Life*, Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

²⁶ Warner M. (2000) *The Trouble with Normal*, *supra* note 25; Walters SD. (2001) *All the Rage: The Story of Gay Visibility in America*, Chicago: Univ. Chicago Press.

²⁷ Gamson J. (1995) "Must identity movements self-destruct?", *supra* note 25. Il problema può essere in parte superato, ma, temo, solo da un punto di vista teorico, intendendo il lemma "queer" come un verbo e non un aggettivo. In altri termini, come una decisione di vivere al di fuori e al di là delle convenzioni sociali, e non come, appunto, un aggettivo teso a catturare lo sforzo anti-assimilazionista. Freccero C. (2006) *Queer/Early/Modern*, Durham, NC: Duke University Press, 5.

²⁸ Young M. (1994) "Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective", *Signs*, 19, 3: 728.

per evitare di minare la credibilità del movimento e inibire il perseguimento dei propri obiettivi politici.

Volendo riassumere, un polo suggerisce di impostare, seppur strategicamente, l'azione politica a partire dalla categoria donna. Il secondo polo invece rifiuta radicalmente qualsivoglia categoria fissa, all'apparenza immutabile, come base teorica per l'attivismo politico. A questo punto è doveroso notare come in realtà il confronto sia asimmetrico perché nella teoria *queer* manca una proposta di azione univoca. Questo è un campo che si presta assai bene a ricerche future. La speranza è che gli studiosi possano fornire risposte chiare per contrastare quell'*horror vacui* generato da una impostazione interessata alla decostruzione, ma silente sull'aspetto politico-istituzionale del processo di costruzione di una società più egualitaria.

Il vuoto si rivela ancor più evidente affrontando il caso concreto che in apertura si è dichiarato di voler analizzare: quello delle azioni positive nel campo della rappresentanza politica. Quali letture forniscono le teorie di genere? Si può affrontare il problema senza conoscere i postulati delle principali teorie di genere? Se la teoria *queer* si oppone all'adozione di quote, quale sarebbe la controproposta di azione?

4. Case-study: le azioni positive di genere nel campo della rappresentanza politica

Nell'affrontare il caso di studio, si noterà che il polo c.d. femminista, seppur nella pluralità di proposte, si mostra favorevole all'introduzione delle quote di genere, *species* del *genus* "azioni positive di genere". Facendo propria tanto una visione descrittiva della rappresentanza politica quanto una visione essenzialista dell'identità di genere, il femminismo ha da sempre lottato per promuovere un incremento della presenza femminile nelle istituzioni attraverso l'impiego di misure anche particolarmente trancianti quali le quote di genere.

Al contrario, il polo *queer*/post-strutturalista non ammette, a monte, che l'attivismo politico sia impostato a partire da identità predefinite, fisse, all'apparenza immutabili, né tampoco che, a valle, si possano proiettare tali identità in blocco nei corpi politici.

4.1. Le quote di genere in prospettiva comparata: un rapido excursus

Gli esempi di adozione di azioni positive nel diritto comparato abbondano, in particolare in quella specifica declinazione costituita dalle quote di genere. Nel campo specifico della rappresentanza politica le quote possono essere classificate a seconda che si presentino nella forma dei seggi riservati; nella forma delle quote rivolte ai candidati; nella forma delle quote endopartitiche, tipicamente adottate su base volontaria²⁹.

Un esempio significativo delle prime (seggi riservati) è rappresentato dall'India, che, attraverso il Settantaquattresimo e Settantaquattresimo emendamento costituzionale, ha introdotto un sistema di seggi riservati nelle elezioni da tenersi a livello locale, rispettivamente nelle aree rurali e urbane (nella misura di un terzo dei seggi del Consiglio di villaggio o Consiglio municipale; cui si aggiunge un'altra "metaquota" pari al

²⁹ B. Pezzini (2013), *Genere e rappresentanza politica*, in B. Pezzini (a cura di), *Genere e diritto. come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Bergamo: Sestante.

33% del 33% per le *Schedules Tribes* e *Schedules Castes*)³⁰. Mentre si discute almeno dal 1988 del c.d. Women Representation Bill³¹, ossia dell'estensione della quota di un terzo a livello nazionale, nella Camera bassa.

Quanto alle quote endopartitiche³² la Svezia è un esempio emblematico: dotata di un sistema elettorale proporzionale — il più “generoso” con le donne tra quelli esistenti³³ — essa presenta un sistema di adozione volontaria di quote da parte dei partiti politici e registra una presenza di donne in Parlamento che si aggira costantemente, con lievi oscillazioni, intorno al 45%. I partiti costituiscono un laboratorio sperimentale di attuazione di policy diverse e tutte convergenti con il fine ultimo della rappresentanza paritaria: il Partito Socialdemocratico adotta dal 1993 uno “zipper system” che prevede l'alternanza dei due sessi all'interno delle liste elettorali; il Partito di Sinistra una quota minima di presenza per donne del 50% nelle liste; il Partito dei Verdi una quota minima del 50% più uno per donne dal 1997.

Quanto infine alle quote rivolte ai candidati, basti qui ricordare che l'obbligo può essere contenuto tanto nella legge elettorale (come accade in molti paesi latino-americani, Belgio, Slovenia e Francia), quanto in Costituzione (come invece accade in Uganda, Filippine, Nepal e Burkina Faso)³⁴. Tuttavia, il dato giuridico per così dire grezzo non basta, esso deve essere raffinato attraverso una disamina che legga le azioni positive attraverso le lenti degli studi di genere.

4.2. Leggere le azioni positive attraverso le lenti degli studi di genere

Si potrebbe essere indotti a pensare che le teorie di genere sostengano monoliticamente le quote rosa. Al contrario, come anticipato, si può riconoscere una diretta derivazione di tali misure dall'azione dei movimenti femministi, non già post-strutturalisti/*queer*.

Uno dei principali argomenti a favore delle azioni positive, e delle quote in particolare, si fonda sul presupposto implicito che le donne possano meglio rappresentare le donne. L'asserto è basato su una visione “essenzialista” dell'identità femminile, formulata a partire dalla consapevolezza che un “corpo centrale e situato” produca bisogni diversi e diverse interpretazioni di siffatti bisogni:

«[t]ale concezione si basa sulla convinzione che le donne, per essere meglio rappresentate, debbano “autorappresentarsi” ovvero votare non per un candidato che rappresenti in maniera neutra issues di tipo generale, ma

³⁰ Krook, M. L. (2009), *Quotas for Women in Politics*. New York: Oxford University Press.

³¹ Parween, S. (2014). “Gender Quota: Travails of the Women Reservation Bill in India”, *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, 19, 3: 98-103.

³² Il tema è stato evocato dalla Corte costituzionale italiana che, pur in una sentenza generalmente ostile alle quote rosa che portò all'abolizione di tutte le azioni positive in materia elettorale emanate a partire dagli anni novanta, si dimostro assai più mite nei confronti delle quote rosa adottate dai partiti politici, arrivando a sollecitarne l'adozione. Corte cost., 12 settembre 1995, n. 422.

³³ Uno studio condotto nel 2007 consente di affermare che le donne hanno guadagnato più seggi parlamentari all'interno di Paesi dotati di sistemi elettorali proporzionali: 18,3% a fronte di una media del 13,8% die Paesi con sistema plurality/majority. V. International Parliamentary Union (2008) *Women in Parliament in 2007. The Year in Perspective*, Geneva, Switzerland: IPU.

³⁴ Quotaproject.org (2014) “About Quotas | quotaProject: Global Database of Quotas for Women”. Disponibile online: <http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm> [ultimo accesso: 27 dic. 2016].

gestire quindi in prima persona la rappresentanza, magari attraverso la fondazione di partiti ad hoc»³⁵.

Certo la faccenda è assai più complessa e accanto a una visione descrittiva della rappresentanza, pare che le quote ne abbraccino al contempo una sostanziale, nella misura in cui il rappresentante fa le veci del suo elettorato, e una simbolica, nella misura in cui il processo di rappresentazione si estrinseca attraverso simboli che mostrano che i rappresentanti siano “dalla parte” dei rappresentati. Eppure, ai fini della presente disamina, è sufficiente ricordare come, tra le varie componenti, quella descrittiva sia la componente prevalente. Sono dunque i movimenti femministi a dare un impulso decisivo all’introduzione delle quote in India, in particolare a partire dagli anni ’70, quando, dopo anni di relativa apatia, si affermarono le prime associazioni femministe (es., la Federazione Nazionale delle Donne Indiane), si diffusero le prime testate per femministe (es., Manushi) e case editrici interamente gestite da donne e incentrate su tematiche femministe (es., Kali for Women). Nell’attuale panorama politico, i movimenti femministi sono spaccati nel senso di coagularsi, da una parte, intorno a coloro che sostengono il Women Representation Bill e, dall’altra, intorno a coloro che riconoscono i rischi dei seggi riservati, promuovendo l’adozione di quote endopartitiche. Tuttavia, nel complesso, i movimenti femministi, seppur nella varietà delle proposte, sembrano condividere l’assunto teorico di partenza, ossia una visione essenzialista — pura o strategica — della rappresentanza politica³⁶.

Dunque, il costo principale della teoria descrittiva della rappresentanza è costituito dall’assestare la tendenza all’essenzialismo e dal promuovere la concezione indimostrata secondo la quale soltanto le donne possono rappresentare le donne (e specularmente, soltanto gli uomini possono rappresentare gli uomini). Un ulteriore costo consiste nella marginalizzazione delle minoranze presenti all’interno del gruppo, i cui obiettivi sono assimilati nel progetto della maggioranza, così come il rifiuto di riconoscere i principali *cleavages* presenti all’interno del gruppo stesso³⁷.

Agli antipodi di tale visione si collocano le teorie anti-essenzialiste³⁸. Tali teorie fanno perno innanzitutto su due critiche. In primo luogo, l’idea della fissità del genere è stata ampiamente utilizzata da movimenti femministi allo scopo di introdurre misure di protezione, ma ad un costo troppo alto: quello di ridurre la fluidità di genere. Si è già visto come gli studiosi di teorie di genere evidenzino che l’“essere donna”, lungi dall’essere un tratto fisso, immutabile, un connotato “essenziale”, sia invece un

³⁵ Calloni M., Cedroni L. (2011), *Le donne nelle istituzioni rappresentative dell’Italia Repubblicana: una ricognizione storica e critica*, Roma: Fondazione della Camera dei deputati, 10.

³⁶ I disaccordi sui compiti che un rappresentante deve svolgere nascono proprio dal fatto che i cittadini inconsapevolmente adottano diverse visioni e concezioni della rappresentanza. Pitkin fornisce nella sua celebre opera un abbecedario di ciò che si intende per rappresentanza distinguendola in quattro categorie: formale, simbolica, descrittiva e sostanziale. La prima indica essenzialmente le regole che presidiano l’elezione di un rappresentante e si basa sui concetti di autorizzazione e rendiconto; con rappresentanza simbolica si intende il significato che assume per i rappresentati e i modi con cui questo si mostra “dalla parte di” una fetta di elettorato; la rappresentanza descrittiva indica la misura in cui un rappresentato rassomiglia il suo elettorato, mentre, infine, la rappresentanza sostanziale indica l’insieme delle azioni politiche intraprese facendo le veci o nell’interesse dell’elettorato.

³⁷ Mansbridge J. (1999) “Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent «Yes»”, *The Journal of Politics*, 61, 3: 637.

³⁸ Van Cleave R. A. (2013) “Luogo e spazio, place and space: gender quotas and democracy in Italy”, *University of Baltimore Law Review*, 42, 329-363.

costrutto sociale³⁹. Gli stessi ritengono ad esempio che le donne non siano affatto dotate di caratteristiche innate – come l’attenzione per i figli – e che qualsiasi distinzione veda semplicemente i panni della “stabilità” e della “sostanza”. In ultima analisi, non ci sarebbe bisogno di scorgere un “doer behind the deed”.

In secondo luogo, i post-strutturalisti denunciano il problema del c.d. “tokenism”. Con *tokenism* si allude al riconoscimento di concessioni simboliche che, lungi dal mutare lo *status quo*, lo consolidano. Per questa via si giunge ad affermare che le azioni positive — e la loro concezione sottostante c.d. rappresentativa — si riducano a veri e propri “premi di consolazione” inidonei a promuovere un cambiamento di paradigma.

La critica del polo *queer/post-strutturalista* è dunque duplice: da una parte, non è ammissibile impostare la propria azione politica a partire da identità predefinite, attesa la dimostrata inconsistenza delle identità poste alla base del fenomeno aggregativo; dall’altra, attraverso simili strategie non si vanno ad intaccare in alcun modo le sottostanti relazioni di potere, che continuano ad agire indisturbate attraverso l’esercizio di un potere coercitivo e conformativo nei confronti degli appartenenti al gruppo.

Ma da una simile impostazione non deriva una chiara, compiuta proposta di azione alternativa alla precedente.

5. Quale proposta di azione per il polo *queer/post-strutturalista*?

L’attivismo *queer/post-strutturalista* necessita di basi teoriche più chiare e costituirà un fecondo campo di studio per gli anni a venire. L’attivismo *queer/post-strutturalista* avrà bisogno di chiarimenti riguardanti tanto il momento aggregativo quanto quello rivendicativo. Si dovranno cercare risposte alle seguenti domande: su quale base aggregarsi? Per cosa combattere?

Una recente proposta ha suggerito di sostituire la sottostante concezione descrittiva della rappresentanza con una rappresentanza di interessi, promuovendo l’aggregazione di gruppi ancorati al bisogno-interesse (es. congedo parentale, estensione della legittima ad altro tipo di eredi, etc.). Ne scaturirebbero diversi effetti positivi. Sul piano degli effetti sistemici, l’adozione di categorie mobili, in grado di lasciare spazio alle esigenze più estemporanee e in grado di formarsi e disarticolarsi all’occorrenza (allorché lo scopo sia stato raggiunto), impedisce la creazione di una mentalità belligerante. Ciò perché non si può combattere contro un gruppo del quale si potrebbe potenzialmente far parte in futuro. Un’aggregazione contingente e legata al bisogno concreto consente, in secondo luogo, di smorzare i conflitti sociali e di radunare i soggetti in raggruppamenti temporanei inidonei a riprodurre la conflittualità tipica dei gruppi attuali.

A ciò si aggiunga che un modello del genere sembra adattarsi piuttosto bene ad una società sempre più liquida, all’interno della quale la domanda dei servizi si presenta in maniera sempre più articolata e particolareggiata. In altre parole, l’aggregazione legata al bisogno-interesse sembra essere in grado di rispondere meglio alle esigenze particolaristiche che gli individui avanzano in seno al moderno *welfare state*.

Ma un’impostazione del genere non è completamente risolutiva. Sorgono ad esempio alcuni interrogativi: cosa si intende per bisogno-interesse? Sulla scorta di questa teoria, è possibile riconoscere l’azione di un gruppo ambientalista, o di una categoria di

³⁹ J. Butler (1990), *Gender trouble*, *supra* note 12.

lavoratori (es. agricoltori) come imperniata sul bisogno concreto o ancora come un'azione imperniata sullo status? La qualità di lavoratore è definibile come "status"⁴⁰. Eppure si tratta di una categoria, quella di lavoratore, tutto sommato mobile, nel senso che l'appartenenza dipende da una qualità non necessariamente permanente, e nel momento aggregativo la rivendicazione di un interesse concreto (es. il riconoscimento di un sussidio) sembra avere un peso preponderante rispetto alla costruzione/difesa dell'identità di gruppo (a differenza delle categorie basate sul genere, la razza o l'orientamento sessuale).

Quanto qui si afferma sembra trovare conferma in ordinamenti come il Canada, dove la Corte Suprema si è ripetutamente mostrata riluttante ad accogliere un "Section 15 claim", a tutela del principio di uguaglianza e del divieto costituzionale di discriminazione, a beneficio di singole categorie di lavoratori. In altre parole, la Corte si è mostrata ostile a che la categoria professionale possa costituire un inammissibile "ground for discrimination"⁴¹, come invece accade in ipotesi di discriminazione per ragioni di cittadinanza, disabilità, sesso⁴²... Se da una parte la professione esercitata è riconosciuta quale "componente essenziale" del proprio senso di identità, dall'altra questa non costituisce un'identità di per sé, anche alla luce della consolidata nozione di "identity" impiegata dalla Corte Suprema canadese ("a personal characteristic that is *immutable* or changeable only at unacceptable cost to personal identity" e "characteristics... that the government has no legitimate interest in expecting us to change to receive equal treatment under the law")⁴³.

La questione ora affrontata attiene dunque alla collocazione di categorie qualitativamente vaghe, che si situano al confine tra l'*interest-based politics* e l'*identity politics*.

Un secondo interrogativo può essere così formulato: sono esistiti in passato esempi di rivendicazioni fondate sul bisogno-interesse? In caso affermativo, in quale modo tali rivendicazioni sono state portate avanti?

Ad esempio, quello che viene comunemente indicato con il nome attivismo AIDS, indica una moltitudine di gruppi che hanno combattuto per migliorare le condizioni di vita e di cura dei malati di AIDS negli anni in cui la diffusione della malattia raggiunse il suo picco, in particolare nel contesto statunitense. Tale movimento è in qualche modo antesignano dell'idea *queer* di azione imperniata sul bisogno-interesse, invece che sull'identità. Tuttavia, è stato dimostrato come le identità superate nel momento aggregativo riemergessero nel momento rivendicativo. In particolare, in seno al movimento, gli attivisti di colore privilegiarono la lotta per l'accesso alle cure sanitarie (essendo al tempo loro negate), mentre gli attivisti bianchi chiesero migliori condizioni di cura dei pazienti. Similmente, le donne mostrarono una tendenza ad opporsi alla

⁴⁰ Marella M.R. (2001) Il diritto di famiglia tra status e contratto, in F. Grillini e M.R. Marella (cur.), *Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto*, Napoli: Jovene Editore, 32.

⁴¹ È per contro favorevole all'estensione dei *Section 15 claims* anche alla categoria degli agricoltori, in quanto categoria professionale tradizionalmente esclusa dalle tutele giuslavoristiche nella Provincia di Alberta, J. Koshan (2015) "Inequality and Identity at Work", *Dalhousie Law Journal*, 38, 473.

⁴² Si vedano rispettivamente: *Lavoie v Canada*, 2002 SCC 23, [2002] 1 SCR 769 (cittadinanza); *Nova Scotia (Workers Compensation Board) v Martin*, 2003 SCC 54, [2003] 2 SCR 504 (disabilità); *Newfoundland (Treasury Board) v NAPE*, 2004 SCC 66, [2004] 3 SCR 381 (sesso).

⁴³ *Corbiere v Canada (Miister of Indian and Northern Affairs)*, [1999] 2 SCR 203 at para 13, 173 DLR (4th) 1 [Corbiere].

sperimentazione clinica dei farmaci; non così gli uomini, che invocarono la necessità di includere anche le donne nei procedimenti di sperimentazione clinica⁴⁴.

L'esperienza narrata è illustrativa della necessità di prendere atto: dell'esistenza di identità radicate nella coscienza sociale; della possibilità che tali identità, eliminate nel momento aggregativo riemergano in quello rivendicativo; e – in ultimo – della centralità del *petitum* nelle rivendicazioni stesse, che, private dell'alibi dell'identità come ragione costitutiva della propria aggregazione, necessitano di un obiettivo chiaro e condiviso. Una proposta di azione efficace per la teoria *queer*/post-strutturalista non dovrebbe, dunque, concentrarsi esclusivamente sulla perimetrazione del bisogno-interesse dal quale scaturisce l'aggregazione, ma chiarire la centralità del *petitum*, della richiesta avanzata nell'ambito dell'aggregazione stessa.

Un terzo e ultimo problema sorge allorché si analizzano quegli studi tendenti a valorizzare l'impiego di identità nel mondo della globalizzazione e della *network society*. Secondo alcuni, infatti, i cambiamenti strutturali all'interno della società globalizzata sarebbero legati a doppio filo alle identità dei movimenti sociali, dal momento che «[in the network society] the new power lies in the codes of information and in the images of representation around which societies organize their institutions, and people build their lives, and decide their behavior»⁴⁵.

L'era della globalizzazione, in aggiunta, facilita l'emersione di movimenti imperniati sullo status, i quali, adoperando un vocabolario comune ed essendo legati da comuni obiettivi, entrano facilmente in comunicazione tra di loro, si danno manforte e vanno a costituire un osmotico *network* globale⁴⁶. Ne sono un esempio le numerose associazioni e organizzazioni non governative a sostegno dei diritti delle donne e della comunità LGBTI. Altri studi ancora valorizzano l'identità a prescindere dal contesto della globalizzazione. In particolare, ai fini dell'efficacia dell'azione politica, non si potrebbe prescindere da una coscienza per opposizione (o, se si vuole, da uno spirito avversariale), che si forma in esito a un processo di identificazione rispetto al gruppo e di disidentificazione rispetto a uno o più gruppi avversari⁴⁷.

Tali ricerche danno un metro della complessità del dibattito, della non risolutività delle proposte, e della necessità di orientare la ricerca nei prossimi anni ai problemi qui richiamati. Se, da una parte, il concetto di identità continua ad essere efficacemente problematizzato nelle accademie, dall'altra non possiamo ritenerci sufficientemente attrezzati per rinunciarvi.

Inoltre, il caso di studio affrontato dimostra come, mentre le quote di genere paiono essere innervate dalla teoria di genere femminista e ne costituiscono una coerente e diretta derivazione, il polo *queer*/post-strutturalista si opponga radicalmente alla loro introduzione. E tuttavia, la proposta di azione alternativa (*interest-based action*) non è al momento né idonea né interessata a promuovere un cambiamento sul piano istituzionale. Un giurista dovrebbe infatti interrogarsi sulle tecniche più appropriate per

⁴⁴ Stockdill BC. (2001) *Forging a multidimensional oppositional consciousness: lessons from community-based AIDS activism*, in Mansbridge J. and Morris A. (eds.) *Oppositional consciousness: the subjective toots of social protest*, Chicago: The University of Chicago Press, 204-237.

⁴⁵ Castells M. (1997) *The Information Age: Economy, Society and Culture: The Power of Identity*, Oxford: Blackwell, 359.

⁴⁶ Keck ME., Sikkink K. (1998) *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press.

⁴⁷ Mansbridge J. and Morris A. (2001) *Oppositional consciousness*, *supra* note 35.

tradurre dal punto di vista giuridico una rappresentanza di interessi, ad esempio attraverso il riconoscimento di azioni o capacità di intervenire in giudizio anche per tali gruppi “fluidi”, o ancora l’elaborazione di nuove tecniche di argomentazione in sede di *litigation* (costituzionale, ma non solo).

Eppure, la scommessa dei teorici *queer* è ben diversa. Puntando questi ad agire sui processi discorsivi che generano le oppressive categorie di genere, e quindi a intaccare le sottostanti relazioni di potere, fanno sì che la società – e non le istituzioni – costituisca il terreno privilegiato dell’agone politico. Ne consegue che l’apparente disinteresse per la ricaduta istituzionale dell’attivismo politico costituisca un problema per il giurista interessato a introdurre misure antidiscriminatorie, che dello sconfinato materiale proveniente dal ramo di studio *queer* non sa precisamente cosa farsene.

Si potrebbe chiosare sostenendo che l’assenza di lavori – accademici innanzitutto – che analizzino compiutamente gli intrecci tra teoria *queer* e diritto⁴⁸ costituisce al contempo il sintomo e la causa di una relazione profondamente problematica, per molti versi irrisolta, perché non scandagliata a sufficienza, tra il diritto e la teoria *queer*.

6. Conclusioni

Il vero *punctum dolens* della trattazione è costituito dall’impiego delle conoscenze recepite dalle discipline sociali limitrofe da parte del giurista.

Ora, il caso concreto qui affrontato dimostra come le due principali teorie di genere giungano a conclusioni diametralmente opposte per quanto riguarda le quote di genere. Mentre i movimenti femministi operano a partire da categorie dotate di fissità per raggiungere i propri obiettivi, la teoria *queer* suggerisce di prescindere totalmente e di costruire categorie mobili formate e sciolte all’occorrenza per il conseguimento di interessi specifici. Mentre i primi agiscono a partire da e rafforzano una concezione descrittiva della rappresentanza, i secondi non presentano una chiara proposta di azione (al di fuori della abbozzata rappresentanza di interessi).

Ciò consente dunque di riconoscere che le azioni positive costituiscano diretta derivazione delle teorie femministe. Il giurista comparatista può dunque operare su più livelli. Appurato ciò, può:

1. saggiare la coerenza inter-istituzionale nell’adozione o meno delle quote. Un attivismo politico e specularmente un legislatore che recepisce le quote per alcuni organi elettivi, dovrebbe ad esempio recepirli anche per altri, in mancanza di un valido elemento differenziale. Per questo, ad esempio, non si può non scorgere un difetto di coerenza nell’aver introdotto in Italia le quote di genere sovente per gli organi elettivi regionali e non per il Parlamento.
2. analizzare il formante dottrinario e giurisprudenziale, ove presente, e giudicare la coerenza del dibattito politico con i principali approdi della dottrina e della giurisprudenza.

⁴⁸ Tra i pochissimi lavori incentrati sulle relazioni tra diritto e *queer theory* che ho avuto modo di censire, rientrano: l’ormai risalente Moran L.J., Monk D. and Beresford S. (eds.) (1998) *Legal Queeries: Lesbian, Gay and Transgender Legal Studies*, London: Cassell; e i due pregevoli lavori Fineman M.A., Jackson J.E. and Romero A.P. (eds.) (2009) *Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations*, Aldershot: Ashgate e Leckey R., Brooks K. (eds.) (2010), *Queer Theory: Law, Culture and Empire*, New York: Routledge.

3. beneficiare degli insegnamenti delle teorie di genere dal punto di vista della comprensione degli effetti sistemici derivanti dall'adozione di determinate misure antidiscriminatorie. Se è vero, come sostiene una metodologia ad oggi ancora molto diffusa come il funzionalismo, che il diritto comparato intende analizzare le diverse soluzioni giuridiche che un sistema fornisce in risposta a problemi comuni, se è vero che a rilevare è la c.d. «praticità funzionale», uno studioso di diritto antidiscriminatorio non potrà non considerare le conseguenze sistemiche dell'adozione dell'una o dell'altra teoria. Si faceva l'esempio dell'aumento di conflittualità sociale derivante dall'impiego di categorie dotate di fissità in luogo di categorie mobili, cui ciascuno può potenzialmente entrare a far parte.

Infine, il giurista comparatista dovrà sforzarsi di comprendere quanto di spendibile vi sia all'interno della teoria *queer* a fini di riforma sociale. Le proposte di azione sin qui individuate mostrano infatti un sostanziale disinteresse per una qualsivoglia ricaduta istituzionale. Per cui si dovrà prendere atto della asimmetria presente alle più avanzate teorie di genere, il primo polo essendo fruibile per l'introduzione delle azioni positive, il secondo polo rinunciando alla trasformazione delle istituzioni a beneficio di una trasformazione della mentalità e della auto-percezione del corpo sociale⁴⁹.

Le considerazioni qui esposte si estendono ben oltre il campo relativamente angusto delle misure antidiscriminatorie in materia di genere (che sappiamo porsi in rapporto di *genus ad speciem* rispetto alle quote). Ciò che è in discussione in campo accademico ormai da anni è la costruzione dell'identità, vuoi a partire da concetti come il genere, vuoi a partire da concetti come orientamento sessuale (e razza, seppur i risultati ivi ottenuti sono difficilmente "esportabili" in ambito di genere). Ne discende che una compiuta conoscenza delle teorie di genere, nonché delle più recenti riconcettualizzazioni di termini identitari come la razza e l'orientamento sessuale, offre al comparatista preziosi elementi di comprensione. Non solo del dato, ma soprattutto della rilevanza di quel dato e delle conseguenze derivanti dall'adozione di specifiche misure in chiave antidiscriminatoria.

E tuttavia, conviene rimarcarlo, tanta parte avrà negli anni a venire l'individuazione di una proposta di azione del polo *queer*, che al momento pare non fornire elementi immediatamente fruibili per il giurista interessato all'introduzione di misure antidiscriminatorie.

⁴⁹ L'analisi sembrerebbe qui sottintendere che le politiche femministe non mirino a promuovere una trasformazione della mentalità e della auto-percezione del corpo sociale. Ciò è profondamente inesatto e frutto di eccessiva, quanto necessaria, semplificazione. Le quote di genere, misure come il "bilancio di genere" e tutte le misure antidiscriminatorie impostate a partire dall'identità di genere hanno come finalità di lungo periodo quella di promuovere un simile cambiamento, ma, appunto, per far ciò, propongono di introdurre misure giuridiche operanti anche a livello istituzionale.

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA PROTEZIONE DELLE DONNE MIGRANTI NEL DIRITTO EUROPEO: FOCUS SULLA VIOLENZA DI GENERE

Valeria Tevere

“Se noi donne fossimo umane, saremmo trasportate come merce pronta a essere venduta dalla Thailandia ai bordelli di New York? (...) Saremmo stuprate durante i genocidi per terrorizzare, espellere e distruggere le nostre comunità etniche, o stuprate durante la guerra non dichiarata che si svolge ogni giorno e in ogni paese del mondo nel cosiddetto tempo di pace? E, se fossimo umane, e queste cose accadessero, non ci sarebbe nulla da fare in proposito?”

(A. Catharine MacKinnon)

1. Introduzione

Il *paper* che si presenta affronta il tema dei diritti umani con una prospettiva di genere. Sul piano delle fonti di diritto internazionale, sia universali che regionali, i diritti delle donne, come diritti umani, hanno acquisito gradualmente sempre più un maggiore riconoscimento, grazie anche al contributo delle prassi giurisprudenziali. Soprattutto la violenza di genere, *focus* privilegiato di questa ricerca, rappresenta una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani e di discriminazione delle donne. Essa è inclusa anche tra i crimini internazionali contro l'umanità all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale internazionale¹. Recentemente essa è diventata ormai oggetto di *gender policies* globali, sia preventive che punitive, a livello internazionale. Nello specifico, in ambito europeo, esiste uno strumento convenzionale *ad hoc* vincolante che crea obblighi positivi per gli Stati aderenti: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul, l'11 maggio 2011. Questa fonte internazionale regionale deve molto alla sensibilità di genere che si è negli anni sviluppata tra i giudici europei di Strasburgo che, interpretando a maglie larghe alcuni articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come l'art. 8 sul rispetto alla vita privata e familiare e l'art. 3 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti, includendovi la violenza di genere, hanno sicuramente fornito un significativo apporto per la successiva stesura della Convenzione europea di Istanbul del 2011. Pertanto una particolare attenzione sarà indirizzata alla giurisprudenza europea in tema di violenza di genere senza trascurare il tema attuale della protezione internazionale delle donne migranti vittime di violenza. Queste donne sono “le più vulnerabili tra le vulnerabili”, perché, oltre ad essere donne, sono anche migranti e quindi maggiormente soggette a violenze

¹ In particolare l'art. 7 dello Statuto della Corte penale internazionale considera tra i crimini contro l'umanità “lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità”.

di ogni tipo durante il processo migratorio². Basti rilevare che nel mese di marzo 2016 anche il Commissario per i Diritti umani Nils Muiznieks ha evidenziato, su segnalazione dell'UNCHR, l'alto rischio di violenze a cui sono esposte le donne migranti chiedendo agli Stati membri del Consiglio d'Europa misure di protezione coordinate ed efficaci. In conclusione, con questo contributo, si intende dimostrare come il diritto internazionale ed europeo dei diritti umani abbia ormai sviluppato una specifica area settoriale a tutela dei diritti delle donne, arricchendosi di un vero e proprio "sapere giuridico di genere".

Sezione I – il quadro delle fonti internazionali sui diritti umani delle donne

1.1. Dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul del 2011

A livello universale, la fonte pattizia più importante, nel sistema delle Nazioni Unite, è la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre del 1979 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n.132 del 14 marzo 1985. Questa Convenzione nasce come strumento per realizzare un'effettiva uguaglianza delle donne con gli uomini ed eliminare le discriminazioni di genere. La fonte pattizia universale è il frutto di una riflessione sulla condizione femminile emersa in quegli anni, grazie anche ai movimenti femministi ed alle conferenze internazionali sul tema. Pertanto anche nella sede onusiana sorgeva l'interesse a migliorare la condizione delle donne nel mondo. Ci si rese conto che non bastavano gli strumenti normativi generali ma occorreva una specificazione di alcune categorie di diritti umani. Ad esempio, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 48/104 del 10 dicembre 1948 (DIDU) era contenuto il principio di non discriminazione e si statuiva, in modo programmatico - essendo la Dichiarazione *soft law* - che "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" (art.1) e che "ad un individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà" enunciate nella DIDU, senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso (art. 2). Tuttavia, ci si rese conto che le donne continuavano nel mondo a subire gravi discriminazioni. Occorreva, quindi, che si predisponessero degli strumenti *ad hoc* vincolanti per garantire l'effettività dei loro diritti, non bastando più solo atti programmatici di *soft law*. Un processo simile alla CEDAW, correlato alla specificità di alcune categorie di soggetti vulnerabili, si è verificato anche per i diritti dei bambini con la Convenzione per i diritti del fanciullo di New York, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 che oggi rappresenta la pietra miliare per la tutela dei minori e il diritto di famiglia globale. Pertanto, con la CEDAW, i Governi firmatari si sono impegnati "ad adottare le misure necessarie a sopprimere le discriminazioni di genere in ogni sua forma e manifestazione". Per discriminazione nei confronti della donna, l'art. 1 della CEDAW intende "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di

² MORRONE F., La violenza contro le donne migranti tra strumenti normativi di cooperazione e prassi internazionale in "Diritti umani e Diritto internazionale", vol. 7, 2013, pp. 55-77.

compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro campo su base di parità tra l'uomo e la donna". Lo step successivo verso un diritto internazionale di genere è stata la Dichiarazione ed il Programma di azione di Pechino, adottati in occasione della IV Conferenza mondiale delle donne, tenutasi a Pechino nel 1995. Questa Conferenza ha rappresentato una ulteriore fase fondamentale verso il riconoscimento dei diritti umani delle donne³.

Nella conferenza di Pechino si riconosceva alla donna una sua specificità, agevolando i suoi processi di *empowerment* e *mainstreaming*⁴. La Conferenza di Pechino, ribadendo quanto già affermato dalla Dichiarazione e dal Programma di Vienna⁵ del 1993, evidenziava che i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte integrante, inalienabile e indivisibile dei diritti umani universali. In particolare, tra i temi principali del programma di azione della IV Conferenza di Pechino, rilevava la violenza di genere che diventerà il tema principale dei successivi atti internazionali di genere adottati dalle Nazioni Unite. Nel 1993 l'Assemblea Generale dell'ONU, con Risoluzione 48/104 del 20 dicembre, infatti, adottò una Dichiarazione *ad hoc* che costituisce un completamento della stessa CEDAW. In quegli stessi anni fu adottata, inoltre, anche a livello regionale interamericano, la Convenzione di Belém do Pará sulla prevenzione e punizione e sradicamento della violenza contro le donne⁶ che rappresenta la prima fonte pattizia

³ È da rilevare che l'attenzione alla questione di genere iniziò a manifestarsi dagli anni settanta ed un ruolo fondamentale hanno avuto le conferenze internazionali sulle donne. Nel 1975 ci fu, infatti, la I conferenza delle Nazioni Unite sulle donne in Messico, seguita nel 1980 dalla II conferenza a Copenhagen e dalla III conferenza di Nairobi ed infine dalla IV conferenza di Pechino del 1995. Queste conferenze hanno rappresentato degli importanti strumenti della diplomazia internazionale in cui sono state concordate delle politiche comuni di genere.

⁴Con il termine *empowerment* si indica un processo di crescita di un individuo e di un gruppo, basato sull'incremento della stima di sé e dell'autodeterminazione per far emergere risorse nascoste e portare l'individuo o il gruppo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. Questo processo porta al superamento dei limiti in vista del raggiungimento di risultati superiori alle proprie aspettative. Il concetto di *mainstreaming* di genere fu proposto per la prima volta nel 1985, in occasione della terza Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Nairobi e poi sviluppata nel 1995 in sede di quarta Conferenza Mondiale sulle donne a Pechino. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha definito formalmente il *mainstreaming*, in una prospettiva di genere, come " *il processo di valutazione delle implicazioni per uomini e donne di ogni azione pianificata, compresa la legislazione, le politiche o programmi, in tutti i settori e a tutti i livelli. Si tratta di una strategia che a partire dalla progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e sociali fa in modo che le donne e gli uomini possano beneficiare in ugual misura dell'uguaglianza e che la disuguaglianza non si perpetui. L'obiettivo finale è quello di raggiungere la parità tra i sessi.*

⁵ Recita la Dichiarazione ed il Programma d'azione di Vienna, parte I, par. 18, che " *i diritti umani delle donne e della bambine sono una parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. La piena ed eguale partecipazione delle donne alla vita politica, civile, economica, sociale e culturale a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di ogni forma di discriminazione sessuale sono gli obiettivi prioritari della comunità internazionale.*

⁶ La Convenzione di Belém do Pará, "Convenzione Interamericana per Prevenire, Punire e Sradicare la Violenza Contro la Donna", adottata dall'Organizzazione degli Stati Americani nel 1994, definisce la violenza contro la donna come "qualsiasi atto o condotta basata sul genere, che causi morte, danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica alla donna, tanto nella sfera pubblica che in quella privata" e viene specificato che "La violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne che hanno portato alla dominazione e alla discriminazione

vincolante internazionale in materia. Nel preambolo della Dichiarazione ONU si afferma che *“la violenza è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne”* ed è qualificata come uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette in una condizione di subordinazione rispetto agli uomini. La violenza, quindi, implica un rapporto di disuguaglianza uomo - donna. Pertanto essa costituisce un ostacolo al raggiungimento della piena uguaglianza tra i sessi per la cui realizzazione occorre, dunque, eliminare la violenza di genere. Tra la CEDAW e la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, quindi, c'è un rapporto stretto: si afferma, infatti, nel preambolo che l'effettiva attuazione della CEDAW contribuirebbe all'eliminazione della violenza contro le donne e che la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne rafforzerebbe lo sviluppo di tale processo. La Dichiarazione, inoltre, nel preambolo già ha fatto riferimento alla categoria delle donne migranti vulnerabili. In essa si affermava, infatti, che l'Assemblea Generale era preoccupata che alcuni gruppi di donne, come le donne rifugiate e migranti o le donne in istituti di detenzione, le bambine, le donne con invalidità, le donne anziane e le donne in situazioni di conflitto armato, fossero particolarmente esposte alla violenza. La Dichiarazione ONU ha offerto una definizione di violenza ampia considerandola sia nella dimensione pubblica che privata. Ai sensi dell'art. 1, l'espressione violenza contro le donne significa *“ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato o che possa probabilmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà che avvenga nella vita pubblica o privata”*. Particolarmente interessante è la tripartizione della violenza nell'art. 2 in *violence in family* (intesa come violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia che include le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento); *violence in group* (intesa come violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata) e *violence by State* vale a dire la violenza fisica, sessuale o psicologica perpetrata o condotta dallo Stato. Sul versante europeo delle fonti internazionali, nell'organizzazione regionale del Consiglio d'Europa, uno specifico *gender approach* sulla violenza di genere si è manifestato più recentemente. La CEDU, ad esempio, considera il principio di non discriminazione in generale (art. 14) e

contro le donne da parte degli uomini, che impedisce il pieno miglioramento della condizione delle donne.” È da evidenziare come nel sistema interamericano dei diritti umani ci sia una Convenzione sulla violenza di genere già negli anni novanta mentre, in sede universale, c'è una Dichiarazione e bisogna attendere il 2011 per una Convenzione vincolante anche in ambito europeo. Sul rapporto tra la Convenzione di Belém do Pará ed il Patto di San José (o Convenzione interamericana sui diritti umani) del 1969 rileva lo stesso rapporto di *genus a species* che intercorre tra la CEDU e la Convenzione di Istanbul. È noto, inoltre, che in base al Patto di San José è stata creata anche un'analoga Corte interamericana, modellata sostanzialmente sulle competenze della Corte EDU (per un approfondimento sul sistema americano dei diritti umani cfr. DI STASI A., *Il sistema americano dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2004). Anche nel sistema africano rileva il Protocollo di Maputo alla Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e nel sistema asiatico la Dichiarazione ASEAN sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata a Jakarta nel 2004.

solo nel 2011 è stata firmata la Convenzione per la prevenzione e contrasto alla violenza domestica di Istanbul. Tuttavia, è da evidenziare, che grazie alla giurisprudenza europea, le vittime di violenza di genere hanno rinvenuto ugualmente tutela, con l'applicazione di alcuni articoli della CEDU, interpretati in modo estensivo dai giudici europei che hanno fornito un importante apporto alla stesura della Convenzione europea sulla violenza del 2011 (si analizzerà questa giurisprudenza in modo più approfondito nella seconda sezione del *paper*). La Convenzione di Istanbul rappresenta una fonte internazionale importante nella tutela dei diritti umani delle donne⁷. Si può ritenere che a livello europeo essa sia l'unica fonte vincolante comparabile alla sola Convenzione interamericana di Belém do Pará sulla prevenzione e punizione e sradicamento della violenza contro le donne. La stessa Dichiarazione ONU del 1995, che pure ha inciso molto sulla Convenzione europea, è un atto di *soft law*. Tuttavia è da rilevare che attualmente, in considerazione dell'accrescersi dell'interesse al fenomeno della violenza di genere, a livello globale, c'è un *draft* per un futuro trattato universale in materia, elaborato da un gruppo di esperti e presentato dallo *Special Rapporteur* sulla violenza contro le donne del 2015⁸. Anche nell'ordinamento sovranazionale dell'Unione Europea ci sono principalmente atti di *soft law*, come la Risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne e la Risoluzione del 5 aprile 2011, di poco anteriore alla data della firma della Convenzione di Istanbul. Quest'ultima Risoluzione contiene il quadro politico dell'Unione Europea in materia di lotta alla violenza contro le donne. Tuttavia, tra i pochi atti normativi dell'organizzazione regionale vincolanti, *in subjecta materia*, può annoverarsi la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI, attuata in Italia con d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212. Questo atto legislativo dell'Unione Europea considera le vittime in generale e quindi include anche le vittime di violenza di genere presentando molti punti di contatto con la Convenzione di Istanbul⁹.

1.2. Analisi della Convenzione europea sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Il 7 aprile 2011 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, firmata ad Istanbul ed attualmente ratificata da 32 Stati. L'Italia l'ha ratificata nel 2013. Con le ratifiche di Andorra e della Danimarca, essa è entrata in vigore nell'agosto 2014. Infatti, per la sua entrata in vigore, occorrevano 10 ratifiche di cui 8 ratifiche provenienti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa. Valga evidenziare che, in base alla procedura dell'art. 76 della Convenzione, essa è aperta anche alla firma di Stati non membri del Consiglio d'Europa come gli Stati Uniti, il

⁷ DI STEFANO A., *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa* in "Diritti umani e diritto internazionale", vol. 6 n. 1/2012.

⁸ Consiglio diritti umani, *Addendum to the Human Rights Council Thematic Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences*, A/HRC/29/27, 16 giugno 2015, p.3.

⁹ Per approfondimenti sulla attuazione della Direttiva 2012/29/UE si rinvia a DELVECCIO F., *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE* in www.penalecontemporaneo.it.

Canada ed il Messico e delle organizzazioni internazionali come l'Unione Europea nonché è aperta all'adesione di paesi terzi.

In primis, preme sottolineare che questa Convenzione è in rapporto con la CEDU di *species* a *genus* rappresentando una fonte pattizia settoriale che si inserisce, con la CEDU, nel sistema europeo dei diritti umani.

Essa, inoltre, si pone in continuità con le fonti universali della Dichiarazione ONU del 1993 sulla violenza di genere e con la CEDAW.

La Convenzione di Istanbul è diventata il principale strumento di cooperazione internazionale per l'eliminazione della violenza di genere ponendosi come obiettivo generale la creazione di "una Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica".

In essa è stata introdotta la "politica delle tre P" (*prevention, protection and prosecution*). L'art. 1, lettera a), infatti, pone tra gli obiettivi specifici quello di "proteggere le donne da ogni forma di violenza, di prevenire e perseguire la violenza contro le donne".

Come è chiarito nel preambolo, sussiste un rapporto inversamente proporzionale tra uguaglianza e violenza di genere. Si afferma, infatti, che "il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne". Pertanto, tra gli obiettivi della Convenzione rileva anche il fine di "contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne" (art. 1, lett. b).

Si afferma, invero, che "la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione dei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione". Si riconosce, inoltre, alla violenza sulle donne natura "strutturale" correlata al genere.

Ciò che è altresì da evidenziare è che la violenza contro le donne è considerata una *species* del *genus* violenza di genere. Le donne vittime di violenza sono, infatti, solo una parte di tutte le vittime di violenza di genere e domestica. A tal riguardo, l'art. 2 include anche la violenza indiretta assistita dei minori e la violenza sulle bambine minori di anni diciotto e sulle adolescenti. A quest'ultimo fenomeno sono riconducibili le mutilazioni genitali femminili (vedi *infra* al par.2.2. la giurisprudenza europea in materia) che sono annoverate tra le gravi forme di violenza di genere insieme alla violenza domestica, alle molestie sessuali, allo stupro, al matrimonio forzato ed ai delitti di onore.

L'art. 3, lett. a) della Convenzione definisce la violenza nei confronti delle donne una "violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata". Si specifica altresì che la violenza domestica comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale e psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o nel nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o partner indipendentemente dal fatto che l'autore degli atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza della vittima (art. 3, lett. b).

Allo scopo di garantire la piena efficacia ed attuazione delle sue disposizioni la Convenzione istituisce anche un meccanismo di controllo costituito dalla Commissione

GREVIO (art. 66 e ss.) che è simile ai meccanismi di controllo previsti dalle Dichiarazioni ONU.

Tra gli obblighi generali degli Stati contraenti, inoltre, rileva, ai sensi del par. 3, dell'art. 4, l'obbligo di attuare le disposizioni della Convenzione con misure destinate a tutelare i diritti delle vittime di violenza senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sull'appartenenza ad una minoranza, sulla disabilità, sullo *status* matrimoniale, sullo *status* di migrante o rifugiato e su qualunque altra condizione. L'art. 5 impone agli Stati di astenersi da qualsiasi atto di violenza nei confronti delle donne (*duty of due diligence*). Questo obbligo di diligenza è già noto al diritto internazionale dei diritti umani ed è un elemento fondamentale dello *standard* internazionale di tutela nel quadro delle norme e della prassi in materia di violenza contro le donne. A livello universale, ad esempio, è contenuto nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993.

Dall'art. 6, che chiude il capitolo I della Convenzione, traspare l'impegno degli Stati di inserire "una prospettiva di genere" nella promozione di politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

La Convenzione determina per gli Stati contraenti obblighi di attuazione di politiche di genere di prevenzione e repressione del fenomeno della violenza di genere "globali" (vale a dire non frammentarie ma che devono affrontare il problema in tutti gli aspetti del fenomeno), "efficaci" (vale a dire non solo programmatiche ed a tal fine occorrono strumenti adeguati e risorse finanziarie e umane appropriate) e "coordinate" (attraverso la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, dagli enti alle istituzioni ed alle organizzazioni della società civile).

Queste politiche devono porre al centro "i diritti delle vittime di violenza". All'uopo il capitolo III, sulla prevenzione, all'art. 12, par. 3 recita che "tutte le misure adottate (...) devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime". Inoltre l'art. 18 della Convenzione statuisce che "le parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza". Si deve, infine, adottare nelle politiche *de quibus* un "approccio integrato" che prenda in considerazione il rapporto tra le vittime, gli autori, i bambini ed il loro ampio contesto sociale (art. 18, par. 3).

La Convenzione in esame, quindi, è espressione di un nuovo approccio di tutela di tipo riparativo in cui la tutela delle vittime di reato è posta al centro in base ad una nuova concezione di reato inteso non solo come fatto socialmente dannoso e pericoloso per la società, ma come violazione di diritti individuali.

Questa stessa concezione emerge nella Direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato che presenta molti punti di contatto con la Convenzione di Istanbul. Ad esempio, se si considerano i profili procedurali del capitolo VI della fonte convenzionale, rileva, ai sensi dell'art. 49, l'obbligo generale per gli Stati di adottare misure legislative e non, volte a prendere in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale. Più nel dettaglio, ad esempio, l'art. 56 prevede l'obbligo di adottare misure di protezione per gli interessi delle vittime tra le quali ci sono le misure a garanzia del diritto all'informazione della vittima almeno nei casi in cui le vittime potrebbero essere in pericolo quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva (lett. b) o l'informazione sull'esito della denuncia della vittima

(lett. c). Queste disposizioni riecheggiano *tout court* il capo II “informazioni e sostegno” della Direttiva 2012/29/UE. Del resto basti evidenziare che la stessa Direttiva europea ha risentito dell’influenza della Convenzione di Istanbul recependo la nozione di violenza di genere al considerando 17.

A livello europeo, quindi, sta emergendo una maggiore sensibilità verso i diritti della vittima. La tutela della vittima di violenza di genere, inoltre, è una tutela ancora più rafforzata, considerata la particolare condizione di vulnerabilità della stessa.

L’approccio riparativo di tutela della vittima, inoltre, concerne anche i danni ulteriori dovuti alla c.d. vittimizzazione secondaria, una vittimizzazione ripetuta che si realizza quando la vittima entra in contatto con le Autorità nazionali competenti e non viene garantita e tutelata da queste (cfr. considerando 9 della Direttiva 2012/29/UE).

Di non poca considerazione, infine, sono i profili risarcitori riconosciuti alla vittima di violenza di genere. L’articolo 5 della Convenzione di Istanbul prevede un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, ecc.). Per quanto concerne l’indennizzo da parte dello Stato, esso è disciplinato dall’art. 30, par. 2, della Convenzione ed è accordato alle vittime se la riparazione non è garantita da altre fonti.

1.3 Misure di adeguamento alla Convenzione di Istanbul nell’ordinamento italiano

Con decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119, pubblicata in GU del 15 ottobre 2013 n. 242, il Legislatore italiano ha dato attuazione alla Convenzione di Istanbul, adeguando, con un primo intervento normativo, l’ordinamento interno alle disposizioni convenzionali.

Invero, questo decreto-legge è successivo alla legge di ratifica della Convenzione 27 giugno 2013 n. 77 che ha rappresentato, per ragioni di celerità, solo una ratifica formale non contenendo misure sostanziali di adeguamento.

Il Capo I del menzionato decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 5-*bis*, è dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere. In particolare, il provvedimento approvato ha apportato modifiche al codice penale, introducendo un’aggravante comune (art. 61, n. 11-*quinquies*) per i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori; inoltre è stato modificato il reato di atti persecutori (art. 612-*bis*, c.d. reato di *stalking*), con la previsione di un’aggravante quando il fatto è commesso con mezzi informatici o telematici ed è stato modificato il regime della querela di parte. Invero, rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, che qualificava la querela come irrevocabile, la Camera, in sede di conversione, ha circoscritto le ipotesi di irrevocabilità ai soli casi più gravi, prevedendo comunque che l’eventuale remissione possa avvenire soltanto in sede processuale. Si è altresì modificato il codice di procedura penale, consentendo alle autorità procedenti di indagare di disporre intercettazioni le intercettazioni per il reato di *stalking*. Inoltre, è stata introdotta la misura di prevenzione dell’ammonizione del questore anche per condotte di violenza domestica, prima ammessa solo per il reato di *stalking*. A tutela delle vittime, sono state poi previste alcune misure relative all’allontanamento, anche d’urgenza, dalla casa familiare e all’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore delle violenze. È stata anche introdotta la possibilità di operare un controllo a distanza con lo

strumento del c.d. braccialetto elettronico, per il presunto autore di atti di violenza domestica. Sono stati previsti specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di *stalking* e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili. Una novità rilevante è stata, inoltre, l'estensione alle vittime dei reati di *stalking*, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito.

È stata anche riconosciuta agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno. Infine si è demandata al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza.

Attualmente restano ancora numerosi profili della Convenzione da attuare. Ad esempio, per quanto riguarda specificamente il diritto penale e processuale, è tuttora da valutare se occorra introdurre ulteriori modifiche legislative con riguardo all'introduzione di specifiche misure per il supporto dei bambini testimoni di violenza domestica (art. 26 della Convenzione). Si discute sul diritto della vittima di ottenere un risarcimento dallo Stato, a fronte di comportamenti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze (art. 29 della Convenzione), ovvero nei casi in cui un risarcimento non sia garantito dall'autore del reato (art. 30 della Convenzione). Si discute altresì circa la previsione di una specifica fattispecie penale volta a punire le condotte di violenza psicologica (art. 33 della Convenzione), di matrimonio forzato (art. 37) e di molestia sessuale, quando perpetrata in forma esclusivamente verbale (art. 40) e sulla previsione di aggravanti quando i reati di violenza domestica abbiano provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima, considerazione che nel nostro ordinamento opera esclusivamente per il delitto di lesioni (art. 46 della Convenzione).

Sezione II - la giurisprudenza della corte europea di strasburgo sulla violenza di genere

Se la violenza di genere, in sede di Consiglio d'Europa, è stata disciplinata con una fonte convenzionale vincolante solo nel 2011, è pur vero che già precedentemente è stata oggetto di interpretazione della giurisprudenza europea. Quest'ultima, con una nuova sensibilità di genere, ha, per certi versi, anticipato il testo convenzionale di Istanbul, con un'interpretazione estensiva degli articoli della CEDU.

Per ragioni di limiti di spazio, l'attenzione in questo *paper* è rivolta soprattutto alla giurisprudenza in tema di violenza sulle donne domestica e sessuale.

Il *leading case* in materia è il caso *Ozpuk c. Turchia* (ricorso 33401/02, decisione III sezione del 9 giugno 2009).

La sentenza è interessante perché la Corte riconduce la violenza domestica alla violazione dell'art. 2 CEDU (violazione del diritto alla vita), dell'art.3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) e dell'art. 14 CEDU (divieto di non discriminazione). In precedenza i giudici europei avevano ricondotto la violenza domestica alla violazione dell'art. 8 CEDU, in materia di tutela della vita privata e familiare (caso *Bevacqua c. Bulgaria*, ricorso n. 71127/01, sentenza 12 giugno 2008).

La sentenza fornisce una definizione di violenza domestica intesa come “catena di eventi dannosi” che non devono essere valutati come singoli episodi ma che colpiscono la vittima al punto da rappresentare trattamenti inumani e degradanti, violando il diritto alla vita ed impedendo alla donna il godimento dei suoi diritti fondamentali. La violenza sulle donne domestica è ricondotta quindi dalla Corte di Strasburgo ad una grave violazione dei diritti umani.

Invero, in questa sentenza, la Corte europea ha richiamato i principi della Raccomandazione REC (2002) 5 DEL 30 APRILE 2002 sulla protezione delle donne contro la violenza che ha sicuramente inciso sulla Convenzione di Istanbul.

La vicenda processuale alla base del *decisum* concerneva la triste storia di una donna, di cittadinanza turca, la Sig.ra Ozpuk, vittima di violenze e percosse subite dal partner, dal 1995 al 2002, durante e dopo la convivenza, sfociate addirittura nella morte della madre della vittima che si era intromessa nella relazione a difesa della figlia. Nel corso dei numerosi episodi di violenza la ricorrente aveva denunciato l’aggressore varie volte ma poi aveva sempre ritirato le denunce prima che le autorità potessero adottare delle misure di repressione specifiche. Solo a seguito dell’evento più grave dell’omicidio della madre della vittima, l’aggressore venne arrestato e condannato a 15 anni di reclusione. Tuttavia non scontò la pena perché fu rimesso in libertà “per buona condotta” e nel mentre riprese a perseguire la ricorrente.

Quest’ultima, di fronte all’inerzia delle autorità nazionali che non l’avevano adeguatamente protetta, propose quindi ricorso alla Corte EDU lamentando la violazione degli articoli 2-3 e 14 CEDU.

Sulla violazione dell’art. 2 CEDU la Corte europea ha sottolineato la necessità per le Autorità nazionali di garantire la sicurezza degli individui sottoposti alla propria giurisdizione e pertanto ha evidenziato che incombe sulle stesse l’obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita delle persone (par. 130). Nel caso di specie, per contro, le Autorità turche non sono state capaci di adottare misure preventive idonee (par. 136) né le stesse potevano ritenere di non interferire sulle relazioni familiari e private perché tale interferenza era senza dubbio necessaria al fine di proteggere i diritti altrui o prevenire la realizzazione dei delitti (par. 144).

Sul medesimo crinale i giudici europei hanno rilevato anche la violazione dell’art. 3 CEDU perché le Autorità turche hanno fallito nel garantire misure protettive effettive che fungessero da deterrente per il marito al fine di non perpetrare ulteriori violenze sulla ricorrente.

Sulla violazione dell’art. 14 (divieto di non discriminazione) la Corte ha osservato che la ricorrente ha subito una discriminazione indiretta proprio a causa della prassi inerte delle Autorità nazionali che non hanno adottato obblighi positivi di protezione della vittima. Pertanto la ricorrente aveva sofferto un ulteriore danno da vittimizzazione secondaria. Ha rilevato la giurisprudenza, infatti, che è ravvisabile la violazione dell’art. 14 CEDU ogniqualvolta uno Stato membro non adotti una legislazione interna volta a prevenire un trattamento discriminatorio basato sul sesso.

È noto che l’art. 14 CEDU va sempre interpretato in combinato disposto con gli altri articoli della CEDU in quanto rappresenta una modalità di esercizio di tutti i diritti fondamentali della Convenzione. In conclusione, la violenza contro le donne è ritenuta dalla Corte una forma di discriminazione. Del resto ciò è stato anche asserito dalla Raccomandazione generale n.19 della Commissione CEDAW delle Nazioni Unite (“*the discrimination against women includes gender-based violence*”).

Di recente questo *leading case* è stato richiamato dalla Corte EDU in una recente sentenza di condanna contro l'Italia (caso *Rumor c. Italia*, ricorso n. 72964/10, sentenza 27 maggio 2014)¹⁰.

La causa prende origine da un fatto di violenza domestica subito da una cittadina italiana, la signora Giulia Rumor, che aveva adito la Corte europea, ai sensi dell'art. 34 della CEDU.

La donna si duoleva del fatto che le Autorità nazionali non l'avevano protetta e sostenuta dopo le violenze subite dall'ex compagno che le avevano causato angoscia e timore, in violazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, invocando il combinato disposto degli articoli 3 e 14 CEDU, la Signora Rumor sosteneva di essere stata discriminata in base al sesso.

La ricorrente ha affermato di essere stata anche vittima secondaria per il comportamento delle Autorità nazionali che non l'avrebbero assistita né aiutata e protetta dal ripetersi della violenza subita dal partner.

Inoltre essa riteneva violati i suoi diritti all'informazione in quanto non era stata informata dello stato dei procedimenti penali nei confronti del suo ex compagno né era stata informata quando gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. Aveva sostenuto di averlo appreso quando l'ex compagno le aveva telefonato usando il telefono di un amico comune. Ella quindi sosteneva di essersi trovata in una posizione di vulnerabilità e che le autorità non le avevano fornito adeguata assistenza né sostegno omettendo di adottare le misure adeguate per proteggerla da nuove aggressioni del compagno.

Il Governo affermava per contro che le Autorità competenti nazionali avevano adottato tutte le misure ragionevoli per punire l'autore della violenza e proteggere la ricorrente vittima.

Inoltre, ha asserito che il compagno che aveva ottenuto gli arresti domiciliari era comunque in uno stato di detenzione e quindi privo di libertà di movimento ed era stato collocato in una struttura di accoglienza idonea sia in termini di sicurezza che di possibilità di riabilitazione.

La sentenza *de qua* è in continuità con i principi della sentenza *Ozpuik contro Turchia* richiamando la nozione elaborata dalla III sezione della Corte EDU sulla violenza domestica che è un fatto costituito da più episodi di violenza reiterati (*chain of connected events*) che non devono essere valutati come singoli episodi e che colpiscono la vittima al punto da rappresentare trattamenti inumani e degradanti. Si conferma quindi l'inquadramento della violenza domestica come violazione dei diritti fondamentali.

In questo caso la Corte, inoltre, confermando le precedenti interpretazioni sull'art. 3 CEDU (*ex multis*, caso *Soering c. Regno Unito*, sentenza 7 luglio 1989, ricorso 14038/88) ribadisce che "il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3" e che la valutazione di tale minimo è relativa perché dipende da tutte le circostanze del caso quali la natura ed il contesto del trattamento, la durata, gli effetti fisici e mentali e il sesso, l'età e le condizioni della vittima (v. punto 57 che richiama il punto 158 della sentenza *Ozpuik* in cui si asserisce

¹⁰ Per un'analisi dettagliata sul caso si rinvia a IERMANO A., Violenza domestica e diritto all'informazione della vittima (art.3 CEDU) in DI STASI A. (a cura di), CEDU ed ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015), Cedam, Padova, 2016, pp.147-166.

che “ill treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of article 3. The assessment of this minimum is relative it depends on all circumstances of the case such as the nature and context of the treatment, its duration, its physical and mental effects and in some instances the sex, age and state of the health of the victim”). Per ragioni di completezza, è altresì da menzionare la recentissima sentenza della Corte di Strasburgo del 2 marzo 2017 di condanna dell’Italia, per violazione degli artt. 2 (diritto alla vita), art. 3 (trattamenti inumani e degradanti) e art. 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e suo figlio dagli atti di violenza domestica perpetrati dal marito che hanno poi portato all’assassinio del ragazzo ed al tentato omicidio della moglie (sentenza CorteEDU, sez. I, ricorso n. 41237/14, caso *Talpis c. Italia*).

Anche in tema di violenza sessuale la Corte EDU ha ricondotto la stessa, in alcuni casi, ad una forma di tortura e quindi alla violazione art. 3 della Convenzione. Tra le sentenze più rilevanti c’è il caso *Aydin c. Turchia*, (ricorsi n.57/1996/676/866, sentenza del 25 settembre 1997). Si trattava di una giovane donna curda che aveva presentato un ricorso alla Corte di Strasburgo, a seguito di episodi di violenza sessuale subiti durante un periodo di detenzione.

Tuttavia, non sempre i giudici europei hanno ragionato ammettendo la violenza sessuale come una tortura o un trattamento inumano e degradante.

Infatti, in un caso simile (*MC c. Bulgaria*, ricorso n.39272/98, sentenza del 4 dicembre 2003), di poco successivo al caso *Aydin c. Turchia*, i giudici europei hanno ritenuto lo stupro ai danni di una giovane donna, da parte di due coetanei, come violazione dell’articolo 8 CEDU.

In tema di violenza sessuale, quindi, la Corte EDU oscilla includendo la violenza, alla luce delle circostanze concrete, nell’art. 3 CEDU, come una forma di tortura e trattamento inumano e degradante, o nell’art. 8 CEDU, come violazione della sfera privata e familiare.

2.1 La tutela delle donne migranti vittime di violenza: la giurisprudenza sulle mutilazioni genitali femminili

Il tema della tutela delle donne vittime di violenza include anche la questione della tutela delle donne migranti la cui “doppia vulnerabilità” le espone maggiormente al rischio di violenze.

Sicuramente la Convenzione europea di Istanbul rappresenta ormai un punto di riferimento imprescindibile per la cooperazione internazionale in tema di prevenzione e contrasto della *violence gender based*, anche delle donne migranti.

Il capo VII della Convenzione, infatti, intitolato “migrazione e asilo” dedica attenzione anche al tema della protezione internazionale delle donne vittime di violenza e si coordina con la Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiati del 1951.

Infatti, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, l’art. 1, lettera A, n.2) della Convenzione di Ginevra prevede che debba sussistere un “timore di persecuzione”, basato su uno dei cinque motivi indicati dalla Convenzione (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche).

Orbene, in base alla Convenzione di Istanbul, le parti si sono impegnate ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione, ai sensi dell’art. 1,

lettera A, n. 2 della Convenzione di Ginevra ed affinché sia applicata un'interpretazione sensibile al genere a ciascuno dei motivi per la concessione dello *status* di rifugiato (art. 60).

Nell'ordinamento interno, inoltre, come già evidenziato nella sezione I, l'Italia, in attuazione della suddetta Convenzione, ha introdotto l'art. 18 *bis*, nel d.lgs. n. 280/1998, con d.l. 14 agosto 2013 n.93, che prevede un titolo autonomo di permesso di soggiorno per le vittime di violenza.

Valga rilevare come il Legislatore italiano abbia riconosciuto una particolare attenzione alla protezione internazionale delle donne vittime di violenza anche nel d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 (attuazione della Direttiva 2004/83/CE), recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma1, ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, *“gli atti di persecuzione possono assumere anche la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale”*.

Pertanto, ad una donna migrante potrà essere riconosciuto lo *status* di rifugiato se allega, come motivo di persecuzione, la violenza di genere.

Ad esempio, la giurisprudenza europea ha affrontato diversi casi di protezione internazionale di donne migranti che non volevano rientrare nel paese di origine per il rischio di essere sottoposte alla pratica delle mutilazioni genitali femminili. In questi casi è stato invocato, come limite all'espulsione, il principio di non respingimento.

Il principio di *non refoulement*, oltre ad essere espressione di una norma consuetudinaria inderogabile, è stato dalla Corte di Strasburgo considerato un corollario dell'art. 3 CEDU.

Pertanto, l'art. 3 CEDU sarà violato da qualsiasi misura di allontanamento dal territorio nazionale adottata da uno Stato parte della Convenzione nei confronti di uno straniero, quando sono riscontrabili sostanziali motivi di ritenere che la misura abbia l'effetto di esporre lo straniero al rischio di tortura o di trattamenti inumani e degradanti nel Paese di destinazione, integrandosi in questo modo una responsabilità indiretta dello Stato che ha autorizzato l'allontanamento¹¹. Le mutilazioni genitali femminili (MGF), come è stato anche riconosciuto nella Convenzione di Istanbul, sono una forma di violenza basata sul genere. Questa pratica comprende tutte le procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per ragioni non mediche ma culturali e sociali. Le MGF hanno effetti negativi sulla salute delle donne ed in taluni casi possono portare anche alla morte. Essa è molto praticata in Africa.

Anche l'Italia, con legge 9 gennaio 2006 n.7 (*“disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”*) ha previsto delle strategie per affrontare il problema. In particolare sono stati introdotti nel codice penale gli articoli 583*bis* e 583 *ter* che vietano l'esecuzione di tutte le forme di MGF.

¹¹ Per un approfondimento sul principio di non respingimento quale limite all'espulsione dei migranti irregolari si rinvia a PALLADINO R., *Migranti irregolari e richiedenti protezione internazionale* in . DI STASI A. (a cura di), *CEDU ed ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Cedam, Padova, 2016, pp.167-203).

In subiecta materia, è utile richiamare la decisione sulle misure cautelari, nel caso *Izevbekhai c. Irlanda* (ricorso n. 43408/2008, sentenza del 17 maggio 2011) in cui la Corte EDU ha chiesto allo Stato irlandese di sospendere la procedura di espulsione di una donna in applicazione del principio di *non refoulement*, e delle sue figlie verso lo Stato di cittadinanza per il rischio della ricorrente di essere sottoposta alla pratica di MGF che già aveva causato la morte della primogenita della donna. La Corte di Strasburgo, in sostanza, ha chiesto l'adozione di una misura preventiva volta ad impedire il verificarsi di una pratica che violava il diritto all'integrità fisica della donna e che rappresentava un trattamento inumano e degradante soprattutto, se perpetrato nei confronti delle bambine.

Sul medesimo crinale rilevano il caso *Omoredo c. Austria*, decisione 20 settembre 2011, ricorso n. 8969/2010 sulle richieste di asilo delle donne migranti che corrono il rischio di subire le mutilazioni genitali femminili nel loro paese di origine). Tuttavia, in questa sentenza ci si sofferma sulla soglia di rischio di tortura o trattamento inumano e degradante. Ad avviso dei giudici europei il rischio reale e non solo possibile. Occorre un *"minimum level of severity"* da valutarsi alla luce di un insieme di variabili. Nel caso di specie, la ricorrente era una migrante nigeriana scappata dal suo paese per sottrarsi alle MGF. Tuttavia la sua richiesta di asilo non era stata accolta. La ricorrente invocava l'art. 3 CEDU ed il principio di non respingimento. Tuttavia la Corte dichiarava inammissibile il ricorso perchè non superava la condizione dell'elevato rischio di trattamento degradante.

2.2 La tutela delle donne migranti vittime di violenza: la giurisprudenza sulla tratta delle donne

Il tema della tutela delle donne migranti vittime di violenza intercetta anche il tema della tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e dei minori .

La tratta degli esseri umani è definita dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (c.d. Protocollo di Palermo del 15.11.2000), come *"il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere all'uso della forza o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione mediante sequestro, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una situazione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di denaro o di altri vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavitù o prassi affini alla schiavitù, servitù o prelievo di organi"*.

Essa si distingue dalle fattispecie di contrabbando (*smuggling*) e di traffico di migranti (*trafficking of migrants*) perché queste ultime presuppongono il consenso della vittima e la sua partecipazione al traffico clandestino da uno Stato all'altro¹². In ambito europeo vige la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani,

¹² Per una disamina approfondita sul tema della tratta si rinvia a FORLATI S., *La lotta alla tratta di esseri umani: fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, Napoli, Jovene, 2013.

adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2008 e la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea e dal Parlamento europeo il 5 aprile 2011 che rappresenta la prima misura di cooperazione giudiziaria penale in materia di lotta al crimine transnazionale, adottata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, al fine di realizzare lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia (art. 83 TFUE).

Fatta questa premessa di inquadramento, è d'uopo considerare i casi più rilevanti in materia della giurisprudenza europea.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ricondotto numerose fattispecie di tratta di donne, con un'interpretazione estensiva e teleologica, all'art. 4 CEDU, sul divieto di schiavitù e lavoro forzato.

Il *leading case* in materia è il caso *Rantev c. Cipro e Russia* (ricorso n. 25965/04, sentenza del 7 gennaio 2010).

Il ricorso era stato presentato dal Sig. Rantev, cittadino russo, padre di Oxana Ranteva, una giovane donna che si era trasferita a Cipro per lavorare come artista in un cabaret e ritrovata morta in circostanze poco chiare. Il padre della ragazza riteneva che la figlia fosse stata vittima di tratta per finalità di sfruttamento alla prostituzione.

Orbene, i giudici europei si sono interrogati sulla possibilità di ricondurre la tratta nell'ambito di applicazione dell'art. 4, non essendoci espressamente un riferimento testuale nella disposizione. Tuttavia, considerando gli scopi della norma e osservando che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è un "*living instrument which must be interpreted in the light of present day conditions*" e che è espressione di un elevato *standard* di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ha incluso anche la tratta nell'ambito di applicazione dell'art. 4.

Alla luce di un'interpretazione evolutiva, quindi, in considerazione dell'evoluzione del tradizionale concetto di schiavitù (contenuto nella Convenzione sulla schiavitù del 1929 e che implica uno stato di totale assoggettamento al proprio dominus), la Corte EDU riconosce nuove forme di assoggettamento e dominio sulle persone, anche non assolute. La Corte asserisce che la tratta rappresenta una "*modern form of the old world wide slave trade*" (par. 280).

Pertanto, i giudici europei concludono che "*trafficking itself within the meaning of Article 3 (a) of the Palermo Protocol and Article 4(a) of the Anti-trafficking Convention falls within the scope of the article 4 of the Convention*" (part. 281).

Questa sentenza è fondamentale in materia ed è stata richiamata anche nel recente caso *LE c. Grecia* dello scorso 21 gennaio 2016 (ricorso n. 71545/2012).

Si trattava della vicenda di una donna nigeriana, trasferitasi in Grecia con la promessa di un lavoro ma costretta lì poi a prostituirsi per circa due anni da un suo connazionale. Sottoposta a detenzione, in attesa di espulsione, la ricorrente riuscì a denunciare finalmente la violenza subita, nel novembre 2006. Tuttavia solo nell'agosto 2007, dopo una prima richiesta di archiviazione, opposta dalla persona offesa, gli inquirenti si attivarono per avviare il procedimento penale a carico dei soggetti querelati ed affinché alla donna fosse riconosciuta lo *status* di vittima di tratta. I tempi procedurali, tuttavia, furono molto lunghi e presentavano molte carenze. Pertanto la ricorrente, dopo aver esaurito le vie di ricorso interne, lamentò la violazione art. 4 nonché dell'art. 6 sotto il profilo della ragionevole durata del processo e dell'art. 13 sul diritto ad un

ricorso effettivo. La Corte ha accertato la violazione delle disposizioni *de quibus* ed ha richiamato la sentenza *Rantev c. Cipro e Russia* riconoscendo nella tratta degli esseri umani una nuova forma di schiavitù.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto esposto, sulla base della descrizione del quadro normativo internazionale e della rassegna giurisprudenziale europea, in tema di tutela della violenza di genere, si può ritenere che si è ormai formato un diritto internazionale dei diritti umani di genere. Questo nuovo diritto internazionale settoriale sta incidendo sulle stesse *gender policies* degli Stati sovrani. Ad esempio, come è stato evidenziato, l'Italia si sta adeguando alla Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere che ormai è una fonte pattizia fondamentale sulla tutela dei diritti fondamentali delle donne che potrebbe anche essere presa a modello per un futuro trattato universale in materia. Con particolare riguardo alla giurisprudenza delle Corti internazionali¹³ ed europee, inoltre, è emersa una nuova sensibilità di genere. Si è riscontrato, infatti, come, in alcuni casi, i giudici di Strasburgo, con interpretazioni estensive e teleologiche delle disposizioni della CEDU, finalizzate a garantire un'effettiva tutela dei diritti fondamentali delle donne, abbiano anticipato le stesse disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Si è infine riscontrata una maggiore attenzione, sia nelle fonti delle organizzazioni internazionali regionali che nella giurisprudenza europea, anche alla protezione internazionale delle donne migranti vittime di violenza. Che siano ormai maturi i tempi anche per la nascita di un diritto europeo dell'immigrazione di genere?

Bibliografia

A.Viviani, Violenza domestica, discriminazione e obblighi degli Stati per la tutela delle vittime: il caso Ozpuk dinanzi alla Corte europea dei diritti umani in "Diritti umani e diritto internazionale", vol. 3 n. 3/2009.

C.A.Mackinnon, *Are women human?*, Cambridge, 2006

¹³ Valga richiamare l'innovativo *pre-trial brief* dell'ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale del 6 settembre 2016, nel caso ICC-02/04-01/15, *Situation in Uganda in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen*, con cui è stato rinviato a giudizio il comandante delle milizie in Uganda, Dominic Ongwen, accusato di numerosi crimini contro l'umanità tra i quali sono inclusi anche *i sexual and gender based crimes* (SGBC). L'innovatività della tesi accusatoria invero sta nell'aver rinviato a giudizio Ongwen anche per il crimine di matrimonio forzato, che non è menzionato espressamente tra i crimini contro l'umanità nell'art. 7 (1) a (K) dello Statuto della Corte penale internazionale, a differenza della gravidanza forzata e dello stupro. Orbene, il Procuratore ha ugualmente ritenuto sussumibile la fattispecie nell'art. 7 dello Statuto di Roma rientrando "tra gli altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale". Ad avviso del *Prosecutor* anche i matrimoni forzati, contratti con donne-bambine, prima rapite e stuprate, rientravano in un unico disegno criminoso dell'accusato. Bisogna ora attendere il giudizio della ICC che potrà accogliere la tesi accusatoria o respingerla.

Del Vecchio A., La tutela dei diritti delle donne nelle Convenzioni internazionali in T. Vassalli di Dachenhausen (a cura di), Atti del Convegno in memoria di Luigi Sico: il contributo di Luigi Sico agli studi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea, Napoli, 2011, pp. 315-329

Delvecchio F., La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE in www.penalecontemporaneo.it.

Di Stasi A., Il sistema americano dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2004

Di Stefano A., Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa in "Diritti umani e diritto internazionale", vol. 6 n. 1/2012.

Forlati S., La lotta alla tratta di esseri umani: fra dimensione internazionale e ordinamento interno, Napoli, Jovene, 2013.

Iermano A., Violenza domestica e diritto all'informazione della vittima (art.3CEDU) in A. Di Stasi (a cura di), CEDU ed ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015), Cedam, Padova, 2016, pp.147-166.

Morrone F., La violenza contro le donne migranti tra strumenti normativi di cooperazione e prassi internazionale in "Diritti umani e Diritto internazionale", vol. 7, 2013, pp. 55-77.

Palladino R., Migranti irregolari e richiedenti protezione internazionale in A. Di Stasi (a cura di), CEDU ed ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015), Cedam, Padova, 2016, pp.167-203).

S.De Vido, Donne, violenza e diritto internazionale, Mimesis Editore, 2016

Stoyanova V., L.E. v. Greece: human trafficking and the scope of States' positive obligations under the ECHR in "European human rights Law review", n.3/2016, UK, 2016, pp. 301-304

LE POLITICHE URBANE DI GENERE COME STRUMENTO EFFICACE DI GENDER MAINSTREAMING

Giada Storti

Influenzata dall'interesse personale e dalla convinzione che la città sia il luogo ideale in cui applicare e rilevare l'efficacia della prospettiva di genere nella definizione delle politiche, ho deciso di focalizzare la mia ricerca sulle politiche urbane, essendo naturalmente collegate con tutti gli aspetti della vita quotidiana di uomini e donne. Come caso di studio ho analizzato la città di Vienna, che negli ultimi 20 anni ha sviluppato e attuato politiche urbane nel rispetto del principio del mainstreaming di genere. L'analisi si focalizza sulle caratteristiche locali e sugli strumenti politici utilizzati nonché sulla valutazione dei risultati ottenuti. La ricerca si propone di capire se le politiche urbane locali possano rappresentare uno strumento efficace di gender mainstreaming.

1. Premessa legislativa

Verso la metà degli anni '90 la prospettiva di genere e le tematiche di pari opportunità iniziano ad assumere rilevanza nel contesto istituzionale internazionale. La piattaforma d'azione della Conferenza di Beijing del 1995, adottata all'unanimità da 189 paesi, può essere considerata il vero punto di partenza per la creazione di un'agenda globale sulla lotta alle discriminazioni di genere. La dichiarazione finale della conferenza costituisce uno dei principali documenti di politica internazionale in materia di parità: essa richiede alle nazioni firmatarie di attuare azioni al fine di ottenere cambiamenti sociali radicali in dodici aree ed è da questi dodici obiettivi che parte il mio lavoro di ricerca per poi svilupparsi all'interno del contesto europeo e più specificatamente all'interno della dimensione delle politiche urbane.

Il trait d'union tra la conferenza di Beijing e l'Unione europea sono gli artt. 300 e 301¹ della piattaforma d'azione, che assegnano i compiti di implementazione e di supervisione di azioni positive volte al raggiungimento degli obiettivi della carta non solo agli stati nazionali, ma anche alle organizzazioni internazionali.

L'Unione Europea non ha esitato ad accogliere l'invito ad avere un ruolo attivo nel contesto delle pari opportunità e dell'attuazione della carta, nello stesso anno della Conferenza di Pechino infatti durante il Consiglio europeo di Madrid è stato deciso che, con scadenza annuale, gli Stati membri avrebbero dovuto presentare i risultati

¹300. Regional and international organizations, in particular development institutions, especially INSTRAW, UNIFEM and bilateral donors, should provide financial and advisory assistance to national machinery in order to increase its ability to gather information, develop networks and carry out its mandate, in addition to strengthening international mechanisms to promote the advancement of women through their respective mandates, in cooperation with Governments.

301. The regional commissions of the United Nations and other sub regional/regional structures should promote and assist the pertinent national institutions in monitoring and implementing the global Platform for Action within their mandates. This should be done in coordination with the implementation of the respective regional platforms or plans of action and in close collaboration with the Commission on the Status of Women, taking into account the need for a coordinated follow-up to United Nations conferences in the economic, social, human rights and related fields.

d'attuazione della Piattaforma d'azione. La conferma che l'uguaglianza tra uomini e donne fosse diventata importante e centrale per le istituzioni europee è stata confermata l'anno seguente, nel 1996, quando la Commissione ha emanato una dichiarazione dal titolo: "Integrare le pari opportunità tra donne e uomini in tutte le politiche e le attività comunitarie".² (COM/96/0067 FINAL)

Il contenuto della comunicazione, strettamente legato alla Conferenza di Pechino, si basa sul principio di riconoscimento dell'uguaglianza tra uomini e donne come un diritto umano fondamentale. La Commissione ha riconosciuto la disuguaglianza che per secoli ha segnato la storia delle relazioni tra uomini e donne e si è detta pronta a sconfiggerla. La consapevolezza che un tale cambiamento non richiedesse solo un significativo progresso in campo legislativo, ma anche una trasformazione culturale dei comportamenti individuali, degli atteggiamenti e delle pratiche collettive, accompagnata dalla più ampia mobilitazione possibile, ha portato la commissione alla formulazione del concetto di Gender Mainstreaming³.

Questo concetto è stato utilizzato per definire la posizione dell'Unione riguardo le disuguaglianze di genere. Secondo la Commissione infatti le misure da attuare non possono limitarsi alla mera applicazione di una normativa che regola una specifica area, ma devono comportare la mobilitazione di tutte le politiche e tutte le misure generali, allo scopo di raggiungere la parità attivamente e apertamente tenendo conto in fase di pianificazione dei possibili effetti che tali misure possono avere sulle vite di uomini e donne (prospettiva di genere). Tenere conto di tali possibili effetti significa attuare un processo di monitoraggio delle politiche in ogni fase della loro implementazione.

Nel corso degli anni l'Unione ha ribadito il suo impegno anche in diverse altre occasioni, nel 1997 ad esempio in occasione del Trattato di Amsterdam l'uguaglianza tra donne e uomini è stata formalizzata come principio dell'Unione Europea attraverso l'adozione dell'articolo 3⁴. Ancora nel 2000 a Nizza La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01)⁵ sostenuta dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, afferma nel preambolo che l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, e che è quindi necessario rendere tali diritti visibili attraverso una Carta. Per quanto riguarda l'uguaglianza tra donne e uomini, gli articoli interessanti sono il 21 e il 23⁶.

² Communication from the Commission of 21 February 1996 "Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities". COM/96/0067 FINAL

³ "Gender mainstreaming involves not restricting efforts to promote equality to the implementation of specific measures to help women, but mobilising all general policies and measures specifically for the purpose of achieving equality by actively and openly taking into account at the planning stage their possible effects on the respective situation of men and women (gender perspective). This means systematically examining measures and policies and taking into account such possible effects when defining and implementing them." European Commission. *Manual for gender mainstreaming employment, social inclusion and social protection policies*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2008 – pg. 38

⁴ (Ora articolo 8) *Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390.

⁵ [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389-405)

⁶ Articolo 21 Non discriminazione. 1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e

Dal punto di vista giuridico il fallimento del processo di ratifica del progetto di Costituzione Europea nel 2004 ha fatto sì che la Carta sia rimasta una mera dichiarazione di intenti, fino all'adozione del trattato di Lisbona ⁷(2007/C 306/01, art.6). L'ultimo documento in ordine cronologico analizzato è la Strategia per l'uguaglianza tra donna e uomo 2010 – 2015. La strategia riprende le priorità definite dalla Carta europea per l'uguaglianza delle donne e degli-uomini nella vita locale (COM (2010) 78) e ne delinea le azioni chiave previste per il periodo 2010-2015.

Tutti questi documenti rappresentano, uno dopo l'altro, un piccolo ma significativo passo istituzionale verso la parità tra i sessi, tuttavia, se la loro natura sovranazionale da un lato ne garantisce l'ampiezza, dall'altro la stessa natura ne caratterizza la generalità. Non è possibile infatti pensare di adattare misure univoche a situazioni tra loro differenti. La seconda fase della ricerca è quindi caratterizzata da un'analisi puntuale sul territorio europeo dello "stato di salute" della disuguaglianza tra donne e uomini negli stati della UE e dalla misurazione della percezione delle disuguaglianze effettuata tramite i dati dell'euro barometro e attraverso il Gender Equality Index dell'Istituto Europeo per la parità di genere (EIGE)⁸.

2. Indagine sullo stato dell'ineguaglianza in Europa

La modalità attraverso la quale una società percepisce un bisogno è un dato essenziale per la comprensione della tipologia di politiche da attivare. Per quest'analisi sono stati utilizzati i dati dell'Euro barometro del 2009. La mappa sottostante chiarisce e sintetizza il quadro complessivo della situazione comunitaria. Alla domanda: "Quanto pensi che l'ineguaglianza di genere sia diffusa nel tuo Paese?" le risposte sono state le seguenti:

del trattato sull'Unione europea È vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.


Articolo 23 Parità tra uomini e donne. La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Carta dei diritti fondamentali Dell'unione europea (2000/c 364/01). Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/1

⁷ "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo, il 12 dicembre 2007, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati." *Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*. 2007/C 306/01 p.13

⁸ The Gender Equality Index provides a comprehensive measure of gender equality, tailored to fit the EU policy context. Following the importance of cohesion across EU Member States, the Gender Equality Index ensures that higher gender equality scores can only be obtained in societies where there are small gender gaps and high levels of achievement.

Figura 1 Mappa percezione disuguaglianza in Europa Euro – Barometro 2009⁹



L'analisi del Gender Equality Index di EIGE completa questa fase della ricerca. Questo indice utilizza una metodologia di raccolta dati basata su domini (work, money, knowledge, time, power, health, violence, intersecting inequalities) in modo da misurare i divari di genere; questa misurazione si rappresenta su una scala che va da 1 a 100, dove 100 sta per la situazione migliore in termini di livelli di risultati e piena parità di genere. L'indice, inoltre, cattura il livello di coesione sociale tra gli Stati membri. Il punteggio medio riferito all'UE ha bisogno invece di essere interpretato in modo leggermente diverso rispetto ai dati nazionali, in quanto rappresenta la misura dell'uguaglianza in relazione al livello di coesione tra i vari stati membri. Nel 2012, l'UE-28 ha raggiunto un punteggio medio di 52,9 su 100 punti, dimostrando che L'Europa è solo a metà del percorso che va verso una società di genere uguale e coesa. I dati raccolti dall'EIGE confrontati con quelli dell'Euro-barometro, mostrano come tra percezione e realtà ci sia uno scarto di circa dieci punti percentuali, con una percezione di ineguaglianza più alta rispetto alla realtà. I dati mostrano anche come il livello di coesione sia lontano dall'essere raggiunto, ad oggi persistono notevoli differenze in termini di raggiungimento di obiettivi di uguaglianza di genere tra i vari stati membri.

A questo punto della ricerca appare utile introdurre il concetto sociologico di glocalizzazione, che si traduce in "pensare globale e agire locale" e può essere adattato alle politiche di genere ed in particolare al gender mainstreaming. Questo concetto, in realtà, risale a prima che la sociologia, attraverso alcuni dei suoi più famosi esponenti

⁹ Special Eurobarometer European Commission -Gender equality in the EU in 2009 Report Fieldwork: September 2009 – October 2009 Publication: February 2010 pg.10

moderni (Manfred Lange, Roland Robertson, Keith Hampton, Barry Wellman and Zygmunt Bauman) lo facesse proprio. Nel 1915 Patrick Geddes biologo scozzese, geografo, filantropo, pionieristico urbanista e attivista sociale, scrive *Cities in Evolution*, e fu lui il primo ad applicare il concetto del pensare globale mentre si agisce localmente alla pianificazione urbana.

La riflessione sui valori alla base della pianificazione urbana di genere rappresenta il terreno ideale dal quale partire per studiare il gender mainstreaming a livello locale. I motivi sono molteplici, innanzitutto la pianificazione urbana di genere sostiene una cultura della pianificazione informata delle esigenze di tutti i giorni e di tutti i cittadini, e alimenta una maggiore consapevolezza delle diverse esigenze quotidiane di uomini e donne in relazione alle fasi della vita. Inoltre, questo tipo di pianificazione, considera le esigenze delle persone che appartengono a gruppi sociali che vengono spesso trascurati. L'obiettivo è la creazione di spazi flessibili e adattabili atti a soddisfare le diverse esigenze e generare nuove potenzialità dello spazio a disposizione degli abitanti. La pianificazione sensibile al genere pone attenzione anche al rapporto spazio e tempo. La fruibilità di una città è definita dalla sua utilità per le persone che sono solite spendere la maggior parte del loro tempo nelle immediate vicinanze della loro casa. Il rispetto per la vita quotidiana di donne e uomini, di giovani e anziani è il fondamento di una cultura della pianificazione di genere.

Oltre alle diverse esigenze di uomini e donne per quanto riguarda i servizi e comfort offerti dalla città questo tipo di pianificazione prende in considerazione anche altre dimensioni della discriminazione quali per esempio quelle legate alla religione, alle capacità fisiche o psicologiche. È inoltre importante tenere presente che l'intensità delle interrelazioni tra le persone e il loro ambiente locale varia secondo il variare delle fasi di vita.

Tutti questi criteri si materializzano, fino a questo momento, in un unico contesto urbano in Europa, vale a dire nella città di Vienna. La capitale austriaca è caratterizzata negli ultimi anni da uno sviluppo urbano dinamico causato da una forte crescita demografica. L'alta densità di edifici tipici della città è bilanciata dalla grande quantità di aree verdi. Principalmente situate all'interno di quartieri periferici le aree verdi coprono oltre il 50 per cento dell'area urbana. Vienna ha inoltre anche una rete ben sviluppata di trasporto pubblico. Le statistiche mostrano che nel 2011 quasi il 71 per cento di tutti i viaggi sono stati effettuati con mezzi a basso impatto ambientale. Quasi il 40 per cento di questi con mezzi pubblici.

La municipalità austriaca si avvicina alla pianificazione urbana di genere nel 1991, nel contesto di una mostra promossa da due giovani progettiste che lavoravano nel dipartimento di pianificazione della città, Eva Kail e Jutta Kleedorfer. La mostra dal titolo "Who owns the public space? - women's daily life in the city" raffigurava la routine quotidiana nella città di un gruppo eterogeneo di donne. Ognuna, elencando semplicemente i propri spostamenti giornalieri, individuava un percorso del tutto diverso dalle altre. La mostra/laboratorio ha avuto un forte impatto mediatico e ottenuto molta attenzione da parte della cittadinanza. A seguito dell'interesse sul tema, nel 1992 è stato istituito dalla municipalità il women's office con il compito di affrontare problemi di pianificazione con specifico riferimento alle questioni di genere. A partire da queste esperienze, nel 1998 un gruppo di pianificazione specializzato in questioni di genere viene istituito presso la Direzione dei servizi tecnici nella città. Questa unità denominata in forma abbreviata Co-ordination Office viene dotata di un piccolo budget

all'interno del gruppo esecutivo per la Costruzione e la Tecnologia e funge da piattaforma istituzionale per le questioni di genere all'interno di tutta l'amministrazione cittadina. Nel 2010 gli esperti del Co-ordination Office sono stati trasferiti all'interno dell'ufficio comunale di Urbanistica, Lavori pubblici e costruzione.

Nel corso degli anni sono numerosi i progetti di cui questo ufficio si è occupato relativamente all'urbanistica da un punto di vista di genere. L'esperienza della città di Vienna ha riguardato diversi ambiti della pianificazione dalle abitazioni, ai trasporti pubblici, ai parchi, alle piazze e alle aree pedonali. In questo frangente riuscire a descrivere nel dettaglio ognuna di queste esperienze appare difficile, per cui si accennerà brevemente ai tratti principali dei diversi progetti sviluppati per poi passare ad analizzarne i principi e le azioni che ne sono alla base.

3. Abitare

La pianificazione di progetti di edilizia abitativa e degli edifici pubblici è sensibile al genere se la progettazione e l'implementazione tengono conto equamente delle diverse fasi e realtà della vita di chi abita. Fare questo implica progettare e rendere disponibili ai cittadini una vasta gamma di tipologie di abitazioni. A Vienna, la considerazione degli aspetti di genere nella progettazione e costruzione di complessi residenziali può vantare una lunga tradizione. Frauen-Werk-Stadt I nel distretto municipale 21 è stato il primo progetto pilota in questo campo realizzato (1993-1997). Con 357 appartamenti il complesso abitativo Frauen-Werk-Stadt rimane il più grande sviluppo residenziale in Europa costruito utilizzando la prospettiva di genere.

Sul modello della Frauen-Werk-Stadt I nel febbraio del 2000 il Co-ordination Office ha avviato un progetto follow-up bandendo uno specifico concorso rivolto agli architetti per la costruzione di un secondo complesso, il Frauen Werk-Stadt II, pensato per le persone in età avanzata. Il complesso residenziale con 140 appartamenti è stato consegnato agli inquilini nel 2004. Nel 2003 Sabine Pollack professoressa di Architettura ha mosso un ulteriore passo in avanti, riunendo un gruppo di donne interessate ad acquistare un'abitazione e discutendo tutte insieme dei loro desideri. Da questo lavoro collettivo è nato il progetto Ro*sa. Le future abitanti hanno avuto la possibilità di partecipare alla progettazione del complesso residenziale e assieme ne hanno definito il contesto (tipo e ubicazione, servizi comuni, organizzazione degli appartamenti, etc.). Sabine Pollack e il suo partner Roland Kob hanno poi tradotto queste richieste in uno schema con elevati standard formali di progettazione. Il progetto consistente di 41 unità abitative è stato terminato nel 2009.

Questi tre progetti si differenziano per quanto riguarda i loro assetti proprietari, rispetto alla realizzazione e rispetto ai parametri di progettazione urbana. Frauen-Werk-Stadt I è un complesso costituito da unità abitative agevolate (circa il 50% degli appartamenti sono comunali). L'obiettivo fondamentale di Frauen-Werk-Stadt I era quello di sostenere le donne nel lavoro di cura, di conseguenza molta importanza è stata data alla sicurezza, ai servizi e ai rapporti tra gli abitanti.

Frauen-Werkstadt II è stato invece progettato con l'ausilio di personale specializzato in assisted living per le persone anziane. Il terzo progetto di edilizia abitativa Ro*sa è invece stato sviluppato privatamente, da un'associazione appositamente istituita dalle future residenti.


Nonostante le differenze, tutti e tre i progetti perseguono obiettivi simili che possono essere sintetizzati come di seguito:

- Facilitare il lavoro di cura
- Promuovere contatti di buon vicinato
- La creazione di un ambiente di abitazioni dove i residenti possono muoversi in sicurezza anche di notte
- Fornire la più ampia gamma possibile di appartamenti
- Layout economico e flessibile che offre opzioni per le donne con redditi più bassi
- Gamma completa di spazi privati e semi-pubblici aperti
- Buona gamma di infrastrutture sociali
- Promuovere il lavoro delle donne come pianificatrici urbane

Uno degli aspetti progettuali più interessanti nell'analisi di questi progetti abitativi è il cosiddetto "appartamento per ogni fase della vita" (flat for all life phases). Questo progetto realizzato nel complesso Frauen-Werkstadt I e realizzato dall'architetta Elsa Prochazka ha previsto la costruzione di appartamenti standard di circa 85 mq con pianta aperta e adattabili alle varie fasi della vita degli abitanti attraverso l'utilizzo di pareti mobili o rimovibili. Al di là del progetto in sé, l'idea che non siano le persone a dover cambiare casa in base alla fase della vita in cui si trovano ma che sia la casa a cambiare con le persone rivoluziona il modo di percepire e vivere gli spazi e il territorio.

Figura 2 - A flat for all life Phases progetto abitativo città di Vienna

A Flat for All Life Phases



4. Parchi e aree verdi

Il design sensibile al genere dei parchi pubblici di Vienna può essere considerato un processo ideal-tipico per l'attuazione del mainstreaming di genere nella pianificazione degli spazi pubblici. Sulla base di uno studio scientifico del 1997, che ha scoperto che le ragazze tendono a ritirarsi completamente da parchi e spazi pubblici a partire dall'età di

10, l'Ufficio di coordinamento per la pianificazione e la costruzione ha iniziato diversi progetti pilota e commissionato un certo numero di studi. Uno dei primi progetti realizzati in questo ambito è stata l'organizzazione di un piccolo concorso per la riprogettazione di Einsiedlepark e St. Johann Park (ora Bruno-Kreisky Park) nel 1999.

Nella fase preparatoria, gli uffici di progettazione del paesaggio sono stati invitati al concorso per lavorare assieme agli stakeholder locali. La riprogettazione di questi due parchi è stata seguita da quattro progetti pilota in diversi parchi in collaborazione con il Dipartimento Parchi e Giardini della città di Vienna. Sono stati testati diversi metodi per includere le ragazze nella partecipazione ai progetti. Nel caso del Danubio Canal Park (Robert Stiege) ad esempio un gruppo di otto ragazze che regolarmente frequentano la zona sono state invitate a prendere parte ai laboratori di progettazione e costruzione. Nel caso di Odeon Park, invece ad essere coinvolte sono state le scuole locali.

Nel 2005, grazie all'esperienza della fase pilota, diversi altri gruppi di lavoro si sono formati ed assieme hanno sviluppato raccomandazioni di pianificazione per la progettazione di genere dei parchi pubblici. Dal 2007, queste raccomandazioni sono divenute parte delle linee guida per la progettazione dei parchi di Vienna e sono a disposizione di tutti i dipendenti del Dipartimento comunale. Esse costituiscono uno strumento che contribuisce in modo significativo alla creazione delle pari opportunità tra i diversi gruppi di utenti nei parchi pubblici e nei giardini di Vienna. Queste raccomandazioni hanno segnato il successo del passaggio dalla fase pilota alla fase di mainstreaming. Vorrei sottolineare che la chiave del successo di questi progetti è stato il coinvolgimento di persone che normalmente utilizzano le aree. Senza il coinvolgimento della società civile, sarebbe stato impossibile comprendere appieno le esigenze specifiche di un determinato territorio.

Tuttavia, è importante sottolineare che fare un buon progetto o mettere in atto una buona pratica potrebbe non essere sufficiente a favorire il cambiamento sociale e culturale, il rischio per il progetto di rimanere "pilota" per sempre è elevato, anche se fornisce soluzioni innovative e i miglioramenti sono immediatamente evidenti. Se si vuole che una buona pratica generi cambiamento è necessario renderla consuetudine, fare in modo che divenga uno "stato d'animo" normale delle persone. Le linee guida sulla pianificazione sensibile al genere dei parchi pubblici della città di Vienna ne sono un esempio, fare in modo che i futuri progettisti i quali potrebbero non avere una prospettiva di genere nel loro background possano tener conto di determinati criteri è fondamentale per la sopravvivenza delle azioni implementate.

5. Trasporti

I requisiti imposti allo spazio pubblico sono diversi e dipendono dal punto di vista degli utenti. Essi sono correlati alle diverse routine quotidiane dei cittadini e ai loro ruoli sociali. Le persone con compiti di cura (prevalentemente le donne), le persone a carico come i bambini o gli anziani e le persone con i redditi più bassi spesso viaggiano a piedi o con i mezzi pubblici, a volte anche in bicicletta, e quindi sono particolarmente dipendenti da queste tipologie di trasporto. La ricerca statistica è la chiave per la progettazione di un sistema di trasporto efficiente. La suddivisione dei dati per età e sesso rende l'identificazione di una strategia sensibile al genere almeno "possibile".

Le ricerche indicano che circa il 56% degli spostamenti a piedi riguardano le donne, mentre il 58% degli spostamenti in auto vengono effettuati dagli uomini. Ci sono anche

alcune categorie di persone come i bambini e gli anziani, che per lo più si spostano a piedi. Nelle grandi città i marciapiedi presentano spesso barriere architettoniche e subiscono una scarsa manutenzione. Ciò è dovuto alla scelta fatta dai comuni di far prevalere i progetti di strutture destinate al trasporto su ruote. Per bilanciare questa situazione e volgere l'attenzione sui percorsi pedonali il Co-ordination Office di Vienna ha istituito un progetto specifico focalizzato sulle abitudini quotidiane dei pedoni. Un esempio dell'importanza attribuita alla categoria delle persone che si muovono a piedi è dato dalla produzione delle Linee guida per l'installazione di rampe per le carrozzine. In questo frangente ai genitori con bambini piccoli è stato chiesto di testare le scale e le rampe in tutta la città di Vienna coi passeggini al fine di individuarne i limiti e determinarne le caratteristiche più appropriate.

Nel 2003, durante la preparazione del piano generale dei trasporti della città, il Co-ordination Office era responsabile del gruppo di lavoro spazio pubblico e sicurezza dei trasporti, con il compito di garantire che gli interessi dei pedoni fossero presi in considerazione. Lo stesso gruppo di lavoro nel 2008, nella fase di valutazione del processo, è stato in grado di stabilire che i progetti hanno tenuto conto correttamente delle esigenze dei pedoni ma hanno anche constatato che ciò che era stato fatto non era sufficiente. Accorgendosi che era necessario prestare maggiore attenzione agli spazi pubblici questo gruppo di lavoro ha concluso che il solo modo per poter raggiungere standard adeguati per i pedoni fosse la costruzione di una rete pedonale lungo tutta la città sulla base della quale poi costruire il resto.

Nel 2001 i distretti della città di Vienna hanno iniziato a costruire delle mappe contenenti informazioni relative alla qualità della rete stradale elencandone i pregi ed i principali deficit. Le informazioni contenute nelle mappe indicano anche i luoghi di interesse dei vari distretti come asili, case per anziani, fermate degli autobus, parchi. Posizionare questi servizi sulle mappe è stato particolarmente importante in quanto ha consentito ai progettisti e agli amministratori di controllare il volume dei movimenti pedonali nel quartiere ma soprattutto ha permesso loro di identificare gli elementi più rilevanti sui quali intervenire per migliorare la rete.

6. Valutazione dell'esperienza viennese

Potrei riportare numerosi altri esempi di progetti implementati dalla città di Vienna tutti molto interessanti ed inerenti la dimensione di genere, ma in questa sede preferisco concentrarmi sul significato da attribuire ad un'esperienza simile. Prima però di trarre le conclusioni riguardanti l'esperienza viennese in materia di urbanistica di genere è necessario sottolineare anche gli ostacoli che un progetto di questa portata porta con sé.

Nonostante la capacità di innovazione, il progetto urbano di Vienna ha incontrato alcuni limiti e difficoltà, aumentati con l'intensità di rintracciare i criteri di genere. Le autorità tecniche coinvolte erano abituate a pianificare attraverso standard norme tecniche ed è quindi stato necessario trovare compromessi appropriati. Per esempio tenere conto della qualità delle esigenze del traffico pedonale richiede tempi di studio più lunghi ma soprattutto un'osservazione molto più dettagliata e differenziata.

L'attività di pianificazione svolta è andata al di là della normale pianificazione urbana. Determinati interventi hanno richiesto un carico di lavoro di gran lunga superiore allo standard, per esempio identificare le 'zone di paura' ha richiesto competenze che

andavano al di là della pianificazione territoriale trattandosi di dati che non possono essere misurati oggettivamente ma solo soggettivamente identificati.

È necessario ricordare che il mainstreaming di genere è un approccio socialmente sensibile che risponde alle esigenze in modi differenti. Per dipartimenti come quelli del traffico e dei trasporti si tratta di un nuovo approccio. L'accettazione della dimensione di genere è stata possibile grazie al lavoro sul campo che ha reso più facile la presentazione del caso per le pari opportunità rispetto alla presentazione teorica.

L'introduzione della dimensione di genere nella pianificazione urbana produce conflitti, i criteri relativi al genere sono spesso criteri morbidi, percepiti in modo soggettivo e non è facile tradurli in norme tecniche dure. La sfida è appunto quella di fondere i due approcci assieme. I fattori che determinano il successo dipendono dalla misura con cui la pianificazione influenza materialmente i diversi livelli e settori di intervento, nonché i valori personali e gli approcci individuali. L'approccio olistico perseguito dal Co-ordination Office è stato complementare a tutti i livelli e ha portato cambiamenti nella pratica e nelle procedure. Tecnici e amministratori provenienti da diversi reparti sono stati incoraggiati a identificarsi con i destinatari del progetto e ad apportare modifiche e proposte sulla base della loro esperienza personale.

In questi anni di progettazione e innovazione l'amministrazione della città di Vienna ha sviluppato e utilizzato nuovi strumenti. I toolkit che sono stati sviluppati in collaborazione con i singoli dipartimenti spaziano dalla lista dei criteri per la pianificazione abitativa sensibile al genere alla pianificazione di parchi e spazi pubblici, dalla lista dei criteri per la progettazione di edifici funzionali alle linee guida per una città sicura.

In particolare, l'analisi spazio sociale è diventata una comune pratica di pianificazione e i diversi uffici amministrativi di Vienna hanno iniziato questa analisi volontariamente senza essere tenuti a farlo. I progetti sviluppati a Vienna hanno dimostrato che una serie di possibili azioni, strumenti e metodi relativi al genere sono identificabili in tutti i campi della pianificazione e in tutti i reparti della progettazione. L'introduzione del mainstreaming di genere ha migliorato l'intelligenza sociale del processo di pianificazione della città.

Ma quali sono stati fattori che hanno portato il Co-ordination Office al successo? In primo luogo la capacità di lavorare assieme ha creato un gruppo di lavoro solido e un clima di lavoro empatico e rispettoso. Fondamentalmente però il successo di un progetto di così vasta portata è dovuto alla possibilità di lavorare ininterrottamente per più di 10 anni dotati di supporto tecnico e finanziario. Inoltre fondamentale è stata la posizione formale elevata del Co-ordination Office nella gerarchia dell'autorità comunale della città. Ad agevolare il percorso è stato anche il successo del primo progetto pilota Frauen-Werk Stadt I il quale ha ricevuto grande attenzioni sia da parte dei media che da parte dei residenti. Infine il consenso internazionale ha incoraggiato i politici a credere e sostenere le attività dell'Ufficio.

La forza del Ufficio di coordinamento è stato quello di dare alla pianificazione di genere un volto, delle coordinate precise. Inoltre, hanno dimostrato che esiste uno spazio di possibilità. La sfida che si trovano a dover affrontare ora è quella di essere in grado di mantenere la prospettiva di genere nelle politiche urbane in futuro. Nuove strutture, nuovo personale e nuove esigenze portate dai cambiamenti sociali rischiano di relegare le questioni di genere in secondo piano.

7. Conclusioni

Nel mettere in discussione la dimensione istituzionale dello stato-nazione la città è il campo di forza in cui le dimensioni globali e locali concretamente sperimentano le loro possibilità. Lo spazio urbano diventa un elemento di analisi del cambiamento sociale e culturale. Ogni processo di cambiamento suscita alcuni timori che in parte derivano da una perdita prevedibile. Ciò significa che ogni gruppo deve trovare il proprio senso di continuità, deve trovare un proprio significato da attribuire ai cambiamenti proposti. Nessun calcolo impersonale, utilitaristico di bene comune eseguito dai pianificatori persuaderà queste persone, a meno che loro non possano immaginarsi in questo nuovo scenario, con le proprie identità se non intatte, almeno rimodellate in modo comprensibile e accettabile (Sandercock;1998)¹⁰.

Il lavoro del progettista quindi non è più solo quello di disegnare spazi seguendo regole tecniche e formali indifferenziate. Oggi coloro che sono coinvolti nello studio della città devono sapersi districare tra numerose conoscenze e discipline tra cui economia, architettura, antropologia, sociologia, geografia, e anche politologia e gli studi di genere. Inoltre, la conoscenza teorica del territorio e della società non è più sufficiente, oggi chi si occupa di urbanistica deve essere pronto a toccare la realtà, deve avere la consapevolezza che è necessario combinare le conoscenze teoriche con le conoscenze esperienziali.

Come ha scritto Jane Jacobs (1958)¹¹, è necessario uscire e camminare, camminare e guardare per vedere che molte delle ipotesi alla base dei progetti sono sbagliate. Non vi è alcuna logica che può essere imposta dal paese, è la gente che costruisce, ed a loro, non agli edifici, abbiamo bisogno di regolare i nostri piani.

Perché è necessaria un'urbanistica di genere? Dal 2008 più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane. Secondo le stime delle Nazioni Unite, la popolazione urbana mondiale è destinata a crescere da circa il 1,84% all'anno tra il 2015 e il 2020, dal 1,63% l'anno tra il 2020 e il 2025, e dal 1,44% l'anno tra il 2025 e il 2030¹². La maggior parte di questa crescita avverrà nei paesi in via di sviluppo. Ciò richiederà una risposta ad una maggiore domanda di risorse, infrastrutture, servizi, lavoro e sicurezza, al fine di offrire agli abitanti della città le condizioni idonee per vivere, produrre ed abitare.

Pensando alla città quindi i responsabili politici, gli urbanisti, gli architetti e i tecnici dovranno tenere a mente che lo sviluppo urbano è il pilastro fisico dello sviluppo umano, che le persone costituiscono il centro delle città. Prima di disegnare lo spazio fisico, è necessario analizzare gli spazi sociali. Abbiamo bisogno di spingere i confini della creatività e l'innovazione al fine di costruire e progettare città di alta qualità in grado di fornire ai residenti l'opportunità di crescere e raggiungere il loro pieno potenziale.

In termini di azione, si tratta di facilitare la diversità delle voci e le caratteristiche distintive della società all'interno della pianificazione urbana. Ciò implica che le città saranno inclusive nella misura in cui la pianificazione e lo sviluppo urbano verranno ridefiniti in base alle esigenze, gli interessi e le proposte della società, di cui fa parte la diversità esistente tra donne e uomini.

¹⁰ Sandercock, Leonie, *Towards cosmopolis planning for multicultural cities* Leonie Sandercock images by Peter Lysiottis Chichester [etc.] : Wiley & Sons, 1998 pg. 11

¹¹ Jacobs, Jane, *The death and life of great American cities* Jane Jacobs London : J. Cape, 1962

¹² <http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html>

L'importanza del genere come approccio analitico applicato al processo decisionale è innegabile. Il gender mainstreaming è sinonimo di inclusione e applicazione del principio della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini nelle politiche pubbliche in maniera da garantire a parità di condizioni l'accesso a tutte le risorse. È importante considerare che l'integrazione della prospettiva di genere implica la comprensione del ruolo svolto dalle donne nella società. Ruolo che sottintende un utilizzo dello spazio e della città diversa dall'uso che viene considerato e presentato come predominante.

Creare un ufficio tecnico col compito di studiare e attuare le politiche di genere incardinato nelle istituzioni della città ma non dipendente dall'amministrazione in carica è a mio parere l'elemento di successo dell'esperienza viennese. Quando parliamo di politiche urbane dobbiamo tenere bene a mente che i tempi di implementazione sono medio lunghi.

Un ulteriore elemento distintivo dei progetti viennesi è l'attenzione posta nei confronti dell'analisi pre-e post implementazione. L'aspetto più interessante di questa esperienza per me è il valore attribuito alla valutazione a posteriori. Attraverso queste valutazioni hanno costruito nuovi progetti cercando mano a mano di migliorare gli aspetti più critici. Hanno usato queste stime come base da cui partire con nuovi argomenti, sono stati in grado di imparare dalle esperienze concluse.

In Italia, per esempio, alcuni tentativi di applicazione del mainstreaming di genere sono stati fatti. Uno dei più importanti è stato quello del comune di Portogruaro in provincia di Venezia. L'iniziativa locale si è inserita e ha dato continuità ad un processo già iniziato alcuni anni prima con l'adesione da parte del Sindaco (11 novembre 2006) alla Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale e regionale. I consiglieri e l'amministrazione del Comune hanno creato un laboratorio aperto a tutti i cittadini e coordinato da due architetti donna col compito di far emergere le voci e le esigenze delle donne nel campo della pianificazione territoriale prima di ottenere l'approvazione del PAT. Il processo ha visto l'impiego di metodi di lavoro attivi, quali la presentazione di materiali da parte dei partecipanti (documenti, foto, progetti, impressioni, esperienze dirette del loro rapporto con la città e il Comune di Portogruaro), di brainstorming sulla vita quotidiana e territoriale e sulle questioni ambientali (in plenaria), e un laboratorio di co-design (in plenaria e in gruppo). I risultati di questo lavoro sono stati poi sintetizzati nel dossier "Le scelte delle donne nel futuro delle città - seminario genere per il PAT - L'esperienza del Comune di Portogruaro".

Nonostante le intenzioni fossero buone l'unica misura implementata a seguito di questa iniziativa sono stati i "parcheggi rosa", posizionati in aree illuminate all'interno dei parcheggi pubblici. Tuttavia, creare un parcheggio rosa non può essere considerata una misura sufficiente per migliorare la vita delle donne in città. Il concetto di mainstreaming di genere non può essere ridotto ad una sola azione. Il mainstreaming di genere è un modo di pensare, un modo di agire e di vedere le cose, attraversa tutti i settori della politica e riguarda tutti i cittadini non solo le donne.

Concludendo, è possibile affermare che l'esperienza di Vienna ha il merito di insegnarci che un percorso per iniziare ad agire secondo una prospettiva di genere è possibile e le politiche urbane di genere ne sono una dimostrazione. In un'epoca come la nostra, in cui molta attenzione è rivolta alla città soprattutto dal punto di vista della tecnologia all'interno della pratica della Smart city, è importante non dimenticare il lato umano e sociale della città. La creazione di una città su misura per coloro che la vivono richiede impegno, cooperazione e volontà. Risulta infine evidente dalla ricerca svolta che quello

che a livello internazionale e comunitario sembrava difficile da realizzare sembra invece possibile a livello locale.

Bibliografia

Commission Of The European Communities, Incorporating Equal Opportunities For Women And Men Into All Community Policies And Activities. 1996

Deutsches Institut Für Urbanistik, Strategies For Action In Neighbourhood Mobility Design In Vienna - Gender Mainstreaming Pilot District Mariahilf Eva Kail And Elisabeth Irschik Strategies For Action In Neighborhood Mobility Design In Vienna - Gender Mainstreaming Pilot District Mariahilf. German Journal Of Urban Studies Vol. 46 (2007), No. 2

Eige, 2012. Gender Equality Index 2015 – Measuring Gender Equality In The European Union 2005-2012. Isbn: 978-92-9218-814-6

European Commission, February 2010. Special Eurobarometer European Commission - Gender Equality In The Eu In 2009 (Report Fieldwork : September 2009 – October 2009)

European Commission, 2008. Manual For Gender Mainstreaming Employment, Social Inclusion And Social Protection Policies. Luxembourg: Office For Official Publications Of The European Communities.

European Communities, 1997. Treaty Of Amsterdam Amending The Treaty On European Union. Luxembourg: Office For Official Publications Of The European Communities.

European Communities, Charter Of Fundamental Rights Of The European Union (2000/C 364/01). 18.12.2000, (Official Journal Of The European Communities).

European Union, 9.5.2008. Consolidated Version Of The Treaty On European Union. Official Journal Of The European Union.

Eva Kail, Fair Shared City Vienna - Gender Mainstreaming In Urban Planning. Global Summit Of Women - Paris 7th June 2014.

Eva Kail, Gender Implementation In Vienna – An Overview Eva Kail Barcelona, 5th Of Oktober, 2011.

Inés Sánchez De Madariaga And Marion Roberts Farnham, 2013. Fair Shared Cities The Impact Of Gender Planning In Europe. Ashgate.

Irs - I Stituto Per La Ricerca Sociale - Italy Research Direction: Manuela Samek Lodovici, Flavia Pesce Researchers: Davide Barbieri, Cristina Vasilescu, 2014. Directorate General For International Policies Policy Department C: Citizens' Rights And Constitutional Affairs Women's Rights & Gender Equality Evaluation Of The Strategy For Equality

Between Women And Men 2010 - 2015 As A Contribution To Achieve The Goals Of The Beijing Platform For Action. European Parliament.

Jacobs, J., 2009. Vita E Morte Delle Grandi Città Saggio Sulle Metropoli Americane Torino : Einaudi.

Jacobs, J.M., 1958. Cities Of Difference. New York: Ruth Fincher.

Provincia Di Venezia E Comune Di Portogruaro, Le Scelte Delle Donne Nel Futuro Delle Città Laboratorio Di Genere Per Il Pat. L'esperienza Del Comune Di Portogruaro.

Publications Office Of The European Union, Luxembourg 2011. Strategy For Equality Between Women And Men 2010-2015.

Sandercock, L., 1998. Towards Cosmopolis Planning For Multicultural Cities. Wiley & Sons.

United Nations, 1995. Beijing Declaration And Platform For Action - Beijing+5 Political Declaration And Outcome. 2014 Edn. Un Women.

Urban Development And Planning, Manual For Gender Mainstreaming In Urban Planning And Urban Development. Urban Development Vienna, Municipal Department 18 (Ma 18).

GENDER DIVERSITY E L. 120 DEL 2011: LE NUOVE “CAPITANE D’INDUSTRIA”?

Eva Desana

1. Premessa

L’idea che il genere femminile incarni valori e qualità diverse da quelle rappresentate dal genere maschile è risalente. Basti citare il concitato dialogo di Antigone con la sorella Ismene nella celebre tragedia di Sofocle (Antigone V secolo A.C.) in cui Ismene, spaventata dal risoluto proposito di Antigone di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice, così infrangendo l’editto di Creonte, l’ammonisce ricordandole “femmine siamo, e non tali da lottar con gli uomini; e assai più forti son quelli che governano...”; l’epilogo, la morte di Antigone, è noto, ma lo è altrettanto che Antigone non si è sottomessa all’editto di Creonte e la sua ribellione e il suo sacrificio estremo hanno condotto al ritiro dell’editto iniquo e all’affermazione di valori superiori (quali le leggi divine) in contrapposizione all’empietà delle leggi dell’uomo.

La constatazione dell’esistenza di differenze tra le attitudini e le inclinazioni delle donne e quelle degli uomini si ritrova anche in tempi più recenti, radicata nella cultura italiana, come ne è prova l’accalorato dibattito sorto in seno all’assemblea costituente a proposito dell’accesso delle donne alla magistratura: ricorda Stefano Rodotà (Diritto d’amore, 2015, 59 nt 11) che, in quel consesso, Giovanni Leone, futuro Presidente della Repubblica, sostenne la necessità di escludere le donne dagli alti gradi della magistratura perché “è da ritenere che solo gli uomini possono mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni” e Giuseppe Cappi, poi divenuto Presidente della Corte costituzionale, ne convenne, sul presupposto che “nella donna prevale il sentimento al raziocinio mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio al sentimento”. La risultante di questa discussione è stata il ritardo nell’ingresso delle donne alle cariche giudiziarie, che risale infatti soltanto all’anno 1963 ed è perfino successivo all’estensione alle donne del suffragio universale, a cui sono state ammesse soltanto con decreto luogotenenziale del 1 febbraio del 1945, che ha consentito alle appartenenti al cosiddetto “sesso debole” di votare al referendum del 2 giugno 1946, relativo alla scelta tra la monarchia e la repubblica.

In qualche misura la legge 120 del 12 luglio 2011, che ha introdotto regole imperative volte ad assicurare l’equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società con azioni quotate e a controllo pubblico muove dal medesimo convincimento, ovvero che esistano effettivamente delle differenze tra genere femminile e maschile – comprovate peraltro da studi antropologici e neurologici che dimostrano anche la diversità anatomica del cervello e l’influsso degli ormoni (Brizendine, 2006) – ma rovescia l’impostazione ed esalta la *gender diversity*, riconoscendo espressamente valore ad una composizione variegata degli organi di amministrazione e controllo ed assegnando al genere femminile doti e sensibilità che possono arricchire la visione e le politiche di gestione delle società che assumono maggior rilievo per l’economia. L’imposizione di quote di genere nella composizione degli organi di amministrazione e controllo diventa così un efficace strumento per assicurare una maggiore obiettività nella selezione dei componenti degli organi sociali e

maggiori livelli di efficienza all'interno degli stessi e non (o non soltanto) per assicurare la parità di genere o una maggiore rappresentatività negli organi di tali società rispetto a coloro che ne eleggono i membri. La legge persegue così lo scopo di garantire una provenienza composita, sotto una pluralità di profili, dei soggetti chiamati a governare le società, nella speranza che il confronto e la contaminazione tra modelli culturali storicamente collegati a generi diversi possa contribuire a modificare le dinamiche del potere e soprattutto a porre rimedio a comportamenti troppo consolidati e garantiti da secoli di abitudini, raramente messi in discussione o controllati (Callegari-Desana-Sarale, 2015, 2246).

2. Le previsioni della legge: l'ambito di applicazione

La legge 120 del 2011 sancisce l'obbligo per le società con azioni quotate e per quelle a controllo pubblico di introdurre nei rispettivi statuti apposite clausole in materia di composizione degli organi di gestione e di controllo, che siano tali da assicurare la presenza, a regime, di almeno un terzo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato. Rispetto ad altri interventi la legge italiana si caratterizza per alcune opzioni di fondo.

Innanzitutto, le regole sull'equilibrio tra i generi si applicano a due insiemi di società molto diversi tra loro, le società con azioni quotate e quelle a controllo pubblico.

Le prime sono quelle società italiane i cui titoli sono ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea e la cui vigilanza spetta alla Commissione per le Società e la Borsa (CONSOB); il loro numero è circoscritto (nell'ultimo rapporto Consob risalente a dicembre 2016 il dato rilevato nel 2015 era di 200 società), ma si tratta delle imprese che rivestono maggiore importanza per l'economia italiana, tanto da essere assoggettate a specifiche prescrizioni ulteriori a quelle dettate, in generale, per le altre società.

Le seconde sono le "società a controllo pubblico", cui è dedicato l'art. 3 della legge che, in vero, si limita ad estendere loro le disposizioni dettate dall'art. 1 della stessa per le società con azioni quotate. La relativa disciplina interessa così le "società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati". Essa concerne solo le società "a controllo pubblico" (e non direttamente gli enti e agenzie pubbliche che le controllano) e presuppone semplicemente la ricorrenza di un dato formale: non rileva la natura della società, il suo oggetto o le sue dimensioni, ma la mera circostanza che essa sia soggetta al controllo delle pubbliche amministrazioni. Il richiamo ai primi due commi dell'art. 2359 del codice civile abbraccia dunque tutte le società di capitali direttamente o indirettamente controllate, di fatto o di diritto o in virtù di rapporti contrattuali, da pubbliche amministrazioni. A differenza di quanto previsto per le società con azioni quotate, in questo caso il perimetro di applicazione della disciplina si estende anche alle società a responsabilità limitata, normalmente impiegate per l'esercizio di imprese collettive di piccola o media dimensione.

Altra peculiarità è data dagli organi a cui si riferiscono le disposizioni in questione, tra cui non vi è soltanto l'organo amministrativo, ma anche quello di controllo: in Italia con la riforma del diritto societario del 2003 le società per azioni possono adottare il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto "tradizionale", in cui l'assemblea dei soci elegge gli amministratori e al contempo i membri del collegio sindacale (tre o cinque effettivi e

due supplenti) oppure quello di origine tedesca, il sistema dualistico, caratterizzato dalla presenza di un organo con compiti di sorveglianza e di alta amministrazione (c.d. consiglio di sorveglianza) che è eletto dai soci (e nel cui seno in Germania ma non in Italia siedono anche i rappresentanti dei lavoratori) che nomina i membri dell'organo di gestione, organo a cui spetta invece, *day by day*, l'amministrazione della società e, infine, il sistema c.d. monistico, ispirato all'organizzazione delle società anglosassoni (recentemente adottato dalla banca Intesa-Sanpaolo), in cui l'assemblea elegge esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione al cui interno deve però essere presente un comitato per il controllo sulla gestione, composto di amministratori indipendenti e in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità. Le regole dettate per garantire l'equilibrio di genere si applicano alla composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del sistema tradizionale, al consiglio di sorveglianza e a quello di gestione del sistema dualistico e all'organo amministrativo delle società che ricorrono al modello monistico. Non si applicano invece al comitato per il controllo sulla gestione in quanto le relative disposizioni debbono già essere rispettate per il consiglio di amministrazione tra i cui membri vanno scelti i componenti del comitato (Musumeci, 2015, 2519).

3. Segue: prescrizione quote e temporaneità

L'Italia ha optato per l'introduzione di quote rigide, dettate in modo neutro a favore del genere meno rappresentato e non riservate alle sole donne: si tratta dunque di regole idonee a assicurare una composizione variegata degli organi di amministrazione e controllo in cui entrambi i generi siano rappresentati. E' però evidente che la legge in questione aveva l'obiettivo di aumentare il numero delle donne presenti nelle cabine di regia delle società più importanti per l'economia. La nuova disciplina si è inserita infatti in un contesto sociale, politico e culturale che, nel 2012, vedeva l'Italia collocata all'80° posto su 135 paesi nell'indice Global Gender Gap elaborato annualmente dal World Economic Forum; in particolare, il nostro paese risultava penalizzato sia dalla posizione relativa all'indice "partecipazione e opportunità economica" (101° posto) sia da quello della "rappresentanza politica" (71° posto).

Le quote si compone di tre soli articoli (i primi due dei quali confluiti nel Testo unico sull'intermediazione finanziaria n. 58 de 1998, c.d. TUF 58/98) e demanda alla regolamentazione secondaria l'adozione di norme di attuazione: il primo articolo è interamente dedicato alle società con azioni quotate, il secondo alla decorrenza e alla vigenza delle relative prescrizioni mentre il terzo si limita a richiamare per le società a controllo pubblico le disposizioni dettate per quelle con azioni quotate. La disciplina è stata completata, per le società con azioni quotate, dalla normativa secondaria adottata dalla CONSOB e, per le seconde, dal DPR 251 del 30 novembre 2012, cui era affidato anche il compito di individuare l'Autorità a cui assegnare la vigilanza sul rispetto delle relative norme per le società a controllo pubblico.

Le quote assicurate al genere meno rappresentato - è questa un'ulteriore peculiarità - sono rigide: a regime è accordato un terzo delle poltrone, mentre in una prima fase il numero di posti riservato al "gentil sesso" è stato di un quinto. Inoltre il meccanismo operativo prescelto dalla legge è innovativo dal momento che si impone alle società interessate di introdurre nei rispettivi statuti (o atti costitutivi) apposite clausole che garantiscano in sede di elezione degli organi di amministrazione e controllo il rispetto

dell'equilibrio tra i generi, lasciando così all'autonomia privata di disegnare in concreto le regole da adottare a tale scopo.

Infine, ed è l'aspetto più rilevante, la legge ha carattere temporaneo, ovvero le relative prescrizioni hanno una vigenza circoscritta nel tempo, in quanto devono essere rispettate per tre soli mandati degli organi di amministrazione e controllo: il nuovo art. 147-ter, 1° comma-ter del TUF n. 58 del 1998 stabilisce che il criterio di riparto per le società con azioni quotate "si applica per tre mandati consecutivi" e l'art. 2 della legge n. 120 impone che le relative disposizioni operino a "decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". La legge è entrata in vigore il 12 agosto 2011, cosicché le relative prescrizioni sono divenute vincolanti a partire dalle nomine successive al 12 agosto 2012, e quindi per i rinnovi degli organi scaduti con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Ciò significa che le società con azioni quotate saranno vincolate per nove anni, a partire dalle nomine successive all'agosto del 2012, posto che perlopiù gli incarichi degli amministratori sono conferiti per mandati triennali e tenuto conto che la durata in carica dei componenti degli organi di controllo (collegio sindacale nel sistema tradizionale e consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico) è fissata dalla legge in tre anni.

Per le società a controllo pubblico, in forza del combinato disposto dell'art. 3 della legge e del DPR 251 del 2012, in vigore dal 12 febbraio 2013, le prescrizioni hanno effetto per i rinnovi successivi a tale data: anche in questo caso ove si tratti di società per azioni il periodo di vigenza della legge è tendenzialmente di nove anni. Anche se al riguardo va rilevato che l'art. 11 del d.lgs. 175 del 2016, recentemente introdotto per le società partecipate pubbliche, nel limitarsi a sancire, nella seconda parte del 4° comma "che qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120", sembrerebbe accordare una sorta di ultrattività delle previsioni in questione per le società pubbliche.

La ragione della temporaneità della disciplina è duplice: da un lato si è voluta temperare la soluzione dell'imposizione "dall'alto" di una regola sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo con la sua transitorietà, auspicando che gli effetti positivi di tale regola inducano le società a conservare l'equilibrio fra i generi anche una volta caduto il vincolo legislativo. Ma soprattutto si è ritenuto che la temporaneità della riserva potesse porre l'obbligo legislativo al riparo da eventuali questioni di legittimità costituzionale soprattutto con riferimento al principio della libertà di iniziativa economica cristallizzato nell'art. 41 Cost. Non va infatti dimenticato che nel dibattito che ha preceduto l'adozione della legge sono stati sollevati dubbi circa la conformità di una normativa sull'equilibrio di genere ai precetti costituzionali.

In particolare, quanto al potenziale contrasto con l'art. 41 Cost., si è osservato che introducendo l'elemento del genere potrebbero essere alterati i meccanismi di selezione dei membri degli organi di amministrazione e controllo, aggiungendo agli altri requisiti oggetto di valutazione, quali le capacità, la professionalità e le competenze, anche quello costituito dal genere di appartenenza. Emblematica al riguardo è la risposta del 28 maggio 2012 data da Confindustria alla Consultazione della Commissione Europea sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione dell'Unione, ove si legge che "prescrizioni vincolanti possono, di fatto, alterare l'ordine dei parametri da valutare in sede di nomina degli amministratori, antepoendo l'obiettivo dell'equilibrio tra i generi

a quello della competenza e meritevolezza dei consiglieri. Questo effetto finirebbe per ostacolare una selezione davvero qualificata, traducendosi in un danno all'efficacia della *corporate governance* e alla stessa esigenza di favorire la partecipazione delle donne ai processi decisionali" (Confindustria, Risposta alla Consultazione della Commissione Europea sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione dell'Unione, 2012, 3).

4. La vigilanza e il procedimento sanzionatorio

Le disposizioni della legge (e le norme di attuazione) si differenziano notevolmente con riferimento ai due macro insiemi di società soggette alla loro applicazione soprattutto allorché si analizzano le regole dettate per la vigilanza, che mostrano effettivamente un diverso livello di efficacia, che, naturalmente, dipende in larga misura dal grado di *enforcement* che accompagna la relativa disciplina. E al riguardo la valutazione appare diversa a seconda che si tratti di società con azioni quotate o società a "controllo pubblico".

Per le prime, la vigilanza è assegnata alla CONSOB alla quale i nuovi articoli 147-ter, 1° comma ter e 148-1° comma bis del TUF 58/98 demandano il compito di diffidare le società i cui organi non rispecchino nella loro composizione l'equilibrio tra i generi. Decorsa invano la prima diffida (che assegna un periodo massimo di quattro mesi entro cui la società deve ottemperare) la CONSOB dovrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria e fissare alla società riottosa un nuovo termine ad adempiere (di tre mesi). Soltanto nel caso in cui perduri la violazione i componenti eletti decadranno dalla carica.

Le regole adottate sollevano qualche perplessità ma, tutto sommato, anche valutata l'esperienza dei primi anni di applicazione della legge, risultano assicurare un elevato livello di effettività delle regole.

Un primo appunto si può muovere al sostanziale disallineamento, in caso di mancata conformazione alle norme in questione, fra il soggetto sanzionato e il responsabile della violazione. Ove la composizione degli organi sociali non garantisca l'equilibrio fra i generi l'inosservanza della l. 120 del 2011 sarebbe infatti da ascrivere ai soci di maggioranza della società (si pensi al caso in cui nessuna delle liste presentate per l'elezione degli organi sociali comprenda nominativi appartenenti al genere meno rappresentato). La sanzione pecuniaria sembra però colpire esclusivamente la società, destinataria della diffida.

Un'ulteriore critica si appunta sul diverso importo dei minimi e dei massimi edittali delle sanzioni previste a seconda che la violazione concerna l'organo amministrativo o quello di controllo. E infatti, mentre nel primo caso la sanzione che dovrà essere inflitta dalla Consob va da 100.000 euro a 1 milione di euro (art. 147-ter, comma 1°-ter TUF) gli importi irrogabili si riducono se la mancanza di equilibrio concerne il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza (organi di controllo rispettivamente previsti nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico): in questo caso, infatti, la stessa legge stabilisce che sia comminata una pena pecuniaria che va da un minimo di 20.000 ad un massimo di 200.000 euro (art. 148, 1°-bis TUF).

Il differente trattamento non appare del tutto ragionevole, a maggior ragione se si riflette sul fatto che le previsioni riferite alla composizione del collegio sindacale si applicano anche al consiglio di sorveglianza, cui sono riservati anche compiti di alta amministrazione (Desana, 2016, 15).

Ad ogni buon conto, a dispetto delle criticità rilevate, si può constatare, su un piano pratico, che dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 2011 vi sono stati soltanto due casi di inosservanza della relativa disciplina con riferimento a società con azioni quotate, entrambi rapidamente risolti con il semplice invio della prima diffida da parte dell'Autorità di vigilanza, a cui le società si sono prontamente conformate. Cosicché le inefficienze stigmatizzate sono risultate, di fatto e fino ad ora, prive di sostanziale rilievo e la spada di Damocle costituita dal controllo della CONSOB e dalle sanzioni pecuniarie irrogabili sembra costituire un efficace meccanismo deterrente di per sé idoneo a condurre sulla retta via anche le società con azioni quotate e i loro azionisti più "misogini".

Interrogativi più seri solleva l'apparato sanzionatorio approntato per le società a controllo pubblico, che risulta decisamente meno efficace, in quanto la relativa disciplina, da un lato, è penalizzata, a monte, da un preliminare problema di mappatura delle società tenute al rispetto delle disposizioni della legge n. 120 del 2011, il che rende difficile individuare le violazioni, e, dall'altro, poiché l'opzione seguita dal DPR 251 del 2012, nel dare attuazione alla delega conferita dall'art. 3, ha privilegiato un meccanismo di sorveglianza accentrata, assegnando la vigilanza sul rispetto delle norme ad un organo politico, ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, chiamati anche a riferire al Parlamento ogni tre anni sullo stato di applicazione della disciplina nonché sull'attività di controllo svolta. A tal fine, l'art. 4 del DPR 251 prevede in capo alle società a controllo pubblico l'obbligo di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla loro nomina o dalla loro sostituzione, in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.

Costituisce invece un'apprezzabile novità la previsione che consente a chiunque vi abbia interesse, tra cui rientrano indubbiamente le associazioni che promuovono la cultura di genere, segnalare il mancato rispetto delle disposizioni. Essa, traducendosi nell'attribuzione di un potere diffuso di "denuncia", sembra introdurre una forma di controllo democratico volto a bilanciare le carenze di un sistema sanzionatorio che è indubbiamente meno efficace di quello predisposto per le società con azioni quotate (Desana, 2015, 2528).

Quanto al procedimento sanzionatorio, il DPR 251 si limita a prevedere che il Presidente del Consiglio dei Ministri (o il Ministro delegato per le pari opportunità) nel caso in cui accerti il mancato rispetto della quota stabilita a favore del genere meno rappresentato diffida la società a ripristinare l'equilibrio fra i generi entro sessanta giorni; in caso di inottemperanza deve essere fissato un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso invano anche quest'ultimo, i componenti dell'organo interessato decadono e si deve provvedere alla sua ricostituzione nel rispetto delle quote di genere.

Infine, a differenza di quanto disposto per le società con azioni quotate, non sono previste sanzioni pecuniarie, la cui esistenza potrebbe invece costituire un efficace strumento di dissuasione.

Tenendo conto delle criticità segnalate si potrebbe auspicare, *de iure condendo*, che la vigilanza sul rispetto delle norme in questione sia affidata ad autorità o organi dotati di specifiche competenze tecniche e più vicini al territorio, con una scelta maggiormente rispettosa delle autonomie locali, probabilmente meglio attrezzate per verificare in modo capillare quali siano le società "di propria competenza" che ricadono nel

perimetro di applicazione della legge. In alternativa ci si potrebbe chiedere se l'osservanza della l. 120 del 2011 non possa essere utilmente assegnata, anche per le società a controllo pubblico – il cui novero andrebbe però significativamente circoscritto – alla stessa CONSOB, cui sono già attribuiti nel nostro ordinamento rilevanti poteri in materia di *corporate governance* che forse potrebbero essere estesi, almeno per quanto attiene alle norme sull'equilibrio di genere, anche a tali società.

5. Il panorama europeo e la proposta di direttiva 614 del 2012: quali scenari?

La legge 120 del 2012 si inserisce in un contesto europeo variegato, in cui alcuni Stati hanno già adottato disposizioni analoghe, dotate di carattere vincolante (cosiddetta *hard law*) o prescrizioni a cui le società sono chiamate a conformarsi spontaneamente (cosiddetta *soft law* o autodisciplina). In questo contesto, il primato spetta alla Norvegia che, per prima, nel 2003 ha introdotto, ricorrendo a prescrizioni imperative, le quote di genere all'interno delle società quotate e a partecipazione pubblica (Rosso, 2263); di spicco è l'esperienza del Regno Unito, che ha privilegiato un programma di diversificazione a base volontaria, supportato e incoraggiato da idonee motivazioni di carattere economico e non soltanto sociale (Occelli, 2276).

Il successo di alcune di queste soluzioni ha indotto la Commissione Europea a presentare una proposta di direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa, oggetto delle prime disamine nel 2012, COM (2012) 614 *final*. La proposta è intesa sostanzialmente ad aumentare il numero delle donne nei consigli delle imprese nell'insieme dell'UE, fissando un obiettivo minimo del 40% di presenza del sesso sotto-rappresentato fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e imponendo alle società che presentano una quota inferiore di introdurre, nelle procedure di selezione per tali posti, criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo neutro, allo scopo di raggiungere tale obiettivo. Finalità della proposta è promuovere la parità di genere nei processi decisionali e permettere di utilizzare pienamente il vivaio di competenze dei candidati ai fini di una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nei consigli, contribuendo così agli obiettivi di Europa 2020. La direttiva, ove venga approvata, consentirà di infrangere le barriere che impediscono alle donne di raggiungere posizioni di dirigenza, migliorando il governo societario e le prestazioni delle imprese. Tuttavia, attualmente la proposta giace di fronte al Consiglio Europeo che non pare considerare il suo varo come una delle priorità dell'Unione Europea.

Un primo significativo passo verso l'affermazione degli effetti benefici dell'equilibrio tra i generi è stato però già compiuto a livello europeo nel settore bancario con la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (la c.d. CRD IV), ove nel Considerando n. 60 si legge che “per favorire l'indipendenza delle opinioni e il senso critico, occorre che la composizione degli organi di gestione degli enti sia sufficientemente diversificata per quanto riguarda età, sesso, provenienza geografica e percorso formativo e professionale, in modo da rappresentare una varietà di punti di vista e di esperienze” e ove si sostiene come “l'equilibrio tra uomini e donne sia particolarmente importante al fine di garantire una rappresentazione adeguata della popolazione”, evocando la necessità che anche “l'altra metà del cielo” (M. Callegari, E.

Desana, M. Sarale, 2245) trovi adeguati riconoscimenti nella società. L'art. 88, par. 2 comma 2° della Direttiva stabilisce che "il comitato per le nomine decide un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la sua attuazione sono resi pubblici conformemente all'art. 435, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 [...]".

Un secondo interessante intervento è costituito dalle previsioni innestate dalla Direttiva 2014/95/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni nella Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e ai bilanci consolidati: l'art. 20 della Direttiva 2013/34/UE, così come da ultimo emendata, impone alle società di grandi dimensioni e che costituiscono enti di interesse pubblico e hanno un numero di occupati in media durante l'esercizio pari a 500 di descrivere la loro politica in materia di diversità applicata alla composizione degli organi. Viene così imposto a tali società di introdurre nella loro dichiarazione sulla *corporate governance* (che costituisce parte della relazione sulla gestione che deve essere sottoposta dagli amministratori all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio) anche "una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento", precisandosi che "se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta".

6. Gli effetti della legge e il problema della sua temporaneità

Gli effetti di una composizione equilibrata tra i generi presenti negli organi di amministrazione e controllo di una società sono oggetto di dibattito tra sociologi, giuristi ed economisti. Secondo alcuni la presenza del genere femminile nelle posizioni apicali migliora le *performance* delle società, garantisce una maggiore indipendenza all'interno dei *board* e favorisce comportamenti più inclini al perseguimento di obiettivi di lungo periodo e una maggiore prudenza, stante la tradizionale minor propensione al rischio delle donne (Calvosa-Rossi, 5 e segg.); inoltre la presenza femminile può contribuire ad indirizzare le società al perseguimento non solo della massimizzazione del profitto, ma altresì ad una crescita sostenibile nel lungo periodo (Matsa-Miller, 2012, 37; Du Plessis, 2015, 24), con un possibile innalzamento del tasso etico nello svolgimento delle attività gestionali e di controllo (Morera, 2015, 542). Secondo altri, invece, non risulterebbero evidenze scientifiche in tale senso (Bianco, Ciavarella, Signoretti, 2011, 21).

È comunque innegabile che la legge ha avuto un significativo impatto sulla *corporate governance* delle società con azioni quotate e che ha cambiato il volto dei relativi organi di amministrazione e controllo. Ed infatti, dall'ultimo rapporto sulla *corporate governance* delle società italiane con azioni quotate pubblicato dalla CONSOB con riferimento all'anno 2016 emergono alcuni dati interessanti sugli effetti della legge: in particolare risulta che a fine giugno 2016 la presenza femminile ha oltrepassato la soglia del 30% del totale degli incarichi di amministratore, contro un dato che nel 2012 era fermo all'11,6%. Inoltre "le donne posseggono più frequentemente titoli di studio più

elevati". La strada però è ancora lunga: con riguardo al ruolo svolto, sono infatti solo 17 le donne che ricoprono l'incarico di amministratore delegato e 21 quelle che presiedono l'organo amministrativo. In ogni caso i numeri delle presenze femminili sono destinati a salire se si considera che, mentre in occasione del primo mandato era necessario assicurare alle donne un quinto delle poltrone, a regime il numero dei posti loro riservati salirà a un terzo.

Vi è infine un ultimo nodo da sciogliere, che attiene alla natura temporanea della disciplina italiana.

Come si è anticipato, sia per le società con azioni quotate sia per le società "a controllo pubblico" – seppure con la precisazione di cui *supra* con riferimento all'art. 11 del dlgs. 175 del 2016 – ove il mandato sia attribuito per tre anni e l'esercizio inizi il 1° gennaio, la legge sarà operativa sino all'approvazione del bilancio riferito all'anno 2021, cosicché, in difetto di ulteriori interventi, le società che hanno rinnovato i loro mandati con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 non saranno più tenute a garantire l'equilibrio di genere a partire dalle nomine della primavera-estate 2022 (Sarale, 2016, 231, che segnala come la Pirelli Spa appena effettuato il *delisting*, ovvero l'uscita dalla quotazione, si è affrettata a modificare le clausole statutarie che prevedevano il riferimento alla disciplina sul riparto delle quote).

La temporaneità della legge 120 del 2011 costituisce, come si è detto, uno dei caratteri peculiari della legge italiana ed è stata pensata per porre l'obbligo legislativo al riparo da eventuali questioni di legittimità costituzionale con riferimento all'eguaglianza tra i cittadini sancita dall'art. 3 Cost e al principio di libertà di iniziativa economica cristallizzato nell'art. 41 Cost.

Occorre però domandarsi se l'attuale quadro normativo di riferimento italiano richieda davvero la temporaneità della disciplina e quali sarebbero le conseguenze dell'adozione di una legge Golfo-Mosca-*bis* con la quale si voglia protrarre l'operatività delle regole in materia di equilibrio di genere.

Naturalmente ove venisse varata la direttiva sull'equilibrio fra i generi l'obbligatorietà delle quote deriverebbe dal diritto dell'Unione Europea, che dovrebbe essere tradotto in normativa interna. Ma non pare che gli scenari siano rosei al riguardo.

Ove, come appare probabile, non si addivenisse in tempi brevi all'approvazione della direttiva sull'equilibrio fra i generi dovrebbe ammettersi la legittimità di una legge Golfo-Mosca-*bis*.

Quanto al paventato conflitto con l'art. 3 della nostra Costituzione va osservato che l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di quote elettorali e le stesse modifiche di alcuni articoli della nostra Carta fondamentale, tra cui l'art. 51 Cost, ove è stato espressamente previsto che "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" per favorire l'accesso di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, corroborano la tesi che gli interventi correttivi a favore della parità di genere contenuti nella legge Golfo-Mosca o in analoghi provvedimenti siano compatibili con il nostro quadro costituzionale di riferimento, anche laddove perdano la loro natura temporanea (Desana, 2016).

Non va inoltre dimenticato che il nostro ordinamento si deve muovere in sintonia con le disposizioni dell'Unione Europea, tra le quali un ruolo preminente assumono l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e gli artt. 157 par. 3 e 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tali disposizioni promuovono senza

esitazione le azioni positive a tutela della donna, sancendo espressamente che “la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione” e che il “principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato” (art. 23 della Carta dei diritti fondamentali); esse pongono le basi giuridiche per adottare “misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” (art. 157 TUF) .

Infine, all’obiezione relativa alla potenziale violazione dell’art. 41 Cost. che risulterebbe compromesso in quanto i meccanismi di selezione dei membri degli organi di amministrazione e controllo potrebbero essere alterati aggiungendo agli altri requisiti oggetto di valutazione, quali le capacità, la professionalità e le competenze, anche quello costituito dal genere di appartenenza, si può replicare che, al contrario, l’imposizione delle quote induce a prestare maggiore attenzione proprio ai processi di selezione dei candidati, costringendo a superare i diffusi pregiudizi che tendono a collegare capacità e genere, con un probabile miglioramento della qualità nella composizione dei *board*. In ogni caso, i dubbi di costituzionalità potrebbero essere superati, indipendentemente dalla constatazione della temporaneità della legge, considerando che l’intervento legislativo in questione non è semplicemente volto a raccogliere istanze di carattere etico-egualitarie finalizzate alla promozione socio-economica di categorie sociali ritenute svantaggiate, ma sottende l’idea, che si sta facendo strada negli ultimi tempi, che la differenza e il pluralismo del genere costituiscano valori, opportunità e modelli alternativi di comportamento che possono fornire risposte utili al superamento della crisi, anche di legittimazione, che sta attraversando il sistema economico. In altre parole, ove i valori sottesi alla *gender diversity* si ritengano meritevoli di tutela non solo in quanto diretti ad assicurare parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo, ma altresì in ragione della necessità che tali organi sfruttino i diversi talenti disponibili, le regole dettate dalla legge Golfo-Mosca, quand’anche non fossero dotate di carattere temporaneo, non si potrebbero giudicare in conflitto con le disposizioni costituzionali.

Del resto, e in conclusione, in questa prospettiva non si può non ricordare la risposta data da Virginia Woolf (1938, 187) a un avvocato che le chiedeva cosa si dovesse fare per prevenire la guerra: “Entrambi siamo decisi a fare il possibile per distruggere il male [...]. Voi con i vostri metodi. Noi con i nostri. E poiché siamo diversi, i nostri metodi saranno diversi. Ma è chiaro che la risposta alla vostra richiesta non può essere che una: il modo migliore per aiutarvi a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre parole e di seguire i vostri metodi, ma di trovare nuove parole e inventare nuovi metodi”.

Nella materia della *corporate governance*, e più in generale nella disciplina del mercato dei capitali, le recenti crisi dimostrano che è giunto il momento di aprire a nuovi metodi e a nuove parole.

Bibliografia

Bianco M., Ciavarella A. , Signoretti R., (2011) *Women on boards in Italy*, Roma: Quaderno Consob.

Brizendine L., "The Femal Brain" (2007).

Callegari M. (2015) "La Gender diversity e gli interventi dell'Unione Europea: a quando l'armonizzazione?" *Giurisprudenza italiana*, 2529.

Callegari M., Desana E., Sarale M., (2015) "La L. Golfo-Mosca n. 120/2011 e la parità di genere. Profili sociologici e giuridici" *Giurisprudenza italiana*, 2529.

Callegari M., Desana E., Sarale M. (a cura di) (2015) "Dai "soliti noti" alla "gender diversity": come cambiano gli organi di amministrazione e controllo nelle società" *Giurisprudenza italiana*, 2245-2284, 2515-2538.

Calvosa L., Rossi S., (2013) Gli equilibri di genere negli organi di amministrazione e controllo delle imprese, *Osservatorio del diritto civ. e comm.*, 3.

Desana E. (2015) "L'equilibrio di genere: la legge Golfo-Mosca nel quadro delle azioni positive" *Giurisprudenza Italiana*, 2515.

Desana E.(2015) "L'equilibrio di genere nelle società 'a controllo pubblico': figlie di un dio minore?", *Giurisprudenza Italiana*, 2526.

Desana E. (in corso di pubblicazione) "La legge n. 120 del 2011: luci, ombre e spunti di riflessione", *Rivista di Diritto Societario*.

Du Plessis J. (2015), "The Case For and Against Mandatory Gender Quota Legislation for Company Boards" *Deakin law review*, 20: 1-24.

Matsa D. A., Miller A. R., (2012) "A Female Style in Corporate Leadership? Evidence from Quotas", *SSRN paper*.

Morera U., (2015) "Sulle ragioni dell'equilibrio di genere negli organi delle società quotate e pubbliche" *Studi dedicati a Mario Libertini*, 1: 531.

Musumeci E. (2015) "Gli adempimenti delle società quotate ed il procedimento sanzionatorio", *Giurisprudenza italiana*, 2519.

Occelli F. (2015) "L'esperienza del Regno Unito 'Not just not the right think, but the bright thing'" *Giurisprudenza Italiana*, 2276.

Rosso M.C. (2015) "Un'isola felice per la parità di genere: il modello norvegese" *Giurisprudenza Italiana*, 2263.

Rodotà S. (2015) *Diritto d'amore*, Milano: Feltrinelli

Sarale M. (2016) "Quote di genere e sistema monistico: precisazioni e omissioni nella legge Golfo Mosca" *Analisi giuridica dell'economia*, 1: 213-231.

Woolf V. (1938) *Three Guineas*, Londra: Hogarth Press

GENDER EQUALITY OVVERO L'EGEMONIA DEL DISCORSO SULLA CONCILIAZIONE NEGLI ANNI DELLA GRANDE CRISI

Fatima Farina, Alessandra Vincenti

1. Introduzione

*Vedete questo? Questo è il re ragazzi. Ok? È il pezzo grosso ...
Il re si muove di uno spazio in ogni direzione,
dove gli gira perché è il re ... ma non va lontano ...
La vedete questa? Questa è la regina, è sveglia e veloce.
Si muove dove vuole e può andare dove vuole
ed è lei, è lei che ha in mano tutto il gioco.
(The Wire)*

Il tema della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro è entrato nell'agenda politica negli anni Novanta, decennio in cui il principio delle pari opportunità tra uomini e donne è stato scelto come uno dei quattro pilastri della Strategia Europea per l'Occupazione (1996). Questa strategia, di cui spesso si dimentica il ruolo nel processo di costruzione europea, ha definito le azioni da realizzare nel decennio successivo in tutti i paesi dell'Unione per aumentare l'occupabilità di uomini e donne. La SEO aveva l'obiettivo di promuovere un processo di convergenza dei mercati del lavoro europei, sullo sfondo di un'Europa con mercati eterogenei e con l'Italia che spiccava per un tasso di occupazione femminile in crescita ma tra i più bassi. Non solo profonde differenze strutturali e di accesso al mercato del lavoro segnavano difformità profonde tra i paesi, ma senza guardare ai modelli relazionali di genere poco si può capire del legame tra la partecipazione al mercato delle donne e l'attribuzione dei compiti domestici e di cura nella sfera privata che in Italia continua a segnare la persistenza, se non l'accentuazione, di modelli di complementarietà tra i sessi che peraltro in anni di crisi rinforzano la rappresentazione condivisa della disoccupazione maschile come più grave di quella femminile. Anche l'aumento del *gender pay gap* potrebbe essere letto alla luce di un altro pilastro della SEO, ovvero il principio dell'adattabilità: le donne sono spinte ad "accontentarsi" mentre il principale bisogno da loro espresso – nella narrazione egemone – rimangono i servizi di sostegno alla maternità.

E così, anche grazie alla SEO, il processo di unificazione europea ha subito un'accelerazione, registrando il progressivo abbandono del modello sociale a favore di una cornice neoliberale che ha modificato le parole d'ordine del *policy making*: meritocrazia/meritevolezza, responsabilità, scelta. Si tratta di un lessico che nell'incontro con una prospettiva differenzialista-maternalista ha reso la conciliazione una questione squisitamente femminile in un contesto che segnala un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro delle donne.

Se quindi il tema della conciliazione viene presentato come uno snodo fondamentale nel percorso accidentato verso l'eguaglianza di genere, nei fatti non rompe la divisione tra produzione maschile e riproduzione femminile facendosi sempre più funzionale al mercato del lavoro.

Il fatto che il principio delle pari opportunità tra uomini e donne fosse alla base del nuovo modello di mercato del lavoro europeo doveva peraltro, già al tempo, far intuire la sua subalternità rispetto all'esigenza dell'incremento dell'offerta di lavoro femminile che proprio in quegli anni vede una maggiore occupazione grazie alla flessibilizzazione dei contratti, tanto più in un paese in cui la produttività viene propriamente legata non all'innovazione, bensì ad un aumento del tempo di lavoro senza peraltro che questo significhi un aumento dei salari.

Inoltre, il principio di pari opportunità viene messo sullo stesso piano degli altri tre, ossia l'occupabilità, l'imprenditorialità e la citata adattabilità. Non si possono non considerare questi principi nel loro complesso: il rischio è di plaudire all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro e all'aumento dell'imprenditorialità femminile senza vedere il lato oscuro della femminilizzazione del mercato e i costi umani che questa ha significato sul piano del disciplinamento dell'azione femminile e più in generale senza problematizzare la qualità del lavoro, in una declinazione dell'adattabilità che fa sì che alcune ricerche ci dicano che, anche se molto indaffarate, le donne si sentono soddisfatte, avendo interiorizzato una normatività di genere che potremmo definire tradizionale (Carriero – Todesco 2016).

Nella contingenza della crisi scoppiata nel 2008 – le cui ragioni affondano negli indirizzi politici adottati da almeno vent'anni, gli anni della SE0 – la retorica conciliativa ha partecipato a rendere il *welfare* un guscio vuoto, accelerando una progressiva erosione dei diritti sociali e incrementando quelle disegualianze di genere, oltre che intergenerazionali e territoriali, che fanno dell'Italia un caso peculiare, in cui il modello del *breadwinner* non è stato scalfito, se non addirittura rinforzato.

E così il re rimane il pezzo grosso, ma alla fine è la regina che "ha in mano tutto il gioco".

2. L'eguaglianza di genere del modello neoliberale europeo

La storia europea può essere letta tramite la lente del rapporto tra i sessi: la cornice da costruire è inizialmente quella del mercato del lavoro, della sua regolazione e della libertà di circolazione, perché la tensione verso un'Europa sociale è assai più recente rispetto alla fondazione della CEE. In particolare il principio dell'eguaglianza salariale entra da subito nel Trattato di Roma. Ma già allora non era l'obiettivo dell'eguaglianza di genere a guidare gli estensori dell'articolo 119, inserito nel capitolo dedicato alle disposizioni sociali che stabilì l'obbligo per gli stati membri di rispettare il principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici. Questo articolo fu infatti introdotto su richiesta della Francia che riconosceva nel proprio ordinamento la parità salariale di genere e di conseguenza temeva una concorrenza sleale da parte degli altri stati membri. Solo negli anni a seguire, sulla spinta di movimenti e lotte politiche, l'eguaglianza sarebbe stata al centro delle richieste di riforme da parte delle donne.

È indubbio che le politiche di genere abbiano trovato nell'UE un soggetto di promozione a partire dagli anni Novanta. Il contesto si era allora profondamente modificato e la richiesta di leggi e politiche di promozione delle pari opportunità, in un'ottica che tenesse conto della differenza e dell'esperienza storica e sociale delle donne, aveva sostituito l'idea delle donne uguali agli uomini (dagli anglosassoni definita *sameness*). Erano gli anni in cui, sulla spinta della Piattaforma di Pechino, l'UE integrava il concetto di *gender mainstreaming* che avrebbe dovuto portare alla formulazione di indirizzi politici e di *policy making* guardando al differente impatto sulla vita di uomini e donne.

Gli effetti perversi del *gender mainstreaming* sono stati però l'assunzione della differenza di genere come una variabile indipendente e non trasformativa per produrre politiche che non mettessero in discussione l'assetto. Queste innovazioni si inseriscono in anni in cui la cornice economica stava cambiando e il modello sociale europeo, frutto di un disegno keynesiano di redistribuzione e di giustizia sociale, veniva superato dall'applicazione dei principi del liberismo prima e della terza via dopo.

Le politiche di pari opportunità vengono quindi pensate ed implementate all'interno di un sistema orientato alla progressiva attuazione di politiche neoliberiste che, sul piano dell'analisi sociologica, incontra un processo di individualizzazione incentrato sull'azione dei soggetti, mentre la struttura sociale si fa sempre più sfumata. Si restringono gli spazi dell'azione collettiva senza la quale non è possibile promuovere l'eguaglianza di genere che non dimentichi le differenze di classe e si assiste ad un'erosione della solidarietà, principio ispiratore dei modelli di protezione sociale. Un esempio chiaro di questo cambiamento è la riforma del mercato promossa nei vari paesi europei dalla SEO, con al centro l'offerta di lavoro. La flessibilità dei contratti, l'idea della formazione continua e la mobilità lavorativa celano i problemi della struttura socioeconomica derivante dai processi di globalizzazione e dalla mancanza di innovazione che in Italia incontra ostacoli in una struttura produttiva fatta di piccole e micro realtà organizzative, mentre il segmento femminilizzato della pubblica amministrazione comincia ad essere accusato di ipertrofia.

Le critiche al modello sociale europeo sono quelle di creare dipendenza e al contempo di gravare troppo sulla spesa pubblica rendendola insostenibile; di ostacolare il modello meritocratico, la cui legittimazione passa tra l'altro per il principio delle pari opportunità che, occupandosi delle condizioni di partenza e non degli esiti (Atkinson, 2015), ha messo da parte le questioni strutturali, scaricando sui singoli colpa o merito dei risultati raggiunti e rafforzando l'ereditarietà sociale.

L'accento sul merito si lega peraltro all'idea del ritorno delle donne nel mercato del lavoro in conseguenza di un afflato emancipatorio generalizzato, senza analizzare la pluralità delle scelte femminili. La crescente deindustrializzazione ha comportato l'espulsione del lavoro maschile, così negli anni Novanta è il lavoro femminile a crescere. Ma l'aumentata partecipazione delle donne non può essere interamente spiegata sulla base di un crescente bisogno di autonomia derivante da un reddito da lavoro; deve altresì essere considerata la progressiva compressione dei salari che mette in discussione il ruolo maschile di unico percettore di reddito per arrivare all'inedita figura della *female breadwinner*.

In questo quadro la conciliazione ha acquisito una centralità e attirato un'attenzione trasformatasi nel discorso pubblico e nelle politiche pubbliche in uno strumento di regresso. Se un'interpretazione condivisa dello sviluppo delle *work and life balance policies*, di cui molto si è occupata la ricerca sociologica, era che queste costituissero la porta di ingresso (per quanto posta sullo *backyard*) delle politiche sociali nel quadro europeo, la conciliazione ha riscosso successo perché nei fatti serviva ad aumentare la produttività, in particolare di quel segmento del lavoro – le donne – che più di prima entravano nella produzione grazie al processo di destandardizzazione dei contratti e degli orari di lavoro.

Il cambiamento ha investito altresì il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione che storicamente aveva permesso una migliore conciliazione dei tempi attraverso lo strumento del diritto individuale alla riduzione dell'orario, sottoposto unicamente allo

slittamento temporale in caso di contrarie esigenze organizzative. La legge n.133 del 2008 cancella un diritto lasciando la facoltà di avanzare la domanda di riduzione di orario, “il cui accoglimento è subordinato alla concessione del dirigente dell’ufficio, che può negarlo se sussistono apprezzabili ragioni organizzative. Inoltre, la riforma del lavoro nella PA del 2009 insiste particolarmente sull’uso di criteri di valutazione del personale basati sulle *performance* individuali, che possono tradursi in meccanismi indiretti di scoraggiamento verso il ricorso alle misure destinate a garantire la conciliazione” (Scarponi 2010).

A fronte della crescita della disegualianza, ben riassunta nel paragrafo che segue, la narrazione pubblica rafforza una rappresentazione della conciliazione con una suddivisione dei compiti tradizionale, nutrendosi della presentazione sui media di un pantheon di donne che ce l’hanno fatta, dimenticando la divisione di classe che segna sempre di più la società contemporanea¹.

La conciliazione diventa una questione “tecnica”; il principio di pari opportunità si trasforma in un indicatore da tenere in conto, depotenziato da un processo di burocratizzazione delle azioni introdotte “in suo nome”. La ricerca di un equilibrio tra tempi di vita e di lavoro viene quindi depoliticizzata. Le azioni prevedono quasi sempre *benefit in cash* che favoriscono chi è già “nel mercato”, escludendo chi sempre più agisce ai margini o in un mercato informale in crescita: la mancanza di una strategia, almeno a medio termine, che superi l’idea dei bonus è uno degli elementi da considerare nei processi che possono spiegare un tasso di fecondità sempre più basso. Inoltre, molte politiche di conciliazione si limitano ad aiutare le donne a ricomporre i tempi di lavoro e di vita senza modificare i rapporti tra i sessi in favore di una più equa ripartizione dei compiti di cura².

La conciliazione, così interpretata, diviene strumento per individualizzare i rapporti di lavoro togliendo spazio ai soggetti di intermediazione. Del resto, in tema di pratiche di conciliazione, l’idea sempre più interiorizzata, persino dalle stesse donne, è quella di trovare soluzioni individuali a questioni strutturali (del mercato del lavoro e del *welfare*) promuovendo la contrattazione individuale tra impresa e lavoratrice, essendo la contrattazione collettiva e sindacale ritenuta responsabile della scarsa efficacia delle azioni sinora realizzate³.

Il discorso egemonico sulla conciliazione ha favorito l’incorporazione del valore della flessibilità nel senso comune, trovando accoglienza in una visione neoconservatrice che, tra tecnicismi e spoliticizzazione, rimette al centro la donna come madre. Il neomaternalismo sempre più insistente nell’immaginario pubblico ha spinto le donne a interiorizzare quella normatività condivisa rintracciabile anche nelle linee di indirizzo (Italia 2020) che attribuisce loro il dovere di tenere tutto insieme, a costo di un sentimento diffuso di inadeguatezza o del rafforzare l’idea che siano loro comunque e “naturalmente” a doversi occupare della riproduzione sociale.

¹ Sullo sfondo della vertenza aperta a Pomigliano nel 2010 tra Fiat e sindacati, furono proprio ottanta operaie a chiedere la mobilità dopo il voto favorevole all’accordo.

² Oppure, gli economisti Alesina e Ichino (2009: p. 52) si chiedono – in una prospettiva utilitarista e non certo orientata all’eguaglianza tra i sessi – se un’allocazione più equilibrata dei compiti aumenti sia l’efficienza della produzione per il mercato, sia l’efficienza della produzione domestica e quindi il benessere aggregato.

³ V. Italia 2020.

Il nodo della conciliazione e le modalità con cui è stato affrontato sono lo specchio della vischiosità di un mercato del lavoro che ha partecipato ad innescare un processo di rinaturalizzazione dei ruoli, accentuando la separazione – e la gerarchia – tra produzione e riproduzione. Sembra così prevalere il paradigma dell'ordine su quello del conflitto. Per riconoscere la direzione che prenderanno le politiche anti-crisi, soprattutto rispetto al nodo della conciliazione, si può fare riferimento al documento congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero per le Pari opportunità intitolato "Italia 2020 Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro" (1 dicembre 2009) e che segue gli indirizzi europei ad oggi ancora validi. In questo documento si delinea quello che è stato chiamato "familismo per *default*" che prevede obblighi formali per le famiglie di assistere i soggetti che necessitano di cura, senza però dare loro un sostegno adeguato (Albertini 2009). Nel documento si scrive infatti che si intende promuovere il patto intergenerazionale di cura reciproca quale risposta ai bisogni e alle paure, partendo dall'assunto che sempre più numerose sono le famiglie nelle quali l'aiuto dei nonni assicura alle donne la possibilità di partecipare al mercato del lavoro. Sarà per questo che i bonus introdotti nell'ultima legge di stabilità per l'anno 2017 operano una redistribuzione intergenerazionale che è favorevole alle pensionate piuttosto che alle giovani (ingenera.it, 2016), così come l'APE, cioè il pensionamento anticipato, è pensato per assegnare alle famiglie, ovvero alle nonne, il lavoro di cura che viene sempre più privatizzato.

3. Quale conciliazione tra dualismi e disequilibri di genere?

Nella progressiva frantumazione del mondo del lavoro, la conciliazione è sempre più un problema per chiunque abbia o cerchi un lavoro, partecipi⁴ al lavoro di riproduzione e rivendichi il diritto al tempo per sé, mentre di fatto continua a essere declinata in linea esclusivamente femminile. Così la conciliazione fuoriesce dall'area dei diritti e diventa invece tempo altro dal lavoro di produzione, liberato per la riproduzione dentro una rigida divisione sessuata tutt'altro che superata.

Di fatti, il vero *vulnus* del sistema paese è la bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il che significa minore autonomia e autodeterminazione, oltre che maggiore dipendenza. La tenuta dell'occupazione durante gli anni della crisi, di cui ancora non si intravede la fine, appare infatti essa stessa frutto di una retorica sessista. Infatti, senza tener conto della qualità dell'occupazione e dei bassi livelli di partenza, l'occupazione femminile italiana, la più bassa d'Europa e non solo, tiene meglio di quella maschile negli anni della crisi, aumentando significativamente nei primi anni '90 e ancor più nel primo decennio degli anni 2000, quando gli effetti della destandardizzazione delle forme lavorative sono diffusi.


I tassi di attività analizzati nel tempo mantengono un andamento distante e parallelo: la distanza tra attività maschile e femminile si conferma ampia dal 2004 al 2015 (Fig.1). Il tasso di attività maschile subisce una lieve flessione dal 2008 fino al 2012, per poi riprendere tornando ai livelli iniziali del periodo considerato (dal 75,5% al 74,1%). Per la

⁴ Anche perché, come ben mostra l'andamento dell'occupazione giovanile, i dati poco dicono delle forme e della qualità della prestazione lavorativa, tale per cui l'eventuale aumento numerico di posti di lavoro comporta altresì incremento di precarizzazione con quel che ne consegue in termini di diminuzione dei costi sociali della conciliazione e aumento dei costi individuali.

componente femminile il discorso è differente sia, come già detto, in riferimento ai livelli nettamente inferiori di attività, sia pure perché nel periodo osservato le donne attive aumentano di oltre 3 punti percentuali. Più in dettaglio, l'incremento si osserva proprio a partire dal 2008, anno di svolta per il manifestarsi delle congiunture negative. Ciò introduce a questioni sull'incremento virtuoso o meno, sostenuto da dinamiche recessive piuttosto che da politiche di occupazione e, a cascata, sui margini possibili o reali di opzionabilità dell'offerta femminile circa le condizioni lavorative e più in generale nella ricerca di lavoro.

In ogni caso, tornando alla comparazione tra donne e uomini attivi/e, il *gap* in tutto il periodo non si colma, pur riducendosi di circa 3 punti. Questo significa che la struttura occupazionale è comunque fondata sulla disparità, almeno per ciò che concerne la quantità della partecipazione.


Fig.1 Tassi di attività per sesso 2004-2015 (%)



Fonte: nostra elaborazione www.seriistoriche.istat.it

Dunque, è sempre la bassa partecipazione delle donne la questione centrale da cui partire per analizzare le caratteristiche del divario di genere nel contesto italiano. Considerando al contempo l'andamento del tasso di disoccupazione allargata o di inattività, il *gap* di genere rimane la persistente criticità. Sono le donne che si attestano ai valori più elevati di mancata partecipazione al mercato del lavoro, con un aumento costante dal 2008 al 2015 (Fig.2), fatto salvo l'ultimo anno in cui si segna un arresto tutto da valutare in termini di stabilizzazione o di inizio di un nuovo corso, anche alla luce dei più recenti provvedimenti di riforma del mercato del lavoro. Ciò significa che l'attivazione delle donne risulta piuttosto debole e scoraggiata dalle condizioni reali (almeno sul mercato del lavoro formale), per cui una parte di chi si attiva o riattiva produce sia un aumento delle forze di lavoro potenziali che una sottostima dell'indicatore di disoccupazione.

Fig.2 Andamento tasso di mancata partecipazione per sesso (2008-2015) (%)



Fonte: nostra elaborazione www.seriistoriche.istat.it

A riconferma di una sfocata lettura di genere delle dinamiche occupazionali, l'aspetto più interessante relativo alle variazioni dei tassi di occupazione per sesso nel periodo tra il 2008 e il 2015 riguarda proprio la sua composizione, laddove l'incremento femminile è assunto come positivo *tout court* e del tutto avulso dalle radici sessuate che continuano a mantenere una notevole capacità interpretativa delle tendenze in atto (Tab.1).

Tab. 1 - Tasso di occupazione e occupate/i per sesso 2008-2015

	Tasso occupazione (15-64 anni)		Valori 2015 (in migliaia)	Occupate/i	
	Variazioni			Variazioni 2008-2015	
	2015	2008-2015		Absolute (in migliaia)	%
Maschi	64,7	-4,6	13.085	-736	-5,3
Femmin	47,2	-0,1	9.380	110	1,2
e					
Italia	56,3	-2,3	22.465	-826	-2,7
Ue	65,6	-0,1	220.706	-2.170	-1,0

Fonte: nostra elaborazione Rilevazione sulle Forze di lavoro.

Anche la riduzione del divario in termini occupazionali ha di fatto una portata molto limitata e piuttosto debole. Il quadro che emerge ha a che fare con il configurarsi di un andamento anticiclico della forza lavoro "secondaria" femminile (Borjas, 2010), dovuto alla funzione di manodopera di riserva svolta dalle donne, pronta a tamponare le falle del sistema, gonfiandone i numeri e collocandosi principalmente nel mercato secondario (Périvier, 2014). Alla luce di ciò va letto anche il recente aumento del numero di donne capofamiglia, uniche portatrici di reddito del nucleo familiare (Istat, 2015; 2016), pur al di sotto della media europea, dovuto, per la più parte, a vedove e nuclei monogenitoriali

che "percepiscono un reddito mediano inferiore di circa un terzo rispetto a quello delle famiglie con a capo un uomo, composte in media da 2,64 componenti (18.686 euro contro 27.639 euro)" (Istat, 2015b: p.7).

La molla dell'incremento occupazionale femminile muove perlopiù dall'aumento del numero di famiglie *jobless*⁵, nonché di donne sole con figli a carico. Dunque, da una parte l'effetto della perdita di lavoro maschile, dall'altra l'aumento dell'instabilità coniugale spingono le donne a presentarsi, spesso per la prima volta, sul mercato del lavoro transitando dalla condizione di casalinga o a ripresentarsi, in entrambi i casi in ragione di necessità personali e/o familiari di reddito. Con buona probabilità si tratta di una tendenza destinata a confermarsi giacché il numero complessivo di famiglie *jobless* è aumentato di 4 punti dal 2008 (10%) al 2015 (14,2%, in totale 2,2 milioni di famiglie). La maggiore vulnerabilità economica riguarda le famiglie giovani tra le quali l'assenza di un reddito da lavoro è passata dal 6,7% del 2004 al 13% del 2015. Tra le famiglie più adulte si è passati invece dal 12,7% al 15%. Nel contempo si riduce il numero di famiglie con un numero di occupati pari o superiore a due dei componenti, dal 45% del 2004 al 37% del 2015, tra cui diminuiscono quelle *male breadwinner* a favore delle *female breadwinner*. Le prime diminuiscono di circa quattro punti, sempre nel periodo considerato, dal 25,5% al 21,3%; le seconde aumentano di circa due punti, dal 5,9% all'8% (Istat, 2016).

Le donne partecipi rispondono sempre più al crescente bisogno di reddito familiare (Tab.2) non necessariamente garantito comunque dal lavoro trovato o dall'attivarsi sul mercato.

Tab.2 Famiglie con almeno un componente di 15-64 anni senza pensionati per partecipazione al mercato del lavoro e composizione del nucleo familiare

	2004	2013	2015	Per 100 famiglie della stessa tipologia (2015)
<i>Monocomponenti</i>	18,2	25,0	25,4	100,0
Senza occupati:	4,1	6,1	6,3	24,8
Maschi	2,5	3,0	3,1	12,8
Femmine	2,5	3,0	3,1	12,0
Disoccupati	0,8	2,0	1,9	7,4
Inattivi	3,3	4,2	4,4	17,4
Occupati:	14,1	18,8	19,1	75,2
Maschi	8,9	11,1	11,4	44,7
Femmine	5,3	7,7	7,8	30,6
<i>Pluricomponenti</i>	81,8	75,0	74,6	100,0
Senza occupati:	5,3	7,8	7,9	10,6
Con almeno un disoccupato	2,2	3,8	3,6	4,8
Con tutti inattivi	3,1	4,0	4,3	5,8
Con un occupato:	31,4	29,7	29,3	39,3
Maschi	25,5	21,9	21,3	26,6
Femmine	5,9	7,8	8,0	10,7
Con due o più occupati	45,1	37,6	37,3	50,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: nostra elaborazione Rilevazione sulle Forze di lavoro, Rapporto annuale, 2016.


⁵ Famiglie con almeno un componente fra i 15 e i 64 anni e senza pensionati, in cui nessuno è occupato.

Tutto ciò apre alla considerazione di ulteriori problemi sulla qualità dell'incremento occupazionale femminile, di cui il primo e il più importante ha a che fare con la bassa qualità del lavoro trovato, che riconferma le lavoratrici nella loro debolezza competitiva sul mercato del lavoro italiano (Sabbadini, 2015). Con più donne alla ricerca di un lavoro, in particolare tra i 40 e i 49 anni, la crescita allo stesso tempo di occupazione e disoccupazione femminile segnano l'aumentata necessità economica delle famiglie.

Nelle dinamiche di crisi è impressa la pesante eredità del genere, per cui all'iniqua partecipazione per sesso al mercato del lavoro italiano si sovrappongono spinte centrifughe dovute alla crescente frammentazione sia del lavoro, sia dei percorsi di vita e familiari. Peraltro, anche la crescita della disoccupazione si accompagna a una ridotta capacità di reddito associata al lavoro precario e scarsamente qualificato (Bettio *et al.*, 2013).


Si assiste a uno scivolamento verso il basso delle opportunità e condizioni lavorative. Il part time tra le donne e ineditamente tra gli uomini è l'unica forma di lavoro in crescita costante dagli esordi della crisi (Istat, 2015). La novità è data dal fatto che si diffonde anche fra gli uomini (Fig.3) una forma lavorativa individuata a lungo come la via principe (quando non l'unica) al sostegno all'occupazione femminile, per definizione "conciliante", oggi fulcro di una vera e propria economia di crisi basata sull'abbattimento dei costi del lavoro⁶. Infatti, dal 2008 si è verificata una crescita del part time involontario (soprattutto maschile) (Fig.4) di circa il 20%, cioè il 63,9% di tutta l'occupazione a tempo parziale in Italia, a fronte di una media europea del 29,4%.

Fig.3 Part time volontario 2004-2014 (%)



⁶ A margine di questo dato, i e le part timer, specie nella forma involontaria, rivelano una maggiore insoddisfazione per il lavoro svolto. Complessivamente l'insoddisfazione è comunque in crescita tra i e le lavoratrici per la propria condizione occupazionale (Rapporto Bes 2015).

Fig.4 Part time involontario 2004-2014 (%)




Fonte: nostra elaborazione www.istat.it

Se uomini e donne tendono ad avvicinarsi per forme e qualità dell'occupazione, anche per i più recenti effetti dei provvedimenti del *Jobs Act* (Canal-Gualtieri, 2016), si conferma l'arresto del dinamismo sostenuto da incentivi incapaci di superare sia i pregressi divari, sia l'assenza di rilancio sul piano della qualità dell'occupazione sul medio-lungo termine. È invece aumentato il peso del lavoro incerto e discontinuo, segnando una nuova area di competizione tra donne e uomini per risorse lavorative sempre più scarse, con minori tutele e redditi più bassi.

Il mercato del lavoro si è dunque ristrutturato intorno alle vecchie disparità, facendone emergere di nuove propriamente prodotte sia dall'esiguità delle risorse disponibili ed erogate sia dalla mancata redistribuzione attenta alla relazione tra occupazione e reddito. È il caso del differenziale salariale di genere che in Italia si attesta a livelli più bassi che nel resto dell'UE, pur con effetti (diretti e indiretti) di aumento dello stesso persino molto significativi. Dal 2008 il divario retributivo tra donne e uomini nel nostro paese è passato dal 4,9% al 7,3%, aumentando nella misura del 43% (Openpolis, 2015), il che descrive condizioni dell'Italia peggiori degli altri paesi, seguita solo dal Portogallo. Come infatti si vede dalla Fig.5, tra il 2007 e il 2013 sono solo 7 i paesi europei in cui il differenziale retributivo di genere è aumentato a sfavore delle donne.


Fig.5 Gender pay gap: variazioni percentuali 2007-2013 (%)



Fonte: nostra elaborazione Eurostat, Openpolis 2015

Anche i dati sui dipendenti Inps (Fig.6) confermano l'ampliarsi della distanza retributiva media giornaliera tra il 2007 e il 2013, aumentando la retribuzione maschile di 7,4 euro e quella femminile di 5,4, per un aumento complessivo di 2 euro in media. Il dato rilevante è quello del costante aumento per tutto il periodo osservato.


Fig.6 Retribuzione media giornaliera lavoratori e lavoratrici dipendenti contribuenti INPS 2007-2013 (Euro)



Fonte: nostra elaborazione coesione.stat, dati INPS

L'occupazione femminile cresce indebolendosi ulteriormente, anzi è proprio la vulnerabilità relativa della forza lavoro femminile a divenire un vantaggio competitivo nel quadro di crisi, producendo così un cambiamento di forma ma non di struttura. Anche dal punto di vista delle ore lavorate pro capite dei dipendenti contribuenti Inps (Fig.7), a fronte di una lieve diminuzione delle ore lavorate più per gli uomini (2 ore, da 41 a 39) che per le donne (1 ora) da 33 a 32, si rivela un mancato rafforzamento della partecipazione femminile, confermando la costante del gap di genere: aumenta la partecipazione ma non altrettanto il volume occupazionale misurato in ore.


Fig.7 Occupate/i per ore settimanali lavorate e numero di ore settimanali lavorate procapite (2004-2015)



Fonte: nostra elaborazione Rilevazione Forze Lavoro

Negli anni della crisi si conferma la persistenza di fattori di rischio strutturali: l'essere donna, l'essere madre, vivere in coppia con figli, oltre che la giovane età e il peso del contesto socio-geografico di riferimento. Proprio per tali ragioni la famiglia si connota come un luogo di rischio socio-economico sempre più elevato; ciò appare evidente considerando l'incidenza della povertà sia relativa, ma soprattutto assoluta⁷. È infatti quest'ultima ad aver colpito molto pesantemente le famiglie italiane nel decennio 2004-2014 (Fig.8) spiegando anche certe dinamiche "propulsive" delle donne verso opzioni lavorative poco appetibili e remunerative. La capacità di reddito e le opportunità di lavoro indicano quindi una grave e progressiva divergenza che accresce povertà e disegualianza.

Fig.8 Incidenza della povertà relativa e assoluta nelle famiglie italiane (2004-2014)



Fonte: nostra elaborazione coesione.stat

Rimane la famiglia, inoltre, il maggiore impedimento alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, specie se con figli, la cui presenza si correla negativamente con la capacità di reddito della coppia genitoriale, dunque in condizioni economiche crescentemente critiche. Come infatti si vede dai dati qui di seguito, il tasso di occupazione soprattutto delle madri è sensibile al numero di figli. Sebbene la relazione tra maternità e lavoro sia un nodo critico in quasi tutte le realtà geografiche, la questione italiana è particolare: infatti, passando da 1 a 2 figli il tasso di occupazione delle madri si abbassa di circa 7 punti percentuali, declinando significativamente dal terzo figlio di 15 punti (Tab. 3).

La compressione della sfera lavorativa, in termini di partecipazione e opportunità, insieme alla retribuzione e alle ore lavorate, descrivono una condizione femminile

⁷ Mentre l'ultimo rapporto annuale dell'Istat (2016) ravvisa un rallentamento nel numero di poveri ma un aumento dell'intensità della povertà, il rapporto di Confindustria (2016) conta 4,6 milioni di poveri assoluti, pari a un incremento del 157% rispetto al 2007.

immutata nel tempo ed esente da interventi di sostegno in grado invertire la rotta o quantomeno correggerla.

Tab.3 Tasso di occupazione per sesso e numero di figli/e (2014) (%)

	1 figlio/a		2 figli/e		3 figli/e	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Austria	91,7	75,8	92	68,7	88,3	57,5
Belgio	86,3	70,2	90	73,5	78,6	50,3
Bulgaria	77,4	52,8	78,1	53,9	42,1	53,9
Cipro	82,2	67,1	83,6	72,9	83,1	55,1
Croazia	74,8	57,9	76,9	55,2	72	41,1
Danimarca	89,1	73	92,8	82,6	90,9	77
Estonia	90,2	48,3	90,8	54,1	75,5	46,6
Finlandia	88,7	62,2	90,7	64,9	90	43,8
Francia	86,2	75,5	89,2	67,3	80,5	47,8
Germania	91,6	66,7	92,8	61,1	87,8	51
Grecia	79,3	50,3	81,4	48,2	62,2	45,6
Irlanda	80,2	65,3	82	60,8	79,2	39,5
Italia	86	57,8	85,5	50,9	80,4	35,5
Lettonia	83,2	65,8	85,4	62,8	76,6	53,7
Lussemburgo	93,4	81,7	91	75	86,1	48,5
Lituania	85,1	70,4	88,5	76,1	76,6	53,7
Malta	96,5	63	94,9	55,2	87,8	37,3
Paesi Bassi	90,7	77	92,5	78	89,6	63,8
Polonia	86,8	60,9	87,8	58,6	81,7	49,2
Portogallo	84,9	70,4	82,4	72,1	70	53,8
Regno Unito	89,6	67,2	91,1	62,9	83,3	42,4
Repubblica Ceca	95,5	40	92,9	44,9	88,4	37,9
Romania	79	57,2	78,8	57,9	71,1	40,6
Slovacchia	84,6	37,7	87,5	36,2	67,6	29,9
Slovenia	89,5	70,4	90,9	77,7	90,6	70,5
Svezia	91,4	73,1	93,6	80,8	88,5	75,7
Ungheria	83,4	36,5	84,1	40,9	71,5	23,4


Fonte: nostra elaborazione Eurostat, Openpolis 2015

Se il tasso di occupazione delle donne con 1 o 2 figli scende sensibilmente, quello dei padri invece tende ad aumentare, diminuendo lievemente solo passando al terzo figlio, caso in cui andrebbe opportunamente verificata anche l'incidenza del più basso numero di famiglie con 3 o più figli, dati i trend demografici che per buona parte risultano una

scelta adattiva alle contingenze, al netto del libero arbitrio. Peraltro nel periodo tra il 2008 e il 2015 il fenomeno declinante interessa le italiane come le straniere, pur permanendo alcune differenze tra i due gruppi. Il basso tasso di natalità è, tra l'altro, un indicatore di adattamento delle donne a condizioni diverse dalle precedenti epoche in termini di stabilità e sicurezza dei percorsi di vita che oggi intaccano fortemente la vita privata come quella lavorativa. Dal punto di vista della vita privata, le donne tendono a fuoriuscire più tardi negli anni dalla famiglia di origine, a rimanere *single* più a lungo e anche a sperimentare la prima gravidanza in misura più limitata e comunque più avanti con l'età (Istat, 2016).

Su questo orientamento delle donne pesa senza dubbio la penalità che esse sperimentano nell'età fertile, quali madri e potenziali tali. Dal confronto dei tassi di disoccupazione maschile e femminile nella fascia di età centrale (25-49 anni) si rileva che il differenziale occupazionale tra donne e uomini si amplia significativamente passando dalla condizione senza figli a quella con figli e in proporzione al numero dei figli. Per l'occupazione maschile il *trend* è opposto, crescendo invece dalla condizione senza figli a quella con figli e ancor più nel passaggio da uno a due figli. Le accresciute necessità familiari dunque sono alla base del rafforzamento della posizione lavorativa dei padri e di quello di cura delle madri a scapito della loro occupazione.


Fig.9 Tasso di occupazione per sesso e numero di figli/e (2014)



Fonte: nostra elaborazione Eurostat

Alla maternità come fattore propulsivo di asimmetria tra i ruoli e condizione di rischio in termini di partecipazione lavorativa, fa da scudo il livello di istruzione. Di fatti, tra le donne nelle classi di età centrale (25-49 anni), sono quelle con titoli di istruzione più elevati a mostrare il legame più solido con il mondo del lavoro, con un tasso di occupazione che varia di poco anche con il numero di figli (Fig.10). Al contrario, in presenza di bassi e medi livelli di istruzione, il tasso di occupazione tende a diminuire con la presenza e in proporzione inversa al numero dei figli. Questo dato, alla luce delle recenti tendenze di decremento nei livelli di istruzione nel nostro paese, appare cruciale, giacché rischia di venire meno di fatto l'unico elemento di vantaggio competitivo e fattore protettivo per le lavoratrici e aspiranti tali.

Fig.10 Tasso di occupazione delle donne 25-49 anni per livello di istruzione ed età del/la figlio/a più piccolo/a



Fonte: nostra elaborazione Eurostat

La politica divergente diviene particolarmente strabica nel caso delle donne, specie quando si associa la consensualità alla parola dimissioni, in un mercato del lavoro in cui il dispositivo del licenziamento diviene di fatto più agevole e meno costoso⁸. Parlare allora di dimissioni consensuali, sebbene indichi una fattispecie normativa, poco dice delle dinamiche reali, specie guardando i dati che celano il fenomeno controverso delle cosiddette “dimissioni in bianco”, all’interno dell’insieme delle dimissioni convalidate, le quali vanno ad interessare soprattutto le donne in età tra i 26 e i 35 anni con un’anzianità di servizio fino a 3 anni. Quest’ultimo dato nella Relazione del Ministero del Lavoro viene letto all’interno di una tendenza al tardivo ingresso nel mercato del lavoro (tutto da dimostrare), mancando piuttosto di una lettura di genere. Va discussa più approfonditamente la mappa del rischio di dimissioni precoci delle madri con figli entro l’anno di età, dipanando l’area della volontarietà o meno. Cosa che appare del tutto poco scontata quando nella stessa Relazione ministeriale, a fronte di un fenomeno in crescita del 14% rispetto all’anno precedente e connotato in linea femminile nell’ordine dell’82%, si legge che la motivazione più diffusa alla base della convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri è quella individuata nel “passaggio ad altra azienda” per 8.052 soggetti di cui 4.319 donne e 3.753 uomini. Qui, sebbene la connotazione sessuata dello svantaggio femminile rimanga chiara e costante, rispetto alle motivazioni del recesso dal contratto lavorativo (Tab.4) la distanza tra padri e madri appare decisamente più ampia per le difficoltà legate alla cura. Sono queste ultime a indurre, in misura preponderante, le donne a recedere dal contratto lavorativo alla nascita del figlio.

⁸ Si veda in proposito l’ultimo rapporto ministeriale, *I rapporti di lavoro nel III trimestre 2016*, in cui si segnala un aumento dei licenziamenti e una concomitante diminuzione delle dimissioni, nonché della attivazione di nuovi contratti. Testo consultabile al sito www.lavoro.gov.it.


Tab.4 Motivazione del recesso per sesso (v.a.)*

	Femmine	Maschi	Totale
Passaggio ad altra azienda	4.319	3.733	8.052
Altro	3.922	1.356	5.278
Desiderio di cura della prole in maniera esclusiva	4.972	115	5.087
Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per assenza di parenti di supporto	4.700	91	4.791
Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per mancato accoglimento	3.482	66	3.548
Cambio di residenza/distanza tra luogo di residenza e sede di congiungimento al coniuge	1.373	153	1.526
Mancata concessione del part-time/orario flessibile/modifica dei turni di lavoro	1.311	32	1.343
Elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato (es. asilo nido o baby-sitter)	1.213	20	1.233
Chiusura/cessazione/trasferimento azienda	328	63	391
Totale	25.620	5.629	31.249

*Motivazioni in ordine crescente per incidenza tra le madri lavoratrici

Le dimissioni per passaggio di azienda riguardano invece maggiormente i padri, diversamente in relazione ai contesti geografici di appartenenza. Le donne rimangono, da Nord a Sud (Fig.11), le dimissionarie più numerose. Tuttavia, al Nord e al Centro la distanza tra donne e uomini è minore, al Sud si amplia e complessivamente anche il numero dei passaggi dichiarati è decisamente inferiore. Questo per puntualizzare sia il divario di genere, sia pure il divario di opportunità nei diversi mercati locali, laddove anche le distanze di genere tendono ad acuirsi.


Fig.11 Convalide dimissioni per passaggio ad altra azienda per area geografica (2015) (v.a.)



Fonte: nostra elaborazione da *Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, 2016*

Ciò detto, alla base delle dimissioni, pur consensuali, rimane il problema di conciliare il lavoro con le esigenze di cura della prole⁹, soprattutto o quasi esclusivamente per le lavoratrici dimissionarie. Le ragioni specificate sono nell'ordine: l'assenza di parenti di supporto, il mancato accoglimento all'asilo nido e l'elevato costo di assistenza del neonato, sia esso imputabile a *baby sitter* o ad asilo nido. Soprattutto a pesare in maniera crescente è la prima voce relativa all'assenza di reti di cura su cui fare affidamento (Fig.12), ponendo interrogativi sul *welfare* familistico a costo zero e sempre meno disponibile per chi voglia affermare diritti lavorativi e riproduttivi.

Fig.12 Convalide per difficoltà di conciliazione (2015) (v.a.)




Fonte: nostra elaborazione da *Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, 2016*

È proprio l'assenza di reti di supporto la maggiore e crescente criticità nello *stock* delle dimissioni convalidate (Fig.13) a partire dall'anno 2012, cioè da quando la normativa prevede la stesura e la pubblicazione della Relazione annuale. La lettura dei dati nel breve periodo osservato sembra suggerire che le reti di supporto divengono tanto più urgenti quanto meno disponibili per ottemperare alle necessità di cura, in cui il debole sviluppo dei servizi¹⁰ si è appoggiato alle risorse liberate dalle famiglie, senza oneri aggiuntivi per la collettività e dunque senza ridisegnare un *welfare* nazionale e locale più rispondente alle necessità degli individui come della società.

⁹ Emerge dalla Relazione che 4.972 donne legano le loro dimissioni al "desiderio esclusivo di cura" (Tab.4) e solo 115 uomini. Tale dato meriterebbe un approfondimento per quello che esprime ma anche perché appare in controtendenza sia con le esigenze materiali delle donne, specie attualmente, sia con l'attesa diffusa di partecipazione lavorativa delle donne più giovani.

¹⁰ Il dato sulla copertura degli asili nido appare esplicativo. In Italia sono poco più della metà i comuni coperti da tale servizio (53,7%) con una presa in carico che non supera il 12%.

Fig.13 Convalida dimissioni lavoratrici madri/lavoratori padri 2012-2015 (v.a.)



Fonte: nostra elaborazione da *Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri*.

La domanda insoddisfatta di servizi¹¹ e il declinare del *welfare* familistico stringono le donne in un'assenza di alternative sia nel mercato del lavoro, dove diminuisce quantità e qualità del lavoro¹² e persiste l'impermeabilità alla pluralità di genere e alla parità, sia nel privato, dove le asimmetrie continuano a legarsi all'estrazione sociale dei componenti la coppia e al contesto geografico¹³.

4. Le politiche per la conciliazione: un *patchwork* incompleto

In questo quadro che registra l'aggravarsi di asimmetrie di genere, la conciliazione non è una questione problematica per gli uomini, ma riguarda primariamente le donne. La sua rappresentazione è sempre univoca e non considera la pluralità delle declinazioni possibili nella ricerca di un equilibrio tra vita e lavoro, definendo un ordine sociale di genere che da sempre prevede per le donne una porosità del confine tra produzione e riproduzione. Questo ordine è plasticamente riflesso nelle *policies* introdotte negli anni il cui primo impatto è aver neutralizzato il genere come categoria.

Se infatti la conciliazione occupa un posto nella progressiva articolazione delle politiche di pari opportunità sviluppate inizialmente sulla spinta femminista, le azioni più recenti prendono avvio dai ruoli tradizionalmente attribuiti a uomini e donne. Si può dire che dalla rivendicazione della differenza si è passati all'affermazione ontologizzante

¹¹ Il 29,7% delle madri lavoratrici avrebbe voluto avvalersi dell'asilo nido (Istat 2015c), cosa impossibile per le rette troppo elevate (50,2%) oppure per mancanza di posti disponibili (11,8%).

¹² Rapporto BES 2015.

¹³ "Le coppie che più si avvicinano a una distribuzione equa dei carichi di lavoro familiare sono quelle con figli di 3-5 anni (64,7%), in cui la donna è laureata (65,3%) e le giovani coppie della generazione dei Millennial (63,8%). L'asimmetria di genere migliora al Nord e al Centro mentre è invariata nel Mezzogiorno (74%) dove gli stereotipi sono ancora forti anche nelle nuove generazioni" (Istat, 2016b: p.1).

dell'esistenza del differente. Sono le donne, in quanto differenti, a ricoprire "in esclusiva" il ruolo di prestatrici di cura e l'oblatività da loro attesa non viene messa in discussione nell'ordine che dà forma ai rapporti concreti tra uomini e donne.

Eppure le innovazioni giuridiche introdotte sulla spinta europea guardavano anche ad interventi nella sfera pubblica, non solo nel mercato del lavoro, ma perfino nell'organizzazione urbana. I tempi della città costituivano un nodo di riflessione fondamentale per parlare di conciliazione, ma i progressivi tagli ai trasferimenti ai comuni ha ridotto il campo di azione della conciliazione ai servizi per i bambini e gli anziani, trascurando il resto. La soluzione trovata - che riflette l'individualizzazione in un quadro neoliberale - è la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali.

La conciliazione è stata così ridotta a supporto alla maternità e non alla genitorialità. La retorica degli asili nido distoglie l'attenzione dall'assenza di un *corpus* organico di politiche che tenga conto di due questioni, innanzitutto una divisione del lavoro di cura e domestico più equilibrato tra i sessi. Se guardiamo al congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, la Legge 92/2102 stabilisce che sia di un giorno (diventati due con la Legge di Stabilità per il 2016), mentre la Direttiva 2010/18/UE, approvata l'8 marzo 2010, fissa un congedo di paternità di almeno due settimane coincidenti col periodo del congedo obbligatorio per la madre, egualmente retribuito per l'intero salario. L'attuale presidente dell'Inps ha proposto, nel novembre 2016, almeno 15 giorni obbligatori introducendo sanzioni per chi non rispettasse la regola, ma il suggerimento non è stato accolto benché in linea con la Direttiva europea.

La seconda questione è la redistribuzione della ricchezza. Da una parte i differenziali salariali in crescita e una presenza maggiore delle donne nei segmenti più deboli del mercato del lavoro; dall'altra un sistema fiscale di sostegno ai redditi che si concentra sugli *insider* utilizzando il sistema delle detrazioni dimenticando le fasce più fragili. La diffusione di modelli di *welfare* aziendale sta inoltre contribuendo ad allargare il solco tra chi è dentro e chi è fuori a fronte di un'occupazione femminile molto bassa.

Questo puzzle incompleto di politiche di corto respiro, che dovrebbero invece fronteggiare un crescente rischio di povertà prevedendo forme di sostegno al reddito meno incidentali e di breve durata, si ritrova anche nell'ultima legge di stabilità. Dal 2017 è stato riproposto un "Fondo di sostegno alla natalità", ovvero 800 euro per i nuovi nati, destinato alle donne dal settimo mese di gravidanza fino al terzo anno di età del figlio. Inoltre, le famiglie potranno usufruire di un buono di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La modalità del bonus che non sembra far fronte all'elevato costo dei figli nei primi anni di vita - ovvero la prima causa di dimissioni indicata dalle donne - da una parte favorisce la demercificazione del *welfare* e la privatizzazione della cura, dall'altra non contribuisce a modificare quella struttura che produce una crescente disuguaglianza di genere. Le politiche pubbliche di questi anni non solo sembrano non tenere conto dei dati del mercato del lavoro ma anche nel linguaggio (bonus mamme, bonus *baby sitter*) riducono un tema complesso ad una questione materna.

5. Conclusioni

L'ambito analitico della conciliazione è molto ampio, ma certamente non può prescindere dalla valutazione delle politiche sulle tendenze della partecipazione lavorativa, demografiche e di composizione familiare. Dunque, nell'area della conciliazione si intrecciano le opportunità personali della sfera privata con quelle della sfera pubblica, quelle reali e percepite tali, quelle colte e quelle mancate. Il groviglio della conciliazione appare molto complicato a partire da un lavoro sempre più distante da quella pur teorica netta partizione dettata dal primo capitalismo tra tempo libero e tempo di lavoro, tra famiglia e lavoro, tra tempo per sé e tempo per il mercato. Occorre prima di tutto rimettere a fuoco il contesto e i movimenti al suo interno, gli spostamenti tra i confini delle sfere di vita che compongono i percorsi degli uomini e delle donne. Se il riferimento della relazione tra maternità e lavoro ha assorbito buona parte della riflessione intorno alla conciliazione, è tempo per interrogarsi sui comportamenti delle donne, sulle loro scelte e condizioni di vita, sulle forme familiari che vivono e sulle persone di cui si fanno carico, chiedendosi innanzitutto con quali risorse, con quale lavoro e reddito.

La conciliazione non è dunque l'area dell'idealità ma della concretezza delle condizioni di vita plurime, in considerazione del movimento di scivolamento del lavoro verso la sfera privata da esso invasa in varie modalità. Non è neppure sufficiente a dar conto della realtà la presa di atto di un *welfare* nostrano retto principalmente o quasi esclusivamente dalle donne, cosa che spesso si traduce in un ragionamento fine a se stesso sulla fatica delle donne, dunque correndo il rischio di sancirne la necessità in quanto subordinate al sistema nella funzione di rimarginarne le ferite aperte. La posta in gioco è l'incastro della divisione sessuata, così come si è andata strutturando in modo da ridurre significativamente le opportunità e le possibilità di scelta libera delle donne (Zurla, 2006).

Il percorso accidentato delle donne che scelgono la maternità è lastricato di ostacoli mai superati che si radicano al contempo nel mercato del lavoro, nella famiglia e nel sistema di *welfare*. C'è allora da chiedersi come e in che direzione stanno andando le politiche che da una parte mettono a punto strumenti di conciliazione e dall'altra indeboliscono la posizione contrattuale, di tutele e stabilità nel rapporto di lavoro (Vesan, 2016)¹⁴.

Bibliografia

Albertini M. (2009) Italia 2020: la ricetta del governo è il familismo, www.lavoce.info, 30 dicembre (consultato il 24/02/2012)

Alesina, A., Ichino, A. (2009) *L'Italia fatta in casa*, Milano, Mondadori

Atkinson A. B. (2015) *Disuguaglianza. Che cosa si può fare?*, Milano, Cortina Editore

¹⁴ Si veda D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 convertito poi nella legge n. 78 del 15 maggio 2014 e dalla legge n. 183 del 10 dicembre 2014 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, e di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione tra vita e lavoro".

Bettio F., Corsi M., D'Ippoliti C., Lyberaki A., Samek Lodoviki M., Veraschchagina A. (2013) The impact of the economic crisis on the situation of women and men and on gender equality policies, Belgium, European Union

Borjas G.J. (2010) Economia del lavoro, Milano, Brioschi

Canal T., Gualtieri V. (2016) Uno sguardo di genere sul mercato del lavoro a partire dagli ultimi dati disponibili, www.ingenerere.it (consultato il 23/09/2016)

Carriero R., Todesco L. (2016) Indaffarate e soddisfatte. Donne, uomini e lavoro familiare in Italia, Roma, Carocci

Ingenere.it (2016) Bonus pensioni, datelo alle nipoti, 17 novembre

Istat (2016) Rapporto annuale 2016. La situazione del paese, www.istat.it

Istat (2016b) I tempi della vita quotidiana, www.istat.it

Istat 2015, Come cambia la vita delle donne. 2004-2014, www.istat.it

Istat (2015a) Rapporto annuale 2015. La situazione del paese, www.istat.it

Istat (2015b) Come cambia la vita delle donne, www.istat.it

Istat (2015c) Avere figli negli anni 2000, www.istat.it

Istat (2015c) Rapporto Bes 2015 il benessere equo e sostenibile in Italia, www.istat.it

ITALIA 2020 (2009) Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, Ministero del lavoro – Ministero dell'Istruzione

Openpolis (2015) Piove sempre sul bagnato. Il lavoro durante la crisi in Italia e in Europa, www.openpolis.it

Périvier H. (2014) "Men and women during the economic crisis employment trends in eight european countries", Revue de l'OFCE - D'ébats et politiques, 133: 41-84

Sabbadini L. L. (2015) L'eredità del genere della crisi nel nuovo rapporto Istat, 20 maggio, www.ingenerere.it (consultato il 23/09/2016)

Scarponi S. (2010) Lavoro e famiglia, proposte in corso, 9 aprile, www.ingenerere.it (consultato il 24/09/2016)

Vesan P. (2016) "Il lavoro, dopo il Job Act", Il Mulino, 65, 3: 468-476

Zurla P. (2006) Quando le madri lavorano. Percorsi di conciliazione in un contesto locale, Milano, Angeli

LA RISPOSTA ISTITUZIONALE AL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLA PROSPETTIVA GIURIDICA: VERSO L'ADOZIONE DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE TRA DIMENSIONE SIMBOLICA E SIMULTANEITÀ DEI SISTEMI DI OPPRESSIONE

Paola Degani

1. Sulla violenza e dintorni

La riflessione sulla condizione delle donne all'interno dei movimenti femministi e la domanda politica che ne è derivata nei decenni passati come in tempi recenti, hanno prodotto delle ricadute sul quadro normativo e sui sistemi di *policy* di riferimento a più livelli, aprendo a degli spazi in termini di riconoscimento di diritti o comunque di regolazione giuridica di specifici aspetti del vivere sociale e di alcuni fenomeni sociali che interessano in modo differenziato i generi, tra i quali la violenza su maschile contro le donne.

Proprio quest'ultimo problema ha attraversato le reti e gli scambi transnazionali tra le donne riproponendo il tema della differenza di potere tra i sessi in chiave anche di riconoscimento della simultaneità e molteplicità dei sistemi di oppressione, favorendo una riflessione orientata all'azione a partire da una serie di considerazioni che investono l'effettività e l'efficacia della normativa vigente rispetto al perseguire obiettivi più generali legati alla rimozione delle discriminazioni su base sessuale e al riconoscimento del valore sociale delle donne e del lavoro di riproduzione.

Rispetto al discorso della violenza maschile nei confronti delle donne e più in generale con riferimento al problema dell'affermazione, riconoscimento, effettività e giustiziabilità dei diritti umani delle donne, il progressivo perfezionamento della *machinery* relativa alla procedure di monitoraggio dei diritti umani e il processo più recente di allargamento del campo d'azione e di rafforzamento del diritto internazionale dei diritti umani, giocano un ruolo di primo piano per comprendere quali siano gli scenari entro i quali è possibile proporre una riflessione su questo problema utilizzando gli strumenti che queste norme stessi possono rappresentare per sostenere la rimozione della condizione femminile.

Tale operazione, che non è scontata, necessita di un presidio molto forte da parte delle donne stesse. Se è vero infatti che le analisi femministe – anche quelle di ispirazione istituzionalista – hanno contribuito in modo determinante alla riformulazione dell'ideale universale dei diritti umani e che questo percorso ha coinciso con un ampliamento dello stesso concetto di universalità che ha portato all'adozione di numerosi dispositivi per l'eliminazione delle discriminazioni fra i sessi, e più in generale ha prodotto delle ricadute importanti nel processo di *agenda-setting* di numerosi paesi, così come a livello intergovernativo (Donà 2015), è del tutto evidente che rimane la necessità di lavorare sul piano politico affinché le tematiche collegate al rapporto di potere tra i sessi non siano inglobate nell'universale maschile. E' necessario cioè contrastare il tentativo istituzionale di "neutralizzare" l'assunto politico alla base della violenza sulle donne nella sua dimensione strutturale e sistemica.

E' indubbio che sul piano politico i linguaggi e i dispositivi che sono stati adottati in questi anni a riguardo della violenza maschile contro le donne sembrano andare nella direzione

del riconoscere la violenza basata su una dimensione di sesso/genere come un fenomeno non trattabile semplicemente facendo riferimento al dualismo criminalizzazione/vittimizzazione, ma piuttosto come un elemento del vivere sociale che, nell'appartenere all'esperienza della quotidianità, dà conto drammaticamente della pervasività e della familiarità delle donne con la violenza agita dagli uomini. All'interno del processo di parziale rivisitazione dei sistemi regolativi e dei linguaggi utilizzati dalle istituzioni tuttavia, ancora troppo spesso la violenza viene proposta e letta come un'eccezione, ovvero come un evento straordinario piuttosto che come un *continuum* radicato in una cultura sessista, misogina e patriarcale che si riproduce in tutti i rapporti sociali e che, nel non interrogarsi sulla sua stessa matrice, evita di considerare le diverse posizioni in termini di potere degli uomini rispetto alle donne e le ricadute sul piano simbolico e materiale che queste "differenze" generano nella sfera intima come in quella pubblica o nei luoghi di lavoro, così come nelle vite dell'umanità femminile migrante. Anche la distanza con cui il tema della violenza viene proposto rispetto alla precarizzazione sociale, alla progressiva erosione dei diritti sociali e al ridimensionamento del welfare, accentua i vincoli individuali e sociali limitando fortemente l'affermazione di percorsi di auto-determinazione e di *empowerment* anche rispetto al fenomeno della violenza.

Questa rappresentazione si oscura ulteriormente se si considera che gli scenari nazionali all'interno dei quali questi processi stanno avanzando, sono gli stessi ove si riscontra la tendenza a ridefinire le condizioni di accesso e esercizio della cittadinanza attraverso una riproposizione con toni forti dell'opzione dello *Jus sanguinis* e perciò di una logica escludente dello statuto e delle attribuzioni personali in termini di diritti e prerogative, condizione che notoriamente impedisce alle donne di progettare la propria vita liberamente e fuori da condizioni di ricatto economico e di altro genere, accentuando i vincoli individuali e sociali, quelli familiari in primis.

2. La questione della violenza negli attuali scenari di *policy* e le trappole dell'istituzionalizzazione

In Italia negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi che hanno interessato il diritto civile e, in misura prevalente, il diritto penale. Questo processo è avvenuto anche in ragione del recepimento di norme di diritto europeo secondario e di diretta derivazione pattizia, come la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica¹.

L'insieme delle disposizioni introdotte nel tempo nell'ordinamento italiano, grazie ai vincoli dettati dalle norme sopranazionali e dalla capacità delle organizzazioni delle donne, in primis i Centri anti-violenza, di veicolare nelle arene regolative una domanda politica sempre più incisiva in materia, risulta attualmente in linea con i molteplici strumenti ed istituti utili ad assicurare l'accesso alla giustizia delle donne sopravvissute alla violenza maschile. Manca però un orientamento strategico in termini di politiche del diritto idoneo a dare effettività agli strumenti giuridici esistenti e ad implementare i dispositivi di *policy* previsti, limitati spesso nella loro portata da vincoli finanziari e da

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica adottata a Istanbul il 5 maggio 2011 recepita in Italia con Legge di ratifica ed esecuzione n. 77 del 27 giugno 2013.

prassi applicative condizionate da una cultura stereotipata e discriminante nei confronti delle donne.

In particolare la violenza risulta essere ancora affrontata in modo frammentato e settoriale, con un forte accento securitario nella previsione di misure di carattere penale, sulle quali insiste una retorica di natura simbolica sganciata da qualsiasi aderenza al dato di realtà, mentre ancora trascurati sono i profili della prevenzione – anche con riferimento alle recidive –, della protezione e della formazione del personale che a diverso titolo lavora a diretto contatto con le donne. E infatti, anche con l'adozione della Legge 119/13 stando alle esperienze dei Centri, gli arresti in flagranza in caso di maltrattamenti o atti persecutori sono ancora tutto sommato difficili, pochi gli ordini di allontanamento urgente dalla casa familiare adottati, così come gli ammonimenti. Ciò sta a significare che l'immediata protezione delle donne vittime di violenza non è garantita in maniera continuata e omogenea nel nostro territorio italiano perché manca una rete operativa in grado di rispondere alle esigenze collegate alla sicurezza delle donne e al loro diritto di sottrarsi dalla violenza. E questo è un problema grave che condiziona ogni altro genere di riflessione, anche relativamente alla capacità dei vincoli normativi sopranazionali di imprimere orientamenti di *policy* in grado di rispondere ai bisogni reali delle donne. Peraltro, anche alla luce di un ampio margine di apprezzamento rispetto a norme di natura sopranazionale – in materia di prevenzione dei fatti criminosi e di tutela delle vittime oggi la normativa delinea un quadro preciso e puntuale anche con riferimento alla necessità di evitare la ri-vittimizzazione soprattutto con riferimento alle vittime vulnerabili.²

Ancora, si sottovalutano le condotte degli autori di violenza, soprattutto quando vengono meno le misure limitative della libertà personale e il rischio di contatto con la vittima può risultare devastante.

Un altro effetto che ha accompagnato il rafforzamento dello sguardo pubblico sulla violenza attraverso i processi di criminalizzazione e di progressiva affermazione dell'opzione regolativo/punitiva nella forma della giustizia penale è stata la semplificazione che si è operata sul fenomeno nel suo complesso. Tale orientamento si è posto peraltro coerentemente in linea di continuità con la sovra-rappresentazione delle violenze che avvengono al di fuori delle mura domestiche o comunque che risultano essere estranee alla dimensione affettivo-relazionale della vittima, così come soprattutto, negli anni scorsi, con la marcata etnicizzazione di queste situazioni e il richiamo spesso con toni emergenzialistici e del tutto strumentali sul piano politico, alla provenienza degli autori o all'incompatibilità dei costumi di talune culture con il nostro quadro sistema normativo di riferimento e più in generale con le regole della convivenza sociale.

La mancanza o la grave carenza di servizi di aiuto e di sostegno per le donne che decidono di liberarsi da situazioni di sopraffazione collegate a maltrattamenti più o meno gravi, o comunque l'inadeguatezza della risposta istituzionale rispetto ad una potenziale utenza che è notoriamente molto più consistente sul piano quantitativo di quella che oggi si rivolge al sistema dei servizi e ai Centri anti-violenza, così come la non sempre adeguata formazione professionale di alcune componenti del personale che operano nelle diverse realtà e talvolta delle istituzioni in quanto tali circa le procedure

² Direttiva 2012/29/UE e Direttiva 2011/99/UE

da seguire per attivarsi in modo adeguato rispetto ai bisogni e alle aspettative delle vittime, non aiuta neppure la repressione sul piano penale delle condotte riconducibili alla violenza. Così, ai limiti strutturali della risposta repressiva, pur a fronte di un'attrezzatura legislativa conforme alle indicazioni del legislatore sovranazionale, vanno considerati gli effetti che le gravi lacune relativamente alla protezione e alla prevenzione producono rispetto alle potenzialità in termini di efficacia del nostro quadro normativo di riferimento.³

Per poter costruire relazioni basate sulla fiducia con persone spesso segnate in modo importante da paure, confusioni, incertezze, traumi, totale perdita di autostima, situazioni, ricattatorie di ogni genere ecc.. e garantire loro un'effettiva protezione, anzitutto sul piano della sicurezza fisica, diviene indispensabile agire adottando un approccio olistico sul versante operativo, ovvero lavorare sulla base di procedure di intervento multi-agenzia, che nel mettere al centro l'operatività e l'esperienza dei Centri anti-violenza e la dignità delle donne, si strutturino su sinergie professionali funzionali a conseguire un risultato utile con tutti gli operatori nella direzione di un potenziamento dell'attività di prevenzione/contrasto e soprattutto di quelle di promozione e protezione delle donne attraverso un pieno riconoscimento del lavoro anche in termini politici che si sviluppa nelle diverse fasi di accompagnamento e sostegno della donna rispetto al liberarsi dalla violenza.

Insomma al centro ci deve essere la donna e in questo senso solo l'esperienza dei Centri anti-violenza permette di lavorare sulla pratica politica della relazione oltre la rivittimizzazione e l'eccezione. È evidente peraltro che alcuni tratti peculiari delle normative di riferimento oggi riflettono sia le difficoltà a superare completamente gli ostacoli che si frappongono ad un pieno riconoscimento della necessità dell'intervento regolativo in ambito privatistico/familiare, sia i limiti che sono connaturati alla dimensione stessa della soluzione punitiva e perciò ai dispositivi e agli strumenti prevalentemente di carattere penale nelle circostanze in cui questi siano attivabili.

I recenti interventi con cui a livello nazionale si è cercato di inserire nell'agenda istituzionale il tema della violenza contro le donne anche sull'onda di un impegno delle arene sopranazionali inedito fino a poco tempo fa e gli *outcomes* che da questo processo derivano, come il *Piano nazionale straordinario contro la violenza sessuale e di genere*

3 Di seguito una serie di considerazioni proposte dalle avvocate della Rete dei Centri anti-violenza D.i.Re (23/11/2015) che denunciano prassi giudiziarie non coerenti con i principi della Convenzione di Istanbul. In particolare, si segnala che le forze dell'ordine non sempre trasmettono con repentinità la notizia di reato alle Procure, così ritardando l'immediata iscrizione della notizia di reato e lasciando la donna priva di tutela proprio nel momento di massimo rischio per la sua incolumità. Spesso ancora da parte dell'autorità giudiziaria si sottovaluta la pericolosità dell'uomo violento: non si applicano le misure cautelari idonee a prevenire fatti di violenza più gravi di quelli denunciati, poche volte si procede, in caso di violazione della misura cautelare, all'aggravamento delle stesse, troppo spesso la misura cautelare perde di efficacia prima della sentenza di primo grado. Anche in ambito civile si registra la non tempestività delle autorità nel garantire l'accesso delle donne alla giustizia se si considera che, dopo il deposito di un ricorso civile per separazione o per l'affidamento dei figli, la prima udienza presidenziale può avvenire anche dopo otto/dieci mesi; nel frattempo la donna rimane priva di tutela anche per quanto concerne gli ordini di protezione che possono disporsi in sede civile. Troppo spesso viene disposto l'affidamento condiviso dei figli minori senza tener conto della pendenza di un processo penale per maltrattamenti nei confronti del padre oppure dell'applicazione di misure cautelari emesse dal tribunale penale e, a volte, anche della sentenza di condanna per maltrattamenti.

adottato dal Dipartimento Pari Opportunità⁴ nel 2015, confermano ancora una volta la distorsione importante delle finalità e del modo di porre i temi collegati alla violenza rispetto al pensiero sviluppato in questi decenni dal femminismo (Melandri, 2015) e ridimensionano il lavoro di confronto politico dei Centri anti-violenza con le stesse istituzioni portato avanti con l'obiettivo di far uscire la violenza maschile contro le donne dal confinamento in cui le diverse agenzie del controllo sociale la relegano.

3. Verso una nuova Raccomandazione Generale del Cedaw in materia di lotta alla violenza

In questo scenario, il richiamo e il rinvio alla prospettiva dei diritti umani, possono contribuire a oltrepassare questi limiti solo se adeguatamente posti sul piano argomentativo e rivendicativo rispetto al tema delle discriminazioni, o forse più correttamente rispetto a quello delle ingiustizie sociali.

E' noto che in materia di violenza contro le donne il collegamento con il paradigma dei diritti umani ha aperto strade prima precluse alla produzione di politiche pubbliche e allo sviluppo di sistemi di *hard law* e delle relative *machinery* nuovi, corredati da un'abbondante produzione di documenti di natura politico-programmatica e di atti di natura declaratoria o di carattere interpretativo tra i quali si annoverano la General Recommendation n. 19 del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne⁵ e la stessa Convenzione di Istanbul a livello regionale, unitamente a numerosi altri (Edwards, 2011).

La Raccomandazione generale n° 19 sulla violenza contro le donne, adottata dal Comitato in occasione dell'undicesima sessione nel 1992⁶, afferma che la discriminazione contro le donne – come definita all'articolo 1 della Convenzione omonima – include la violenza basata sul genere. Ciò sta a significare che la violenza contro una donna in quanto tale o quella diretta alle donne sproporzionatamente integra condotte attive o omissive discriminatorie e che si configura come una violazione dei diritti umani. Si stabilisce con questo atto perciò l'esistenza di un collegamento specifico e bidirezionale tra la violenza e le discriminazioni sessuali, di cui lo stesso fenomeno della violenza è una concreta manifestazione. In altre parole, la disuguaglianza promuove e favorisce la violenza che costituisce un'espressione o una conseguenza della disuguaglianza stessa e in seconda istanza è alimentata e favorita dalla violenza.

⁴ Previsto all'articolo 5 della legge 119/2013.

⁵ Tra le attività a cui il Cedaw è deputato l'elaborazione delle General Recommendations adottate ai sensi dell'art. 21 della Convenzione sulla base dell'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute da parte degli Stati ha permesso di offrire agli Stati una corretta interpretazione del significato di singole disposizioni della Cedaw. Mentre le prime raccomandazioni generali hanno riguardato dettagli tecnici nella procedura di *reporting*, a partire dalla Raccomandazione n. 13 del 1989, questo organismo ha progressivamente sviluppato una forma di "giurisprudenza" fornendo agli Stati dettagliate indicazioni su singole disposizioni per migliorare l'implementazione della Convenzione omonima adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1979 (AG Res. 34/180) ed entrata in vigore il 3 settembre 1981.

⁶ General Recommendation No. 19 (11th session, 1992).

Dal 1994, il lavoro della Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze⁷, ha inoltre permesso di conoscere e di comprendere molti aspetti del fenomeno della violenza e anche dei modi possibili con cui dovrebbe essere affrontata. Indiscutibilmente si è aperta con la previsione di questa procedura una stagione di *agenda-setting* in materia di violenza che la Conferenza di Vienna sui diritti umani⁸ del 1993 inaugura sul piano diplomatico e che poi continuerà nel corso degli anni attraverso anche altre procedure speciali tra cui il Gruppo di lavoro sulle discriminazioni contro le donne presso lo stesso Consiglio Diritti Umani.

Nel 1993, l'adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne⁹ e poi le Convenzioni ad hoc adottate a livello regionale, hanno riaffermato la necessità di inquadrare la violenza maschile contro le donne nel novero delle violazioni dei diritti umani rafforzando le misure di carattere legislativo e più in generale la dimensione regolativa delle questioni inerenti la prevenzione e il contrasto della violenza nonché la protezione delle vittime.

Sul piano operativo l'adozione nel 1992 della General Recommendation n. 19¹⁰ ha aperto la strada a numerosi interventi del Comitato CEDAW stesso nell'ambito delle procedure ad esso riconosciute ai sensi della Convenzione¹¹ omonima e del Protocollo opzionale che dal 2000 ne ha esteso le prerogative funzionali sulla scorta di altri organismi di origine pattizia.

A 25 anni dell'adozione della *GR n. 19* il Comitato propone questo *Draft*¹² con l'obiettivo di integrare quanto già contenuto nei documenti preparati in questi anni. Il prodotto è un documento caratterizzato più sulla dimensione dell'elucidazione in chiave estensiva della nozione di responsabilità degli Stati piuttosto che su una classificazione delle forme

⁷ Res. 1994/95, *Question of integrating the rights of women into the human rights mechanisms of the United Nations and the elimination of violence against women*.

⁸ A/Conf. 157/23, United Nations. (25 June 1993) World Conference on Human Rights: *The Vienna Declaration and Programme of Action*.

⁹ A/Res/48/104, *Declaration on the elimination of violence against women*.

¹⁰ GR N.19, sessione 11°, 1992

¹¹ Le General Recommendations prodotte dal 1989 hanno riguardato: No. 13 (1989) *Uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore*, No. 14 (1990) *Circoncisione femminile*; No. 15 (1990) *Discriminazione contro le donne nelle strategie nazionali per la prevenzione e il controllo della sindrome da immunodeficienza*; No. 16 (1991) *Lavoratrici non pagate nelle imprese familiari in ambiente urbano e rurale*; No. 17 (1991) *Misura e quantificazione delle attività domestiche non retribuite delle donne e loro riconoscimento nella composizione nella formazione del prodotto nazionale lordo*; No. 18 (1991) *Donne disabili*; No. 19 (1992) *Violenza contro le donne*; No. 20 (1992) *Riserve alla Convenzione*; No. 21 (1994) *Eguaglianza nel matrimonio e nei rapporti di famiglia*; n. 22 (1995) *Emendamento all'Art. 20 della Convenzione*; No. 23 (1997) *Art. 7 Attività politica e vita pubblica*; No. 24 (1999) *Art. 12 Donne e salute*; No. 25 (2004), *Art. 4 Misure temporanee speciali*; No. 26 (2008) *Lavoratrici migranti*, No. 27 (2010) *Le donne anziane e la protezione dei loro diritti umani*, e No. 28 (2010) *Gli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, No. 29 (2013) e concerne l'art. 16 *Le conseguenze di natura economica legate al matrimonio, alle relazioni familiari e alla loro dissoluzione*, No. 30 (2013) *prevenzione dei conflitti, situazioni di conflitto e post-conflitto*; No. 31 (2014) *Sulle pratiche dannose*, No. 32 (2014) *Sulle dimensioni di genere dello status di rifugiato, l'asilo, nazionalità e l'apolidia delle donne*; No. 33 (2015) *Accesso delle donne alla giustizia*; e No. 34 (2016) *I diritti delle donne rurali*.

¹² General Recommendation No. 19: "25 years of CEDAW General Recommendation No. 19 (1992): Accelerating efforts on gender based violence against women", <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/DraftUpdateGR19.aspx>

di violenza. Anche il termine “genere” sembra costituire in questo atto un dato di “consapevolezza scontata”, così come la rilevanza della distorsione in termini di dominio e di potere tra uomini e donne rispetto al fenomeno della violenza e più estesamente in relazione alla stessa esistenza di una “questione femminile”.

Il Comitato nel riconosce che la società civile ed in particolare le organizzazioni non governative femminili, anche all’interno del femminismo transnazionale, hanno contribuito in misura determinante alla costruzione di un progetto politico teso al riconoscimento della violenza come fenomeno sociale basato su dimensioni fattuali plurali che talvolta investono anche il dato giuridico, ripropone il collegamento tra la persistenza della discriminazioni su base sessuale e/o intersezionali nei termini di una questione riferibile ai diritti umani, sollevando il tema dell’effettività delle misure antidiscriminatorie e più in generale della mancanza di riconoscimento sociale della specificità di cui sono portatrici le donne, un’esigenza quest’ultima che rimanda a questioni di giustizia sociale non riducibili al mero dato normativo.

Nel documento la questione della violenza maschile nei confronti delle donne attiene alla dimensione della disuguaglianza e perciò ad una diversa attribuzione sul piano sociale del valore di uomini e donne. A ciò si associa una cultura della differenziazione che molto spesso assume la forma di minorità ed è posta a corollario della separazione tra spazio pubblico e privato e dell’ordine in termini di disuguaglianze che derivano da questo dato, in primis sul piano economico.

La violenza nei confronti delle donne è in questo senso emblematica delle difficoltà con cui gli Stati, non potendo più sottrarsi all’assunzione di responsabilità dirette rispetto alla tutela dei diritti umani delle donne, per secoli, nel sancire la domesticità femminile e la gratuità del lavoro di cura, hanno costruito la storia della negazione dei più fondamentali diritti della donna come persona. Se il riconoscimento delle situazioni di colpevolezza maschile nelle sedi di giudizio segna la fine della non assunzione di un ruolo diretto dello Stato nella tutela delle donne rispetto alla violenza, i fatti con cui ogni giorno chi lavora su questo fenomeno registra, rendono evidente che la predisposizione di strumenti repressivi non è sufficiente a garantire la protezione effettiva delle vittime di violenza, costituendo spesso una componente ordinaria del trattamento maschile.

La violenza contro le donne rinvia ad obblighi da parte degli Stati parte della *Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* di natura immediata, idonei a integrare responsabilità dello Stato risultanti da azioni o omissioni dello Stato parte stesso, ovvero di soggetti ad esso organici, così come di attori non statali. E’ questo l’elemento su cui si articolano i contenuti del *Draft* della nuova raccomandazione. Perciò uno Stato può incorrere in responsabilità internazionale laddove si riscontri un fallimento nell’esercitare la dovuta diligenza nel prevenire o nel rispondere a determinati atti o omissioni imputabili a soggetti non organici allo Stato e perciò anche a privati. Lo standard della *due diligence* (Benninger-Budel, 2013) è un parametro mediante il quale è possibile ricavare gli elementi essenziali per comprendere e accertare che cosa costituisce effettivamente adempimento degli obblighi per uno Stato poiché oltrepassa il quadro ufficiale degli obblighi sottoscritti dai governi con la ratifica dei trattati internazionali sui diritti umani, implicando l’effettività delle norme e l’implementazione delle misure idonee a far sì che vi sia una corretta traduzione sul piano operativo degli impegni sottoscritti.

Scorrendo il testo della Raccomandazione, alcuni passaggi che si inseriscono nella declinazione dettagliata degli obblighi inquadrabili nella Cedaw, e perciò nel quadro

regolativo e di policy che i Governi dovrebbero predisporre per eliminare tutte le forme di violenza maschile contro le donne, si possono trovare una serie di riferimenti a questioni di natura sostanziale acquisite in questi anni a livello operativo e concettuale che danno conto della ricerca tra i *law makers* internazionali di un diverso approccio al problema rispetto al periodo di adozione della GR n. 19. Proprio lo sviluppo in termini di *public policy* delle questioni collegate alla violenza e la riproposizione da parte dei movimenti femministi e di segmenti importanti dell'associazionismo impegnato sui diritti umani di iniziative tese all'accrescimento della consapevolezza anche attraverso importanti momenti di mobilitazione, ha favorito in questi anni la riflessione e il moltiplicarsi delle analisi sul ruolo sociale della donna e perciò sui limiti che le donne ancora incontrano sul piano di una affermazione piena della cittadinanza sociale. Unitamente a queste problematiche il *Draft* sottolinea la rilevanza del monitoraggio del fenomeno in relazione allo sviluppo e all'efficacia delle politiche, rispetto ai percorsi di protezione, ai percorsi legati ai maltrattanti, alla valutazione del rischio, all'approccio di *empowerment* alla base del lavoro con le donne vittime di violenza.

In questi anni vi è stata anche un'attenzione crescente verso le tematiche correlate all'intersezionalità che nella GR n.28 sono riassunte nel riconoscimento dell'indissolubile legame tra la pluralità dei fattori che influenzano la vita delle donne, ovvero la dimensione intersezionale di molte delle condizioni e delle appartenenze che costruiscono le identità e le biografie femminili e che possono concorrere alla costruzione di situazioni di svantaggio sociale non riducibili a situazioni individuali. In altre parole, il tema dell'intersezionalità rinvia all'esigenza di offrire una corretta valutazione del sessismo rispetto alla violenza che non può essere disgiunto dalle altre linee di differenziazione, razza, classe, orientamento sessuale, disabilità, etnia, religione...età..., nel senso di orientare i *policy makers* verso l'adozione di approcci che evitino la costruzione di aree di intervento settoriali e isolate rispetto ai singoli sistemi di oppressione ma che al contrario, sappiano cogliere la fluidità delle posizioni delle donne dando evidenza alla dimensione relazionale e al carattere storico dei rapporti sociali di dominio.

Altre questioni che questo documento propone e che interpreta con un approccio innovativo rispetto al testo del 1992 concernono la procedibilità sul piano giudiziario della casistica della violenza che normalmente gli atti internazionali in materia auspicano sia possibile anche nei casi in cui la denuncia/querela non parta per iniziativa della vittima e l'attenzione posta sulla dimensione della protezione della donna – anche in relazione alle fasi processuali – e al riconoscimento della gravità delle situazioni sottese alla violenza assistita.

Alla dimensione normativa e segnatamente giudiziaria si delega una buona parte delle misure volte a contrastare questo fenomeno. Peraltro la fiducia riposta nel diritto come strumento idoneo a intervenire sul fenomeno della violenza, se da un lato si giustifica per il tipo di dispositivi a cui stanno lavorando le arene politiche internazionali impegnate sul versante della violenza, dall'altro evidenzia la volontà di costruire anche sul piano simbolico un framework "forte" che però in realtà sappiano essere non sufficiente per la costruzione di un lavoro in materia di prevenzione della violenza e contrasto, protezione delle vittime e risarcimento del danno subito che vada nella direzione di restituire alle persone dignità e possibilità di costruzione di percorsi di auto-determinazione.

Proprio sul versante della riparazione il Comitato sottolinea l'esigenza di garantire misure per le vittime orientate ad offrire loro forme di compensazione monetaria proporzionate alla gravità del danno subito così come la prestazione di servizi legali, sociali e sanitari per un recupero completo. Anche in questo documento, è evidente che la risposta istituzionale sembra privilegiare il terreno della criminalizzazione di tutta una serie di condotte recuperando nel diritto penale la soluzione principe di un problema che in realtà presenta caratteristiche e numeri non riducibili alla semplice dimensione, spesso individualistica, del rapporto che lega la vittima all'autore di reato, non fosse altro che per la rilevanza che continua ad avere il sommerso di questo fenomeno e i significati di oppressione e diseguaglianza che la violenza esprime.

In termini concreti, è importante però sottolineare che questo cammino ha comunque creato i presupposti affinché nella determinazione penalistica venissero riposte aspettative reali e simboliche, che da un lato hanno implicato una definizione precisa e rigida degli atti riconoscibili come violenza, dall'altro un rafforzamento dell'individualizzazione delle situazioni, che ha in parte offuscato la dimensione endemica e il contesto socio- culturale e perciò il quadro di afflizione e sopraffazione entro il quale la violenza prende forma nelle proporzioni e modalità che oggi molte ricerche hanno contribuito a mettere in luce.

Nel Draft trovano ovviamente considerazione, nei termini in cui in questi anni il dibattito politico ha evidenziato, numerose delle problematiche legate alla prevenzione della violenza e alla protezione delle vittime. In questo senso è importante sottolineare il ruolo riconosciuto dal Cedaw alle organizzazioni della società civile che si occupano delle donne e l'impatto sul piano politico del lavoro portato avanti dai Centri-anti violenza rispetto all'inquadrare la violenza come problematica rientrante nel quadro dei diritti umani, così come l'esplicito riconoscimento della diversa incisività che la violenza di genere può avere su alcune donne rispetto ad altre in ragione delle diverse esperienze e identità in ragione della natura intersezionale e complessa delle discriminazioni.

Se l'osservazione sul lavoro svolto dal Cedaw in occasione del 25° anniversario dell'adozione della GR n. 19 si sposta dal piano dell'esame del testo, a quello del metodo, è sicuramente apprezzabile la decisione da parte del Comitato presa durante i lavori della 64° sessione di invitare tutti gli *stakeholders* interessati a produrre dei commenti su questo *draft* per poi arrivare alla stesura finale del testo. Siamo dunque di fronte ad una proposta "inclusiva" verso "condivisa" di un testo che potrebbe rappresentare un tassello ulteriore nella lotta alla violenza rispetto al ruolo degli Stati, ma che in qualche modo è chiamato anche a porre in discussione il sistema dei valori che è sotteso alla violenza. E' questa oggi la vera sfida che anche gli strumenti regolativi devono assumere per poter essere credibili.

Pertanto la risposta della società civile è stata pronta e puntuale. Tanti i commenti tecnicamente adeguati e politicamente opportuni, quasi tutti protesi verso una direzione di integrazione dei contenuti già proposti dal Cedaw o di specificazione e rivisitazione di talune categorie di riferimento. Anche la nozione di "violenza contro le donne basata sul genere" è stata posta sotto osservazione dal network Women's Against Violence Europe¹³ che ha presentato un commento nel quale si evidenziano le possibili limitazioni che l'utilizzo di questa espressione può comportare, laddove si evidenzino situazioni di

¹³ http://fileserver.wave-network.org/home/WAVECEDAWComments_Rec2016.pdf

violenza contro le donne non basate sul genere e si renda così necessario dimostrare la natura di genere delle condotte violente.

4. Oltre la retorica. L'ipotesi di un trattato internazionale tra dimensione simbolica e attualità del femminismo

La comunità internazionale continua a guardare all'adozione di un trattato internazionale *ad hoc* in materia di violenza come ad un passaggio fondamentale sul versante della progressiva positivizzazione della normativa sui diritti umani delle donne anche in chiave di nuovi scenari di *policy*.

Negli ultimi decenni il catalogo dei diritti umani e la *machinery* relativa alla loro tutela hanno manifestato una evidente tensione verso l'espansione, sia relativamente al numero e al contenuto dei diritti protetti, sia rispetto ai limiti che gli stessi incontrano in termini di effettività. Cosicché oggi, l'imperversare dei discorsi sui diritti umani e il progressivo dilatarsi delle richieste e delle rivendicazioni tese a nuovi riconoscimenti e a nuove forme di protezione rischiano di generare un progressivo inflazionamento e svilimento della loro valenza contenutistica, o comunque portare ad una progressiva astrattezza o genericità di ciò che essi significano, così come della qualificazione puntuale di alcuni obblighi. A questo dato – giuridico/politico – va aggiunta l'incapacità denunciata con toni sempre più forti dal nuovo protagonismo femminista del diritto e delle istituzioni di guardare sostanzialmente alla violenza come ad un problema di rapporti di forza.

E' perciò importante riferirsi agli strumenti che il diritto dei diritti umani può offrire oltrepassando ogni tentazione apologetica o comunque distinguendo sempre in modo puntuale le differenze di sostanza che possono intercorrere tra l'evocare i diritti umani come un paradigma di riferimento per le politiche pubbliche in materia di contrasto alla violenza maschile e protezione delle vittime e i limiti che queste stesse politiche possono manifestare e generare laddove non siano in grado di incidere sul rapporto uomo-donna cogliendo in questo modo alcuni dei passaggi più difficili della convivenza tra gruppi sociali, popoli, culture e appartenenze diverse.

I diritti umani acquisiscono senso solo nel momento in cui vengono promossi e tutelati e, in questo orizzonte, la loro esistenza dipende dalle istituzioni che devono riconoscere loro effettività implementando politiche coerenti con i vincoli normativi da cui derivano. Quelle stesse istituzioni che sono di norma le principali responsabili della loro violazione. Solo nelle circostanze in cui assumono credibilità in virtù della loro progressiva positivizzazione gli strumenti collegati ai diritti umani divengono una prospettiva di lotta sul piano culturale, politico e sociale oltre ogni tentativo di strumentalizzazione, soprattutto quando in gioco vi è la tutela dei diritti delle donne e la lotta per l'eliminazione della violenza rappresenta una delle sfide per eccellenza.

In altre parole, i diritti umani implicano un contenuto essenziale che esige un'applicazione effettiva, ovvero un riconoscimento concreto del collegamento esistente tra la stessa loro genesi e le pratiche sociali che li alimentano. Di qui la rilevanza della traduzione in *policies* delle questioni che rilevano sul piano del diritto dei diritti umani. Rispetto al discorso della violenza e più in generale con riferimento al problema dell'affermazione, riconoscimento, effettività e giustiziabilità dei diritti umani delle donne, il progressivo perfezionamento della *machinery* relativa alla procedure di monitoraggio dei diritti umani e quella più recente di allargamento del campo d'azione e

di rafforzamento del diritto internazionale dei diritti umani, giocano un ruolo di primo piano per comprendere quali siano gli scenari entro i quali è oggi possibile proporre in chiave concreta una riflessione su questo problema utilizzando gli strumenti che i diritti umani stessi possono offrire per migliorare il riconoscimento della dignità e la salvaguardia della tutela della libertà delle donne.

Si tratta di una questione che oltrepassa lo stretto ricorso allo spazio giuridico che i diritti umani esprimono, per investire in termini concreti dibattiti o dispute primariamente di carattere politico che presentano aspetti per certi profili, se non controversi, almeno problematici.

Ad oggi, sul piano delle norme a raggio universale i riferimenti alla violenza risultano essere strettamente ancorati alla nozione di discriminazione o più praticamente alla ricerca di un'affermazione piena di un principio di eguaglianza su base sessuale, la cui traduzione concreta non appare ancora sufficientemente delineata nello scenario dei diritti umani in ragione della presenza di norme decisamente più consolidate sotto il profilo della protezione dei singoli soggetti dalle discriminazioni rispetto a specifici ambiti di violazione, piuttosto che alla promozione di misure per l'eliminazione di disparità di carattere strutturale quali sono quelle tra uomini e donne. Ed è proprio questo uno dei nodi a cui un trattato internazionale dovrebbe tentare di dare una risposta. In altre parole è necessario tradurre il riconoscimento dell'oppressione storica degli uomini sulle donne, lavorando sulle condizioni che ne fanno un dato strutturale e ben radicato che si alimenta di cultura del silenzio, del "naturale" e dell'"emergenziale" e le donne e i movimenti femministi hanno iniziato a svelare già da tempo e che le norme faticano a cogliere. In altre parole è necessario riconoscere che la lotta per l'autonomia e per la libertà di tutti passa anzitutto attraverso la possibilità di avere un reddito.

In questa direzione, ancorare la problematica della violenza maschile contro le donne a quella delle discriminazioni su base sessuale ha permesso di colmare un importante gap nel diritto internazionale dei diritti umani. E' evidente però che leggere la violenza come l'esito della persistenza di situazioni a livello sociale di matrice discriminatoria, senza lavorare su queste non promuove il miglioramento della condizione femminile.

È indubbio che la lotta per l'affermazione del riconoscimento di nuovi diritti o l'estensione di quelli già esistenti implichi un riesame di ciò che viene considerato normale o naturale, ingiusto o oppressivo, anormale o innaturale, adeguato o inadeguato ecc. Questo significa che gli standard che i diritti umani pongono, possono giocare un ruolo di carattere argomentativo rilevante nel processo politico e in quello di costruzione dell'*agenda setting* e poi del *policy-making*, così come divenire uno strumento per l'analisi e per il sostegno e la difesa di tutta una serie di riforme legislative e di programmi, anche di carattere economico. Lo sviluppo più recente dei diritti umani delle donne ha indiscutibilmente favorito la riflessione circa il modo in cui è stata costruita la separazione tra sfera pubblica e privata. Lo smantellamento della rigida divisione tra questi due ambiti è sicuramente uno dei risultati propedeutici e nello stesso tempo consequenziali al riconoscimento della violenza maschile contro la donna come questione inerente ai diritti umani.

L'attribuzione di ingiustizia ad un fatto considerato "normale" se non "naturale" nel senso di appartenere alla "fisiologia dei rapporti tra uomini e donne", almeno in alcune culture, o di costituire una componente essenziale del "trattamento" maschile nei confronti delle donne quale è la violenza, ha portato alla progressiva consapevolezza del

carattere socialmente costruito e innaturale di questo dato e conseguentemente alla ricerca di strumenti di riparazione di questa modalità di disciplinamento per lo più di tipo normativo e politico.

Tale scenario, quanto meno sul piano formale, segna il venir meno della neutralizzazione dell'apparato repressivo nei confronti di questi crimini da parte degli Stati, e conseguentemente, almeno in alcuni contesti, della fine dell'impunità nei riguardi di efferati delitti così come di tutta una serie di abusi e prevaricazioni di cui sono vittime le donne quotidianamente (Pitch, 1989). Si tratta di un passaggio che, va sottolineato, prende forma in un quadro di rappresentazione del fenomeno della violenza più orientato ad evidenziarne il carattere di eccezionalità e di riconducibilità a manifestazioni di distorsione del rapporto tra uomo e donna, si pensi a quante volte si rinviene l'argomento della "passione" o del "raptus" nella ricostruzione di fatti di violenza nei confronti delle donne, piuttosto che tendere all'evidenziazione degli elementi di oppressione "strutturale" che da un lato la alimentano e che dall'altro essa esprime.

Il processo che ha permesso di rappresentare e di considerare la violenza nei confronti delle donne, come un "problema" trattabile mediante strumenti tipici di *public policy*, ha presupposto l'accesso di questo diritto alla "sfera privata". La progressiva attenzione con cui in questi ultimi tempi si è cominciato a guardare alle situazioni che si consumano nelle relazioni intime o nella sfera domestica rappresenta anche un immediato riscontro delle ricadute sul piano effettuale del diritto dei diritti umani sulle vite degli individui.

L'Addendum n. 4 al Rapporto di Rashida Manjoo, Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze¹⁴ al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite nel giugno 2015, propone una lettura sulle criticità collegate alla mancanza di uno strumento internazionale di carattere vincolante in tema di violenza.

Il lavoro proposto dalla Relatrice si declina a partire da una serie di considerazioni relative allo sviluppo negli scenari regionali di spazi di negoziazione politica all'interno delle organizzazioni intergovernative che hanno reso possibile l'adozione di norme in materia di prevenzione e contrasto della violenza e protezione delle vittime e che rappresentano lo sviluppo e la traduzione in chiave vincolante delle disposizioni contenute nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata nel 1993, adottata successivamente alla Conferenza di Vienna delle Nazioni Unite sui diritti umani svoltasi nello stesso anno.

Se la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica*, inquadra la violenza contro le donne nel novero delle violazioni dei diritti umani identificandola come una forma di discriminazione basata sul genere che richiede un rafforzamento degli obblighi imposti agli Stati rispetto ai sistemi di prevenzione, investigazione, punizione, protezione e risarcimento delle vittime, la *Convenzione interamericana per la prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne* (Convenzione Belém do Pará 1994) espressamente riconosce il rapporto tra il genere e la violenza, la discriminazione e i diritti umani delle donne, così come le criticità esistenti in termini di giustiziabilità dei diritti umani per le donne e perciò i limiti che ancora incontrano queste norme rispetto ad uno dei passaggi chiave dello stesso processo di positivizzazione, ovvero la loro piena effettività.

¹⁴ (A/HRC/C29/27/Add.4)

E' proprio guardando alla dimensione dell'effettività di questi strumenti e perciò della loro implementazione in chiave politica, oltre la dimensione simbolica e ovviamente al di là di ogni retorica apologetica, che la necessità di condividere comunque all'interno di un trattato di respiro universale una serie di elementi politici e giuridici a riguardo del problema della violenza maschile contro le donne diviene evidente pensando alle criticità che ancora esistono quando si considerano l'accesso delle donne ai meccanismi che la tutela giuridica può offrire rispetto all'eliminazione della violenza e più in generale delle molteplici discriminazioni che le donne subiscono quotidianamente.

Certo il pericolo potrebbe essere un trattato dagli standard più bassi rispetto ai livelli vigenti sul piano regionale. Ciò sarebbe ovviamente inaccettabile, anche se il rischio potrebbe davvero esistere laddove si rimettessero in discussione i contenuti ad oggi proposti. E' evidente a questo proposito la necessità di pervenire ad una definizione di violenza che sia la più comprensiva possibile delle diverse manifestazioni che essa assume. E' altrettanto palese l'esigenza che la traduzione in chiave normativa dei diritti delle donne collegati alla necessità di vivere libere dalla violenza, sollecita una riflessione su alcuni snodi cruciali, quali il rafforzamento delle donne sul piano sociale, la messa a punto di un approccio inclusivo, lo sviluppo di strategie collaterali ad es. in ambito lavorativo e di salute e un processo autenticamente partecipato e dal basso alimentato dalla miriade di realtà più o meno strutturate che lavorano su questo ambito su un piano immediatamente operativo così come a livello politico.

In questi decenni lo sforzo di numerose espressioni della società civile, in particolare di quelle di diretta derivazione femminista e delle realtà che lavorano sul piano dell'*advocacy* in ambito diritti umani, hanno reso quasi un imperativo categorico l'interrogarsi sul significato di questo vuoto.

Fin dal 1991 in realtà si considerò la praticabilità di un percorso rivendicativo che portasse all'apertura di un negoziato su i "Problemi nello sviluppo di uno strumento internazionale sulla violenza contro le donne"¹⁵ che poi approdò alla *General Recommendation* n. 19 adottata dal Cedaw, documento che ha segnato sul versante interpretativo un passaggio fondamentale inaugurando una stagione definita da un dinamismo politico decisamente più marcato relativamente alla protezione e più in generale all'esigibilità dei diritti delle donne.

Il Rapporto della Relatrice Speciale sviluppa una serie interessante di considerazioni a riguardo del modo in cui numerosi paesi (196 sono quelli esaminati) hanno implementato le norme in materia di violenza nel periodo compreso tra il 2007-2010. La ricerca ha registrato l'esistenza di differenze sensibili in termini di garanzie circa il rispetto della dignità e della vita delle donne tra quei contesti ove vi sono norme ad hoc sulla violenza piuttosto che nei paesi ove queste sono corollari di altro, o proprio non sono previste dai sistemi giuridici di riferimento.

In particolare questo dato pare essere prevalente laddove le donne sono escluse dai processi decisionali a livello politico, dove vi è un basso livello di tutela dei diritti economici e sociali e in quei contesti ove sembra mancare anche la necessità di emulare le scelte degli altri Stati e ovviamente laddove l'implicita sollecitazione che arriva ai governi dalla comunità internazionale e dalle realtà intergovernative non sembra produrre particolari effetti. Quest'ultima considerazione, in special modo, sembra rivestire un'importanza notevole se si pensa alla presenza assai diffusa di tantissime

¹⁵ (1991) UN DOC EGM / VAW /WP.1o addendum

realtà collegate ai movimenti, quali *policy community* ma anche *issues network* che si muovono proprio sul terreno della violenza e su quello della promozione della condizione femminile. L'attuale *draft* per una Convenzione internazionale in materia origina da una sollecitazione data dalla stessa *Special Rapporteur* nel novembre del 2012 in occasione dei lavori della 67a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite poi ripresa durante la 57a sessione della Commissione sulla condizione della donna nel marzo del 2013.

Frutto di parecchie consultazioni istituzionali anche con altre procedure del Consiglio Diritti Umani e del contributo del lavoro di donne accademiche e attiviste contro la violenza, il testo proposto in questo Rapporto della Relatrice Speciale è strutturato in VII parti, si connota per essere decisamente adattabile alla diversità dei sistemi giuridici esistenti, per un approccio di evidente tensione estensiva rispetto ai profili plurali della violenza, per un portato di norme di carattere sostanziale decisamente importante, per la previsione di un meccanismo preposto al monitoraggio della Convenzione composto di esperti indipendenti e complessivamente per una modalità di declinazione delle singole norme che fa trasparire la preoccupazione circa la possibilità reale delle donne di poter utilizzare le misure proposte fino ad adire i sistemi della giustizia nei termini in cui questo versione provvisoria prevede.

Senza entrare nel merito dell'articolato (passibile ancora di rilevanti modifiche se l'iter negoziale dovesse andare avanti) è evidente che la previsione di un trattato ad hoc in materia di violenza degli uomini contro le donne, qualora arrivasse all'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, marcherebbe in maniera inequivocabile sul piano politico la rilevanza sociale e politica di questo fenomeno rispetto al rafforzamento della prospettiva della tutela dei diritti umani delle donne.

All'interno di questo spazio sarebbe però necessario trovasse soluzione tutta una serie di questioni che forse ancora oggi rappresentano degli ostacoli più forti per la messa a punto di un accordo giuridico vincolante che sappia dare un segno forte in questo senso, al di là del rischio di retorica a cui oggi i diritti umani vanno incontro. Come è stato correttamente messo in luce nei lavori preparatori di questo *draft*, il tema della responsabilità degli Stati nella risposta alla questione della violenza rimanda a numerose criticità. Per citarne alcune, si possono evidenziare la necessità di pervenire ad un approccio inclusivo soprattutto rispetto alla nozione di atti di violenza (si pensi alla dimensione riproduttiva, ad es. sterilizzazioni forzate, aborti selettivi ecc.. così come alle condotte che si consumano nelle circostanze dei conflitti armati e nel post-conflitto, la tortura, le sparizioni forzate, le situazioni di grave assoggettamento e sfruttamento ecc...), il tema dell'*empowerment* delle donne attraverso la previsione di sostegni materiali e economici adeguati, quello del radicamento delle violenze nella disuguaglianza sul piano sociale tra uomini e donne e della complessità delle situazioni su cui si innesta la violenza soprattutto laddove vi sono condizioni di vulnerabilità complesse, il problema dello sviluppo di strategie correlate soprattutto con riferimento al lavoro e alla salute, e ancora la necessità di guardare alla dimensione della violenza "quotidiana" o "ordinaria" e il riconoscimento delle capacità che le organizzazioni di donne che lottano contro la violenza hanno espresso e continuano ad esprimere in termini di lavoro con le donne e sul piano della sensibilizzazione su questo fenomeno a livello sociale.

Senza il contributo politico e operativo dei Centri anti violenza è del tutto chiaro a chi agisce in questo ambito che anche nei paesi europei quanto si sta facendo in

quest'ultimo periodo è l'esito del lavoro dell'associazionismo femminista e di quanto le donne hanno espresso in termini di militanza e lavoro politico fin dagli anni '70.

Bibliografia

Benninger-Budel C.(ed.) (2013), *Due diligence and its application to protect women from violence*, Leiden, The Netherland, Martinus Nijhoff Publishers.

Baldry C. A. (2011) [Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio](#), Milano, F. Angeli.

Boiano I. (2015) *Femminismo e processo penale*, Roma, Ediesse.

Charlesworth H. (1994) "The Un Declaration on Violence Against Women", in *Social Justice*, 17, 53-70.

Degani P., Della Rocca R. (2014) *Verso la fine del silenzio. Recenti sviluppi in tema di violenza maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative*, Padova, Cleup

Degani P. (2016) La violenza alle donne nel quadro dello sviluppo dei diritti umani: criticità e potenzialità di questo paradigma in chiave operativa, in G. Creazzo (a cura di) *Ri-Guardarsi. I Centri antiviolenza fra politica, competenze e pratiche di intervento*, Cagliari, Settenove.

Donà A. (2015) "Le nuove norme contro la violenza di genere in Italia: possono le pressioni internazionali superare i vincoli dell'eredità di policy?", in *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, 1, 115 – 142.

Edwards A. (2011) *Violence against Women under International Human Rights Law*, Edimburgo, Cambridge University Press.

Marchetti S., Moscat J. M. A., Perilli V. (a cura di) (2012) *Femministe a parole. Grovigli da districare*, Roma, Ediesse.

Melandri L. (2015), [Il corpo di Stato. Alcune considerazioni sul "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"](#) testo disponibile al sito web: <http://www.direcontrolaviolenza.it/il-corpo-di-stato-alcune-considerazioni-sul-piano-dazione-straordinario-contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/2> dicembre 2016)

Jacobson R. (1991) The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, in P. Alston (ed.) *The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal*, Oxford, Clarendon Press.

Pitch T. (1989) *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Milano, Feltrinelli.

“ALLORA LUI RICOMINCIA”. INTERPRETAZIONI, TRADUZIONI E TRAIETTORIE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA NELLA COMPETENZA DELLE OPERATRICI LEGALI DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA

Laura Lucia Parolin

1. Introduzione

Cos'è la violenza domestica¹? Cosa significa essere vittime di violenza domestica? Quali sono gli strumenti a disposizione delle vittime per mettersi al riparo dalla violenza domestica? Com'è gestita la violenza domestica dalle istituzioni (organi di pubblica sicurezza, tribunali, servizi sociali, etc.)? Come contribuiscono i centri antiviolenza?

Per cercare di rispondere a queste domande mi sono avvicinata a un centro antiviolenza che offre aiuto legale, medico e supporto psicologico alle donne vittime di violenza. Per provare a far luce sul fenomeno della violenza domestica ho analizzato il contenuto delle registrazioni di alcuni colloqui tra le legali di un centro antiviolenza e le donne che ad esse si rivolgono per chiedere aiuto. Attraverso questa analisi intendo raccontare non solo alcune esperienze delle donne vittime di violenza nella complessità delle interazioni con le istituzioni, ma anche - e soprattutto - le caratteristiche del lavoro delle professioniste che operano all'interno di queste strutture. Nel presente contributo s'indagano dunque il lavoro e le competenze necessarie per affrontare la complessità del fenomeno della violenza domestica. Quest'indagine è condotta nell'intenzione di mostrare quanto queste attività che si esplicano nella dimensione congiunta tra operatore/operatrice e persona assistita, si caratterizzano per la co-costruzione delle categorie narrative necessarie per affrontare un tema complesso che coinvolge aspetti relazionali, emotivi e psicologici, ma anche materiali e sociali, medici e legali in connessione con la necessità di sicurezza della persona.

Come verrà messo in luce in questo contributo, è l'avvocata penalista si occupa di tradurre le esigenze e le istanze della donna vittima di violenza nell'interazione con il sistema della giustizia. In particolare il lavoro delle avvocate ha necessità, da un lato, di coordinare l'azione legale penale e civile e, dall'altro di interfacciarsi con il lavoro delle assistenti sociali e psicologhe che si occupano della relazione diretta di aiuto alle vittime. Il presente contributo intende analizzare il lavoro delle operatrici legali, addentrandosi nella matassa delle relazioni che lo costituiscono e struttura la proposta come segue. Nel primo paragrafo viene introdotto brevemente il tema della violenza domestica con la presentazione di alcuni dei filoni di letteratura presenti nel dibattito. Nel secondo paragrafo sono presentate le premesse teoriche che ci permettono di leggere il lavoro dei centri antiviolenza attraverso l'analisi dei colloqui tra operatori e donne vittime di violenza. Nel terzo paragrafo, dopo una breve presentazione della metodologia adottata, si introduce la ricerca presentando parte del materiale empirico relativo ai

¹ In letteratura vi sono diversi termini utilizzati per il fenomeno della violenza domestica. In particolare appare oggi particolarmente adottato il termine *intimate partner violence* (IPV) il quale, più correttamente, mette l'accento sulla natura della relazione tra i soggetti coinvolti. In questo contributo si è scelto tuttavia di utilizzare il termine violenza domestica per fare riferimento al tema così come è identificato e diffuso a livello sociale e mediatico.

colloqui tra donne vittime di violenza e avvocate penaliste. Nei paragrafi successivi sono presentate le modalità di interazione tra avvocate penaliste e civiliste e le altre figure professionali operanti nel centro.

2. Il fenomeno della violenza domestica

La violenza domestica non è un fenomeno nuovo. Tuttavia è solo in anni recenti che l'argomento è trattato come un proplema sociale rilevante. Fino alla fine del ventesimo secolo, infatti, la violenza domestica è stata ampiamente accettata socialmente e giuridicamente come parte ed espressione delle culture maschiliste dominanti. La manifestazione della violenza subita all'interno delle relazioni famigliari veniva giustificata nell'ambito delle tradizioni e del costume sociale e dunque non riconosciuta dalla legge. È solo dagli anni '70 con i contributi della seconda ondata delle teorie femministe (Edwards 1987) che, la questione della violenza domestica, in gran parte considerata una questione privata, diviene una questione di diritti umani (Thomas e Beasley 1993) e comincia a essere presente nelle agende locali e dei governi nazionali e internazionali (Dichiarazione ONU 1993).

La violenza domestica è oggi considerata dall'ONU la violazione dei diritti umani più diffusa a livello planetario (Rapporto ONU/Unfa 2005). La complessità del tema della violenza domestica affonda le sue radici nelle società patriarcali e nelle culture che attribuiscono diverso valore agli uomini e le donne nella struttura sociale ed economica (Hunnicat 2009). La violenza domestica si iscrive dunque nelle trame della violenza di genere e nei generali assetti sociali e di potere (Dobash, Dobash, Wilson e Daly 1992; Mooney 1992; Yllo 1993) quali le discriminazioni, un diverso accesso alle risorse, etc. La complessità del fenomeno della violenza domestica e le sue radici sociali sono state per lungo tempo misconosciute e sottoposte a critiche (Johnson 2011; Dobash et. Al. 1992). Oggi tuttavia la letteratura, così come le istituzioni, riconoscono l'iscrizione della violenza domestica nelle forme stesse dell'organizzazione sociale caratterizzate dal dominio maschile (Hunnicut 2009).

Il fenomeno ha diversi volti e si esprime non solo attraverso la violenza fisica ma in ogni pratica di assoggettamento di uno dei partner sull'altro. Gli strumenti di questa prevaricazione sono diversi e possono comprendere minacce, violenza psicologica, violenza sessuale, nonché controllo economico, fisico e delle relazioni sociali della vittima. Accade infatti che la vittima viva in condizione di costante paura che la violenza possa scatenarsi su di lei o sui figli. Non si tratta dunque solo dei drammatici casi di femminicidio ma di un fenomeno molto più vasto che pervade le nostre società, di cui il femminicidio costituisce solamente la punta dell'iceberg.

La violenza domestica è un concetto ampio che comprende diverse forme di violenza, da quella fisica a quella sessuale e psicologica. Ciò che ne caratterizza la natura e la particolarità, non è il fatto che venga perpetuata all'interno delle mura domestiche – può infatti succedere che gli episodi di violenza si verifichino anche in spazi pubblici – ma piuttosto che si sostanzii in una precisa forma o carattere relazionale. La relazione tra la vittima e colui che compie le violenze, è infatti una relazione intima e familiare.

Seguendo le indicazioni di Lynne Harnè e Jill Radford (2008), possiamo identificare quattro grandi ambiti di abuso. Il primo riguarda la violenza fisica, il secondo pertiene all'ambito della violenza sessuale e dello stupro, il terzo comprende i comportamenti coercitivi e di controllo, mentre il quarto - non meno importante - si sostanzia in

condotte che mirano a privare la vittima della propria indipendenza economica, costringendola alla dipendenza materiale dall'abusante (Harne e Radford 2008).

La violenza domestica è dunque un fenomeno ampio e articolato che si caratterizza per l'esercizio/abuso di potere e di controllo da parte di un partner sull'altro, in una relazione intima e familiare (Pence e Paymar 1993).

L'evidenza che nella stragrande maggioranza dei casi le violenze siano perpetrate dal genere maschile nei confronti di quello femminile e della prole, è stata riconosciuta come aspetto caratterizzante del fenomeno anche dalle Nazioni Unite (World Health Organisation 2005). Il concetto di violenza di genere risulta pertanto connesso a quello della violenza domestica, in relazione quindi con il problema culturale della subordinazione della donna presente in diversa misura in tutte le culture del mondo.

3. Studiare il lavoro "in tempo reale": pratiche situate e metodi di analisi

Come indicato nell'introduzione, dopo aver delineato in linea generale gli aspetti caratterizzanti il tema della violenza domestica, in questo lavoro si intende analizzare le pratiche discorsive in atto tra avvocatessa e donna vittima di violenza con l'obiettivo di capire come si interpretano i bisogni e come si traduce l'esperienza delle donne nel sistema giuridico e socio assistenziale. L'obiettivo è quello di comprendere le esperienze e le traiettorie delle donne vittime di violenza evidenziando il contributo del centro antiviolenza nella traduzione dei bisogni nella relazione con le istituzioni. Con questo lavoro si intende mostrare come, nel corso dei colloqui tra professioniste e clienti vittime di abuso, l'esperienza di maltrattamento venga cocostruita in modo da renderla gestibile nell'ambito dell'organizzazione del sistema giuridico e socio-assistenziale.

L'analisi basa la propria proposta interpretativa partendo dal filone di studi sul lavoro e l'organizzazione noto sotto il termine ombrello di studi basati sulla pratica (Gherardi 2006; 2012; Gherardi e Bruni 2007; Gherardi e Strati 2012; Nicolini 2012). Questo filone di studi concentra l'attenzione sulle pratiche di lavoro con l'intento di cogliere la dimensione processuale dell'organizzare cioè dell'organizzazione nel suo svolgersi. Secondo questi autori infatti non vi è altro luogo delle pratiche lavorative nelle quali l'azione organizzativa si svolge nella sua dimensione situata e di riproduzione. Questi tipi di contributi hanno prestato attenzione ai dettagli e al carattere normativo del lavoro e della condotta ordinaria quotidiana sui luoghi di lavoro. Per gli autori che si riferiscono a questo filone di studi non vi è una distinzione a priori tra il parlare e l'agire (Gherardi e Bruni 2007) e le pratiche lavorative vengono spesso portate a termine attraverso il linguaggio (Bruni, Gherardi e Parolin 2007). Una parte rilevante di questa letteratura proviene dai cosiddetti studi etnometodologici sul lavoro (Llewellyn e Hindmarsh 2010) che si caratterizzano per l'utilizzo dei sistemi di registrazione finalizzati all'analisi della condotta in tempo reale (Alby e Zuccheromaglio 2006). Il contributo qui proposto si colloca in questo contesto e propone di leggere e di rendere conto della competenza delle operatrici del centro nella gestione della reazione con le donne vittime di violenza.

4. La ricerca

La ricerca nasce dall'incontro tra un interesse per le forme del sapere professionale nelle pratiche di lavoro quotidiane e il tema della violenza domestica. L'intenzione è di provare a evidenziare come questo tipo di sguardo sulle pratiche lavorative possa far luce su aspetti ancora poco indagati del fenomeno della violenza di genere e del lavoro dei centri antiviolenza. L'analisi delle pratiche di lavoro dei centri anti-violenza può aiutare a ricostruire il fenomeno della violenza nel dettaglio degli elementi materiali e simbolici che lo definiscono mostrando la complessità del tema e delle relazioni tra le vittime e le istituzioni.

Quali sono le esperienze delle donne vittime di violenza? Quali le loro traiettorie in rapporto alle istituzioni (organi di polizia, tribunali, welfare locale, etc.)?. Quali sono gli expertise necessari per gestire situazioni così complesse da avere risvolti legali (civili e penali), economici, materiali, psicologici, medici, etc? Come si coordina l'azione di un pool disciplinare eterogeneo riguardo alle singolarità del caso specifico?

La complessità e delicatezza del tema della violenza di genere mi hanno spinto, almeno per questa prima fase, a preferire un accesso poco intrusivo sia rispetto alle vittime, sia rispetto alle professioniste che lavorano al centro. Ho chiesto così di poter accedere ai colloqui audioregistrati tra le avvocate e le donne che si rivolgono al centro antiviolenza per chiedere aiuto. Le registrazioni, effettuate dalle avvocate stesse, previo il consenso della donna, sono state ascoltate, sbobinate e analizzate personalmente da chi scrive. Il presente lavoro costituisce una primissima riflessione sul materiale raccolto e analizzato nel corso delle ultime settimane del 2016.

4.1 La costruzione del maltrattamento

Una delle caratteristiche peculiari del centro antiviolenza dove si è svolta l'indagine è quella di operare all'interno di un grande ospedale. Le donne che accedono al centro vi giungono generalmente a seguito di un primo soccorso sanitario per le conseguenze di un'aggressione. Alcune volte sono le forze stesse di Polizia ad accompagnare le donne al centro antiviolenza, altre volte vi accedono su consiglio del personale sanitario o per loro stessa iniziativa. Rivolgersi ad un centro antiviolenza è un fatto importante che può significare la volontà di farsi aiutare per uscire da una situazione difficile. Tuttavia, non sempre i contatti presi a seguito di un'aggressione particolarmente violenta proseguono nel tempo. Come illustrato dai materiali informativi dei centri antiviolenza e confermato dalle operatrici stesse, molti dei contatti che avvengono in seguito a episodi particolarmente violenti non sono motivati da una precisa volontà di uscire dalla relazione violenta. Anche l'accesso al centro antiviolenza, come spesso quello alle altre istituzioni (pronto soccorso, forze dell'ordine, etc.), possono essere utilizzati come elementi di contrattazione all'interno della relazione caratterizzata da abuso.

Non sempre dunque l'accesso alle istituzioni si traduce in una richiesta di aiuto per uscire dalla violenza. Inoltre, anche quando la vittima si rivolge alle istituzioni (ma non è invece il caso dei centri antiviolenza), non sempre trova il modo di essere aiutata a uscire alla situazione nella quale si trova. Una denuncia-querela effettuata a seguito di un'aggressione non comporta di per sé la presa in carico della situazione problematica della donna da parte delle istituzioni. Da un lato persiste ancora, anche da parte delle istituzioni, la tendenza a minimizzare il problema della violenza tra partner. Dall'altro vi è

una generalizzata bassa consapevolezza e conoscenza sul tema da parte degli operatori istituzionali.

Una singola denuncia-querela (o anche molteplici se non riunite in un unico procedimento, cioè alla vista di un unico pubblico ministero) per percosse, minacce o episodi minori di aggressione difficilmente sono interpretate dal tribunale come segnale di una violenza domestica e dunque come punta dell'iceberg di un fenomeno continuo di maltrattamenti. Si veda l'estratto di questa conversazione tra avvocatessa (A) e donna vittima di violenza (D):

A: ho letto la tua denuncia, non è ancora registrata... che siamo anche andati a vedere e ancora non c'è registrata... ma ne abbiamo trovata una del 2012.

D: ok

A: tu hai fatto una denuncia nel 2012?

D: forse è quella di mio padre perché quando.. ai servizi sociali... siccome quando siamo andati all'ospedale quando è successo nel 2012 e...

A: che cosa era successo nel 2012?

D: praticamente abbiamo litigato e praticamente lui diciamo che è di nuovo fuori di testa e mi aveva picchiato.... e infatti sono intervenuti i miei...

A: i tuoi genitori?

D: sì i miei genitori e infatti sono venuti a casa e mi hanno preso, poi in quel momento.... mi ha visto qualcosa... che infatti mi stava strangolando, così... e....

A: e?

D: E poi siamo andati, infatti,... i miei dicevano "dai andiamo a fare una denuncia così basta con questo ragazzo, perché non è soltanto la prima volta che ti fa così". Non so esattamente, mi sa che siamo andati vicino a casa, qua vicino, in via [nome di via storpiato].

A: [nome di via nel quale vi è un commissariato], in via [ripete il nome].

D: sì ma missà che era chiuso... poi siamo andati in...

A: era notte?

D: sì, era notte, sì, sì. E se non sbaglio poi siamo andati anche in via [nome di via di un altro commissariato], perché solo quello...

A: e lì ha fatto una denuncia?

D: penso sì di sì o se mi sbaglio perché quando siamo andati all'ospedale i poliziotti dicevano di fare una denuncia.

A: ma tu non hai una copia in mano come questa? non ti ricordi se hai raccontato alla polizia questo fatto, che ti aveva messo le mani al collo?

D: quello sì.

Cio' che sorprende in questo estratto di dialogo è lo svelamento durante il colloquio con l'avvocatessa dell'esistenza una precedente denuncia della quale la donna stessa sembra poco consapevole. Dal punto di vista della logica giuridica appare infatti singolare che una donna che presenta denuncia per violenza non si preoccupi di informare l'avvocatessa di una denuncia precedente. La risposta della donna alla domanda dell'avvocatessa può però aiutarci a comprendere il fenomeno se considerata in termini letterali: "forse è quella di mio padre". La donna del caso presentato, pur avendo presentato denuncia, ha vissuto probabilmente l'episodio come espressione della volontà dei familiari. È infatti la vittima stessa che narrando l'accaduto evidenzia come la denuncia fosse stata

sollecitata dai genitori che intervengono accompagnando la vittima dalle forze di Polizia. Cio' conferma peraltro che la presenza di una denuncia non significhi necessariamente la volontà della donna di uscire dalla relazione di abuso.

Da quello che possiamo intendere dal racconto della donna, l'intento dei famigliari era quello di tutelare la vittima ponendo fine alla relazione con il partner violento "andiamo a fare una denuncia così basta con questo ragazzo". I famigliari, cioè, non sembrano interessati a sanzionare l'aggressione violenta in se stessa, quanto a utilizzare la legge (e le istituzioni), per porre fine alla violenza della relazione "perché non è soltanto la prima volta che ti fa così". La denuncia-querela è dunque intesa dai famigliari come lo strumento in grado di mettere fine, grazie alla mediazione delle istituzioni, alla relazione della vittima con il partner violento. Tuttavia l'episodio riportato alle forze di Polizia non si colloca dentro il quadro di continuità che ha spinto i famigliari ad accompagnare la donna a presentare la denuncia. La denuncia sporta per un episodio non sarebbe pertanto sufficiente ad allertare le istituzioni (forze di Polizia, pubblico ministero e giudice stesso) rispetto a un caso di violenza domestica, cioè come parte di una situazione problematica che perdura nel tempo.

Nei colloqui di consulenza legale che si svolgono al centro antiviolenza, il fatto oggetto di denuncia è, invece, considerato un campanello di allarme di una situazione potenzialmente molto più pericolosa. Per questo l'avvocata del centro, piuttosto che soffermarsi sul singolo episodio relativo alla recente denuncia, avvia una conversazione alla ricerca di elementi che possano configurare una diversa tipologia di reato in grado di rendere conto del perdurare nel tempo della violenza.

Per dare il senso di continuità all'accaduto l'avvocata nel corso del colloquio con la donna si avvia alla ricerca delle trame che connettono i singoli episodi registrati attraverso le due denunce. L'attenzione non è più su il recente episodio o su quello precedente, ma si sposta sulla vita familiare e l'intera storia della donna nella relazione con il partner.

A: Allora senti [Nome proprio della Donna] tu hai fatto una denuncia nel 2012 e una adesso, il 30 novembre, giusto?

D: uh, uh (affermativo).

A: Solo queste due denunce hai fatto... sono due denunce che prese singolarmente in realtà non sono per maltrattamenti, sono per due episodi, quell'episodio del 2012 di aggressione e questo della borsa, e del fatto che è arrivato a casa della zia [nome proprio]. Ci sono stati altri episodi da quando siete spostati?

D: si (con enfasi)

A: tanti?

D: Diciamo anche se sono anche delle piccole cose, dei litigi così, poi diventano....

A: [interrompe la donna] Ascolta, però un conto i litigi che nelle coppie sono normali, immagino che avrai visto anche papà e mamma litigare o anche tra sorelle, un conto sono invece delle aggressioni fisiche che sono una cosa un po' diversa, o anche verbali, quindi insulti, urla, grida, umiliazioni, quello non è un litigio, quella è una persona che aggredisce un'altra che magari si difende anche perché non è che bisogna per forza stare lì zitti, però un conto è litigare per un argomento, un conto è essere insultati, aggrediti, minacciati,

da una persona regolarmente o comunque è sempre uno dei due che aggredisce l'altro. Nella tua situazione nella tua coppia cosa succedeva?

D: sì, allora, infatti ti sto dicendo... inizia da una cosa piccola poi diventa poi, cioè lui urla, anche io urlo. Poi diventa che lui cioè quando così... diciamo che...è già calda la testa così... allora lui ricomincia...

A: comincia a fare cosa?

D: tipo, tipo, se io non sto più zitta lui mi... mi ..mi cos'è che mi...tipo mi spinge così e poi....

A: raccontami.. ti dà le sberle?

D: sì, qualche volta mi dà anche le sberle, senno' mi tira per lato così'...

A: senti, queste cose avvenivano quando vivevate insieme anche?

D: sì

In questo estratto possiamo notare come, indagando sulla vita familiare della donna, l'avvocata cerchi di costruire un frame interpretativo dove i singoli episodi possano essere letti alla luce di situazione continua di maltrattamenti. In questo modo l'avvocata attribuisce senso alla situazione (Weick, 1995) e acquisisce il materiale necessario per impostare una denuncia querela per maltrattamenti. Per fare questo l'avvocata traccia esplicitamente una distinzione tra situazioni normali e quelle configurabili come reato chiedendo alla donna di meglio specificare i termini utilizzati. Il termine "litigio" inizialmente utilizzato dalla donna, ad esempio è ritenuto inadatto perché eccessivamente generico e dunque insufficiente per se a descrivere (e configurare) la situazione della donna come una violenza domestica. Come mostra l'estratto, ciò che l'avvocata intende rilevare sono i comportamenti di prevaricazione che, pure nel contesto di un litigio, configurano la particolarità del comportamento violento maltrattante.

L'uso del termine "aggressione" nel contesto di un litigio che coinvolge la vittima (che pure reagisce piuttosto che rimanere in silenzio a subire), permette alla stessa di riconoscere e nominare i comportamenti di prevaricazione subiti dal partner. Una delle caratteristiche della violenza domestica è infatti l'assuefazione con la conseguente difficoltà da parte della vittima di riconoscere e nominare come tali i comportamenti violenti del partner.

Durante il colloquio l'avvocata è interessata a comprendere se la dinamica d'interazione della coppia sia caratterizzata da comportamento violento del partner. Quando la donna descrive il litigio come qualcosa che inizia da una piccola cosa per poi degenerare in un'aggressione utilizza il termine "ricomincia". Il termine evidenzia un pattern comportamentale ricorrente caratteristico che la donna riconosce come comportamento violento. A specificazione del pattern comportamentale violento la donna utilizza una definizione caratteriale che indica il partner come persona che si infiamma facilmente ("è già calda la testa").

L'uso del termine "ricomincia" sembra essere riconosciuto immediatamente dall'avvocata quale indicatore della violenza domestica, cioè di una relazione caratterizzata dalla prevaricazione del partner sulla donna. L'azione dell'avvocata si esprime attraverso la specificazione delle azioni contenute nel termine utilizzato che siano in grado di aggiungere elementi ai comportamenti violenti ricorrenti del partner.

Il tono della domanda "comincia a fare cosa?", posta in modo pacato e rassicurante, presenta un cambiamento di ritmo rispetto all'andamento della conversazione. Il cambio

di tono permette all'avvocata di instaurare una relazione confidenziale nella quale accogliere il racconto di ciò che per la donna è un vissuto di sofferenza. L'avvocata, consapevole che il termine "ricomincia" è usato per marcare un comportamento violento abituale, ingaggia la donna in un lavoro di riconoscimento e esplicitazione dei comportamenti violenti messi in atto dal partner. Per sollecitare l'esplicitazione delle tipologie specifiche delle azioni violente ricorrenti l'avvocata chiede se tra esse vi sia una delle tipologie abituali di aggressione di violenza domestica "Raccontami.. ti dà le sberle?". Questo turno di parola permette all'avvocata di fornire un esempio in grado di aiutare la donna a nominare i termini della violenza.

Si vedano i turni di parola successivi:

A: ma [gli episodi di violenza] avvenivano solo.... lui fa uso di alcol o di droga?

D: lui beve sì, anche droga

A: Lui beve e anche droga. E questi fatti avvenivano solo quando faceva uso di alcool o di droga o indistintamente, anche quando non era...

D: no secondo me quando non c'è più l'effetto della droga su di lui

A: ah.. cioè tu hai notato... quindi non contava l'argomento, conta come sta lui in quel momento... poi qualunque occasione può essere buona per litigare. Non è che c'era un argomento particolare?

D: no. Praticamente quando infatti, lo conosco quando usa, quando usa...

A: che droga usa lui?

D: penso Shaboo

Si noti come le domande dell'avvocata permettano di indagare le modalità di comportamento del soggetto violento. Il distinguo introdotto dall'avvocata tra un litigio (anche violento) relativo a un tema o un argomento scatenante e una modalità aggressiva e violenta che si scatena senza motivo riflette una tassonomia individuata dalla letteratura. L'analisi femminista del fenomeno ha, infatti, descritto le modalità ricorrenti di comportamento violento dalle donne che arrivano ai centri antiviolenza in cerca di aiuto (Pence & Paymar, 1993). Secondo Johnson (2008; 2011) sono identificabili tre differenti tipologie di violenza domestica: il terrorismo intimo (intimate terrorism), la resistenza violenta (resistant violence) e la violenza situazionale di coppia (situational couple violence). Il terrorismo intimo rappresenta la tipologia prototipica della violenza nelle relazioni intime e coinvolge una combinazione di controllo coercitivo e diverse tipologie di abuso. La violenza situazionale si riferisce invece a quelle situazioni nelle quali vi è un alto livello di conflitto nella coppia (che può trasformarsi anche in episodi violenti) ma non vi sono elementi di controllo coercitivo. Nella violenza situazionale, cioè, non vi sarebbe il tentativo da parte di un partner di avere controllo sull'altro membro della coppia, elemento che invece caratterizza il terrorismo intimo. Non a caso, al contrario del terrorismo intimo, la violenza di coppia situazionale è un fenomeno simmetrico in termini di genere. Il terzo tipo di violenza identificato dalla letteratura è una reazione al terrorismo intimo che alcune donne vittime di violenza agiscono durante un'aggressione. In taluni casi può essere una forma di reazione istintiva all'aggressione, mentre in altri può rappresentare un modo per mettere fine alle continue aggressioni eliminando fisicamente il partner violento.

Il modo di porre le domande dell'avvocata permette dunque di identificare e descrivere la specifica forma di violenza. Con un riassunto degli elementi del racconto della donna

l'avvocata costruisce la fattispecie di reato di maltrattamenti creando le condizioni per accompagnare la donna verso la denuncia.

D: e dice anche: "non ti fare vedere sennò"...

A: ti minaccia?

D: sì.

A: eh, ma guarda che le minacce sono reati. Cioè tutto quello che racconti tu, integrano proprio siccome sono reati che presi singolarmente sono.. la minaccia, lo strappo della borsa, lo schiaffo, la spinta, presi singolarmente non sono reati particolarmente gravi, il punto è che siccome sono tutti riuniti e ogni giorno ce n'è uno, o ogni settimana adesso magari non ogni giorno, questo reiterarsi di queste continue aggressioni... La minaccia è un'aggressione verbale, io ti metto paura, voglio incuterti paura quindi ti creo uno stato di ansia, di difficoltà, la spinta l'insulto, le mani al collo sono tutti comportamenti atti a dimostrare che io sono più forte di te e ti controllo e tu devi sottostare a quello che dico io. Questo integra il maltrattamento, e tu sei sempre più impaurita e più in difficoltà e fai quello che ti chiede per evitare conseguenze maggiori. Questo è il maltrattamento. È questo continuo ripetersi di comportamenti che non ti lasciano mai tranquilla e che hai sempre paura che ci sia una reazione dall'altra parte, magari non prevedibile, perché come dici tu non è che c'è un argomento, una situazione, qualunque situazione può andare... Oggi se faccio così mi aggredisce, domani se faccio l'opposto mi aggredisce comunque perché non è l'argomento, è la modalità di dover continuamente essere prevaricatore. Quindi adesso tu fai quest'incontro oggi, racconti bene sì alla [cognome di una assistente sociale del centro antiviolenza] le dici che hai parlato con me, io magari adesso le avviso, e che sei pronta a fare questa denuncia. Ok?

D: mmm

A: va bene?

D: la denuncia che devo fare è?

A: per maltrattamento, cioè devi riunire tutti i fatti perché questa denuncia che hai fatto [ora in seguito all'ultimo episodio di aggressione, ndr] è, come quella del 2012 rischia anche di essere archiviata, forse quella del 2012 è stata archiviata perché son passati troppi anni, 4 anni dove tu non hai ricevuto nulla mi sembra strano. Perché quando il giudice vede un singolo fatto lieve all'interno di una coppia dice va beh.. lo spintone la roba... se invece legge che questa è uno degli episodi di una serie che dura da tanti anni e che quei comportamenti sono stati tanti e diversi, e che ancora oggi continuano, in forma diversa perché non vivete più insieme ma ancora oggi continuano, allora ha un valore diverso, allora è proprio un reato diverso, è il reato di maltrattamenti. Ok?

Dagli estratti di colloquio possiamo notare come il lavoro e la competenza dell'avvocata si esplichino nel tradurre l'esperienza nella donna in elementi utilizzabili nella traiettoria della stessa con le istituzioni. Appare chiaro come la costruzione di una denuncia per maltrattamenti sia un'attività negoziata ossia emerge dall'interazione della donna con il centro antiviolenza e il servizio legale al suo interno. Il centro antiviolenza in questo senso agisce da supporto alla traiettoria della donna nel sistema giuridico. Questa

traduzione operata dall'avvocata presuppone una competenza relativa al modo in cui l'istituzione giuridica gestisce e valuta i fatti oggetto di querela: "quando il giudice vede un singolo fatto lieve all'interno di una coppia dice va beh.. lo spintone la roba... se invece legge che questa è uno degli episodi di una serie che dura da tanti anni e che quei comportamenti sono stati tanti e diversi, e che ancora oggi continuano (...)".

Ciò che appare evidente è che per costruire la fattispecie di reato di maltrattamenti i soggetti che denunciano e quelli che accolgono la denuncia devono essere in grado di collocare nel tempo e nell'ambito della continuità della relazione i fatti oggetto di querela. Nelle sequenze di interazioni appena mostrate abbiamo visto questo lavoro di indagine ed esplicitazione degli elementi ricorrenti comportamentali al fine di identificare le caratteristiche della violenza e raccogliere elementi che costituiscono gli ingredienti costitutivi della tipologia di reato del maltrattamento. L'avvocata svolge dunque una funzione di mediazione tra la vittima e il sistema giuridico aiutando la donna a formulare la specifica forma di denuncia-querela pensata dal legislatore. Se, infatti, nel codice penale vi è una fattispecie specifica in grado di cogliere alcune caratteristiche della violenza domestica, la sua applicazione appare di fatto limitata dall'incapacità di collocare gli eventi nel loro contesto di continuità. La conoscenza del tema della violenza di genere e la capacità di porre domande riguardanti il contesto nel quale matura l'evento oggetto della denuncia, permettono invece all'avvocata del centro antiviolenza di indirizzare la donna verso la tipologia di reato che meglio rappresenta la sua situazione. Si noti ad esempio come la volontà iniziale della famiglia di mettere fine alla relazione violenta non trovi sufficiente traduzione all'interno del sistema giuridico con la denuncia-querela per aggressione. Per configurare il reato di maltrattamenti dunque necessario essere in grado di attivare una comunicazione nella quale le caratteristiche della relazione violenta possano essere evidenziate.

4.2 L'orchestrazione tra penale e civile

Vista la complessità del tema della violenza di genere, i centri antiviolenza offrono un servizio multidisciplinare che coinvolge esperti legali (civile e penale), assistenti sociali, medici di medicina legale, ginecologhe. Il consulto legale si colloca in questa realtà multidisciplinare in concertazione con le altre professionalità presenti nel centro. Il lavoro di equipe e coordinamento tra diverse professionalità presenti al centro sembra rappresentare una parte importante delle pratiche lavorative del centro antiviolenza. Le specificità della violenza domestica, infatti, richiedono molto spesso di coordinare azioni civili e penali.

Nel prosieguo del colloquio l'avvocata si informa sulla situazione della donna nella relazione con il partner violento. La donna, infatti, è già separata dal partner e vive con i propri genitori presso il domicilio di un parente. Tuttavia i rapporti con l'ex partner intercorrono su base quasi quotidiana per la gestione condivisa di un figlio. Il figlio, come spesso avviene, diviene il tramite attraverso il quale il ex partner violento tiene legata la donna alla relazione. Violando gli accordi sulla gestione del figlio l'ex-partner cerca attenzione e chiede incontri chiarificatori con la donna. Ciò che appare dal racconto della donna è che l'ex-partner non riesca ad accettare la fine della relazione e cerchi occasioni per convincerla a tornare con lui.

L'azione giuridica deve dunque essere coordinata tra l'ambito penale (relativa ai maltrattamenti ed episodi di violenza) e civile (relativa alla separazione e affidamento

del minore). La denuncia querela di rilievo penale deve poter essere orchestrata con l'istanza di separazione e alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio alla donna. Il centro antiviolenza, attraverso l'intervento legale delle avvocate penalista e civilista, agisce in questo modo per tutelare il minore e sottrarre la donna ai ricatti dell'ex partner.

4.3 Denunciare in sicurezza

Nell'accompagnare la donna verso la denuncia per maltrattamenti, l'avvocata svolge un'altra importante funzione di coordinamento che ha risvolti rilevanti sugli esiti della violenza domestica. Il momento della denuncia è, infatti, delicato e le operatrici del centro sono consapevoli che sia necessario assicurare la messa in sicurezza della vittima. Un esempio di coordinamento tra il civile e il penale che mette bene in luce la gestione della sicurezza della donna al momento della denuncia del partner proviene da un estratto si riferisce a un colloquio collettivo svolto da alcune operatrici del centro antiviolenza tra cui una psicologa (P), un' assistente sociale (AS) le avvocate civilista (AC) e penalista (AP) con una donna vittima di violenza che da alcuni mesi e in contatto con il centro, alla presenza di una mediatrice linguistica (ML). Il colloquio con la donna si svolge coinvolgendo diverse professioniste proprio per la necessità di una gestione coordinata.

AP: ci siamo lasciate l'ultima volta,

ML:si

AP: eravamo noi due avvocati.. non so, magari [nome proprio AC] intervieni per quanto riguarda le cose che vi siete detti voi..

AC: no, vai... si si certo

AP: noi abbiamo detto che.. se la denuncia fosse partita immediatamente, la signora l'avesse fatta o il centro avesse fatto immediatamente la denuncia, partivano subito una serie di provvedimenti: la comunicazione al tribunale minori e quindi evidentemente entrava il tribunale minori..

AC: a tutela dei figli non solo loro... tutte e tre sono minori

AP: la denuncia poteva essere che suo marito ne venisse a conoscenza di questo fatto. Se fosse iniziata la separazione anche... tanto è vero che avevamo detto... [nome proprio AC] correggimi se sbaglio...

AC: si

AP: che potevamo nel frattempo iniziare a preparare tutto per la separazione che era il primo passo il primo step, quindi il gratuito [patrocinio], i documenti... in modo da essere pronti nel momento in cui la signora era pronta per partire per le Filippine con il bimbo nato e gli altri due a notificare anche il ricorso per separazione per evitare che lui potesse mettere in atto comportamenti aggressivi visto che non voleva separarsi. Quindi, organizzare tutto...

AC: [interrompe] quello è il modo di fare.

AP: [riprende]...in modo che il giorno che partiva..

AC: [si sovrappone] ecco...

AP: [riprende] partisse tutto, sia la denuncia sia la separazione per evitare di esporre [nome proprio della donna] a delle aggressioni ulteriori, se lui fosse venuto a conoscenza di questi piani... Come dire... E quindi per il momento

avevamo detto teniamo tutto così salvo però che la situazione rimanga tranquilla... Perché ci aveva detto in questo momento lui è più tranquillo... non sono successi nuovi fatti... io non alimento una situazione per cui rischio che si arrabbi, sto tranquilla, so che ha un termine questa situazione quindi per il momento è tutto tranquillo... e noi abbiamo detto: 'diamoci un po' di tempo... magari ci riaggiorniamo tra un po' e vediamo se questa è una buona strategia... perché nel frattempo lei è lì con gli altri due figli, quindi volevamo un po' capire cosa stava avvenendo a casa, quale era la situazione, come erano i rapporti. Come stanno i bimbi?

Possiamo notare in questo estratto come le operatrici del centro cerchino di tenere in considerazione elementi dalle logiche contrastanti. Da un lato, vi è la sicurezza della donna che deve essere tutelata da un'eventuale violenza generata dalla notizia della volontà di separazione. Dall'altro vi è la necessità di proteggere i figli da possibili comportamenti violenti del partner. L'azione legale viene per questo coordinata affinché le pratiche penali e civili possano viaggiare in parallelo tenendo in considerazione il momento della notifica e il tema della sicurezza della donna. L'ipotesi, nel caso in oggetto, è quella di attivare l'istanza di separazione solo al momento in cui la donna si trovi al sicuro lontano dal marito. Tuttavia anche la tutela dei minori dall'esposizione alla violenza appare un elemento che le operatrici del centro tengono in considerazione. Il passaggio del tempo verbale da imperfetto a presente trasforma quello che era un racconto riassuntivo della strategia ipotizzata in una domanda che presuppone un turno di parola della donna in grado di rendere conto della situazione. La strategia di procrastinare la denuncia deve infatti essere considerata nel contesto del rischio concreto di esposizione alla violenza dei minori. Le domande dirette alla donna rispondono dunque all'esigenza di acquisire elementi per una valutazione che prenda in considerazione anche dei provvedimenti di urgenza atti a tutelare i minori. Non a caso al colloquio in esame sono presenti non solo le avvocate civilista e penalista ma anche il personale dei servizi sociali.

4.4 Il lavoro con i servizi sociali

L'esigenza di sicurezza della donna presuppone il coordinamento tra le professionalità presenti nel centro antiviolenza. Si consideri questo estratto ancora dallo stesso incontro.

[...]

AP: la denuncia per certi versi può anche peggiorare la situazione perché è ovvio che se lui viene a sapere, e sa, che è partito questo procedimento e magari anche la separazione e magari viene chiamato dal tribunale per i minorenni... il tribunale dei minorenni poi chiamerà entrambi i genitori quindi lui può venirlo a sapere anche da lì... Allora... fare la denuncia è possibile però.. cosa può succedere?

AS: cosa si aspetta la signora, concretamente, una volta che viene fatta la denuncia?

ML: [parla con la donna in Filipino]

ML: [si rivolge nuovamente alle operatrici del centro] Sì, la signora dice sì, come mi devo aspettare... se lui si arrabbia fa niente.. perché tanto non ha cambiato... io gli sto dando la possibilità di non fare la denuncia perché magari sta cambiando. Però adesso per quello che ho chiesto e si anzi c'è la denuncia lui si arrabbia e si arrabbia è lo stesso. Quindi non so. Questo è quello che si aspetta. Anche se parte la denuncia... si arrabbia lui e non si arrabbia lui ma si arrabbia sempre. Lei non sa più cosa deve fare.. far partire la denuncia anche per fare capire a lui che lei è capace di farla perché lei... lui diceva tanto tu non la puoi fare perché tu non sai parlare [italiano]...

AS: no vabbè non è questo....

ML: è questa la sua... comunque siccome adesso lei ha capito che lui non cambierà e sta peggiorando anche.. e questa denuncia....

AS: no, però noi vorremmo ragionare su cosa succede dopo... anche perché la nostra idea è che la signora vuole fare la denuncia la nostra idea è che la faccia accompagnata... sia dal punto di vista linguistico ma anche con un avvocato perché... senno si rischia di fare confusione... è vero che la signora va da sola a fare denuncia è un po' difficile, no?

AP: sì in realtà adesso lei ha l'interprete... il fatto è...

ML: anche un avvocato dici?

AS: siamo qui a ragionare su come fare... [voci si sovrappongono]

AP: come fare la denuncia poi ci ragioniamo, quello non è un problema.. il problema...

AC: [sovrapponendosi] sono le conseguenze immediate...

AS: quello che vogliamo capire è dopo cosa vuole la signora? Che lui se ne vada via di casa?

ML: [parla con la signora]

ML: la signora dice: "si anche questo aspetto mi aspetto che potete aiutarmi in senso che lui scende di casa perché gli ha detto lui, ha avvisato lui che se si farà questa denuncia, si farà questo processo, può darsi che tu puoi anche allontanarsi. Perché tanto noi non c'è questo affetto a noi. Lui ha detto però... lui sembra che non ha niente... sembra che per lui è normale che esce di casa e se ne frega. Allora la signora dice adesso.. se questo caso potete aiutarmi che lui si esca di casa. Per noi è anche più tranquillo perché sicuramente le altre persone, com'è successo quando sono svenuta, lui non ha aiutato le altre persona mi ha aiutato. Se invece lui non c'è in casa non subisco l'arrabbiatura, i figli anche..."

Nell'estratto possiamo riconoscere come l'azione delle operatrici del centro sia diretta non solo ad anticipare le possibili conseguenze negative della denuncia sul comportamento violento del partner, ma anche a costruire traiettorie possibili cercando di coinvolgere la donna a formulare delle aspettative per il futuro. Ciò che la conversazione sembra rivelare è che, piuttosto che rispondere ad una strategia predeterminata, la donna vada costruendo le sue aspettative nel corso della conversazione. Nel primo scambio l'obiettivo della denuncia sembra essere quello di dimostrare al marito prevaricatore di essere in grado di denunciare e dunque acquisire del valore negoziale nella contattazione. Nelle battute successive invece le aspettative della donna sembrano orientarsi sulla possibilità di allontanamento del marito violento dalla residenza dove la donna (all'ottavo mese di gravidanza) risiede con due figli minorenni. Questo passaggio avviene nel corso della conversazione. Possiamo ipotizzare

che la donna non fosse a conoscenza della possibilità di allontanare il marito dal luogo di residenza attraverso l'intervento delle istituzioni. Dall'estratto appare evidente come il tema sia introdotto dalle operatrici del centro "cosa vuole la signora che il marito se ne vada via di casa?" Solo in seguito a ciò la donna costurisce la sua volontà di allontanare il marito.

Nel corso della stessa riunione, vagliate alcune differenti alternative, le operatrici del centro mettono in atto, insieme alla donna e tra loro, sulle diverse possibilità degli scenari futuri.

[...]

ML: lui non ci crede [che lei intende denunciarlo]...

AS: probabilmente quando lei gli dice così lui non ci crede... ci crederà quando riceverà un provvedimento. Ma se fosse questa cosa... parlo in sede civile perché il PM magari ci mette del tempo... il PM lo solleciteremmo eventualmente noi qualora ci fosse la necessità di andare in un posto protetto... per questo a volte intervengono prima ancora del TO [tribunale ordinario] perché se c'è bisogno di una protezione, etc. i servizi [sociali] vogliono subito un provvedimento del tribunale dei minori

AC: sì

AS: ma se fosse invece che si opta per la strada delle segnalazione urgente...

AC: [si sovrappongono] senza... sì

AS: ecco... il PM se lo fanno loro allo va bene... poi se lo fanno, che con il tempo loro.. [voci sovrapposte]. Ok, Dunque, se c'è una denuncia penale [voci sovrapposte] e tu fai la richiesta civile con l'ordine di allontanamento e lei sta a casa.. e quando lui viene...

AC: eh però dopo a un certo punto questa convocazione in tribunale deve essere comunicata a lui... e la signora non penso che può stare a casa il giorno, i giorni in cui la comunicazione arriva a lui...

AS2: Perché lui prima viene convocato non è che improvvisamente gli dicono adesso vai fuori di casa...

[voci sovrapposte]

AP: richiedere l'allontanamento...

[voci sovrapposte]

AC: ne ha avuto solo uno... però... [parla di un altro caso] no ma è un caso complicatissimo... qui c'è un matrimonio di quarant'anni.. di ogni, cose terrificanti...

AP: anche perché qui non abbiamo accessi al pronto soccorso e certificati medici...

AC: Poi quello che mi chiedono è la denuncia... non vogliono la denuncia.. però se ha fatto denuncia perché.. una che non fa denuncia...

AP: ...perché noi la volta scorsa ci eravamo lasciati già con questa idea però poi la signora.. non è mai andata... [voci sovrapposte]

AS: sì, perché la signora ha questa idea che poi risolve... [voci sovrapposte]. Lei è una che dovrebbe andare in comunità oggi [voci sovrapposte] che ci vada adesso

[voci sovrapposte si sente ML che traduce]

AS2: glielo avevamo già detto... lo abbiamo già detto... "no perché i bambini non vogliono"...

[voci sovrapposte si sente ML che traduce]

AS: Nel senso che la signora tra un po'.... Quando è che partorisce?

La caratteristica di questo estratto è che la conversazione si sposta dall'interazione con la donna (attraverso la ML) a una conversazione tra le operatrici del centro anti violenza. Le operatrici discutono delle diverse opzioni valutando le modalità di intervento dei soggetti istituzionali coinvolti (tribunale ordinario, PM, tribunale dei minori, servizi sociali) per costruire degli scenari possibili. Complice la barriera linguistica che non permette alla donna di partecipare direttamente alla conversazione, le operatrici del centro approfittano del tempo necessario alla traduzione per discutere tra loro.

Dopo aver preso in considerazione il provvedimento di allontanamento del partner ed averlo escluso per mancanza di denunce si delinea l'ipotesi della comunità in luogo protetto. Come poi si può notare dello sviluppo della conversazione sarà proprio la mancanza di reti sociali in grado di mettere al sicuro la donna a spingere le operatrici del centro a considerare la comunità come la strada percorribile per gestire la comunicazione della volontà di separazione in sicurezza.

[...]

AC: si comunque gli ho detto che il problema è anche nei giorni in cui viene comunicata l'udienza, e tutto il resto. C'è un lasso di tempo in cui lui si deve costituire e lei non può stare in casa. O va da qualcuno... [si sente annuire]...

[sussurrato, quasi impercettibile] o questo l'ammazza...

[silenzio...]

AS: [rivolgendosi nuovamente alla donna] Non so signora, quello che possiamo dirle... lo abbiamo già detto e sempre lo diciamo.. e anche prima della gravidanza... è di provare a costruire un progetto nel quale lei esce da casa prima, con i suoi due figli, viene aiutata a gestire il momento del parto e... [...].

5. Conclusioni preliminari

Il presente contributo ha inteso raccontare il lavoro delle professionalità del centro anti violenza nel tradurre e mediare il rapporto delle vittime con le istituzioni. Gli elementi emersi in questa prima indagine ci portano ad evidenziare come la complessità del tema della violenza domestica si rifletta nelle pratiche di lavoro che costituiscono il lavoro delle professioniste del centro. Nelle pratiche di lavoro gli intrecci e le interdipendenze tra elementi di rilevanza penale e civile, le esigenze di sicurezza e la necessità di tutela dei soggetti coinvolti, in particolare modo se minori, richiedono la capacità di coordinare l'azione di diverse professioniste in un rapporto continuo con la donna vittima di violenza.

Per questo motivo i colloqui anche individuali con la donna non si limitano ad aspetti specifici ma cercano di tenere in considerazione la situazione della donna nella sua globalità. Ciò significa, per esempio, non focalizzare l'attenzione sull'evento oggetto del racconto o della denuncia in se stesso ma attivare una comunicazione capace di indagare i termini della relazione caratterizzata da violenza.

Se nel corso del colloquio con le donne l'avvocata raccoglie informazioni sulla situazione specifica, il suo maggiore contributo si esprime nella traduzione del vissuto in elementi caratterizzanti la relazione di prevaricazione che siano gestibili dal sistema giudiziario (il

reato di maltrattamenti). Da un lato le avvocate raccolgono le informazioni necessarie alla formulazione della denuncia, dall'altro esse indagano i comportamenti nella relazione caratterizzata da violenza per identificare le forme della prevaricazione del partner violento. Nelle interazioni con le donne vittime di violenza le avvocate, dunque, non raccolgono solo gli elementi necessari a collocare nel tempo specifici eventi, ma costruiscono i frame interpretativi dentro i quali essi assumono significato.

Il centro antiviolenza aiuta dunque le donne vittime di violenza a riconoscere e nominare le esperienze di abuso e a tradurle nelle forme in cui l'istituzione giudiziaria è in grado di riconoscere.

Come abbiamo visto una parte rilevante del lavoro è il coordinamento dell'azione penale con altri elementi che incidono sulla sicurezza della vittima. Quest'aspetto è caratterizzato dalla complessità materiale e organizzativa di tale gestione che necessita di essere coordinata con l'azione legale. Il lavoro richiede una sincronizzazione temporale delicata e complessa che coinvolge tutte le professionalità del centro. Allo stesso tempo, un ulteriore elemento caratterizzante il lavoro delle professioniste è il coinvolgimento delle donne nella costruzione di possibili scenari futuri. Come abbiamo visto i colloqui servono alle professioniste non solo e non tanto a raccogliere le informazioni necessarie ad identificare la soluzione maggiormente appropriata, quanto a coinvolgere le donne nella formulazione delle proprie aspettative sul futuro. Sono, infatti, queste nuove possibili prospettive a fornire gli elementi necessari utili a immaginare e costruire traiettorie di vita libere dalla violenza.

Bibliografia

- Bruni, A., & Gherardi, S. (2007). *Studiare le pratiche lavorative*. Bologna, Il mulino.
- Bruni, A., Gherardi, S., & Parolin, L. L. (2007). Knowing in a system of fragmented knowledge. *Mind, Culture, and Activity*, 14(1–2), 83–102.
- Degani, P., & Della Rocca, R. (2013). *La protezione delle donne vittime di violenza nella prospettiva dei diritti umani: Una riflessione in chiave operativa*. CLEUP.
- Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (2003). *Women, violence and social change*. Routledge.
- Dobash, R. P., & Dobash, R. E. (2004). Women's violence to men in intimate relationships working on a puzzle. *The British Journal of Criminology*, 324–349.
- Dobash, R. P., Dobash, R. E., Wilson, M., & Daly, M. (1992). The myth of sexual symmetry in marital violence. *Social Problems*, 39(1), 71–91.
- Edwards, A. (1987). Male violence in feminist theory: An analysis of the changing conceptions of sex/gender violence and male dominance. In *Women, violence and social control* (pp.13–29). Springer.
- Gherardi, S. (2009). *Organizational Knowledge: The Texture of Workplace Learning*. John Wiley & Sons.

Gherardi, S., & Strati, A. (2012). *Learning and knowing in practice-based studies*. Edward Elgar Cheltenham, Gloss.

Hunnicut, G. (2009). Varieties of patriarchy and violence against women: Resurrecting 'patriarchy' as a theoretical tool. *Violence against Women*.

Johnson, M. P. (2011). Gender and types of intimate partner violence: A response to an anti-feminist literature review. *Aggression and Violent Behavior*, 16(4), 289–296.

Llewellyn, N., & Hindmarsh, J. (2010). *Organisation, interaction and practice: Studies of ethnomethodology and conversation analysis*. Cambridge University Press.

Mooney, J. (2000). *Gender, violence and the social order*. Springer.

Nicolini, D. (2012). *Practice theory, work, and organization: An introduction*. Oxford university press.

AIDOS, (2005) *Lo stato della popolazione nel mondo 2005. La promessa dell'uguaglianza: equità di genere, salute riproduttiva e obiettivi di sviluppo del Millennio*.

Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education groups for men who batter: The Duluth model*. Springer Publishing Company.

Schechter, S. (1982). *Women and Male Violence: The Visions and Struggles of the Battered Women's Movement*. South & Press.

ONU (1993) *The United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly Resolution*.

Thomas, D. Q., & Beasley, M. E. (1993a). Domestic Violence as a Human Rights Issue. *Human Rights Quarterly*, 15(1), 36–62.

Weick, K. E. (1995). *Sensemaking in organizations*, Sage.

Yllo, K. (1993). *Through a feminist lens: gender, power and violence in Gelles, R. and Loseke, D.(1993)(Eds.) Current Controversies in Family Violence*. Newbury Park, Ca: Sage.

RAPPRESENTAZIONI PUBBLICHE E MOVIMENTI SOCIALI

IL FRAGILE DIBATTITO ITALIANO FRA *GENDER* E *GENERE*: UN'ANALISI EPISTEMOLOGICA, TRA SENSO COMUNE E SENSO SCIENTIFICO

Mirco Costacurta, Gianpiero Turchi

1. Premessa

Come ha evidenziato Giovanni Dall'Orto nel suo recente contributo per *H-ermes* (2016), è possibile rintracciare l'utilizzo del costrutto *ideologia di genere* nelle scienze umane e, contemporaneamente, rintracciarne una strumentalizzazione politica da parte di coloro che vengono definiti *intolleranti*, i così detti *anti-gender*; infine è possibile rintracciarne un terzo uso, per lo più afferente ai teorici *queer* italiani come Federico Zappino (2015, 2016). In questo contributo non andremo ad analizzare la storia del movimento neo-fondamentalista *anti-gender*, poiché già trattata ampiamente nella letteratura degli ultimi tre anni (Bernini, 2014, 2015a, 2015b, 2016; Dall'Orto, 2016; Garbagnoli, 2014; Lalli, 2015; Marzano, 2015; Pellai, 2015; Selmi, 2015; Zappino & Ardilli, 2015; Zappino, 2016a, 2016b); ci proporremo, invece, di condividere una riflessione critica sull'attuale stato del discorso riguardo la dicotomia *Gender/Genere* e le implicazioni che il modo, discorsivamente inteso, di raccontare tale realtà sul piano pratico comporta (come l'istituzionalizzazione della propaganda *anti-gender*, il fallimento dell'*Onda (Human Pride)* e la *ri-appropriazione* del discorso da parte dei teorici *queer*). Andremo infine a mettere in luce come queste tre voci non riescano ad imporre il proprio modo di raccontare tale realtà come universalmente riconosciuta, in una dialettica sorda, che finisce per rimanere *chiusa in sé stessa*, senza modificare sensibilmente l'assetto territoriale in cui agisce, a causa del carattere conflittuale e sancitorio che la caratterizza. Proporeremo pertanto un approccio interazionista fondato sulla ricerca etnografica su un tema che è stato trattato dalla ricerca sociale finora solo a livello bibliografico, ma prima di entrare più dettagliatamente nel contenuto dell'articolo, è opportuno specificare due note a livello metodologico e stilistico. Innanzitutto mettiamo già al corrente i lettori che il nostro livello di analisi avrà un approccio molto fluido a causa dell'interdisciplinarietà delle fonti utilizzate, tale da tener conto delle differenze dei percorsi accademici dei due relatori, il che rischia di essere percepito come poco chiaro da parte di un lettore più specializzato in un settore specifico della conoscenza (es. sociologi, pedagogisti, psicologi...), ma allo stesso tempo questo stile comunicativo ha lo scopo di essere aperto a riflessioni, domande e critiche da parte di tutti i colleghi presenti in sede di discussione del presente lavoro. Come ultima nota alla premessa, desideriamo esplicitare che le nostre fonti prediligeranno un'attenzione alle tematiche GLBTQ (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender/sexual e Queer) e che questo approccio non intende assolutamente mettere in secondo piano il fronte delle rivendicazioni femministe, ma è al contrario una scelta che deriva dalla consapevolezza di occuparsi della questione antigender con uno sguardo più attento a quelle forme di discriminazione osservate in prima persona da chi si è trovato a scrivere questo articolo e che attualmente costituiscono un settore di studio più approfondito rispetto ad altri.

2. Dagli Atenei alle pagine Facebook

2.1 L'anti-gender nelle Università

Nell'ultimo anno gli esponenti del *movimento neo-fondamentalista anti-gender* attraverso gli artifici retorici con cui riescono a riempire le sale da convegni sono persino riusciti ad essere riconosciuti come relatori in alcuni contesti in cui la scienza viene prodotta, rielaborata e divulgata: l'università. Nel 2014 Sara Garbagnoli riferiva: "Il bassissimo grado di reattività accademica italiana testimonia, tacitamente, il basso grado di autonomia e la fragilità istituzionale che ancora, purtroppo, caratterizzano gli studi di genere nel nostro Paese (...)" (pp. 252-253). Se da un lato gli interventi da parte del mondo accademico hanno risposto a questa esortazione (si veda "Premessa"), da un lato quello che veniva presentato solamente come un movimento reazionario che aveva come seguaci conservatori afferenti alle realtà cattoliche e di estrema destra, oggi si può presentare come istituzionalmente riconosciuto da enti che producono sapere scientifico e può essere posto alla pari di un dibattito fra docenti universitari. Ne è un esempio l'intervento di Mario Adinolfi all'Università di Bari il 19 febbraio 2016 (la Repubblica, 20. 2. 2016), promosso per consentire una "pluralità di opinioni" o il dibattito fra Chiara Lalli e Massimo Gandolfini presso l'Università degli Studi di Padova il 26 febbraio 2016 su: "La questione del *gender*: implicazioni bioetiche". Ne è un ulteriore esempio l'Università degli Studi del Molise che nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria addirittura produce tesi di laurea volte a proteggere la famiglia dagli attacchi della pericolosa *Ideologia Gender* (la Croce, 29.9.2015, p.3). Lungi dal voler entrare in un turbine di contestazioni di cui si sono già occupati vari studiosi e enti nel sostenere che non esista alcuna *ideologia gender* all'interno del dibattito scientifico per come la dipingono i reazionari di questi ultimi tre anni, ci chiediamo come possa essere legittimato un dibattito simile all'interno delle mura che lo annullano in partenza, ovvero quella stessa istituzione che si è fatta garante della tutela delle differenze culturali attraverso la ricerca. Il fatto è che ormai persino i discorsi che venivano ritenuti *scientifici* per la comunità italiana dei parlanti sono diventati *spuri*, il che ci riporta indietro di diversi anni nel campo delle politiche dell'educazione e della salute. La stessa ex Ministra dell'istruzione Stefania Giannini pochi mesi fa specificava che "le scuole, in totale autonomia, potranno scegliere le attività più adatte per dare corpo al progetto" di educazione di genere, la cui attuazione era prevista per ottobre 2016 (Corriere della Sera, 10.09.2016), proprio per non impedire un pluralismo che sempre più lascia spazio a quella "libertà di espressione", inesistente in altri Stati Europei, come la Germania descritta dallo scrittore *anti-gender* Akif Pirincci (il Giornale, 24.05.2016). La facilità con cui alcuni atenei italiani abbiano promosso iniziative fortemente in contraddizione con i più recenti *Cultural Studies* dimostra quanto ancora sia difficile parlare di *Gender*, *LGBT* e *Queer Studies* in Italia, ove l'oggetto di discussione mantiene il *focus* sulle incompatibilità generate dalle diversità, piuttosto che coltivare le potenzialità offerte dalle differenze. In alcune università italiane possono esservi opinioni che indirettamente generano discriminazione sui temi dell'omogenitorialità, dell'educazione sessuale o del bullismo omo/transfobico, invece di possibili dibattiti che si potrebbero organizzare sul creazionismo, le scie chimiche o le ragioni dei nazisti a proposito della *Shoah*. La priorità di alcune istituzioni nel favorire il pluralismo pseudo-scientifico ha impedito al sogno della "società aperta" di Karl Popper (1981, pp. 243-244) di essere realizzato, in quanto si continua a dare voce alle diversità di genere e dunque a perpetrare il dibattito *senza fine*

che da queste ne deriva, facendo risuonare anche l'eco di coloro che le negano.

L'invito, in questa sede, è quello di porre l'attenzione alla realtà che in primis siamo noi – la Comunità tutta – a generare un cambiamento in quelle produzioni discorsive tramite le quali parlare di *minoranze* ci fa rimanere sul piano del contenuto, andando ad attestare la presenza di una *maggioranza* e, contemporaneamente, legittimarne la voce di queste ultime a discapito delle prime. A questo punto ci domandiamo quale sia una proposta pratica per far fronte agli episodi di intolleranza, laddove il senso scientifico non sia riuscito sufficientemente a generare un cambiamento nel senso comune.

2.2 Anche la miglior difesa può sembrare un attacco

Contrariamente a quanto possiamo immaginare, l'esigenza di definire un'*identità* per le persone omosessuali non è "un'invenzione" della comunità gay in risposta alla comunità medica, ma il frutto di un processo di stigmatizzazione che anche la voce degli psichiatri ha contribuito a generare e mantenere già dal 1952 (e, successivamente, nel 1953 con un decreto del presidente Eisenhower in cui per la prima volta nella storia diventa motivo di persecuzione il solo fatto di "essere omosessuali"). Lo slittamento dell'attenzione da *ciò che si fa* a *ciò che si è* ha costituito un vero e proprio *scarto paradigmatico* che si è rivelato essenziale nella *ri-negoziazione* delle regole del gioco, ovvero della nascita del movimento auto-proclamatosi *Gay* negli Stati Uniti nel 1969. Proprio tra il 28 e il 29 giugno di quell'anno si rintracciano le origini del *Gay Pride*, con la rivolta per l'emancipazione e la difesa di un luogo *GLBT* (*Gay, Lesbian, Bisex, Trans**): il bar *Stonewall*, da cui sono seguiti i moti contro i *raid* della polizia. In Italia, a differenza degli Stati Uniti non percepiamo la differenziazione dall'*eteronormatività* come una categoria razziale, Proprio per questo fatto i meccanismi con cui si può costruire una comunità non possono essere gli stessi che hanno portato la storia del movimento gay negli USA ad essere quello che è oggi (Dall'Orto, 2015, pp. 544-550). Lo *stigma* che viene attualmente riportato dalla comunità *GLBT* italiana è erede di quello socialmente costruito sulla base delle differenze sessuali che hanno poi portato alla formazione delle discriminazioni di genere. Esso è stato perpetuato nella sua costante *ri-definizione interna* mostrando processi e prodotti alla luce del sole, distruggendo la regola che ne negava persino l'esistenza e inventandone di nuove, imponendole su ogni singolo pezzo di terra calpestato. A conferma di questa ultima asserzione del breve *excursus* storico, possiamo prendere in considerazione il contributo di Bellé, Peroni e Rapetti (2016) che introduce un tema che svilupperemo anche noi in seguito, ovvero la percezione reciproca di *anti-gender* e *GLBT* come due gruppi segnati da una conflittualità intrinseca nella forma *noi versus loro*. In particolare attraverso il "panico sessuale", generato dalle Unioni Civili, si legittima la trasformazione della voce di coloro che definiamo omosessuali come una minaccia per la società (*folk devil*). Infatti, durante il Family Day 2016, si assiste a quello che potremmo definire un autentico *Etero Pride* (coerente con il piano ontologico entro cui iscriviamo le categorie *omosessuale* ed *eterosessuale*), finalizzato ad una *rivendicazione* del diritto ad essere eterosessuali, contro ogni *de-naturalizzazione* dei corpi insindacabilmente maschio e femmina. Paradossalmente lo *Human Pride*, al contrario dei moti di *Stonewall* originari, contiene al suo interno una rivendicazione dei diritti sulla base della naturalità, allo stesso modo del *Family Day*, rivelando quello che inequivocabilmente Goffman definirebbe come "normificazione", cioè: "lo sforzo dello stigmatizzato di presentarsi come una persona normale sebbene

non cerchi di nascondere la sua mancanza” (Goffman, 1970, p. 57). Le autrici evidenziano come quella in cui lo *Human Pride* è cascato sia una sorta di “trappola della natura”, riducendo il dibattito ai termini del populismo politico. In particolare la militarizzazione di quel “Liberiamoci” e l’utilizzo di una terminologia militaresca e allarmistica pone la questione come una guerra della cultura e della civiltà. Per entrambi lo spazio semantico è quello dell’attacco, così come per entrambi vi è un ricorso alla scienza oggettiva come trincea difensiva per legittimare le proprie posizioni: una trincea molto pericolosa che rischia con l’andare del tempo di neutralizzare completamente le posizioni dei *Gender Studies* in Italia, come è avvenuto in alcuni casi testé descritti. Di qui la necessità di riproporre la questione alla luce degli studi nello spettro che intercorre fra il femminismo e il *queer* per recuperare quella *Rivoluzione Copernicana* instauratasi anche in questo panorama antropologico.

2.3 Viva l’ideologia: il *Gender* siamo noi!

In un suo intervento ne la Falla, Lorenzo Bernini nel 2015 non solo sostiene che ridere dell’*Ideologia Gender* sia giusto, ma che “dissacrare i simboli della propria oppressione è di per sé liberatorio” e che: “per difendere i nostri diritti e per reagire con fierezza all’oscurantismo religioso e alla sua presa sull’opinione pubblica italiana (...) occorre dichiararci provocatoriamente promotori dell’*Ideologia del gender* – che pure non esiste” (p.1).

Quello “spettro che s’aggira per l’Europa” (Bernini, 2014) non fa più paura, anzi, ci può anche divertire perché è solo la nostra immagine deformata in uno dei tanti specchi in un’attrazione di un *luna park*. Sulla stessa scia anche Federico Zappino (2016a) ha considerato l’*Ideologia Gender* come “l’impossibile soggetto del discorso” che “non può che essere l’unico strumento possibile per ottenere l’impossibile”. In alcuni ambienti infatti è avvenuta una vera e propria *ri-appropriazione* del *logos* ed allo stesso tempo una rivendicazione di quei contenuti che tanto si sono ritenuti manipolati dagli *anti-gender*. Il discorso sul genere, proprio per il suo stato epistemologico attuale, è continuamente ribaltabile in base all’artificio usato da chi lo aveva manipolato precedentemente (gli *anti-gender*). I teorici *queer*, al contrario degli altri attivisti *GLBT* non si limitano a protestare ai convegni atti a *difendere i nostri figli* o ad organizzare manifestazioni di protesta agli eventi delle “Sentinelle in piedi”. Proprio come è stato fatto nel 1990 a New York con l’istituzionalizzazione di una “*Queer Nation*”, in opposizione agli “spazi *straight*” (Bernini, 2013, pp.26-28), oggi in Italia alcuni esponenti delle realtà *queer* rivendicano la possibilità di dirsi e presentarsi come *quelli del gender*, inscenando delle iperboliche teatralizzazioni di questo copione non scritto da loro. In poche parole la trasgressione diviene l’unico modo per tornare normali. Questa forma di ribaltamento del linguaggio è stata molto apprezzata nel mondo dell’attivismo *GLBT* (e non solo) e ha finito per produrre una serie di repertori discorsivi comici dai toni provocatori e spesso politicamente non corretti, soprattutto nei confronti del Vaticano e dei partiti di estrema destra, i principali difensori della *famiglia naturale*. Vi è una grande quantità di materiale che ha creato della satira nei confronti del movimento *anti-gender* (o del “*giender*”): dalle pagine Facebook come “Il *Gender*”, “Il *giender*, i *ghei* e le altre cose paurose” e “È colpa del *Gender*” ai video de “La Vergine d’Orecchie” e dei “*No Filter*” sulle “*Lobby Gay*” tanto menzionate dagli *anti-gender*, le canzoni di “Porella Cuccarini”, parodia di Lorella Cuccarini e delle sue posizioni contraddittorie o i meno

recenti spot di Lucia Ocone: “*Sentinellò*” e “*Mangiagender*”, andati in onda nel 2014 e nel 2015 a “*Quelli che il calcio*”. Fra le varie mobilitazioni virtuali e fisiche in risposta agli eventi delle Sentinelle in Piedi spiccano “*Le tagliatelle in Piedi*” organizzate dalla Chiesa Pastafariana Italiana in varie piazze della penisola, atta a trasformare un momento d’odio istituzionalizzato dai comuni ospitanti i *no-gender* in un momento di condivisione di un pasto caldo offerto ai passanti (Pinarello, 2015). La scenografia in cui avviene la ribalta di chi fa del *Gender* un’alterità leggendaria, gonfiata dal populismo, ma ridicola, contraddittoria e avulsa di significato non è di sicuro quella istituzionalizzata, ovvero la scuola. Il pubblico di questa satira è infatti una nicchia che già precedentemente non credeva alla “*bufala del gender*” (L’Ateo, 1.2016) ed ora trova qualcuno che la trucca adeguatamente e la trasforma in un pagliaccio. In poche parole è una barzelletta su cui già prima di raccontarla eravamo d’accordo sul momento in cui ridere tutti assieme. Se apparentemente questa tecnica di ribaltamento può sembrare vincitrice, in realtà agli occhi di chi non sa cosa siano né il *Gender* né il *Genere* si presenta come una *drag queen* in una sagra di paese. In un contesto plurale e delicato come quello in cui sono coinvolte le istituzioni responsabili dell’educazione scolastica ridefinire sé stessi come gli *attivisti gender* appare nuovamente come un tentativo di *normificazione*, su cui già ci siamo soffermati nel paragrafo precedente.

3. Verso una costruzione di identità differente

3.1 Noi versus loro

Finora abbiamo visto come la giustificazione scientifico-accademica dell’inesistenza dell’*Ideologia Gender*, la protesta delle associazioni vittimizzate e il tentativo di un radicale ribaltamento del *logos* in chiave satirica abbiano fallito nell’opporsi al movimento dei neo-conservatori, che sebbene si imponga come “un arroccamento disperato nell’ultima ridotta” (Dall’Orto, 2016, p.55) esiste tutt’ora e modifica l’assetto politico dei territori in cui ottiene consenso. Ne è un esempio la città di Trieste che ha subito la brusca interruzione del “*Gioco del rispetto*” da parte del sindaco leghista contrario all’*Ideologia Gender* (L’Huffington Post, 19.07.2016).

Gli esempi riportati precedentemente ci offrono un’unica possibilità di interpretazione del fenomeno *Genere-Gender*: quella sulla base del paradigma *conflittualista* in cui ogni parte cerca di ottenere il privilegio di stabilire una norma a scapito dell’altra (deviante). Nel *ri-affermare* la differenza tra un *noi* ed un *loro* il discorso non farà che prender la piega di coloro che detengono il potere, di impostare il proprio palcoscenico per la propria commedia (o tragedia) e a difesa del proprio *status quo*. Tra le vie delle città dell’*Onda (Human) Pride* e le sale pubbliche dei convegni a difesa della famiglia naturale vi sono quelle “*identità negate*” (Goffman, 1970) che attendono di poter fornire una voce in capitolo, soffocate dalle urla e dai silenzi di chi si nomina quotidianamente rappresentante dei suoi: lo Spartacus del pensiero che libererà la sua gente dalla schiavitù ideologica. Con questo paragone non si intende porre sul patibolo e le realtà *anti-gender* e quelle *GLBTQIA* (sono aggiunte *Queer*, *Intersex* e *Asexual*), ma semplicemente fornire una nuova strada da percorrere, che possa portare ad un discorso differente e condiviso entro tutta la Comunità. Questa via può essere intrapresa grazie all’inserimento della ricerca (e delle istituzioni politiche) entro un paradigma di tipo *interazionista*, togliendo le etichette pervasive e globali dai corpi e concentrandosi

sui processi interattivi che hanno definito (o *ri-definito*) gli agenti, le norme, le reazioni sociali, il controllo sociale e la percezione di sé e che hanno dunque generato la *realtà gender*.

3.2 Il mito del Gender

La sessualità in generale, ed in particolare il genere, si presentano come concetti caratterizzati dalla massima incertezza tra etimologia e usi, proprio per i valori di verità e di oscurantismo di cui sono stati caricati dai vari meccanismi del potere (Foucault, 1978, pp. 87-88). A causa del riconoscimento di questa incertezza si è prodotto il falso allarmismo *anti-gender*, ma allo stesso tempo in virtù di questa incertezza proponiamo di spostare l'attenzione sulle differenze da un piano *bio-culturale* ad un piano *esistenziale*, ovvero quel piano che possa e debba avere come riferimento i bisogni, i desideri, le sofferenze e le storie di chi ogni giorno dipinge la realtà che possiamo vivere. Nel primo caso ciò che si cerca di far prevalere come fondamento epistemologico è la narrazione di un *ingroup*, accomunato da alcune caratteristiche che, seppur appartenenti ad uno schieramento (*pro-gender*) o ad un altro (*anti-gender*), costruiscono il discorso per poter rafforzare la propria *coesione sociale* all'interno della comunità, in contrapposizione ad un *loro* che vuole distruggerli in quanto diversi; nel secondo caso invece non esiste più uno schieramento in grado di proteggere un gruppo o un altro: il singolo va tutelato per il benessere della comunità poiché è uguale ai suoi membri, ma differente e proprio per questa differenza non può erigersi come rappresentante di tutti gli altri. La persona in quanto tale può coltivare un terreno senza doverne rivendicare l'appartenenza e senza, conseguentemente, ostacolare l'*alter* nel poter usufruire dei suoi prodotti: questo terreno è la *cultura*. La *famiglia naturale* ad esempio, non può proclamarsi come rappresentante di tutte le famiglie tradizionali proprio perché la definizione stessa della comunità che vuole difenderla non contempla quella configurazione (una mamma, un papà e dei figli): l'annuncio della gravidanza di Giorgia Meloni (il Messaggero, 30.01.2016) ne è un caso lampante. Per certi versi neppure la comunità *GLBT* è molto coesa in questo momento storico e a tal proposito si può citare il recente documento contro la *GPA* (gestazione per altri) firmato da una cinquantina di attiviste lesbiche che non considera quelle realtà sociali attuali di genitori con figli nati grazie alla tecnica (Mandelli, 2016). Il motivo di questo contenzioso si ritrova nel momento in cui la nozione di *famiglia* appartiene all'ambito giuridico, ma assume significati antinomici nell'uso che ne viene fatto nel senso comune, cercando di imporre solo la voce più forte sulle altre. Per riprendere le parole di Rodotà (2015, 19), il *Principio di Uguaglianza* su cui si basa l'attuale ordinamento giuridico che disciplina le famiglie "compare formalmente", ma "scompare sostanzialmente", sottovalutando l'importanza dell'art. 3¹ della Costituzione, atto a disciplinare anche il 29², dedicato alla famiglia, in cui oltre al sesso, non viene specificato neppure il numero dei coniugi.

¹ "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (Costituzione Italiana, art. 3).

Siamo di fronte ad una realtà per motivi diversi frammentata da entrambe le parti, incapace di comunicare con le istituzioni adibite all'istruzione, alla salute della comunità e alla gestione del territorio, quindi incapace di farsi ascoltare malgrado i problemi che debba affrontare in realtà siano gli stessi. Durante il dibattito sul DDL Cirinnà il Cardinale Bagnasco ha tuonato: "Ci sono cose più importanti delle unioni civili", come "creare posti di lavoro, dare sicurezza sociale, ristabilire il *welfare*" (Corriere della Sera, 17.01.2016), ma paradossalmente per gli *anti-gender* è fondamentale impedire che il Gender entri nelle scuole, soffocando così ogni fenomeno che non rientra nella norma condivisa. Come ha argomentato Luca Trappolin già nel 2012 a proposito del parlare di omosessualità - oggi diremo *gender* - in tempi di crisi (Huffington Post):

"Se ci mettiamo nella prospettiva di tutte queste persone, risulta difficile sostenere che le condizioni sociali e culturali che ostacolano il pieno riconoscimento della loro differenza sono meno importanti degli aspetti socio-economici che gravano sulle condizioni materiali di tutti i cittadini, loro compresi. Sarebbe invece palese il legame che unisce la mancanza di riconoscimento con la marginalizzazione anche economica. Con tutta evidenza, la prima sarebbe la causa della seconda".

Con questo esempio emerge nitidamente quel "primato della persona sul genere" di cui parla Galimberti (2009, p. 40), che noi tradurremo in *primato sull'identità sessuale*, poiché quella persona vive, cresce, gioisce, ama, soffre, gode indipendentemente dall'etichetta che si ritrova sulla fronte. In un contesto in cui il *coming out* non è alla portata di mano per tutti e per tutte, esso non assume più una priorità se la stessa gestione delle differenze non è una competenza acquisita da chi dovrebbe tutelarla dalle ingiustizie (le istituzioni garanti della salute dell'individuo). Parliamo di una gestione delle diversità che possa veramente accogliere la diversità individuale come un arricchimento per la comunità e non una differenza atta a produrre discriminazioni. Come osserva Enzo Colombo: "è nell'ambito delle pratiche quotidiane di gestione della differenza che essa assume pieno rilievo di risorsa politica e si rende evidente la dimensione di potere su cui si fonda", invitando la comunità a garantire per essa "la sua manifestazione, la sua presenza provocatrice, per le relazioni che promuove, lo spazio di dialogo e di conflitto che alimenta" (Colombo, 2006, p. 292). Non si può porre la differenza in una bolla isolata dai meccanismi del potere, ma per abbandonare questo approccio bio-politico è necessario "sottoporre a revisione le regole stesse che consentono il confronto tra posizioni differenti" e conseguentemente estendere parte delle risorse della maggioranza a beneficio dei "dissidenti" (*Ivi.* p. 287), che in questo caso non sono più accomunati sotto una categoria specifica, ma vengono inclusi in quanto preziosi per aumentare la variabilità del capitale umano della società. Nella pratica, riconoscere che il potere discende direttamente dalla storia e non dalla natura

² "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. 9 ART. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità" (Costituzione Italiana, art.29).

implica una rinuncia da parte della maggioranza della *rivendicazione* e dalla minoranza dell'*imitazione*. “Cadranno allora quelle maschere che fanno di un uomo un asceta o un vizioso, e di una donna una madre o una prostituta”, rivelando attraverso le sfumature che compongono i corpi quel disorientamento finalizzato all’orientamento (Galimberti, 2009, p. 43).

3.3 Verso un’etnografia del Gender

A nostro parere, una possibile luce in questo bosco pieno di mostruosità e di rovi che ne ostacolano il cammino, la si può intravedere non nelle risposte che si sono tentate di dare, ma nelle domande, che vanno opportunamente riformulate per poter cogliere il senso che emergerà dal nuovo dialogo originato. L’utilizzo del *logos* come generatore di realtà può permetterci di arricchire le nostre ricerche mediante uno scarto conoscitivo che possa dare voce alle *inter-azioni*, piuttosto che ai concetti utilizzati dagli attori e poi impiegati come valori assoluti. Laddove, infatti, si consideri l’identità di genere come ente fattuale, questo verrà utilizzato nelle produzioni discorsive per sancire le differenze; quello che serve fare è, viceversa, spostarsi verso una proposta alternativa, un’architettura educativa, che si focalizzi sul modo di costruire tale identità, trasversale a qualunque tipo di etichetta, operazione che rappresenta un punto di partenza per individuare strumenti efficaci da parte dei ricercatori, degli attivisti dei vari fronti e specialmente degli esperti del settore pedagogico (gli insegnanti a tutti i livelli, i genitori, il personale socio-sanitario). Vi è un personaggio, nella nostra storia, a cui finora non si è data una legittima importanza, ovvero l’*Incertezza (Principio di Indeterminazione)*: non vi è nulla di più incerto di un’interazione. Essa in qualità di assunto esistenziale e conoscitivo che regola il processo dialogico genera a sua volta un’incertezza nel nostro sistema di interpretazioni, rendendo fattibili, dunque molteplici, le rappresentazioni. Tuttavia nel suo incerto evolversi, tale condizione permette di seguire una coerenza narrativa delle pratiche discorsive che rende l’evolversi delle stesse anticipabile, ma non prevedibile nel suo *iter* (Turchi, 2007, 83-84). Poiché, nel nostro contesto, il *gender* si configura come un costruito generato in presenza di un osservatore, inserendosi in un livello di realismo concettuale, a partire dalle affermazioni degli *anti-gender* siamo in dovere di offrire delle asserzioni di senso scientifico che possano configurare un’altra realtà discorsiva, conforme a ciò che in questi anni hanno prodotto coloro che si definiscono come “i difensori della famiglia dal Gender”. Anche questa è un’identità, alla pari di quella rivendicata nei cortei del *Gay Pride*, ma diversa. Tutta la facciata dei comizi del *Family Day*, dei *tweet* di Adinolfi, della “*Manif pour Tours*” Italia o di Papa Francesco sottendono ad un’interpretazione del *Gender*, a cui possiamo avanzare a nostra volta una rappresentazione, ma non senza aver prima intrapreso un processo di interazione con questa realtà. Avanzando un esempio, sono note le dichiarazioni dei principali esponenti del Popolo della Famiglia, ma mancano i discorsi di coloro che partecipano alle veglie delle Sentinelle in Piedi. Al di là dei prepotenti commenti su Facebook, ancora non sappiamo quali siano le produzioni discorsive che muovono a seguire questa caccia al sodomita, affinché egli non si avvicini ai percorsi educativi dei ragazzi, non sappiamo trovare un modo per rassicurare quelle madri spaventate che temono la contaminazione dell’*Altro*, ma soprattutto ancor oggi non siamo in grado di anticipare i *leitmotiv* che riescono a creare il consenso attorno a queste figure carismatiche. Per questo è necessaria un’analisi attenta delle modalità discorsive di tutte le voci che concorrono a

generare e mantenere questo determinato assetto di realtà, definendo come strategia principe per la raccolta dei dati testuali quella domanda generativa che implica l'aver la possibilità di anticipare (da parte del ricercatore) quale potrà essere la configurazione discorsiva in cui il testo si declinerà (Turchi, 2009); in questo modo si potranno raccogliere, oltre che ai contenuti (quali *eterosessuale*, *bisessuale*, *discriminazione*, *minoranza*, etc.) le modalità che concorrono a mantenere stabile questa realtà, rappresentando il punto di partenza per la generazione di una *realtà altra*.

4. Conclusioni

Sebbene la ricerca qualitativa in alcuni settori si sia adoperata nel corso degli anni per spiegare chi fossero e da dove venissero gli *anti-gender*, non si è ancora costruito uno scarto paradigmatico in grado di rispondere alla domanda *come fanno quello che fanno gli anti-gender?*. Sia a livello di mobilitazione delle vittime di questa *mise en scène*, sia da un punto di vista più neutrale come quello della ricerca, ancora non si è riusciti a dipanare la matassa a partire dal bandolo, ma ci si è limitati a imbrogliarla ancora di più, gonfiando il suo volume supponendo che prima o poi si disticherà da sé. L'atteggiamento difensivo nei confronti dell'intolleranza si ritrova a legittimarla in quanto realtà dialogica dotata di significato, ma non la contrasta effettivamente al nocciolo, dove i cavilli si fanno consolidati e continuamente rigenerati dal *logos*. Prima di tutto è necessario diventare esperti conoscitori a nostra volta di quelle produzioni discorsive, esattamente come farebbe uno strumentista *jazz* che, dopo aver ascoltato il primo giro, vuole inserirsi in una *jam session* senza aver visionato prima il pezzo in esecuzione. Non è possibile basarsi solo sulla ribalta sotto gli occhi di tutti per poter cogliere le variabili latenti che si celano dietro a quella che è diventata ormai una *lobby* a tutti gli effetti. Il ricercatore ha il compito di porsi le giuste domande per poter agire e comprendere gli effettivi rapporti che regolano il *logos* nella generazione delle realtà oggetto di studio, rendendoli *legittimi* di tale studio, superando le barriere che celano tali meccanismi agli occhi degli oppressi e calare il sipario al momento del cambio di scena. Concludiamo con una nota citazione di Pierre Bourdieu (2013):

“Modificando un po’ la nota definizione hegeliana, potrei dire che il reale è relazionale: ciò che esiste nel mondo sociale è fatto di relazioni; ma non interazioni o legami intersoggettivi tra agenti, ma relazioni oggettive che esistono “indipendentemente dalle coscienze e dalle volontà individuali”, come diceva Marx” (p.10).

Bibliografia

Bellé, E., Peroni, C., Rapetti, E. (2016) La natura del gender. Il conflitto sulla cittadinanza sessuale, tra dicotomie e ambivalenze in "Il genere tra neoliberalismo e neofondamentalismo. Verona: Ombre Corte

Bernini, L. (2013) *Apocalissi Queer: Elementi di teoria antisociale*. ETS3.

Bernini, L. (2014) [Uno spettro s' aggira per l'Europa...] Sugli usi e gli abusi del concetto di "gender". *Cambio*, 4(8), 81.

Bernini, L. (2015a) Abbasso la famiglia naturale! Evviva l'ideologia del gender! La Falla: L'Almanacco del Cassero LGBT Center, lustro primo, maggio 2015 https://www.academia.edu/12193428/Abbasso_la_famiglia_naturale_Evviva_lideologia_del_gender?auto=download

Bernini, L. (2015b) Ideologia del gender e studi di genere. Ciclo di conferenze sul tema "Sesso", organizzate dall'Ufficio di Pastorale della comunicazione della Diocesi di Padova, Padova, 23 novembre 2015, in https://www.academia.edu/18920082/Ideologia_del_gender_e_studi_di_genere_Padova_23_novembre_2015_ciclo_di_conferenze_sul_tema_Sesso_organizzate_dall_Ufficio_di_Pastorale_della_comunicazione_della_Diocesi_di_Padova, consultato il 5.11.2016.

Bernini, L. (2016) La "teoria del gender", i "negazionisti" e la "fine della differenza sessuale", *About Gender*, 5, 10. 367-381

Bourdieu, P. (2013) *Il campo religioso: con due esercizi*. Accademia University Press.

Colombo, E. (2006) Multiculturalismo quotidiano. Verso una definizione sociologica della differenza. *Rassegna italiana di sociologia*, 47(2), 269-296.

Corriere della Sera (17.01.2016) Bagnasco: <<Le unioni civili? Grave distrazione da veri problemi>>, consultato il 9.11.2016

Corriere della Sera (10.09.2016) Giannini: <<Insegneremo ai prof come parlare d'amore in classe>>, consultato il 9.11.2016

Costituzione Italiana

<http://www.quirinale.it/grnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf>

Dall'Orto, G. (2015) *Tutta un'altra storia*. Milano: Il Saggiatore.

Dall'Orto, G. (2016) I turbamenti del giovane Gender = The Confusions of Young Gender. *H-ermes. Journal of Communication*, 2016 (7), 33-60.

È colpa del Gender (pagina Facebook)

<https://www.facebook.com/colpadelgender/?fref=ts> consultata il 14.12.2016

Galimberti, U. (2009) *I miti del nostro tempo*. Feltrinelli Editore.

Garbagnoli, S., (2014) «L'ideologia del genere»: l'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell'ordine sessuale, *About Gender*, 3, 6, 250-263.

Goffman, E. (1970) *Stigma. L'identità negata*, trad. it. di R. Giammanco, Laterza, Roma-Bari.

Il Gender (Pagina Facebook) <https://www.facebook.com/ilGender/?fref=ts> consultata il 15.12.2016

Il giender, i ghei e altre cose paurose (Pagina Facebook) <https://www.facebook.com/CosePaurose/?fref=ts> consultata il 14.12.2016

il Giornale (24.05.2016) In Germania non esiste la libertà di espressione, ultima consultazione 9 novembre 2016.

il Messaggero, (30.01.2016) Giorgia Meloni al Family Day annuncia: "Aspetto un bambini", ma sui social la attaccano, ultima consultazione 9 novembre 2016.

Lalli, C. (2015) Tutti pazzi per il gender, *L'internazionale*, 31 maggio 2015.

La Repubblica (20.02.2016) Unioni civili, Mario Adinolfi contestato all'università di Bari: "Fuori gli omofobi dall'Ateneo", ultima consultazione 9 novembre 2016.

L'Ateo, (2016) Gender: la grande bufala, n. 104, Gennaio 2016.

La Vergine d'Orecchie (Canale Youtube) <https://www.youtube.com/user/LaVergineDiOrecchie> consultato il 15.12.2016

L'Huffington Post (2016) Trieste abolisce il gioco del rispetto nelle scuole. Era stata la capofila in Italia. Esultano i promotori del Family Day, 19.07.2016, ultima visita 9.11.2016.

Mandelli, F. (2016) Lesbiche contro la GPA: nessun regolamento sul corpo delle donne, "Gli Stati Generali", 27.09.2016, ultima consultazione 9.11.2016.

Marzano, M. (2015) *Papà, mamma e gender*, Novara, De Agostini.

No Filter (canale Youtube) <https://www.youtube.com/channel/UChR-dafdU4CElqoWEpow9VA> consultato il 14.12.2016

Ocone, L. (19/10/2014) <https://www.youtube.com/watch?v=k2C2AA7v2w>. Consultato il 14.12.2016.

- Ocone, L. (18/10/2015) <http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7be7d280-751c-431c-abb7-5a1e7ac49a91.html>. Consultato il 14.12.2016.
- Pellai, A. (29.03.2015) A proposito di ideologia "gender", "Gruppo del guado". Consultato il 14.12.2016
- Pinarello, A. (28.09.2015) Padova: Grande successo per le tagliatelle in piedi, "Gayburg", Visitato 10.11.2016.
- Popper, K. (1981) *La società aperta e i suoi nemici*. Roma: Armando Editore. vol. 1.
- Porella Cuccarini (canale Youtube) <https://www.youtube.com/channel/UCQT4dVkfHnPqJL936JCIZBA> consultato il 14.12.2016
- Selmi, G. (2015) Chi ha paura della libertà? La così detta ideologia del gender sui banchi di scuola. *AG About Gender-Rivista internazionale di studi di genere*,4(7).
- Trappolin L. (15.10.2012) La questione della differenza sessuale in un periodo di crisi. *L'Huffington Post*. Consultato 10.11.2016.
- Turchi, G. P., & Della Torre, C. (2007) *Psicologia della salute. Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico*. Armando Editore.
- Turchi, G. (2009) *Dati senza numeri: per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: MADIT*. Monduzzi.
- Università degli Studi di Padova (2016) Locandina, <http://www.medicinamolecolare.unipd.it/corso-di-perfezionamento-bioetica-2016>
- Zappino, F. e Ardilli, D. (2015) La volontà di negare. La teoria del gender e il panico eterosessuale, *Il lavoro culturale*, 14 luglio 2015.
- Zappino, F. (2016a) La sfida della teoria gender, *L'indice*, 3 febbraio 2016, in <http://www.lindiceonline.com/osservatorio/cultura-e-societa/la-sfida-dellateoria-gender-eliminare-presupposti-dellomo-lesbo-trans-fobia/>, consultato l'6.11.2016.
- Zappino, F. (2016b) Sovversione dell'eterosessualità, in *Il genere tra neoliberalismo e neofondamentalismo*, Verona: Ombre corte <http://effimera.org/sovversione-delleterosessualita-federico-zappino/>

LA CAMPAGNA CONTRO IL GENDER: STRUMENTO UTILE PER CHI VUOLE TRASFORMARE LA SCUOLA PUBBLICA

Antonia Romano

Liberté, Egalité, Fraternité...Perché nessuno aggiunge Cultura?

1. Premessa

Una campagna contro la teoria del Gender ha caratterizzato l'avvio dell'anno scolastico 2015/2016 ed è stata particolarmente feroce in Trentino.

L'attacco alle istituzioni locali, colpevoli, secondo le forze politiche responsabili della campagna, di "far entrare nelle nostre scuole i progetti di indottrinamento gender"³ è stato accompagnato da un tentativo, per ora non riuscito, di censurare alcuni libri, secondo l'elenco declinato dal sindaco di Venezia, reperibili presso le biblioteche trentine e presenti, almeno alcuni, in scuole dell'infanzia della nostra provincia⁴.

Al di là delle diverse posizioni e anche strumentalizzazioni politiche del tema, in questo testo si vuole porre l'attenzione sul senso politico di questa apparentemente assurda campagna e sull'incoerenza tra le richieste di abolire progetti destinati a promuovere educazione all'affettività e alle pari opportunità tra uomini e donne e quanto prevede la normativa sulla scuola pubblica italiana e locale.

2. Il contesto

La nostra società ha vissuto, a partire dalla prima rivoluzione industriale, uno sviluppo tecnologico sempre più rapido nel tempo, che ha portato a notevoli cambiamenti sia nel mercato del lavoro, sostituendo macchine efficientissime a uomini e a donne, sia nel comportamento umano e nelle dinamiche di relazione intergenerazionali.

Una conseguenza dello sviluppo tecnologico, inarrestabile sicuramente, ma che avremmo dovuto accompagnare con politiche economiche e sociali adeguate, come suggeriva Keynes, è anche la crisi delle opportunità e delle possibilità di lavoro. Macchine che sostituiscono uomini e donne avrebbero dovuto determinare la ridefinizione degli orari e dei tempi di lavoro delle persone, l'investimento nella ricerca e nella promozione di nuove professioni e opportunità di lavoro, ma anche la promozione di forme di economia solidale e circolare. Invece si è andati avanti producendo e coltivando consumismo non rispettoso del pianeta e tutto ciò ha reso progressivamente sempre più poveri gli esseri umani, bloccando, nei fatti, i consumi e rendendo superflue le produzioni, contribuendo ad accentuare individualismo e culto dei propri interessi.

Alla crisi del lavoro, dovuta anche, ma non solo, allo sviluppo tecnologico, che permette di ottenere di più in tempi molto più brevi, si aggiunge la crisi finanziaria dovuta a speculazioni azzardate legate all'idea, errata, che l'economia sia una scienza esatta. In

³ articolo reperibile al sito <http://www.lavocedeltrentino.it/2015/06/18/cultura-gender-nelle-scuole-fratelli-d-italia-attacca-sara-ferrari/> 18 giugno 2015

⁴ articolo reperibile al sito http://www.corriere.it/foto-gallery/scuola/medie/15_luglio_08/libri-censurati-veneziana-ecco-lista-49-titoli-c3c09d92-2571-11e5-85c7-ee55c78b3bf9.shtml 8 luglio 2015

paesi del sud Europa, come ad esempio la Grecia, è stata condotta una vera e propria operazione di macelleria sociale, costringendo le società a vivere in condizioni di austerità economica che ha condotto a un pesante impoverimento delle persone. Meno grave, ma altrettanto preoccupante è la situazione in Italia, con una percentuale altissima di disoccupazione giovanile, in Spagna, in Portogallo. Sono sempre più numerose le persone giovani costrette ad accettare di lavorare gratuitamente o sottopagate pur di riempire un curriculum che mai servirà loro a trovare stabilità lavorativa, costrette a scegliere tra precarietà senza lavoro e lavoro precario, viste le attuali leggi sul lavoro, approvate senza che in Italia ci fosse un moto di ribellione come quello che sta cercando di bloccare le riforme neoliberaliste in Francia, come quello che in Spagna ha condotto alla nascita di Podemos. A volte sembra addirittura di assistere alla rappresentazione quotidiana di ciò che il premio Nobel Amartya Sen definisce come *condizione dello schiavo felice*.

Nel frattempo, quasi con sgomento, constatiamo la disgregazione della nostra società, composta da persone sempre più ripiegate sul proprio ombelico, le cui opinioni sono plasmate attraverso un'informazione distorta e concepita in modo da far percepire una condizione di perenne insicurezza economica e sociale, di instabilità politica. Si registra un impoverimento culturale della popolazione, determinato anche dalla degenerazione della scuola, che da contesto educativo è passata, nel giro di alcuni anni, a essere *agenzia valutativa*, spingendo sempre di più l'acceleratore sulla presunta *meritocrazia*, che si manifesta prevalentemente attraverso i risultati di prove scolastiche interne alle scuole, e soprattutto, esterne. Valutazioni nazionali e internazionali, che, anziché essere considerate come occasioni per trarre informazioni e spunti importanti per migliorare le didattiche, sono diventate motivo di competizione tra scuole, tra docenti, tra classi e, all'interno delle classi, tra alunne e alunni, trascinando in questo vortice molte famiglie. Il delirio ipervalutativo che caratterizza da alcuni anni la scuola ha causato in molti casi la perdita della dimensione collettiva della classe, a favore di un individualismo spinto e competitivo, che ha ricadute negative in termini di difficoltà di relazioni interpersonali e di valorizzazione delle differenze individuali all'interno del gruppo.

Si creano, in questo modo, tutte le condizioni che possono favorire l'innescarsi e il consolidarsi di fenomeni quali il bullismo, le discriminazioni, il razzismo nelle sue molteplici sfaccettature, in contesti complessi, eterogenei e caratterizzati da troppe fragilità emotive e insicurezze.

Le professioni di fede, che durante il Novecento, sono state rivolte verso la scienza e la tecnica, lo Stato-Nazione, unità etnica ed etica, il determinismo, l'inesauribilità delle risorse naturali, hanno da tempo lasciato il campo a inquietudini autenticamente figlie del nostro tempo, con un irrazionale/emozionale che sembra prevalere sempre più spesso sul razionale, nell'epoca della generalizzazione del particolare per cui l'episodio o il vissuto di una persona diventa campione statisticamente significativo da cui si elaborano tesi, si deducono teorie che diventano quasi leggi non scritte.

A livello politico avanzano in tutta Europa movimenti populistici, che trovano terreno fertile nei contesti sociali più fragili dal punto di vista culturale, in persone sfiduciate verso una classe politica che ha tradito, in modo trasversale, il proprio mandato di rappresentanza e servizio. Alcuni gruppi populistici sono chiaramente e dichiaratamente xenofobi e omofobi e si avverte una preoccupante virata a destra delle politiche europee, nazionali e locali, favorita, in Italia, dalla disgregazione dei tradizionali partiti, dalla difficoltà di trovare forme nuove e diverse di organizzazione politica, dalla crisi

della democrazia rappresentativa e dalla resistenza a introdurre in modo sistematico pratiche di democrazia diretta e partecipativa.

La dissoluzione dei tradizionali nuclei familiari, la crisi della famiglia tradizionale, non è stata accompagnata da una crescita culturale che consente di valorizzare i nuovi e molteplici modelli di nuclei familiari, mentre l'impoverimento progressivo del cosiddetto ceto medio, si scontra con una faticosa, difficile, autentica lotta per la sopravvivenza, aggravata dalla perdita di spazi di aggregazione sociale, dalla crisi abitativa, con i piani casa dei Comuni non adeguati a soddisfare la domanda di abitazione.

Flussi migratori di persone provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente attraverso il mediterraneo portano nelle nostre comunità nuovi cittadini e nuove cittadine, che fuggono da guerre crudeli, ma anche da paesi che il riscaldamento globale ha reso incompatibili con condizioni di vita dignitosa e sana. Il fenomeno, benché prevedibile e, in qualche caso, previsto, ha colto l'Unione Europea completamente impreparata e, anziché aprire corridoi umanitari, in molti paesi si alzano muri non solo reali. Si costruiscono muri soprattutto culturali, definendo categorie di persone e confini tra esse, all'interno delle nostre menti e, di conseguenza, nei nostri vocabolari.

Mentre dilagano in molte zone del mondo guerre apparentemente religiose, ma realmente condotte per accaparrarsi gli ultimi resti di risorse energetiche, attacchi terroristici in paesi europei accentuano le difficoltà di costruire interazioni tra culture e religioni diverse. Eppure abbiamo urgente bisogno di promuovere interazioni tra popoli diversi, basate sul reciproco riconoscimento, che superino i concetti di inclusione, di integrazione e di multiculturalismo.

L'inclusione implica, infatti, a parere di chi scrive, un'asimmetria tra chi include e chi è incluso e può essere intesa come un'operazione di accoglienza di gruppi culturali diversi dentro un gruppo già esistente, riconoscibile per omogeneità di linguaggio, tradizioni, usi e costumi, religione, organizzazione della società, e ben radicato.

La stessa integrazione può lasciar trapelare comunque un'idea di richiesta da parte del gruppo già esistente, verso altri gruppi, di inserimento in un contesto sociale, politico, culturale, accettandone i sistemi, i costumi, l'organizzazione sociale. La multiculturalità dà l'idea della pacifica coesistenza di culture diverse, con il rischio della mancata contaminazione tra persone appartenenti a gruppi culturali diversi.

L'interazione corrisponde, invece, usando una metafora matematica, a una relazione biunivoca tra soggetti appartenenti a culture diverse, ognuno dei quali risulterà inevitabilmente trasformato dall'interazione con l'altro, contaminato positivamente dall'altra cultura.

Il cammino verso l'interazione tra noi e i popoli in cammino, che arrivano sul nostro territorio, che lo attraversano e vanno verso altri paesi europei o che scelgono di fermarsi, è ancora molto lungo e faticoso. La coesione sociale è, dunque, ancora fragile, mentre l'impoverimento delle persone conduce a una riduzione di spese in cultura. Chiudono le librerie, si svuotano i teatri e l'impoverimento culturale produce populismi ed egoismi. Ci si rinchioda sempre di più nelle proprie abitazioni, sotto la spinta anche di innovazioni tecnologiche che, dall'avvento delle televisioni satellitari, portano l'intrattenimento e il cinema in casa, offrono la possibilità di scegliere tra molteplici e diverse proposte, dal cinema alle serie televisive, dallo sport ai documentari, dando spesso accesso a un mondo trash.

I media, quindi, non aiutano. I messaggi che vengono quotidianamente veicolati sono legati al consumismo, contaminati da sessismo e omofobia. Si ricorre a un uso

particolarmente eccessivo nei programmi e negli spot pubblicitari italiani, o destinati alle televisioni italiane, dei corpi delle donne. Gli stessi corpi di donne sono esposti in una cartellonistica umiliante che invade le città nell'indifferenza generale, mentre più subdolo e meglio mimetizzato è, spesso, il messaggio omofobico che trapela attraverso battute ironiche in diversi contesti televisivi e anche cinematografici.

Il facile accesso a siti porno, nella costante connessione alla rete che ormai caratterizza il nostro quotidiano, contribuisce ad anticipare a un'età sempre più precoce la dissociazione della sessualità dall'affettività.

Non banale e non trascurabile, inoltre, è l'impoverimento del lessico, la quasi sostituzione della lingua italiana con uno *slang*, la perdita di capacità di utilizzo dei diversi codici linguistici a seconda dei contesti. I nostri alunni, le nostre alunne parlano il loro slang non adeguandolo ai contesti, men che meno a interlocutori o interlocutrici e attribuiscono pochissimo peso al significato di alcune parole. Non è raro sentire nei cortili delle scuole ragazze chiamarsi reciprocamente "troia" durante una lite o comunque all'interno di scambi dialettici conflittuali, e poi osservare che serenamente escono da scuola magari tenendosi per mano. Un uso spesso malato delle parole porta però inesorabilmente alla *costruzione linguistica del diverso*, il diverso da discriminare, verso cui usare parole come se fossero proiettili da lanciare per colpire chi, in quel momento, rappresenta il nemico o la nemica.

La strutturale carenza di cultura scientifica della nostra società rende possibile l'attecchimento di principi e teorie che sono pseudoscienza se non addirittura mistificazioni, come è accaduto con la "teoria gender", con un uso del termine inglese finalizzato proprio da un lato a dare enfasi e scientificità alla teoria, dall'altro a causare preoccupazione e timore nelle persone, soprattutto nei genitori. Si vuole diffondere la paura che attraverso l'informazione a scuola si possano indurre bambini e bambine a diventare omosessuali e lesbiche, attraverso l'abbattimento di stereotipi di genere, di ruoli diversi attribuiti a uomini e a donne, che sono frutto di retaggio culturale, si possano indurre trasformazioni sessuali "contro natura", come se stirare un po' di camicie rendesse un uomo gay e guidare un camion rendesse automaticamente una donna lesbica.

3. Le finalità della scuola pubblica

La scuola italiana ha una lunga storia che parte dal lontano 1848, quando nel Regno di Sardegna fu emanata la prima legge sulla scuola, la legge Boncompagni, che fa sentire ancora oggi il suo influsso. L'impianto didattico prevedeva la divisione in classi per anno di corso, la priorità alle discipline letterarie e classiche anche negli indirizzi tecnici, la svalutazione della scuola di base a favore di quella secondaria classica ed universitaria, gli orari rigidi e l'eliminazione di ogni attività che non fosse espressamente prevista dai programmi ufficiali del ministero.

Nel 1859 il ministro dell'allora governo La Marmora, Casati, propose una riforma che fu poi estesa a tutto il Regno d'Italia e che prevedeva l'obbligo scolastico per due anni. Lo scopo principale era che i bambini sapessero *leggere, scrivere e far di conto*.

Da allora, molte sono state le riforme, forse troppe, che si sono succedute nella nostra scuola, fino all'ultima, controversa, cosiddetta legge sulla Buona Scuola del governo Renzi.

Volendo focalizzare l'attenzione sulla scuola della Repubblica Italiana, tralasciando i percorsi precedenti, vale la pena innanzitutto citare gli articoli della Costituzione che parlano di istruzione, considerata dai "padri costituzionalisti" e dalle "madri costituzionaliste" come

"uno dei fini di benessere perseguiti dallo Stato, ovvero dei fini di cui ogni Stato, in relazione al momento storico e alla ideologia politica della classe al potere, può farsi carico per procurare un maggior benessere alla collettività e per migliorare ed elevare le condizioni di vita dei cittadini. In particolare è sottesa alla Costituzione l'opzione della neonata Repubblica Italiana in favore di una scuola democratica, ponte di passaggio tra la famiglia, primigenio nucleo formativo della persona, e la società come luogo di integrazione con gli altri individui e di esplicitazione della propria personalità"⁵.

L'articolo 3 della Costituzione è particolarmente significativo perché pone le basi per la costruzione di una scuola democratica ed equa, capace di rimuovere ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

L'articolo 9 della Costituzione stabilisce che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione"

L'articolo 30 attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di "mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti"

L'articolo 33 recita "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato...".

L'articolo 33 stabilisce che "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso"

Infine, l'articolo 38 dice che "Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".

In nome della gratuità e dell'obbligatorietà dell'istruzione scolastica per almeno otto anni, nel 1962 venne istituita la *scuola media unica* della durata di tre anni. Questo passaggio si rivelò molto importante per il carattere democratico della stessa scuola media in un contesto sociale in rapida evoluzione e in condizioni di *boom economico*. Al 1968 risale l'istituzione della *scuola materna statale*, oggi *scuola dell'infanzia*, che accoglie bambini e bambine in età prescolare, da tre a sei anni, per integrare l'opera educativa delle famiglie. Il carattere statale ne sottolinea la gratuità.

Un altro passaggio importante nella storia della scuola è rappresentato dall'istituzione del *tempo pieno*, nel 1971, con l'avvio di sperimentazioni di attività integrative e multidisciplinari, aprendo la strada all'integrazione dei saperi e alla costituzione di una comunità scolastica con docenti impegnate e impegnati a programmare insieme. Gli anni

⁵ articolo reperibile al sito http://www.simonescuola.it/docente/5_3.htm

del tempo pieno, costituito al fine di fornire alla scuola pubblica occasioni per garantire piena e completa azione educativa, del *doppio organico*, necessario per la buona applicazione della legge sul tempo pieno, delle *sperimentazioni didattiche* che si sono realizzate soprattutto nella scuola elementare, oggi *scuola primaria*, ma anche in alcune scuole medie, oggi *scuola secondaria di primo grado*, sono stati anni pedagogicamente e didatticamente fecondi. La scuola italiana, che nel 1977 grazie alla lotta di una madre, abolì le *classi speciali*, costituite da alunni e alunne con disabilità, divenne, in quegli anni, un modello per diversi paesi europei anche grazie all'introduzione, nel 1974, dei cosiddetti *decreti delegati*, risposta legislativa alle contestazioni studentesche, alla situazione economica, culturale e sociale dell'epoca, proponendo una scuola orientativa e promozionale come superamento del modello selettivo e meritocratico. L'obiettivo, in realtà mai realizzato, era quello di costruire una scuola non più verticistica, ma orizzontale in cui affidare l'organizzazione e il funzionamento, sul piano amministrativo e sul piano didattico ed educativo, a organi collegiali democratici, che, nel rispetto delle competenze di ciascuna persona, assicurassero la partecipazione di tutta la comunità scolastica alla vita della scuola. Con questa legge si modificarono anche i rapporti tra scuola e famiglie, tra scuola e studenti e studentesse.

In quegli anni venne istituita la figura dell'insegnante di sostegno, con adeguata specializzazione, e si iniziò a parlare di *classi aperte* e di *collegialità dell'insegnamento*.

Nel 1990 ci fu una riforma per la scuola elementare, con la declinazione, purtroppo utilizzando un linguaggio non rispettoso dei due generi grammaticali, delle finalità della stessa.

“art.1 comma 1: La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo, promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
comma 2: La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo”.⁶

Nel testo della legge si fa chiaro riferimento alla scuola elementare come primo luogo di formazione dei futuri cittadini e delle future cittadine, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.

Con la legge n.59 del 1997 venne istituita l'autonomia scolastica, passaggio epocale nella storia della nostra scuola, che si realizzò appieno nel 2000⁷, quando gli istituti scolastici raggiunsero le condizioni richieste dalla normativa per acquisire una propria autonomia *amministrativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, organizzativa*.

Le scuole autonome, tenute a operare nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato, hanno ognuna un proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che in Trentino si chiama Progetto d'Istituto, e che rappresenta il piano di azione educativa e di istruzione della scuola.

⁶ testo reperibile al sito http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l148_90.html

⁷ testo reperibile al sito <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/autonomia-scolastica>

Il PTOF, o nel caso del Trentino Progetto d'Istituto, è approvato dal Consiglio d'Istituto, che in Trentino si chiama Consiglio delle Istituzioni, e rappresenta la carta d'identità dell'istituto, che definisce il quadro educativo entro cui viene organizzata l'offerta formativa.

E così, dopo la scuola per le élite di matrice ottocentesca, la scuola per le élite dell'età liberale, la scuola pubblica di massa, la scuola dei programmi ministeriali, si arriva alla scuola delle *indicazioni nazionali*, linee guida in Trentino, dei *progetti dell'offerta formativa*, delle *attività opzionali* e delle *attività facoltative*, dei *progetti interdisciplinari*.

E nel procedere attraverso le diverse epoche della nostra scuola, si è compiuto un viaggio pedagogico, passando dalla *trasmissione* di nozioni dal docente o dalla docente verso alunne e alunni che apprendevano in modo *passivo*, *acritico* e *mnemonico*, alla *programmazione per obiettivi di insegnamento*, alla *progettazione per traguardi di competenze*, dal cognitivismo, al comportamentismo, al patto formativo, all'approccio costruttivista, con valorizzazione del setting collaborativo e cooperativo.

Il baricentro si è spostato sempre di più dallo Stato centrale, all'insegnante e da questo o questa agli alunni e alunne, che dovrebbero essere attori e attrici dell'apprendimento.

La distinzione tra *conoscenze*, i saperi disciplinari a diversi livelli di approfondimento, *abilità*, l'utilizzo di saperi per eseguire compiti applicativi, di esercizio e di allenamento, e *competenze*, l'utilizzo di conoscenze e abilità apprese in modo formale, informale e non formale, per affrontare e risolvere situazioni problematiche inedite con senso di responsabilità, in autonomia e mettendo in gioco abilità sociali, è significativo per rendere l'idea di come la scuola si sia evoluta dal semplice insegnare a leggere, scrivere e far di conto alla gestione di una moltitudine su base pedagogica.

Le competenze vanno oltre l'essere potenziale della persona, perché sono espressione della persona attuale nelle diverse situazioni e nei diversi contesti. È compito della scuola promuovere interventi educativi capaci di far sì che conoscenze e abilità di ciascun alunno, di ciascuna alunna, si traducano in competenze disciplinari. Ed è sempre compito della scuola creare le condizioni perché, a partire dalle competenze disciplinari, ogni alunno, ogni alunna sviluppi le otto competenze chiave previste per la società della conoscenza: *comunicazione nella madrelingua*, *comunicazione nelle lingue straniere*, *competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia*, *competenza digitale*, *imparare a imparare*, *competenze sociali e civiche* (definite come "capacità di partecipare in maniera efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto in società sempre più differenziate"⁸), spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale

Nel 2010, infatti, gli Stati membri dell'Unione Europea, quindi anche l'Italia, hanno adottato la *Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani*, che, basandosi su un concetto di *cittadinanza universale*, propone l'educazione globale, comprendente l'educazione allo *sviluppo*, ai *diritti umani*, alla *sostenibilità*, alla *pace*, alla *prevenzione dei conflitti* e all'*intercultura*, perseguita attraverso modalità di apprendimento sia formale, nella scuola, sia non formale e informale⁹.

⁸ documento reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090>

⁹ documento reperibile al sito http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/CoE_edu2010_1.pdf

La scuola pubblica, dunque, nel susseguirsi delle numerose riforme, ha confermato e potenziato la sua importante funzione educativa. Aderendo ai principi e ai valori su cui è stata costruita la nostra democrazia, la scuola ha garantito accesso gratuito, almeno nella fascia dell'obbligo, a contenuti disciplinari, indispensabili per abitare consapevolmente e responsabilmente un mondo globalizzato.

Dovrebbe favorire lo sviluppo di competenze basate sull'educazione allo spirito critico, al porsi e risolvere problemi, per sapersi orientare tra le maglie della grande rete di informazioni, riconoscendo gli spazi della disinformazione e delle pseudoscienze. Dovrebbe consentire anche l'accesso ai principi e ai valori, espressi nella nostra Costituzione, che costituiscono la cornice entro la quale organizzare la nostra società in rapida evoluzione. Dovrebbe contribuire allo sviluppo di cittadinanza perché di cittadinanza attivamente responsabile e democratica oggi più che mai abbiamo bisogno. L'uso del condizionale è reso obbligatorio perché, allo stato attuale la scuola non riesce a raggiungere appieno le proprie finalità. Chi lavora all'interno della scuola deve rincorrere le innovazioni sia pedagogiche che organizzative e contrattuali, svolgendo una professione che dal punto di vista economico e sociale non è gratificante, come dimostrano i numerosi casi di docenti che hanno dovuto optare per altro incarico, travolti e travolte dal vortice del burn out.

La meritocrazia, che il '68 aveva fatto superare è tornata nelle classi e ha deformato l'intero percorso scolastico, portando alunni, alunne, docenti e genitori a focalizzarsi prevalentemente sugli esiti di performances scolastiche.

L'accumularsi di informazioni, la velocità con cui si susseguono nuove scoperte nel campo scientifico e tecnologico, i tempi degli esami di stato e delle valutazioni esterne, impongono ritmi che rischiano di non essere rispettosi dei tempi di apprendimento di ogni singola persona.

Alcuni ex alunni della scuola di Barbiana, insieme a docenti e dirigenti di scuola, nel 2006 scrissero una *"Lettera alla scuola"*, riferendosi alla fascia di età compresa tra 11 e 14 anni, in cui si legge

"Prima di conoscere i ragazzi, si prevedono batterie di "prove di ingresso". Gli insegnanti spesso - loro malgrado - finiscono per ridurre la loro funzione a quella di informatori. È così che la logica dei contenuti si trasforma, facilmente, nella somministrazione di nozioni e di test di valutazione, specialmente ai ragazzi segnalati dalle certificazioni.

Quale logica? Mentre i ragazzi continuano a nuotare nel mare del non-senso, la centralità dei programmi fa capolino ad ogni proposta riformatrice. La scuola media appare fondata sulla frattura fra lezioni e vita reale. I ragazzi non comprendono quale sia l'incidenza - e, dunque, l'importanza - della formazione scolastica per il loro futuro!

La centralità del ragazzo necessita di percorsi rallentati e, soprattutto, di uno spazio ben più ampio da conferire all'ambito affettivo-relazionale. Non è un caso che il cosiddetto 'bullismo' cresca a vista d'occhio e faccia seguaci principalmente nella fascia d'età della prima adolescenza e vada a colpire i più deboli."¹⁰

¹⁰ articolo reperibile al sito http://www.edscuola.it/archivio/ped/cambiare_la_scuola_davvero.htm

Nella lettera sono declinati dieci punti in cui vengono fornite indicazioni importanti per restituire alla scuola il ruolo di contesto educativo e formativo e per realizzare attività innovative.

La lettera è stata ignorata del tutto finora e la Buona Scuola di Renzi non ha riscosso molto successo tra i docenti e le docenti. Un po' come la riforma Moratti del 2003 risposta l'attenzione sui contenuti disciplinare e sulla distinzione dei saperi, ma contiene una novità importante perché introduce espliciti riferimenti all'educazione alla parità dei generi e alla lotta alle discriminazione nel sedicesimo comma dell'articolo 1, in cui richiama la legge del 2013 in cui, seppur nella stessa legge dedicata alla protezione civile e al commissariamento delle province, vengono disposte misure di contrasto alle violenze degli uomini contro le donne:

“...Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013”¹¹

Le reazioni a questo comma da parte di esponenti del Vaticano e di esponenti di forze politiche di destra e leghiste che a sono state numerose e ripetute, accompagnate da forti preoccupazioni a parte di Papa Francesco, che in un'intervista a un settimanale italiano dichiara: “Io ho parlato di quella cattiveria che oggi si fa con l'indottrinamento della teoria gender”¹²

4. La scuola trentina

Nella Provincia Autonoma di Trento (PAT), a partire dal 2009, sono stati costruiti e approvati i Piani di Studio Provinciali per il primo e per il secondo ciclo di istruzione, che, al di là di aspetti oggettivamente migliorabili relativi su insegnamento e apprendimento di singole discipline, rappresentano un buon esempio di azione di sistema orientata a promuovere una scuola che utilizzi l'insegnamento delle discipline, in particolare gli aspetti interdisciplinari e ciò che si colloca ai confini tra le singole discipline, superando la frammentazione dei saperi nozionistici e poco duraturi, per costruire competenze di cittadinanza attiva, responsabile, democratica.

E' evidente come la scelta della PAT di attuare, in base a quanto previsto dalla legge Salvaterra¹³ e dal Miur, i Piani di studio provinciali e di adottare e sperimentare un modello di certificazione di competenze al termine del primo ciclo di istruzione, costruito in modo collaborativo da diversi gruppi di insegnanti, collegando le

¹¹ testo reperibile al sito <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg>

¹² articolo reperibile al sito <http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/10/04/news/gender-cosa-c-e-dietro-le-parole-di-papa-francesco-1.284857> 04.10.2016

¹³ testo reperibile al sito http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%207%20agosto%202006,%20n.%205_15633.aspx?zid= aggiornato al 19 agosto 2016

competenze disciplinari alle competenze chiave per il cittadino europeo¹⁴, sia coerente con la Costituzione italiana e con il ruolo che ha nella nostra società la scuola.

La stessa legge provinciale Salveterra ha tra le sue finalità: “qualificare l'insegnamento al fine di migliorare l'apprendimento per perseguire lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti, in un'ottica d'integrazione e di relazione con gli altri e con il territorio, favorendo il pluralismo culturale e garantendo la libertà d'insegnamento.” E anche “ educare ai principi della vita, della legalità e della cittadinanza responsabile, della pace, della solidarietà e della cooperazione anche internazionale, rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza”

Sviluppare competenze disciplinari, orientate alla costruzione di competenze di cittadinanza attiva, rappresenta, dunque, la finalità più alta della scuola trentina perché implica una grande valorizzazione di *consapevolezza, autonomia, responsabilità individuale e collettiva*.

A livello culturale, infatti, la parola *cittadino*, quindi anche *cittadina*, a partire dalla Rivoluzione Francese è diventata sinonimo di persona con pieni e pari diritti. *Cittadinanza attiva* è espressione oggi usata per indicare il coinvolgimento di una persona nella propria comunità di appartenenza, assumendo in questa un ruolo di responsabilità e facendo scelte consapevoli e condivise.

È in quest'ottica che i singoli istituti scolastici propongono progetti su diverse tematiche fondamentali per lo sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza. Da progetti sulla consapevolezza alimentare, a progetti sulla salute, sul benessere e sulla sicurezza. ma anche progetti di educazione ambientale e di educazione all'affettività e alla sessualità, accogliendo le proposte che giungono alle scuole dalla PAT e da altri enti che, a diverso titolo, operano sul territorio. I progetti possono essere realizzati nel corso delle lezioni curricolari, ma anche essere proposti come ampliamento dell'offerta formativa. Possono essere affidati a persone esperte o essere realizzati con persone interne alla scuola. In ogni caso, ogni progetto è condiviso all'interno dei consigli di classe ed è coerente sia con le finalità del Progetto d'Istituto, sia con la progettazione annuale di classe.

È possibile anche che le scuole si organizzino in reti territoriali e aderiscano, come rete, a un determinato progetto.

Particolarmente importante è il progetto di educazione alla relazione di genere e alla cultura delle pari opportunità tra uomini e donne che la PAT propone alle scuole, rivolto a insegnanti, genitori, studenti e studentesse.

I percorsi previsti per l'anno scolastico 2016/2017 sono quattro: stereotipi di genere: percorso formativo per docenti, identità, differenze e stereotipi: laboratori per studenti e studentesse delle scuole secondarie, per una cittadinanza condivisa: relazione e differenze (per docenti, studenti e studentesse), incontri scuola-famiglie.

La proposta si colloca all'interno di un percorso ormai consolidato, che la PAT, attraverso il coordinamento dell'Agenzia della Famiglia e il Dipartimento della conoscenza, ha avviato fin dal 2011, con la collaborazione della Commissione provinciale per le pari opportunità e dell'Università di Trento.

È del resto ben evidente l'importanza di agire nelle scuole, e sarebbe importante farlo partendo dai primi anni di scolarizzazione, per abbattere *stereotipi di genere*, che sono

¹⁴ testo reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090>

alla base dell'omofobia, ma anche delle diverse opportunità e dei diversi ruoli che nella società hanno uomini e donne.

Si rende necessaria un'educazione all'affettività, rispettosa della dimensione biologica, di quella psichica e di quella personale che caratterizzano la sessualità di persone in crescita, come sono gli studenti e le studentesse delle nostre scuole. Uno degli obiettivi è mantenere forte la connessione tra sessualità e affettività. Ma è evidente che educare all'affettività permette di contrastare il gravissimo fenomeno delle violenze degli uomini contro le donne e del femminicidio, di prevenire il ben allarmante e troppo poco considerato fenomeno del bullismo omofobico.

Fenomeni da cui la nostra provincia non è affatto immune.

5. Conclusioni

In Trentino la campagna contro il Gender ha determinato un ostruzionismo pesante in Consiglio Provinciale durante la discussione sulla legge detta Buona Scuola del governo Renzi. Dopo oltre tre ore di dichiarazioni di voto, cinque giorni di discussioni in aula e svariati tentativi di trovare, durante le sospensioni, un accordo che sbloccasse l'ostruzionismo, che i popoli anglosassoni chiamano "filibustering", delle opposizioni a mezzanotte e 35 minuti di domenica 12 giugno il Consiglio provinciale ha approvato il disegno di legge 126 proposto dalla Giunta per recepire nell'ordinamento trentino la normativa nazionale sulla scuola.

La novità trentina, rispetto al resto d'Italia, è rappresentata da un ordine del giorno, collegato e approvato, che prevede l'opzionalità dei corsi sull'educazione di genere e contro l'omofobia.

Nell'attuale cornice nazionale e locale, questo ordine del giorno appare, in realtà, poco significativo. Potrà infatti avere come effetto il ritiro da parte dei genitori di figli o figlie da momenti didattici dedicati all'educazione alla relazione tra i generi. Potrà, eventualmente, incidere sulle presenze durante i percorsi dedicati a questo ambito, se considerati percorsi a sé stanti, ma non potrà imporre ai singoli docenti e alle singole docenti di rinunciare al compito principale della propria professione: la costruzione di cittadinanza attiva e democratica.

I sostenitori della modifica alla legge sulla Buona Scuola, modifica che non fa onore alla Provincia autonoma di Trento e che, insieme alla sconfitta della maggioranza sulla legge di iniziativa popolare di contrasto all'omofobia e sul ddl a firma Maestri - Bezzi sulla doppia preferenza di genere alle elezioni provinciali, getta ombra sul senso stesso dell'autonomia, potrebbero ottenere la censura totale sugli argomenti "incriminati" solo se fosse in vigore una legge per la scuola diversa dalla legge Salvaterra, ma sarebbe in contrasto con la normativa italiana e in controtendenza rispetto alle scuole europee.

Lo stesso insistere fortemente sul fatto che siano i genitori a decidere se e come affrontare nelle classi argomenti riferiti all'affettività in senso lato, al rispetto e al riconoscimento reciproco, alla lotta all'omofobia, contrasta con la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione italiana.

Non si può negare la necessità di costruire alleanza educativa tra scuola e famiglie, alle quali la stessa legge Salvaterra conferisce pieno titolo per essere parte della comunità scolastica. Occorre, tuttavia, rispettare i diversi ruoli nei diversi contesti e, soprattutto, rispettare il diritto e il dovere di chi insegna a essere coerente con le finalità educative della scuola.

In una scuola moderna e attuale, importante contesto educativo in cui i nostri figli e le nostre figlie trascorrono una parte molto significativa della loro vita, ogni insegnante nel suo quotidiano deve concepire le proprie discipline come potenti strumenti attraverso cui contribuire allo sviluppo di persone che domani si troveranno a compiere scelte importanti, che avranno ricadute sull'assetto non solo politico della nostra società.

Basti pensare ai grandi temi attuali come gli ogm, le gravidanze per altre persone, il fine vita, l'aborto, l'utilizzo di fonti energetiche. Si tratta di scelte che vanno compiute in modo consapevole, supportate da informazioni corrette, con senso critico e capacità di costruzione di opinioni personali. Non ci si può limitare a far apprendere saperi enciclopedici.

Anche per le relazioni di genere e le pari opportunità tra uomo e donna un ruolo fondamentale sarà, dunque, quello svolto da chi è in classe ogni giorno. Dovrà riuscire a utilizzare la disciplina che insegna per promuovere educazione alla parità dei generi. Particolarmente importante sarà la formazione degli insegnanti e delle insegnanti su questi temi e particolarmente efficace potrà essere, nella lotta doverosa contro l'omofobia, il ruolo di chi insegna scienze, perché avrà occasione di contrastare, innanzitutto, la concezione errata della natura che prevede solo l'esistenza di due generi un maschio e una femmina, sgombrando il campo dagli equivoci, innanzitutto, relativi alle etichette linguistiche.

La natura prevede in esseri viventi a riproduzione sessuale l'esistenza di due sessi cromosomicamente definiti. La stessa natura prevede la possibilità di orientamenti sessuali diversi in numerose specie animali ed è scientificamente dimostrato che ricorrere all'omosessualità e all'ermafroditismo, al cambio di sesso anche solo transitorio, per molti esseri viventi è una strategia di difesa della propria specie. Succede infatti che in alcune specie compaiano individui omosessuali quando ci sono popolazioni con femmine particolarmente fertili e la crescita della popolazione rischia di creare un disequilibrio ecologico. Succede anche, in altre specie, che si ricorra all'ermafroditismo per ragioni, anche questa volta, di sopravvivenza. Per esempio se è molto difficile incontrare un altro individuo della stessa specie, come accade alle lentissime lumache. In questo caso aumenta la probabilità di accoppiamento attraverso l'ermafroditismo, ma ci sono, in natura, in popolazioni soprattutto a forte dominazione femminile, anche madri in grado di determinare la nascita di sole figlie femmine se, come madri, sono troppo piccole o deboli, e non hanno possibilità di generare maschi competitivi.

L'evoluzione, insomma, ci insegna da sempre che in natura c'è di tutto: eterosessualità, omosessualità, bisessualità, unisessualità, autosessualità, ermafroditismo. Altro che "contro natura"!

Se si conviene che gli stereotipi di genere sono costruzioni culturali, da abbattere, se si conviene che l'orientamento sessuale più naturale dell'altro non esiste, allora la lotta all'omofobia può essere a pieno titolo una parte del piano di lavoro annuale di scienze, di storia, di italiano, giusto per citare alcune discipline, a qualsiasi livello di scolarizzazione, così come l'educazione alla pari dignità, alle pari opportunità dei generi, la lotta alle violenze degli uomini contro le donne è tema facilmente trasversale a molte discipline.

L'educazione alla parità di genere è condizione fondamentale per ripensare i rapporti sociali, restituendo valore a ogni differenza, per promuovere comportamenti di

riconoscimento reciproco, di rispetto e per contribuire a rendere più efficace la cittadinanza di ogni persona.

L'apprendimento dei saperi deve passare attraverso il riconoscimento delle diversità rispetto ai modelli culturali, all'uso e alla definizione dei linguaggi, agli aspetti relazionali. La ricaduta di questo approccio educativo, che la scuola non può abbandonare, è su tutta la concezione delle relazioni, ed è necessità urgente oggi più che mai, se si vuole una società che contrasti ogni forma di discriminazione, visto l'inevitabile destino di vivere in comunità meticce, se si vuole promuovere l'interazione tra culture, religioni, popoli diversi.

Ecco perché la campagna contro il Gender è *pericolosa* e va contrastata politicamente. Oltre a istigare alle discriminazioni e al non riconoscimento delle differenze, questa campagna mira a trasformare la scuola pubblica da contesto laico, democratico ed educativo ad agenzia esclusivamente formativa, rispondente a interessi di gruppi di famiglie, interessi di parte o, peggio, di partiti.

Ed è qui che si coglie il vero significato politico di questa campagna: cancellare decenni di scuola pubblica, laica e accessibile a tutti e a tutte, vocata alla valorizzazione dei singoli talenti all'insegna dell'equità.

In un mondo in cui il rapporto delle giovani generazioni con la sessualità e con l'affettività è fortemente condizionato da messaggi anche piuttosto pericolosi veicolati attraverso la rete e attraverso le TV, in particolare attraverso i canali americani più frequentati dalle adolescenti e dagli adolescenti, la scuola pubblica non può limitarsi a essere agenzia informativa/valutativa, deve proporre azioni didattiche che intercettino la complessità e l'interconnessione dei saperi, i processi di sviluppo delle competenze e le contestualizzazioni più efficaci per verificarne l'acquisizione.

È oggi urgente rispondere alla disgregazione sociale, al crollo delle ideologie, alla liquefazione della politica, andando verso una scuola di qualità, dove il ben-essere sia costruito sulla cultura, una cultura accessibile a tutte e a tutti a ogni età, ripensando il concetto di uguaglianza, per scoprire quanto sia indispensabile garantire equità, abbattere le discriminazioni, combattere la violenza.

Chi insegna non può e non deve sottrarsi al compito di educare al rispetto e al reciproco riconoscimento e non può e non deve esimersi dall'ispirarsi alla Costituzione.

Bibliografia

Accolla D. (2015), *Omofobia, bullismo e linguaggio giovanile*, Catania: Villaggio Maori Edizioni

Amartya Sen (2006), *Scelta, benessere, equità*, Bologna: Il Mulino

Bateson G. (1977) *Verso un'ecologia della mente*, Milano: Adelphi Edizioni

Brodskij (1987), *Fuga da Bisanzio*, trad. di G. Forti, Milano: Adelphi Edizioni

Bruner J. (1997) *La cultura dell'educazione*, Milano: Feltrinelli

Keynes J. M. (1971), *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, Torino: UTET

Nietzsche F. (1978), *Sull'avvenire delle nostre scuole*, trad, G. Colli, Milano: Adelphi Edizioni

Petrella R. (2016), *La forza dell'utopia*, Verona: I quaderni del vivere insieme – Monastero del bene comune

Pievani T., Taddia F. (2014), *Il maschio è inutile*,

Revelli M. (2010), *Controcanto*, Milano: Chiarelettere

Signorelli A. (2015), *Praticare la differenza*, Roma: Ediesse

Zanardo L. (2010), *Il corpo delle donne*, Milano: Feltrinelli

Zavalloni G., (2015), *La pedagogia della lumaca*, Bologna: Emi-Edu

Zuin E. (a cura di) (2013), *I saperi disciplinari nel curriculum per competenze*, Trento: Erickson

OLTRE I GENERI. LE SCIENZE SOCIALI TRA ASTERISCHI E RISCHI IDEOLOGICI

Ilaria Marotta, Salvatore Monaco

1. Introduzione

Partendo dal presupposto che il linguaggio può diventare in qualche modo fonte di discriminazione, in quanto veicola gli ideali tipici di un determinato contesto sociale, tentiamo di rispondere alle seguenti domande: quali sono le pratiche adottate affinché il linguaggio non trasmetta ideali discriminatori legati al genere e all'orientamento sessuale? E quali sono, invece, le soluzioni desiderabili affinché si possa parlare di un linguaggio inclusivo di tutte le differenze?

Nel tentativo di rispondere a tali interrogativi, verrà proposto un excursus sociologico e socio-linguistico, che permetta di identificare e analizzare i limiti e le prospettive dell'utilizzo di un linguaggio non aperto alle differenze, intrecciando i piani dell'identità – in particolar modo l'identità sessuale – e quello delle strutture linguistiche.

Il linguaggio, per dirla con le parole di Peter Berger e Thomas Luckmann (1969) è:

“un sistema di segni vocali, è il più importante sistema di segni della società umana. I suoi fondamenti risiedono naturalmente nell'intrinseca capacità di espressività vocale dell'organismo umano, ma possiamo cominciare a parlare di linguaggio solo quando l'espressione vocale è divenuta capace di distacco dall'immediato *hic et nunc* degli stati soggettivi. Non è ancora linguaggio se io ringhio, grugnisco, ululo o fischio, sebbene queste espressioni vocali siano capaci di divenire linguistiche nella misura in cui siano integrate in un sistema di segni oggettivamente accessibile. Le oggettivazioni comuni della vita quotidiana si mantengono prima di tutto grazie alle significazioni linguistiche. La vita quotidiana è soprattutto vita con e per mezzo del linguaggio che condivido con il mio prossimo. Una comprensione del linguaggio è quindi essenziale per ogni comprensione della realtà della vita quotidiana” (p. 60).

Ciò che ci interessa in questo contesto sono le dimensioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, e facendo riferimento alla specificità della vita quotidiana, questa si basa spesso su ideali eteronormativi ed eterosessisti¹.

Secondo tali ideali si può sostenere che sia necessaria, quanto desiderabile, una corrispondenza univoca tra sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Tali assunti ratificano un insieme di pratiche ed istituzioni che “legittimano e privilegiano l'eterosessualità e le relazioni eterosessuali come fondamentali e ‘naturali’ all'interno della società” (Cohen, 2005). Tale simmetria quindi è ribadita anche attraverso il linguaggio, che si configura come un ulteriore ambito di discriminazione.

¹ Per una rassegna sul tema si vedano i contributi di: Judith Butler, *Parole che provocano. Per una politica del performativo*, (Milano: Raffaello Cortina, 2010); Pietro Maturi, “Le parole dell'orgoglio e del pregiudizio” in *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, di Fabio Corbisiero (Milano: Franco Angeli, 2013); Cyrus Rinaldi, *La violenza normalizzata. Omofobie e transfobie negli scenari contemporanei* (Torino: Kaplan Edizioni, 2013); Elisabetta Ruspini, *Le identità di genere*, (Roma: Carocci Editore, 2009).

Per fare un esempio che ci riguarda più da vicino, nella lingua italiana sono previsti soltanto due generi grammaticali: il maschile e il femminile. Ciò determina, a livello sintattico — e indirettamente in ambito sociale — una mancata identificazione di chi non si sente di appartenere a queste due categorie opposte.

In prima battuta si vuole dunque qui indagare il rapporto tra “linguaggio, società e genere” con un excursus critico che parte dai fondamenti della fenomenologia di Berger e Luckmann. Poi si passerà alla presentazione degli espedienti già adottati nel contesto contemporaneo in alcune lingue — come l’inglese, lo svedese e il francese — per andare oltre la dicotomia maschile/femminile, cercando di costruire una lingua neutra che si pone l’obiettivo di essere più inclusiva. Una parte della seconda sezione del testo, inoltre, è dedicata alla descrizione delle soluzioni che muovono in questa stessa direzione per quanto riguarda l’italiano.

Tale operazione appare necessaria per individuare, da un lato, i rischi nei quali si incorre attraverso l’utilizzo di un linguaggio non *politically correct* e dall’altro lato, quelli che in questa sede chiameremo “gli asterischi,” ovvero le possibili soluzioni linguistiche utilizzate per far fronte alla mancanza di un linguaggio neutro e non aperto alle differenze.

2. Lo stretto rapporto tra linguaggio, società e genere

Il linguaggio è formato da una sequenza di segni vocali e costituisce il più importante sistema dotato di significati all’interno di una società. Esso, infatti, rappresenta non solo il primo strumento di comunicazione, ma si configura altresì come il mezzo privilegiato attraverso cui sono veicolate informazioni, opinioni, messaggi. Se ne deduce che il linguaggio non svolge soltanto una funzione informativa, ma riesce a mostrare e ribadire anche, in ogni contesto, l’ordine sociale. Essendo il linguaggio la dimensione dentro la quale viviamo, è chiaro che esso si presta anche al passaggio di codici normalizzanti, all’istituzione di regole di potere e a forme di ordinamento e controllo.

Come sostenuto da Berger e Luckmann (1969), il linguaggio ha origine nella vita quotidiana. Infatti,

“esso si riferisce soprattutto alla realtà di cui faccio esperienza in stato di veglia cosciente e che è dominata dal movente pragmatico (cioè dall’insieme di significati che riguardano direttamente le azioni presenti o future) e che io condivido con altri in un mondo che do per scontato. [...] in quanto sistema di segni, il linguaggio ha la qualità dell’oggettività. Io incontro il linguaggio come una fattualità esterna a me stesso e coercitiva nei suoi effetti su di me. Il linguaggio mi costringe nei suoi modelli” (p. 62).

Peter e Brigitte Berger (1975) hanno definito il linguaggio l’istituzione sociale per eccellenza, nella misura in cui esso si impone come modello regolatore per la condotta individuale, sulla quale si fondano anche le istituzioni. Come teorizzato dall’antropologo Don Kulick (2003), il linguaggio è uno strumento informativo, ma anche e soprattutto performativo, in grado cioè di produrre soggettività; in altre parole, il suo uso nel quotidiano *identifica* socialmente i soggetti, sostenendo le ideologie legate a ruoli, generi ed aspettative. Esso ha la capacità di creare performativamente la realtà

definendo gerarchie e rapporti di potere² e, allo stesso tempo “plasma il nostro pensiero diventando la lente attraverso la quale osserviamo il mondo e attribuiamo significato a ciò che ci circonda. Il linguaggio, infatti, non è mai neutro” (Abbatecola, 2016, p.139).

Il *ritaglio* effettuato dal linguaggio riflette di per sé categorie culturali. Per entrare nel dettaglio, è opportuno richiamare una distinzione, introdotta da Roland Barthes durante gli anni '60 del secolo scorso, nei termini della semiologia. Il semiologo sosteneva che “ogni sistema di significazione comporta un piano di espressione (E) e un piano di contenuto (C). Il primo sistema costituisce il piano di denotazione e il secondo sistema (estensivo al primo) il piano di connotazione” (Barthes, 1966, p.73). In altre parole, dunque, bisogna tenere distinte la *denotazione* e la *connotazione* di un vocabolo. Nel primo caso ci si riferisce al significato che assume un termine, all’oggetto che viene indicato attraverso l’utilizzo di una specifica parola; si tratta di un’informazione, mai del tutto neutra, essa stessa in relazione con una visione del mondo della società. Con il secondo termine, invece, si fa riferimento ad un’informazione aggiuntiva — una catena di contenuti, un significato che si aggiunge a un significato — a cui il vocabolo rimanda quando viene utilizzato, in relazione alla visione del mondo della società e dell’individuo che la utilizzano.

Fin da piccoli, attraverso la socializzazione primaria, i bambini apprendono le parole, ad ognuna delle quali è attribuito uno specifico significato, socialmente riconosciuto. Mediante l’interiorizzazione di tali significati, ogni bambino inizia a capire come stare al mondo. Riprendendo le parole del semiologo Barthes:

“È il linguaggio che più di ogni altra cosa è necessario interiorizzare. Con il linguaggio, e per mezzo di esso, vari schemi motivazionali e interpretativi vengono interiorizzati come istituzionalmente definiti [...]. Questi schemi forniscono al bambino dei programmi per la vita di tutti i giorni, alcuni che possono essere adottati immediatamente, altri che anticipano una condotta socialmente definita per una fase biografica successiva” (Ibid., p. 187).

Spesso però, per le proprie caratteristiche, il linguaggio finisce per essere letto come una realtà reificata, in quanto, essendo assimilato e condiviso dai più, rischia di essere percepito come qualcosa di dato ed immutabile. Come sostenuto da Ruspini e Perra (2015) ciò diventa problematico quando, attraverso l’uso della lingua, si mostrano e riproducono i confini e le analogie, ma soprattutto le differenze tra soggetti, rafforzando le disuguaglianze e descrivendo le realtà sociali come naturali ed immanenti.

È proprio nello scenario del genere, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere che l’espressione linguistica diventa il terreno di questi rischi. Attraverso i segni linguistici si trasmette anche quell’ordine eteronormativo ed eterosessista che continua a caratterizzare molti degli assetti sociali contemporanei. Questi due concetti, nello specifico, rimandano alla convinzione che gli esseri umani si dividano esattamente in due categorie, ben distinte e assolutamente complementari, ovvero i maschi da un lato, e le femmine dall’altro, e che l’unica sessualità possibile sia quella eterosessuale.

“Non solo il sessismo, ma anche l’eterosessismo [...] sono inconsapevolmente incorporati nelle routine convenzionali, e il presupposto di eterosessualità

² Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Pierre Bourdieu, *Langage and pouvoir symbolique*, (Paris: Fayard, 2001) e Judith Butler, *Parole che provocano. Per una politica del performativo*, (Milano: Raffaello Cortina, 2010).

impregna la conversazione quotidiana al punto che i partecipanti a un'interazione in un contesto ordinario si presumono eterosessuali fino a prova contraria (Sedgwick, 1993; Kitzinger, 2005)" (Abbatecola, 2016, p.141).

Queste *convinzioni* declinano a loro volta gli atteggiamenti e determinano il linguaggio utilizzato in tutti gli ambiti della vita sociale: si pensi, ad esempio, alla famiglia, alla scuola o al lavoro. Il linguaggio svolge un ruolo centrale nella definizione delle identità in quanto consente l'auto-designazione e la designazione degli altri. Butler, già nel 1993, sottolineava che ciò avviene sin dalla nascita: il medico, in sala parto, dà sovente il benvenuto a nascituri e nasciture con la frase 'È maschio!' o 'È femmina!'. Butler attribuisce a questa pratica un significato prescrittivo, che colloca sin da subito i soggetti nel binarismo di genere, partendo dal loro sesso biologico. L'attribuzione al genere maschile o a quello femminile è poi perpetrata lungo tutto il percorso di vita di ognuno di noi.

Questo pone problemi particolari per le persone che si riconoscono omosessuali, bisessuali e transessuali, come recentemente sostenuto da Pietro Maturi (2016), perché tutti si auto-designano attraverso l'uso della lingua. La designazione di persone omo-, bi- e transessuali, è troppo spesso fonte di violenza dato che la lingua italiana (come molte altre) impone la scelta tra soli due generi grammaticali, il maschile e il femminile, e tutti coloro che non si riconoscono o identificano in questa dicotomia sono costretti a subirne l'utilizzo.

Nella morfologia italiana il genere viene indicato attraverso delle desinenze, le quali sono, nella maggior parte dei casi, -o per il maschile singolare, -i per il maschile plurale, -a per il femminile singolare ed -e per il femminile plurale³. Nel corso di una conversazione, non sempre si tiene conto del fatto che mentre il sesso si riferisce a differenze di tipo biologico/ anatomico, il genere è invece un costrutto socio-culturale, e l'identità di genere è la percezione che ognuno ha di se stesso in relazione all'adesione ad uno dei generi riconosciuti. Infine l'orientamento sessuale rappresenta l'inclinazione erotica o affettiva nei confronti di un'altra persona. La sovrapposizione di questi quattro concetti, utilizzati spesso in maniera impropria e confusa, anche a causa di una debole formazione sul tema da parte degli istituti di socializzazione primaria, è diffusa.

3. L'identità LGBTQI nella lingua: dal neutro agli asterischi

I concetti di genere, identità di genere e orientamento sessuale tendono a porre in discussione l'ordine socialmente riconosciuto e accettato, mettendo in crisi l'utilizzo dei due generi grammaticali previsti dalla lingua italiana. Ricordando che nel linguaggio comune, istituzionale e non, pubblico e privato, dal punto di vista grammaticale, risulta essere predominante il genere grammaticale maschile (Dardone, Trifone, 2001), il

³ La morfologia—settore della linguistica—si legge dall'Enciclopedia Treccani, studia la forma delle parole e le relazioni tra i cambiamenti della forma e i cambiamenti di senso delle parole stesse. Si veda "Treccani," consultato il 15 febbraio 2016, [http://www.treccani.it/enciclopedia/morfologia_\(Enciclopedia_dell'Italiano\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/morfologia_(Enciclopedia_dell'Italiano)/).

problema si pone per l'assenza di un genere grammaticale neutro per tutti i casi in cui non si verifica una corrispondenza tra genere sociale e genere grammaticale⁴.

Si pensi alle persone transgender, prima e durante la transizione (sia FtoM sia MtoF⁵), per le quali è evidente la non corrispondenza tra sesso biologico e identità di genere. Si tratta delle vittime privilegiate di offese verbali che partono dal banale quanto considerevole problema di non sapere quale genere grammaticale utilizzare nel riferirsi loro. C'è anche l'abitudine di identificare persone omosessuali — sia gay sia lesbiche — attraverso il genere grammaticale opposto al sesso biologico. Abitudine diffusa anche tra gli stessi omosessuali, e che richiama il senso di un'identità di genere *più* vicina a quella del sesso opposto⁶.

Per queste istanze delle comunità LGBTQI di tutto il mondo si sono impegnate verso la creazione e il riconoscimento di spazi *neutri* nelle lingue, che equivalgono a strumenti di lotta alle disuguaglianze per genere e orientamento sessuale e che puntano per prima cosa a denunciare l'invisibilità a cui la comunità arcobaleno è linguisticamente condannata⁷.

Nel 2013, ad esempio, nello Stato di Washington sono stati ufficialmente introdotti il pronome *ze* e il pronome possessivo *hir*, in sostituzione di *he* e *she*, nel primo caso, e di *hi* o *her* nel secondo. Inoltre, sono stati *ri-formulati* i nomi di molte professioni che terminavano con *man*, attualmente svolte anche da donne, per cui, ad esempio, nei testi ufficiali non si scrive più la parola *fisherman* (pescatore), ma *fisher*, la matricola non viene chiamata più *freshman*, ma *first year student*, ed ancora quello che prima veniva chiamato *barman* adesso viene definito *bartender*. Allo stesso modo, nel 2015, in Svezia, l'Accademia ha introdotto nello *Svenska Akademiens ordlista* – dizionario ufficiale della lingua che viene aggiornato ogni 10 anni – il pronome neutro *hen* in alternativa al maschile *han* e al femminile *hon*. *Hen* è stato proposto per la prima volta nel 1996 dal movimento femminista nazionale che combatteva per l'introduzione nella lingua di un pronome non legato al genere come strumento di contrasto alla discriminazione. Questo è stato utilizzato in maniera sistematica dal 2007 negli articoli pubblicati dalla rivista femminile *Ful*⁸ e, via via, più diffusamente sul web. Nel 2012 il linguista svedese Per Ledin, a seguito di un'analisi del corpus testuale di blog e siti, ha sostenuto che dal 2009 al 2012 si era registrato nel Paese un aumento costante dell'uso di *hen*. La questione ha avuto un'eco così grande che il pronome è entrato anche nel linguaggio ufficiale della politica. Maria Arnholm, ministro svedese per l'uguaglianza di genere, ha utilizzato *hen*

⁴ Per ulteriori riferimenti si rimanda a Friederike Braun, "Gender in a genderless language: The case of Turkish," in *Language and Society in the Middle East and North Africa. Studies in variation and identity* (1999); Greville Corbett, *Gender* (Cambridge: University Press, 1991); Steven Jackson, "Masculine or Feminine? (And Why It Matters)", in *Psychology Today*, 2 luglio 2015.

⁵ Le locuzioni si riferiscono a quei soggetti che sentono di appartenere al genere opposto rispetto al proprio sesso biologico. Nello specifico FtoM è l'acronimo di Female to Male (letteralmente da femmina a maschio), mentre MtoF è l'acronimo di Male to Female (letteralmente da maschio a femmina).

⁶ A tal proposito si rimanda, tra gli altri, agli studi di Vittorio Lingiardi, *Citizen Gay. Famiglie, Diritti Negati e Salute Mentale* (Milano: Il Saggiatore, 2007) e David M. Halperin, *Essere Gay: Identità, stereotipi, cultura* (Milano: Edizioni Ferrari Sinibaldi, 2013).

⁷ Queer è un termine ombrello che include tutti coloro che rifiutano qualsiasi tipo di categoria identificativa prestabilita e prefissata e che, di fatto, ripudiano quelle logiche identitarie di tipo dicotomico quali maschio—femmina e omosessuale—eterosessuale.

⁸ All'indirizzo <http://www.tidskriftenful.se/index.php?m=ful&o=manifest> è possibile consultare il manifesto ufficiale della rivista "Ful" sull'uso del pronome neutro "hen" (consultato il 16 giugno 2016).

durante un dibattito in Parlamento nel febbraio del 2013, dichiarando poi, che il pronome neutro rappresenta un modo pratico per fare riferimento a tutte le identità e a tutti i generi (Olsson, 2014). La linguista svedese Sofia Malmgård ha spiegato al Washington Post (2016) che *hen* può essere utilizzato quando non si conosce il genere della persona a cui ci stiamo riferendo, si pensa che questo possa essere irrilevante ai fini della conversazione oppure per le persone inter-genero, mix-gender e gender queer. Il pronome è stato già ufficialmente adottato, a seguito della sua istituzionalizzazione, in una scuola svedese — l'asilo "Egalia" — in cui le maestre si rivolgono a bambini e bambine utilizzando il neutro. Anche in Francia si sta discutendo circa la possibilità di introdurre pronomi neutri, tra cui *ye/* e *iel*.

In Italia la questione linguistica è attualmente oggetto di discussione. Per quanto riguarda l'adozione di un pronome neutro, la lingua italiana sembra essere ancora molto lontana da questa eventualità. Infatti, nonostante il dibattito in corso, mosso principalmente dai gruppi LGBTQI, non ci sono proposte che si muovono in questa direzione.

Da qualche anno sul web, invece, la comunità LGBTQI italiana sta proponendo una *soluzione grafica*. L'idea è quella di utilizzare l'asterisco in sostituzione dei suffissi che solitamente indicano il genere⁹. La comunità LGBTQI italiana ha adottato per la prima volta l'asterisco come *simbolo* in occasione del primo Pride palermitano nel 2010, proprio per le sue caratteristiche grafiche:

"La dimensione morfologica (l'immagine è speculare) e iconica (raffigura una stella da cui promanano raggi) del segno suggeriscono un'idea più profonda: che tutte le diversità, in ultimo, giochino su un piano paritario e facciano capo a un unico 'centro', quello della comune umanità. Pertanto nessuna di esse è realmente 'diversa' al punto da non poter dialogare e incontrare le altre" (Vento, 2016).

Come si legge sul sito 'Asterisk Project made in Palermo'¹⁰,

"l'asterisco è comunemente utilizzato al posto dell'ultima vocale di un aggettivo per evitare di renderlo significativo secondo una determinazione sessuale. Ma è anche un segno tipografico che richiama l'attenzione e cambia significato in base alla parola a cui è apposto. Ecco: l'asterisco del Pride non funziona in modalità broadcasting, ma in modalità peer-to-peer. Non è come indossare una maglietta con la scritta 'Heineken', trasformando il portatore di segno in testimonial involontario. L'asterisco cambia il proprio significato in base a chi lo indossa e ai motivi per cui egli lo indossa, anche grazie alla facilità di riproducibilità ed interpretazione. Ognuno può costruire e indossare il proprio asterisco per testimoniare l'affezione alla causa, senza per questo vestire un'uniforme che appiattisca il proprio modo di essere nella comune visione [...] Un preciso dispositivo di comunicazione nelle sue infinite spontanee riproduzioni: ha la capacità di testimoniare partecipazione senza la necessità di normare la sua forma in maniera stringente come un qualsiasi marchio di carattere commerciale. [...] Un asterisco fa emergere le specificità e pone in evidenza una necessità di approfondimento: largamente usato in

⁹ Esempi possono essere: amic* - car* e così via.

¹⁰ Per maggiori informazioni si rimanda al sito del progetto "Asterisk Project. Pride in Palermo: Progetto," <http://asteriskproject.tumblr.com/progetto> (consultato il 16 giugno 2016).

sostituzione della vocale finale in nomi e aggettivi ai quali non si vuole dare connotazione di genere, diventa un segno da indossare per chiunque voglia manifestare il proprio supporto a quello che è diventato uno dei più partecipati rituali cittadini. Segnare un asterisco su se stessi non significa diventare veicolo di diffusione di un marchio sovraordinato, ma significa testimoniare di propria voce ‘Ho qualcosa da dire’.

La proposta di utilizzare l’asterisco ha avuto negli ultimi anni un certo seguito sul web, in quanto il simbolo rappresenta uno *spazio aperto* che ognuno può riempire a proprio piacimento, capace di rappresentare ed abbracciare la complessità dell’universo dei generi e delle identità. A ben vedere però, a differenza della creazione di nuovi pronomi — come *hen* — che rappresentano una soluzione percorribile nella normale evoluzione delle lingue scritte e parlate¹¹, la scelta dell’asterisco appare più un progetto di provocazione e sensibilizzazione linguistica, che non una vera e propria *soluzione* definitiva, a causa di perplessità legate al suo uso. La sua adozione, infatti, presenta una *criticità* di non poco conto: non è traslabile nel parlato, forzando dunque il parlante (di fronte all’ambiguità) a scegliere necessariamente un genere nel momento dell’enunciazione orale¹².

4. Tra asterischi e rischi

Il processo di globalizzazione della comunicazione e delle conoscenze ha favorito l’idea del confronto come fattore di crescita sociale; nell’Italia contemporanea si è assistito, dunque, al moltiplicarsi di progetti educativi, condotti nelle scuole di tutta la penisola e finalizzati ad educare al rispetto delle differenze “estendendo i limiti della variabilità accettabile al di là degli stereotipi culturali” (Perruca, Simeone, 2014). In riferimento all’orientamento sessuale e all’identità di genere, recentemente 200 educatrici hanno invitato all’adozione di libri di testo in cui proprio l’asterisco andasse a sostituire le vocali che identificano il maschile e il femminile, così come sta già accadendo on line. Ad aprire la pista è stato forse il convegno nazionale per le scuole “Educare alle differenze”. L’evento, patrocinato dal Comune di Roma, si è tenuto per la prima volta nel settembre del 2014 ed è constato in una due giorni durante la quale venivano argomentate e discusse diverse proposte per affrontare il tema dell’educazione alle differenze nei contesti socio-educativi. Al convegno hanno preso parte docenti delle scuole di ogni ordine e grado, provenienti da tutta Italia.

La proposta, avanzata al fine di decostruire i modelli di genere dominanti e di favorire una didattica che promuova un linguaggio non sessista nelle scuole italiane, è stata seguita da una serie di polemiche, propagate attraverso i mass-media, mosse soprattutto da associazioni e comitati di matrice cattolica, che hanno etichettato questa ed altre iniziative come promotrici di una minacciosa *teoria gender*, così *destabilizzante*

¹¹ Si pensi agli analoghi casi di sostituzione di Miss e Mrs con Ms nella lingua inglese, o alla sostanziale abolizione del Fraulein Tedesco.

¹² Un primo tentativo di portare fuori dal web la proposta ‘degli asterischi’ è stato compiuto nel 2014 in occasione della partita di calcio fra la squadra del Bologna e quella della Roma. Per l’evento lo staff del circolo territoriale Arcigay Il Cassero di Bologna ha realizzato uno striscione lungo 5 metri con su scritto “il calcio è di tutt*.”

per gli studenti¹³ da dare ragione della nascita di un movimento per il *No all'ideologia gender nelle scuole*¹⁴.

Sul sito di Radio Vaticana in un articolo del 22 novembre 2014, non solo si legge che “la teoria del gender continua ad essere diffusa nelle scuole italiane all’insaputa dei genitori”, ma vengono riportate anche le testimonianze di alcuni docenti, presenti al convegno, assolutamente contrari all’approccio proposto:

“R: Sono stata male dopo la partecipazione a questo convegno, come docente e come madre. Ero andata per comprendere che cosa significasse educare alle differenze...io mi sono accorta che ero in un contesto per nulla scientifico! Si è parlato di dare un’educazione sessuale nelle scuole, senza coinvolgere le famiglie. No, io non ci sto! È stato chiesto ai docenti di insegnare che la famiglia che si basa sul matrimonio tra un uomo e donna non è un modello e non si può offrire come norma...No! Io, come tante docenti, a dire le bugie ai nostri alunni non siamo disposte!”.

Tra le reazioni più avverse all’uso dell’asterisco c’è quella del giornalista Andrea Bertelloni, che in un articolo dal titolo “Un asterisco ci sommergerà”, definisce il segno grafico “l’estremo della lotta per un uso non sessista della nostra cara lingua,” concludendo con l’enunciazione: “speriamo che tutto questo, che ha molto del ridicolo, venga sommerso da una sonora risata”(Bartelloni, 2016). Si tratta, è evidente, di articoli che rischiano di avere un ascendente sull’opinione pubblica.

5. Conclusioni

Dopo aver introdotto e discusso la questione della performatività del linguaggio abbiamo dato conto del modo in cui il genere è performato in esso. Nel caso dell’italiano contemporaneo questo avviene in primis tagliando in due grandi gruppi l’identità sessuale — un *maschile* e un *femminile* — poi confondendo fra quattro concetti imprescindibilmente differenti come quello di *sesso*, *genere*, *identità di genere* e *orientamento sessuale*. Ciò riduce all’invisibilità tutte le forme identitarie che non si possono esprimere solo con il maschile e con il femminile e che non corrispondono a un orientamento sessuale eterosessuale.

Abbiamo poi ripercorso le molte iniziative con le quali la comunità LGBTQI italiana si prodiga per l’istituzione di un linguaggio meno escludente, capace di accogliere e comprendere generi, identità e orientamenti vari e complessi — nel senso in cui questi non possono essere ridotti al binarismo tra genere maschile e femminile.

Le scienze sociali, in tal senso, potrebbero rappresentare un veicolo per favorire una maggiore inclusività di tutte le identità, anche in ambito linguistico, mediando tra le posizioni più conservatrici e le istanze più progressiste della società¹⁵. Il loro ruolo, di

¹³ “Ideologia gender nelle scuole,” *Infogender*, consultato il 16 giugno 2016, www.infogender.it/.

¹⁴ A tal proposito, si rimanda alla lettura dell’editoriale n. 2 del 2015 di *g/s/i* dedicato al tema scritto da Nicoletta Marini Maio, consultato il 16 luglio 2016, <http://www.gendersexualityitaly.com/wp-content/uploads/2015/08/1.-Marini-Maio.pdf>.

¹⁵ Tra gli altri, i più recenti esempi, in tal senso, sono rappresentati dal volume *Genere e linguaggio. I segni dell’uguaglianza e della diversità* (Corbisiero, Maturi, Ruspini, 2015) e dalle linee guida *Un approccio di genere al linguaggio amministrativo* (2015) prodotte dall’Università degli Studi di Torino.

fatto, dovrebbe essere non tanto quello di difendere la battaglia per la parità nel linguaggio dagli innumerevoli attacchi dei *reazionari* — contrari ad un’apertura della lingua e delle sue categorie — ma dovrebbe riguardare l’elaborazione di un metodo permanente per la cultura (linguistica) delle parole *corrette*, da utilizzare per venire incontro al superamento delle discriminazioni. Il concetto di *correttezza della lingua* (e le eventuali correzioni) non può e non deve diventare una categoria normalizzante: non si deve pensare alla lingua corretta come a un canone rigido, non la si deve interpretare come le istanze avverse interpretano il valore della *naturalità*. Si deve considerare, al contrario, di stare acquisendo uno strumento per riallineare le rappresentazioni sociali italiane delle persone LGBTQI a quelle già diffuse in paesi occidentali più democratici.

La possibilità di aprire uno spazio di mediazione tra le posizioni più estreme deve basarsi su due assunti fondamentali ed imprescindibili, in assenza dei quali ogni tentativo di uscire da questo *impasse* sarebbe inutile: tolleranza e chiarezza.

Per quanto riguarda il primo punto, va da sé che ogni momento di confronto può dirsi costruttivo soltanto se i partecipanti si pongono in maniera propositiva, mettendo da parte quelle che sono le proprie ideologie e convinzioni. Occorre, dunque, essere *tolleranti* (Baslev, Norty, 2001), il che “non significa non avere certezze, significa solo guardarsi dalle certezze ‘assolute’, cieche ed acritiche; significa diffidare di ogni forma di dogmatismo, di ogni rifiuto di mettere alla prova le proprie convinzioni” (Jacobucci, 2005, p. 35).

Altro elemento fondamentale per comprendere, ma soprattutto farsi comprendere, deve essere la chiarezza: il linguaggio deve servire per far capire agli altri le proprie idee, per spiegare la propria posizione, il proprio punto di vista. Ciò non sempre avviene: anzi, soprattutto in ambito politico, il ricorso a inglesismi o l’uso (improprio) di alcuni termini finiscono per generare confusione, caos ed alimentare ambiguità.

Bibliografia

Abbatecola E. (2016) *Sessismo a parole*, In F. Corbisiero, P. Maturi, E. Ruspini (a cura di) *Genere e linguaggio. I segni dell’uguaglianza e della diversità*, Milano: FrancoAngeli.

Adinolfi M. (2015) “In piazza per i diritti dei bambini”, *La Croce Quotidiano*, consultato 22 luglio 2016, testo disponibile al sito: <http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2015/06/04/societa/in-piazza-per-i-diritti-dei-bambini>.

“Asterisk Project. Pride in Palermo: Progetto”, consultato il 16 giugno 2016, testo disponibile al sito: <http://asteriskproject.tumblr.com/progetto/>.

Balselv A. N., e Norty R. (2001) *Noi e loro. Dialogo sulla diversità culturale*. Milano: Il Saggiatore.

Bartelloni A. (2015) “Un asterisco ci sommergerà”, *Corriere del Sud*, Consultato il 22 luglio 2016. Testo disponibile al sito: <http://www.corrieredelsud.it/site/voce-allopinione/20721-un-asterisco-ci-sommergera.html>.

- Barthes R. (1966) *Elementi di semiologia*. Torino: Einaudi.
- Berger P. L., Berger B. (1975) *Sociology: A Biographical Approach*, New York: Basic Books.
- Berger P. L. e Luckmann T. (1969) *La realtà come costruzione sociale*. Bologna: Il Mulino.
- Bourdieu P. (1998) *Il dominio maschile*. Traduzione di: Alessandro Serra. Milano: Feltrinelli.
- Bourdieu P. (2001) *Langage et pouvoir symbolique*. Paris: Fayard.
- Braun F. (1999) "Gender in a genderless language: The case of Turkish", *Language and Society in the Middle East and North Africa. Studies in variation and identity*, 190-203.
- Butler J. (1993) *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "sex."* New York: Routledge Press.
- Butler J. (1999) *Gender Trouble. Femminism And The Subversion Of Identity*. New York: Routledge Press.
- Butler J. (2010) *Parole che provocano. Per una politica del performativo*. Milano: Raffaello Cortina.
- Campanini A. (2004) "Famiglia o famiglie nel terzo millennio", *Alternativas. Quadernos de Trabajo Social* 12: 17-34.
- Celletti A., Iasevoli M. (2016) "Alfano: carcere per chi sfrutta gli uteri in affitto", *Avvenire.it*, Consultato il 22 luglio 2016. Testo disponibile al sito: <http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/Se-passa-la-stepchild-adoption-pronto-a-guidare-il-referendum-.aspx>.
- Cohen C. J. (2005) Punks, Bulldaggers, and Welfare Queen: The Radical Potential of Queer Politics? In E. Johnson P. e H. Mae Gwendolyn (a cura di) *Black Queer Studies*, Durham: Duke University Press,.
- Corbett G. (1991) *Gender*. Cambridge: University Press.
- Corbisiero F. (a cura di) (2013) *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, Milano: FrancoAngeli.
- Corbisiero F., Maturi P., Ruspini E. (a cura di) (2016) *Genere e linguaggio. I segni dell'uguaglianza e della diversità*. Milano: FrancoAngeli.
- Dardano M. e Trifone P. (2001) *La nuova grammatica della lingua italiana*. Bologna: Zanichelli.

Faruolo D. (10 giugno 2010) "Asterisk Project: Palermo Pride", *Thisguise.it*, Consultato il 16 giugno 2016. Testo disponibile al sito: <https://thisguise.wordpress.com/2010/06/10/sicilia-pride-2011>.

Foglio A. (1999) *Il marketing politico ed elettorale: politica, partiti e candidati a servizio dei cittadini-elettori*. Milano: FrancoAngeli.

Freeden M. (2000) *Ideologie e teoria politica*. Bologna: Il Mulino.

Friederike B. (1999) "Gender in a genderless language: The case of Turkish" In Y. Suleiman (a cura di) *Language and Society in the Middle East and North Africa*, New York: Routledge.

FulArtMagazine."Manifest", Consultato il 16 giugno 2016. Testo disponibile al sito: <http://www.tidskriftenful.se/index.php?m=ful&o=manifest/>.

Gili G. (2001) *Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?*, Milano: FrancoAngeli.

Giobbi L. (2010) *Per una sociologia delle mobilità. Le nuove trame della società postmoderna*. FrancoAngeli: Milano.

Halperin D. M. (2013) *Essere Gay: Identità, stereotipi, cultura*, Milano: Edizioni Ferrari Sinibaldi.

Infogender.it. "Ideologia gender nelle scuole", Consultato il 15 Aprile 2016, testo disponibile al sito: www.infogender.it/.

Jackson S. B. (2015) "Masculine or Feminine? (And Why It Matters)", *Psychology Today*, Consultato il 26 maggio 2016, testo disponibile al sito: <https://www.psychologytoday.com/blog/culture-conscious/201209/masculine-or-feminine-and-why-it-matters>.

Jacobucci M. (2005) *I nemici del dialogo: regioni e perversioni dell'intolleranza*, Roma: Armando Editore.

Kitzinger C. (2005) "Speaking as a heterosexual: (how) does sexuality matter for talk-in-interaction?", *Research on language and social interaction* 38 : 221-265.

Kitzinger S. (2002) "What Do We Tell the Children?", *Birth* 9: 60-61.

Kulick D. (2003) "No", *Language & Communication* 23 :139-151.

Ledin P. (2012) "Hen i bloggösfären: spridningsmönster", *På svenska*.

Lingiardi V., Vassallo N. (2012) "Diritti e umanità: Martha C. Nussbaum di fronte alle omosessualità" *Ragion Pratica* , 399-420.

Lingiardi V., Vassallo N. (2007) *Citizen Gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale*. Milano: Il Saggiatore.

Marini M. N. (2015) "Gender Domination (and Submission) and the Current Issue of g/s/i." *Gender/Sexuality/Italy* 2. Consultato il 16 luglio 2016. Testo disponibile al sito: <http://www.gendersexualityitaly.com/wp-content/uploads/2015/08/1.-Marini-Maio.pdf>

Maturi P. (2016) "Designare le persone LGBT: identità di genere, orientamento sessuale e genere grammaticale", In F. Corbisiero, P. Maturi, E. Ruspini (a cura di) *Genere e linguaggio. I segni dell'uguaglianza e della diversità*, Milano: FrancoAngeli.

Maturi P. (2013) "Le parole dell'orgoglio e del pregiudizio", In F. Corbisiero (a cura di) *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, Milano: Franco Angeli.

Noack R. (2016) "Sweden is about to add a gender – neutral pronoun to its official dictionary", *The Washington Post*, Consultato il 16 giugno 2016, testo disponibile al sito: <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/01/sweden-is-about-to-add-a-gender-neutral-pronoun-to-its-official-dictionary>

Nussbaum M. C. (2011) *Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge*. Milano: Il Saggiatore S.p.a.

Olsson L.(2014) "Arnholm lanserar "hen" i riksdagen", *Swedish Retrieved*.

Ordanza P. (2014) "Gender a scuola: insegnanti pronti all'obiezione di coscienza", *RadioVaticana*, Consultato il 22 luglio 2016, testo disponibile al sito: http://it.radiovaticana.va/news/2014/11/27/gender_a_scuola_gli_insegnanti_dicono_no/1112658

Particelli D. (2015) "La Francia riconosce il genere neutro. Primo caso in Europa", *QueerBlog*, Consultato il 16 giugno 2016, testo disponibile al sito: <http://www.queerblog.it/post/195162/la-francia-riconosce-il-genere-neutro-primocaso-in-europa/>

Perruca A., Simone M. G. (2014) *Società-mondo e pedagogia della differenza*. Napoli: Guida editore.

Regionelombardia.it (2016) "Family Day, Maroni: avanti per nostra strada nonostante odio e intolleranza", Consultato il 22 luglio 2016, testo disponibile al sito: <http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213778751609&childpageame=Regione%2FDetail&pagename=RGNWrapper/>

Rinaldi C. (a cura di) (2013) *La violenza normalizzata. Omofobie e transfobie negli scenari contemporanei*, Torino: Kaplan Edizioni.

Ruspini E., Perra M. (2015) "La società del maschile 'neutro' alle radici dell'ostilità verso un linguaggio sessuato e non umano", *InGenere*, Consultato il 20 maggio 2016, testo

disponibile al sito: <http://www.ingenero.it/articoli/se-il-linguaggio-cambia-ordine-del-mondo>

Ruspini E. (2009) *Le identità di genere*, Roma: Carocci Editore.

Saita E. Perghem A. (2001) *I linguaggi della persuasione*, Milano: I.S.U. Università Cattolica.

Sapio A. (a cura di) (2010) *Famiglie, reti familiari e cohousing. Verso nuovi stili del vivere, del convivere e dell'abitare*, Milano: FrancoAngeli.

Saraceno C. (2012) *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*. Milano: La Feltrinelli.

Saraceno C. (1998) *Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia*, Bologna: Mulino.

Sedgwick E. K. (1993) "Queer performativity", *GLQ: a journal of lesbian and gay studies* 1:1-16.

Suleiman Y. (a cura di) (1999) *Language and Society in the Middle East and North Africa*, New York: Routledge Press.

Treccani "Morfologia", Consultato il 15 febbraio 2016, testo disponibile al sito: [http://www.treccani.it/enciclopedia/morfologia_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/morfologia_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)

Università degli studi di Torino (2015) *Un approccio di genere al linguaggio amministrativo*, CUG, Torino.

Vento F. (2012) "Palermo Pride: quell'asterisco che unisce nella diversità", *Abattoir.it*, Consultato il 16 giugno 2016, testo disponibile al sito: <http://www.abattoir.it/2012/06/29/palermo-pride-quellasterisco-che-unisce-nella-diversita/>.

Weber M. (1976) *Il lavoro intellettuale come professione*, Torino: Einaudi.

Wittgenstein L. (1954) *Tractatus logico-philosophicus*, Milano-Roma: Bocca.

PAROLE E MOVIMENTI SOCIALI: IL RUOLO DEI FORESTIERISMI “QUEER” E “GENDER” NEL CONTESTO ITALIANO

Elisa Virgili

1. Introduzione

Il percorso che qui intendiamo cominciare prende avvio da alcune considerazioni, nell'ambito della sociolinguistica, sul fenomeno del contatto linguistico. Ha lo scopo di analizzare le vicende che i termini “gender” e “queer” hanno avuto nel contesto italiano, e valutare le implicazioni socio-culturali dell'uso di questi nella forma originaria o tradotta.

Al fine di affrontare l'analisi dei due termini è necessario in primo luogo introdurre il concetto di ‘prestito linguistico’.

Il contatto tra culture e, quindi lingue, diverse, dà il via al fenomeno del prestito linguistico la cui importanza è riscontrabile nell'arricchimento culturale di cui beneficiano i popoli protagonisti dello scambio (D'Achille, 2003).

Per cominciare qui a dare una prima definizione possiamo dire che il prestito linguistico è il prodotto nella lingua replica (nel nostro caso l'italiano) di un'imitazione pedissequa di un termine preso dalla lingua modello (nel nostro caso l'inglese).

Secondo Dardano (2005) e D'Achille (2003), un prestito linguistico è una parola presa da un'altra lingua.

Seguendo ancora Dardano possiamo affermare che le parole prese da noi in esame sono prestiti non integrati perché rimangono nella loro forma originaria anche dopo il contatto linguistico.

Tra il neologismo e uno dei termini già presenti nel sistema si stabilisce quindi una concorrenza. Essa si può evolvere in due direzioni: verso la sostituzione o verso l'abbandono del termine. Un'altra possibilità è la cosiddetta neutralizzazione di termini quasi sinonimi, quando nella sostituzione di un lessema prevale uno o più significati che la parola possedeva.

Una terza variante si realizza nella polarizzazione semantica, quando la concorrenza tra un termine straniero e indigeno si stabilizza con ripartizione funzionale nell'area semantica (Giusmani, 1986).

Ma perché si verificano questi prestiti?

Nello studio compiuto da Zolli (1976) riguardante la storia delle parole straniere introdotte nella lingua italiana, il prestito è considerato un arricchimento dovuto a fattori extralinguistici come ad esempio rapporti culturali scambi economici, invasioni militari. Ne consegue, secondo il suo ragionamento, che tanto quanto più stretti saranno i contatti tra le popolazioni parlanti quelle lingue tanto maggiore sarà la quantità di prestiti linguistici. Aggiunge inoltre che “il fenomeno sia strettamente legato alla superiorità di un popolo in un determinato campo” (p.1).

Ma già prima di lui Wind aveva sostenuto che lo sviluppo del lessico andasse di pari passo con la civilizzazione di un popolo. Individuava così nel prestito la maggiore espressione di innovazione concettuale che nasceva dalla necessità dei parlanti, fattore determinante nella spinta a questo fenomeno è il prestigio culturale. Concetto quest'ultimo introdotto già da Ascoli e poi rimasto presente in gran parte dei linguisti.

Sempre secondo Wind i contatti tra popoli che ottengono maggiori risultati, o meglio più prestiti, sono quelli favoriti da movimenti sociali, economici e politici grazie alle frequenti relazioni che si instaurano tra i parlanti consapevoli del contatto linguistico.

Il prestito diventerà parte integrante della lingua modello nel momento in cui il termine diventerà di uso comune.

Per ultimo sull'argomento citiamo brevemente Gusmani, il quale a sua volta fa riferimento al lavoro intrapreso da Malikiel e Lehmann (1968), che sottolinea l'importanza data alla consapevolezza e alla volontarietà dei parlanti, evidenziandone così la partecipazione attiva rispetto al cambiamento della loro lingua.

Il prestito non è sentito come estraneo da chi ne fa uso, al contrario è una scelta volontaria determinata dal fatto che quella è la parola sentita come più adatta nell'esprimersi.

Nell'analisi di Gusmani, ma anche più in generale nelle altre prospettive finora analizzate, il prestito linguistico è il risultato di un processo i cui fattori concorrenti sono: influssi stranieri, spinte assimilatrici del sistema linguistico interessato nell'interferenza e scelte operate dal parlante.

A loro volta i prestiti si distinguono in prestiti di lusso e di necessità. Secondo Wind (1928) i termini classificati come "emprunts de nécessité" (in base alla terminologia di Tappolet), indicano oggetti nuovi e sono generalmente termini tecnici. Altri termini, pur indicando idee e concetti nuovi, trascorrono un periodo intermedio in cui convivono con altri termini che sono sinonimi, e poi se ne differenziano sul piano semantico. In questo caso si tratterebbe allora di "emprunts de commodité", dovuto alla tendenza della lingua al minimo sforzo (pp. 24-26).

Similmente Deroy compie una distinzione simile indicata come "prestito di necessità" e "prestito di lusso". Questa distinzione si basa sul fatto che il prestito linguistico viene pensato come causato da uno stato di bisogno, ovvero si prende in prestito ciò che manca. Secondo questo principio il prestito di necessità è individuabile più facilmente e indica la ricezione di un oggetto o di un concetto nuovi accompagnati dalla parola proveniente dalla lingua madre che li designa. I prestiti di lusso invece, deriverebbero al contrario da ragioni psicologiche e non da necessità, infatti nella lingua modello ci sarebbe già una parola da poter usare al posto del prestito e si sovrappongono a questa in maniera mutevole.

Il prestito deriverebbe quindi dalla necessità di utilizzare nuove parole per nuove idee, od oggetti.

In questa particolare indagine è fondamentale considerare il prestito come un fenomeno linguistico nato dal contatto tra due popoli e di cui una delle cause fondamentali è il concetto di mutuaione dovuta al prestigio di una cultura rispetto ad un'altra.

Date queste premesse, la discussione che segue si concentrerà sull'analisi linguistica dei due forestierismi accolti di recente nella lingua italiana (seppur in diverso grado) "gender" e "queer".

Contestualizzando questi termini all'interno dell'attuale panorama dei *Gender e Queer Studies*, e allo stesso tempo lavorando sulla loro provenienza, si cercherà di capire se si tratta di prestiti di necessità o di lusso, e in base a quali fattori sociolinguistici.

Obiettivo della discussione è mostrare come nei due casi esposti alcuni fattori sociolinguistici siano determinanti nell'accoglienza del forestierismo, e come di conseguenza sia influenzata la percezione a livello sociopolitico dei concetti che questi termini veicolano.

Da una parte quindi si prenderà in considerazione un movimento che dell'insulto e di una possibile risignificazione ha fatto una strategia, e dall'altro le conseguenze del suo "trasferimento" in Italia utilizzando il concetto di prestito linguistico.

Parallelamente si analizzerà il percorso che queste parole hanno avuto nel mondo accademico, prima anglofono e poi italiano.

In entrambi i casi ancora una volta si faranno i conti con il pensiero di Judith Butler, in particolare riguardo alla performatività e alla possibilità di risignificazione.

Procediamo quindi dando qualche coordinata teorica sui concetti che siamo intenzionati ad utilizzare per poi svilupparli nell'analisi delle parole scelte.

2. La performatività e contesto: gergo e comunità linguistiche

È noto il fatto che Butler, in molti suoi testi, in particolare a partire da *Exitable Speech*, parli di performatività del linguaggio, ovvero di come determinate espressioni linguistiche abbiano il potere di realizzare il compimento di un atto nel momento in cui sono enunciate, anzi proprio attraverso la loro enunciazione. Per Butler, la ripetizione, la citazione di questi enunciati performativi costruiscono il maschile e il femminile eterosessuale, descrivendo il resto in termini di abiezione e di esclusione, principalmente attraverso epiteti dispregiativi.

Ciò che distingue un enunciato performativo è il fatto che non descrive semplicemente qualcosa, ma la compie. Affinché l'enunciato sia valido, o felice secondo la dicitura di Austin, è necessario che sia pronunciato nel contesto adatto, in circostanze appropriate. Altra condizione è che l'enunciazione sia autentica, questo rende necessario prendere in considerazione fattori quali l'intenzione, la volontà e la comunicazione intesa come *uptake*, recezione dell'atto illocutorio da parte di chi ascolta (Bianchi, 2007). In questo senso, il contesto è fondamentale nel valutare la riuscita o meno del performativo; il contesto è parte dell'atto e trascende il coinvolgimento dell'individuo. Un atto performativo è, per definizione, un atto che avviene in un contesto particolare producendo specifici effetti a livello sia individuale, sia collettivo.

Prima ancora di Butler e di tutti gli studi sviluppati dal pensiero di Austin, che vanno sotto il nome di *Speech Act Theory*, è Derrida, nel saggio *Firma evento contesto*, a dare una diversa lettura di questa teoria, concentrandosi proprio sul contesto. Derrida cerca infatti di dimostrare che la forza di rottura con il contesto originario è la parte importante e innovativa del concetto di performatività. Quello che critica ad Austin è di non aver previsto la possibilità di prelievo e innesto citazionale di un segno al di là delle circostanze appropriate (Derrida, 1997).

Il contesto descritto da Austin appare limitante perché implica un'intenzione chiara da parte di chi parla e di chi ascolta. Per Derrida ogni parola può essere citata anche in contesti non adatti, ed è questo ciò che è fondamentale nel linguaggio e ciò che chiama iterabilità del segno linguistico.

Proprio questo meccanismo dell'iterabilità permette a Butler di parlare di potenziale sovversivo del linguaggio, perché nella citazione, nella ripetizione, c'è la possibilità di un cambiamento di significato, di una risignificazione (Butler, 1997), concetto che sta alla base dei movimenti qui presi in esame. Ma prima ancora spiega come la ripetizione delle parole costruisca l'identità di genere. Tutto ciò che è normale, permesso e accettato nell'ambito del sesso è legato al linguaggio. Il discorso sulla performatività del linguaggio

è quindi legato indissolubilmente alla questione dell'identità e del genere (K. Hall e M. Bucholtz, 1995).

Ma che cos'è esattamente il contesto quando parliamo di linguaggio? Per rispondere a questa domanda si rende necessaria una precisazione sui concetti di gergo e comunità linguistica. Questo perché, se come abbiamo detto, la forza del performativo deriva proprio dalla sua decontestualizzazione, dalla rottura con il contesto precedente e dalla sua capacità di assumerne di nuovi, allora è necessario capire quali sono i confini di questi contesti.

Inoltre, presupposto teorico è che l'iterazione verbale sia un processo sociale in cui gli enunciati dipendono da norme e aspettative socialmente riconosciute. Questo comporta che i fenomeni linguistici debbano essere analizzati alla luce del più ampio contesto sociale (a meno che non si scelga di analizzare un particolare corpus linguistico con un'analisi di tipo formale astratta dal contesto), se si pensa, come in questa ricerca, che il linguaggio sia formato e formi le norme di comportamento del contesto sociale oggetto dello studio.

Cominciamo allora dal gergo, riportando qui di seguito la definizione che ci dà il Grande dizionario Italiano dell'Uso (Gradit, De Mauro, 2000):

Gergo: Linguaggio fondato su trasformazioni convenzionali delle parole di una lingua o d'uno o più dialetti con inserzioni di elementi lessicali esotici o di un nuovo conio, usato da chi appartiene a determinati gruppi professionali, come ad es. girovaghi, o gruppi sociali, come ad es. sette religiose o politiche, malviventi, carcerati, ecc., allo scopo di garantire l'identità di gruppo e di non farsi intendere da coloro che ne sono estranei | CO estens. modo di parlare allusivo, oscuro, enigmatico. 2 CO estens., modo speciale di usare una lingua tipico di certi ambienti o categorie: g. giovanile, studentesco, g. sindacale, burocratico, g. medico, filosofico DER. gergale, gergante, sottogergo COMP. Gergo afasia (p.194).

Una delle considerazioni, per noi di grande rilevanza, che fa De Mauro riguardo all'uso e all'importanza del gergo è quella riguardante i prestiti linguistici. Secondo lo studioso infatti uno degli errori che spesso si compiono è quello di non considerare i forestierismi, in particolare quelli anglofoni, sia in ambito gergale che in quello comunitario. Si parla quindi di una scorrettezza di espressione nelle occasioni tematiche nelle quali l'orientamento sessuale e l'identità di genere passa dal linguaggio gergale a quello comunitario e viene utilizzato in modo improprio.

Anche il GRADIT individua tra le diverse caratteristiche che definiscono il gergo quella della presenza di prestiti linguistici, ma anche, quella di avere come scopo la creazione, o la consolidazione, di un'identità di gruppo che si basa sulla differenziazione dal resto della comunità linguistica.

Come ultime definizioni che si riveleranno poi importanti per la nostra analisi, segnaliamo qui di seguito quelle raccolte nella *Storia della lingua italiana* curata da Luca Serianni e Pietro Tifone, di cui in particolare ci interessa la parte dedicata ai linguaggi settoriali nella quale lo specchio per l'individuazione del gergo è l'esistenza di un gruppo di utenti specifico che fa in modo che ci sia un gergo utilizzato da un gruppo e incomprensibile a chi ne è al di fuori. Questo deriverebbe dalla necessità di rielaborazione del linguaggio rispondente alla funzione sociolinguistica del gergo come "controlingua" esprime l'identità di una controcoltura, di un gruppo alternativo o

minoranza che si è formata all'interno della società. Questo gergo avrebbe quindi la funzione, anch'essa sociolinguistica di essere un segno di riconoscimento del gruppo stesso.

Nello stesso capitolo, Marcato descrive anche come dei termini gergali possano integrarsi nella lingua (intesa come sistema linguistico), rilevando che questa integrazione avviene attraverso diverse modalità. Il gergo infatti ha trasmesso parole che si sono integrate facilmente e in breve tempo, in particolare attraverso l'utilizzo di media come cinema, televisione e quotidiani, fondamentali nel processo di degergalizzazione (il momento in cui un termine passa dall'essere gergale in un gruppo sociale ad essere utilizzato in una comunità linguistica viene definito semigergalità). Altrettanto importanti per la degergalizzazione risultano essere il contatto e l'imitazione. Il fatto che il processo di degergalizzazione si porti a termine non significa necessariamente che questo termine perda il suo stato nel gruppo sociale, ovvero che non venga più utilizzato da quel gruppo per gli stessi propositi identificativi. D'altra parte, per la nostra ricerca, la degergalizzazione può essere letta come una delle condizioni necessarie per la risignificazione dei termini.

La comunità linguistica invece può essere identificata con l'insieme di parlanti che si riconoscono in una certa lingua. Si rivela quindi essere importante non tanto l'appartenenza a una lingua nazionale, ma possedere un codice comune e ancora, utilizzare lo stesso codice a ogni livello dell'attività sociale (lavoro, divertimento, sfera pubblica e privata). Allo stesso tempo è questo codice che deve rappresentare la coesione sociale della comunità e la sua identità.

Più in generale possiamo dire, riprendendo la definizione di Gumperz (2000), che la comunità linguistica è

ogni aggregato umano caratterizzato da un'interazione regolare e frequente per mezzo di un insieme condiviso di segni verbali e distinto da altri aggregati simili a causa di differenze significative nell'uso del linguaggio [...] Quando la relazione fra scelta linguistica e appropriatezza sociale possono essere formalizzate, è possibile raggruppare forme linguistiche rilevanti in dialetti, stili gergali o altri linguaggi speciali distinti (p.172).

Cominciamo quindi qui a vedere più chiaramente la relazione tra comunità linguistica e gergo, ovvero come il secondo possa essere considerato una tipologia di comunità linguistica.

Come fa notare Labov (2000), un particolare mutamento linguistico avviene solitamente all'interno di un singolo gruppo e, con il passare del tempo, la forma più nuova si diffonde in cerchi più larghi e ad altri gruppi (p.122), come vedremo in modo più dettagliato nelle prossime pagine essere accaduto ai termini da noi presi in analisi.

E ancora concordiamo con Bernstein quando afferma che il linguaggio è un insieme di regole alle quali tutti i codici sociolinguistici devono sottostare. Data questa premessa, si deve anche considerare che i codici sociolinguistici che emergono dipendono da un fattore culturale che agisce attraverso rapporti sociali in contesti specifici, come ad esempio vedremo meglio nel meccanismo del prestito linguistico. La scelta di tale o tal altro codice sociolinguistico, in altre parole quale linguaggio si usa, esprime una certa dinamica del rapporto sociale, regolando il carattere degli scambi linguistici e delineando una gerarchia di relazioni tra i parlanti o gruppi di parlanti. La forma linguistica è quindi qui considerata come una conseguenza della forma sociale.

Dato questo assunto, Bernstein (2003) ammette anche la possibilità che la forma linguistica stessa possa modificare a sua volta la struttura sociale da cui è stata generata, avvicinandosi così al concetto di performatività che noi qui stiamo trattando. Da qui Bernstein pone questa domanda: “sotto quali condizioni una data forma linguistica si rende sufficientemente indipendente dal suo legame con la struttura sociale da realizzare un sistema di significati che mirano a realtà alternative, a ordini alternativi negli affari umani?” (p. 236). Appoggiandoci su due *case studies*, tenteremo di rispondere a questa domanda per comprendere le possibilità di risignificazione dei termini presi in considerazione.

Nella sua analisi Bernstein utilizza anche il concetto di socializzazione, ovvero quel processo secondo il quale un bambino acquista un'identità culturale specifica e attraverso cui un'entità biologica diventa un essere culturalmente specifico; questo processo di socializzazione è un mezzo per controllare la struttura sociale (p.240). Notiamo in questo concetto ancora una volta delle affinità con il concetto di performatività per come qui lo si intende. In effetti, l'identità culturale a cui Bernstein si riferisce è per noi l'identità di genere, e nel fatto che individui in questo processo una modalità di controllo della società è per noi un riferimento all'eteronormatività. Una delle modalità con cui avviene questo processo di socializzazione è il linguaggio.

Emerge quindi anche da queste definizioni che il linguaggio agisce per inclusione ed esclusione, dall'interno e dall'esterno di questi gruppi che si riconoscono in una certa identità costruita su sesso, genere e orientamento sessuale. Il linguaggio attraversa dunque lo spazio pubblico, formando identità individuali e collettive, attraverso la narrazione pubblica delle vite e dei vissuti, attraverso un linguaggio performativo che nella ripetizione dei suoi termini dà forma a questi soggetti.

Cominciamo qui di seguito l'analisi dei termini in questione.

3. Gender

Il concetto di *gender* emerge con gli studi di John Money negli anni Cinquanta, il quale si dedica a ricerche su transessualità e intersessualità e sviluppa l'idea che ci sia un'identità di genere distinta dal sesso biologico.

Durante gli anni Settanta Gayle Rubin (1975) introduce, con il saggio *The Traffic in Women*, il termine *gender* all'interno dell'espressione *sex gender system* con cui s'intende l'insieme di dispositivi con cui la società trasforma la sessualità biologica in prodotti dell'attività umana creando appunto il genere. Rubin compie il primo tentativo sistematico di individuare il nesso tra natura e cultura nel fatto che gli esseri umani esistono come corpi sessuati. In seguito, Donna Haraway (1988) rintraccia la genesi del concetto di *gender* nel lavoro che nel 1958 un'equipe di ricerca dell'Università della California (Los Angeles) dedicò allo studio delle persone transessuali: il Gender Identity Research Project. Qui *gender* viene utilizzato in contrapposizione a sesso biologico (*sex*), e indica quei condizionamenti sociali e psicologici che non dipendono dal dato naturale e prestabilito della differenza sessuale.

Nell'ambito femminista quindi il sostantivo *gender* è stato utilizzato per riferirsi all'organizzazione sociale del rapporto tra i sessi.

In italiano con lo stesso termine, ovvero il corrispettivo “genere”, non riusciamo a cogliere sempre la specificità a cui il dibattito femminista anglo-americano ci ha

abituato, poiché non si riferisce immediatamente alla dimensione sessuata, e quindi bisogna, traducendo, ricordare il sesso per spiegare il genere.

Lorenza Perini ad esempio in un'intervista sostiene che:

Gender è una parola che con l'italiano "genere" non si è mai riusciti a tradurre perfettamente, perché "genere" ha anche altri precisi significati, legati grammaticalmente al maschile e femminile in quanto "sessi" differenti. E qui sta il punto. Lasciata in inglese, la parola "gender" invece di tradurre solo "costruzione culturale di ciò che intendiamo per femminile e per maschile in un contesto sociale dato" e quindi fare riferimento a un rapporto, lascia intendere di poter assumere su di sé anche il significato biologico, cioè le caratteristiche naturali che descrivono l'appartenenza a un sesso o all'altro, la differenza tra "maschile" e "femminile" quindi, l'identità sessuale (Perini, 2015).

Tuttavia il termine genere in italiano si è diffuso con il femminismo di seconda ondata prima, e con l'arrivo degli Studi di Genere a partire dagli anni Duemila dopo, e si è sempre più diffuso nell'ultimo decennio.

Paola di Cori (2013) individua tre aspetti peculiari del termine *gender* che ci possono essere utili nel capire le sue vicende di traduzione in italiano.

Il primo riguarda le caratteristiche che questo termine di volta in volta assume: è mero vocabolo, e in quanto tale viene usato in inglese come aggettivo, come verbo e sostantivo, mentre nelle lingue romanze è usato come sostantivo e accompagnato dal "di" e "di genere". O, nel suo secondo aspetto, è concetto, categoria interpretativa e di conseguenza responsabile e strumento della spiegazione teorica da un lato, e origine di interpretazioni ad esso concernenti dall'altro che ne permettono le diverse applicazioni nell'ambito delle diverse discipline. A posteriori, dopo cinquant'anni dalla nascita di questo concetto e della sua diffusione, possiamo constatarne la storicità, ovvero la sua caratteristica di mutare in base alle interpretazioni, usi, discipline e contesto storico e socioculturale, la sua natura ibrida per così dire. Questa caratteristica se da una parte risulta molto utile nella sua applicazione, dall'altra rende difficile la sua definizione e di conseguenza la sua traduzione, il cercare un termine equivalente che possa funzionare in tutti i casi.

Esempio noto ne è la traduzione italiana del saggio citato di Gayle Rubin, pubblicato poco dopo l'uscita dell'originale sulla rivista di studi di genere DWF. All'epoca il saggio risulta di difficile comprensione proprio a causa della difficoltà che si aveva allora nel rendere il termine chiave *gender*, nuovo nelle lingue romanze. Il termine "genere" si impone in Italia successivamente alla pubblicazione di quel saggio, in Italia, ma anche in Francia, comincia a diffondersi dopo la pubblicazione del saggio storico di Joan Scott, *Gender. A useful category of Analysis* uscito in Italia nel 1987, un anno dopo la sua pubblicazione originale. Tra i due saggi citati quindi ci sono dieci anni in cui questo concetto viene elaborato ed assimilato, anni in cui il concetto si diffonde nel mondo accademico anglosassone e compie quei grandi cambiamenti descritti in questa ricerca nell'analisi della nascita dei *Gender Studies* come disciplina. È proprio questo cambiamento nel mondo accademico anglofono, che si appropria di teorie come il post-strutturalismo francese, che crea un ponte tra quel mondo e le accademie europee e permette quindi la diffusione, e la comprensione del concetto.

Il secondo aspetto che individua di Cori è specificatamente legato alla questione della traduzione, da una lingua e dal contesto culturale. Attraverso questa si moltiplicano i suoi usi e le sue funzioni. Rosi Braidotti riassume efficacemente la questione:

Si tratta di una controversia che vede schierate da una parte i movimenti femministi, che interpretano il *gender* nel senso della costruzione sociale delle differenze tra i sessi, mettendo l'accento sui fattori culturali che influenzano la costruzione. D'altra parte si trovano invece le posizioni essenzialiste capitanate dal Vaticano, che si battono per far combaciare in modo naturalistico l'identità di genere (sociale) con l'identità sessuale (data per naturale). Mentre nel primo caso la nozione di *gender* ricopre come minimo cinque categorie: uomini eterosessuali, donne eterosessuali, donne omosessuali e transessuali; nel secondo, ci si ritrova nel binomio classico, di stampo metafisico, del maschile e del femminile (Braidotti, 200; p. 81).

Questo punto ci porta direttamente a considerare i contesti di provenienza, ovvero la dipendenza culturale che abbiamo descritto nel delineare il concetto di forestierismo.

La questione che qui si viene a porre, soprattutto alla luce della diffusione della recente formula "ideologia del gender" è la seguente: il termine *gender* è traducibile o meno con il termine genere in italiano? Ovvero, seguendo la nostra prospettiva, l'uso del termine *gender* è un prestito di lusso o un prestito di necessità? Cosa succede quando viene tolto dal suo contesto di provenienza?

Facciamo innanzitutto un breve inquadramento della questione della cosiddetta "ideologia del gender" e dei movimenti che ne fanno uso, che ci serve qui per districarci nell'individuare le caratteristiche del prestito linguistico.

Questa espressione è stata utilizzata per la prima volta all'inizio degli anni Duemila da parte del Consiglio Pontificio in alcuni testi riguardanti la Famiglia con l'intento di mettere in discussione (se non addirittura delegittimare) le ricerche e le teorie prodotte fino a quel momento nell'ambito appunto dei *Gender Studies*. In seguito questa formula ha avuto un'enorme diffusione, in particolare a partire dal 2012, sia nel contesto cattolico che più in generale in quello mediale e sociopolitico. È stato utilizzato dai manifestanti di matrice cattolica, sia in Francia che in Italia, in occasione delle proteste contro le riforme giuridiche riguardanti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, il riconoscimento dell'omogenitorialità e le leggi di contrasto alle violenze omotransfobiche. Gli stessi manifestanti si definiscono "anti-gender" e hanno così "contribuito alla metamorfosi di un'etichetta priva di referente in una categoria di mobilitazione politica produttrice di effetti politici" (Garbagnoli, 2014; p. 251).

Da parte del mondo accademico c'è stato un tentativo di chiarificare l'uso di questa formula. Il Direttivo della Società delle Storiche, nell'aprile del 2014, ha inviato una lettera alla Ministra dell'Istruzione Stefania Giannini in cui si faceva presente che l'espressione "teoria del gender" non ha un riscontro teorico nel mondo accademico. La maggior parte degli interventi a riguardo sono stati fatti però da parte degli attivisti anche nella modalità dell'organizzazione di Convegni e seminari che hanno coinvolto diverse figure accademiche. Questo è in parte dovuto alla situazione e al grado di sviluppo che questi studi hanno in Italia e alla loro posizione non sempre legittimata all'interno dell'Accademia.

I dibattiti politici dal 2011 al 2013, sia in Italia che oltralpe, hanno il loro *focus* sulla questione dei diritti LGBT. Con il polarizzarsi della discussione è aumentata anche la

diffusione dell'uso della frase “ideologia del gender” o “teoria del gender”, tra l'altro con una pericolosa identificazione dei concetti di “ideologia” e “teoria”.

Tuttavia non sono scelte casualmente. A partire dalla metà degli anni Novanta, qualche anno dopo l'inizio della diffusione dei *Gender Studies* nei Dipartimenti, è cominciata da parte del Vaticano una sistematica delegittimazione delle suddette teorie. In particolare un punto centrale di questo processo può essere individuato nella pubblicazione della lettera a cui abbiamo accennato sopra dal titolo *Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche*, diffusa dal Vaticano in Italia nel 2003 e due anni dopo in Francia, in seguito in altre otto diverse lingue, un dizionario enciclopedico formato da più di novanta lemmi riguardante genere, sessualità e bioetica.

Secondo questo testo, la nuova ideologia sostituirebbe quella marxista, anzi sarebbe ancor più pericolosa perché si presenta “sotto le vesti di un discorso di liberazione da un'oppressione, di libertà, di uguaglianza” e ancora “si tratta di un costrutto concettuale che non ha nulla a che vedere con la scienza: è tutt'al più un'opinione [...] il genere è una teoria idealista e disincarnata. Una tale ideologia approfitta, per imporsi, del clima intellettuale della supremazia dell'idealismo, del soggettivismo”.

Al di là della delegittimazione accademica e scientifica, quello che sembra spaventare in queste teorie è l'utilizzo di una categoria analitica, il genere appunto, che mette in crisi la naturalità dell'ordine tra i sessi attraverso la sua iscrizione nell'ambito del sociale-culturale.

Questa formula risulta insomma un dispositivo retorico, costruito come reazione, come risposta, all'avanzare di teorie e richieste di diritti da parte o riguardanti le minoranze sessuali che mettono in discussione il cosiddetto ordine naturale (Bernini, 2014).

Dopo la pubblicazione del *Lexicon*, l'espressione “Ideologia gender” viene ripresa, in particolare in Italia e in Francia, da quotidiani legati alla destra conservatrice o al cattolicesimo, usata come parola chiave nei convegni organizzati dall'associazionismo cattolico addirittura ripresa da Joseph Ratzinger in diverse occasioni tra le quali ricordiamo il discorso alla Curia Romana pronunciato nel dicembre 2012.

La diffusione ampia a livello mediatico avviene però definitivamente e massicciamente nel maggio del 2013 in Francia in risposta all'approvazione della legge estensiva dell'istituto matrimoniale alle coppie formate dallo stesso sesso. I manifestanti, ma più in generale l'opinione pubblica contraria alla legge, hanno adottato questa espressione per indicare una coalizione composta da chi era favorevole alla legge compresi parlamentare, militanti e ricercatori nell'ambito degli studi di genere. I contrari alla legge si sono raccolti sotto il nome di *Manif pour tous* e hanno creato così un legame tra le teorie di genere e i cambiamenti legislativi in atto.

In Italia invece è nell'estate del 2013 che l'espressione ha visto la sua massima diffusione in particolare tra il corrispettivo dei *Manif pur Tous* chiamato *Manif pour tous Italia*, appoggiato anche dai gruppi delle *Sentinelle in piedi* (anch'essi calcati sul modello francese dei *Veilleurs Debouts*) che si oppongono sia all'iter legislativo che sta portando verso le unioni civili sia a qualunque forma di intervento in ambito scolastico volto a promuovere formazioni per gli insegnanti o brevi lezioni per studenti riguardanti gli stereotipi di genere, l'omofobia e l'omoaffettività.

L'uso del termine *gender* è divenuto in Italia quindi sempre più insistente. Questa parola nel sintagma “ideologia del gender” è quindi un prestito linguistico dall'inglese. Le organizzazioni cattoliche e chi di seguito ha usato quest'espressione, vorrebbe così sostenere che non è possibile tradurla in italiano perché rappresenta un'idea altra,

straniera, imposta da fuori e non autoctona. Sarebbe figlia di un imperialismo culturale di matrice anglofona che andrebbe così a minare le tradizioni europee/italiane. È considerata quindi un prestito necessario.

Questa supposta intraducibilità del termine *gender*, se da una parte ci fa individuare una precisa strategia politica alla quale abbiamo sin ora fatto riferimento, dall'altra ci impone di riflettere su ciò che è dato o meno importare, ridire o rifare in Italia quando utilizziamo la parola *gender* dentro e fuori l'ambito accademico.

Questo problema è emerso anche attraverso le prime e le seconde traduzioni dei testi di Butler. Diversi suoi testi infatti sono stati tradotti due volte e, al di là delle motivazioni editoriali che pur stanno dietro a questa scelta, questo ha significato un ripensamento dell'originale inglese¹.

Se pensiamo il genere come qualcosa che non costruiamo in solitudine ma come un agire di concerto, non come una decisione volontaria del singolo ma come il risultato di ripetizioni agite in un sistema di relazioni allora questo ci fornisce uno spunto interessante anche sul concetto di traduzione. Da una parte perché ci fa pensare la traduzione stessa come performativa, e dall'altra perché ci permette di appoggiarci al concetto di "relazionalità dialogica".

Tra gli studiosi che si occupano di traduzioni è ormai sempre più diffusa la convinzione che la traduzione comporti prima un disfaccimento e poi un rifaccimento della cultura originale che quella lingua porta con sé, piuttosto che un movimento dalla prima cultura alla seconda. In particolare negli ultimi vent'anni (si pensi ad autori come Basnett, Bush, Tymoczko e Baker) l'idea dominante in materia di traduzioni è stata quella di vedere la traduzione non come una replica minore di un originale, né come la ricodificazione di un discorso in un altro codice.

La traduzione sarebbe invece un atto creativo essa stessa e allo stesso tempo trasformativo. Con trasformativo intendiamo qui il potere che ha la traduzione di influenzare dei cambiamenti sociali.

Citando Michela Baldo possiamo dire che:

se applichiamo dunque la teorizzazione del genere di Butler alla pratica di traduzione, potremmo dire che questa è la copia di un originale che non esiste, ma che viene costantemente costruito dalla traduzione stessa. Ovviamente opero questo paragone sul piano discorsivo, sul piano cioè della costruzione dell'idea che ci facciamo di traduzione, senza rinnegare l'esistenza materiale di testi su cui le traduzioni si basano o ispirano.

A questo punto abbiamo quindi due fronti: il primo che non traduce il termine come strategia politica, e il secondo che invece non solo lo traduce non ritenendolo un prestito necessario, ma fa questa traduzione uno strumento per il ripensamento del concetto.

Il concetto di genere non solo quindi è una buona traduzione di quello di *gender* ma la sua traduzione porta con sé decenni di movimenti politici e di ricerche accademiche che

¹ *Undoing Gender* è stato tradotto da Federico Zappino come *Fare e disfare il genere*, la prima traduzione portava invece il titolo di *La disfatta del genere*. Olivia Guaraldo ha ritradotto *Vite precarie* per Postmedia Books. Sergia Adamo ha invece ritradotto *Gender Trouble* con il titolo *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità* quando nella prima traduzione il titolo era *Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio*.

non hanno ingenuamente importato un termine e una teoria anglofona ma lo hanno ripensato in dialogo con il contesto circostante.

4. *Queer*

Nel senso di “strano, inusuale” il termine *queer* è stato usato per la prima volta nel XVI secolo per descrivere una persona dallo stile di vita eccentrico. Nel XIX secolo ha assunto un'accezione negativa, denigratoria e sessualmente connotata, e così è rimasto per molti anche nel XX secolo. Qualcosa di interessante però è avvenuto proprio negli anni Novanta, periodo in cui questo termine è mutato da insulto in strumento di autodeterminazione a indicare chi rivendica una sessualità e un genere che sfugge alle regole dell'eteronormatività. L'aggiunta del termine *Theory* è usualmente fatta risalire a una conferenza Teresa de Lauretis proprio del 1990. Secondo la teorica italoamericana ogni categoria non dovrebbe essere considerata solo per se stessa, ma in relazione a tutti gli altri aspetti dell'identità (come ad esempio classe sociale o gruppo etnico o ancora il periodo storico). Così anche la donna, l'omosessuale o la lesbica non sono categorie o identità monolitiche, ma è necessario esplorare i diversi significati di ogni termine dell'identificazione personale e collettiva. Non si tratta quindi di definire e stabilire generi e identità sessuali ma di focalizzarsi su come certe categorie apparentemente naturali siano diventate tali e sul modo in cui queste funzionano negli specifici contesti culturali. Questo spostamento nei *Gay and Lesbian Studies* si deve anche alla grande influenza del post-strutturalismo che dalla metà degli anni Ottanta si impone nei *Gender Studies*, e più in generale nei *Cultural Studies*, e contribuisce all'idea che ogni identità sia il risultato di una costruzione socio-culturale e non un dato naturale.

Negli stessi anni escono anche i lavori di Judith Butler e Eve Kosofsky-Sedgwick, considerati capisaldi di questa teoria, e molte riviste dedicano articoli al concetto di *queer*, fino a farlo diventare un vero e proprio strumento d'analisi (Doty, 1993; Ringer, 1994). Nonostante ciò non si può dire che ci sia un progetto preciso o dei parametri che definiscono cos'è *queer* e cosa no (Turner, 2000), per sua stessa definizione, soprattutto alla luce dei più recenti sviluppi della teorie antisociali (Bernini, 2013).

Alcuni studiosi si sono occupati di mostrare come l'eterosessualità non sia affatto naturale da una prospettiva teoretica o filosofica, altri hanno cercato di mostrare il *queerness* già presente nella società a dispetto dell'eteronormatività, altri ancora cercano di decostruire e denaturalizzare ogni tipo di genere e identità sessuale analizzando i loro cambiamenti come un processo performativo, il cui successo dipende dalle leggi socialmente imposte, sia quelle che agiscono nel particolare che quelle che vengono interiorizzate come norme di comportamento. Altri infine celebrano forme di molteplicità sessuale o pluralità di identità di genere come cambiamento socio-politico (Hoogland, 2009).

Ciò che si può individuare come tratto comune è da una parte il concentrarsi sulla sessualità come uno dei maggiori principi organizzativi della società e dell'individuo al tempo stesso, dall'altra parte una decisa critica all'eteronormatività che agirebbe non solo come divieto dell'omosessualità ma come principio regolatore della costruzione dei generi, in altre parole i concetti di femminilità e mascolinità funzionerebbero solo all'interno di una cornice eterosessuale, obbligatoria perché ritenuta naturale.

Un decennio dopo l'inizio della diffusione di queste teorie, il termine *queer* è arrivato in Italia. In un primo momento è arrivato proprio come *Teoria Queer* all'interno del mondo accademico con le prime traduzioni di Sedgwick e Butler.

Oltre alle traduzioni naturalmente c'è stata una rielaborazione teorica e, seppur non ci siano dipartimenti dedicati, in particolare negli ultimi anni, molti studiosi hanno dedicato il loro lavoro a questa tematica e sono nati due centri di ricerca (il centro PoliTeSse / Politiche e teorie della sessualità dell'Università di Verona, e il CIRQUE di Pisa). Con il proliferare dell'elaborazione teorica e il modificarsi del concetto in relazione al contesto italiano, c'è stato quindi chi ha cominciato a chiedersi se e come si potesse tradurre questo termine nella nostra lingua.

Alcuni studiosi e alcune studiose hanno cominciato quindi a definire le loro ricerche Teoria Frocia (ci riferiamo ad esempio ad Elisa Arfini), utilizzando così un termine in linea con il concetto di risignificazione dell'insulto ma un po' lontano semanticamente.

Nonostante gli sforzi fatti, si può ancora definire "oscura" l'etimologia di questo termine ormai diffuso.

L'origine sembra essere individuabile nell'ambito gergale (in particolare ci riferiamo al dialetto romano) e per questo troviamo difficoltà nell'individuare una precisa origine, a causa dell'oralità della stessa e della conseguente mancanza di testimonianze scritte.

A partire dall'Ottocento possiamo invece seguire testimonianze più certe anche se ci portano ancora su numerose tracce che conducono ad origini diverse².

L'uso odierno sarebbe dovuto ad uno slittamento dei significati e non sarebbe stata usata nel senso di omosessuale alle sue origini.

Un'ulteriore etimologia ci conduce alla provenienza da un'altra lingua, un forestierismo quindi, e suggerisce una derivazione diretta da *français*. I romani avrebbero pronunciato il termine in modo canzonatorio, riproducendolo come "*fronsce*", imitando quello che dalla pronuncia francese suonava come "*fronse*" (l'abbondare nel fonema "sc" sarebbe tipico di chi imita burlescamente la pronuncia francese).

La seconda tesi (Consoli, 1985) derivante da un forestierismo sarebbe riferita al tedesco *frosch* ("ranocchio"), che ritroviamo nell'inglese *frog* ("ranocchio" e "francese"). Anche questo ci riporta al gergo, ad un uso popolare relativa a sua volta ad un fattore di satira, ad esempio *Friese*, "frisone", passato a indicare spregiativamente gli stranieri in genere. *Friese* infatti, secondo Mieli (1922), in tedesco significa proprio "straniero" in senso dispregiativo.

L'uso di "frocio" come termine ingiurioso rivolto agli stranieri slitta in seguito semanticamente. Si verifica infatti poi l'entrata del termine nel gergo della malavita, luogo in cui cambia nuovamente di significato. In questo periodo la parola acquista in

2 Massimo Consoli (1985) ne propone tre:

- La prima da *feroci*, epiteto lanciato contro i lanzichenecchi che misero a sacco Roma nel 1527 e che nella loro furia stuprarono indistintamente uomini e donne.

- La seconda fa riferimento a una non meglio identificata "fontana delle froge" (narici) presso cui anticamente si sarebbero riuniti gli omosessuali romani.

- La terza infine si richiama a *floscio* (a sua volta dallo spagnolo *flojo*) con la tipica rotacizzazione del romanesco (in cui *altra volta* diviene *artra vorta*, e *floscio*, *frosccio*), e che indicherebbe sia l'incapacità dei froci ad averlo "tosto" con le donne, sia la loro mollezza. L'opinione più diffusa è però quella delineata da Chiappini (in seguito avvalorata anche da Battaglia e da De Mauro), la quale collega il termine *frosccio* / *frocio* ai costumi (sessuali e non) dei lanzichenecchi del Papa, i quali sarebbero stati dediti all'alcol ed avevano quindi le "froge" (narici) del naso rosse e gonfie. Da qui l'epiteto di *frogioni* / *frocioni* che nella seconda forma è ancora in uso (seppur con il nuovo significato) a Roma.

prima battuta il significato di "uomo spregevole" (spregevole come uno straniero si può ipotizzare), per approdare all'uso del termine come "uomo infame" relativo all'escluso per antonomasia, ovvero l'omosessuale, nel particolare il sodomita passivo, significato su cui si assestò definitivamente nel 1910.

Emanuele Mirabella (1910) registra infatti in quell'anno nel gergo dei criminali questo termine (oscillando tra la grafia *frocio* e quella *froschio*) e lo glossa come "effeminato": "Nel gergo sono numerose le frasi e le espressioni dapprima platoniche, poi crudamente oscene: "Ninello mio" significa "giovane caro ed amato" [...] "frocio" "cianciuso" significano effeminato.

L'uscita di questa parola dal gergo di quel particolare gruppo sociale si attesta negli anni del dopoguerra attraverso film e narrativa dallo stampo neorealista, che proprio grazie all'intento di riprodurre fedelmente la realtà riportano diverse terminologie gergali.

Attualmente il termine è diffuso in tutta Italia, nonostante qualche variabile dovuta all'uso dialettale che possiamo trovare in nord Italia come "finocchio" e "ricchione" al sud.

Ma c'è un'ulteriore questione da considerare per quanto riguarda la possibilità di traduzione al di là delle difficoltà etimologiche: il fatto che non abbia il caso neutro, come la parola *queer*, e che anche tutta la sua storia etimologica sia basata sull'omosessualità maschile.

Da un'indagine sullo sviluppo degli Studi *queer* in Italia condotta da Pustianaz (2010) risulta che dopo i primi tentativi di traduzione ci si sia resi conto delle difficoltà e ora è largamente preferito l'uso del termine *queer* mantenuto in corsivo per sottolineare il fatto che sia comunque un forestierismo, seppur necessario.

Percorso analogo è stato fatto per quanto riguarda l'uso di questo termine all'interno dei movimenti. Diffusosi qualche anno dopo rispetto al suo uso in Accademia molti sono ora i collettivi politici che si definiscono *queer*, ma non solo, la lettera Q è entrata anche nel più conosciuto acronimo LGBT, che ora viene spesso utilizzato come LGBTQ o LGBTQI. Molti sono anche quelli che hanno scelto di tradurlo con "frocio", ma i problemi che si presentano sono gli stessi che hanno incontrato gli accademici.

I campi dell'Accademia e quello dell'attivismo però non possono essere qui tenuti distinti poiché entrambi hanno contribuito a ottime riflessioni sul tema. Prearo (2012) individua una tensione, una rottura, tra una teoria *queer* in Italia che si rifà al pensiero americano, a sua volta legato a Foucault, e una produzione teorica più spesso legata all'attivismo, che vede in Mario Mieli il suo pioniere, e quindi ad una sorta di *queer* prima del *queer*, quello che Prearo definisce un *queer* esperenziale, in contrasto con un *queer* teorico che quindi forse non necessitava di quel forestierismo e che potrebbe essere definita, prendendo in prestito le parole di Mieli, come critica omosessuale.

Crediamo quindi qui di poter definire *queer* un prestito di necessità seppur con i limiti dovuti alla perdita della forza di risignificazione rispetto al contesto. Se in lingua inglese *queer* ha effettuato un processo di degergalizzazione e ora viene utilizzato da una comunità linguistica più ampia rispetto a quella ristretta in cui era utilizzato prima, in Italia questo processo non è stato ancora portato a termine.

5. Conclusioni

Nei due casi presi in considerazione il cambiamento più importante è stato quello del passaggio avvenuto da una lingua all'altra, passaggio che abbiamo analizzato attraverso

il concetto di prestito linguistico; ci sembra però di poter parlare anche di cambiamento da una comunità linguistica ad un'altra e, soprattutto per la parola *queer*, possiamo parlare di gergo e di degergalizzazione. Se consideriamo allora il gergo e la comunità linguistica come contesto, possiamo cominciare a ragionare in termini di risignificazione di queste parole, nel momento in cui vengono tolte da un contesto e portate in un altro. Quello che nella teoria butleriana di performatività era quindi indicato generalmente come contesto, lo precisiamo qui con parametri sociolinguistici che ci rendono forse più facile individuare le caratteristiche di questo processo di risignificazione. La risignificazione del termine *queer* può avvenire allora, in primo luogo, quando non è più utilizzata in un gergo specifico ma esce da quel contesto per rivendicare un altro significato. Questo, come abbiamo visto, è avvenuto sia nel passaggio che lo ha portato dall'essere insulto a teoria accademica, sia in quello che da insulto lo ha visto diventare una rivendicazione nei movimenti (in contesti più o meno *mainstream*). In secondo luogo, la risignificazione del termine *queer* è avvenuta quando questo è passato dal contesto anglofono a quello italiano. Abbiamo visto che la sua mancata traduzione non ha significato la mancata rielaborazione del concetto, sia in ambito accademico che per quanto riguarda l'attivismo. Tuttavia, nonostante la consapevolezza della perdita della forza di rottura con il contesto che la mancata traduzione comporta, la questione rimane ancora aperta, essendo il suo processo di diffusione particolarmente recente.

Durante questo percorso, abbiamo avuto modo di vedere come la scelta di tradurre o meno un termine sia legata a precise strategie politiche, come nel caso dei movimenti riguardanti l'"ideologia gender", e come, d'altra parte, la traduzione di un termine comporti comunque una rielaborazione del pensiero. Questo ci è sembrato un aspetto particolarmente interessante della questione dei prestiti linguistici: il loro uso politico. Lontano dall'essere un processo del tutto incontrollato, l'uso del termine *gender* da parte di chi vuole screditare teorie e movimenti sociali che riflettono sulle identità sessuali e di genere, e la cui diffusione è sostenuta con i mezzi della stampa, ha, come abbiamo detto, un obiettivo preciso e non è un semplice prestito di necessità. D'altra parte la traduzione del termine e l'elaborazione teorica dello stesso hanno contribuito ad una riflessione sulle identità di genere e alla decostruzione di un soggetto binario ed eteronormato.

Bibliografia

Bernini L., (2013) *Apocalissi queer*, Pisa; ETS.

Bernstein B., (2000) Classe sociale, linguaggio e socializzazione, in P.P. Giglioli e G. Fele (a cura di), *Linguaggio e contesto sociale*, Milano; il Mulino.

Bianchi C., (2007) "Atti linguistici e contesti: filosofia del linguaggio femminista", *Filosofia*, LVIII, fasc. I.

Dardano M., (2005) *Nuovo manualetto di linguistica italiana*, Bologna; Zannichelli.

Derrida J., (1997) Firma evento contesto, in *Margini della filosofia*, trad. it. M. Iofrida, Torino; Einaudi.

Braidotti R., (2001) Parole chiave e problemi nella formazione dei women's studies europei, in *Gli studi delle donne in Italia*, (a cura di) P. di Cori e D. Barazetti, Roma; Carocci, pp. 79-95.

Butler J., (1997) *Excitable Speech: A Politics of the Performative*, Routledge, New York-London; Routledge.

Cameron D. e Kulick D., (2003) *Language and Sexuality*, Cambridge; Cambridge University Press.

Consoli M., (1985) Feroce, floscio o al limite gay, in *Paese sera*.

D'Achille P., (2003) *L'italiano contemporaneo*, Bologna; Il Mulino.

De Lauretis T., (1991) "Queer theory: Lesbian and gay studies", *Differences*, III-XVIII.

De Mauro T., (2000) *Il Grande dizionario italiano dell'uso-GRADIT*, Torino; UTET.

Di Cori P., (2013) Sotto mentite spoglie. Gender Studies in Italia, in *On ne naît pas... on le devient. Les gender studies et le cas italien*, Lisa El Ghaoui e Filippo Fonio (a cura di), Grenoble; Ellug.

Doty A., (1993) *Making Things Perfectly Queer: Interpreting Mass Culture*, Minneapolis; The University of Minnesota Press.

Garbagnoli S., (2014) "L'ideologia del gender: l'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell'ordine sessuale" *About Gender*, 3, 6; 250-262.

Giusmani L., (1986) *Saggi sull'interferenza linguistica*, Firenze; Le lettere.

Gumperz J.J., (2000) La comunità linguistica, in P.P. Giglioli e G. Fele (a cura di), *Linguaggio e contesto sociale*, Bologna; il Mulino.

Hall K. e Bucholtz M., (1995) *Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self*, London-New York; Routledge.

Haraway D., (1988) "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective Author", *Feminist Studies*, 14, 3.

Hoogland R.C., (2009) The tomboy and queer studies, in *Doing gender in media, art and culture*, London; Routledge.

Labov W., (2000) Lo studio del linguaggio nel suo contesto sociale, in P.P. Giglioli e G. Fele (a cura di), *Linguaggio e contesto sociale*, Milano; Il Mulino.

Lehmann W. e Malkien P., (1968) *Directions for Historical Linguistics. A symposium*, Austin- London; University of Texas Press.

Mieli A., (1922) "Rassegna di studi sessuali", II.

Mirabella E., (1910) *Mala vita*, Napoli; Perrella.

Perini, L., *Intervista del 22 Settembre 2015*, in "Gli stati Generali".

Prearo M., (2012) "Le radici rimosse della queer theory. Una genealogia da ricostruire", *Genesis*, XI, 1-2.

Pustianaz M., (2010) *Il queer in Italia*, Pisa; ETS.

Ringer J.R., (1994) *Queer Words, Queer Images: Communication and the Construction of Homosexuality*, New York-London; New York University Press.

Rubin G., (1975) "The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex", *Towards an Anthropology of Women*, R. Reiter (a cura di), Monthly Review Press, New York.

Sabatini F. e Coletti V. (a cura di), (2008) *Dizionario Italiano-DISC*, Firenze; Giunti Editore.

Sobrero A., (1993) *Lingue speciali*, in *Introduzione all'italiano contemporaneo, la variazione e gli usi*, Sobrero Alberto A. (a cura di), Roma-Bari; Laterza.

Turner W., (2000) *A Genealogy of Queer Theory*, Philadelphia; Temple University Press.

Wind B.H., (1928) *Mots Italiens introduits au XVI siècle*, Kluwer; Deventer.

Zolli P., (1976) *Le parole straniere*, Bologna; Zanichelli.

LA POLITICA IDENTITARIA DELL'ATTIVISMO ANTI-GENDER: UN'IPOTESI MICRO-ANALITICA

Massimo Prearo

1. Introduzione

L'invenzione vaticana della "teoria" o dell'"ideologia gender" come "dispositivo retorico reazionario" (Garbagnoli, 2014) risponde, anzitutto, all'esigenza della Chiesa cattolica di mettere in circolazione un insieme discorsivo in grado di identificare in maniera univoca e totale un oggetto plurale (in cui rientrano l'educazione al genere e alla sessualità nelle scuole, il riconoscimento delle coppie omosessuali, ma anche l'aborto o le politiche istituzionali paritarie rispetto al genere, le teorie e i movimenti femministi e LGBTQI) in conflitto con la visione del sesso, del genere e della sessualità della dottrina cattolica. Oltre all'imposizione nel dibattito pubblico del termine "teoria gender" come problema politico, due degli effetti – desiderati e ottenuti – di questa operazione "creativa" meritano di essere sottolineati.

Da un lato, l'uso retorico del dispositivo discorsivo "teoria gender" ha permesso, al tempo stesso, di delineare i contorni del "nemico" da combattere e di ridefinire i termini dell'impianto dottrinario cattolico. In questo senso, l'elaborazione di un dispositivo creato ad hoc dai laboratori del sapere vaticano è da intendersi come un tentativo di sottoporre il repertorio teologico della dottrina cattolica a una ristrutturazione o una trasformazione della morale cattolica sul sesso, sul genere e sulla sessualità per mezzo dell'appropriazione deformante e contestataria del concetto di genere.

Dall'altro, la costruzione di un insieme discorsivo polimorfo definito dalle espressioni "teoria del gender", "ideologia gender" e "il gender" permette di significare, in maniera semplicistica e dunque facilmente assimilabile dai media e dal pensiero di senso comune, una posizione politica anti-femminista e anti-LGBTQI (lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex). In altre parole, l'appropriazione contestataria del concetto di genere permette di promuovere, attraverso un repertorio discorsivo aggiornato, un fronte di azione e di lotta contro le trasformazioni laiche e democratiche dell'ordine sessuato e sessuale. Ciò significa che il discorso contro, intorno e sulla "teoria gender" ha fornito all'attivismo cattolico, in particolar modo a quello di stampo integralista e tradizionalista, un quadro di riferimento all'interno del quale strutturare una nuova strategia di mobilitazione, non più soltanto pro-life (Avanza, 2015), ma specificamente contro questa cosiddetta "teoria gender" o, meglio, "anti-gender".

La maggior parte degli studi e delle analisi sul fenomeno "no-gender"¹ ha focalizzato l'attenzione sulla dimensione retorica e contestataria di queste nuove mobilitazioni

¹ Per convenzione utilizzo l'espressione "no-gender" per definire l'insieme di questo fenomeno di produzione di un dispositivo retorico "teoria gender" e di un dispositivo politico "anti-gender". Utilizzerò l'espressione *movimenti no-gender* per definire il movimento sociale di contestazione nato e strutturato sull'architettura di questi due dispositivi. Per facilità di lettura, da questo punto in poi utilizzerò *no-gender* e *anti-gender* senza virgolette. Manterrò invece "teoria gender" tra virgolette per sottolineare che si tratta della costruzione retorica vaticana, un oggetto dunque ben distinto dalle molteplici teorizzazioni del concetto di genere.

cattoliche². Più precisamente, questi lavori hanno messo in luce l'ancoraggio del dispositivo retorico contestatario no-gender nella matrice sessista e omofobica del pensiero *straight* (Wittig 1992), sottolineando come, proprio in ragione di questo aggancio, il pensiero e il panico anti-gender hanno potuto beneficiare di un terreno particolarmente fertile di diffusione.

In questo contributo, propongo di spostare l'attenzione, per così dire, all'interno dello *spazio del cattolicesimo* per avanzare una riflessione sugli effetti che l'appropriazione della "teoria gender" come discorso di mobilitazione ha prodotto dal punto di vista della configurazione del cattolicesimo contemporaneo. Lungi dal voler proporre un modello risolutivo della complessità delle logiche identitarie che attraversano il mondo cattolico e le pratiche della fede cattolica, l'obiettivo di questo articolo è di aprire una discussione sulle ricomposizioni dell'identità cattolica operate nel contesto dell'attivismo anti-gender, basandomi sui risultati preliminari di una ricerca in corso e su materiali raccolti durante le osservazioni del Family Day del 20 giugno 2015, di diverse conferenze anti-gender e a partire da interviste formali e informali con cattolici attivisti anti-gender, ma anche cattolici ostili al movimento no-gender.

Più precisamente, presenterò alcune riflessioni e alcune ipotesi su quella che definirei la politica identitaria dell'attivismo anti-gender basandomi su una metodologia micro-analitica. In questo senso, non mi focalizzerò sugli aspetti sistemici e strutturali del dispositivo retorico e politico "anti-gender", ma su un micro-evento, vissuto durante la mia osservazione del Family Day del 20 giugno 2015, il canto collettivo della canzone neocatecumenale *Una gran señal*, durante l'intervento del leader carismatico del Cammino, Kiko Arguello – evento passato del tutto inosservato e, forse, incompreso. L'ipotesi da cui mi muovo è che questo micro-evento (all'interno dell'evento del Family Day) è rivelatore della costruzione di un'identità cattolica ricomposta, e dunque di un "noi" cattolico ripoliticizzato. Cogliendo l'occasione per mettere alla prova tali ipotesi, procederò a una ricostruzione del micro-evento "svelando", allo steso tempo, il momento etnografico di osservazione, e il momento analitico sviluppatosi contemporaneamente, parallelamente e a seguito di questa esperienza di campo.

2. Una prospettiva locale

Primavera 2015. Da diversi mesi seguo il fenomeno no-gender, colpito dalla risonanza che i discorsi e le azioni dei gruppi, delle associazioni e dei movimenti che si riconoscono in questo nuovo *frame*³ di mobilitazione hanno avuto in Italia. Presente sul campo dei movimenti LGBTQI e interessato alle modalità di costruzione di uno spazio dell'attivismo

² Per una lettura del contesto italiano, rimando, tra altri, a Bernini (2016; 2014), Bellé, Peroni e Rapetti (2016), Zappino (2016), Zappino e Ardilli (2015).

³ Utilizzerò la nozione di *frame* nel senso della *frame analysis* proposta da Erwin Goffman che la definisce così: "le definizioni di una situazione sono costruite in accordo con i principi di organizzazione che governano gli eventi – almeno quelli sociali – e il nostro coinvolgimento soggettivo in essi; *frame* è la parola che io uso per riferirmi a questi elementi di base che sono in grado di identificare. [...] La mia espressione *frame analysis* è uno slogan per riferirmi in questi termini all'esame dell'organizzazione dell'esperienza" (1974, 2001, 54).

delle minoranze sessuali (Prearo 2015a e 2015b), mi ritrovo a osservare la contaminazione di questo spazio dagli “imprenditori”⁴ e dalle/i militanti no-gender.

Da un lato, appare chiaramente come, in un primo tempo, soprattutto di fronte alle veglie delle Sentinelle in piedi (Della Sudda 2015), i movimenti e le associazioni LGBTQI abbiano integrato nel loro repertorio di azione un nuovo elemento declinato in termini di “contro-mobilitazione”, infiltrando lo spazio pubblico occupato dalle Sentinelle in piazza e proponendo uno scontro diretto con lo scopo di contrastare la diffusione di un discorso esplicitamente anti-LGBTQI. Dall’altro, appare altrettanto chiaramente come la diffusione del dispositivo retorico “teoria gender” si sia imposto, tanto a livello mediatico quanto a livello di strategie argomentative militanti, come *referente discorsivo*, la cui funzione è stata di informare e di definire la forma e i contenuti del dibattito intorno alle politiche pubbliche sulle questioni di genere e sulla sessualità. Ciò significa che si è assistito a una riconfigurazione degli spazi militanti che, nella dinamica mobilitazione/contro-mobilitazione (Meyer, Staggenborg 1996), si sono trovati a pensare e a ripensare le loro strategie di azione collettiva secondo una logica di riposizionamento continuo rispetto all’avversario identificato, prendendo talvolta a prestito modalità di azione o attraverso deformazioni strategiche demistificanti, diabolizzanti o dissacranti⁵.

In questo contesto, mi ritrovo dunque – come gran parte di colleghe e colleghi le cui ricerche portavano principalmente sui movimenti LGBTQI⁶ – a integrare nel mio campo di osservazione la mobilitazione no-gender, intervenendo anche al di fuori dell’accademia per proporre strumenti di analisi e di comprensione di questo fenomeno (Garbagnoli, Prearo 2017; Lavizzari, Prearo 2016; De Guerre, Prearo 2016). Focalizzato, inizialmente, sul *frame* teorico-politico anti-gender e sulla sua traiettoria genealogica, gli strumenti della sociologia dei movimenti sociali mi hanno poi progressivamente condotto a passare da una visione, per così dire, dall’alto, inquadrata da una lettura macroscopica di tale *frame*, a una prospettiva dal basso, microscopica dunque, per tentare di capire meglio le modalità attraverso cui viene esperita questa specifica militanza dalle e dai partecipanti.

In filigrana di questo spostamento si pone inoltre una domanda che una visione “sistemica” o “strutturale” non permette di porre o, meglio, a cui propone di rispondere al prezzo di una riduzione qualitativa secondo la quale le/i militanti anti-gender – per esempio le/i partecipanti ai Family Day – manifestano perfettamente nella loro esperienza soggettiva il *frame* teorico-politico anti-gender di cui sono espressione. In altri termini, una visione macroscopica dell’attivismo no-gender tende a fornire una rappresentazione del “noi” cattolico riaffermato in contesto di mobilitazione anti-gender come un’unità sostanzialmente omogenea. In realtà, una rapida e propedeutica indagine esplorativa condotta attraverso quattro interviste con cattoliche/i ostili al movimento no-gender (tra cui due parroci) mi ha orientato verso una visione multidimensionale del fenomeno che permettesse di riflettere la composizione plurale (anche se non pluralistica) dei ranghi militanti.

⁴ Si intende “imprenditori” nel senso attribuito al termine da Howard S. Becker di “imprenditori morali” (2007).

⁵ Si pensi per esempio ai gruppi: “I Sentinelli di Milano”, “Le caramelle in piedi” o ancora “Le Sentellelle”.

⁶ Penso, per esempio, a David Paternotte, autore di uno studio sulla rivendicazione del matrimonio egualitario (2011), poi co-organizzatore dell’importante convegno *Habemus Gender!* à Bruxelles (Paternotte 2015 ; 2017).

Spinto da questi interrogativi, mi propongo dunque di scendere nel campo no-gender ed entrare in questo spazio militante per osservare da vicino e a distanza dal *frame* teorico-politico no-gender quella che definirei la *produzione locale dell'agire militante* anti-gender. Sarà dunque possibile, a partire da questa esplorazione locale, capire chi è quel "noi" performato nello spazio pubblico e in che modo questa performance pubblica produce o riproduce, *à rebours*, un'identità collettiva per servire la riattivazione di una politica cattolica. L'obiettivo di questo contributo e di questa ricerca è dunque di analizzare il lavoro identitario svolto all'interno del campo no-gender o, in altri termini, la politica identitaria dell'attivismo anti-gender.

3. Il *family day* come manifestazione di un'agency cattolica

20 giugno 2015. Decido di recarmi a Roma per osservare dall'interno il primo Family Day della seconda serie – dopo quello del 2007, organizzato in un contesto simile (dibattito sui DICO) ma in condizioni del tutto diverse (senza l'appoggio diretto della CEI e con la partecipazione di nuovi gruppi, tra cui La Manif Pour Tous Italia, Notizie ProVita e Giuristi per la Vita). Di fatto, non so ancora bene cosa mi aspetto di osservare⁷. Ho già avuto modo di assistere a diverse conferenze anti-gender tenute nel territorio veronese, che mi hanno permesso di vedere in atto la meccanica della retorica anti-gender e i meccanismi di reclutamento del bacino militante potenziale inerenti allo schema, più formativo che informativo, proposto in queste sedi. Mi avvicino dunque alla Piazza San Giovanni, dove si terrà la manifestazione, con una sorta di scetticismo analitico. Che cosa può aggiungere una tale osservazione ravvicinata alla conoscenza già assimilata, e già studiata da altre/i, del *frame* teorico-politico no-gender? Quali lacune questa conoscenza locale può colmare? In quale misura l'osservazione ravvicinata della folla delle/i partecipanti all'evento del Family Day si distingue dalla stessa osservazione di prossimità realizzata nell'ambito delle conferenze anti-gender?

È certo che non mi aspetto di registrare sostanziali modifiche al discorso pronunciato dal palco dalle/i componenti del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, promotore della manifestazione, rispetto a quanto già detto o circolante. Mi propongo allora di concentrarmi meno su ciò che avviene sul palco che sulla piazza, per osservare come viene esperita dal basso la partecipazione all'evento conclusivo di due anni di mobilitazione no-gender in Italia.

A mano a mano che mi avvicino a Piazza San Giovanni, mi ritrovo sempre più a contatto con i gruppi che si affrettano, entusiasti e euforici, a raggiungere l'epicentro della manifestazione, al punto che improvvisamente vengo preso all'interno del flusso di persone e mi sorprendo a camminare fianco a fianco con loro, come fossi uno di loro. Seguo dunque la corrente e cerco di mimetizzarmi lasciandomi fagocitare dal ritmo militare e sostenuto del passo. Ascolto le conversazioni sperando di riuscire a cogliere pezzi di frasi o di discorsi che potrò poi utilizzare come materiale da analizzare, senza però registrare nulla di particolarmente rilevante. Si commenta la lunghezza del viaggio, si litiga per capire chi avesse ragione rispetto al percorso da seguire dalla stazione per recarsi a Piazza San Giovanni, si scherza su Tizia Caio o Sempronio in allegra compagnia, si controlla che nessuno rimanga indietro o si perda, ci si motiva ad allungare il passo, ci

⁷ Sulla questione della difficoltà di identificare a priori l'oggetto dell'osservazione etnografica, rimando alla lucida analisi metodologica che propone Becker (2007).

si danno indicazioni nel caso capitasse di perdersi di vista o di perdersi *tout court*. Insomma, banali conversazioni da gita.

Noto però un elemento poco visibile durante le conferenze anti-gender: la presenza di bandiere o cartelloni identificativi dei gruppi. Contrariamente alle strategie di presentazione pubblica che insistono sul carattere aconfessionale della manifestazione e, più generalmente, del movimento no-gender, preferendo mostrare le bandiere della Manif Pour Tous che permettono una labellizzazione “generalista”, i gruppi partecipanti espongono un’identità meno dissimulata. In effetti, ogni gruppo sfoggia un cartello, affidato al/la capo-gruppo o al/la capo-fila, che descrive esplicitamente la città di provenienza (con eventualmente lo stemma della città) e il nome della parrocchia di appartenenza. Scatto alcune foto per registrare questo elemento che permette di insistere sul fondamento cattolico della manifestazione e, più precisamente, sull’identità cattolica dei gruppi e dei soggetti che vi partecipano. È peraltro significativo che molti dei gruppi incontrati siano guidati da uno o più parroci. Il “Don”, anche in questo contesto, riveste il ruolo di pastore che guida il suo gregge inquadrando l’evento come un momento che si colloca all’interno delle pratiche di sociabilità cattolica “tradizionali”. In questo senso, andare al Family Day, seppur coscienti – si suppone – del significato politico della manifestazione, non differisce dal viaggio organizzato a Lourdes o a Medjugorje. Proprio per questa ragione, a livello formale, l’evento del Family Day si presenta – e sembra essere vissuto e incarnato – come una “classica” gita della comunità locale parrocchiale per recarsi agli eventi che scandiscono la sociabilità cattolica.

Arrivato in Piazza San Giovanni, mi sgancio dai gruppi su cui avevo allineato il mio passo per cominciare a muovermi tra la folla. Questo movimento, che mi propulsa come un elettrone libero all’interno della folla composta da blocchi di gruppi, distinti e uniti allo stesso tempo, produce un effetto di esternalizzazione. Se nel percorso che mi ha condotto alla piazza ero riuscito a fondermi nel gruppo e a riflettere un’immagine di *insider*, all’interno della folla, gli sguardi che mi rivolgono le persone attraverso cui tento di farmi spazio per muovermi mi significano che questa modalità di presenza nella manifestazione non è riconosciuta come conforme. Da come sono osservato, appaio chiaramente come un *outsider*; ma non per come sono vestito o per come appaio – ho tolto gli anelli che porto abitualmente e ho nascosto la spilla a forma di nastro rosso della lotta contro l’HIV/AIDS che era rimasta visibile sulla mia borsa per non destare sospetto. Più tardi, rinunciando a farmi passare per un *insider*, anche dopo aver capito che in ogni caso non sarà possibile discutere con le/i partecipanti che fuggono dalle domande di potenziali giornaliste/i, o di chiunque sia percepita/o come tale (su ordine preciso del Comitato organizzatore), mi metterò a scrivere degli appunti su un taccuino, attirando ancora di più gli sguardi sospettosi delle/gli astanti. Nel frattempo mi guardo intorno per capire quale elemento visivo tradisce la mia estraneità al “popolo” del Family Day. Comprendo rapidamente che questo effetto non è prodotto dalla mia immagine, ma dalla modalità con cui sono presente tra la folla. Sono l’unico infatti a essere da solo, mentre le/i partecipanti occupano la piazza a gruppi. Non vedo nessuno agire come individualità, vedo solo tante entità collettive che vivono la manifestazione all’interno del gruppo, spesso anche all’interno di un perimetro tracciato intorno al gruppo dagli zaini poggiati a terra o segnato dalle tele da pic-nic o dai tappetini posti al centro del gruppo su cui stanno seduti o sdraiati i bambini e quelle/i che se ne occupano. Il Family Day è una manifestazione (nel doppio senso del termine) del collettivo, non

solo – come si potrebbe banalmente dire di qualsiasi manifestazione in quanto forma di azione collettiva – nella misura in cui l’evento permette la *manifestazione* di un “noi” collettivo, ma precisamente come momento vissuto attraverso la e a partire dalla propria appartenenza a un gruppo locale, esso stesso collocato all’interno di una comunità più grande, quella della Chiesa cattolica. Sono dunque percepito come *outsider* nella misura in cui il mio movimento all’interno della folla rende visibile la mia partecipazione in quanto soggetto individuale non accorpato a quella soggettività comunitaria che la presenza all’interno del gruppo di riferimento conferisce alle/i partecipanti.

Il Family Day si presenta come un momento di manifestazione di un’identità collettiva, non soltanto a livello macro, come performance di un “noi” anti-gender, ma soprattutto come evento di affermazione nello spazio pubblico dell’identità collettiva di riferimento, e in particolare della comunità parrocchiale. Partecipare al Family Day è anzitutto un momento di un più ampio processo di costruzione identitaria locale che rinforza il sentimento di appartenenza cattolica, esperita e agita all’interno di una situazione di mobilitazione che conferisce a questa identità un’*agency cattolica*, ossia una capacità di agire politicamente in quanto cattolici e, dunque, di reagire a un contesto percepito come ideologicamente ostile – questa è perlomeno l’ipotesi che vorrei qui avanzare a partire dall’osservazione sul campo.

4. La co-produzione del frame anti-gender

La manifestazione prosegue secondo copione con gli interventi delle/i membri del Comitato Difendiamo i Nostri Figli tra i quali si inseriscono interventi “extra” come quello della famiglia Aquino, esemplare in quanto composta da “mamma e papà” e ben 11 figli. L’apologia della famiglia “naturale”, la retorica del “pericolo gender” e l’assurdità dell’“ideologia del gender”, l’attacco all’“omosessualismo”, ai matrimoni gay, alle unioni civili, all’utero in affitto, all’educazione di genere, e l’ingiunzione a entrare in “resistenza” che informano i contenuti dei discorsi pronunciati dal palco agiscono come produttori e riproduttori del *frame* teorico-politico no-gender. Si tratta cioè di una serie di discorsi che, in quanto atti performativi, nel momento dell’evento di piazza, costruiscono un senso comune della situazione riconducibile a tutta una serie di micro-eventi passati già vissuti, già conosciuti o, quanto meno, riconoscibili dalle/i partecipanti: in particolar modo, le conferenze anti-gender. Il *frame* dell’evento Family Day è dunque attualizzato dall’agire discorsivo delle/i promotori della manifestazione, esse/i stesse/i imprenditori della mobilitazione anti-gender. Il senso costruito e esperito di questo evento permette di rendere materialmente visibile quello che, tanto dall’esterno quanto dall’interno, è percepito come *movimento no-gender*.

Se dal palco, l’agire discorsivo materializza il *frame* teorico-politico costruito negli ultimi due anni di mobilitazione codificando la presenza in piazza nei termini della causa no-gender, questo processo di significazione dell’evento non è agito passivamente. Attraverso momenti precisi in cui è richiesta e sollecitata la partecipazione delle/i presenti, come l’applauso chiamato o la risposta a una domanda retorica – del tipo “Volete i matrimoni gay?” –, che contribuiscono a creare punte di euforia collettiva, le/i partecipanti diventano operatori e co-produttori del *frame* teorico-politico no-gender. A ciascuno di questi momenti, percepisco chiaramente una sorta di comunione che materializza una soggettività collettiva, altra rispetto alla soggettività comunitaria

parrocchiale o grupale di base; una soggettività rivelata nell'adesione collettiva che parla all'unisono e che si muove in maniera quasi coreografica nell'istante dell'applauso. L'agire concomitante dei discorsi teorico-politici e il movimento coreografico dei corpi permettono di rendere effettiva e di realizzare la performatività dell'evento attribuendo al *frame* no-gender una dimensione di realtà e di attualità, costruendo così un'identità di mobilitazione o, meglio, un'identità militante condivisa, informata da un senso comune, decodificato dai discorsi dei leader, ed esperito *in situ*.

L'osservazione etnografica permette dunque di mettere in evidenza come, attraverso l'agire discorsivo e una partecipazione incarnata, venga costruito il *frame* teorico-politico no-gender e come questo sia oggetto di un'appropriazione da parte delle/i partecipanti che, a partire dalla loro appartenenza comunitaria al gruppo locale, contribuiscono attivamente alla sua circolazione e al suo essere in movimento, dando forma e corpo a una soggettività collettiva identificata come "anti-gender", ossia una soggettività contestataria.

Tuttavia, dopo circa due ore di presenza in piazza sotto un sole cocente, percepisco come, questo processo di co-produzione dell'evento e del *frame*, sia agito in maniera piuttosto meccanica. La folla reagisce alle sollecitazioni provenienti dal palco e dal Comitato – evidentemente attento all'immagine che la piazza sta dando all'obiettivo dei media che seguono la manifestazione –, ma tra una sollecitazione e la successiva, osservo dei "vuoti". Cessato l'istante della risposta o dell'applauso, "le mamme e i papà" si occupano del proprio gruppo o della propria famiglia, le coppie amoreggiano e i gruppi di adolescenti passano il tempo stuzzicandosi, scherzando o concentrandosi sugli schermi tattili dei loro smartphone. C'è dunque una partecipazione attiva ma intermittente. È come se il *frame* teorico-politico dell'evento Family Day operasse un'attribuzione di senso "anti-gender" alla presenza in piazza il 20 giugno 2015 secondo una dinamica discontinua, con momenti di acuta realizzazione e momenti di depotenziamento, di decelerazione o, addirittura, di depressione. Comincio a chiedermi che cosa significhino queste sequenze di vuoto nella manifestazione. Che cosa succede in questi momenti? Che cosa manifestano? Come interpretarli? Un elemento di risposta mi sarà fornito dall'esperienza di un evento nell'evento, non un meta-evento, bensì un micro-evento, rivelatore di un altro *frame* presente in piazza.

5. Il micro-evento come rivelatore identitario

Il programma degli interventi dal palco prevede che per ultimo prenda la parola Kiko Arguello, fondatore e leader carismatico del movimento ecclesiale del Cammino Neocatecumenale. Per il suo discorso, Arguello, prende posto al microfono installando la scenografia neocatecumenale in versione ridotta, rappresentata qui dalla croce astile che lo accompagna sempre nei suoi interventi a mo' di scettro. Vero e proprio simbolo del Cammino, la croce di Kiko segnala che il suo intervento apre una sequenza il cui contenuto è diverso da quello fino ad allora performato sul palco. Il discorso di Kiko è impostato più come un'omelia che come un intervento da comizio o da manifestazione. Sebbene la sua parola sia passata alla cronaca per la triste legittimazione del femminicidio⁸, il resto del discorso, il più lungo di tutti, durato circa 45 minuti, è in realtà

⁸ Il discusso discorso sul femminicidio di Kiko Arguello, «IlPost», 23 giugno 2015. Consultato il 17 gennaio 2017. URL: <http://www.ilpost.it/2015/06/23/kiko-arguello-femminicidio/>

intriso di riferimenti religiosi e di citazioni bibliche. Arguello coglie l'occasione per proporre la sua lettura della morale cristiana, perché i cristiani "hanno qualcosa da dire" al mondo contemporaneo. Ma soprattutto, come già annunciato da Massimo Gandolfini (anch'egli neocatecumenale⁹) che lo introduce come l'uomo "che tutti stavate aspettando", in questa lunga sequenza viene attivato un *frame* che definirei religioso-comunitario indirizzato anzitutto alla presenza neocatecumenale in piazza ma, in franco spirito evangelizzatore, anche a tutti i cristiani. Un passo, in particolare, segna la materializzazione di un "noi" diverso dal "noi" anti-gender – vicino, complice e alleato, ma diverso:

"Noi, in tante parrocchie, a Roma ne abbiamo più di cento, in tantissime comunità, a Roma ne abbiamo cinquecento, stiamo partorendo Cristo in voi; e sono i dolori dell'*enfantement*, dicono i francesi, i dolori del parto e della gravidanza. Ci sono le persecuzioni, ci sono le calunnie contro di noi. Anche le difficoltà con tanti parroci o con tanti preti, tante accuse che abbiamo avuto, processi che io ho avuto – mi hanno quasi condannato all'Inquisizione – tante cose, però il Signore sempre mi ha aiutato, sempre ci ha aiutato. È una cosa sorprendete l'amore che il Signore ha per noi!"¹⁰

Il "noi" affermato e più volte ripetuto di Kiko Arguello è un "noi, neocatecumenali" che "attraverso la riscoperta del battesimo diventiamo cristiani adulti", è un "noi, comunità neocatecumenali" che siamo i protagonisti di questo evento, ma è anche un "noi, cristiani" che attraverso il vissuto della nostra esperienza religioso-comunitaria abbiamo aperto un nuovo spazio per la rinascita di un'identità religiosa di lotta contro l'apostasia che attraversa l'Europa¹¹ e, ovviamente, contro "il gender".

In questo preciso istante sto prendendo appunti perché sono interessato dallo spostamento operato dall'intervento di Kiko da un discorso teorico-politico a un discorso religioso-comunitario, registrando al contempo l'entusiasmo della folla che rivolge lo sguardo verso il leader carismatico con un evidente sentimento di adesione. Progressivamente, Kiko introduce la canzone che aveva annunciato qualche minuto prima: *Una gran señal*. Il testo della canzone racconta l'episodio presentato da Giovanni nel capitolo 12 dell'Apocalisse della "donna" e del "drago". Quest'ultimo vuole divorare il bambino che la donna sta per dare alla luce, ma il dio interviene per portare il bambino in cielo e portare la donna al sicuro. L'arcangelo Michele lotta contro il drago e lo sconfigge, costringendolo a scappare. Infuriato, il drago si rivolge contro il popolo del dio salvatore che dovrà, a sua volta, lottare contro il drago per non farsi divorare. La canzone mette dunque in scena la lotta tra il bene e il male, ma soprattutto la lotta della

⁹ La missione evangelizzatrice di Gandolfini, instancabilmente ripetuta durante le centinaia di conferenze anti-gender che il leader del movimento ha tenuto in tutta Italia, è radicata nella sua appartenenza religioso-comunitaria neocatecumenale. In un video-messaggio del 12 gennaio 2017 che lo ritrae nel suo studio, pubblicato dalla pagina Facebook degli Amici del Comitato Difendiamo i Nostri Figli di Perugia, è visibile alle sue spalle l'immagine della "Vergine del Cammino", detta anche la "Madonna di Kiko", dipinta dal carismatico leader del Cammino, figura chiave dell'iconografia neocatecumenale.

¹⁰ *Discorso di Kiko Arguello al Family Day*, 20 giugno 2015. L'intervento comincia al minuto 10:00 e finisce al minuto 53:54. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ngemVj8RG28>

¹¹ È con queste parole che Arguello definisce il contesto storico attuale: Gian Guido Vecchi, "Kiko", *leader dei Neocatecumenali: "L'Europa vive nell'apostasia"*, «Il Corriere della Sera», 11 novembre 2016. Consultato il 17 gennaio 2017. URL: http://www.corriere.it/cronache/16_novembre_11/kiko-leader-neocatecumenali-l-europa-vive-nell-apostasia-c2f198be-a79b-11e6-9c39-583f8b1a99fe.shtml

Chiesa contro il diavolo che induce al peccato e contro cui il popolo cristiano conduce una lotta dolorosa – come i dolori del parto – e senza tregua. Si tratta dunque di una canzone di guerra. Ed è proprio nel canto di questa lotta tra il bene e il male che si gioca l’affermazione dell’identità cristiana contro il male che divora il mondo e che il “noi” osannato da Kiko riconosce il richiamo alla mobilitazione che il *frame* teorico-politico anti-gender performato in quella piazza e negli spazi della campagna anti-gender rinforza e amplifica.

Non è comunque questa la riflessione che mi attraversa nel momento, anche perché poco mi è chiaro il significato delle parole di questa canzone, mai sentita prima. Rimango però sorpreso dal canto collettivo che sorge fin dai primi accordi intonati da Kiko. Al silenzio religioso che accompagnava i primi minuti del suo intervento, infatti, segue un movimento spontaneo e corale. Intorno a me – ma constaterò, più tardi, riguardando il video online, che questo movimento non riguardava solo le persone presenti nell’area in cui mi trovavo – quasi tutte/i hanno cominciato a cantare e a battere le mani a ritmo. Sono così sorpreso da questa perfetta coralità che filmo per qualche secondo la scena. Al momento del ritornello “lalala lala lala”, è chiaramente visibile la notevole presenza neocatecumenale in Piazza San Giovanni. Non solo le persone vanno a ritmo e sembrano riconoscere la canzone, ma conoscono bene le parole e riescono a cantare con Kiko quello che sembra un vero e proprio inno. Scoprirò, in seguito, che quella stessa canzone, *Una gran señal*, è un brano che scandisce spesso gli incontri e gli eventi neocatecumenali, accompagnato anche da una danza collettiva. Quello stesso ritornello e il ritmo su cui si sviluppa la canzone sono, inoltre, una sorta di leit motiv di altre canzoni del repertorio neocatecumenale.

Gli articoli sul Family Day apparsi sui giornali fanno tutt’al più un vago riferimento al momento del canto come fosse uno stacchetto musicale distensivo della lunga e faticosa giornata di mobilitazione. «La Stampa», per esempio, scrive: “Kiko Arguello, iniziatore del Cammino Neocatecumenale, ha preso la parola, al Family Day a piazza San Giovanni. Ha parlato di tutto, intervallando le parole con canti, in spagnolo e in italiano”¹². Sulle pagine romane del «Il Corriere» è possibile leggere: “Dopo gli interventi, largo spazio alla musica con Francisco Arguello, detto Kiko, artista laico spagnolo iniziatore del cammino neocatecumenale e fondatore di diverse comunità nel mondo che ha cantato, accompagnandosi con la chitarra, brani della Bibbia, tra i quali alcuni estratti dell’Apocalisse, musicati da lui stesso”¹³. Infine, Nadia Somma, attivista presso il Centro antiviolenza Demetra, su «Il Fatto Quotidiano», insiste sulle dichiarazioni sessiste di Arguello e sottolinea: “La star neocatecumenale è stata accolta sul palco del Family Day dall’ovazione di una folla che scandiva il suo nome e dopo aver parlato del caldo e di quanto fosse bello cantare, ha introdotto l’argomento famiglia”¹⁴.

¹² Giacomo Galeazzi, *Roma, folla al Family day: “No alle unioni civili”*, «La Stampa», 20 giugno 2015. Consultato il 17 gennaio 2017. URL: <http://www.lastampa.it/2015/06/20/italia/cronache/family-day-a-roma-siamo-un-milione-GeemzdJ8YPktiTD4Kdr3ZO/pagina.html>

¹³ Redazione Roma Online, *La piazza del Family day: «No gender siamo un milione». Ma è polemica*, «Il Corriere», 20 giugno 2015. Consultato il 17 gennaio 2017. URL: http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_giugno_20/family-day-roma-difendiamo-nostrifigli-no-gender-polemica-b2b6d23c-172f-11e5-86ef-d7e3d30aa75b.shtml

¹⁴ Nadia Somma, *Family Day, la piazza che colpevolizza le donne e giustifica il femminicidio*, «Il Fatto Quotidiano», 24 giugno 2015. Consultato il 17 gennaio 2017. URL:

L'esperienza di osservazione che definirei micro-etnografica permette di proporre un'interpretazione di questo micro-evento come manifestazione di un *frame* religioso-comunitario all'interno o, meglio, all'intersezione del *frame* teorico-politico no-gender che inquadra l'evento del Family Day. Il canto collettivo permette di realizzare una seconda performance identitaria che nella cornice del referente discorsivo anti-gender attiva il referente religioso cattolico. Certo, questo aspetto non è sfuggito alle analisi e alle osservazioni delle/gli studiose/i della campagna anti-gender, chiaramente impulsata dalla Chiesa cattolica e dai suoi imprenditori politici. Ma quello che avviene a livello micro-analitico nella piazza del 20 giugno 2015 riflette un duplice lavoro di produzione identitaria: l'esperienza collettiva della cattolicità dell'evento Family Day e la cattolicizzazione della mobilitazione anti-gender. In questo senso, il micro-evento rituale a cui si è assistito produce, nell'attualità della presenza di piazza, la sovrapposizione dell'identità militante anti-gender e dell'identità religiosa cattolica, operata dalla mediazione neocatecumenale e officiata dalla figura del capo carismatico del Cammino¹⁵.

Impercettibile dall'esterno e da un'osservazione "strutturale" focalizzata sul *frame* teorico-politico agito nei discorsi pronunciati dal palco, il micro-evento del canto collettivo appare in realtà come una sequenza cruciale nella scrittura esperienziale del ritorno, della rivincita o della rinascita di un'identità cattolica ripolitizzata, che caratterizza tutta la campagna no-gender, sebbene in maniera dissimulata.

6. Conclusione

L'analisi del lavoro identitario operato in contesto di mobilitazione da figure mediatrici come Kiko Arguello e, più generalmente, da soggettività comunitarie come quelle incarnate dai movimenti ecclesiali – la cui funzione, riconosciuta ufficialmente dal Vaticano, è precisamente quella di agire nelle comunità per risvegliare la fede e suscitare nuove vocazioni (Marzano 2012) – non si riduce certo a un momento di canto collettivo durante il Family Day. Tuttavia, esplorando la letteratura accademica e non che si è confrontata e si sta confrontando ancora con il fenomeno no-gender in Italia, mi è parso che l'attenzione fosse posta in primo luogo sul *frame* teorico-politico no-gender, tanto nella sua dimensione retorica quanto nella sua traduzione militante, lasciando in secondo piano – e per di più inesplorato – quello che ho definito *frame* religioso-comunitario¹⁶.

In questo contributo ho cercato di mettere in luce questo *frame* e quello che mi è sembrata essere la sua logica identitaria dall'osservazione micro-eventuale di una manifestazione come il Family Day, ricontestualizzata alla luce dell'osservazione delle conferenze anti-gender, di cui l'evento romano deve intendersi come punto di arrivo di una traiettoria di formazione, reclutamento e mobilitazione durata in maniera intensiva almeno due anni e, in maniera più prospettiva, fin dalla seconda metà degli anni 2000.

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/24/family-day-la-piazza-che-colpevolizza-le-donne-e-giustifica-il-femminicidio/1810977/>

¹⁵ Sul lavoro identitario dei movimenti ecclesiali, rimando all'interessante ricerca sulle "conversioni" intra-cattoliche di Francesco Gervasi (2016; 2007).

¹⁶ Diversa è la situazione, per esempio, nel campo accademico francese. Si veda, per esempio, il lavoro di Josselin Tricou (2014) o quello di Céline Béraud e Philippe Portier (2015).

In conclusione, è possibile avanzare che, come già notato da altre/i, se gli imprenditori della causa no-gender possono adottare un vocabolario “antropologico-razionale-scientifico” e rinunciare – quanto meno apparentemente e marginalmente – a un vocabolario teologico, dottrinario e religioso; o se è stata fatta la scelta di fondare un Comitato Difendiamo i Nostri Figli o strutture come La Manif Pour Tous Italia (recentemente diventata Generazione Famiglia – La Manif Italia) che non affiggono un ancoraggio confessionale; insomma, se il *frame* teorico-politico è definito nei termini della causa “generalista” no-gender e non di una causa “specificata” cattolica (come nel caso della mobilitazione pro-life) questo non significa che la dimensione religiosa (cattolica) sia assente. Essa si muove su un secondo piano e su un livello osservabile nella sua attività da una prospettiva locale. Non è un caso che la quasi totalità delle conferenze anti-gender venga tenuta nelle sale parrocchiali dove la ritualità della pratica religiosa si sovrappone alla ritualità dell’azione politica, attivando una dinamica di appropriazione cattolica della causa no-gender e di significazione anti-gender dell’identità cattolica.

Una lettura in termini di *frame* si rivela, dunque, particolarmente euristica per pensare i molteplici livelli di significazione che i soggetti attribuiscono all’esperienza di partecipazione al dispositivo evenemenziale anti-gender intersecando dimensione politica e militante e dimensione religiosa. Formulata in queste pagine in forma di ipotesi di ricerca, questa interpretazione suggerisce una nuova pista di analisi che permetta di studiare all’interno dello spazio del cattolicesimo le tensioni emerse tra simpatizzanti della causa no-gender e cattolici ostili alla mobilitazione anti-gender o, addirittura, favorevoli alle politiche del genere e della sessualità¹⁷. In effetti, la duplice appropriazione identitaria per cui il *frame* teorico-politico della causa no-gender manifesta e definisce una nuova causa cattolica agendo sul *frame* religioso-comunitario, a livello locale e, in particolar modo, parrocchiale, non si realizza sempre e dappertutto in maniera meccanica. Al contrario, numerosi sono gli spazi in cui l’intersezione tra questi due *frame* provoca delle tensioni e delle opposizioni da parte di soggettività cattoliche ostili alla contaminazione politica della loro esperienza e appartenenza religioso-comunitaria da parte, in primo luogo, dei vertici e delle istituzioni della Chiesa cattolica e attraverso la mediazione, a livello locale, dei movimenti ecclesiali; soprattutto nella misura in cui questi ultimi, dal punto di vista delle comunità parrocchiali di base tradizionali (ma non necessariamente tradizionaliste) sono percepiti come dei “corpi estranei” all’interno della comunità ecclesiale. Marco Marzano non esita a identificarli come una seconda Chiesa o come delle sette all’interno della Chiesa cattolica, mettendo in luce come la promozione pontificale di cui hanno beneficiato, soprattutto grazie alla convezione di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI e al rinnovato (seppur tiepido) sostegno di Papa Francesco, contribuisce all’emergere di quella che il sociologo definisce una “Chiesa settaria” (2013).

¹⁷ Il sociologo francese Philippe Portier ha proposto una distinzione tra cattolici “identitari” e cattolici “aperti” per sottolineare la configurazione plurale del cattolicesimo contemporaneo nell’era della secolarizzazione (2012).

Bibliografia

Avanza, M. (2015) Mobilisations anti "idéologie du gender" et milieux catholiques pro-life en Italie, in S. Van der Dussen, D. Paternotte, V. Piette, *Habemus gender ! Déconstruction d'une riposte religieuse*, Bruxelles: Editions de l'Université Libre de Bruxelles, p. 207-221.

Becker H. S. (2007), *I trucchi del mestiere. Come fare ricerca sociale*, Bologna: Il Mulino.

Becker H. S. (2007), *Outsiders: saggi di sociologia della devianza*, Torino: EGA.

Bellè E., Peroni C. e Elisa Rapetti, "Fighting about (Sexual) Citizenship: Italy's "Nature or Culture" Dilemma", *Revista Crítica de Ciências Sociais* [Online], 110 | 2016. Consultato il 17 gennaio 2017. URL: <http://rccs.revues.org/6379>

Béraud C., Portier P. (2015), *Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage pour tous*, Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.

Bernini L. (2014), *Uno spettro si aggira per l'Europa... Sugli usi e gli abusi del concetto di "gender"*, *Cambio*, 8.

De Guerre Y. e Prearo M. (2016), *I movimenti no-gender, spiegati bene*, *IlPost*, 22 febbraio 2016. On-line.

Della Sudda, M. (2015). La contro-mobilizzazione cattolica intorno al "gender": le Sentinelle francesi, in M. Prearo (a cura di), *Politiche dell'orgoglio: sessualità, soggettività e movimenti sociali*, Pisa: Edizioni ETS, pp.161-182.

Garbagnoli S., "'L'ideologia del genere". L'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell'ordine sessuale", *AG About Gender, International Journal of Gender Studies*, 6, 2014.

Gervasi F. (2016), "Le conversioni come "racconti di rigenerazione": il caso-studio dei convertiti al cammino Neocatecumenale, tra Messico e Italia", *Rivista online della Fondazione Centro Studi Campostrini*, Vol. 10 - Numero 1, pp. 89-104.

Gervasi F. (2007), *Percorsi di ri-conversione al cattolicesimo: il caso di Comunione e Liberazione*, *Religioni e Società*, 58, 2007, pp. 97-108.

Goffman E. (2013), *Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza*, Roma: Armando Editore.

Kuhar R., Paternotte D. (a cura di) (2017), *Anti-Gender Campaigns in Europe: Political and Religious against Equality*. London, Rowman & Littlefield (forthcoming).

Lavizzari A., Prearo M. (2016), *I movimenti no-gender*, Report di ricerca nell'ambito del progetto "Responding to the Gender Paranoia Reactionary Movement".

Lorenzo L. (2016), "La "teoria del gender", i "negazionisti" e la "fine della differenza sessuale"", *AG About Gender, International Journal of Gender Studies*, 10.

Marzano M. (2013), "The "sectarian" Church. Catholicism in Italy since John Paul II", *Social Compass*, Vol 60, Issue 3, pp. 302 – 314.

Marzano M. (2012), *Quel che resta dei cattolici. Inchiesta sulla crisi della Chiesa in Italia*, Milano: Feltrinelli.

Meyer D. S., Staggenborg S. (1996), "Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity", *American Journal of Sociology*, 101, 6: 1628-1660.

Paternotte D. (2011), *Revendiquer le "mariage gay". Belgique, France, Espagne*, Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles.

Portier P. (2012), Pluralité et unité dans le catholicisme français, in C. Béraud, F. Gugelot & I. Saint-Martin, *Catholicisme en tensions*, Paris: Éditions de la Maison des sciences de l'homme, p. 19-36.

Prearo M. (2015a), *La fabbrica dell'orgoglio. Una genealogia dei movimenti LGBT*, Pisa: Edizioni ETS.

Prearo M. (2015b) (a cura di), *Politiche dell'orgoglio. Sessualità, soggettività e movimenti sociali*, Pisa: Edizioni ETS.

Righetti N. (2016), "Watching over the Sacred Boundaries of the Family. Study on the Standing Sentinels and Cultural Resistance to LGBT Rights", *Italian Sociological Review*, 6 (2), pp. 265-292.

Tricou J. (2014), Combat culturel, nouvelle évangélisation ou auto-prosélytisme ? Des prêtres à l'épreuve de *La Manif pour tous*, in F. Kaouès & Laakili M., *Prosélytismes. Les nouvelles avant-gardes religieuses*, Paris: CNRS Éditions, pp. 29-59.

Van der Dussen S., Paternotte D., Piette V. (2015), *Habemus gender ! Déconstruction d'une riposte religieuse*, Bruxelles, Editions de l'Université Libre de Bruxelles.

Wittig, M. (1992), *The Straight Mind and Other Essays*, Beacon Press.

Zappino, F. e Ardilli, D. (2015) *La volontà di negare. La teoria del gender e il panico eterosessuale, Il lavoro culturale*, 14 luglio 2015.

Zappino, F., (a cura di) (2016), *Il genere tra neoliberalismo e neofondamentalismo*, Verona: ombre corte.

QUEERING BANDITISM: UNA NARRAZIONE POSSIBILE PER I MOVIMENTI?

Matilde Accurso Liotta

1. Introduzione

Il seguente contributo nasce da considerazioni sorte a seguito della mia tesi di laurea specialistica “Leggere per essere. La rappresentazione letteraria del bandito e la costruzione delle identità antagoniste nei movimenti sociali italiani” (Accurso Liotta, 2016) e da questo deriva il suo impianto essenzialmente ermeneutico e letterario, in particolare legato alle teorie della ricezione di Iser (1976) e Jauss (1982). In questo contributo vorrei soffermarmi a riflettere su di un aspetto specifico della questione: il modo in cui la figura letteraria del bandito e il suo uso all’interno dei movimenti sociali italiani legati alle lotte anticapitalistiche e “antagoniste” influenzi in essi una costruzione della maschilità militante. La mia ipotesi è che essa legittimi una gerarchizzazione dei ruoli in base al genere fondata su di una maschilità locale egemone (Bridges e Pascoe, 2014; Demetriou, 2001; Connell e Messerchmit, 2005) che, confliggendo con le potenziali contaminazioni dei movimenti LGBT o delle queer theories, produca un modello di post-patriarcato non più apertamente repressivo, in grado di ri-ordinare e ristabilire la gerarchia tra i generi attraverso elementi di postfeminist masquerade (McRobbie, 2009).

Prima di proseguire nell’analisi vorrei specificare l’approssimativa definizione del campo d’indagine data poc’anzi. Parlando di movimenti sociali legati all’anticapitalismo mi vorrei riferire a quell’area¹ debitrice del percorso dei Social Forum e caratterizzata da reti di relazioni informali e credenze collettive che sviluppano un senso di solidarietà con un’azione essenzialmente conflittuale (De Nardis, 2005, p. 30). Il termine “antagonista” lo intendo invece come etichetta grossolana per segnare quella «rottura dei limiti di compatibilità del sistema di riferimento» teorizzata da Melucci (1984), che rende i movimenti particolarmente sensibili alla tematica del bandito². Proprio per il debito alla cultura politica dei Social Forum uno dei principali scopi dell’area dovrebbe essere quello di obbligare il capitalismo (e la sua globalizzazione) a rispondere di ciò che devono escludere per «costruirsi nella “propria” integrità» (Arfini, Lo Iacono, 2012). In questo senso il ribaltamento di una logica patriarcale e binaria dovrebbe essere affrontato come tema: i lavori del femminismo materialista hanno evidenziato da tempo quanto il capitalismo abbia sfruttato il lavoro delle donne (Eisenstein, 1979; Barrett, 1980; Fuentes and Ehrenreich, 1983; Hennessy, 2000). Allo stesso modo le analisi materialiste hanno fatto emergere la relazione tra l’eteronormatività, il binarismo di genere e il

1 «Le aree di movimento sono definite in termini empirici dalla presenza di un reticolo di aggregazioni che condividono la cultura del movimento. Gli indicatori empirici per la determinazione di un’area sono: a) l’esistenza di aggregazioni con qualche carattere di stabilità (un nucleo identificabile di partecipanti, una localizzazione, una certa continuità nel tempo); b) la presenza di un’autodefinizione del gruppo come parte del movimento; c) l’esistenza di un reticolo più o meno esplicito di relazione tra i gruppi.» (Melucci, 1984).

² La tematica dell’estraneità dalla società, dell’alterità del bandito e della microcomunità da lui fondata, viene letta dagli attivisti intervistati come profondamente consonante con le proprie stesse pratiche (Accurso Liotta, 2016)

capitalismo (Hennessy, 1996; Feinberg, 1997). Nella concretezza della pratica non sempre i movimenti si rivelano però in grado di sovvertire il meccanismo di costruzione del potere portandolo fuori da una gerarchia di genere.³ In particolare Sian Sullivan (2005) evidenzia la relazione tra la militanza e il machismo nei movimenti antiglobalizzazione che di fatto limita la possibilità di un cambiamento radicale (si vedano anche: Doerr, 2007; Koopman, 2007; Magaraggia e Vingelli, 2015). Bisogna ricordare che in Italia i movimenti sociali hanno un rapporto complesso e contraddittorio con la costruzione e la messa in discussione dell'eteronormatività patriarcale fin dalla stagione del lungo Sessantotto italiano (De Sario, 2007; Stellieri, 2015), rapporto mai risolto nonostante le molteplici trasformazioni (Bravo, 2004). Altro chiarimento necessario prima di proseguire oltre riguarda invece la definizione del corpus testuale preso in esame e in particolare la definizione di "bandito". Per i termini del seguente lavoro intenderò per personaggio letterario ascrivibile a tale definizione ogni personaggio presente all'interno di una narrazione finzionale che si caratterizzi per aver subito un'esclusione dal contesto sociale. In questo senso recupererò il significato filologico del concetto di "bando" che consisteva nell'allontanamento forzato dalla comunità (Geremek, 2006). Il corpus di testi scelti è emerso nelle venti interviste semi strutturate portate avanti con degli attivisti durante la stesura della tesi (Accurso Liotta, 2016).

La cornice teorica in cui s'inscrive il lavoro è composta da un lato dagli studi di Butler sulla costruzione del genere come performance (2006; 2004;); dai lavori di Harvey Sacks (1977) e Goffman (1959; 1974) sulla costruzione sociale dell'identità come continuamente rinegoziata all'interno di una comunità di riferimento nelle sue pratiche quotidiane; dall'analisi dei movimenti sociali portata avanti da Melucci (1976; 1984; 1974), dallo studio sulla base relazionale delle identità di movimento condotta da Diani (2003)⁴ e gli studi sulla biopolitica (Foucault, 1978) e sull'economia politica del corpo (Foucault, 1977). Per quanto riguarda il legame tra gli studi letterari e quelli sociologici e le possibilità d'interdisciplinarietà tra le due materie, va a mio avviso considerato il ruolo svolto dalla fruizione di narrazioni nella costruzione collettiva dell'identità e il suo potere nel processo di co-costruzione della realtà e della nostra capacità di agire in essa. In questo senso mi trovo in accordo con la definizione d'immaginazione data da Vereni (2008, p. 61): «L'immaginazione non è un modo di sottrarsi alla realtà, ma un modo per progettare forme di vita e di controllo del reale». D'accordo con Vereni sono anche i

³ Mentre scrivo il seguente lavoro si profila sempre più inquietante la vicenda avvenuta a Parma nel settembre del 2010, ma emersa solo cinque anni dopo, e i suoi esiti. A fare spavento, oltre all'atto della violenza fisica di gruppo subita dall'attivista e la violenza psicologica subita in seguito attraverso l'isolamento. Al riguardo si possono leggere gli articoli:

[https://www.ondarossa.info/redazionali/2016/12/comunicato-radio-onda-rossa-sullo-stupro-parma;](https://www.ondarossa.info/redazionali/2016/12/comunicato-radio-onda-rossa-sullo-stupro-parma)
<https://abbattoimuri.wordpress.com/2016/11/30/circa-i-fatti-di-parma-nella-sede-della-raf-come-riparare-4-crepe-prima-che-qualcosa-si-rompa-per-sempre/>

⁴ «Le relazioni sociali esistono in quanto produttrici e portatrici di significati. In quanto tali essi rinforzano l'identificazione partigiana e permettono agli attori di collocarsi nel più vasto mondo sociale articolando i propri interessi e valori, identificando amici e avversari, alleati potenziali e avversari irriducibili.» Diani M., 2003, La base relazionale delle identità di movimento: riconsiderare la «novità» nei «nuovi movimenti sociali», in Leonini L., (a cura di), Identità e movimenti sociali in una società planetaria, Guerini, Milano p. 127.

pareri, eterogenei e discordanti su altri fronti, di Berys Gaut (2005), Susan Feagin (1996) e Antoine Compagnon (1998).

La prima parte del seguente lavoro si soffermerà sul rapporto stretto tra l'identità militante e la figura letteraria del bandito tratteggiandone brevemente alcuni elementi chiave. In un secondo momento cercherò di delineare i modi di rinegoziazione della gerarchia tra i generi emersi nelle interviste e nella letteratura, per poi indagare come questi elementi dialoghino tra loro. Tengo a precisare che le esperienze riportate «Should be understood not as a truth, but simply as a telling of one's story» (Jacoby, 2006, p. 162), storie che sono sempre parziali e portano con se un inevitabile posizionamento:

[A] story is always situated; it has both a teller and an audience. Its perspective is partial (in both sense of the word) and its telling is motivated. (Abu-Lughod, 1993, p. 15)

Questo posizionamento è da problematizzare anche nel mio ruolo, al contempo di ricercatrice e di attivista.

2. Il bandito e i movimenti, un rapporto stretto

Ciò che rende la figura del bandito interessante nello studio delle identità militanti è prima di tutto il ruolo che gli intervistati gli riconoscono:

Robin Hood ha fatto il suo per farmi diventare quello che sono adesso [...]. Cioè, sia Robin Hood che in un certo senso, la mitica Lady Cocca, cioè quel cartone lì della Disney mi ha rovinato, i miei hanno fatto proprio male a farmelo vedere da piccola. (Anna)

Non solo gli si riconosce il ruolo di idealtipo, ma il proprio agire la militanza in situazioni concrete viene associato alla figura del bandito che diventa uno script⁵ da re-interpretare:

FRANCESCA⁶: Un po' bandita quando mi sono trovata ad arrampicarmi dall'ultimo piano fino al tetto dell'università per mettere uno striscione, lì mi sono sentita molto bandita durante una protesta dopo la riforma Gelmini.

IO: Quindi era ancora giro Gelmini come tipo di protesta.

FRANCESCA: Sì, cos'era 2010-2011, quel periodo lì, seconda ondata non prima. Anche Perché lì eravamo veramente io e altre due professoressa per cui ci siamo proprio sentite un branco di agguerriti studenti e professori, anzi ricercatori. Ci siamo veramente sentite tutte un po' bandite con questo striscione nello zaino e vestite da arrampicata.

IO: E la descriveresti come una bella o una brutta sensazione?

FRANCESCA: No, una bella sensazione, una scarica di adrenalina, sicuramente bella.

Come vediamo da questo racconto per sentirsi "banditi" è sufficiente compiere un'azione

⁵ Uso il termine riprendendolo dall'accezione di Butler (1997, p. 51) e spostandolo dal tema della costruzione del genere per riadattarlo alla costruzione della militanza. Mi pare che un uso in questo senso del termine sia suggerito anche in Goffman (1959).

⁶ Tutte le citazioni delle interviste sono relative alle interviste semistrutturate condotte durante il lavoro di tesi e i nomi degli intervistati sono nomi di fantasia da loro stessi scelti.

considerata controegemonica per un fine dimostrativo, senza che ciò segni con forza il rapporto tra il movimento e l'istituzione o tra se stessi e la società. Questo fa riflettere su quanto diversificato possa essere un fenomeno a prima vista omogeneo: rinchiudere la forza simbolica dell'identificazione nel bandito in un unico schema sarebbe riduttivo e rischierebbe d'appiattare l'eterogeneità delle esperienze. Di certo essa può essere vissuta a partire da molte diverse visioni della militanza e delle istituzioni, di sé come parte di uno stato, parte di una comunità, della comunità in conflitto con lo Stato etc. Anche queste diverse possibilità di costruzione dell'identità sono spesso tematizzate dagli intervistati:

Io credo che abbia una funzione duplice: può essere quella di sfondo culturale a cui rifarsi, cioè la ribellione fine a sé stessa che resterà sempre a quel livello, o anche una funzione più catartica, cioè la volontà di uscire da quello schema: comprendere il fatto che ritrovarsi nel sistema ribellione - repressione è funzionale al sistema stesso. (Marco)

Gli attivisti non mancano di percepire anche criticità e problematiche di un'identificazione:

Alla fine il Don Chisciotte de noaltri per cui hai fatto la grande partita etica ma non ti sei sporcato le mani, però in realtà non t'interessa più la costruzione del consenso perché l'importante è la tua purezza e la tua comunità. Quindi sì, credo che la costruzione dell'immaginario del bandito abbia avuto una grandissima influenza sui movimenti sociali degli anni'90- 2000 e secondo me molto deleteria. (Luca)

Non importa quello che fai, l'importante è che fai bordello cioè, che quindi fai le cose fuori dalla legalità. [...] È il simbolo della militanza assolutamente non ragionata, ma di una militanza filtrata solo dall'immaginario letterario, in qualche modo eroico, del bandito. (Mario)

Ciò non di meno la figura del bandito viene spesso usata sia come veicolo verso l'esterno (fig.1) sia come costruzione comunitaria dell'identità militante (Assalti Frontali, 2011). Un uso così esteso e sentito in senso identitario della figura letteraria influenza anche la ricezione dei testi guidando la fruizione verso un rapporto empatico incondizionato col bandito anche quando il lettore implicito⁷ non lo richiederebbe. Prendo come esempio In ogni caso nessun rimorso di Pino Cacucci (2013) dove la figura di Jules Bonnot è tutt'altro che lineare e il testo porterebbe il lettore implicito a un forte grado di problematizzazione delle scelte del protagonista.⁸

⁷ «Il lettore implicito è un ente dichiaratamente fittizio, in possesso di tutte le predisposizioni necessarie all'opera letteraria per produrre i suoi effetti. Esso rappresenta la rete di strutture di invito-risposta che corrisponde al rapporto necessitante testo-lettore. Questa "ricezione programmata" implica la presenza nel testo delle istruzioni per la comprensione.» Segre C., Introduzione, in W. ISER, L'atto della lettura, Il Mulino, Bologna 1987, p.10.

⁸ Anche se la focalizzazione empatica è centrata sul Bonnot, infatti, il lettore implicito è fortemente empatizzante con la figura di Victor Kibalci presentata come figura eroica e immacolata a paragone del più drammatico e tormentato Bonnot.

Ciò non di meno il personaggio viene sentito come altamente simbolico:

La figura di Bonnot [...] assorbe un po' tutto l'immaginario: è un po' una figura emblematica da questo punto di vista dell'immaginario di un bandito, ha tutti gli elementi se vogliamo. (Achille)

E anche la sua negatività viene assunta come elemento di identificazione

[Riguardo Jules Bonnot] positivo in quanto negativo quanto lo sarei io: è quel non essere positivo in senso assoluto. Ma poi positivo onestamente è una categoria, e come tutte le categorie bisogna capire in che ambito e che rapporti di forza va a nascondere. [...] nel periodo e nel contesto raccontato quella non poteva di certo essere la positività. (Claudio)⁹

Fig. 1: Attivisti del centro CSOA Fornace durante una dimostrazione contro l'aumento del costo dei trasporti a Milano nel 2012



<http://www.sosfornace.org/contro-il-car-biglietto-scende-in-campo-robin-hood/>

3. Rinegoziazione del genere nei movimenti

Gli studi accademici al riguardo sono alquanto esigui. Soprattutto ho constatato una minima attenzione rispetto alla costruzione della mascolinità nei movimenti sociali. La letteratura mi pare essersi piuttosto soffermata sulle difficoltà delle donne e degli

⁹ Con questo non è mia intenzione sostenere un giudizio valoriale sulla ricezione del testo. Non intendo cioè sostenere di essere di fronte a una lettura sbagliata o non valida del testo. Mi limito ad osservare una discrepanza tra il lettore implicito e il lettore reale fatta salva la considerazione di Iser (1976) secondo cui: «Un interprete non può più pretendere di insegnare al lettore il significato del testo, poiché senza un contributo e un contesto soggettivo non si dà nulla. Di gran lunga più istruttiva sarà un'analisi di ciò che realmente accade quando si legge un testo, poiché è allora che il testo comincia a dischiudere il suo potenziale; è nel lettore che il testo prende vita.»

individui non conformi all'eteronormatività nel trovare uno spazio di partecipazione politica che situi le dinamiche di potere interno fuori da una gerarchizzazione dei generi. Senza voler entrare nella diatriba sulle cause della diversa attitudine femminile alla politica (Bennett L. L. M. e Bennett S. E. 1989, Verge Mestre e Tormos Marín 2012;) è comunque acclarato che questa difficoltà sia un problema che interessa forme diverse della partecipazione, dai movimenti alla società civile fino ai partiti. Più specifici sulla costruzione della maschilità nei movimenti sono i lavori di Coleman e Bassi (2011), quello di Coffé e Bolzendhal (2010) e quello di Cinar (2016). Dato che l'identità di genere si configura sempre come fatto relazionale (Butler, 2004; Butler, 2006; Connell 2005; Connell, Messerschmidt, 2005) credo che non si possa pensare di tralasciare lo studio della costruzione della maschilità egemone affrontando il disagio de* activist* che non vi si riconoscano.

Al riguardo un'attivista intervistata nota:

È sia una questione di maschilismo diffuso ma dall'altro è proprio una tendenza femminile quella di rimanere indietro e non davanti nell'apparire o comunque se magari il maschio si è dedicato quasi esclusivamente ad essere bandito, fare azioni di sabotaggio, derubare... (Anna)

Traspare da queste parole l'idea forte di una divisione del ruolo che comporta una possibilità o meno di visibilità: mentre al "maschio" è concessa la possibilità di concentrarsi solo sulle "azioni", alle "femmine" spettano i compiti attinenti alle retrovie. Su ciò che viene inteso col termine "azione" e su quali siano le sue implicazioni rispetto al tema trattato cito l'osservazione portata avanti da Coleman e Bassi (2011, p. 216) su l'Anarchist Action Man, a mio avviso applicabile a tutti i movimenti, di matrice anarchica o meno, che condividano l'idea di "azione" così descritta:

They are very physical and confrontational gestures, based on the deconstruction of a small, symbolic aspect of existing order."Actions" are carried out by small groups of people, each whom is allocated a specific role, generally divided into "arrestable" or "not arrestable" - that is "primary" and "secondary" - activities.

La pratica dell'"azione" porta con sé anche il tema dell'importanza data all'incorporare¹⁰ il ruolo militante là dove esso è più precisamente riconoscibile come "di lotta". Il privilegio di questa visibilità e della legittimazione che ne deriva è prettamente maschile mentre il ruolo che resta di competenza delle "femmine" soffre di una minore visibilità:

Un altro testo carino sono in realtà dei ricettari raccolte da Derive Approdi che si chiamano "Cuoche Ribelli": sono tre ricettari diversi, due di queste ragazze che scrivevano i ricettari una era una spagnola che faceva parte delle brigate contro il franchismo durante la guerra civile degli anni trenta e l'altra invece era la cuoca delle Bauhaus cioè per dirti che magari gli uomini erano quelli che tenevano le lezioni più su come sparare, scrivevano i piani su come fare l'assalto e tutto mentre loro prendevano parte però erano quelle che dovevano sfamare queste persone. Per cui questo doppio ruolo tra un po' il pubblico, un po' il privato, insomma, le due sfere che sono un po'

¹⁰ Per una panoramica sul concetto di embodiment negli studi di sociologia si veda A. Howson, 2005, *Embodying Gender*, Sage, London.

inconciliabili. Può essere questo che porta di più a pensare a un bandito maschio che non a un bandito femmina, donna. (Anna)

In effetti tutte le interviste sottolineano una divisione dei ruoli tipica della società patriarcale male oriented:

Finisce l'assemblea è tutto sporco, fatalità, quelle che si ritrovano a pulire sono sempre solo le compagne e non i compagni per cui anche lì dici: "faccio il bandito e poi a queste cose non ci penso". (Francesca)

Lo stesso tipo di suddivisione viene notata da Coleman e Bassi (2011, p. 218):

Although this "constructive", service-providing and acring space of anarchist politics is entered by people of different genders, women participate more actively in it, undertaking activities which have a clear affinity yo the domestic sphere, such as cooking vegan food or running a crèche service.

È un tipo di divisione dei ruoli di genere che s'impara anche attraverso un esempio familiare.

Venendo anche da una famiglia che fa politica perché i miei tutti, cioè..., mio padre proprio a livello istituzionale però anche mia madre che segue la politica, fa politica, però poi molto spesso alle riunioni ci va uno non ci va l'altra perché deve far da mangiare ai figli. (Anna)

Lo squilibrio si configura quindi come routine (Berger e Luckman, 1966): non siamo di fronte a un'aperta repressione quanto piuttosto a un rifiuto di tematizzare lo squilibrio di potere creato attraverso una ripartizione dei ruoli determinata dal sesso biologico ¹¹ degli attivisti:

Nello spazio dell'assemblea vengono visti squilibri di potere tra ragazzi e ragazze, ma la messa a tema della dimensione di genere dello squilibrio non avviene. (Cossutta e Mainardi, 2015, p. 56.)

Questi squilibri creano disagio nelle militanti:

Però sicuramente nei movimenti di cui ho fatto parte, dall'Onda a quest'esperienza di spazio sociale... quando si dice "sei una compagna": tenere insieme le due sfere è molto difficile perché poi cioè ognuno c'ha la sua vita e deve trovare come conciliare. (Francesca)

E vengono legittimati da un clima di velata marginalizzazione di tutti i soggetti non binari:

Non è stato facile, all'inizio molti non lo sapevano che avevo iniziato gli ormoni. Poi quando è stato evidente... insomma le battute c'erano. Magari non davanti a me. E comunque sì, alla fine ho smesso di andare, ma non solo per quello. È anche che volevo posti dove non mi avessero visto prima, dove non essere per forza "la" trans. (Filippo)

Più avanti chiedendo come mai avesse usato l'articolo femminile, Filippo prosegue:

¹¹ Rispetto a ciò che accade nel momento in cui un attivista transessuale sceglie di partecipare secondo agency proprie del genere d'elezione si veda Coleman e Bassi (2011, pp. 218-219).

No, è che molti proprio non la capiscono, questa cosa degli articoli e allora tutti mi chiedevano com'era essere "una" trans. (Filippo)

Un'acredine particolare si riscontra verso la sessualità femminile e la sua autodeterminazione:

Quando dicevo di non essere eterosessuale non mi credeva nessuno. Io cercavo di spiegare che non è che per essere bisessuale fosse necessario provarci di continuo con le ragazze. Ma niente, loro dicevano che era un modo per fare "la speciale", per tirarmela un po'. (Eleonora)

Arrivando a stigmatizzare con forza comportamenti sessuali:

C'era un compagno che mi piaceva e ci vado a letto una sera. Poi questo sparisce ed è strano perché aveva fatto anche il carino, che voleva uscire a ballare, fare cose insieme insomma. Allora ne parlo con un altro compagno e lui mi dice: "E ma se tu gestisci il sesso come uno sport... io poi mica li richiamo per uscire i miei amici di calcetto". E non è vero perché con gli amici del calcetto lui ci esce eccome. Ma comunque sia non è che se non mi faccio problemi a fare sesso tu mi devi prendere per il culo dicendo che vuoi uscire se poi non è vero. Insomma non lo so ma a me è sembrato che il sotto testo fosse: "non è colpa sua se sei un po' troia" (Eleonora)

Dunque la gerarchia di genere che sembra emergere si configura come fortemente eteronormativa, binaria e patriarcale con una maschilità egemone segnata dall'azione di piazza, dalla capacità fisica dell'atto violento che garantisce un gap nella visibilità all'interno del movimento e quindi nei ruoli decisionali. Sembra di potere inscrivere questa rinegoziazione dei ruoli nella definizione di McRobbie (2009) di postfeminist masquerade in quanto non siamo di fronte a un'aperta repressione: spesso nei movimenti esiste un'adesione esplicita alle tematiche del femminismo o alle queer theories o, quanto meno, non è mai presente una loro esplicita contestazione. La partecipazione femminile viene nominalmente ricercata e spesso incoraggiata così come si tende a garantire sempre almeno una presenza femminile nelle cariche di potere.¹²

4. Il bandito e la maschilità

Va prima di tutto rilevato come nel corpus emerso dalle interviste (Robin Hood, i pirati, Jules Bonnot) non siano presenti personaggi femminili. Anche nelle forme emerse di uso in senso identitario la figura femminile è quasi del tutto assente. Penso ad esempio alla canzone Jolly Roger confermata dal dj Bonnot e dal mc Signor K (Signor K feat Bonnot, 2009), artisti considerati figure di primo piano nel panorama culturale dei movimenti. Nel testo della canzone tutta la narrazione è condotta al maschile senza nessun tipo di riferimento a figure femminili. Lo stesso succede per la canzone dal forte valore rituale ed evocativo¹³ Banditi nella sala (Assalti frontali, 2011) dove la tradizione rievocata di

¹² Si pensi alla pratica del doppio portavoce o all'uso diffuso di una terminologia che eviti il maschile inclusivo ("compagn*").

¹³ La canzone presenta un lungo elenco di "banditi" storici ed invita gli astanti a identificare in esse delle figure fondative del loro essere banditi oggi.

padri politici non prevede figure femminili. Ma quale tipo di mascolinità viene costruita dalla figura del bandito? Prima di tutto la figura del bandito viene letta come un modello di leadership:

C'è uno stacco in Robin Hood tra la società feudale e la società del bosco [...] la società feudale molto rigidamente divisa, se vogliamo, per classi mentre la società di quelli che vivono nel bosco insieme a Robin Hood è divisa semplicemente con un rapporto molto paritario di ruolo fondamentalmente di un capo che è così solo per un riconoscimento. (Valerio)
[Tra i pirati] Non esiste un vero capo ma il capo viene eletto in maniera totalmente democratica all'interno di quelli che sono gli aventi titolo, quindi la ciurma della nave: è quella che fondamentalmente elegge il capitano. (Alessio)

Quindi un modello di mascolinità in cui il potere viene guadagnato attraverso un'investitura collettiva come riconoscimento di capacità e autorevolezza. Come fa notare un attivista questa capacità è fortemente connessa con la dimensione della partecipazione fisica alla militanza:

Quando ero molto dentro ai movimenti sociali uno dei temi era quanto eri capace in corteo di farti valere, insomma, e lo è rimasto anche quando al tuo fianco avevi gente con proprietà di un certo valore: non erano solo i ragazzi del quartiere o della Barona o di Corsico così, cioè erano anche... per la leadership di alcuni pezzi di movimento era imprescindibile che tu fossi un buon picchiatore. (Luca)¹⁴

L'atto della violenza fisica ha un ruolo importante nella narrazione collettiva della militanza:

C'è una narrazione, uno storytelling sull'atto della violenza fatta contro un simbolo di potere che è la banca, nel caso del San Germano, piuttosto che qualcos'altro. (Valerio)
Viene riconosciuto il valore delle narrazioni e delle autonarrazioni nel fondarne la prassi:
Oltre ad esserci l'effetto trascinalimento per quelli che subiscono tra virgolette, cioè che agiscono spontaneamente per narrazioni, c'è anche l'auto-narrazione dei pezzi più organizzati e, per usare un'etichetta, politicizzati: agiscono anche loro secondo un'auto-narrazione che deriva molto dalla visione eroica del bandito. (Alessandro)

La figura femminile, nella narrazione sui banditi, ha in realtà un suo ruolo ed è per lo più un ruolo di mediazione o riammissione del bandito nel contesto sociale. La donna è colei che mitiga o annulla quella alterità che il bandito nella narrazione può rivendicare con atto titanico o subire, ma che i movimenti di certo rivendicano.¹⁵ Al riguardo vorrei analizzare due narrazioni in cui la figura femminile viene affrontata attraverso due diversi topoi: quello della donna-sposa e quello della donna-angelo. Da un lato

¹⁴ Su questa tema e sulla dimensione della mascolinità militante "guerriera" come risposta "creativa" si veda De Sario (2007, p. 3)

¹⁵ «Tu puoi legarlo [parlando della figura del pirata] a una marginalità di vita, a una ribellione rispetto a un sistema dominante che è assolutamente.. predominante e invece tu vuoi assolutamente cambiare per cambiare la tua condizione e quella degli altri.» (Valerio).

presenterò Lady Marian in Robin Hood il cui ruolo è quello di sposa in possibilità che, col matrimonio, segnerà (o segnerebbe) il reintegro del protagonista all'interno della comunità.¹⁶ Dall'altro le figure femminili di Rirette e Judith presenti in In ogni caso nessun rimorso che, seguendo la tradizione inglese sulla narrazione di attentatori anarchici,¹⁷ rappresentano la possibilità di salvezza per il protagonista.

Per quanto riguarda Lady Marian è chiaro il ruolo che essa ha nel film d'animazione del 1973: la sua figura introduce il tema amoroso (Robin Hood, 1973, 00.23.08 ss.) e svela l'impianto narratologico della vicenda che si riduce al classico schema del paladino che salva la dama ottenendone in cambio la mano. L'aggettivazione rivolta a Lady Marian, l'unica a caratterizzarla per tutta la durata della pellicola, è quella rivolta da una delle sorelline del coniglietto Skypki che la riconosce per essere «Awful nice». Simile, anche se maggiormente articolato, è il ruolo di Lady Marian in Robin Hood. The Prince of Thieves dove la vicenda si configura secondo lo stesso schema narrativo. Interessante, perché all'apparenza innovatrice, è la figura di Marion (variante nel nome personaggio attestata fin dalle sue prime comparse nel mito) nel film di Ridley Scott del 2010 dove acquista tutt'altro spessore: donna determinata, in grado di maneggiare l'arco con destrezza (Robin Hood, 2010, 00.02.20 ss.) e di uccidere un uomo che tenta di violentarla (Ivi, 01.55.48 ss.) arrivando a partecipare alla battaglia finale travestita da uomo (facendosi pur sempre salvare da Robin).¹⁸ In effetti la crescita del personaggio nella vicenda sta proprio nell'accettare la necessità di un uomo a proteggerla (Ivi 01.03.18 ss.) così da poter riconquistare il suo adeguato ruolo di cura nella rifondata e libera comunità: nella scena finale Robin a cavallo dopo una caccia viene accolto da Marion nel ruolo di angelo del focolare nella foresta (Ivi 02.19.44 ss.).

Per quanto riguarda le figure di Rirette e Judith nel testo di Cacucci, invece, la prima ha come caratteristica quella di imporre il limite invalicabile che porterebbe Victor Kibalci, suo compagno, oltre la soglia della convivenza sociale possibile:

Rirette, passionale e impulsiva, gli era sempre al fianco negli scontri di piazza e nelle baruffe ai comizi dei monarchici, ma era dotata di un sesto senso che le permetteva di cogliere istintivamente il limite da non valicare, la situazione da abbandonare un attimo prima della catastrofe. In più di un'occasione, Victor avrebbe dovuto a lei la propria salvezza. (Cacucci, 2013, p. 162)

La seconda, Judith, avrebbe potuto rappresentare per Bonnot la salvezza, se solo Platano (nel romanzo facente le vesti del demonio che costringe il protagonista alla perdizione)¹⁹ glielo avesse permesso:

...non chiedevo granché. Camminavo con lei al chiaro di luna nel cimitero di Lione, illudendomi che non vi fosse bisogno d'altro per vivere. Era la felicità che avevo inseguito per tutta la vita, senza esser capace neppure di sognarla.

¹⁶ In realtà la figura di Lady Mirian ha avuto un rapporto molto complicato col mito di Robin Hood la cui genesi ed evoluzione è tutt'altro che lineare (Holt, 2005).

¹⁷ Per una narrazione completa del tema si veda Monegato E., 2012, Anarchici (su carta). Narazioni anarchiche dalla cultura inglese tardo-vittoriana alla contemporaneità, Libraccio, Milano

¹⁸ Ivi. 02.10.28 ss.

¹⁹ Accurso Liotta, 2016, pp. 145-153.

L'avevo trovata e scoperto che cosa fosse. La felicità che mi era stata sempre negata. (Cacucci, 2013, p. 16)

Dunque la rappresentazione dei ruoli di genere, sempre fortemente binaria ed eteronormativa, produce una chiara bipartizione: al maschio il ruolo di leader fondato sulla capacità fisica dello scontro e sulla guida delle comunità; alla donna il ruolo, sempre subalterno, di cura, di limite e di riconciliazione del bandito con la società.

5. Conclusioni

Lontano dal rappresentare un ribaltamento dei ruoli di genere in senso anti patriarcale, mi sembra che l'uso della figura del bandito in senso identitario s'inscriva in una costruzione collettiva dell'identità militante profondamente male oriented. Essa infatti esclude e marginalizza pratiche di lotta che prevedano una diversa corporeità fondando un idealtipo del tutto conforme al modello maschile egemone della modernità occidentale: l'eroe solitario che combatte contro le forze nemiche per il trionfo del bene. Si potrebbe dire che la differenza centrale tra l'eroe-bandito e l'eroe-paladino risieda solo nella scelta di campo: mentre il paladino combatte per il mantenimento dell'ordine costituito, il bandito combatte contro di esso per liberare coloro i quali da quest'ordine vengono schiacciati. Come riscontra giustamente De Sario, anche il genere Western ha avuto un rapporto forte con la storia dei movimenti e della costruzione di un'identità maschile militante ed eroica:

Non è affatto sorprendente che l'immaginario dei narratori, nel quale prende forma una maschilità militante in formazione, emerga sotto traccia della popular culture, specialmente quella cinematografica. Dalla fine dei '60 il Western politico di Sergio Leone, Sergio Corbucci e altri, aveva offerto una versione virile e rivoluzionaria dell'eroe solitario, disperato e ambiguo, collocato nella terra di nessuno a cavallo dei confini, costantemente in movimento in lungo e in largo per un imprecisato West. (De Sario, 2007, p. 6)

Il modello di mascolinità proposto è però del tutto analogo a quello delle narrazioni che hanno fondato la performatività di genere nella società patriarcale occidentale e siamo sempre di fronte a quella che Mosse (1996, p. 109) definisce come «[the] urge to serve in a cause higher than individual, to put manliness in the service of an ideal» e che, fa notare «been part of the definition of masculinity from the very beginning». Analoga è anche la subalternità della figura femminile che viene relegata in ruolo di marginalità e di cura secondo una divisione dei ruoli tipica del patriarcato. È interessante che la più recente delle narrazioni analizzate sia anche quella in cui è più facilmente riscontrabile uno slittamento del posizionamento femminile da un ruolo esplicitamente subalterno a quello che possiamo definire come una forma di postfeminist masquerade (McRobbie, 2009). A Marion è infatti lasciato più spazio e apparentemente un diverso grado di emancipazione ed autodeterminazione; in realtà, però, la sua possibilità di affermazione è del tutto legata al ruolo del maschio eroe e la sua realizzazione finale si riduce, ancora una volta, a un ruolo di cura.

Senza voler sostenere che non esistano eccezioni a questa forma di identificazione o riusi eclettici di una figura ambigua come quella del bandito e riconoscendo la parzialità delle testimonianze riportate, penso sia però importante sottolineare quale distribuzione di potere tra i generi e quale tipo di costruzione di genere le narrazioni sul

bandito suggeriscano. È infatti mia opinione che la retorica di lotta contro l'ordine costituito che circonda il personaggio contribuisca a velare le forme di distribuzione del potere interne ad un movimento che vorrebbe definirsi orizzontale e che invece può arrivare a rinforzare forme di predominio tipiche della società capitalista. Nonostante le analogie tra diversi studi sul tema (Sullivan, 2005; Koopman, 2007; Coleman e Bassi 2001) non debbano portarci a generalizzare riguardo alla permeabilità dei movimenti rispetto ai temi del femminismo, delle queer theories e delle rivendicazioni LGBTQ ci pare debbano però suggerire un approfondimento rispetto a come i soggetti militanti nei movimenti anticapitalistici vengano costituiti attraverso gerarchie di genere.

Bibliografia

Bibliografia primaria

Assalti Frontali. (2011), *Banditi Nella Sala*, In *Profondo Rosso*, Assalti Frontali

Cacucci P.(2013), *In Ogni Caso Nessun Rimorso*, Feltrinelli, Milano

Reitherman W., (1973), *Robin Hood*, Disney, Usa

Reynolds K., (1991), *Robin Hood. The Prince Of Thieves*, Warner Bros, Usa

Signor K Feat Bonnot, (2009), *Jolly Roger*, On One Label, Tr.3

Scott R., (2010), *Robin Hood*, Universa Picture, Usa-Regno Unito

Bibliografia secondaria

Abu-Lughod L., (1993), *Writing Women's Worlds: Bedouin Stories*, University Of California Pressa, Berkley & Los Angeles

Accurso Liotta M., (2016), *Leggere Per Essere. La Rappresentazione Letteraria Del Bandito E La Costruzione Delle Identità Antagoniste Nei Movimenti Sociali Italiani*, Tesi Di Laurea Specialistica In Letterature E Filologie Europee, Università Di Pisa

Arfini E. A. G. E Lo Iacono C. (A Cura Di), (2012) *Canone Inverso: Antologia Di Teoria Queer*, Ets, Pisa

Barrett M., (1980), *Women's Oppression Today: Problems In Feminist Marxist Analysis*, Verso, London

Bennett L. L. M., Bennett S., E. (1989), *Enduring Gender Differences In Political Interest. The Impact Of Socialization And Political Dispositions*, «*American Politics Quarterly*», Vol. 17, No. 1, January, Pp. 105-122

Berger P. L., Luckmann T., (1966), *The Social Construction Of Reality*, Trad. It. *La Realtà Come Costruzione Sociale*, Il Mulino, Bologna 1973

Bravo A., (2004), *Noi E La Violenza. Trenta Anni Per Pensarci*, «*Genesis*», Vol. Iii (1) Pp. 17-56.

Bridges T., Pascoe C. J., (2014), *Hybrid Masculinities: New Directions In The Sociology Of Men And Masculinities*, «*Sociology Compass*» 8/3, Pp. 246-258

- Broude G. J., (1990), Protest Masculinity: A Further Look At The Causes And The Concept, *Ethos*, 18: Pp.103-122.
- Butler J., (2006), *Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity*, Routledge, New York
- Butler J., (2004), *Undoing Gender*, Routledge, London – New York 2004, Trad. It. Di Federico Zappino, Fare E Disfare Il Genere, Mimesis
- Cinar S., *Between Dissidence And Hegemony: The Formation Of Socialist Masculinities In Turkey In The 1970s*, Tesi Per European Master In Women's And Gender History, Supervisor: Professor Francisca De Haan
- Coffé H., Bolzendhal C., (2010), Same Game, Different Rules? Gender Differences In Political Participation, In «*Sex Roles*», Vol 63 (5), Pp. 318-333
- Coleman L. M., Bassi S. A., (2011), Decostructing Militant Manhood, «*International Journal Of Politics*», 13:2, Pp. 204-224
- Compagnon A., (1998), *Le Démon De La Théorie. Littérature Et Sens Commun*, Trad. It. Di Guerra M., Il Demone Della Teoria. Letteratura E Senso Comune, Einaudi, Torino, 2000
- Connell R. W., (2005), *Masculinities. Second Edition*, University Of California Press, Berkley
- Connell R. W., Messerschmidt J.W., (2005), Hegemonic Masculinity. Rethinking The Concept, «*Gender & Society*», Vol. 19, No. 6, December, Pp. 829-859
- Cossutta C., Mainardi A., (2015), La Jeune Fille, Può Partecipare? Una Riflessione Attorno Al Genere Come Dimensione Dell'agire Politico Tra Le Ragazze Dei Movimenti Sociali, In Magaraggia S. E Vignelli G (A Cura Di), *Genere E Partecipazione Politica*, Op. Cit.
- Demetriou D., (2001), Connell's Concept Of Hegemonic Masculinity. A Critique, «*Theorie And Society*» 30 [3], Pp. 337-361
- De Nardis F., (2005), *Cittadini Globali. Origini E Identità Dei Movimenti*, Carocci, Roma
- De Sario B., (2007), *Maschilità, Movimenti Sociali E Culture Dei Giovani: Il Passaggio Tra Gli Anni '70 E Gli '80*, Lezione Presso C.I.R.S. De – Università Degli Studi Di Torino
- Diani M., (2003), La Base Relazionale Delle Identità Di Movimento: Riconsiderare La «Novità» Nei «Nuovi Movimenti Sociali», In Leonini L., (A Cura Di), *Identità E Movimenti Sociali In Una Società Planetaria*, Guerini, Milano
- Doerr N., (2007), Is "Another" Public Sphere Actually Possible? The Case Of Women Without" In The European Social Forum Process As A Critical Test For Deliberative Democracy, «*Journal Of International Women's Studies*», 8 [3], Pp. 71-87
- Donati R. E Mormino M., (1984), Il Potere Della Definizione: Le Forme Organizzative Dell'antagonismo Metropolitano, In A. Melucci (A Cura Di), *Altri Codici*, Il Mulino, Bologna
- Eisenstein Z., (1979), *Capitalist Patriarchy And The Case For Socialist Feminism*, Monthly Review Press, New York-London
- Feagin S. L., (1996), *Reading With Feelings. The Aesthetics Of Appreciation*, Cornell University Press, Hardcover
- Feinberg L., (1997), Trans Liberation: A Movement Whose Time Has Come, In Hennessy R., Ingraham C. (A Cura Di), *Materialist Feminism: A Reader In Class Difference, And Women's Lives*, Routledge, New York, Pp. 227-235

- Foucault M., (1976), *Surveiller Et Punir. Naissance De La Prison*, Trad. It. Di Tarchetti A., Sorvegliare E Punire. Nascita Della Prigione, Einaudi, Torino
- Foucault M., (1978), *Naissance De La Biopolitique. Course Au Collège De France 1978-1979*, A Cura Di François Ewald, Alessandro Fontana E Michel Senellart, Trad. It. Di Bertani M., Zini V., Feltrinelli, Milano 2005
- Fuentes A., Ehrenreich B., (1983), *Women In The Global Factory*. Southend Press, Boston
- Gaut B., (2005), The Cluster Account Of Art Defended, «*British Journal Of Aesthetics*», 45, Pp. 273-288
- Geremek B., (2006), L'emarginato In J. Le Goff (A Cura Di), *L'uomo Medievale*, Laterza, Bari
- Goffman E., (1959), *The Presentation Of Self In Everyday Life*, Trad. It. Di Margherita Ciaccia, La Vita Quotidiana Come Rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1969
- Goffman E., (1974), *Frame Analysis. An Essay On The Organization Of Experience*, Trad. It., Frame Analysis. L'organizzazione Dell'esperienza, Armando Editore, Roma 2001
- Hennessey R., (1996), Queer Theory, Left Politics, In Makdisi S., Casarino C., Karl E. R. (A Cura Di), *Marxism Beyond Marxism*, Routledge, London
- Hennessey R., (2000), *Profit And Pleasure: Sexual Identities In Late Capitalism*, Routledge, New York – London
- Holt J.C., (2005), *Robin Hood. Storia Del Ladro Gentiluomo*, Trad. It. Di G. M. Griffini, Mondadori, Milano
- Howson A., (2005), *Embodying Gender*, Sage, London
- Iser W., (1976), *Der Akt Des Lesens. Theorie Ästhetischer Wirkung*, Trad. It. Di R. Granafei E C. Dini, L'atto Della Lettura, Il Mulino, Bologna 1987
- Jacoby T., (2006), From The Trenches: The Dilemmas Of Feminist Ir Fieldwork, In Ackerly B. A., Stern M., True J. (A Cura Di), *Feminist Methodologies For International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, Pp. 153-173
- Jauss H. R., (1982), *Ästhetische Erfahrung Und Literarische Hermeneutik*, Trad. It. Esperienza Estetica Ed Ermeneutica Letteraria, Il Mulino, Bologna 1988
- Koopman S., (2007), A Liberatory Space? Rumors Of Rapes At The 5th World Social Forum, Porto Alegre, 2005, «*Journal Of International Women's Studies*», 8 [3], Pp. 149-163
- Magaraggia S. E Vingelli G. (A Cura Di), (2015), *Genere E Partecipazione Politica*, Angeli, Milano
- Mcrobbie A., (2009), *The Aftermath Of Feminism: Gender, Culture And Social Change*, Sage Publications, New York 2009
- Melucci A. (A Cura Di), (1976), *Movimenti Di Rivolta. Teorie E Forme Dell'azione Collettiva*, Etas, Milano
- Melucci A.(A Cura Di), (1984), *Altri Codici. Aree Di Movimento Nella Metropoli*, Il Mulino, Bologna
- Monegato E., (2012), *Anarchici (Su Carta). Narrazioni Anarchiche Dalla Cultura Tardo-Vittoriana Alla Contemporaneità*, Libraccio, Milano
- Sacks H., (1977), On Doing "Being Ordinary", In J. M. Atkinson, J. Heritage (A Cura Di),

Structures Of Social Action. Studies In Conversation Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, Pp. 413-430

Stellieri P., (2015), «Non C'è Rivoluzione Senza Liberazione...». Neofemminismo E Sinistra Rivoluzionaria In Italia Negli Anni Settanta, In Magaraggia S. E Vignelli G (A Cura Di), *Genere E Partecipazione Politica*, Op. Cit.

Sullivan S., (2005), "*Viva Nihilism!*": *On Militancy And Machismo In (Anti-)Globalisation Protest*, Csgr Working Paper No. 158/05. Disponibile Su:[Http://Www2.Warwick.Ac.Uk/Fac/Soc/Csgr/Research/Workingpapers/2005/Wp15805.Pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2005/wp15805.pdf)

Vereni P., (2008), *Identità Catodiche*, Meltemi, Roma

Verge Mestre T., Tormos Marin R., (2012), The Persistence Of Gender Differences In Political Interest, «*Reis*» 138, Abril-Junio, Pp. 138-185

IL MOVIMENTO FEMMINISTA E LE SUE PRATICHE. PER UN' EPISTEMOLOGIA DELLO SCARTO E DELLA RESISTENZA

Leda Bubola

A spingermi a parlare qui, oggi, è il desiderio di riflettere su alcune esperienze significative del femminismo di seconda ondata, in particolar modo, sulle pratiche che il movimento femminista ha sperimentato nel corso degli anni Settanta e Ottanta. Non intendo fornire una ricostruzione storica degli avvenimenti né dei contesti che hanno accolto tali sperimentazioni¹, ma introdurre una prospettiva analitica che getti luce sui nessi esistenti tra i quattro piani del discorso presi in considerazione in questa sede: *università e carriere accademiche, movimenti sociali, diritti e politiche, educazione e formazione*.

Il titolo del convegno, *Saperi di Genere*, presuppone la presenza di una pluralità di discorsi accomunati dall'attenzione data al concetto di genere. Come tutte e tutti sappiamo, la parola *genere* è la traduzione italiana del termine inglese *gender*, che designa "i molti e complessi modi in cui le differenze tra i sessi acquistano significato e diventano fattori strutturali nell'organizzazione della vita sociale"². Questi modi hanno a che fare con la storia e il contesto socio-culturale che ciascuna epoca porta con sé, con i comportamenti che manifestano l'innestarsi di questa realtà nella vita delle persone, con i fenomeni politico-istituzionali che riflettono il contesto sociale accogliendone o ignorandone i bisogni.

Il termine *genere* è quindi utilizzato in contesti diversi. È stato introdotto dalla filosofa statunitense Judith Butler nel libro del 1990 intitolato "Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity" e proposto al pubblico italiano nel 2004 con il titolo "Scambi di Genere". Il femminismo entra in scena nel sottotitolo di Butler collocandosi in stretta relazione con le sue prime riflessioni sul concetto di *gender*. Sono soprattutto le posizioni di Simone de Beauvoir, Luce Irigaray e Monique Wittig che interessano a Butler perché mettono in evidenza la dinamica di potere alla base della differenziazione tra i sessi e la costruzione socio-culturale che la legittima.

Come si evince dal sottotitolo del libro "Feminism and the Subversion of Identity", il femminismo è collocato in stretta relazione con l'identità nel senso di una sua sovversione. Questo legame tra femminismo e *soggettività* è la questione centrale di questo saggio. Cercherò infatti di mostrare come il nesso esistente tra le pratiche sperimentate durante il movimento di seconda ondata e le rivendicazioni socio-politiche del periodo si articoli attorno alla ricerca di nuove possibilità di soggettivazione e come queste ultime si rivelino possibili solo a patto di una messa in discussione radicale dell'impianto fallogocentrico della nostra cultura.

Prima di cominciare è necessario articolare una distinzione tra due piani del discorso che vengono convocati in questa sede: il primo è quello introdotto dalla parola *gender*

¹ Tra i lavori di sintesi storica si veda: Fiamma Lussana, *Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie*, Roma, Carocci editore 2012; Fiamma Lussana, *Le donne e la modernizzazione: il neofemminismo degli anni Settanta*, in *Storia dell'Italia Repubblicana*, vol. III, 2. Istituzioni, politiche, culture, Einaudi, Torino 1997, pp. 471-565.

² Si veda Enciclopedia Treccani, alla voce "genere/gender" disponibile al sito [http://www.treccani.it/enciclopedia/gender-genere_\(Dizionario-di-filosofia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/gender-genere_(Dizionario-di-filosofia)/) il 09 dicembre 2016.

presente nel titolo del convegno, il secondo è quello delineato dalla parola *differenza*³, termine rappresentativo del movimento femminista di seconda ondata che ho scelto come punto di partenza per la mia riflessione. I due termini, *gender* e *differenza*, sono legati dal rapporto che il movimento femminista ha con il movimento trans, intersex e elgbtqi e che il pensiero femminista ha con il *queer* da un punto di vista più teorico. Questo rapporto viene così descritto da Judith Butler:

“È bene che io dica subito [...] che la mia convinzione è che sarebbe un errore aderire a una nozione progressiva della storia, secondo cui [il femminismo, il queer, il movimento trans*, il movimento intersex vengono concepiti] in successione o, peggio, in sostituzione [l’uno con l’altro]. Dal mio punto di vista non esiste una storia da raccontare relativamente al passaggio dal femminismo al pensiero queer, al pensiero trans*, ecc. E la ragione per cui non c’è una storia da raccontare è che nessuna di queste storie appartiene al passato: queste storie continuano ad accadere, simultaneamente, e si accavallano proprio mentre cerchiamo di catturarle in una narrazione comprensiva”⁴.

Sono d’accordo con Butler nell’affermare la necessità di non porre questi movimenti e le loro elaborazioni teoriche “in successione o, peggio, in sostituzione” l’uno con l’altro. Eppure la loro complessità ci induce a cercare un punto di vista che permetta l’articolazione delle relazioni esistenti tra questi diversi panorami pratici e teorici. L’importante è che questa particolare prospettiva non si ponga in maniera totalizzante ma rispetti gli scarti operanti all’interno di uno stesso contesto o tra ambiti diversi e a partire da questo scarto, si soffermi su ciò che non è ancora stato analizzato.

In questa sede propongo di partire dalle pratiche sperimentate durante il movimento femminista di seconda ondata per dare importanza al processo attraverso il quale nuove soggettività emergono e cercano riconoscimento. Dove si trova il fattore di resistenza e di scarto in questo processo? Risiede nella presa di coscienza di un sistema di pensiero discriminante che ha origini antiche e che, nonostante i numerosi sforzi per decostruirlo, continua a riprodursi. La presa di coscienza infatti non è sufficiente per uscire dal circolo vizioso di una violenza che riproduce se stessa perché, come ricorda Pierre Bourdieu in uno studio condotto sulla società patriarcale dei Cabili di Algeria:

“le stesse donne applicano a ogni realtà e, in particolare, ai rapporti di potere in cui esse sono prese, schemi di pensiero che sono il prodotto dell’incorporazione di questi stessi rapporti di potere e si esprimono nelle opposizioni fondatrici dell’ordine simbolico. Ne segue che i loro atti di conoscenza sono atti di riconoscimento pratico, di adesione dossica, credenza che non deve pensarsi e affermarsi in quanto tale e che ‘fa’ in qualche modo la violenza simbolica che essa subisce.”⁵

³ In alternativa al concetto di *uguaglianza* che nella prima metà del secolo era stato al centro delle lotte femministe, a questo proposito si veda Cavarero, A., Restaino, F., (2001) *Le filosofie femministe: due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Milano: Bruno Mondadori, pp. 19-54.

⁴ Butler J., (2004) *Fare e disfare il genere*, a cura di Federico Zappino, pref. di Olivia Guaraldo, Milano: Mimesis (2014), p. 35.

⁵ Bourdieu P., (2014), *Il dominio maschile*, Milano: Feltrinelli, p. 44.

Non credo che questo valga solo per le donne ma per tutti coloro che sperimentano su di sé la violenza di un sistema di oppressione, dominazione e discriminazione. Questo sistema non si fonda solo sulla categoria del sesso e dell'orientamento sessuale ma anche su altre categorie come l'etnia, la classe, la religione. Non dimentichiamoci che il movimento femminista di seconda ondata, sorto in America e diffusosi poi in tutta Europa, era nato insieme al movimento antirazzista e al movimento studentesco⁶. A questo proposito ricordiamo che con il termine *intersezionalità*⁷ si indica la multidimensionalità del processo di soggettivazione che comprende diversi parametri – l'etnia, la classe, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale. L'ingiustizia e la disuguaglianza sociale possono esprimersi su più livelli nonostante ci sia chi, come Luce Irigaray, considera la costruzione socio-culturale della differenza sessuale all'origine di ogni sistema di discriminazione.

Passiamo ora al movimento femminista di seconda ondata dal quale prende avvio la riflessione proposta in questo saggio. Nel periodo storico a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta si manifesta una particolare confluenza di questioni e discorsi che riflettono le esigenze pratico-esistenziali delle donne. A partire da una condizione di vita degradante che riduceva la donna a proprietà dell'uomo⁸ privandola di alcune capacità essenziali del funzionamento umano (Nussbaum, 2001) tra cui l'integrità fisica, la capacità di muoversi liberamente da un luogo all'altro, di avere assicurata la sovranità sul proprio corpo, di poter trovare soddisfazione sessuale e di scegliere in materia di riproduzione, o ancora di avere la possibilità di essere in grado di usare pienamente i sensi, di immaginare, pensare e ragionare, di partecipare effettivamente alle scelte politiche che regolano la propria vita e molto altro ancora, le donne si mobilitano per modificare il loro *status* esistenziale e socio-politico ed accedere ad una libertà loro negata.

In questo cammino lungo e tortuoso che continua ancor oggi e che ha mobilitato di recente circa centocinquanta persone per la Manifestazione contro la violenza sulle donne tenutasi a Roma il 26 novembre scorso, si intersecano diverse dimensioni coinvolte nella vita di una persona: il diritto a vivere una vita degna di un essere umano, e quindi di possedere gli strumenti e le risorse necessari a soddisfare i bisogni primari come la fame e la sete, la sessualità, il sonno e i bisogni che riguardano la sicurezza del corpo, il lavoro, la famiglia e la casa, e poi necessità che pur non avendo strettamente a che fare con la dimensione fisiologica sono condizioni necessarie per una vita degna di essere vissuta, per esempio la possibilità di sviluppare stima e rispetto per sé e per gli altri, di assumere consapevolezza dei propri desideri e capacità, la possibilità di esprimere spontaneamente la propria creatività. Sappiamo che la violenza che hanno subito e subiscono ancora molte donne privano loro proprio del rispetto di sé e della stima necessari a vivere pienamente.

In quest'elenco di bisogni fondamentali è possibile distinguerne di due tipi, quelli che riguardano più strettamente il corpo e la sua sopravvivenza e quelli, invece, che riguardano la possibilità dell'individuo – maschio e femmina – di scoprire ed esprimere se stesso/a. Il movimento femminista di seconda ondata ha messo in evidenza come le

⁶ Cavarero, A., Restaino, F., (2001) *Le filosofie femministe: due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Milano: Bruno Mondadori, p. 31.

⁷ Termine proposto nel 1989 dall'attività e accademica Kimberlé Williams Crenshaw.

⁸ A questo proposito si ricorda che il delitto d'onore è rimasto in vigore in Italia fino al 1981.

donne siano state private fin dagli inizi della civiltà⁹ di alcuni di questi diritti fondamentali, tra i più importanti quelli di poter decidere cosa fare del proprio corpo e della propria sessualità, tutto questo in una maniera del tutto peculiare, una modalità che ha richiesto e richiede ancor oggi un'analisi approfondita dei presupposti storico-filosofici e antropologici che hanno permesso ad una tale atrocità di passare sotto silenzio.

Il fatto stesso che oggi io abbia consapevolezza di quanto sia importante il soddisfacimento di questi bisogni e il rispetto dei diritti che essi esprimono, presuppone un passaggio storico di presa di coscienza elaborato a partire da un'esperienza di grave limitazione della libertà, una limitazione che io e le generazioni dopo di me non abbiamo conosciuto grazie alla lotta di chi ci ha preceduto e di cui ricordo alcune tappe fondamentali: il *referendum* sul divorzio del 1974, la riforma del diritto di famiglia del 1975, il *referendum* sull'aborto del 1978 e, infine, l'abolizione del delitto d'onore del 1981 fino ad arrivare alla Convenzione di Istanbul del 2011.

Questa lotta è sorta in seno ad un lavoro silenzioso che le donne hanno svolto durante gli anni Settanta, una pratica chiamata "autocoscienza". Come scrive Micaela Maitilasso nella sua tesi dedicata a Carla Lonzi, pensatrice femminista di seconda ondata: "I gruppi di autocoscienza erano composti da un numero ristretto di donne che si riunivano per parlare di sé, dei propri vissuti e della propria esperienza, secondo la modalità della risonanza interiore reciproca"¹⁰. Che cosa significa parlare di sé? Come può succedere che parlando di sé ad altre si attivi una volontà di cambiamento? Come può essere che si comprenda che uno dei fattori della propria sofferenza privata sia la propria condizione socio-culturale, di sé in quanto donna? Come sono connessi questo *fuori* e questo *dentro*?

La questione che si pone in queste domande riguarda il rapporto tra una pratica che si basa sul parlare di sé e la produzione di possibilità soggettive che si esprimono a livello socio-politico. L'esperienza del movimento femminista di seconda ondata dimostra che questi due livelli che ho chiamato in altra sede, la dimensione esistenziale e la dimensione etico-politica¹¹, sono profondamente connessi. La filosofia antica ha molto da insegnarci a riguardo, basti pensare all'"Etica Nicomachea" di Aristotele. Ma la questione più difficile da comprendere e sulla quale varrebbe la pena soffermarsi è la seguente: come si costruisce il rapporto tra la dimensione soggettiva e quella etico-politica? Se la cultura è lì dal principio del processo di soggettivazione, come si configura questa presenza nella storia del soggetto? Quali vie sono possibili e quali, invece, impossibili? Quali sono le conseguenze di questa impossibilità?

Quello che vorrei sottolineare è l'importanza spesso tralasciata dei nessi esistenti e ancora poco indagati tra soggettività e politica. La lotta delle donne per la conquista di diritti e politiche che rispettassero la loro dignità è stata possibile grazie ad una presa di coscienza della loro condizione di subalternità. Le successive analisi condotte dalle filosofie femministe, che hanno preso vita a partire dal movimento di seconda ondata, hanno origine a partire dalle condizioni di privazione appena descritte che sono datate di

⁹ Per fare solo un esempio a tutti noto si ricordi che nell'antica Grecia le donne non poteva partecipare alla vita politica.

¹⁰ Maitilasso M., *Carla Lonzi. Pratiche tra politica e arte*, Università di Verona, anno 2013-2014 p. 6

¹¹ Bubola L., (2015-2016), *Con Carla Lonzi, Adriana Cavarero e Judith Bulter. "Pensare diversamente" per uscire dal circolo vizioso della violenza*, Università degli Studi di Trento.

molto anteriormente al movimento degli anni Settanta. Così Mary Wollstonecraft scriveva nel 1792: “E’ ora di effettuare una rivoluzione dei modi di vivere delle donne – è ora di restituire loro la dignità perduta – e di far sì che esse, come parte della specie umana, operino, riformando se stesse, per riformare il mondo”.¹²

Il movimento femminista ha tracciato un itinerario nel corso della storia, dalle dichiarazioni di Mary Wollstonecraft¹³ fino ad oggi, nella direzione di un’acquisizione di politiche e diritti strettamente connessi con la sempre maggior consapevolezza della condizione subalterna delle donne. Ma c’è di più, già la Wollstonecraft mette in luce una necessità che sarà poi al centro del movimento femminista di seconda ondata, non solo la necessità di un cambiamento in termini di acquisizione di diritti e politiche ma anche di una riforma interiore. Questo concetto si ritrova sviluppato nel pensiero di alcune importanti pensatrici femministe di seconda ondata. Così, per esempio, Luce Irigaray, filosofa femminista e psicoanalista, scriveva a proposito della necessità delle donne di operare un cambiamento profondo:

“La donna deve percorrere un itinerario doloroso e complesso. Una vera e propria conversione al genere femminile (...). Le difficoltà che le donne incontrano per entrare nel mondo culturale maschile hanno come conseguenza che quasi tutte, comprese quelle che si dicono femministe, rinunciano alla loro soggettività femminile e ai rapporti con le altre donne, e ciò le conduce verso un vicolo cieco, individuale e collettivo, dal punto di vista della comunicazione.”¹⁴

Quest’importante considerazione è il motivo per il quale ho scelto di soffermarmi sui movimenti sociali, in particolar modo sul movimento femminista. Ritengo, infatti, che il problema della soggettivazione emerso come una necessità così urgente dal movimento di seconda ondata e dalle sue pratiche sia al centro dei tentativi di cambiamento in altri piani dell’esistenza: il piano dell’istruzione, con il difficile inserimento dei *women’s studies* prima, degli studi di genere poi, all’interno delle Università, il piano dei diritti e delle politiche, si pensi alla lotta per il diritto di aborto sorta in parallelo alla presa di coscienza delle donne sul proprio corpo e al desiderio di potersi appropriare della propria capacità riproduttiva, infine, il piano dell’educazione e della formazione, con la messa in discussione dei ruoli di genere, per come oggi li analizziamo.

Ma in cosa consiste il processo di soggettivazione che, nel caso del movimento femminista di seconda ondata, risponde a una necessità specificatamente femminile? Ho preso questo termine dal vocabolario lacaniano e, dunque, dall’ambito psicoanalitico. Per Lacan il processo di soggettivazione è un movimento di appropriazione, di acquisizione di una padronanza che avviene solo attraverso una separazione¹⁵, un movimento di disalienazione che permette alla parola di soggettivarsi,

¹² Wollstonecraft, M., (1972) *A Vindication of the Rights of Women*, a cura di M. Brody, London: Penguin (1992), p. 133.

¹³ Lonzi C., Lonzi M., Jacquinta A., (1978) *Tentativi di Autocoscienza in un gruppo del ‘500 in La presenza dell’uomo nel femminismo*, Milano: Scritti di Rivolta femminile 9.

¹⁴ Irigaray L., (1992) *Io tu noi. Per una cultura della differenza*. Torino, Bollati Boringhieri (2004), p. 19.

¹⁵ Lacan J. (1977), *Le Séminaire. Livre II. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique psychanalytique (1954-1955)*, Parigi: Seuil. Trad. it. di A. Turolla, C. Pavoni, P. Feliciotti, S. Molinari, A. Di Ciaccia, a cura di G. B. Contri, (1991) *Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicanalisi (1954-1955)*, Torino: Einaudi, p. 309.

in altre parole di manifestarsi come espressione di una “singolarità incarnata” (Cavarero). Ciò che la psicoanalisi tradizionale, di stampo fallologocentrico – come analizza Luce Irigaray – non prende in considerazione è l’impianto monosessuato del simbolico nel quale viviamo e dal quale prende avvio il processo di soggettivazione di maschi e femmine. Se il simbolico è neutro-maschile esso non contempla il sesso femminile, e quindi le femmine mancano del materiale simbolico che dia loro la possibilità di completare questo processo. Osserviamo adesso come questa condizione è descritta dalle femministe del movimento di seconda ondata spostandoci dall’ambito psicoanalitico a quello filosofico-pratico.

Termini come *soggetto* e *soggettivazione* hanno a che fare anche con l’ambito filosofico, soprattutto laddove chi scrive non riesce a considerare psicoanalisi e filosofia due ambiti avulsi l’uno dall’altro e opera, invece, tra loro una distinzione e, allo stesso tempo, una connessione che somiglia al rapporto delineato da Paul Ricoeur tra la filosofia e la non-filosofia: “La filosofia è sempre in relazione con la non-filosofia (...) Se si rompe il legame vitale tra filosofia e non-filosofia, la filosofia corre il rischio di non essere più di un semplice gioco di parole e, al limite, un puro nichilismo linguistico”¹⁶. Questo nesso di cui parla Ricoeur è evidente nel passaggio dal sapere prodotto dal movimento femminista di seconda ondata – i saggi sulla sessualità, sull’autocoscienza, sulla possibilità di espressione di una soggettività alternativa a quella neutro-maschile – alle filosofie che a partire da esse sono state elaborate, filosofie a ragione frammentarie, perché critiche di quell’impianto logico tendente alla riduzione della molteplicità all’Uno che domina l’Occidente fin dalle origini¹⁷.

Partiamo quindi da alcune sollecitazioni che ci vengono direttamente dal movimento di seconda ondata facendo riferimento a una delle sue teoriche più importanti, Carla Lonzi. Dal 1990 ad oggi Maria Luisa Boccia ha dialogato con la teorica di Rivolta Femminile – collettivo nato nella primavera del 1970 – in due libri intitolati “L’io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi” (1990) e “Con Carla Lonzi. La mia opera è la mia vita” (2014). In essi è raccontato il percorso compiuto da Lonzi, dalla carriera nel mondo della critica d’arte al passaggio al femminismo e all’autocoscienza. Boccia riconosce nel pensiero di Lonzi l’impossibilità per la donna di trovare risposta nella cultura. Essa infatti svolge in essa il ruolo di spettatrice, è complice del protagonista dell’arte e della cultura, l’uomo,

¹⁶ Ricoeur P., (1995) *Kierkegaard. La filosofia e l’«eccezione»*, Brescia: Morcelliana, p.65.

¹⁷ A tal proposito Umberto Galimberti rileva come la filosofia sia nata – già con Talete – dall’esigenza primaria di orientarsi nel mondo e di trovare un principio, un fondamento capace di ricondurre il molteplice all’Uno. Per questo la filosofia deve edificarsi attraverso il misconoscimento di se stessa, rinunciando cioè alla ricerca di unità sempre più comprensive il cui rischio è – a sentire Jaspers – un ordinamento totalitario del mondo. (Umberto Galimberti, *La casa di psiche*, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 328) L’affermazione dell’unità del molteplice, detto altrimenti, la ricerca spasmodica di un “principio di tutte le cose” tanto caro alla filosofia, è stato – lo ricorda Galimberti nel capitolo *L’universo e il diverso* – un tentativo di fondazione di un Uni-verso “capace di dissolvere in sé ogni di-verso, ogni pluralità, ogni differenza. E, citando Platone, ci ricorda che per lui “era fonte di letizia spingere nell’Uno le varie forme molteplici” (Umberto Galimberti, *Il corpo*, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 565). Due sono i metodi classici di riduzione della molteplicità all’Uno – che possiamo chiamare, su suggerimento di Galimberti e secondo ambiti di studio differenti, *Idea* o *Dio* o *bene* come fa Platone, oppure, secondo la terminologia psicanalitica *Fallo* per le pulsioni, *Oro* per le merci, *Padre* per i figli, *Senso* per le parole –: il metodo sintetico e il metodo analitico. Il primo si riferisce al metodo dialettico della razionalità tipico del pensiero platonico e di quello hegeliano, mentre il secondo si fonda sul principio aristotelico d’identità (A=A) e non contraddizione (A non può essere diverso da A) (Giangiorgio Pasqualotto, *Saggi su Nietzsche*, Milano, Franco Angeli Editore (Collana Filosofia), 1988, p. 20).

ma non esiste separatamente da lui, esiste solo svolgendo quella funzione complementare di cui l'uomo necessita per sostenere la propria soggettività. Così scrive Lonzi nel suo diario intitolato *Taci, anzi parla. Diario di una femminista*:

“Quando ho capito che mi si chiedeva di immedesimarmi nello spettatore ideale mi sono sentita a disagio. Che funzione era quella? D'altra parte, l'ambiguità dell'artista verso lo spettatore viene anche dal fatto che lui ne ha bisogno e perciò deve sentirsi autorizzato a procurarselo: lo cerca, lo alletta, lo adopera, lo ricaccia lontano dalla ricerca di sé. Nonostante tutto l'artista fa il vuoto di creatività attorno a sé.”¹⁸

In ambito filosofico è Adriana Cavarero che meglio descrive la posizione della donna nel simbolico neutro-maschile:

“Come in uno specchio, l'uomo si riflette nelle sue autorappresentazioni e cattura in esse anche la donna, funzionalizzandola ai suoi bisogni e al suo desiderio. L'altra non è veramente l'altra, bensì appunto l'altra a partire da lui e per lui. È un'altra senza una parola o un'immagine propria, che occupa cioè il posto a lei assegnato dalle parole e dall'immaginario che regnano nel dominio del medesimo. La logica del medesimo mostra dunque che l'economia binaria è un'economia omosessuale. Non necessariamente nel senso di una pratica erotica, ma piuttosto nel senso che il vero soggetto e l'unico protagonista di quest'ordine ha un solo sesso: quello dell'uomo che si rispetchia nel medesimo.”¹⁹

Se nel simbolico, che incide sulle dinamiche socio-culturali determinando le possibilità di soggettivazione degli individui maschi, femmine o intersessuali, la donna non esiste che nella posizione di oggetto funzionale al determinarsi della soggettività maschile, se non esiste separata dall'uomo allora per essa non c'è la possibilità di portare a compimento quel movimento di appropriazione, di acquisizione di una padronanza che avviene solo attraverso una separazione e che Lacan descrive come il cuore del processo di soggettivazione. Per questo Irigaray, che è anche psicoanalista, ritiene fondamentale che le donne percorrano quell'“itinerario doloroso e complesso” che chiama “conversione al genere femminile”.

Irigaray si riferisce a una “soggettività femminile” che si ritrova nei “rapporti con le altre donne” e che è stata messa da parte nel momento in cui, dopo il movimento di seconda ondata, il femminismo ha cominciato ad accedere a luoghi che prima erano preclusi, l'Università, la politica, il mondo del lavoro, per fare alcuni esempi. Lungi dal sostenere che non sia importante un accesso delle donne a questi luoghi, ritengo che essi promuovano solo in parte quel processo di soggettivazione auspicato da Irigaray. Credo che l'ambito dei movimenti sociali fornisca altri ingredienti fondamentali perché ci parla dell'esperienza formativa coinvolta in questo processo, un'esperienza che chiama in gioco necessariamente una pratica. Questo non vale solo per la “soggettività femminile”, ammesso che essa esista e non indichi semplicemente un tipo di soggettività che non si

¹⁸ Lonzi C. (1978) *Taci, anzi parla. Diario di una femminista*, Milano: Scritti di Rivolta femminile, p. 43.

¹⁹ Cavarero C. (2002) *Il pensiero femminista. Un approccio teoretico* in *Le filosofie femministe: due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, a cura di Cavarero A., e Restaino F., Milano: ESBMO, p. 83.

fonda sull'esclusione ma sulla relazione. Vale per qualsiasi soggettività che cerchi un riconoscimento al di fuori delle norme condivise dell'*ethos* collettivo.

Esiste un nesso tra l'ambito pubblico della politica e dell'accademia e l'ambito privato dell'esperienza ma esiste tra loro anche uno scarto insanabile che però può diventare operante e innescare la ricerca. Analizzare la necessità di soggettivazione espressasi durante il movimento femminista di seconda ondata e metterla in relazione con le rivendicazioni di diritti e politiche di allora come di oggi, significa porre un nesso tra un fenomeno psichico e uno socio-culturale. Tutti e tutte sappiamo come queste due dimensioni siano strettamente connesse l'una all'altra ma è molto più difficile riuscire a renderne conto.

Ciò che Irigaray propone con il termine "soggettività femminile" è un diverso modello di soggettivazione da quello espresso dal simbolico neutro-maschile. Irigaray è filosofa e psicoanalista, nel suo celebre testo *Speculum* (1972) che le è costato l'espulsione dall'*École freudienne* di Jacques Lacan e che è diventato uno dei testi più importanti del femminismo di seconda ondata, analizza il carattere monosessuato del simbolico occidentale. La cultura che condiziona il nostro immaginario contempla un ventaglio di possibilità esistenziali che si esprimono attraverso simboli – segni che rinviano ad altro significato –, in psicoanalisi il simbolo è la "rappresentazione figurata di un contenuto inconscio e latente"²⁰. Secondo Irigaray il simbolico occidentale contempla un simbolo per un solo sesso, quello neutro-maschile, il sesso femminile non è rappresentato se non come complementare al maschile. Da qui l'esclusione della differenza – di qualsiasi differenza e non solo di quella femminile – e della dimensione relazionale dal processo di soggettivazione.

Per costituirsi il soggetto neutro-maschile ha bisogno di espellere l'altro da sé, essendo quest'ultimo ostacolo alla sua rappresentazione come individuo autonomo e autosufficiente. Se il soggetto, infatti, si fonda sulla relazione esso deve fare i conti con la dipendenza che la relazione implica. Adriana Cavarero analizza questa questione dal punto di vista della violenza che il soggetto opera nei confronti dell'alterità²¹ e ne descrive il processo di soggettivazione nel suo recente lavoro intitolato "Inclinazioni. Critica alla rettitudine" (2013). Anche Judith Butler, che instaura con la filosofa italiana un intenso scambio intellettuale a partire dall'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, opera una critica profonda dell'etica che promuove questa violenza (Butler, 2006). Entrambe le filosofe sono profondamente impegnate ad analizzare lo sviluppo nella storia delle idee di un'ontologia individualista che si fonda su una violenza teoretica ed etica che abita il cuore della cultura occidentale.

Questi sviluppi teorici importanti, che non sarebbero esistiti se il movimento femminista di seconda ondata non avesse bussato alla porta delle istituzioni accademiche, traggono origine – e questo è ciò che vorrei ricordare oggi – dall'espressione di un disagio sociale nel quale milioni di donne si sono riconosciute e si riconoscono ancor oggi a partire dalla condivisione di difficoltà materiali che derivano dall'appartenenza al sesso femminile fino ad arrivare all'espressione esistenziale di questa condizione, a quella sensazione di

²⁰ Si veda Enciclopedia Treccani, alla voce "simbolo" disponibile al sito <http://www.treccani.it/vocabolario/simbolo/> il 10 dicembre 2012.

²¹ Cavarero, A. (2007). Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale. Villa Verrucchio (RN): Pazzini Editore.

estraneità a un sistema di pensiero nel quale non si riconoscono, perché promotore della loro stessa esclusione.

Allo stesso tempo uno scarto opera tra il contesto accademico e quello dei movimenti sociali. La teoria tende a seguire la propria strada senza confrontarsi con il terreno della pratica che ci parla della necessità di far fronte a un disagio esistenziale, a una possibilità di soggettivazione preclusa dal simbolico. Esso non riguarda solo le donne, ammesso che esse vogliano optare per una soggettività differente da quella neutro-maschile, ma tutte quelle soggettività che come loro si sentono soffocate da un *ethos* che le esclude mettendole a tacere, evitando di interpellarle. Si pensi, ad esempio, alle persone trans, intersex, agli omosessuali e alle lesbiche, solo per fare alcuni esempi. Se questo scarto è insanabile, come credo, è possibile trovare un modo per renderlo operante, per far sì che esso generi un pensiero capace anche di rapportarsi alla teoria in maniera proficua? E viceversa, come può la teoria rapportarsi a questo sapere? Sicuramente a partire da una contaminazione, come quella proposta in questa sede.

Lo scarto, quindi, è inevitabile e non credo che cercare di eliminarlo presentando una continuità fasulla tra movimento e accademia, interiorità e diritti, formazione intesa come processo di crescita ed educazione intesa come programma formativo proposto da un istituto scolastico, possa giovare alla nostra ricerca né aiutarci ad elaborare possibilità formative che prendano in considerazione livelli diversi di azione. Nessuno dei due poli è sacrificabile, tra loro possiamo creare una tensione fertile e produttiva come la filosofa femminista Angela Putino, citando un'espressione del poeta Artaud, ricorda essere una possibilità del pensiero:

“Così talvolta occorrerebbe rifiutare di fare del pensiero, per poter pensare, aspettare il varco che si libera e non il tragitto della disciplina in cui ci si iscrive. Spezzare, non rendere consequenziale, non porsi dove le frasi crescono le une sulle altre nel pullulare discorsivo, sempre disposte all'amplificazione e alle varianti, ma accorrere alla rarità dell'enunciato che si libera proprio dove qualcosa si interrompe, dove un filtro si arresta, dove altro ancora fugge via alla contestualità che sembrava accoglierlo. Un filo d'acqua su un vulcano (A. Artaud)”²².

Per riassumere, secondo la tesi qui presentata, le pratiche dello stare insieme che le donne hanno sperimentato nel corso degli anni Settanta e Ottanta, tra cui la celebre pratica dell'*autocoscienza* portata in Italia da Serena Luce Castaldi sulla scia della sua esperienza nel *Women's Liberation Movement* di New York, esprimono la necessità delle donne di intraprendere un processo di soggettivazione attraverso il quale raccontarsi pensarsi e rappresentarsi separatamente dall'uomo. A partire da un vissuto che esprime quella che Maria Luisa Boccia ha definito “la mutilazione della coscienza femminile”²³ operata dalla cultura occidentale, le donne cercano di elaborare la loro condizione creando spazi di pensiero capaci di accogliere il “soggetto imprevisto” (Lonzi), un soggetto che si fonda sulla dimensione relazione, che accoglie l'alterità, che fa i conti con essa anche ironicamente, come propone Lonzi: “Inconscio, tu e io andiamo alle Bahamas. Non mi metterai più i bastoni tra le ruote, adesso ti colgo sul fatto, te e i tuoi simboli. Adesso ti sfido: vieni avanti, non ti resisto più, ti colgo al volo, non mi fai più

²² Putino, A., Cosmo, (1987), in *Quattro giovedì e un venerdì per la filosofia*, Collana “Via Dogana” Milano: Libreria delle donne, pp. 37-40, disponibile al sito in data 10 dicembre 2016.

²³ Boccia, Maria L., (2014) *Con Carla Lonzi. La mia opera è la mia vita*, Roma: Ediesse, p. 15.

paura. Se ti affacci, in qualsiasi enigma tu sia travestito, mi butto su di te. Ti spoglio in quattro e quattr'otto"²⁴.

La violenza oltre ad essere fisica – limitazione del corpo e del desiderio – storicamente è una violenza teoretica, come sottolinea Adriana Cavarero: “La violenza teoretica consiste nel fatto che diventa superflua la realtà materiale di ogni creatura umana nella sua reale esistenza; diventa, come dice Aristotele, qualcosa di cui non si dà scienza. Infatti c'è episteme, c'è scienza, c'è un sapere sull'uomo soltanto in quanto questi viene considerato universale (...)”²⁵. Ecco che scompare la materialità dei corpi, la loro differenza sessuata e le diverse esigenze che questa differenza porta con sé, ma scompare anche la possibilità stessa dell'isciversi di una differenza nella similitudine dei corpi, una differenza quindi non solo materiale ma anche esistenziale, non solo delle donne tra loro ma anche degli uomini e di tutte quelle soggettività che non si riconoscono in un *ethos* universalmente condiviso che non mette in discussione i propri presupposti.

In quest'operazione di universalizzazione viene esclusa in modo violento “la singolarità incarnata nell'ambito del pensiero” (Cavarero), detto con parole mie, la condizione esistenziale nella quale il pensiero si radica e che è costituita sia dalla materialità dei corpi che dalla necessità di trascendenza insita negli stessi. Ma se, invece, potesse esistere un sapere che rispetti la singolarità dell'esistenza? Se potesse esserci episteme, scienza, consapevole dello scarto necessariamente operante nella singolarità di ciascun punto di osservazione e che, a partire da questo scarto, proceda nella ricerca scientifica? Nei decenni successivi agli anni Settanta e Ottanta le elaborazioni del femminismo di seconda ondata hanno subito scarti ed evoluzioni non lineari andando ad esprimere non più solo le esigenze delle donne. Mi riferisco ai movimenti ELGBTQI e al pensiero *queer* che hanno elaborato nuove forme di azione collettiva e nuovi paradigmi di cittadinanza. Judith Butler ritiene che la violenza etica²⁶ coincida con il fatto di imporre una norma morale che si ritiene espressione di un *ethos* collettivo quando invece si fonda sulla repressione di ciò che non è conforme alla collettività. Quando ci riferiamo all'*ethos* intendiamo “nel linguaggio filosofico e delle scienze sociali, il costume, la norma di vita, la convinzione e il comportamento pratico dell'uomo e delle società umane (...). In senso più generale, comportamento e abitudini di vita”²⁷. Quando questi criteri teorico-pratici di gestione della propria vita singolare e collettiva si rinchiudono in un'universalità supposta tale e si impongono alla collettività senza aprirsi ad una contrattazione con chi non li condivide, si ripropone quella violenza teoretica al cuore della cultura occidentale (Cavarero).

Contrastare questa violenza significa operare un'apertura, porsi in ascolto delle necessità esistenziali espresse dai movimenti sociali che richiedono a nuove possibilità di soggettivazione di essere riconosciute socialmente e giuridicamente. Non si tratta di porre nuove norme morali al posto di quelle vecchie ma di ridiscutere le modalità attraverso le quali queste norme hanno origine. Non si tratta di trovare uno o più

²⁴ Lonzi C. (1978) *Taci, anzi parla. Diario di una femminista*, Milano: Scritti di Rivolta femminile, p. 1131.

²⁵ Adriana Cavarero, *Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale*, Villa Verucchio (RN), Pazzini Editore, 2007, p. 34-35

²⁶ Butler, J. (2006) *Critica della violenza etica*, Milano: Feltrinelli.

²⁷ Si veda Enciclopedia Treccani, alla voce “èthos” disponibile al sito <http://www.treccani.it/vocabolario/ethos/> il 9 dicembre 2016.

modelli di soggettività – maschile, femminile, lesbica, omosessuale, transgender, asessuale, bisessuale, intersessuale etc. – ma di permettere sempre ad una nuova possibilità esistenziale di esprimersi nel rispetto di sé, degli altri e delle altre. Naturalmente ciò è possibile unicamente nel momento in cui sono condivisi dei presupposti fondamentali che Habermas, per esempio, nella sua teoria pragmatica del linguaggio rivolta ad un paradigma intersoggettivo ha identificato in alcuni concetti quali la correttezza, la verità, la veridicità e la comprensibilità.

Ma questo è un altro discorso anche se ci porta a parlare, ancora una volta, di una pratica, come se la dimensione relazionale con i suoi affanni e le sue difficoltà, con le sue incoerenze e resistenze fosse fondamentale, come credo. Le pratiche che hanno animato il movimento femminista di seconda ondata – la pratica dell'autocoscienza poi trasformata in Italia nella pratica dell'inconscio e nella pratica del fare²⁸ –, o quelle praticate dai collettivi dei movimenti ELGBTQI, sono il dono più prezioso dei movimenti sociali. Sono terreno da investigare con gli strumenti della teoria, con i concetti della filosofia e della scienza, attraverso contaminazioni interdisciplinari che proponano chiavi interpretative frutto della relazione tra sociologia, filosofia e psicoanalisi, tra fenomeni culturali e psichici. Grazie a quest'analisi, ancora tutta da sviluppare, è possibile mettere in luce l'intreccio tra condizionamento culturale e soggettivazione, tra quella che oggi qui definiamo la costruzione socio-culturale del genere che condiziona ancora fortemente la produzione di identità collettive, visioni del mondo e linguaggi. Le pratiche ci aiutano a capire quanto profondamente la dimensione psichica sia coinvolta nei processi identitari, come la maschilità e la femminilità sorgano dall'interpretazione socio-culturale che viene data a fattori biologici differenti, come queste diverse dimensioni si connettano tra loro nel processo di soggettivazione e, infine, come questo processo si esprima non solo a livello privato ma anche a livello socio-politico.

Bibliografia

Adriana Cavarero, F. R. (2001). *Le filosofie femministe: due secoli di battaglie teoriche e pratiche*. Milano: Bruno Mondadori.

Boccia, M. L. (1990). *L'io in rivolta*. Milano: La Tartaruga.

Boccia, M. L. (2014). *Con Carla Lonzi. La mia opera è la mia vita*. Roma: Ediesse.

Bourdieu, P. (2014). *Il dominio maschile*. Milano: Feltrinelli.

Butler, J. (2004). *Fare e disfare il genere*. Milano: Mimesis.

Butler, J. (2006). *Critica della violenza etica*. Milano: Feltrinelli.

²⁸ Zaretti, P. (2014) *Nel nome della Madre, della Figlia e della Spirita Santa. Femminismo e Psicanalisi*, Monghidoro (BO): Con-fine edizioni.

Carla Lonzi, A. J. (1978). *La presenza dell'uomo nel femminismo*. Milano: Scritti di Rivolta Femminile 9.

Cavarero, A. (2007). *Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale*. Villa Verrucchio (RN): Pazzini Editore.

Cavarero, A. (2013). *Inclinazioni. Critica alla rettitudine*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

Irigaray, L. (2004). *Io tu noi. Per una cultura della differenza*. Torino: Bollati Boringhieri.

Lonzi, C. (1978). *Taci, anzi parla. Diario di una femminista*. Milano: Scritti di Rivolta femminile .

Maitilasso, M. (2013-2014). *Carla Lonzi. Pratiche tra politica e arte*. Verona: Università di Verona.

Nussbaum, M. (2001). *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*. Bologna: Il Mulino.

Putino, A. (1987). *Cosmo in Quattro giovedì e un venerdì per la filosofia*. Milano: Libreria delle donne Collana Via Dogana.

Ricoeur, P. (1995). *Kierkegaard. La filosofia e l'eccezione*. Brescia: Morcelliana.

Wollstonecraft, M. (1992). *A Vindication of the Rights of Women*. London: Penguin.

Zaretti, P. (2014). *Nel nome della Madre, della Figlia e della Spirita Santa. Femminismo e Psicanalisi*. Monghidoro (BO): Con-fine edizioni.

FEMMINISMO E GIOVANI GENERAZIONI: A CHE PUNTO SIAMO?

Federica Bastiani, Michele Grassi, Patrizia Romito

1. Introduzione

Il femminismo, movimento sociale volto al raggiungimento di pari diritti per uomini e donne, ha da sempre cercato di contrastare stereotipi, pratiche e modelli culturali che impedissero lo sviluppo di un mondo dove donne e uomini potessero esprimersi liberamente e con le medesime opportunità. Grazie alle battaglie femministe degli anni '60, le giovani donne d'oggi possono godere di possibilità ed opportunità impensabili fino a 50-60 anni fa. Nonostante beneficino in maniera diretta delle conquiste femministe, forse a causa del tempo trascorso e della poca conoscenza dei grandi cambiamenti culturali seguiti alle lotte femministe, agli occhi delle giovani generazioni il femminismo sembra spesso qualcosa di superato o esagerato (Piazza, 2003). Le giovani raramente si dichiarano femministe anche se la loro quotidianità sembra essere vissuta in linea con alcuni dei valori promossi dal movimento femminista. È ciò che emerge da vari studi con studentesse universitarie negli Stati Uniti. Nella ricerca di Burn et al. (2000), per esempio, su 174 intervistate 29 si proclamano femministe, 10 come non femminista; inoltre ben 133 dicono di essere d'accordo con la maggior parte degli obiettivi del femminismo, ma non si considerano tali. In un altro studio (Saunders et al., 2006), su una scala in cui le cinque alternative di risposta andavano dal femminista al non femminista, 76 ragazze su 244 dicono di essere femminista o probabilmente femminista, in 128, invece, dicono di essere non femminista o probabilmente non femminista. Ma, quando veniva chiesto di compilare una scala volta a rilevare gli atteggiamenti più o meno femministi, in 191 mostrano atteggiamenti propri di quella fase di presa di consapevolezza femminista, immediatamente antecedente ad un vero e proprio attivismo femminista (Saunders et al., 2006).

In letteratura vediamo che molti stereotipi accompagnano l'immagine della donna femminista (Berryman-Fink & Verderber 1985; Roy, Weibust, Miller 2007; Twenge & Zucker 1999;), la quale viene descritta come forte, indipendente, intelligente, attiva, assertiva, ma anche come testarda, arrabbiata, presuntuosa, esigente, aggressiva e odia-uomini. Inoltre le femministe vengono descritte come più brutte, molto probabilmente lesbiche, come un ostacolo al romanticismo e come causa dei conflitti di coppia in quanto altamente assertive ed autonome (Rudman & Fairchild, 2007). Tutti questi stereotipi negativi non fanno che allontanare le ragazze dall'auto-identificarsi come femministe.

Tuttavia, dati di ricerca tendono a smentire questi pregiudizi. I risultati di Anderson et al. (2009) suggeriscono che le femministe mostrano meno ostilità verso gli uomini rispetto alle non femministe; in un altro studio (Henderson-King & Stewart, 1999), a seguito di un corso su tematiche inerenti le donne, le ragazze diventano sì più femministe, ma non più ostili verso gli uomini. Un'altra ricerca suggerisce, inoltre, che le coppie eterosessuali in cui uno o entrambi i partner sono femministi sono più felici ed hanno una migliore intesa sessuale (Rudman & Phelan, 2007).

Tutte le ricerche citate sono state svolte negli Stati Uniti, dove la posizione delle donne e la storia del femminismo sono diversi e difficilmente paragonabili al contesto italiano (Cobble, Gordon & Henry, Cacace, 2004; Romito e Grego, 2013).

Abbiamo quindi progettato uno studio con il duplice scopo di:

- esplorare quanto le giovani generazioni conoscano e si riconoscano nel femminismo;
- analizzare l'impatto del femminismo sulla scelta del partner e sulla qualità della relazione di coppia.

Nello studio sono state coinvolte studentesse e studenti dell'Università di Trieste. In questo lavoro, presentiamo solo le analisi relative alle ragazze. I risultati relativi ai ragazzi sono ancora in corso di analisi.

2. La ricerca

A partire dagli scopi della ricerca, abbiamo sviluppato tre ipotesi che hanno guidato il lavoro di analisi:

- le ragazze che aderiscono a valori femministi sono più spesso single;
- quando hanno un partner, le ragazze femministe tenderanno a scegliere un partner pro - femminista;
- essere femministe o avere un partner pro - femminista sarà associato a una miglior relazione e a meno violenza nella coppia.

2.1 Metodi e campione

Per questa ricerca abbiamo costruito un questionario che è stato distribuito in vari corsi di laurea dell'Università degli Studi di Trieste (2015). I temi indagati nel questionario erano:

- *Adesione ai valori femministi* (Scala F). Data l'inopportunità di utilizzare le scale sviluppate negli Stati Uniti, abbiamo costruito una scala con 14 item per valutare l'adesione ai valori femministi. La scala è stata validata da un punto di vista psicometrico e si è rivelata essere uno strumento soddisfacente (alfa di Cronbach .81; vedi Bastiani, Grassi e Romito, in progress).
- *Adesione ai valori femministi da parte del partner* (Scala Fp). Una scala di 11 item è stata costruita per indagare il supporto dei valori femministi da parte del partner, così come rilevato delle ragazze (alfa di Cronbach .96; vedi Bastiani, Grassi e Romito, in progress).
- *Conoscenza del femminismo*. Per esplorare la conoscenza del femminismo abbiamo posto tre domande:
 - Conosci delle associazioni di donne e/o femministe (in Italia o all'estero)? Se sì: quali? Le frequenti?
 - Come definiresti il femminismo? (domanda aperta)
 - Ti definiresti pro-femminista o anti-femminista? Le alternative di risposta erano: pro-femminista; anti-femminista; né pro né anti-femminista; non so. La stessa domanda è stata posta anche dopo la lettura di una definizione di femminismo citata nel questionario (la definizione era tratta da Wikipedia).

- *Dialogo con i genitori sul femminismo.* Due domande indagavano se, rispettivamente, la madre o il padre avessero parlato loro del femminismo e in che termini (positivo, negativo, neutrale).
- *Qualità della relazione di coppia.* La qualità della relazione di coppia è stata valutata attraverso una versione modificata della Revised Adjustment Scale (RDAS, Busby et al., 1995), che coglie le dimensioni dell'“accordo” e della “soddisfazione”. Per valutare la presenza di violenza contro la donna nella coppia, è stato utilizzato lo strumento sviluppato da Romito et al. (2013).

Quattrocentodiciannove studentesse dell'Università degli Studi di Trieste (età media 20.7 anni) hanno compilato il questionario anonimo ed autosomministrato. Tutte le studentesse coinvolte hanno compilato il questionario correttamente. Duecentoquarantotto (59,2% del campione) ragazze hanno dichiarato di essere in una relazione di coppia stabile.

3. Risultati

3.1 Conoscenza del femminismo

Conoscenza delle associazioni di donne e/o femministe

Quando è stato chiesto alle ragazze se conoscessero e/o frequentassero associazioni di donne e/o femministe, il 15.6% delle ragazze ha risposto in maniera affermativa ed il 2.1% ha detto di frequentarle. La maggior parte dei gruppi o associazioni citate sono quelle che emergono dai media, come il gruppo delle Femen, delle Pussy Riot o del Movimento Se Non ora Quando. Solo una ragazza ha detto di conoscere un centro antiviolenza.

Definizione di femminismo

Il 70.6% delle ragazze ha dato una risposta alla domanda aperta in cui si chiedeva una definizione di femminismo. Un'analisi qualitativa delle definizioni ci ha portato a creare cinque macro categorie di risposte: un movimento delle donne per le donne (“donne che combattono per i propri diritti”); un movimento che lotta per la parità di diritti tra uomo e donna (“movimento per ottenere pari diritti ed opportunità degli uomini”); un movimento esagerato o estremista (“un movimento che può avere una funzione positiva ma che spesso è esagerato”); un movimento inutile o ormai morto (“30 anni fa lottavano per cause giuste, oggi questo movimento sta degenerando in una strumentalizzazione per sostenere idee che spaziano fuori dalle tematiche che dovrebbero sostenere”); un movimento che porta alla discriminazione degli uomini (“volontà di far prevalere le donne sugli uomini”).

Ti definiresti pro o anti-femminista?

In tabella 1 è possibile osservare come vi sia un netto cambiamento nella scelta dell'etichetta prima e dopo la lettura della definizione di femminismo tratta da Wikipedia. Se prima della lettura solo il 29% le ragazze si definiscono pro-femministe, dopo la lettura il 59.5% delle ragazze scelgono questa etichetta. Sono soprattutto le

ragazze che si dichiaravano neutrali o che non sapevano come classificarsi a spostarsi nella scelta dell'etichetta.

Tabella 1: scelta dell'etichetta prima e dopo aver letto una definizione di femminismo.

	PRIMA della definizione		DOPO la definizione	
	(N)	%	(N)	%
TI DEFINIRESTI:				
Pro femminista	(121)	29.0	(248)	59.5
Né pro né anti	(213)	51.1	(121)	29.0
Non so	(69)	15.6	(34)	8.2
Anti femminista	(14)	3.4	(14)	3.4

Dialogo con i genitori sul femminismo

In tabella 2 è possibile osservare la frequenza con cui i genitori hanno parlato con le figlie del femminismo, ed in che termini questo è avvenuto. Solo il 14,6 delle madri e il 6% dei padri ha trasmesso alle figlie un'immagine positiva del femminismo; nella maggioranza dei casi il tema non è mai stato toccato, e solo in pochissimi casi madre o padre hanno trasmesso un messaggio negativo.

Tabella 2: dialogo con i genitori sul femminismo

Tua madre ti ha parlato del femminismo?	(N)	%
<i>Sì, e mi ha trasmesso un'impressione positiva</i>	(61)	14.6
<i>Sì, e mi ha trasmesso un'impressione negativa</i>	(6)	1.4
<i>Sì, ma non mi ha trasmesso nessuna impressione</i>	(78)	18.7
<i>No, non ne abbiamo mai parlato</i>	(272)	65.2
Tuo padre ti ha parlato del femminismo?	(N)	%
<i>Sì, e mi ha trasmesso un'impressione positiva</i>	(25)	6.0
<i>Sì, e mi ha trasmesso un'impressione negativa</i>	(7)	1.7
<i>Sì, ma non mi ha trasmesso nessuna impressione</i>	(71)	17.1
<i>No, non ne abbiamo mai parlato</i>	(313)	75.2

Ulteriori analisi hanno rilevato che quando la madre ha parlato del femminismo in termini positivi, è più probabile che le figlie aderiscano ai valori femministi, e presentino valori sulla scala F più elevati.

3.2 Influenza del femminismo sulla relazione di coppia eterosessuale

Per indagare l'impatto che supportare valori femministi ha sulla relazione di coppia sono state usate la Scala F e la Scala Fp.

Le ragazze che aderiscono a valori femministi sono più spesso single

Sono stati confrontati i valori ottenuti sulla Scala F dalle ragazze single con quelli delle ragazze che hanno un partner: le ragazze single riportano più alti valori sulla Scala F rispetto alle ragazze in coppia (ANOVA $F(2,408) = 8.099$, $p < 0.01$; $\eta^2 = 0.02$). Detto altrimenti, essere in una relazione di coppia è associato in maniera significativa con una minore adesione ai valori femministi.

Quando hanno un partner, le ragazze femministe tendono a scegliere un partner pro – femminista

Dall'analisi della correlazione di Pearson condotta al fine di indagare la relazione tra la scala F e la scala Fp, emerge che ad alti punteggi nella scala F corrispondano alti punteggi alla scala Fp. Questo indica che ragazze che aderiscono in misura maggiore ai valori femministi tendono a stare in coppia con ragazzi che similmente appoggiano questi valori.

Essere femministe o avere un partner pro - femminista è associato a una miglior relazione e a meno violenza nella coppia

Aderire a valori femministi sia da parte delle ragazze che da parte dei loro partner ha ricadute positive sulla qualità della relazione di coppia, sia in termini di assenza di violenza (correlazione negativa), che in termini di relazioni soddisfacenti (correlazione positiva). L'analisi statistica multivariata mostra che sono i valori della Scala Fp ad essere significativamente associati agli indicatori di una buona relazione di coppia, ovvero, è il fatto che il partner maschile supporti le istanze femministe che influenza il benessere della coppia in termini di assenza di violenza, soddisfazione ed accordo.

L'analisi della mediazione ha permesso di evidenziare l'effetto indiretto dell'adesione ai valori femministi da parte della ragazza sulla relazione di coppia. Essere femministe influenza il fatto di scegliere un partner pro-femminista e questo ha un effetto positivo sulla qualità della relazione.

4. Discussione

Conoscenza del femminismo

Le risposte fornite al questionario e le successive analisi mostrano che le studentesse del nostro campione conoscono poco il femminismo. Le definizioni di femminismo fornite

alla domanda aperta sono risultate generiche e spesso stereotipiche, poche ragazze conoscono associazioni femministe e solo il 2.1% le frequenta. Inoltre, si può dedurre quanto poco si conosca il femminismo dal netto cambio di opinione a seguito della lettura di una definizione di femminismo: molte più ragazze scelgono l'etichetta "*pro femminista*".

Studi negli Stati Uniti mostrano che aver frequentato corsi inerenti tematiche femministe o aver potuto apprendere da varie fonti nozioni in merito al femminismo influenza la probabilità che le ragazze si identifichino nel Movimento delle Donne e aderiscano alle sue istanze (Eisle & Stake, 2008; Henderson-King & Stewart, 1999; Leaper & Arias, 2011; Zucker, 2004;). Una tendenza coerente emerge dai nostri dati: le ragazze intervistate riportano punteggi più alti alla Scala F quando hanno parlato di femminismo con la madre in termini positivi.

Questi dati forniscono un'ulteriore indicazione di quanto sia importante parlare di femminismo e fare chiarezza in merito. La promozione di corsi ed iniziative sul femminismo e su tematiche ad esso inerenti potrebbe contribuire a formare giovani donne consapevolmente femministe. Ciò potrebbe avere implicazioni sul loro attivismo (Zucker, 2004), sul loro distacco dai pregiudizi sessisti (Ayers et al., 2009; Eisle & Stake, 2008; Leaper et al., 2011; Liss & Erchull, 2010; Liss et al.) ed anche sul loro benessere psicofisico (Green et al., 2008; Saunders & Kashubeck-West, 2006; Snyder & Hasbrouck, 1996).

Impatto del femminismo sulla relazione di coppia

Le ragazze single del nostro campione riportano una maggiore adesione alle istanze femministe così come vengono riportate nella scala F, rispetto alle ragazze in coppia. Quando le ragazze femministe sono in coppia, però, mostrano molta coerenza e tendono a scegliere un partner che sia in linea con i loro valori. Ed è proprio la scelta effettuata che ha delle ricadute positive sulla relazione. Infatti, sulla qualità della relazione di coppia incide in maniera significativa l'adesione ai valori femministi da parte del partner. Quando il compagno viene descritto come "*pro femminista*", non solo aumentano l'accordo e la soddisfazione vissuti all'interno della relazione ma diminuiscono anche significativamente comportamenti di dominazione e violenza maschile.

Il fatto che, nel nostro campione, le ragazze che aderiscono maggiormente ai valori femministi siano le single sembrerebbe confermare lo stereotipo che vede le femministe come odia - uomini o il femminismo come ostacolo alla vita di coppia (Rudman & Fairchild, 2007). Considerando tuttavia i risultati emersi dalle analisi successive, questi stereotipi vengono smentiti. Le ragazze, quando sono femministe, tendono a scegliere un partner pro femminista e vivono relazioni più soddisfacenti, come suggerito anche da ricerche precedenti (Rudman & Phelan, 2007). Essere femminista non rappresenta quindi un problema per la qualità della relazione. Sembra piuttosto che le ragazze femministe ricerchino un partner che condivida i loro valori e questo potrebbe renderle più selettive e sensibili ad atteggiamenti sessisti. Altre ricerche mostrano che ragazze femministe sanno meglio identificare ragazzi con comportamenti sessisti (Ayers et al., 2009; Leaper et al., 2011; Liss et al., 2004; Liss & Erchull, 2010; Zucker, 2004), comportamenti che sono spesso l'anticamera della violenza, e preferiscono, di conseguenza, distanziarsi da questa tipologia di ragazzo. Vivere relazioni in cui non vi è

violenza ha delle ricadute positive sulla vita e la salute delle donne (Garcia-Moreno et al., 2015) ed è anche per questo che una miglior conoscenza del femminismo e un'adesione ai suoi valori andrebbe considerata come un fattore di prevenzione della violenza.

5. Conclusioni

I risultati di questa ricerca rivelano che le studentesse intervistate conoscono poco e male il femminismo ma che quando lo conoscono meglio è più probabile che vi si riconoscano e vi aderiscano. Di grande importanza risulta essere il fatto di parlare di femminismo a casa con i genitori e, come mostrato da altre ricerche, a scuola o all'università con le/i docenti. L'adesione ai valori femministi sembra essere, inoltre, un importante strumento di selezione quando si tratta di scegliere il partner maschile con cui intraprendere una relazione di coppia. Le ragazze femministe, ricercando un partner che aderisca ai valori femministi, sono più selettive, e nonostante la ricerca del partner possa comportare più tempo e fatica questo ha importanti e positive ricadute sulla qualità della relazione. Non solo la soddisfazione e l'accordo all'interno della coppia aumentano quando è lui ad essere pro-femminista, ma, soprattutto, diminuiscono i comportamenti di dominazione e violenza. Riconoscersi nel femminismo e sviluppare un'identità femminista sembrerebbe essere un vero e proprio fattore protettivo quando si parla di violenza. Di femminismo c'è ancora molto bisogno: parliamone e trasmettiamo il suo pensiero alle giovani generazioni per costruire non solo delle relazioni migliori, ma anche un mondo migliore.

Bibliografia

- Anderson, K. J., Kanner, M., & Elsayegh, N. (2009). Are feminists man haters? feminists' and nonfeminists' attitudes toward men. *Psychology of Women Quarterly*, 33(2), 216-224.
- Ayres, M. M., Friedman, C. K., & Leaper, C. (2009). Individual and situational factors related to young women's likelihood of confronting sexism in their everyday lives. *Sex Roles*, 61(7-8), 449-460.
- Berryman-Fink, C., & Verderber, K. S. (1985). Attributions of the term feminist: A factor analytic development of a measuring instrument. *Psychology of Women Quarterly*, 9(1), 51-64.
- Burn, S. M., Aboud, R., & Moyles, C. (2000). The relationship between gender social identity and support for feminism. *Sex Roles*, 42(11-12), 1081-1089.
- Busby, D. M., Christensen, C., Crane, D. R., & Larson, J. H. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and nondistressed couples: Construct hierarchy and multidimensional scales. *Journal of Marital and Family Therapy*, 21(3), 289-308.

- Cacace, M. (2004). *Femminismo e generazioni: valori, culture e comportamenti a confronto* (Vol. 23). Dalai Editore.
- Cobble, D. S., Gordon, L., & Henry, A. (2014). *Feminism unfinished: A short, surprising history of American Women's Movements*. WW Norton & Company.
- Eisele, H., & Stake, J. (2008). The differential relationship of feminist attitudes and feminist identity to self-efficacy. *Psychology of Women Quarterly, 32*(3), 233-244.
- García-Moreno, C., Hegarty, K., d'Oliveira, A. F. L., Koziol-McLain, J., Colombini, M., & Feder, G. (2015). The health-systems response to violence against women. *The Lancet, 385*(9977), 1567-1579.
- Green, M. A., Scott, N. A., Riopel, C. M., & Skaggs, A. K. (2008). Feminist identity as a predictor of eating disorder diagnostic status. *Journal of clinical psychology, 64*(6), 777-788.
- Henderson-King, D., & Stewart, A. J. (1999). Educational experiences and shifts in group consciousness: Studying women. *Personality and Social Psychology Bulletin, 25*(3), 390-399.
- Leeper, C., & Arias, D. M. (2011). College women's feminist identity: A multidimensional analysis with implications for coping with sexism. *Sex Roles, 64*(7-8), 475-490.
- Liss, M., & Erchull, M. J. (2010). Everyone feels empowered: understanding feminist self-labeling. *Psychology of Women Quarterly, 34*(1), 85-96.
- Liss, M., O'Connor, C., Morosky, E., & Crawford, M. (2001). What makes a feminist? Predictors and correlates of feminist social identity in college women. *Psychology of Women Quarterly, 25*(2), 124-133.
- Piazza, M. (2003). *Le trentenni: fra maternità e lavoro alla ricerca di una nuova identità*. Mondadori.
- Romito, P., Beltramini, L., & Escribà-Agüir, V. (2013). Intimate Partner Violence and Mental Health Among Italian Adolescents Gender Similarities and Differences. *Violence against women, 19*(1), 89-106.
- Romito, P., & Grego, C. (2013). *Madri (femministe) e figli (maschi)*. XL Edizioni.
- Roy, R. E., Weibust, K. S., & Miller, C. T. (2007). Effects of stereotypes about feminists on feminist self-identification. *Psychology of Women Quarterly, 31*(2), 146-156.
- Rudman, L. A., & Fairchild, K. (2007). The F word: Is feminism incompatible with beauty and romance?. *Psychology of Women Quarterly, 31*(2), 125-136.
- Rudman, L. A., & Phelan, J. E. (2007). The interpersonal power of feminism: Is feminism good for romantic relationships?. *Sex Roles, 57*(11-12), 787-799.

Saunders, K. J., & Kashubeck-West, S. (2006). The relations among feminist identity development, gender-role orientation, and psychological well-being in women. *Psychology of Women Quarterly*, 30(2), 199-211.

Snyder, R., & Hasbrouck, L. (1996). Feminist identity, gender traits, and symptoms of disturbed eating among college women. *Psychology of Women Quarterly*, 20(4), 593-598.

Twenge, J. M., & Zucker, A. N. (1999). What is a feminist? *Psychology of Women Quarterly*, 23(3), 591-605.

Zucker, A. N. (2004). Disavowing social identities: What it means when women say, "I'm not a feminist, but...". *Psychology of Women Quarterly*, 28(4), 423-435.

Sitografia

<http://it.wikipedia.org/wiki/Femminismo>

GENERE, MEDIA E POLITICA. LA RIDEFINIZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO

Marinella Belluati

1. Genere, media e tecnologia

Per lungo tempo, il dibattito sulle differenze di genere ha usato il dato biologico per ribadire la diversità naturale tra uomini e donne. Anche se alcune posizioni sono ormai divenute anacronistiche, la scia del loro portato non è mai del tutto scomparsa. Nella strutturazione delle relazioni di genere, un ruolo importante lo hanno avuto le posizioni legate al determinismo biologico di stampo evoluzionista, che ha sostenuto la disuguaglianza di genere come dato naturale e per questo fisso e immutabile. Supportato da una lettura conservatrice della società, questa impostazione ha fondato la propria fortuna su una serie di argomentazioni pseudo-scientifiche. Anche in merito alla funzione riproduttiva, queste impostazioni hanno sostenuto disparità (Wilson, 1975). La supremazia maschile viene anche sancita da un approccio storicista che riporta l'uomo alle funzioni della caccia e della guerra e le donne a quello del focolare e della discendenza. Studi antropologici hanno però dimostrato il contrario e una lettura critica della storia ha confermato che le categorie di genere sono funzionali al potere egemonico che ha interiorizzato e legittimato disuguaglianze (Foucault, 1980).

Da una posizione totalmente diversa ripartono le teorie della socializzazione di genere che leggono le differenze tra uomo e donna come un prodotto culturale. Il concetto definito da Freud pone al centro della differenziazione il rapporto psicanalitico con la sessualità, ma offre anche lo stimolo per spostare maggiormente l'attenzione sulla costruzione sociale del genere. Gli individui, già a partire dall'infanzia nel loro percorso di socializzazione, interiorizzano norme e aspettative sociali corrispondenti ad una definizione di genere "conforme". I ruoli si confermano come il frutto di una costruzione sociale culturalmente determinata guidata da sanzioni positive, che agiscono attraverso strumenti di ricompensa e rinforzo, e negative, che tendono invece a stigmatizzare i comportamenti giudicati devianti.

Tutte queste posizioni hanno incontrato molti elementi di critica soprattutto da parte dei movimenti femministi radicali. Una posizione speculare a quella di Freud è quella della psicanalista femminista Nancy Chodorow (1978). Il suo approccio teorico, sempre collocato in ambito psicanalitico, afferma che per scardinare le divisioni di genere occorre riconsiderare l'organizzazione sociale e la divisione del lavoro fuori e dentro le mura domestiche. Per l'uomo l'attività produttiva ha significato, da sempre, una dimensione sociale allargata extra familiare, mentre per la donna l'ambito interno alla famiglia si pone fuori dai parametri riconosciuti della produttività socio-economica. Per superare la discriminazione di genere socialmente costruita è necessario, secondo questa visione, riposizionare i ruoli familiari, a partire dalla cura dei figli e delle mansioni domestiche¹.

¹ Pur riconosciuta corretta nelle premesse dalla sociologia contemporanea, questa posizione è stata critica per via della sua applicazione radicale dei movimenti femministi accusati di voler affermare un modello speculare a quello maschile (Giddens, 2008).

Come punto di sintesi, va richiamata la potente analisi di Nancy Fraser (2013) che individua i termini del confronto di genere nella tensione tra redistribuzione delle risorse economiche e sociali, riconoscimento di status e rappresentanza politica. I movimenti che si muovono per l'affermazione dei diritti debbono prendere in considerazione necessariamente questi tre ambiti perché tutte le azioni che hanno sacrificato anche soltanto una di queste "variabili singole", secondo Fraser, si sono rivelate perdenti. La teoria della giustizia di genere, per essere efficace, deve diventare tridimensionale includendo la dimensione politica della rappresentanza accanto alla dimensione economica della redistribuzione e alla dimensione simbolica del riconoscimento.

Prima di entrare nel merito del tema della *gender politics*, è opportuno richiamare brevemente le differenti prospettive analitiche del dibattito sul genere nel discorso pubblico e politico, richiamando due importanti sfere di influenza che, a giudizio di chi scrive, hanno contribuito - e stanno contribuendo - alle nuove produzioni culturali: quella legata alle costruzioni medialità e quella delle nuove tecnologie.

La questione del gender ha costituito uno dei filoni più importanti dei *Cultural Studies* che si è occupato di decostruire i discorsi dominanti contemporanei diffusi dai media. Attraverso la rappresentazione del genere veicolata dai mezzi di informazione, infatti, il senso comune riproduce la struttura sociale esistente, egemonicamente maschile, contribuendo alla cristallizzazione delle identità. Il punto cruciale dei *cultural gender studies* è che la costruzione sociale del maschile e del femminile è parte dell'ideologia dominante che stabilisce i comportamenti appropriati per uomini e donne (Goffman, 1979). Per raggiungere le pari opportunità occorre soprattutto affermare controdiscorsi in grado di cambiare le visioni egemoni.

Dalla convinzione che l'uso dei media sia sessuato si muovono gli studi femministi interni ai *cultural studies* che si sono focalizzati, prevalentemente, sullo studio dell'*audience* della televisione, il più potente mezzo di discorsività (Hobson, 1982; Seiter, 2013). Partendo da alcuni risultati di ricerca è cresciuto nel tempo un filone di *media studies* che ha messo meglio a fuoco la relazione tra genere, media e cultura (Van Zoonen, 1994; Capecchi, 2006; Tota, 2008). Empiricamente, vengono esplorate le relazioni tra contenuto, potere e forme di organizzazione della struttura narrativa dominante (Franks, 2013) che regolarmente rilevano il divario esistente².

Molte ricerche sul rapporto tra media e genere riconfermano la presenza di uno scarto importante nella riproduzione dei pregiudizi di genere, anche se si può notare qualche discontinuità. Alcuni studi recenti affermano che si stanno imponendo nel senso comune anche nuovi tratti di identità femminile; immagini di donne assertive, fiduciose, sessuate, di successo rappresentano una presenza crescente nella produzione culturale contemporanea. Secondo questa lettura, i media potrebbero costituire anche una risorsa per una nuova visione di femminismo "popolare" soprattutto di giovane generazione (De Blasio, 2012), ma al tempo stesso si deve stare in guardia rispetto alle nuove trappole culturali e alle direzioni neoliberiste della società contemporanea (McRobbie, 2000).

Un altro campo importante per comprendere il *gender gap* nel discorso pubblico è il suo rapporto con il sapere tecnologico centrale per l'innovazione sociale nell'era della *web*

² Un programma importante è il Global Media Monitoring Project che da 25 anni ripropone uno studio mondiale che conferma ogni volta i lenti progressi nella rappresentazione corretta di genere negli ambienti medialità (<http://whomakesthenews.org/> ultimo accesso 16 dicembre 2016).

culture. Si parte dalla critica al paradigma deterministico, a lungo dominante, che riconosceva nella tecnologia l'affermazione del dominio maschile fondata sulla convinzione che le donne fossero più adatte alle materie umanistiche. Una prospettiva, di matrice struttural-cognitiva, ha cercato, poi, di superare questa visione insistendo sul fatto che l'approccio alla scienza è diverso tra maschio e femmina, più logico razionale e orientato alla soluzione lineare quello maschile, mentre quello femminile sarebbe più creativo, in grado di cogliere i nessi logici e di inserirli in un contesto, (Turkle and Seymour, 1992). Grazie a queste posizioni, si è diffusa la convinzione che la tecnologia su cui si basano i nuovi media fosse più vicina "alle qualità essenziali della femminilità" (Van Zoonen, 2008 p. 167) poi rivelatasi inadeguata nelle conseguenze.

L'approccio alla scienza del femminismo liberale per una certa stagione è stato decisamente troppo ottimista riconoscendo alla tecnologia, ritenuta uno spazio semanticamente neutro, un potere di emancipazione; questa idea, per un certo periodo, ha alimentato la convinzione che per le donne bastasse promuovere la propria presenza all'interno delle discipline scientifiche per poter migliorare la situazione generale (AAVV, 1985; Leccardi Barazzetti, 1995; Wajcman, 2007; Comunello, 2015). La lettura viene però messa in discussione dal femminismo radicale che ha insistito sul fatto che il sapere tecnologico è resistente ai tentativi femminili di cambio del paradigma. Lo sforzo analitico di questa posizione si è concentrato ad individuare i meccanismi di esclusione delle donne dal sapere tecnologico e le forme di svalorizzazione della loro presenza. Soprattutto l'approccio del Cyberfemminismo degli anni novanta (Haraway, 2000), ha radicalizzato il discorso esortando a forme di "occupazione" dello spazio del web.

Lori Kendall (2002) nel suo studio sulla mascolinità on line parte dal riconoscere che esiste un nuovo ambiente della comunicazione che offre alle donne opportunità e spazi di libertà senza precedenti. La struttura della rete e la sua configurazione possono offrire nuove opportunità e attivare forme di contropotere politico rispetto all'egemonia culturale maschile. Al tempo stesso, mette in guardia sul fatto che lo spazio del web tende anche a rafforzare relazioni esistenti e, nel caso dei movimenti femministi, a costruire delle bolle autoreferenziali. Inoltre, anche sul web, si può creare una spirale del silenzio che fa rimanere in ombra gli scostamenti dal pensiero dominante.

Dopo i primi anni Novanta cosiddetti dell'euforia tecnologia, la visione eccessivamente ottimistica che invitava i movimenti femminili ad utilizzare massicciamente la rete per le sue potenzialità liberatorie, viene ridimensionata da studi che riconoscono che lo spazio del web si sta "normalizzando" intorno a forme e modalità d'uso tipicamente maschili (van Zoonen, 2010). Questo però non significa che forme di "occupazione" di genere stiano venendo meno, sono interessanti le analisi sulle pratiche d'uso di più specifici ambienti digitali e sulle loro interconnessioni (Baym, 2010). Le donne in rete sono più propense a creare reti sociali e questo potrebbe offrire loro maggior opportunità di accedere alla sfera pubblica e modificarla (Harcourt, 1999; Desai, 2009).

I dati più recenti evidenziano un passaggio interessante (Bracciale, 2010), sono le donne a far maggior uso del web e dei social media³ e questo produrrà effetti. Questa considerazione permette di collegarsi allo specifico oggetto di questo contributo che

3 I dati del tredicesimo Rapporto Censis sulla comunicazione (2016) confermano che in Italia le donne hanno superato gli uomini nell'utilizzo della rete (13^ Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione "I media tra élite e popolo"), lo stesso dice l'indagine multiscopo Istat 2016 ("Come cambia la vita delle donne - 2001-2014").


pone al centro il rapporto tra politica e forme di comunicazione come meccanismo regolatore del bilanciamento di genere e della produzione di senso sociale in merito alle pari opportunità.

2. Gender politics e social media

Il divario di genere richiamato attraverso il gap culturale e tecnologico converge inevitabilmente nella dimensione politica e nella sua influenza sul discorso pubblico. La sotto rappresentazione delle donne in politica è oggetto di studio già da diversi decenni (Duverger, 1955) e non accenna a migliorare nonostante gli sforzi di organizzazioni internazionali e il costante monitoraggio del suo andamento. Il *Global general gap performance* del *World Economic Forum*⁴ conferma anche nel 2016 un trend insoddisfacente. Come si evince dall'indice complessivo, la parità non viene raggiunta in nessuna macro area, si tratta comunque di un indice globale complessivo che ha al suo interno diversità territoriali marcate, ma resta il fatto che la dimensione politica è sicuramente la più problematica.

La richiamata contrapposizione tra sfera privata e pubblica è da sempre l'aspetto problematico del rapporto tra genere e politica. Questa distinzione, definita da Mary Wollstonecraft già nel Settecento, è la stessa che ha legittimato finora forme di esclusione delle donne dalla politica e dai vertici di potere. Seppure la situazione stia migliorando, la separazione rimane netta: gli uomini continuano ad avere il dominio della politica hard (economia, difesa, finanze) mentre alle donne viene riservata quella più soft (welfare, scuola, salute, pari opportunità).

Grafico 1 Global Performance Index 2016



Fonte Global gender Gap Index 2016

Lo studio del rapporto fra politica e rappresentazioni di genere costituisce un campo di ricerca che unisce la tradizione dei *gender studies* a quello della comunicazione politica ed è stato affrontato attraverso diverse posizioni teoriche. Il primo importante riferimento è, ancora una volta, al femminismo liberale e normativo che sostiene che per raggiungere l'equità di genere sia necessario imporre la *critical mass* all'interno delle funzioni pubbliche. Secondo questa visione, l'aumentata presenza femminile nelle posizioni apicali della società sarebbe in grado di correggere lo sbilanciamento di genere

⁴ http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf (ultimo accesso 12 dicembre 2016).

e di intervenire sulla forma della politica. Su questa scia si muovono le rivendicazioni per stabilire le pari opportunità per legge, posizione intorno a cui il dibattito è aperto. La critica che viene mossa a questa posizione deriva dal fatto che anche quando si è assistito ad un aumento significativo del numero di donne ai vertici la gestione del potere non è cambiata. Una serie di studi compiuti in questa direzione hanno dimostrato che a un incremento della presenza femminile nei Parlamenti non ha corrisposto una svolta in senso *gender oriented* (Childs, Krook 2008; Towns, 2003).

Un altro approccio, sempre di stampo normativo, della *substantive representation*, sostiene che le donne al vertice debbano esercitare un'azione di difesa soprattutto dei loro diritti battendosi per politiche che vanno in direzione delle pari opportunità. L'analisi delle carriere politiche femminili evidenzia che quando arrivano ai vertici non solo debbono faticare di più per conquistare la posizione, ma una volta raggiunta debbono continuamente dimostrare di esserne all'altezza. Kathleen Jamieson (1995) ha così definito il *double bind effect*, le donne al comando devono dimostrarsi altamente competitive per non essere giudicate deboli, ma agendo con eccessiva determinazione rischiano di essere considerate non appropriate, poco femminili, per l'appunto (Campus, 2010 p. 35).

Sul piano strutturale e organizzativo, il processo per rimuovere gli ostacoli all'ascesa delle donne nei ruoli strategici deve ritrovare il coraggio perso negli anni nel sostenere forme di mobilitazione. Su piano identitario, invece, la costruzione della sfera pubblica femminile deve affrontare nuovamente la tensione tra dimensione pubblica e dimensione privata, spesso vero e proprio nodo irrisolto dell'identità di genere. Nel momento in cui l'identità di genere è entrata in politica ha ottenuto come risultato il riconoscimento pubblico della sfera privata (tutela del lavoro e della salute femminili, procreazione, genitorialità, assistenza familiare) ed ha portato, per un certo periodo, le donne ad assumere l'impegno pubblico come obbligo sociale. Paradossalmente, nel momento in cui la dimensione privata è diventata oggetto di regolamentazione politica, ha perso la sua spinta propulsiva ed è iniziato un lento regresso. È come se le questioni di genere raggiunti alcuni importanti obiettivi non avessero prodotto capitale culturale tra le stesse donne. La spinta riformatrice dei movimenti femminili degli anni Settanta è andata via via perdendo la propria forza proprio nel momento del raggiungimento di alcuni obiettivi. Attualmente, però, il ricambio generazionale e l'affermazione di nuovi movimenti identitari legati alla rivendicazione della libertà affettiva, trasversali rispetto alle questioni di genere sta affermando una nuova fase, rivelando maggior capacità di mobilitare risorse.

La crisi economica, ha sicuramente reso più visibile la difficoltà delle donne di accedere alle risorse economiche e sociali (perdita di occupazione, contrazione dei salari) e creando di fatto un loro ritorno al privato, ma il fenomeno non è recente. Ha inizio con l'affermazione sempre più aggressiva di forme di neoliberalismo che stanno mettendo in crisi i più tradizionali pilastri dell'organizzazione sociale (la classe media, il sistema formativo, i sistemi di produzione) e in discussione anche alcune forti identità. In questo contesto, i movimenti post femministi e le questioni di genere se solo riuscissero a sciogliere alcuni problemi e superare i contrasti (McRobbie, 2000), potrebbero tornare ad essere centrali nel ridefinire il loro rapporto con la politica e la società (Fraser, 2013). Per questo occorre riaffrontare la questione e metterla in relazione alle nuove forme di espressione come l'utilizzo del web che mostra quanto la rete stia affermando nuove pratiche di partecipazione politica *gender oriented* (van Doorn and van Zoonen, 2009;

van Zoonen, 2008, 2009, 2010). La struttura del web conferma una maggiore adattabilità all'approccio di genere, in cui argomenti legati al quotidiano e al privato, intrecciano aspetti più connessi alla sfera pubblica e alle tematiche specifiche. Gli studi partono dalla premessa che il web rende sempre più interconnesse le esperienze di *engagement* tra cui quelle legate all'attivismo femminile e quelle *post-gender*. Esistono siti e portali particolarmente ricchi e partecipati che mettono in relazione esperienze importanti. Sono in genere ambienti dove le relazioni di *networking* e di *microblogging* rafforzano e rivitalizzano aspetti identitari sottotraccia rispetto ai dibattiti pubblici più ampi. L'attivismo femminile sfrutta molto le potenzialità del web e degli ambienti *social* per parlare anche di politica, ma ha un limite, quello di blindare "la stanza per sé" e di non riuscire ad incidere sul discorso pubblico.


A partire da queste premesse, il presente lavoro analizza il caso italiano con l'obiettivo di dimostrare che il genere in politica sta assumendo forme nuove. L'intenzione è di discutere una serie di risultati di indagini sulla situazione di genere nella politica italiana e nell'ambiente dei social media offrendo un focus sulle recenti elezioni amministrative a Torino, per dimostrare che la questione del *gender* in politica si sta rimettendo in movimento.

3. Gender politics e il caso italiano

Il contesto italiano ben si inserisce in questo quadro e nonostante la nostra Costituzione richiami più volte il principio all'uguaglianza di genere e la legislazione sia più volte intervenuta in merito, la situazione italiana non è delle migliori, come confermano i dati di OpenPolis (3/2016). Dal 1948, data del primo voto alle donne, ad oggi la cosiddetta massa critica delle donne in politica sta ancora stentando ad affermarsi. La prima donna Ministro si è avuta solo nel 1976 e le donne alla Presidenza della Camera dei Deputati (Terza carica dello Stato) solo state ad oggi solo 3. La Legislatura attuale è quella che conta la maggior presenza di donne in Parlamento (30%) e il Governo in carica fino a dicembre è quello con il maggior numero di donne Ministro⁵⁵. Nonostante normative ad hoc e raccomandazioni (grafico 2 e 3), la disparità resta però molto forte soprattutto se si guarda agli incarichi più importanti. Ad esempio in Parlamento, le donne presidenti di commissione sono pochissime: 1 su 14 alla Camera e 2 su 14 al Senato. Se si guarda invece all'ambito di competenza, si può osservare che la maggior parte delle cariche femminili, in tutta Europa, si concentra nel campo del welfare e della salute, rafforzando l'idea diffusa che le donne nelle istituzioni possono occuparsi di materie marginali che regolano la sfera del privato (grafico 4). Rispetto al contesto europeo i dati di Openpolis (2015), dicono comunque che l'Italia non è tra i paesi peggiori collocandosi come tredicesimo per presenza di donne in Parlamento e quinto per la percentuale di donne Ministro. La situazione si presenta decisamente migliore nei paesi del nord Europa, ma nel complesso la parità di genere resta un obiettivo non raggiunto un po' in tutti i principali settori pubblici occidentali.

⁵⁵ Dal momento del suo insediamento le donne erano il 50% del totale dei Ministri, ma se si guarda ai soli ministeri con portafoglio la percentuale scende al 30% e cala ancora fino al 26% considerando anche i vice-ministri e i sottosegretari.

Grafico 2 Presenza femminile in Parlamento dal 1948 ad oggi



Fonte Openpolis 3/2016

Grafico 3 La presenza delle donne nell'Esecutivo dal 1948 ad oggi





Grafico 4 Distribuzione in base al genere nei governi europei



Fonte Openpolis 3/2016

In Italia la questione della rappresentazione e della rappresentanza di genere dopo la stagione ruggente degli anni Settanta ha affrontare una serie di crisi. La prima legata alla perdita propulsiva dei movimenti femministi di cui si è già parlato. La seconda, più recente, collegata ad una lunga stagione politica governata dal centro destra segnata dal “celodurismo” della Lega Nord e dal “velinismo” berlusconismo (Sarlo e Zajczyk, 2012, 105). La compagine politica più progressista in piena crisi di identità, ha finito con il trascurare le questioni legate al genere e assecondare una visione normativa rispetto ad una più culturale

con una conseguente perdita di efficacia. In questo clima di stagnazione della rivendicazione di genere, il movimentismo femminista, pur rimanendo vigile, non è stato così incisivo (lo confermano l'esperienza italiana di "se non ora quando", la "rete delle donne", la rete di giornaliste "Giulia", l'associazione "Orlando"), soprattutto quello legato al mondo LGBT.

La ricerca sulla propagazione dello stereotipo di genere fuori e dentro la politica è molto ampia (Buonanno, 2015) e sarebbero molti i contesti da esplorare, ma quello più interessante è legato alla diffusione del web. La rete, si è detto, proprio perché permette l'ibridazione di vecchie e nuove forme di *engagement* diventa un buon campo di osservazione delle nuove tendenze di genere in politica. Nonostante persista in Italia un *digital divide* di genere che come abbiamo visto ripercorre molte traiettorie, i dati assoluti sull'utilizzo del web, si è visto, sono interessanti. Per questa ragione un approfondimento sulla questione non può prescindere dallo studio della rete. A corredo di quanto affermato, si presentano i risultati di alcune ricerche esplorative condotte dal gruppo di ricerca torinese sul tema genere e politica sul web.

Una conferma viene dai dati sull'utilizzo dei *social media* da parte dei parlamentari eletti in questa legislatura. Si tratta di una modalità comunicativa nuova e recente che si sta affermando come cruciale per la comunicazione pubblica e istituzionale dei politici (Bentivegna, 2012), l'ipotesi che si è voluta confermare è che le donne attive in politica facciano un miglior uso dei *social*. Partendo dalle informazioni presenti dai profili istituzionali dei parlamentari, si sono conteggiati gli *accounts* pubblici (in prevalenza profili Facebook, Twitter, e-mail e in misura decisamente inferiore blog, siti personali o altri social come Instagram o canali YouTube). Successivamente il peso specifico di ognuno è stato valutato qualitativamente sulla base di un indicatore di qualità che ha tenuto conto del volume e dell'intensità di utilizzo. Il risultato è stato interessante e ha confermato il trend generale (tabella 1): nonostante l'inferiorità numerica, il 77 % delle elette dispone di almeno 3 profili sui *social media* contro il 68% degli uomini, mentre il dato relativo alla qualità di utilizzo conferma che sono sempre le donne ad utilizzare meglio e con più frequenza i *social media*⁶.

Analizzando i profili, in generale, si tratta soprattutto di parlamentari giovani, appartenenti a formazioni politiche più recenti (Movimento 5 Stelle) e più orientate sinistra (Partito democratico), a conferma delle tendenze in atto che indicano il dato generazionale e il campo politico culturale variabili cruciali per colmare il *digital divide*. Nonostante però le donne dimostrino una migliore performance, la loro incidenza all'interno del dibattito pubblico non sembrerebbe incidere più di tanto nel discorso politico di genere.


Tabella 1 Parlamentari XVII Legislatura e uso sei social media

	<i>Parlamentari Donne</i>	<i>Parlamentari Uomini</i>
<i>Possesso di 3 o più accounts</i>	77%	68%
<i>Qualità medio alta di utilizzo degli accounts social</i>	19%	15%
<i>Numero complessivo di parlamentari</i>	284	682

⁶ Lo score sulla qualità di utilizzo dei social è stato costruito assegnando un punteggio da 0 a 3 ad ogni parlamentare sulla base della valutazione puntuale del modo in cui utilizzano i loro profili. Il lavoro di rilevazione è stato fatto da Celeste Satta.

Un secondo dato di ricerca che aggiunge un tassello al rapporto tra web e *gender politics* riguarda invece la qualità e le pratiche di utilizzo della bloggsfera da parte delle donne in relazione ai temi della politica. Lo studio compiuto sull'attivismo femminile nella bloggsfera⁷ parte, dalla verifica dell'ipotesi che i blog rappresentino per le donne un ambiente di comunicazione vivace in cui le produzioni discorsive femminili stanno crescendo (Demaria Violi, 2008).

Grafico 5 I temi dei blogs



L'analisi del portale la "Rete delle reti al femminile" che raggruppa una serie di iniziative d'informazione e di discussione femminili presenti in rete (tra le più importanti piattaforme italiane di *gender web networking*) presenta un quadro interessante sul modo con cui le donne utilizzano i blog. La mappatura delle discussioni gestite e animate nei 192 blog esaminati a dicembre 2015 (grafico 5) ha offerto alcune riflessioni sulla produzione di discorsi di genere. Prima di tutto va detto che emerge un ampio uso del web come strumento di approfondimento su una ampia gamma di temi legati al genere tra cui le questioni legate alla politica sono al terzo posto della lista, seguite immediatamente agli aspetti legati alla vita quotidiana.

L'analisi più mirata ai blogs che hanno parlato esplicitamente di questioni di politiche (110) dice qualcosa di più sulla modalità del discorso femminile. Oltre a mostrare un interesse ampio rispetto alle questioni rilevanti e di attualità, emerge uno stile narrativo tipicamente femminile che tiene insieme un discorso di approfondimento, guidato dalle giornaliste e dalle esperte a vario titolo, ad uno più intimista legato all'esperienza del quotidiano a cui partecipano molte donne comuni (grafico 5). L'intreccio dei piani narrativi si evince anche dalla gamma dei temi oggetto di discussione che vanno dagli aspetti normativi di genere, alla violenza sulle donne, ai temi del lavoro, della famiglia ed arrivano a quelli della routine di tutti i giorni. Altro dato interessante emerso dal monitoraggio dell'attività online delle blogger (numero di accounts su altri social media e frequenza dei commenti) è stato che molte di loro (58% dei blog analizzate) ha rivelato un'intensa attività sui social e un potenziale elevato di influenza interna alle discussioni. L'aspetto che stupisce è che l'ambito della narrazione è rimasto confinato al del mondo femminile. Ciò porta a dire che lo spazio del web, pur essendo un luogo di discussione

⁷ Un ringraziamento dovuto va a Mara Virginia Rosso per il lavoro di analisi.

potenzialmente utile per allargare e strutturare un nuovo discorso politico di genere, spesso non riesce a connettere (o non vuole farlo) con altre dimensioni, per esempio sono rari gli uomini presenti nelle discussioni. Un altro indicatore dell'effetto bolla è dato anche dal fatto che sono poche le *bloggers* rappresentanti politiche di professione presenti (o ammesse) alle discussioni e anche questo rappresenta un limite alla capacità di far uscire la voce delle donne fuori dal perimetro del discorso femminile. In sintesi, l'analisi compiuta, mostra una blogsfera che ha più le sembianze di una zona protetta, da difendere e da delimitare che uno spazio di costruzione di una sfera pubblica allargata.

Grafico 6 La narrazione della politica





Grafico 7 Chi sono le bloggers che parlano di politica



3.1 Le amministrative 2016 a Torino attraverso la lente del genere

Un osservatorio particolare con cui si è voluto dare approfondimento ai temi delle *gender politics* è stato quello relativo al voto. La scelta di osservare le amministrative 2016 attraverso questa lente è stata mossa da una duplice curiosità di ricerca. La prima è stata di verificare gli effetti normativi prodotti dalla legge 23 novembre 2012 che ha fissato le soglie di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali⁸. La seconda ragione si lega alla convinzione che lo sguardo di prossimità rappresenti un modo per cogliere i segnali, positivi e negativi, di cambiamento socio-culturale rispetto alle questioni di genere.

Analizzando le elezioni amministrative del giugno 2016, il primo dato da rilevare è che il numero di candidate per la carica di sindaco delle grandi città italiane è stato piuttosto basso. Napoli è la città che ha espresso più candidate (3 su 9), mentre Bologna soltanto una. A Roma, Milano e Torino le candidature sono state 2, su un numero di *competitors* differenti (Roma 13 candidati, Milano 9, Torino 17). Al ballottaggio sono andate però

⁸ Legge 23 novembre 2012, n. 215 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Per l'elezione dei consigli comunali, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la legge, ha previsto una duplice misura: 1) la quota di lista che prevede che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con sanzioni nei casi di inosservanza; 2) l'introduzione della doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due candidati purché di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

solo le candidate di Roma, Torino e Bologna, le prime due appartenenti al Movimento 5 Stelle che hanno poi vinto, la terza al centro destra.

Scendendo nello specifico del voto a Torino, studiato più in profondità attraverso l'analisi qualitativa dei programmi e dei materiali di campagna ed l'osservazione diretta di alcuni eventi di *campaigning*, il primo dato rilevato è legato ad un significativo aumento delle candidate femminili nelle liste, in virtù dell'adempimento di legge sulla preferenza di genere. Addirittura, la lista di centro destra di Osvaldo Napoli e di sinistra di Giorgio Airaudo hanno superato il 50% di presenze femminili, anche se alla base vi è stata una considerazione diametralmente opposta, più di facciata nel primo caso e più di sostanza nel secondo. Tutti gli altri candidati hanno inserito comunque una percentuale femminile di almeno il 40%.

Tabella 2 La presenza di candidate donne nelle liste elettorali

	<i>Candidat* Lista</i>	<i>% donne</i>	<i>Candidat* gendered</i>	<i>%sul totale delle candidature</i>
<i>Piero Fassino (M)</i>	157	44%	19	12%
<i>Chiara Appendino (F)</i>	32	41%	6	19%
<i>Alberto Morano (M)</i>	79	44%	8	20%
<i>Osvaldo Napoli (M)</i>	79	57%	4	5%
<i>Roberto Rosso (M)</i>	40	43%	3	8%
<i>Giorgio Airaudo (M)</i>	40	53%	1	1%
	467	47%	41	19%

L'assunzione diretta dei candidati e dei leader della *issue* di genere, ricavata dall'analisi dei curriculum, dei materiali elettorali e dall'osservazione del *campaigning*, restituisce un quadro variegato. La lista con più candidature femminili è stata anche quella in cui il legame con il genere è stato praticamente assente. Tutta l'area del centro destra non ha eluso il fatto che l'elevata presenza femminile assolvesse all'obbligo di legge e la scelta delle candidate non è avvenuta sulla base del loro valore politico. Il caso più significativo è quello di Osvaldo Napoli (centro destra) che propone una percentuale di donne complessivamente più alta degli altri, ma concentrata soprattutto in una delle sue liste d'appoggio praticamente invisibile durante la campagna. Come da previsione, l'area del centro sinistra si è rivelata invece più concreta nella scelta delle candidature femminili e nella proposta di tematiche di genere. I candidati Fassino e Airaudo hanno scelto a proprio sostegno attiviste e attivisti dei movimenti femministi e del mondo LGBT. All'interno della coalizione di Piero Fassino il numero di profili *gender oriented* qualificati, ovvero che hanno esplicitamente connotato la propria campagna su questo aspetto, è stato rilevante soprattutto per quanto riguarda il Partito Democratico, mentre lo stesso non può dirsi delle altre sue liste d'appoggio. Il dato più significativo è però quello del Movimento 5 Stelle, sia perché ha scelto una donna come candidata sindaco sia perché all'interno della sua unica lista erano presenti diverse personalità impegnate sulle questioni del genere.

L'osservazione della campagna elettorale è stata accompagnata da un'analisi qualitativa compiuta partecipando direttamente ad alcuni eventi elettorali, utilizzando un approccio etnografico, composto da poche e semplici griglie di osservazione, che hanno esaminato la produzione e lo stile di comunicazione dei candidati. I tre aspetti presi in considerazione sono stati: 1) la presenza nei materiali di propaganda e di un posizionamento *gender oriented*, 2) un messaggio di mobilitazione esplicito su temi di

genere (in senso positivo e negativo). Infine, per trovare conferma all'ipotesi che vede nei nuovi media una risorsa di *engagement* si sono anche prese in considerazione 3) le modalità d'uso dei social media. Dall'intreccio di queste dimensioni è stato possibile tracciare una tipologia dei profili di genere.

Il gender sono io! È questo il caso dell'unica candidata sindaco. Il solo fatto di essere una giovane donna conferisce a Chiara Appendino un bonus di partenza rispetto al posizionamento di genere. Nel suo programma e nelle sue esternazioni pubbliche le questioni di genere e dei diritti legati all'orientamento sessuale non sono state tra le priorità, ma hanno assunto comunque un peso. In campagna elettorale Appendino "gioca" con i ruoli di genere. La sua femminilità è molto evidente a partire dalla recente maternità, che ritorna più volte nella sua comunicazione elettorale, dall'essere una giovane donna con un bel sorriso, dal mostrare ricercatezza nel modo di vestire e dal rivelarsi competente. Allo stesso tempo ammicca a dimensioni identitarie tipicamente maschili, come il fatto di essere un'accanita tifosa juventina, giocando anche una partita di calcio "elettorale". Nella sua ipotetica squadra di governo sono diverse le figure femminili scelte senza però sottolinearne l'inclinazione di genere, così come è esplicita la sua apertura al mondo LGBT che ribadisce con la scelta di Marco Giusta, presidente dell'Arcigay, come assessore alle pari opportunità prima del ballottaggio. In tutto questo, Appendino dimostra di sapere usare bene, in prima persona, i nuovi strumenti di comunicazione *social* che intreccia con disinvolture a forme di comunicazione più dirette.

Il femminismo istituzionale. I profili di donne politiche che rientrano in questa categoria si trovano soprattutto nelle liste del centro sinistra dove spiccano personalità di peso nel campo dei movimenti femministi e delle pari opportunità come Laura Onofri, Fosca Nomis, Eleonora Artesio o Mariagrazia Pellerino. Si tratta di note rappresentanti di associazioni femminili, imprenditrici, professioniste e giornaliste non tutte giovanissime, ma sicuramente di esperienza, purtroppo non premiate dalle urne. In questa categoria si coglie meglio il variegato universo dei movimenti femministi fatto di tradizione, ma anche di nuove identità. Le tematiche con cui si presentano queste candidature, va detto, hanno avuto un ruolo di secondo piano rispetto al progetto politico del candidato sindaco che hanno sostenuto⁹. Il rapporto con i *social media* è misto e non dipende solo dall'età della candidata, c'è qualcuna brava nell'utilizzare i social, c'è chi se la cava abbastanza e chi non ci prova nemmeno...

Il post gender Si tratta di un profilo di candidatura che incarna maggiormente il tratto di innovazione sociale degli ultimi anni che si struttura intorno all'affermazione della libertà di orientamento sessuale e la relativa rivendicazione dei diritti. Da anni a Torino le associazioni LGBT sono molto attive nell'organizzazione di eventi (come il Torino Gay & Lesbian Film Festival o il Torino Pride) e nel sostenere le forme di mobilitazione, tanto che le guide turistiche definiscono una città *gay friendly*. Anche nelle istituzioni cittadine la rappresentanza LGBT è solida e ruota intorno a diverse figure importanti e

⁹ Piero Fassino pur presentandosi molto aperto verso la questione di genere, su cui ha dato un importante stimolo la moglie Anna Serafini ex senatrice PD, dichiarando di voler una squadra di governo per metà al femminile, non sceglie questo come tema forte. Giorgio Airaudò annuncia di voler dividere la carica di sindaco con una donna, proposta interessante ma anche facile da esprimere dato che le sue chances di vittoria erano poche; ad onore di cronaca che va detto che dopo il voto lascia la sua carica alla collega Artesio.

riconosciute a livello locale, come Chiara Foglietta (PD) o Marco Giusta (M5S), entrambi con una posizione importante nell'attuale amministrazione. I partiti di centro sinistra e del M5S hanno inserito questo tema nei loro programmi inserendo candidature apertamente a sostegno nelle liste, anche se va detto che gli stessi candidati non hanno spinto più di tanto. Durante la campagna sono intervenuti alcuni eventi direttamente collegati, come l'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili e una serie di episodi di discriminazione accaduti in città, che hanno comunque richiamato attenzione obbligando alcuni candidati a prese di posizione. Nel complesso, questo profilo è apparso maggiormente innovativo anche dal punto di vista della comunicazione *social* che questi candidati mostrano di saper usare con una certa disinvoltura e abilità.

Il gender come accessorio Questo ha rappresentato un approccio politico passivo e strumentale rispetto alle questioni di genere che ha connotato soprattutto l'azione dei partiti di centro destra. Già dai profili, è chiaro che le candidate donna sono presenti per assolvere agli obblighi di legge, rimanendo presenze accessorie. Lo si può cogliere anche dai manifesti elettorali dove le donne, quando erano presenti, sono state messe in un secondo piano. Nel complesso, nelle liste di centro destra non sono emersi profili femminili di spicco così come l'utilizzo della comunicazione attraverso i *social* è stato praticamente assente, e non ha stupito che l'esito del voto non le abbia ricompensate.

Il gender come tradizione Si tratta di una categoria marginale in aperta discontinuità con le posizioni femministe, non premiata dal voto. Queste candidate sono spiccate per aver fatto dei tradizionali ruoli della donna all'interno della società e della famiglia la loro bandiera e per aver assunto posizioni apertamente conservatrici, una di esse fa parte del movimento "popolo della Famiglia". La figura della madre è molto celebrata nei loro proclami, soprattutto nel giorno della festa della mamma in cui mostrano fiere i lavoretti dei loro figli o che si fanno ritrarre con la propria a fianco. Alcune di loro hanno criticato apertamente un approccio simbolico verso la violenza di genere, come le panchine rosse posizionate in molti quartieri, invocando maggiori misure di protezione delle donne e di repressione contro la prostituzione. A prova che una certa idea di donna un po' *d'antan* è comunque diffusa, va anche ricordata la scelta fatta da alcuni candidati uomini di centro sinistra di offrire fiori alle donne nei banchetti elettorali. Rispetto ai *social media* il loro uso da parte di queste figure è pressoché inesistente.

4. Conclusioni

In tema di gender politics il nostro paese si dimostra piuttosto in difetto. La cultura politica dominante è ancora fortemente maschile, va detto, anche per responsabilità delle stesse donne che non solo si stanno allontanando dalla politica, ma quando rimangono sulla scena pubblica non riescono ad essere incisive, rimanendo troppo spesso autoreferenziali. L'avvento del web ha riattivato delle potenzialità soprattutto nelle più giovani, ma questo non è ancora sufficiente per sfidare apertamente una struttura di discorso dominante fatta di stereotipi e di opportunità negate. Alcuni dati dimostrano che vi sono segnali di cambiamento, ma non è ancora chiara né la direzione né l'effetto. Proprio l'analisi della competizione elettorale ha dimostrato che la massa critica, anche se sostenuta dalla legge, è una condizione importante, ma non sufficiente per affermare la presenza reale di genere in politica e il double bind effect continua a pesare sulle carriere politiche femminili. Ciononostante, la società continua nel suo processo di cambiamento e anche rispetto al genere sono in essere forme di mobilitazione innovative che stanno cercando rappresentanza politica. Lo spazio sembra

esserci, grazie anche i nuovi dispositivi di comunicazione che rendono sempre più interconnesse le identità e le forme di espressione. L'aspetto critico, come al solito, sta nell'equilibrio e nella capacità che le diverse istanze procedano congiuntamente rivendicando nuovi spazi e opportunità, ma anche imponendo nuove definizioni di senso. Solo così il cambiamento avrà chances di diventare reale.

Bibliografia

AAVV, (1985) *Donne e nuove tecnologie*, Roma:Ediesse, Roma

Baym, Nancy K. (2010) *Personal connection in the digital age*, Cambridge: Polity press

Bentivegna, Sara (2012) *Parlamento 2.0. Strategie di comunicazione politica in internet*, Milano: Franco Angeli

Bracciale, Roberta. (2010), *Donne nella rete. Disuguaglianze digitali di genere*, Milano: Franco Angeli.

Buonanno, Milly (a cura di) (2015) "Questioni di genere nel giornalismo italiano", *Problemi dell'informazione* (special issue).

Campus, Donatella, (a cura di) (2010) *L'immagine della donna leader nei media e nell'opinione pubblica*, Bologna: Bononia University Press.

Capecchi, Saveria (2006) *Identità di genere e Media*, Roma: Carocci.

Childs Sarah, Krook, Mona Lena (2008) "Critical Mass Theory and Women's Political Representation", *Political Studies*, 56:725-736.

Chodorow Nancy, (1978) *The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Gender Politics*, Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

Comunello Francesca, (2015) "Tra 'donne panda' e mainstraming di Internet. Un'analisi esplorativa sulle giornaliste italiane (anche) online" *Problemi dell'informazione*, 3: 575-599.

De Blasio Emiliana, (2012) *Gender Politics Media, gender e politica: un'introduzione*, Roma: CMCS Working Papers.

Demaria Cristina, Violi Patrizia (a cura di) (2008) *Tecnologie di genere. Teoria, usi e pratiche di donne nella rete*, Bologna: Bononia University Press.

Desai Manisha, (2009) *Gender and the Politics of Possibilities: Rethinking Globalization*, Washington: Rowman & Littlefield Publishers.

Duverger Maurice, (eds) (1955) *The Political Role of Women*, Paris: UNESCO.

- Focault Michel, (1980) *L'archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura* (ed originale, 1969), Milano: Bur.
- Franks Suzanne, (2013) *Women and Journalism*. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
- Fraser Nancy, (2013) *Fortunes of Feminism. From State managed Capitalism to Neoliberal Crisis*, London: Verso.
- Giddens Antony, (2008) *La trasformazione dell'intimità*, Bologna: Il Mulino.
- Goffman Erving, (1979) *Gender advertisements*, New York: Harper & Row.
- Haraway Donna, (2000) "Manifestos Cyborg, sciences, Technologies and socialism-feminism in the late twentieth century", Bell D. and Kennedy B-M. (eds) *The cybercultures reader*, London: Routledge 291-324.
- Harcourt Wendy, (1999) *Women@Internet: Creating New Cultures in Cyberspace*, London: Zed Books.
- Hobson Dorothy, (1982) *Crossroads: The Drama of a Soap Opera*, London: Methuen.
- Jamieson Kathleen Hall, (1995) *Beyond the Double Bind. Women and Leadership*, Oxford: Oxford university press.
- Kendall Lori, (2002) *Hanging Out in the Virtual Pub: Masculinities and Relationships Online*, Berkeley: University of California Press.
- Leccardi Carmen, Barazzetti Donatella (a cura di) (1995) *Fare e pensare. Donne, lavoro, tecnologie*, Torino: Rosenberg & Sellier.
- McRobbie Angela, (2008) *The Aftermath of Feminism. Gender, Culture and Social Change*, London: Sage.
- Openpolis (2015) *Gender Equality fra Politica, Imprese e Lavoro. La ripartizione delle posizioni di responsabilità fra uomini e donne* (<http://www.openpolis.it/dossier/gender-equality-fra-politica-impres-e-lavoro>).
- Ross Karen (2011) *The Handbook of Gender, Sex and Media*, John Wiley & Sons.
- Sarlo Assunta, Francesca Zajczyk (2012), *Dove batte il cuore delle donne? Voto e partecipazione politica in Italia*, Bari: Laterza.
- Seiter, Ellen, Hans Borchers Gabriele Kreutzner Eva-Maria Warth (eds) (2013 2nd) *Remote Control: Television, Audiences, and Cultural Power*, London: Routledge.
- Simmel George, (2004) *Filosofia e Sociologia dei sessi*, Napoli: Cronopio.

Tota Annalisa, (2008) *Gender e mass media. Verso un immaginario sostenibile*, Roma: Maltemi.

Towns Ann, (2003) "Understanding the Effects of Larger Ratios of Women in National Legislatures: Proportions and Gender Differentiation in Sweden and Norway", *Women and Politics*, 25 (1-2): 1-29.

Turkle Sherry, Seymour Papert (1992) "Papert Epistemological Pluralism and the Revaluation of the Concrete" *Journal of Mathematical Behavior*, 11(1): 3-33.

van Doorn Niels, Liesbet van Zoonen (2009) "Theorizing gender and the internet Past, present, and future", Andrew Chadwick and Philip N. Howard (eds) *Routledge Handbook of Internet Politics*, London and new York: Routledge.

van Zoonen Lisbet, (1994) *Feminist Media Studies*, London: Sage.

van Zoonen Lisbet, (2008) "Il gender di Internet. Istanze, controversie e cultura". Tota Annalisa *Gender e mass media. Verso un immaginario sostenibile*, Roma: Maltemi.

van Zoonen Lisbet, (2010) "Feminist Internet Studies", *Feminist Media Studies*, 1(1): 67-62.

Wajcman Judy (2007) "From women and technology to gendered tecnoscience". *Information, Communication and Society*, 10(3): 287-298.

Wilson Edward O., (1975) *Sociobiology: The New Synthesis*, Harvard: Harvard University Press.

LA RIVOLUZIONE DELLE DONNE IN ROJAVA – UN NUOVO MODELLO SOCIALE IN MEDIO-ORIENTE

Nathalie Colasanti, Marco Meneguzzo

1. Introduzione

Il ruolo fondamentale giocato dalle donne nel modello del confederalismo democratico è uno degli aspetti più innovativi di questo paradigma sociale, politico ed economico introdotto da Öcalan (2013), ed è quello su cui maggiormente si sono concentrate le osservazioni dei commentatori occidentali. Il modello si basa su tre principi: ecologia, democrazia partecipata dal basso e liberazione delle donne. L'area geografica di applicazione è quella del Rojava (Kurdistan siriano) e del sud della Turchia, i cui abitanti curdi sono stati mobilitati, negli ultimi 40 anni, prima per raggiungere l'indipendenza nazionale e poi per ottenere il riconoscimento ufficiale del proprio modello di amministrazione democratica.

Il confederalismo democratico è un modello non-statale, basato sulla costituzione di piccole comunità locali gestite collettivamente dagli abitanti per mezzo di assemblee, le quali eleggono dei rappresentanti da inviare alle assemblee generali, il cui scopo è il coordinamento della volontà delle varie comunità locali. La politica diventa quindi un aspetto centrale della vita comune, poiché ogni decisione viene presa democraticamente e in maniera collettiva (Öcalan, 2013). Le donne, tradizionalmente destinate nella società curda ad un ruolo di secondo piano rispetto ai propri fratelli e mariti, passano in primo piano, ottenendo parità decisionale con gli uomini a tutti i livelli. Vengono inoltre introdotte delle assemblee riservate alle donne, in cui le stesse possono autodeterminarsi e prendere decisioni in merito alle questioni di loro interesse; un'altra istituzione fondamentale è quella delle case delle donne, attive in tutte le comunità e volte ad accogliere ed assistere le donne, nonché ad affiancarle nella risoluzione delle controversie che sorgono con gli uomini.

L'importanza centrale della donna, nel confederalismo democratico, non è limitata alla vita politica: la teoria economica del modello, infatti, è fondata da un lato sull'economia cooperativa, di comunità, e dall'altro sulla possibilità di aprire l'economia ad investimenti esterni con il controllo delle assemblee locali. All'interno dell'economia cooperativa, nel 2015 è stato istituito il Comitato Economico delle Donne, il cui obiettivo è di facilitare la costituzione di cooperative gestite unicamente da donne.

L'emancipazione e la centralità delle donne, infine, hanno condotto alla nascita di una nuova scienza, la gineologia, ovvero la "scienza della donna", che viene insegnata e consolidata nei centri di ricerca e nelle accademie presenti all'interno della regione del Rojava.

L'obiettivo dell'articolo è di esplorare le esperienze sociali, politiche e scientifiche che hanno permesso, e tutt'ora permettono, alle donne curde di liberarsi dalla mentalità patriarcale e autodeterminare il proprio presente ed il proprio futuro.

L'articolo sarà strutturato come segue: in primo luogo, verrà effettuata una rassegna della letteratura volta a tracciare l'evoluzione del pensiero di Öcalan, il più importante teorico del movimento curdo, dalla ricerca della liberazione nazionale al rifiuto dello stato-nazione ed alla scelta di implementare un modello decentralizzato di

amministrazione democratica autonoma. Sarà poi esaminata l'area geografica di riferimento dell'articolo, ovvero quella del Rojava, la parte del Kurdistan situata in Siria, e dei suoi tre cantoni. Successivamente si analizzerà il funzionamento del confederalismo democratico, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti politici e decisionali, che hanno luogo al livello locale, e quelli economici, per poi concentrarsi sul ruolo delle donne all'interno del confederalismo democratico e dell'amministrazione democratica autonoma, presentandone le varie articolazioni in ambito politico e sociale, economico e scientifico. La metodologia adottata è descrittiva ed esplorativa, basata sull'analisi dei documenti esistenti, ed i dati sono stati raccolti sia da articoli scientifici che da rapporti, testimonianze ed interviste condotte in Rojava da singoli autori e da delegazioni politiche ed umanitarie.

Verranno poi presentate delle osservazioni conclusive, e si cercherà di distinguere la situazione effettiva dai bisogni contestuali della propaganda (importanti soprattutto in considerazione del contesto di guerra civile in corso), presentando infine le attuali limitazioni della ricerca ed i possibili sviluppi futuri.

2. Rassegna della letteratura

Per comprendere le caratteristiche del fenomeno di amministrazione democratica ed autonoma che si sta realizzando in Rojava, è necessario in primo luogo analizzare l'evoluzione del pensiero di Öcalan, il principale teorico del movimento curdo dagli anni '70 ad oggi, e nel dettaglio il suo spostamento da una tensione verso la liberazione nazionale ad una scelta di assegnare alle comunità locali, e soprattutto alle donne, il ruolo fondamentale all'interno del suo nuovo modello, basato sulla democrazia diretta dal basso e sull'autonomia di tali comunità, ritenute l'unità principale alla base del confederalismo democratico.

Nei prossimi paragrafi vedremo quindi come si è evoluto il pensiero di Öcalan, a partire dagli anni '70 e dalla fondazione del PKK (*Partiya Karkerên Kurdistan*, Partito dei Lavoratori del Kurdistan), per arrivare agli anni '90 ed alle diverse ragioni che lo hanno condotto ad un ripensamento in merito alle possibili modalità di soluzione della questione curda.

2.1 Dalla nascita del PKK alla metà degli anni '90

Il quadro teorico di riferimento è quello del confederalismo democratico, che rappresenta l'attuale linea teorica del PKK, e costituisce un netto cambio di rotta rispetto alla precedente, quella della liberazione nazionale, che ha segnato la prima fase dell'azione dell'organizzazione.

Il PKK fu fondato nel 1978 da Öcalan e altri attivisti turchi e curdi, in prevalenza studenti universitari (Jongerden e Akkaya, 2012): la sua nascita seguì un periodo, iniziato negli anni '70, di attivismo e lotta politica, condotti per mezzo di numerosi partiti ed organizzazioni della sinistra turca. L'obiettivo di tale attivismo era la creazione di una società priva di divisioni di classe, per mezzo della formazione di una nuova entità statale indipendente e socialista; l'ideologia dominante era quella Marxista-Leninista. Il PKK, dunque, si auto-definiva un movimento di liberazione nazionale di matrice Marxista-Leninista (Manafy, 2005), opposto al feudalesimo e al capitalismo (Yarkin, 2015), e la sua organizzazione interna rispecchiava quella dei partiti comunisti

tradizionali. Ciò avveniva in contrapposizione al comportamento dei proprietari terrieri curdi, che si avvicinavano sempre di più al governo turco, di fatto ignorando le richieste nazionali avanzate dagli studenti, dagli operai e dai contadini curdi. Questa prima fase della storia del PKK rispecchia le caratteristiche di numerosi movimenti di liberazione post-coloniale che si sono manifestati fino agli anni '70, i quali miravano innanzitutto ad impadronirsi del potere statale tramite strategie di guerriglia, per poi innescare trasformazioni sociali e politiche (Yarkin, 2015), e punta quindi ad ottenere un risultato "tradizionale", ovvero l'indipendenza (poiché il Kurdistan veniva considerato un territorio sottoposto a dominio coloniale) e la legittimazione della propria esistenza, in termini linguistici e culturali, ma anche per quanto riguarda i propri diritti (Jongerden e Akkaya, 2012).

Gli studiosi a cui Öcalan si riferiva maggiormente erano Marx e Lenin, ma anche Engels, Stalin, Mao Zedong, Giap e Che Guevara. Alla luce di ciò, il PKK adottava un linguaggio coerente con i concetti e le categorie marxiste: il proletariato era definito "la classe sociale più rivoluzionaria", quella che avrebbe avviato il processo di rivoluzione, mentre i contadini erano considerati un importante alleato del proletariato: l'obiettivo del PKK era proprio quello di creare un clima di solidarietà tra i lavoratori, i contadini, gli intellettuali ed i giovani (Yarkin, 2015).

Nonostante una forte propaganda e una fase di lotta armata iniziata nel 1984 (Yarkin, 2015), il PKK non riuscì mai ad ottenere il potere a livello governativo, quindi non poté raggiungere i propri obiettivi; anzi, esso fu catalogato come organizzazione terroristica dalla Turchia, dagli Stati Uniti, dalla NATO e dall'Unione Europea.

2.2 Verso un nuovo modello

Già all'inizio degli anni '90, Öcalan iniziò ad avvertire e comunicare la necessità di un'evoluzione della prospettiva teorica e politica del PKK, sia per gli ostacoli che esso incontrava nella propria azione che per le sue modalità di reazione a tali ostacoli. Questa traiettoria è simile a quella avvertita a livello globale, che vedeva la nascita di nuovi movimenti anti-sistemici ed autonomisti, il cui obiettivo non era più quello di ottenere il potere grazie ad azioni di guerriglia, bensì di riconoscere le differenze culturali ed il diritto di accesso alla terra per le minoranze etniche, soprattutto nelle aree rurali (Yarkin, 2015). Nel 1993, Öcalan annunciò che l'obiettivo del partito non era la secessione dalla Turchia, bensì l'apertura di un processo di negoziazione politica con il governo turco affinché fossero riconosciuti i diritti civili dei curdi (Akkaya e Jongerden, 2011). La rinuncia alle richieste di secessione e di indipendenza si mosse di pari passo con la presa di distanza sia dal Marxismo-Leninismo che dall'Unione Sovietica. Numerosi studi hanno approfondito le motivazioni che hanno portato al cambiamento di prospettiva all'interno del PKK (Yarkin, 2015): alcuni si concentrano sulle dinamiche interne all'organizzazione, mentre altri fanno riferimento al dinamismo dei processi esterni ad essa. I seguenti fattori sono ritenuti determinanti: il venir meno del sostegno dei contadini nelle aree rurali, insieme alle sconfitte militari subite dal PKK e al rischio di una guerra civile in Turchia, dovuto al rafforzarsi di correnti nazionaliste turche (McDowall, 2007; Gunes, 2012); la trasformazione del contesto politico internazionale, culminata, per il movimento curdo, con l'arresto di Öcalan (Manafy, 2005; Özcan, 2006; Gunes, 2012); la fine dell'Unione Sovietica (Özcan, 2006; Gunes, 2012). Il PKK, inoltre, subì l'influenza di alcuni ostacoli esterni a livello internazionale, come la crescente

difficoltà di stabilire stati-nazione socialisti a partire dagli anni '90. Alcuni spostamenti ideologici da parte di Öcalan, che diventeranno poi effettivi con la pubblicazione dei testi sul confederalismo democratico, possono essere giustificati dalle mutate condizioni sociali e politiche e dalla necessità per Öcalan di rimanere in una posizione di credibilità ed allo stesso tempo di ridurre l'intensità con la quale venivano trattati i temi della liberazione nazionale e di classe (House Organ, 2015). Infine, la posizione di supremazia assoluta di Öcalan all'interno del movimento fu fondamentale nel determinare il cambiamento ideologico del partito, avviato nei primi anni '90 e consolidatosi grazie agli studi teorici condotti da Öcalan stesso in carcere, in seguito al suo arresto da parte del governo turco nel 1999.

2.3 Il confederalismo democratico: teorie ispiratrici e principi di base

Dal carcere, Öcalan iniziò ad approfondire le teorie e gli studi di diversi autori, tra cui Bookchin, Wallerstein, Braudel, Foucault, Adorno e Nietzsche: da essi poté ottenere informazioni su varie prospettive successive al socialismo reale, e sulle modalità di costruzione di una società non capitalista. Inoltre, Öcalan fu influenzato dalle idee ed elaborazioni delle femministe che da tempo ricoprivano ruoli di rilievo all'interno del partito, la più importante delle quali fu Sakine Cansız, una delle due donne presenti al congresso di fondazione del 1978.

Tra questi autori, Bookchin fu senz'altro il più influente, e quello cui Öcalan paga un maggior debito in termini di formazione del proprio pensiero.

Dalla teoria del municipalismo libertario di Bookchin, infatti, Öcalan trae ispirazione per il proprio modello del confederalismo democratico, in particolare grazie all'impiego dei concetti di "ecologia sociale" e "confederalismo" elaborati dall'autore statunitense. L'idea di "ecologia sociale" nasce dall'intuizione di Bookchin, durante gli anni '50, che il problema di fondo del capitalismo sia il suo conflitto con l'ambiente naturale, il cui sfruttamento eccessivo è causa di crisi (Creagh, 2016; Tokar, 2008). Ciò porta l'autore a redigere, nel 1964, il primo manifesto dell'ecologia radicale, che prevedeva la decentralizzazione delle grandi città e delle industrie e una maggior enfasi sull'organizzazione della vita e della produzione a livello locale. A questo si aggiunge poi lo studio delle *poleis* greche e delle modalità di partecipazione democratica che esse prevedevano, e l'approfondimento delle successive esperienze storiche di questo tipo. Questi studi hanno condotto Bookchin a costruire un modello, quello dell'ecologia sociale (successivamente denominato "municipalismo libertario"), in cui costituire delle assemblee a livello locale, strumento di autogoverno dei cittadini, con programmi progressisti, laici, inclusivi di tutte le minoranze ed armonizzati con l'ambiente circostante (Creagh, 2016).

Il modello di Bookchin si basa sui seguenti punti cardine: la partecipazione democratica diretta e l'esercizio attivo della cittadinanza (Bookchin, 1991), l'attenzione al rapporto con la natura, e dunque all'ecologia, la necessità delle assemblee di confederarsi per potersi opporre allo stato-nazione, la gestione dell'economia a livello municipale, l'orientamento al soddisfacimento dei bisogni umani e lo sviluppo di una nuova etica basata sulla cooperazione e sulla condivisione (Tokar, 2008; Bookchin, 1991).

Su questa base teorica, e sull'idea di liberazione femminile (poiché il sessismo viene identificato come uno degli aspetti caratterizzanti dello stato-nazione e del capitalismo),

Öcalan costruisce il proprio modello, con l'obiettivo di creare delle comuni all'interno di città e villaggi, le quali si organizzano e si coordinano per mezzo di assemblee.

Il confederalismo democratico, dunque, poggia su tre pilastri principali: l'ecologia, la liberazione delle donne e la democrazia partecipativa dal basso. A questi si accompagna il concetto di autonomia democratica, cioè l'autonomia delle comunità e delle assemblee locali, propria di un approccio dal basso alla democrazia e alla politica.

Nel 2005, il nono congresso del PKK ha ufficialmente stabilito che i nuovi obiettivi del partito sono la creazione di una società democratica, ecologica e finalizzata alla liberazione di genere; la creazione di comunità democratiche al fine di liberare la società da strutture feudali; l'autodeterminazione del popolo curdo. Inoltre, è stata apertamente criticata la strategia precedente, sulla base della necessità di superare l'idea di stato-nazione: la proposta del confederalismo democratico, infatti, punta a risolvere la questione curda rifiutando il sistema statale tradizionale, e traendo legittimità dai valori di comunità (Yarkin, 2015). L'obiettivo non è più quello di costruire uno stato, ma di costruire una nuova società (Akkaya e Jongerden, 2011), una democrazia senza stato o "modernità democratica" (Öcalan, 2013). L'articolazione geografica della regione curda, estesa sul territorio di quattro paesi diversi, svolge un ruolo importante nel riconoscimento della necessità di una soluzione democratica che superi il concetto di stato indipendente. Nonostante ciò, e senz'altro in base ad un'analisi di realtà, non vengono rifiutate del tutto le forme statali tradizionali, anzi è prevista la possibilità di coesistenza tra uno stato-nazione ed il confederalismo democratico, purché il primo non intervenga limitando la libertà di azione del secondo.

Secondo Öcalan (2013), il confederalismo democratico è flessibile, aperto a tutte le culture e a tutte le etnie, ed è basato sul consenso. Come vedremo in seguito, in alcune regioni di applicazione del confederalismo democratico sono presenti, oltre ai curdi, arabi, turchi ed armeni.

L'esercizio del potere non è centralizzato, ma si realizza a livello locale tramite assemblee e consigli, che poi si coordinano in convegni e confederazioni, dando vita ad un processo democratico continuo; la politica diventa una pratica quotidiana, necessaria per prendere decisioni in merito alla vita e all'organizzazione della comunità. Tutti i gruppi sociali e politici hanno la possibilità di esprimersi per quanto riguarda i processi decisionali, ed è proprio il consolidamento della partecipazione alla politica a rafforzare questo tipo di organizzazione democratica (Öcalan, 2013).

Come per Bookchin, anche nel confederalismo democratico il livello a cui vengono prese le decisioni politiche è quello locale, ma ciò non toglie la necessità di coordinare le diverse comunità ad un livello più ampio per mezzo di strutture confederate, così da assicurarsi che le decisioni locali siano in linea con i bisogni generali. Nel 2014 i tre cantoni del Rojava hanno espresso una dichiarazione di Autonomia Democratica, che ha introdotto il concetto di amministrazione democratica autonoma (DAA, *Democratic Autonomous Administration*), la quale può essere interpretata come una sorta di governo "formale", dall'alto. Allo stesso tempo, è stato emanato il Contratto Sociale (*Charter of the Social Contract*), contenente tutti i principi organizzativi ed amministrativi delle Regioni Autonome Democratiche di Cizîrê, Afrîn e Kobanî, che verranno descritte in maggior dettaglio nel par. 3.

2.4 Critiche

Nonostante il modello di Öcalan abbia ottenuto numerose reazioni positive da parte di attivisti e studiosi, non sono mancate le critiche tanto alla sua elaborazione teorica quanto alla realizzazione pratica. In primo luogo, la trattazione di Öcalan si concentra esclusivamente sull'area del Medio Oriente, generalizzandone però i risultati a tutto il mondo, ignorando inoltre alcune ambiguità storiche; anche il concetto di patriarcato viene affrontato in modo sommario, senza distinguere tra le sue varie manifestazioni (House Organ, 2015). Ciò rende quindi difficile capire come sia possibile affrontarlo, in quanto esso non viene definito in modo chiaro. Per quanto riguarda il modello nello specifico, non è chiaro come i processi decisionali possano essere allineati per permettere al livello locale di prendere in considerazione anche le questioni globali; il coordinamento tra le strutture locali di democrazia dal basso e l'auto-amministrazione democratica (che ad oggi rappresenta il governo "formale", dall'alto) è reso complesso dalla pressione effettuata dall'esterno per trasformare la seconda in un'entità simile ad uno stato, soprattutto ai fini del riconoscimento da parte della comunità internazionale e quindi dell'acquisizione di legittimità verso l'esterno, in primo luogo per quanto riguarda la possibilità di accedere ad aiuti economici e umanitari (Graeber, 2016). L'organizzazione del modello in consigli ed assemblee, articolati su numerosi livelli, richiede un grande investimento di tempo per poter partecipare alla vita politica della propria comunità: nonostante vengano adottate misure per evitare di dar vita a politici di professione (House Organ, 2015), il rischio è proprio che si crei una classe di politici professionisti, gli unici ad avere sufficiente tempo da dedicare all'amministrazione della comunità (Graeber, 2016).

La posizione possibilista di Öcalan sulla convivenza tra il confederalismo democratico e lo stato-nazione (a patto che il secondo non intervenga sul funzionamento del primo) appare in contrasto con l'obiettivo finale di superamento dello stato stesso, e sembra non tenere conto delle fondamenta del sistema nazionale all'interno del modello capitalista (House Organ, 2015). Allo stesso tempo, non va dimenticato che Öcalan elabora le sue teorie dall'interno del carcere, una posizione piuttosto delicata per esprimere idee contrarie alle istituzioni responsabili del suo incarceramento; è possibile, inoltre, che i suoi scritti vengano filtrati e rimaneggiati prima di essere diffusi (House Organ, 2015).

Anche la realizzazione pratica del confederalismo democratico è soggetta a critiche, per il fatto che non è del tutto aderente ai principi enunciati da Öcalan stesso. Gli attivisti del movimento curdo, infatti, si sono concentrati sui rapporti di genere e di classe, monopolizzando l'organizzazione militare, ed hanno in parte trascurato l'aspetto ecologico, limitandosi ad evitare di danneggiare ulteriormente l'ambiente, invece di muoversi in direzione di un cambiamento positivo (House Organ, 2015). A parere di chi scrive, questa critica è fondata su basi reali, ma per quanto riguarda l'aspetto ecologico non tiene in conto il contesto di guerra civile in cui il confederalismo democratico viene implementato, che senz'altro ha un impatto sulla concreta possibilità di mettere in atto misure ecologiche.

Più in generale, la situazione attuale del Rojava rende necessarie delle misure che non sono in linea con i principi del modello né con quelli di modelli di simile ispirazione: tali misure potrebbero essere transitorie e legate al contesto di economia di guerra, ma non va ignorato il rischio che si consolidino come pratiche permanenti (House Organ, 2015).

3. L'area geografica interessata

Quando si parla di Kurdistan, normalmente si fa riferimento ad un'area che include parti della Turchia, della Siria, dell'Iran e dell'Iraq, dove sono presenti ad oggi circa 35 milioni di curdi (BBC, 2016). I curdi costituiscono il terzo maggior gruppo etnico in Medio Oriente, dopo gli arabi ed i turchi (Knapp et al., 2016).

Come affermato in precedenza, il Kurdistan, inteso come il territorio nazionale da rendere indipendente, era al centro della prima fase strategica dell'operato del PKK e delle elaborazioni teoriche di Öcalan. Allo spostamento degli obiettivi del partito dalla liberazione nazionale alla realizzazione dell'autonomia democratica è corrisposto un cambiamento del modo in cui è osservata e descritta l'area geografica interessata. Dal Kurdistan come nazione, si è infatti passati alla considerazione delle quattro regioni a maggioranza curda all'interno dei paesi summenzionati: si tratta del Bakur (Kurdistan del nord, in Turchia), del Rojava (Kurdistan occidentale, in Siria), del Başur (Kurdistan del sud, in Iraq) e del Rojhilat (Kurdistan orientale, in Iran). Il movimento curdo si è spesso riferito a queste quattro regioni come a una "colonia internazionale", per esprimere la divisione della regione curda all'interno di quattro paesi diversi (Küçük e Özselçük, 2016).

Il presente lavoro si concentra sull'area denominata Rojava, abitata da circa 3 milioni di curdi siriani e a sua volta suddivisa in tre cantoni: Cizîrê, il quale si trova ad est e confina con l'Iraq; Afrîn, ad ovest; Kobanî, collocato tra gli altri due. Nel luglio 2012, durante la guerra civile in Siria, il movimento curdo è riuscito a liberare le città ed i villaggi del Rojava dal controllo del Ba'ath, e nel 2014 le tre regioni curde siriane si sono auto-definite "cantoni" ed hanno stabilito di dare avvio ad un processo di amministrazione democratica autonoma (*democratic autonomy*): ad oggi, i tre cantoni sono governati da amministrazioni provvisorie. Nel marzo 2016, è stato istituito il Sistema Federale del Rojava/Siria del nord, comprensivo dei tre cantoni e di alcune altre aree recentemente liberate dal controllo dell'IS (Stato Islamico) (Knapp et al., 2016). Questi aspetti verranno approfonditi nel paragrafo 4.

Il cantone di Kobanî è di grande importanza strategica a causa della sua vicinanza al confine turco e dell'abbondanza di corsi d'acqua che vi scorrono; si tratta inoltre di un'area particolarmente importante dal punto di vista economico per quanto riguarda la coltivazione del grano. La città di Kobanî è stata la prima, nel 2012, a respingere le istituzioni del partito Ba'ath, ed ha dichiarato la propria autonomia il 27 gennaio del 2014. Tra il 2013 e il 2014, l'area della città è stata oggetto di numerosi attacchi da parte delle milizie dello Stato Islamico, e proprio questi hanno contribuito a portare l'attenzione internazionale sulla questione curda all'interno della guerra civile siriana. La resistenza di Kobanî è diventata il simbolo della resistenza contro lo Stato Islamico, fino alla sua liberazione nel gennaio 2015. Il cantone di Afrîn, collocato nell'area occidentale della Siria, confina con la Turchia ed include 8 città e 366 villaggi (Knapp et al., 2016); anche la sua capitale, come quella di Kobanî, è stata fondata nel diciannovesimo secolo in relazione alle vie commerciali nella regione. Dal punto di vista del territorio, il cantone di Afrîn è importante in primo luogo per le coltivazioni di ulivi, ma anche per quelle di grano, cotone ed agrumi. Il cantone di Cizîrê, infine, è il più esteso dei tre, e confina con l'Iraq; mentre gli altri due cantoni sono abitati prevalentemente da curdi, la popolazione di Cizîrê, che ammonta a circa 1.400.000 abitanti, è etnicamente variegata e composta da curdi, arabi, armeni e siriani. Tale diversità si riflette anche nella pluralità di lingue ufficiali all'interno del cantone: l'arabo, il curdo e l'aramaico (Knapp et al., 2016).

L'area del Rojava nel suo complesso costituisce il territorio più fertile all'interno della Siria, e si caratterizza in particolare per le coltivazioni di grano: il regime di Ba'ath, però, ha sempre scelto di impiegare la zona come fornitrice di materie prime, evitando di dotarla di strutture industriali proprie. Lo stesso è avvenuto per quanto riguarda il petrolio, presente soprattutto nel cantone di Cizîrê, il quale doveva necessariamente essere inviato in altre regioni della Siria per poter subire il processo di raffinamento (Biehl, 2014), e per il gas naturale. La nuova amministrazione del Rojava, quella del confederalismo democratico, ha iniziato a dotare la regione di strutture proprie per poter processare le materie prime ma, a causa della guerra ancora in atto e della recente origine di questi sviluppi, al momento è possibile soddisfare unicamente i bisogni locali (anche per la presenza di un embargo di fatto da parte della Turchia, ed in parte dell'Iraq, nei confronti del Rojava).

4. Il funzionamento del confederalismo democratico

Il confederalismo democratico, come già evidenziato nel par. 2, si basa sull'idea di autonomia democratica, ovvero l'autonomia delle comuni e più in generale del livello organizzativo e decisionale locale, in linea con l'obiettivo di implementare una democrazia partecipativa dal basso. Allo stesso tempo, le comuni e le assemblee locali hanno bisogno di raccordarsi tra loro ad un livello confederale, così da assicurare il coordinamento delle decisioni a livello globale e da acquistare maggiore forza.

L'unità fondamentale del confederalismo democratico sono le comuni (Knapp e Jongerden, 2014), le quali poi si coordinano all'interno delle assemblee di quartiere e cittadine, che si riuniscono all'interno delle case del popolo e deliberano su questioni relative alla distribuzione del cibo, all'energia elettrica e ad eventuali problemi sociali. Per quanto possibile, le decisioni vengono prese con il consenso generale dei partecipanti; è inoltre necessario che almeno il 40% dei partecipanti, a tutti i livelli decisionali, siano donne. Le assemblee ed i partiti sono presieduti da due co-presidenti, un uomo e una donna.

Ciascuna comune comprende solitamente dalle 30 alle 200 famiglie in città, mentre in campagna corrisponde ad un singolo villaggio; l'obiettivo è quello di occuparsi di soddisfare i bisogni e le necessità degli abitanti (Knapp et al., 2016). Le comuni, inoltre, rispondono alla necessità di riempire il divario che veniva percepito tra la popolazione e lo strumento delle assemblee di quartiere (Knapp e Jongerden, 2014).

Ogni comune include diverse commissioni, i cui componenti sono eletti dagli abitanti dell'area di riferimento della comune, per occuparsi in maniera specifica dei diversi temi. All'interno di ciascuna comune viene eletto un organo di coordinamento, composto da due co-presidenti, un uomo e una donna, ed un rappresentante per ciascuna delle commissioni presenti all'interno della stessa. Tutti i membri di questo organo sono soggetti alla revocabilità del mandato da parte della maggioranza dei partecipanti alla comune; essi sono anche i rappresentanti della propria comune all'interno dell'assemblea di quartiere, dove hanno il compito di riferire in merito alle decisioni prese e ad eventuali problemi da risolvere. Ogni assemblea di quartiere è solitamente composta da un numero di comuni variabile tra 7 e 30 (Knapp et al., 2016), ed anche in questo caso si verifica la divisione in commissione e l'elezione di un organo di coordinamento.

Le case del popolo eleggono i propri rappresentanti (il cui mandato è sempre revocabile) ai vari livelli i quali si coordinano tramite consigli, a partire dai distretti e dalle province (coordinamento provinciale) fino ad arrivare all'amministrazione cantonale e regionale. Il livello dei distretti è anche quello in cui entrano in gioco i partiti politici e le organizzazioni della società civile, i quali solitamente non sono coinvolti nei livelli decisionali più bassi (Knapp et al., 2016).

In genere, a ciascun livello, le commissioni in cui l'assemblea viene organizzata vertono sui seguenti argomenti (Knapp et al., 2016): economia, politica, difesa, questioni legate alle donne, società civile, società libera (ovvero l'equivalente delle ONG), giustizia e ideologia (il termine "ideologia" non è negativamente connotato come in Occidente, e si riferisce principalmente alle attività di istruzione e formazione). È possibile, soprattutto nelle comuni più piccole, che alcune di queste commissioni non siano presenti.

Per evitare concentrazioni di potere e abusi della propria posizione, coloro che svolgono funzioni amministrative solitamente sono remunerati con beni di prima necessità e non in denaro (House Organ, 2015).

Oltre alla democrazia dal basso, dal 2014 è presente anche un sistema di amministrazione democratica autonoma (DAA, *Democratic Autonomous Administration*), che come già affermato in precedenza può essere assimilata ad un governo "formale" ed è nata proprio per lanciare un segnale alla comunità internazionale (Knapp et al., 2016). Il sistema di amministrazione democratica autonoma è applicato in ciascun cantone e comprende un consiglio legislativo, eletto ogni quattro anni, un consiglio esecutivo e delle figure ministeriali, distribuite tra i vari partiti presenti sul territorio. Nel 2016 è stato istituito il Sistema Federale del Rojava/Siria del Nord, per assicurare un miglior coordinamento all'interno del movimento e per sottolineare l'intenzione dei cantoni di esistere all'interno della Siria senza secessioni.

Vediamo quindi come il sistema organizzativo ed amministrativo sia in continua evoluzione per rispondere al meglio alle esigenze di coordinamento interno ma anche, e soprattutto, alle sfide poste dal contesto internazionale, nell'ottica di "portare dalla propria parte" l'opinione della comunità internazionale definendo con chiarezza sempre maggiore i propri principi ma precisando anche la propria volontà di non stravolgere l'ordinamento statale esistente in Siria. Questa fluidità può essere letta come un segnale di apertura da parte del movimento curdo, che si dimostra in grado di cogliere i mutamenti nel contesto esterno a sé e di rispondervi con crescente adeguatezza, in una chiara ottica strategica di medio-lungo periodo. Nonostante queste modifiche all'organizzazione esistente, rimane sempre valido il principio di autonomia democratica, e l'unità di base delle decisioni politiche è sempre quella locale, la comune. È necessario, inoltre, essere consapevoli che una descrizione puntuale del funzionamento del modello, per quanto necessaria a comprenderlo, rischi di costituire una "occidentalizzazione" dell'esperienza del movimento curdo. La pratica concreta del confederalismo democratico, infatti, è organicamente vissuta ed esperita all'interno della società, la politica diventa un tutt'uno con la vita quotidiana e l'elemento fondamentale è costituito dai rapporti interpersonali che consentono al modello stesso di funzionare.

Infine, consideriamo brevemente il funzionamento dell'economia in Rojava, tenendo sempre in mente la natura transitoria ed evolutiva del modello, il quale è pesantemente influenzato dal contesto attuale. L'economia è attualmente suddivisa in tre settori (Biehl, 2015b): l'economia sociale, l'economia di guerra e l'economia aperta. L'economia

sociale è tale in quanto aperta alla partecipazione di tutta la società, ed è basata sulla costituzione di cooperative. L'obiettivo è di raggiungere l'autosufficienza, soprattutto in considerazione dell'embargo a cui il Rojava è sottoposto: i prodotti delle cooperative non possono essere venduti all'esterno, ed è inoltre impossibile ottenere investimenti o aiuti esteri. Tutti i prodotti delle cooperative, le quali operano principalmente nell'agricoltura e nella raffinazione del petrolio (in considerazione delle caratteristiche geografiche della regione esposte nel paragrafo 3), vengono quindi consumati internamente.

La situazione di guerra civile, poi, richiede ingenti spese per la difesa (circa il 70% del budget complessivo) e la centralizzazione della gestione dell'economia di guerra. A causa della situazione di isolamento economico del Rojava, è stata approvata una legge per aprire una parte dell'economia agli investimenti esteri, i quali dovrebbero attenersi a delle regole prestabilite. Per il momento, però, questa soluzione non ha avuto successo, poiché il Rojava non è una regione riconosciuta internazionalmente, e la guerra e l'embargo sono ancora in corso.

5. Le donne nel confederalismo democratico

Spesso, nei media occidentali, si è parlato di "rivoluzione delle donne" in merito a quanto sta avvenendo in Rojava e alla realizzazione del confederalismo democratico. Questa espressione, derivata principalmente dalle immagini delle guerrigliere delle YPJ (Unità di Protezione delle Donne) e filtrata dalle conoscenze e dai pregiudizi occidentali sul Medio-Oriente, appare però adeguata a descrivere e definire tanto la teoria alla base del confederalismo democratico quanto la sua effettiva messa in atto da parte del movimento curdo. In linea con l'elaborazione di Öcalan, secondo il quale il nuovo agente della rivoluzione sono le donne e non più il proletariato, e con il lungo lavoro di educazione svolto dalle femministe curde a partire dagli anni '70 (Cansız, 2015), le donne curde hanno svolto un ruolo centrale ed attivo nella rivoluzione e nella preparazione della stessa negli anni antecedenti al 2012, e continuano tutt'ora a svolgerlo sia nella vita politica e sociale che in quella militare, economica ed educativa. Il movimento curdo, una volta stabilita l'amministrazione democratica in Rojava, ha deciso di affrontare immediatamente la questione femminile invece di posporla al periodo successivo alla fine della guerra. All'interno dello stesso movimento si parla di rivoluzione delle donne (Biehl, 2015a), in base alla convinzione che la realizzazione dell'autonomia democratica equivalga alla liberazione femminile.

Non bisogna dimenticare che in numerose civiltà medio-orientali le donne erano tradizionalmente dipendenti dai propri familiari (padri, fratelli e poi mariti), e non avevano la possibilità di istruirsi e diventare economicamente indipendenti (Knapp et al., 2016), oltre ad essere escluse dalla vita pubblica e spesso vittime di violenza domestica. Le donne curde, sottoposte a questa oppressione di genere, ne subivano poi un secondo livello, quello di negazione della propria identità etnica da parte del governo turco e più tardi di quello siriano.

Nei prossimi paragrafi vedremo, quindi, quale sia la posizione e l'importanza delle donne nelle diverse sfere del movimento curdo, per comprendere la portata di questa rivoluzione femminile.

5.1 L'organizzazione sociale, politica e militare

Prima di tutto, in Rojava le donne hanno un ruolo centrale nella vita sociale, politica ed amministrativa e militare. Per quanto riguarda gli aspetti sociali e politici, possiamo partire dalla considerazione che tutte le assemblee, per poter deliberare validamente, devono essere costituite almeno per il 40% da donne: l'introduzione di una quota di genere assicura quindi che le donne partecipino in maniera effettiva ai processi organizzativi e politici non solo della propria comunità, ma anche dei livelli amministrativi superiori. Questa quota si applica anche agli organi legislativi ed esecutivi, e rappresenta un modo di tenere in conto l'elevata percentuale di donne attive nel portare avanti il confederalismo democratico: nella maggior parte dei casi, si tratta della maggioranza assoluta della popolazione (Knapp et al., 2016). Questo dipende senz'altro dal contesto contingente di guerra civile, ma anche dal pervasivo lavoro di formazione ed autocoscienza svolto sul territorio prima dalle femministe del PKK e poi dalle attiviste del movimento delle donne, senza soluzione di continuità.

Alla quota del 40% si affianca il principio della doppia *leadership*, in base al quale ogni posizione di autorità deve essere occupata da due persone, un uomo e una donna. Si avranno quindi, per esempio, due co-presidenti dei consigli delle comuni e di tutte le assemblee dei livelli superiori. Questo principio si applica a tutti gli ambiti della vita, non solo a quello politico, in cui esistano delle posizioni di autorità.

In parallelo alle assemblee ed ai consigli del popolo, vincolati alla quota del 40% di donne, esistono poi, a tutti i livelli decisionali, dei consigli di sole donne (Biehl, 2015a). Questi non si occupano di prendere decisioni su questioni generali, le quali sono appannaggio dei consigli del popolo, ma sono responsabili di tutto ciò che riguarda le donne nello specifico. All'interno di questi consigli si trovano le stesse commissioni presenti nei consigli del popolo, ed essi hanno il potere di imporre il proprio veto sulle decisioni dei consigli del popolo quando queste riguardino questioni relative alle donne (Biehl, 2015a). Non esiste una definizione fissa di cosa costituisca una "questione femminile", piuttosto viene adottato un approccio caso per caso, e viene sempre preferita la soluzione delle controversie a livello locale. I consigli delle donne, le case delle donne e le forze di "polizia" femminili cooperano per risolvere i problemi. Ci si potrebbe chiedere se ciò non rappresenti una contraddizione all'interno del modello, e se non comporti un rischio di autosegregazione da parte delle donne: a parere di chi scrive, delle istituzioni esclusivamente femminili, che abbiano il diritto di determinare direttamente le questioni relative alle donne, risultano fortemente necessarie per diverse ragioni, riconducibili alla recente implementazione del modello e alle caratteristiche precedenti della società curda, dove le donne non erano abituate a svolgere un ruolo da protagoniste e a potersi autodeterminare. Di conseguenza, istituzioni unicamente femminili possono accelerare il processo di cambiamento, da un lato assicurando che le questioni relative alle donne vengano trattate in base ai nuovi parametri del confederalismo democratico, e dall'altro continuando a svolgere un lavoro di formazione politica e liberazione sociale delle donne curde.

Le case delle donne esistono in parallelo alle case del popolo menzionate in precedenza, e si trovano in ogni quartiere. Rappresentano un punto d'incontro per le donne di tutte le etnie, ma anche uno spazio sicuro dove queste possono discutere dei propri problemi, allontanarsi da situazioni familiari opprimenti e ricevere assistenza legale ed economica. Le case delle donne sono un attore fondamentale nei processi di risoluzione delle

questioni femminili, e forniscono anche supporto ed istruzione alle donne che vi si rivolgono.

Il ruolo attivo delle donne è assicurato dalla presenza di organizzazioni femminili “ombrello” operanti al livello dell’intera regione, la più importante delle quali è Kongreya Star, fondata nel 2005. Il principio di base secondo cui opera Kongreya Star è quello di costruire istituzioni delle donne in tutte le aree del Rojava (Knapp et al., 2016), per permettere alle donne di riunirsi e liberarsi dai vincoli imposti loro dal patriarcato, e in ultima istanza per educare l’intera società alla politica. Le appartenenti a Kongreya Star si impegnano molto, soprattutto a livello delle comuni, e la formazione politica è la loro attività principale: almeno una volta al mese, visitano tutte le case della propria comune per spiegare alle donne i principi e le motivazioni della rivoluzione, e per convincerle a partecipare alle assemblee. Kongreya Star ha anche ottenuto l’approvazione di leggi che vietano i matrimoni combinati, i matrimoni di minorenni e la poligamia, e che trattano i delitti d’onore come un crimine contro l’intera società (Biehl, 2015c). Anche il Contratto Sociale emanato nel 2014 contiene chiare norme in merito al diritto delle donne di essere parte attiva della vita sociale, politica, economica e culturale della regione.

Vi sono poi numerose altre organizzazioni femminili, ciascuna rivolta ad un gruppo specifico in termini di età o di appartenenza etnica, che lavorano tutte per educare le donne alle idee del confederalismo democratico e per accompagnarle nel processo di liberazione ed autodeterminazione. Esistono anche associazioni di donne nella stampa (RAJIN – Kurdish Women’s Press Association), il cui obiettivo è quello di riconquistare la propria identità ed anche di istruire la propria controparte maschile sulle questioni di genere e sull’uso quotidiano del linguaggio (Knapp et al., 2016).

Molte donne sono ancora diffidenti nei confronti della rivoluzione, ed hanno troppo timore di autodeterminarsi in opposizione ai propri familiari ed alle convenzioni sociali, ma il costante lavoro porta-a-porta delle attiviste assicura la possibilità di coinvolgere il maggior numero possibile di donne nella vita sociale e politica delle comunità.

Per quanto riguarda l’ambito militare e relativo alla difesa, forse quello maggiormente rappresentato dai media occidentali, esistono due tipologie di forze: da un lato le milizie militari, dall’altro le unità di difesa che hanno un ruolo simile a quello della polizia. Per quanto riguarda le milizie militari, le YPG (Unità di Protezione del Popolo) furono istituite nel 2006 con la partecipazione di tre donne nel comando generale, come forza mista a cui esse potevano accedere. Nel 2013, sono state istituite le YPJ, che ad oggi comprendono circa 10.000 combattenti, tutte donne, circa il 35% delle forze curde (Biehl, 2015c). Nonostante all’inizio fosse difficile coinvolgere le donne nelle attività di difesa, i battaglioni dello YPJ sono sempre più numerosi e si distinguono per il proprio valore militare; un fattore scatenante è stato senz’altro l’esperienza delle guerrigliere del PKK, attive nelle montagne turche dagli anni ’80.

Anche nelle forze di “polizia” locale, vi è un’unità specifica composta unicamente da donne, che si occupa di collaborare alla soluzione delle controversie che vedono coinvolte le donne.

5.2 L’organizzazione economica

Come accade all’interno delle strutture politiche decisionali, anche all’interno dell’economia cooperativa sono presenti cooperative gestite unicamente da donne, con

l'obiettivo di aiutarle a raggiungere l'indipendenza economica, e allo stesso tempo di contribuire alla creazione di una società non capitalista (Biehl, 2015c). Le cooperative femminili sono solitamente di piccole dimensioni, e possono essere anche di proprietà delle impiegate; i principali settori di attività sono il tessile, l'agricoltura e la produzione alimentare. Spesso le fondatrici della cooperativa effettuano un investimento iniziale con il supporto di Kongreya Star, ed ottengono reddito dal proprio lavoro.

Il movimento delle donne progetta inoltre di costituire cooperative di maggiore dimensione, ad esempio un'intera via di negozi, e provvede alla formazione delle lavoratrici (Knapp et al., 2016): come per il resto dell'economia, però, sono necessari investimenti poiché le cooperative si ritrovano ad operare con impianti produttivi ridotti al minimo, e spesso tali investimenti sono troppo ingenti (o gli impianti necessari non sono facilmente reperibili) per poter essere effettuati.

5.3 Scienza e formazione

La formazione e l'istruzione sono state la chiave di volta per assicurare il coinvolgimento e la partecipazione delle donne alla causa del confederalismo democratico (Biehl, 2015c). Dalla rivoluzione del 2012, sono state istituite numerose accademie delle donne, il cui obiettivo primario è di aiutare le donne a superare i retaggi della mentalità patriarcale che dominava la regione, di rafforzarsi ideologicamente e di acquisire una cultura politica. L'insegnamento insiste sulla parità di genere e sull'importanza della partecipazione femminile alla rivoluzione, in quanto le donne sono attori fondamentali nella società, nella politica e nell'economia (Biehl, 2015c). Le donne possono inoltre accedere a corsi specifici che insegnano loro delle abilità, così da poter essere autosufficienti ed indipendenti dagli uomini della famiglia. In numerose aree sono stati istituiti dei Centri di Ricerca e Formazione delle Donne, che da un lato permettono alle donne di apprendere nozioni e capacità utili, dall'altro sono a loro disposizione per assisterle in situazioni di difficoltà. All'interno delle accademie e delle istituzioni di ricerca, spesso le donne assumono il ruolo di insegnanti, e costituiscono anche la maggior parte degli studenti.

Le guerrigliere del PKK hanno inoltre dato vita alla "gineologia", ovvero scienza della donna, secondo cui la scienza e la conoscenza sono slegate dalla società, poiché sono monopolio dei gruppi dominanti che le utilizzano per consolidare il proprio potere (Knapp et al., 2016). L'obiettivo della gineologia, quindi, è di permettere alle donne di avere libero accesso alla scienza ed alla conoscenza, e di riavvicinare queste ultime alla società. La gineologia si occupa inoltre di recuperare il ruolo della donna nella storia, e di comprendere come i rapporti sociali determinino la produzione di concetti e conoscenza; essa esprime "la necessità di una scienza delle donne come base fondamentale per una società libera, equa e democratica" (UIKI Onlus, 2016, pag. 9). La gineologia mira quindi a cambiare il modo di leggere la società e la storia, proponendo soluzioni che includano le donne.

6. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto affermato, l'esistenza del confederalismo democratico ha dato luogo e voce ad una rivoluzione femminile che affonda le sue radici nel secolo scorso: nell'analisi del modello, infatti, non bisogna dimenticare il contributo dell'attività di

formazione politica (e poi militare) delle donne effettuata dalle femministe del PKK fin dagli anni '70. Un altro fattore da tenere in considerazione è lo scoppio della guerra civile in Siria, che ha permesso di realizzare il sistema di amministrazione democratica autonoma senza incontrare un'eccessiva resistenza da parte delle istituzioni ufficiali. Il ruolo delle donne è stato fondamentale per la rivoluzione, e lo è tutt'ora nel portare avanti il nuovo sistema. Alla domanda "com'è stato possibile realizzare un modello del genere proprio in Medio-Oriente?" è quindi possibile fornire diverse risposte: da un lato, la situazione della comunità curda, soggetta a repressioni più o meno violente della propria cultura ed identità, era tale da favorire un forte attivismo volto a riaffermare questi aspetti e a rivendicare i propri diritti civili. Tale punto di partenza ha permesso di superare, almeno in parte, le resistenze dovute al retroterra sociale e religioso tanto dei curdi quanto degli altri gruppi etnici presenti in Siria (ed in Turchia, dove l'attivismo curdo ha portato alla nascita del PKK, e dove il confederalismo democratico ha trovato una parziale applicazione nell'area meridionale del paese). Il lungo processo di mobilitazione e lavoro sul campo della comunità curda ha quindi creato una società pronta ad accogliere un nuovo modello di organizzazione democratica, in quanto alcune resistenze culturali erano già state vinte dall'attività di formazione e autocoscienza politica condotta a partire dagli anni '70. D'altra parte, se questi fattori hanno preparato la comunità curda ad accogliere un nuovo modello di democrazia, è pur vero che non bisogna tralasciare l'"occasione" fornita dallo scoppio della guerra civile in Siria: con il governo nazionale impegnato a fronteggiare i ribelli siriani, le regioni curde hanno potuto sfruttare il vuoto di potere che si è venuto a creare per mettere in atto il proprio modello senza incontrare eccessive resistenze da parte delle istituzioni governative siriane. Allo stesso tempo, naturalmente, il contesto di guerra rappresenta un freno al pieno sviluppo del confederalismo democratico, soprattutto per il costante impegno che richiede in termini di risorse umane ed economiche.

All'implementazione del modello possono poi seguire problemi, alcuni di natura pratica (ad esempio, può accadere che gli abitanti non comprendano il sistema delle comuni e non rispettino le proprie responsabilità in tale ambito), altri di natura teorica. A volte risulta infatti difficile distinguere tra la realtà e le affermazioni propagandistiche, senz'altro comunque necessarie vista l'attuale situazione di guerra ed il conseguente bisogno di motivare la popolazione. Sarà interessante seguire lo sviluppo futuro del modello, non solo in seguito alla pacificazione della regione ma anche in vista di una sua possibile estensione all'intero territorio siriano e ad altre aree confinanti (si veda, a questo proposito, l'applicazione del confederalismo democratico nella regione curda in Turchia). Il problema sollevato dal movimento curdo in merito alla necessità di mettere in atto modalità organizzative alternative allo stato-nazione può interessare anche le democrazie occidentali, che sempre più spesso si trovano di fronte a problemi sociali nuovi e complessi, che non sempre possono essere gestiti in maniera centralizzata o comunque dall'alto. Lo studio dell'applicazione del confederalismo democratico, quindi, fornirà spunti interessanti non solo per il Medio-Oriente, ma anche per i governi occidentali.

La presente ricerca è limitata dalla difficoltà di reperire fonti dirette, e un possibile sviluppo futuro prevede l'effettuazione di osservazioni sul campo e di interviste, per arrivare alla conduzione di *case studies*. Nella ricerca delle fonti, infine, prevalgono quelle divulgative (articoli web) e sono pochi gli articoli accademici ad occuparsi di

questo tema: una maggiore scientificità delle analisi in merito al confederalismo democratico appare dunque necessaria.

Bibliografia e sitografia

Akkaya A.H., Jongerden J. (2011) *The PKK in the 2000s: continuity through breaks?*, in Casier M. e Jongerden J. (a cura di), *Nationalism and politics in Turkey: political Islam, Kemalism and the Kurdish issue*, New York: Routledge.

BBC (2016) *Who are the Kurds?*, testo disponibile al sito: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440> consultato il 10/10/2016.

Biehl J. (2014) *Impressions of Rojava: a report from the revolution*, testo disponibile al sito: <https://roarmag.org/essays/janet-biehl-report-rojava/> consultato il 08/10/2016.

Biehl J. (2015a) *Rojava's communes and councils*, testo disponibile al sito <http://www.biehlonbookchin.com/rojavas-communes-and-councils/> consultato il 10/10/2016.

Biehl J. (2015b) *Rojava's threefold economy*, testo disponibile al sito: <http://www.biehlonbookchin.com/rojavas-threefold-economy/> consultato il 10/10/2016.

Biehl J. (2015c) *The women's revolution in Rojava*, testo disponibile al sito: <http://www.towardfreedom.com/38-archives/women/4017-the-women-s-revolution-in-rojava> consultato il 10/10/2016.

Bookchin M. (1991) *Libertarian municipalism: an overview*, testo disponibile al sito: http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bookchin/gp/perspectives24.html consultato il 10/10/2016.

Cansız S. (2015) *Tutta la mia vita è stata una lotta. I Volume*, Neuss: Mezopotamien Verlag.

Creagh R. (2016) *Théorie et pratique démocratique : De Bookchin à Öcalan à Rojava*, testo disponibile al sito: <http://www.ecologiesociale.ch/2016/08/01/de-bookchin-a-ocalan-a-rojava/> consultato il 10/10/2016.

Graeber D. (2016) Foreword, in Knapp M., Flach A., Ayboga E. (2016) *Revolution in Rojava. Democratic Autonomy and women's liberation in Syrian Kurdistan*, Londra: Pluto Press.

Gunes C. (2012) *The Kurdish national movement in Turkey from protest to resistance*, New York: Routledge.

House Organ (2015) "Rojava", *Capitalism Nature Socialism*, 26, 1: 1-15.

Jongerden J., Akkaya A.H. (2012), "The Kurdistan Workers' Party and a new left in Turkey: analysis of the revolutionary movement in Turkey through the PKK's memorial text on Haki Karer", *European Journal of Turkish Studies* (online), 14. Testo disponibile al sito: <http://ejts.revues.org/4613>

Knapp M., Flach A., Ayboga E. (2016) *Revolution in Rojava. Democratic Autonomy and women's liberation in Syrian Kurdistan*, Londra: Pluto Press.

Knapp M., Jongerden J. (2014) "Communal democracy: the social contract and confederalism in Rojava", *Comparative Islamic Studies*, 10, 1: 87-109.

Küçük B., Özselçük C. (2016) "The Rojava experience: possibilities and challenges of building a democratic life", *The South Atlantic Quarterly*, 115, 1: 184-196.

Manafy A. (2005) *The Kurdish political struggle in Iraq, Iran and Turkey: a critical analysis*, Lanham: University Press of America.

McDowall D. (2007) *A modern history of the Kurds*, Londra: I.B. Tauris.

Öcalan A. (2013) *Confederalismo democratico*, Colonia: Iniziativa Internazionale Libertà per Abdullah Öcalan – Pace in Kurdistan.

Özcan A.K. (2006) *Turkey's Kurds: a theoretical analysis of the PKK and Abdullah Öcalan*, New York: Routledge.

Tokar B. (2008) "On Bookchin's social ecology and its contributions to social movements", *Capitalism Nature Socialism*, 19, 1: 51-66.

UIKI Onlus (2016) *Gineologia. Scienza delle donne*, Milano: Edizioni Punto Rosso.

Yarkin G. (2015) "The ideological transformation of the PKK regarding the political economy of the Kurdish region in Turkey", *Kurdish Studies*, 3, 1: 26-46.

Elenco Autori/Autrici

NOME E COGNOME	AFFERENZA
Matilde Accurso Liotta	Università di Pisa
Maria Carmela Agodi	Università degli Studi di Napoli Federico II
Monia Anzivino	Università degli Studi di Pavia
Silvana Badaloni	Università degli Studi di Padova
Beatrice JV Balfour	Università di Cambridge
Angela Balzano	Università degli Studi di Bologna
Federica Bastiani	Università degli Studi di Trieste
Elisa Bellè	Università degli Studi di Trento
Marinella Belluati	Università degli Studi di Torino
Dario Benedetto	Sapienza Università di Roma
Angelo Benozzo	Università della Valle d'Aosta
Yvonne Benschop	Radboud University
Rita Biancheri	Università di Pisa
Rita Biancheri	Università di Pisa
Francesca Bianchi	Università degli Studi di Siena
Diana Bianchi	Università degli Studi di Perugia
Giuseppina Bonerba	Università degli Studi di Perugia
Roberta Bosisio	Università degli Studi di Torino
Rossella Bozzon	Università degli Studi di Trento
Leda Bubola	Oikos-bios Centro Filosofico di Psicoanalisi di Genere Antiviolenza
Sandra Burchi	Università di Pisa
Laura Calafà	Università degli Studi di Verona

Giovanna Campanella	Università degli Studi Guglielmo Marconi
Marina Caporale	Università degli Studi di Bologna
Clementina Casula	Università degli Studi di Cagliari
Tiziana Catarci	Sapienza Università di Roma
Silvia Cervia	Università di Pisa
Nathalie Colasanti	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Marcella Corsi	Sapienza Università di Roma
Mirco Costacurta	Università degli Studi di Padova
Chiara Cretella	Università degli Studi di Bologna
Chiara Cristini	IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli Venezia Giulia
Francesca Crivellaro	Università degli Studi di Bologna
Luisa De Vita	Sapienza Università di Roma
Paola Degani	Università degli Studi di Padova
Francesca Dello Preite	Università degli Studi di Firenze
Eva Desana	Università degli Studi di Torino
Silvia Doneddu	Università degli Studi di Cagliari
Madia D'Onghia	Università degli Studi di Foggia
Annunziata D'Orazio	Sapienza Università di Roma
Aide Esu	Università degli Studi di Cagliari
Loretta Fabbri	Università degli Studi di Siena
Daniela Falcinelli	Università degli Studi di Milano Statale
Fatima Farina	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Francesca Fiore	Università degli Studi di Trento
Brunella Fiore	Università degli Studi di Milano-Bicocca
Silvia Fornari	Università degli Studi di Perugia

Federica Frazzetta	Università degli Studi di Trento
Camilla Gaiaschi	Università degli Studi di Milano Statale
Silvia Gherardi	Università degli Studi di Trento
Michele Grassi	Università degli Studi di Trieste
Valentina Guerrini	Università degli Studi di Firenze
Giovanna Iacovone	Università degli Studi della Basilicata
Loredana Magazzeni	Università degli Studi di Bologna
Anna Maria Manganelli	Università degli Studi di Padova
Lisa Marchi	Università degli Studi di Trento
Mario Marcolin	IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli Venezia Giulia
Ilaria Marotta	Università degli Studi di Napoli Federico II
Giulia Mascagni	Università di Pisa
Marco Meneguzzo	Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Greta Meraviglia	Università degli Studi di Padova
Salvatore Monaco	Università degli Studi di Napoli Federico II
Elena Monticelli	Sapienza Università di Roma
Annalisa Murgia	Università degli Studi di Trento
Rosy Musmeci	Università degli Studi di Torino
Cristiana Pagliarusco	Liceo “Don G. Fogazzaro” Vicenza
Nausica Palazzo	Università degli Studi di Trento
Laura Lucia Parolin	Southern Denmark University
Massimo Peraro	Università degli Studi di Verona
Lorenza Perini	Università degli Studi di Padova
Ilenia Picardi	Università degli Studi di Napoli Federico II
Arianna Pitino	Università degli Studi di Genova

Barbara Poggio	Università degli Studi di Trento
Biagio Quattrocchi	Sapienza Università di Roma
Elisa Rapetti	Università degli Studi di Trento
Marialisa Rizzo	Università degli Studi di Milano- Bicocca
Antonia Romano	Istituto Comprensivo Trento 7
Alessandra Romano	Università degli Studi di Siena
Patrizia Romito	Università degli Studi di Trieste
Emanuela Sala	Università degli Studi di Milano- Bicocca
Renata Semenza	Università degli Studi di Milano Statale
Cristina Solera	Università degli Studi di Torino
Giada Storti	Università degli Studi di Padova
Valeria Tevere	Università degli Studi di Salerno
Paolo Tomasin	IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli Venezia Giulia
Gabriele Tomei	Università di Pisa
Patrizia Tomio	Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane
Tullia Gallina Toschi	Università degli Studi di Bologna
Gianpiero Turchi	Università degli Studi di Padova
Massimiliano Vaira	Università degli Studi di Pavia
Marieke van der Brink	Radboud University
Alessandra Vincenti	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Elisa Virgili	Università degli Studi dell'Insubria
Asunta Viteritti	Sapienza Università di Roma
Giulia Zacchia	Sapienza Università di Roma
Federica Zantedeschi	Università degli Studi di Verona



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
Centro Studi Interdisciplinari di Genere (CSG)

Edita dall'Università degli Studi di Trento
Licenza CC BY-NC-ND
ISBN: 978-88-8443-747-1

www.garciaproject.eu
www.unitn.it/csg/